



Guido Rossi

COMMERCIO E DIRITTO IN INGHILTERRA TRA CINQUE E SEICENTO

13 LA CULTURA GIURIDICA
TESTI DI SCIENZA, TEORIA E STORIA DEL DIRITTO



Roma TriE-Press
2023



Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

Nella stessa collana

1. A cura di G. Resta, V. Zeno-Zencovich
Leggi razziali. Passato/Presente, 2015
2. A cura di I. Birocchi, L. Loschiavo
I giuristi e il fascino del regime (1918-1925), 2015
3. E. BETTI
Problemi di storia della costituzione sociale e politica nell'antica Roma, 2017
4. A cura di F. Macario, M.N. Miletti
La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo, 2017
5. P. FARINA
La querela civile di falso – I. Origini e vicende storiche, 2017
II. Profili teorici e attuativi, 2018
6. A cura di B. Pasciuta, L. Loschiavo
La formazione del giurista. Contributi a una riflessione, 2018
7. I. WOOD
La trasformazione dell'Occidente romano e l'affermazione della Chiesa nel primo medioevo, 2019
8. A cura di A. Banfi, E. Stolfi, M. Brutti
Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968), 2020
9. A cura di G. Chiodi, I. Birocchi, M. Grondona
La costruzione della "legalità" fascista negli anni Trenta, 2020
10. A cura di G. Contaldi
Sovranità e diritti al tempo della globalizzazione, 2021
11. A cura di A. Carratta, L. Loschiavo, M.U. Sperandio
Emilio Betti e il processo civile, 2022
12. M. TRAPANI
Il reato e le sue conseguenze, 2022

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

Guido Rossi

COMMERCIO E DIRITTO IN INGHILTERRA TRA CINQUE E SEICENTO

13 LA CULTURA GIURIDICA
TESTI DI SCIENZA, TEORIA E STORIA DEL DIRITTO



Roma TrE-Press
2023

La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto
Collana diretta da Beatrice Pasciuta

Coordinamento scientifico

Pia Acconci (Univ. Teramo); Italo Birocchi (Univ. Roma Sapienza); Antonio Carratta (Univ. Roma Tre); Emanuele Conte (Univ. Roma Tre); Wim Decock (Univ. Leuven); Carlo Fantappiè (Univ. Roma Tre); Stephanie Hennette-Vauchez (Univ. Paris X – Nanterre); Caroline Humphress (Univ. St Andrews); Luca Loschiavo (Univ. Teramo); Michele Luminati (Univ. Luzern); Francesco Macario (Univ. Roma Tre); Marta Madero (Univ. Buenos Aires); Maria Rosaria Marella (Univ. Perugia); Sara Menzinger (Univ. Roma Tre); Marco Nicola Miletta (Univ. Foggia); Angela Musumeci (Univ. Teramo); Paolo Napoli (EHESP Paris); Beatrice Pasciuta (Univ. Palermo); Francesco Riccobono (Univ. Napoli Federico II); Marco Urbano Sperandio (Univ. Roma Tre); Mario Stella Richter (Univ. Roma Tor Vergata); Isabel Trujillo (Univ. Palermo); Kaius Tuori (Univ. Helsinki).

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.




Questo volume si pubblica per iniziativa e con il contributo dell'Istituto Emilio Betti di Teoria e Storia del Diritto.

Coordinamento editoriale

Gruppo di lavoro *Roma Tre-Press*

Cura editoriale e impaginazione

teseo  editore Roma teseoeditore.it

Elaborazione grafica della copertina

MOSQUITO  mosquitoroma.it

Caratteri grafici utilizzati: Domaine Display Black; Futura-Bold; FuturaStd Book; MinionPro-Regular (copertina e frontespizio). Garamond (testo).

Edizioni *Roma Tre-Press*®

Roma, settembre 2023

ISBN 979-12-5977-235-0

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina Creative Commons attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *Roma Tre-Press* è svolta nell'ambito della
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma.



Indice

Introduzione

| | |
|---|-----|
| Commercianti nella Londra del tardo Cinquecento nell'Archivio Corsini di Firenze | 9 |
| 1. Mercanti e reti mercantili | 15 |
| 1.1. Il problema dei networks mercantili | 15 |
| 1.2. La fiducia e i suoi limiti: qualche esempio nella corrispondenza mercantile | 22 |
| 1.3. Liti fra mercanti | 38 |
| 1.4. Reti di mercanti e reti politiche | 44 |
| 1.5. Connessioni politiche ed autorità locali: il caso della «Uggera Salvagna» | 47 |
| 1.6. Una questione di reputazione | 55 |
| 2. Lettere di cambio e <i>common law</i> | 61 |
| 2.1. La lettera di cambio ed il suo approdo in Inghilterra | 62 |
| 2.2. La lettera di cambio come prova del debito | 64 |
| 2.3. Cambi e diritto processuale: dal <i>writ</i> di <i>debt</i> all' <i>indebitatus assumpsit</i> | 66 |
| 2.4. Dalla funzione probatoria del cambio al suo riconoscimento come strumento autonomo | 70 |
| 2.5. Usi mercantili e struttura dei <i>pleadings</i> | 79 |
| 2.6. Le ultime resistenze della <i>common law</i> alla libera circolazione dei titoli di credito | 82 |
| 3. Assicurazioni marittime | 91 |
| 3.1. Gli inizi | 91 |
| 3.2. Dall'Italia ad Anversa | 98 |
| 3.3. Conflitti giurisdizionali ed incertezze normative | 102 |
| 3.4. L' <i>Assurance Chamber</i> | 108 |
| 3.5. Il <i>Register Office</i> | 112 |
| 3.6. Il «Book of Orders» | 116 |
| 3.7. Noli e <i>charter-parties</i> | 123 |

| | |
|--|-----|
| 4. Fallimento | 127 |
| 4.1. Il primo statuto inglese sulla bancarotta | 127 |
| 4.2. La riforma elisabettiana ed il suo inasprimento con Giacomo I | 137 |
| 4.3. Gli albori della procedura fallimentare inglese | 144 |
| 4.4. Insolvenza e composizione: il <i>Privy Council</i> | 148 |
| 4.5. Insolvenza e composizione: <i>Court of Requests</i> e <i>Court of Chancery</i> | 164 |
| | |
| Indice dei manoscritti citati | 181 |
| Indice dei casi citati | 182 |
| Indice dei testi a stampa citati | 186 |
| | |
| <i>Appendice</i> | |
| Documenti commerciali della Londra del Cinquecento negli Archivi Corsini di Firenze | 201 |

Lista delle abbreviazioni

| | |
|----------------------------|---|
| ACF | <i>Archivio Corsini di Firenze</i> |
| And. | <i>Anderson's Common Pleas Reports</i> |
| APC | <i>Acts of the Privy Council of England</i> |
| ASaP | <i>Archivio Salviati di Pisa</i> |
| ASF | <i>Archivio di Stato di Firenze</i> |
| ASF, MaP | <i>Archivio di Stato di Firenze, Mediceo avanti il Principato</i> |
| ASV | <i>Archivio di Stato di Venezia</i> |
| BL | <i>British Library</i> |
| Bulstr. | <i>Bulstrode's King's Bench Reports</i> |
| Burr. | <i>Burrow's King's Bench Reports tempore Mansfield</i> |
| C | <i>Chancery</i> |
| Cart. | <i>Carthew's King's Bench Reports CJKB</i> |
| CEMC | <i>Calendar of Early Mayor Court Rolls</i> |
| CJ | <i>Chief Justice</i> |
| CJCP | <i>Chief Justice, Common Pleas</i> |
| CJKB | <i>Chief Justice, King's Bench</i> |
| CLRO | <i>Corporation of London Record Office, Repertories</i> |
| Co. Rep. | <i>Coke's King's Bench Reports</i> |
| Comb. | <i>Comberbach's King's Bench Reports</i> |
| CP | <i>Common Pleas</i> |
| CPMR | <i>Calendar of Plea and Memoranda Rolls of the City of London (1323-1482)</i> |
| Cro. (Eliz. \ Jac. \ Car.) | <i>Croke's King's Bench Reports</i> |
| CSP | <i>Calendar of State Papers Domestic</i> |
| CSP Ven. | <i>Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the Archives of Venice</i> |
| Eng. Rep. | <i>English Reports</i> |
| Fin. | <i>Finch's Reports, Chancery</i> |
| Gilb. Ch. | <i>Gilbert's Chancery Reports</i> |
| Godb. | <i>Godbolt's King's Bench Reports</i> |
| HCA | <i>High Court of Admiralty</i> |
| Het. | <i>Hetley's Common Pleas Reports</i> |
| Hob. | <i>Hobart's King's Bench Reports Holt</i> |
| K.B. | <i>Holt's King's Bench Reports</i> |
| Inst. | <i>Institutes of the Lawes of England</i> |
| KB | <i>King's Bench</i> |
| Kebl. | <i>Keble's King's Bench Reports</i> |
| L.R. Ex. | <i>Law Reports, Exchequer Cases</i> |

| | |
|------------|---|
| Ld Ray. | <i>Lord Raymond's King's Bench and Common Pleas Reports</i> |
| Leo. | <i>Leonard's Reports</i> |
| Lev. | <i>Leving's King's Bench and Common Pleas Reports</i> |
| LMA | <i>London Metropolitan Archives</i> |
| Lut. | <i>Lutwyche's Entries and Reports, Common Pleas</i> |
| Mod. | <i>Modern Reports</i> |
| Popham | <i>Popham's King's Bench Reports</i> |
| Rolle | <i>Rolle's King's Bench Reports</i> |
| Salk. | <i>Salkeld's King's Bench Reports</i> |
| Show. K.B. | <i>Showers's King's Bench Reports</i> |
| Sid. | <i>Siderfin's King's Bench Reports</i> |
| Skin. | <i>Skinner's King's Bench Reports</i> |
| SP | <i>State Papers, British National Archives</i> |
| Str. | <i>Strange's King's Bench Reports</i> |
| THDT | <i>Trinity House of Deptford Transactions (1609-35)</i> |
| Vent. | <i>Ventris' King's Bench Reports</i> |
| Win. | <i>Winch's Common Pleas Reports</i> |
| Y.B. | <i>Year Book</i> |

Introduzione

Commercianti nella Londra del tardo Cinquecento nell'Archivio Corsini di Firenze

Queste brevi pagine su alcuni dei più significativi aspetti del commercio inglese nella primissima età moderna sono volte ad accompagnare una selezione di documenti commerciali relativi all'Inghilterra nella seconda metà del Cinquecento, preservati negli Archivi Corsini di Firenze. Alcuni capitoli sono una rilettura e, specie in alcuni casi, un sostanziale ampliamento, di lavori già apparsi in altre sedi negli ultimi anni, altri sono inediti¹. Queste pagine non hanno pretesa alcuna di esaustività, ma solo la più modesta speranza di servire ad introdurre delle carte commerciali che, lette in isolamento e senza una cornice storica, giuridica e istituzionale, rischierebbero di non venire colte per quel che sono: significative testimonianze di un mondo commerciale in buona parte divorato nell'incendio di Londra del 1666, che distrusse gran parte della città, cominciando dalle sue arterie commerciali, la famosa *Lombard Street*, il *London Exchange*, e l'intero quartiere nel quale si trovavano – la zona che per secoli avevano occupato i commercianti inglesi e stranieri.

Tra il tardo medioevo e la primissima età moderna il commercio inglese con l'Europa era incentrato soprattutto su tre snodi: Southampton, Plymouth e Londra. Altri centri, come quelli nel Kent e Sussex che collettivamente venivano designati *Cinque Ports* (il cui nome rivela l'origine italiana),

¹ Il primo capitolo, *Mercanti e reti mercantili*, è una rilettura significativamente ampliata del saggio *Mercantile networks: brief remarks from sixteenth-century Anglo-Italian letters*, in L. Brunori, (a cura di), *La dynamique juridique des réseaux marchands: banses, nations, agences, filiales et comptoirs*, Presses de l'Université Toulouse Capitole, Toulouse 2023, pp. 143-172. Il capitolo sulla lettera di cambio è tratto, con alcune revisioni, da *La ricezione della lettera di cambio nella common law tra Cinque e Seicento*, in «Annali del Seminario Giuridico (Dipartimento di Storia del Diritto. Università di Palermo)», vol. 65, 2022, pp. 199-222; il capitolo sul fallimento, anch'esso rivisto ed allargato, è in precedenza apparso col titolo *Il fallimento in Inghilterra tra Cinque e Seicento* in «Historia et Ius», vol. 22, 2022, paper 18, pp. 1-50. Il capitolo sulle assicurazioni marittime è inedito, ma breve e semplificato rispetto ad una materia vasta e complessa: per uno studio più approfondito sul tema si rinvia a G. ROSSI, *Insurance in Elizabethan England*, Cambridge University Press, Cambridge 2016.

aveva già perso buona parte dell'importanza che invece aveva nel medioevo. Mentre gli archivi portuali di Southampton sono in parte preservati sino al tardo Quattrocento ed inizi del Cinquecento, quelli di Plymouth sono in massima parte persi a seguito di un grande incendio nell'Ottocento. Gli archivi commerciali di Londra, come appena detto, sono stati quasi del tutto distrutti dall'incendio di Londra nel Seicento (il «Great Fire of London»): questa è una perdita le cui conseguenze sono ben più gravi rispetto ad altri incendi, perché ancor prima di divenire la capitale del commercio marittimo inglese (il che avvenne progressivamente, a cavallo tra Quattro e Cinquecento)², Londra ne era già, e da tempo, la capitale finanziaria, soprattutto per quel che concerne il commercio internazionale. La sproporzione assoluta tra materiale preservato negli archivi delle corti di Westminster (scampate all'incendio) e i magri esemplari superstiti da quel che si è salvato degli archivi commerciali di Londra³ ha portato gli storici del diritto inglese a sovraordinare la *common law* rispetto a quell'insieme di regole sotteso alle transazioni fra mercanti, e considerare quest'ultimo sostanzialmente una variante semplificata sul profilo procedurale (una scorciatoia insomma) delle stesse regole sostanziali di quella⁴.

A questa paucità di fonti archivistiche del commercio londinese sopravvive, sia pur in maniera parziale, il grande numero di carte preservate nell'Archivio Corsini di Firenze, e scampate all'incendio del Seicento perché riportate a Firenze nei primi anni di quel secolo. Parte del carteggio commerciale dei Corsini è rimasto a Londra, conservato nella *Guildhall Library* sino a quando è stato venduto in due aste dalla *Christie's* negli anni Ottanta del secolo scorso. Le lettere, 3.600 in totale, sono state fotocopiate e possono ancora consultarsi a Londra, oggi nei *London Metropolitan Archives*⁵. Per quanto numerose (sono infatti bastate ad uno studio sul sistema postale del Cinquecento in Europa)⁶, esse non sono che una piccola parte di un

² ROSSI, *Insurance in Elizabethan England*, cit., pp. 47-52.

³ Eccezione fatta per gli archivi delle *Livery Companies* (le corporazioni di Londra). Benché siano state oggetto di ampi studi, non è ancora chiaro (quantomeno a chi scrive) sino a che punto la loro documentazione consenta la ricostruzione delle dinamiche commerciali della Londra del Cinquecento e della prima metà del Seicento e, soprattutto, delle norme che regolavano tali commerci.

⁴ Si veda per tutti il classico lavoro di J.H. BAKER, *The Law Merchant and The Common Law before 1700*, in «Cambridge Law Journal», vol. 38, 1979, pp. 295-322.

⁵ LMA, mss. 21317-18, 21322, 21326, 22274, 22277, 22280, 22283, 24481, 24483.

⁶ P. Beale (a cura di), *The Corsini Letters*, Amberley, Londra 2011.

ben più ampio carteggio di diverse decine di migliaia di lettere, oltre a moltissimi documenti (sentenze e carte processuali, note, polizze, lettere di cambio, petizioni, e via dicendo) e dai libri contabili, che ho avuto occasione di recensire in altra sede⁷. La famiglia Corsini non era nuova al commercio con l'Inghilterra: già nel Trecento Matteo Corsini (1322-1402) era andato a Londra come apprendista presso lo zio, l'importante mercante Lotto Stracciabendi, e lì rimase sino a quando, nel 1361, non tornò in patria. Stesso *cursus honorum* seguirono i suoi due fratelli maggiori, Duccio e Bartolomeo Corsini: del primo si sa che approdò nella capitale inglese quando venne bandito da Firenze nel 1323; entrambi morirono lì, forse di peste, nel 1344⁸.

Nella seconda metà del Cinquecento, i rapporti dei mercanti italiani con l'Inghilterra si andavano molto allentando: non solo il primato, prima indiscusso, degli italiani stava ormai diventando cosa del passato, ma i mutamenti sociali e religiosi della Riforma avevano dato man forte alla politica autarchica di Elisabetta, che incoraggiava lo sviluppo di una classe mercantile locale e non vedeva di buon grado quei mercanti stranieri – specie se cattolici – interessati a reinvestire all'estero i proventi del loro commercio in Inghilterra⁹. Pure, i Corsini ebbero grande successo nei loro traffici londinesi: nel pagamento del sussidio votato dal Parlamento inglese nel 1581, i Corsini vennero tassati per la somma (altissima) di £ 150 sterline¹⁰, pari ad 1/10 (due scellini per ogni sterlina) di un patrimonio che non poteva quindi essere inferiore a £ 1.500. Quando, pochi anni dopo, nel 1588, la *City of London* dovette far fronte ad una tassazione straordinaria per la

⁷ L'inventario dei libri dei tre fratelli Corsini può leggersi in G. ROSSI, *Florence and the Great Fire: New Sources on English Commerce in the Late Sixteenth Century*, in «Journal of Legal History», vol. 33, 2012, 93-100.

⁸ A. PETRUCCI, *Il Libro di Ricordanze dei Corsini (1362-1457)*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1965, pp. 3-4.

⁹ Così ad esempio nel suo famoso *Survey of London*, John Strype si scaglia sui Corsini (soprattutto su Filippo Corsini, il più attivo della famiglia in Inghilterra) come tipico esempio degli odiati mercanti cattolici che depredavano l'Inghilterra delle sue ricchezze. Che in effetti nel tardo Cinquecento il – ricchissimo – commercio di allume con lo Stato Pontificio fosse nelle mani dei Corsini potrebbe non aver giovato alla loro memoria tra i protestanti inglesi. J. STRYPE, *A Survey of the Cities of London and Westminster*, printed for A. Churchill, J. Knapton, R. Knaplock, J. Walthoe, E. Horne, B. Tooke, D. Midwinter, B. Cowse, R. Robinson, T. Ward, Londra 1720, pt. 5, cap. 19, p. 297.

¹⁰ 1582 London Subsidy Roll, s.v. «Bridge Ward», in R.G. Lang (a cura di), *Two Tudor Subsidy Rolls for the City of London: 1541 and 1582*, London Record Society, Londra 1993, p. 167.

minaccia spagnola, i Corsini furono i contribuenti stranieri che pagarono di più (secondi solo al ricchissimo Orazio Pallavicini, c. 1540-1600), versando la cifra di ben £ 200¹¹. Ma già in quegli anni buona parte degli ingenti profitti dei Corsini con i commerci con l'Inghilterra era stata investita nell'acquisto di terre in Italia, e dunque tale cifra è solo parzialmente rappresentativa dei reali guadagni da loro realizzati. Il dato economico è rilevante in quanto indice dell'importanza dei traffici commerciali della famiglia, e quindi della loro posizione di prim'ordine nel commercio internazionale tra Londra e l'Europa del tardo Cinquecento. Questo potrebbe giustificare qualche breve cenno biografico sui Corsini, che faremo in poche righe.

Il mercante fiorentino Bernardo Corsini aveva avuto quattro figli: tra questi si hanno più notizie di tre, tutti mercanti di primissimo ordine, mentre del maggiore, Francesco (1526-1593), vi sono poche tracce¹². Il maggiore degli altri tre, Lorenzo (1533-1591) rimase a Firenze, e finì col rivestire il ruolo *de facto* di capofamiglia, quantomeno nella sfera commerciale. Il più giovane, l'intraprendente Bartolomeo (1545-1613) visse una lunga vita di viaggi d'affari, in continuo spostamento tra Firenze, Palermo, Roma, Lione, Parigi e, soprattutto, Londra. Ma quello che ci interessa di più è il terzogenito Filippo (1538-1601), perché ancora giovane (le prime testimonianze risalgono al 1564)¹³ si trasferì in pianta stabile a Londra, dove rimase sino

¹¹ ROSSI, *Florence and the Great Fire*, cit., 94.

¹² E quelle che vi sono non sembrano troppo lusinghiere: condannato due volte per altrettanti omicidi, in entrambi i casi venne graziato dal duca Cosimo de' Medici: L. PASSERINI, *Genealogia e storia della famiglia Corsini*, coi tipi di M. Cellini e C. Alla Galileiana, Firenze 1858, pp. 139-140. Parrebbe tuttavia che, tra un guaio e l'altro, anche Francesco fosse coinvolto nelle attività commerciali della famiglia, come attestano alcune sue lettere da Firenze al fratello Filippo, del quale si dirà a breve (lettere del 7.09.1570, 13.07.1571, 10.3.1587, 1.04.1588 e 13.07.1591, ACF, Stanza V, Miscellanea).

¹³ Il documento più risalente che attesta la presenza di Filippo Corsini a Londra è infatti la ricognizione di un piccolo debito (tre scudi) di Amerigo Corsini nei confronti del parente Filippo, del 6 ottobre 1564 (ACF, Stanza V, Miscellanea). Questo (parrebbe, primo) soggiorno londinese fu brevemente interrotto nel tardo 1566 (come attesta una lettera scritta da Filippo il 19.10.1566 da Roma al fratello Lorenzo a Firenze, ACF, Stanza V, Miscellanea), ma il 4 dicembre di quell'anno Filippo era già tornato a Londra (dalla quale mandava un'altra lettera a Lorenzo in Firenze, *ibid.*). Tornato a Roma durante i primi mesi del 1567 (come attesta una serie di lettere scritte al fratello Lorenzo a Firenze, 13.02.1567, 15.02.1567, 22.02.1567, 1.03.1567, 15.03.1567 e 22.03.1567, *ibid.*), era di nuovo a Londra agli inizi del maggio di quell'anno (lettera di Lorenzo da Firenze a Filippo a Londra, 2.05.1567). Filippo tornò almeno una terza volta brevemente a Roma nel 1569 (lettera a Lorenzo in Firenze, 8.03.1569, *ibid.*). A parte una sortita a Dieppe nel marzo del 1576

alla morte, avvenuta nel 1601. A Londra, Filippo fece una tale fortuna che, oltre alla consueta pletera di lasciti a parenti, servi ed istituzioni benefiche, poté lasciare l'astronomica somma di 510.000 scudi all'unico fratello ancora in vita, Bartolomeo, con l'incarico di investirli in terre in Italia¹⁴. Alla sua morte, il nipote Ottavio Gerini¹⁵ si occupò del trasporto della salma (inizialmente sepolta nella parrocchia londinese di *Gracious Street*) e, con essa, dell'intero archivio, a Firenze¹⁶, salvando così questa documentazione dall'incendio che sessantacinque anni dopo avrebbe distrutto tutta quella parte di Londra. Inizialmente custodito nel palazzo dei Corsini in Borgo S. Croce, negli anni Trenta del Settecento l'archivio fu spostato a Palazzo Corsini sul Lungarno, dove è rimasto sino al 2014 (quando è stato ricollocato fuori Firenze, a San Casciano Val di Pesa)¹⁷. Nel 1776 fu intrapreso l'inventario dei libri presenti nell'Archivio Corsini, ma i lavori tralasciarono le (parecchie migliaia di) carte sfuse, che non vennero mai catalogate¹⁸.

(lettera a Lorenzo in Firenze, 2.03.1576, *ibid.*), Filippo sembrerebbe non essersi più mosso da Londra, se si eccettua una lettera scrittagli da Bartolomeo a Firenze mentre si trovava a Parigi qualche mese prima della morte (lettera del 25.05.1600, ACF, Stanza V, Miscellanea).

¹⁴ Il testamento di Filippo Corsini (del 5 gennaio 1600) è conservato nel *London Metropolitan Archive*, PROB 11/97, fol. 131v (redatto dal notaio londinese Cornelius Sprink, peraltro autore di molti documenti commerciali di Londra preservati nell'Archivio Corsini). Copia del testamento si trova nell'Archivio Corsini di Firenze, Stanza V, testamenti 1419-1608, n. 35.

¹⁵ Figlio e nipote di importanti mercanti, Ottaviano proseguì l'attività di famiglia recandosi spesso a Londra: lo troviamo ancora lì il 10.7.1602, quando versa ad un mercante a Londra (tale «Piccharino») la somma di ottanta scudi d'oro in base alla lettera di cambio emessa dallo zio Bartolomeo Corsini a Firenze; due anni dopo, il 2.02.1604, compare come teste in un documento notarile; dopo altri quattro anni, il 28.1.1608, assicura un carico da spedire a Firenze. ACF, Stanza V, Miscellanea.

¹⁶ Lettera di Ottavio Rinuccini da Londra a Bartolomeo Corsini in Firenze, 4.3.1602 (ACF, Stanza II, collocazione provvisoria).

¹⁷ Le informazioni relative ai documenti citati nel presente lavoro si riferiscono alle collocazioni precedenti a quest'ultimo trasloco.

¹⁸ La loro consultazione è resa ancora meno agevole dalle ricerche intraprese negli anni Settanta dell'Ottocento dallo storico dell'arte Ulrico Medici sulla Cappella Corsini nella Chiesa del Santo Spirito. Medici infatti non dette troppa importanza all'ordine in cui trovava quello che, agli occhi di uno storico dell'arte, doveva apparire vecchio ciarpame commerciale di dubbia utilità, e le ammassò in gruppi senza alcun ordine. Sono grato alla Dott.ssa Nadia Bacic per l'informazione.

Nella loro lunga e fortunata carriera, i fratelli Corsini furono al centro di una rete mercantile che abbracciava tutta l'Europa occidentale, ma che mantenne sempre al suo centro l'asse portante Inghilterra-Italia. L'importanza dei Corsini per i mercanti italiani in Inghilterra andò sempre più aumentando anche per il declino dell'influenza italiana sul commercio del nord Europa e del numero sempre più esiguo di mercanti italiani in Inghilterra¹⁹. L'ampiezza di questa rete mercantile è ben testimoniata dalla quantità e varietà della corrispondenza che i Corsini intrattenevano con mercanti in tutti i centri commerciali d'Europa, e che fa collocare l'Archivio Corsini tra i grandi archivi commerciali del tardo medioevo e della prima età moderna, come l'Archivio Datini di Prato e quello dei Ruiz a Medina del Campo. L'essere sfuggito al rogo che distrusse Londra, poi, lo pone in una posizione del tutto particolare, e lo rende strumento prezioso per lo studioso che voglia addentrarsi nel commercio inglese del Cinquecento, guardandolo soprattutto in una cornice Europea, all'interno della quale tutti i commercianti inglesi di un certo rilievo si muovevano.

A meno che sia specificamente indicato, tutte le date seguono il calendario gregoriano (adottato in Gran Bretagna solo nel 1752).

¹⁹ Nel 1591 ad esempio il Senato di Venezia discusse la possibilità di nominare Filippo Corsini, benché toscano, console di Venezia a Londra: ASV, *Cinque Savi alla Mercanzia, Risposte*, reg. 138, fol. 166v (27.2.1591), trascrizione in M. FUSARO, *Una passa. Una guerra commerciale tra Venezia e l'Inghilterra (1540-1640)*, Il Cardo, Venezia 1996, p. 14, nota 55.

1. Mercanti e reti mercantili

1.1. Il problema dei networks mercantili

Dai primi anni Ottanta del secolo scorso un crescente numero di studiosi si è cimentato nello studio delle reti (o *networks*) mercantili. L'ambiguità del concetto stesso di 'rete', lungi dallo scoraggiare, è stata al contrario terreno fertile sul quale un vasto ed eterogeneo numero di diversi approcci è fiorito – così inevitabilmente contribuendo alla confusione circa i confini all'interno dei quali il termine 'rete' andrebbe usato, e dunque anche all'ambiguità sullo stesso significato del termine.

Come spesso accade in questi casi, un primo gruppo di studi ha salutato con entusiasmo di futuristica memoria quel che sembrava un promettente e modernissimo nuovo concetto¹. Le reti sono state accolte come la panacea contro ogni problema: il *network* evita le asimmetrie informative, dato che ogni membro può vantare buona conoscenza degli altri membri; il *network* riduce i costi di transazione, essendo basso il bisogno di formalismo nelle transazioni al suo interno, in quanto parimenti basso è il bisogno di proteggersi dagli altri membri dello stesso consorzio; all'interno del *network*, l'accesso al credito è molto facilitato, ed a condizioni nettamente migliori rispetto a chi ne stia fuori. Ecco che i *networks* iniziarono ad apparire come un qualcosa di talmente utile da diventare imprescindibile: nel medioevo e nella prima età moderna (e, dunque, sino all'avvento delle enormi compagnie che domineranno il commercio internazionale più tardi), solo il mercante che non riusciva ad entrare in un *network* ne faceva a meno, ma era destinato a soccombere. Ogniquale volta dei mercanti avessero dei tratti in comune – sociali, culturali, familiari, religiosi, e via discorrendo – il riflesso pavloviano dello studioso è stato sempre aspettarsi di trovare un *network* alle loro spalle².

¹ Per una rassegna della letteratura su tale prima fase si veda N. GLAISYER, *Networking: trade and exchange in the eighteenth century British empire* in «Historical Journal», vol. 47, 2004, pp. 451-476.

² Ciò chiaramente non vuol dire che l'appartenenza a determinati gruppi sociali, religiosi o etnici fosse priva di conseguenze, e che tali conseguenze non spingessero molti dei membri di un gruppo ad una cooperazione più stretta fra loro. Se faccio un cattivo affare con, diciamo, un italiano, potrei non sentirmi particolarmente ben disposto verso il prossimo

Ragionando in questo modo, gli effetti benefici dell'appartenenza ad un *network* sono stati considerati come la migliore delle possibili garanzie del suo funzionamento: più crescono i vantaggi dell'essere 'dentro', insomma, più si alzano i costi del rimanere 'fuori'. Se il 'tradimento' – o, più in generale, l'agire in modo non onesto – era sanzionato con l'esclusione dal *network*, allora non si avrebbe (quasi) mai³ incentivo a tradire. Il mercante che 'tradisse' la fiducia riposta in lui da un altro membro del *network* avrebbe visto svanire d'un solo colpo tutti i grandi vantaggi di cui aveva sino a quel momento goduto proprio in virtù della sua appartenenza ad esso. Le virtù ed i benefici del *network*, in altre parole, sono stati spesso considerati la migliore garanzia possibile del suo buon funzionamento⁴. Tanto gli studi comportamentali quanto la teoria dei giochi hanno fornito conferma su conferma dell'importanza della reputazione nella dinamica degli scambi ed il loro corretto funzionamento⁵. Basta un momento per perdere la propria buona reputazione, ma occorrono grandi sacrifici per acquisirla⁶. Nessuno insomma si immagina che i mercanti del medioevo e della prima età moderna fossero angeli, ma tutti si aspettano che fossero agenti razionali. Se è irragionevole – perché economicamente suicida – spezzare i legami di fiducia che sussistono all'interno di un *network*, nessun mercante lo farà.

Come spesso avviene, all'entusiasmo degli inizi fa seguito un apprezza-

italiano che incontro. Così, ad esempio, tanto dopo il crollo della borsa di Amsterdam nel 1688 che dopo quello della borsa di Londra nel 1720 vi fu un forte sentimento antisemita – non perché gli ebrei avessero frodato i commercianti olandesi o inglesi, ma perché questi avevano investito spesso per il tramite di commercianti ebrei, ed associavano la perdita all'etnia. Si vedano rispettivamente J.I. ISRAEL, *Diasporas within a Diaspora: Jews, Crypto-Jews and the World Maritime Empires, 1540-1740*, Brill, Leiden 2002, pp. 453-454, e Y. KAPLAN, *The Jews in the Republic until about 1750: Religious, Cultural, and Social Life*, in J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld e I. Schöffer (a cura di), *The History of the Jews in the Netherlands*, Littman Library, Oxford 2002, pp. 116-163 e 408-416, a pp. 162-163.

³ Eccezione fatta naturalmente per quei casi in cui tener fede alla specifica obbligazione comporti un danno economico tale da impedire ogni possibile guadagno futuro: si tratta di un caso limite spesso richiamato dalla letteratura economica, ma assai meno presente nella prassi commerciale.

⁴ Cfr. per es. R. COURT, *"Januensis Ergo Mercator": Trust and Enforcement in the Business Correspondence of the Brignole Family*, in «The Sixteenth Century Journal», vol. 35, 2004, pp. 987-1003, specialmente 990-992.

⁵ Per es. M. CASTILLO e G. LEO, *Moral Hazard and Reciprocity*, in «Southern Economic Journal», vol. 77, 2010, pp. 271-281.

⁶ P. DASGUPTA, *Trust as a Commodity*, in D. Gambetta (a cura di), *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*, Oxford University Press, Oxford 1988, pp. 49-72, a p. 63.

mento più distaccato che tende a mettere in discussione quanto sinora sembrava certo. Ecco che, negli ultimi due decenni, un numero crescente di studiosi ha iniziato a pensare che, per quanto numerose le sue virtù, un *network* non opera nel vuoto, ma è esso stesso parte di strutture sociali, commerciali ed istituzionali più grandi. Anche accettando che i meccanismi informali alla base dei *networks* mercantili siano sufficienti ad evitare tanti problemi che invece deve subire chi sta fuori di esso (il ch      gi   postulare qualcosa di non empiricamente provato solo perch   teoricamente seducente), il balsamo benefico del *network* andrebbe comunque a cessare nell'attimo stesso in cui se ne uscisse. Come allora il *network* interagisce con quello che ne sta al di fuori? Per quanto semplice possa apparire questa domanda, risponderle    estremamente difficile, e non a caso una parte considerevole degli sforzi degli studiosi si    in questi anni soffermata su di essa, specialmente guardando al lungo periodo che va dal tardo Seicento sino all'Ottocento⁷.

Il 'lato oscuro' della letteratura sulle reti mercantili    il loro rapporto col diritto, e non solo per l'innato istinto conservatore del giurista (e dunque, spesso, anche dello storico del diritto, che in effetti ha iniziato ad interessarsi del problema con un ritardo di qualche decennio rispetto agli storici sociali e dell'economia). Pi   in fondo, tuttavia, la problematicit   del rapporto tra diritto e reti mercantili nasce dalla struttura stessa dei *networks*. Per sua natura – si direbbe quasi per definizione – un *network* consente delle interazioni informali tra i suoi partecipanti:    proprio questa informalit   che permette alle transazioni di avere costi nettamente inferiori a quelli che gli stessi attori avrebbero al di fuori del *network*. La riduzione dei costi di transazione    il beneficio primario, tanto che la sanzione principale per la violazione delle regole dell'appartenenza al *network*    l'esclusione da quest'ultimo.    al di

⁷ Si vedano, a titolo meramente esemplificativo, N. ZAHEDIEH, *The Capital and the Colonies: London and the Atlantic Economy*, Cambridge University Press, Cambridge 2010; T.M. TRUXES, *Defying Empire: Trading with the Enemy in Colonial New York*, Yale University Press, New Haven e Londra 2008; G.K. MCGILVARY, *East India Patronage and the British State: the Scottish Elite and Politics in the Eighteenth Century*, Tauris, Londra 2008; F. TRIVELLATO, *The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period*, Yale University Press, New Haven-Londra 2009; T. VANNESTE, *Global Trade and Commercial Networks: Eighteenth-century Diamond Merchants*, Pickering & Chatto, Londra 2001; S.D. ASLANIAN, *From the Indian Ocean to the Mediterranean: The Global Trade Networks of Armenian Merchants from New Julfa*, University of California Press, Berkeley 2011; D. HANCOCK, *Oceans of Wine: Madeira and the Emergence of American Trade and Taste*, Yale University Press, New Haven-Londra 2009.

fuori del *network* che il rigido formalismo del diritto si applica, con tutto quell che ne consegue anche sul piano economico. Di qui il problema: che bisogno c'è del diritto se abbiamo i *networks*? Altrimenti detto, se, nel loro reciproco interagire, la condotta dei mercanti appartenenti ad un *network* è basata su quelle regole di condotta informali il cui rispetto è presupposto imprescindibile del buon funzionamento del *network* stesso, che bisogno avranno quei mercanti del diritto? Se la sanzione primaria per il mancato rispetto delle regole del *network* consiste anzitutto nell'esclusione dallo stesso, ne parrebbe conseguire che il diritto troverà applicazione soltanto fuori dal *network*. Sino a quando si rimane all'interno del *network*, infatti, i meccanismi reputazionali che costituiscono il fondamento della forza centripeta della rete si sostituiscono al diritto, che dunque non viene invocato. In questa ricostruzione, il sistema su cui poggiano i *networks* si porrebbe in alternativa al diritto, cui si farebbe ricorso solo quando un mercante si avventurasse al di fuori del proprio *network* per fare delle transazioni con terzi⁸.

Operando all'interno dei propri *networks*, si ragiona, i mercanti potevano contare su controparti affidabili, che non li avrebbero 'traditi' cercando di truffarli. Essendo la sanzione principe per il tradimento, come già detto, l'espulsione dal *network*, viene facile concludere che *i.* fare affari all'interno del proprio *network* evitasse comportamenti scorretti, e *ii.* in mancanza di comportamenti scorretti non vi fosse bisogno di adire un giudice. I due passaggi logici appena enunciati sono entrambi figli del concetto di *network* di cui sopra. Essendo il principale meccanismo selettivo della controparte di un qualsivoglia contratto commerciale l'appartenenza al *network*, il problema dell'utilizzo del diritto, almeno in linea di principio, non dovrebbe quasi mai porsi. Questo non vuol dire che il raggio d'affari di un mercante fosse limitato alla cerchia degli appartenenti alla sua rete di contatti: la stessa logica infatti ne regge l'estensione alla rete dei contatti dei suoi contatti. Gli studi sulle reti mercantili sembrano infatti suggerire che la fiducia goda della proprietà commutativa: se A si fida di B, e B si fida di C, allora A potrà tranquillamente fare affari anche con C pur non conoscendolo. Qualora infatti C 'tradisse' A, manderebbe un segnale estremamente negativo al loro

⁸ Alcuni studiosi hanno anche pensato ad una possibile relazione tra la fiducia all'interno di un *network* e la flessibilità delle clausole contrattuali: la loro vaghezza, si è sostenuto, era appositamente volta ad evitare l'applicazione del diritto romano, mentre la fiducia tra le parti contrattuali (data per scontata trattandosi di membri di una stessa rete) avrebbe consentito loro di dare specifica concretezza a quelle parti del contratto che necessitavano di maggiore specificità: COURT, *Januensis Ergo Mercator*, cit., p. 1003.

comune contatto B, che ne verrebbe immediatamente informato in quanto membro del *network* di A. Dal punto di vista di C, insomma, ‘tradire’ A avrebbe gli stessi effetti che ‘tradire’ B: in ambo i casi la punizione sarebbe l’espulsione dalla rete (o dalle reti) di appartenenza⁹.

Da un punto di vista giuridico, anzitutto di storia del diritto, questa concezione della cooperazione e del tradimento è problematica su diversi livelli, e questi problemi sono stati superbamente delineati da attenti studiosi, il che ne rende pleonastica la trattazione in questa sede¹⁰. C’è tuttavia un aspetto forse ancora più profondo nel quale, prima ancora che lo storico del diritto, è il giurista ad avvertire i limiti di un tale ragionamento: l’idea che la gran parte delle liti giudiziarie avvengano perché una parte tenti di fregare l’altra. Nella misura in cui l’accesso alla giustizia abbia un certo costo, e la litigiosità non sia considerata un vanto di cui fregiarsi¹¹, una buona fetta del contenzioso – soprattutto quello contrattuale, che ai nostri fini interessa ben di più rispetto a quello extracontrattuale – non è tanto da imputarsi alla fradicia disonestà di una parte, quanto piuttosto al fatto che le due parti diano diverse interpretazioni ad uno stesso fatto. È proprio la diversa qualificazione giuridica di un fatto che, molto spesso, porta ad uno scontro giudiziale – e dunque, ad invocare norme giuridiche dinnanzi ad un giudice. Questo sembrerebbe vero oggi tanto quanto ieri, o meglio ancor più vero in passato, essendo l’accesso alle corti costoso e la reputazione di causidico non poco dannosa ad un commerciante che viveva del credito di cui godeva presso una cerchia limitata e, di solito, ben informata, di colleghi.

Oggi, un tipico contratto commerciale è parecchio lungo: anche se l’ac-

⁹ La ricostruzione di chi, come ad esempio Greif, parla di vincoli sia informali (sociali, religiosi etc.) che formali (giuridici) stenta poi a dare concreta attuazione a questo intreccio tra il non giuridico ed il giuridico, rilegando quest’ultimo a contesto istituzionale di sfondo: A. GREIF, *Institutions and the Path to the Modern Economy. Lessons from Medieval Trade*, Cambridge University Press, Cambridge 2006, pp. 69-71; cfr. l’icastica critica di TRIVELLATO, *The Familiarity of Strangers*, cit., pp. 157-158.

¹⁰ Si vedano anzitutto E. KADENS, *Pre-Modern Credit Networks and the Limits of Reputation*, in «Iowa Law Review», vol. 100, 2015, pp. 2429-2455, a pp. 2440-2450. Si vedano altresì, *ex multis*, S. GIALDRONI, *Gerard Mahynes e la questione della lex mercatoria*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Ger. Ab.)», vol. 126, 2009, pp. 38-69, e M. FORTUNATI, *La lex mercatoria nella tradizione e nella recente ricostruzione storico giuridica*, in «Sociologia del diritto», vol. 2-3, 2005, pp. 29-41.

¹¹ Per es. TRIVELLATO, *The Familiarity of Strangers*, cit., p. 154.

cordo vero e proprio occupi solo qualche pagina, questo è immancabilmente preceduto da una selva di definizioni che spesso prende molto più spazio del contratto stesso. L'estrema attenzione che viene data a tali definizioni è volta proprio a scongiurare eventuali liti – o, quantomeno, a ridurre notevolmente il numero (e, ove comunque avvengano, poterne in qualche misura prevedere l'esito). Nei contratti commerciali della prima età moderna manca un simile elenco di definizioni che fungono da preambolo all'accordo: questa (che il giurista moderno sarebbe tentato – sbagliando – di bollare come) 'lacuna' è colmata in una certa misura dagli usi mercantili, e, in una misura gradualmente crescente nel corso dell'età moderna, dalla legge stessa. Ma gli usi possono divergere e spesso prestarsi a diverse interpretazioni, o comunque non coprire ogni possibile fattispecie che, nel concreto, finisca col capitare (e, dal canto suo, la legge può solo disciplinare eventi generici e standardizzati). In un simile scenario, è difficile pensare che l'inadempimento o il parziale adempimento di alcuni obblighi contrattuali, o ancora il loro adempimento in modo difforme da quanto pattuito, debba essere indice di manifesta volontà di violare l'accordo a danno della controparte. La tendenza ad affidarsi ad arbitrati ed a corti mercantili in caso di controversie contrattuali – tratto ubiquo della giustizia mercantile medievale e della prima età moderna – era sì dovuta a ragioni di diritto tanto processuale (snellezza, velocità ed informalità del giudizio) quanto sostanziale (applicazione, se ed in quanto possibile, di consuetudini mercantili in luogo di altri insiemi di regole). Ma occorre pensare a queste corti di mercanti anche come parte integrante di un 'sistema' nel quale occorre la concreta interpretazione del contratto, mancando il gran numero di definizioni alla quale il giurista moderno è tanto avvezzo.

Se si volesse continuare a leggere i rapporti fra mercanti nell'ottica che, malgrado le infinite varianti stratificatesi negli ultimi quarant'anni di teoria dei giochi, in ultima analisi si muove ancora nel solco del binomio cooperazione/tradimento, occorrerebbe piuttosto ripensare a tale binomio in termini di accettazione del minore introito economico o perdita *vs.* promozione di azione legale (giudiziaria o stragiudiziaria che sia): è questa la scelta che i mercanti facevano di continuo, e non quella di cooperare o tradire. La qualificazione di determinati fatti che incidono sull'adempimento della prestazione contrattuale pattuita, viceversa, è difficilmente inquadrabile nel binomio cooperazione/tradimento: tutt'al più la scelta che un mercante era spesso chiamato a compiere è tra l'accettare il comportamento della controparte e rompere i rapporti iniziando una causa dinnanzi ad una corte di diritto – e non una corte di mercanti. Una corte di diritto aveva

costi alti e lunghe attese, e soprattutto non si giustificava nell'ottica della interpretazione (e dunque integrazione) del contratto. Non sembra un caso infatti che i rapporti commerciali tra mercanti siano spesso attestati anche dopo un arbitrato mercantile tra gli stessi, ma non anche dopo una causa dinnanzi ad una corte che non fosse composta da mercanti. Se il ricorso alla giustizia mercantile servisse soprattutto quando una parte avesse tentato di truffare l'altra (nell'ottica cooperazione vs. 'tradimento'), sarebbe difficile comprendere per quale motivo la parte lesa volesse continuare i rapporti d'affari con chi si era già dimostrato disonesto. Viceversa è ben raro trovare casi in cui le stesse parti stringano nuovi accordi dopo una lite dinnanzi le corti ordinarie (quindi, non mercantili). Questa differenza si spiega proprio a motivo della funzione di integrazione contrattuale che le corti mercantili svolgevano: un arbitrato non spezzava necessariamente i rapporti tra le parti proprio perché non era considerato un rimedio sanzionatorio alla disonestà dell'una o dell'altra. Proprio per la serietà delle conseguenze dell'adire i tribunali di giustizia 'ordinari' era necessario ponderare bene la scelta: nel prendere questa decisione occorreva tenere bene in conto non solo i rapporti con la controparte, ma anche con la rete di contatti che quella controparte aveva (il suo *network*), ed il modo in cui una tale decisione sarebbe stata recepita all'interno dei due *networks* di contatti (il proprio e – per la misura in cui non si sovrapponevano – quello della controparte)¹².

Al fine di comprendere meglio le ragioni di una controversia tra mercanti della prima età moderna (sia nel caso in cui tale controversia sfociasse in azione legale, sia, e forse ancor di più, in quello dove essa non arrivasse a contenzioso)¹³ è necessaria un'analisi più complessa del funzionamento

¹² In un certo senso, una tale decisione non è dissimile da quella che un mercante doveva prendere nello scegliere se far credito ad un altro mercante, e, nel caso in cui questi non volesse o potesse poi pagare in tempo, protrarre il suo credito o adire le vie legali. Una simile decisione era fortemente influenzata dal *network* del debitore: se infatti fargli credito aveva ripercussioni positive sul proprio *network*, protestare il suo debito e adire le vie legali poteva avere conseguenze avverse decisamente più serie nei confronti di quello stesso *network*: KADENS, *Pre-Modern Credit Networks*, cit., pp. 2450-2452.

¹³ Si potrebbe anche pensare ad un livello intermedio, in cui la causa non giungesse a giudizio, essendo l'esperimento di azione legale spesso solo un mezzo di coercizione per una transazione extragiudiziale: KADENS, *Pre-Modern Credit Networks*, cit., p. 2452. L'Autrice trae questa conclusione dal ponderoso studio di J. DAVIS, *Medieval Market Morality. Life, Law and Ethics in English Marketplace, 1200-1500*, Cambridge University Press, Cambridge 2011, cap. 3, spec. pp. 356-357, basato sull'analisi di piccoli centri rurali dell'Inghilterra tardo medievale, dove l'esperimento di un'azione aveva costi bassi e tempi rapidi, e tutt'al più influiva sui rapporti di fiducia e di credito tra artigiani e piccoli proprietari del luogo.

dei *networks* mercantili – o meglio, dei mercanti che li costituivano.

1.2. La fiducia e i suoi limiti: qualche esempio nella corrispondenza mercantile

Dato il loro carattere introduttivo, le pagine che seguono cercheranno soltanto di delineare per sommi capi i contorni di un tema che, per la sua complessità, richiederebbe trattazione ben più analitica. In questa breve introduzione ci avvarremo di un piccolo campione della corrispondenza mercantile scambiata dai fratelli Corsini tra loro e tra i loro corrispondenti tra Londra da un lato e diverse città, soprattutto italiane, dall'altro (Firenze, Roma, Venezia, Napoli, Cremona e Milano) nel tardo Cinquecento. Il campione è distribuito in alcune categorie, ciascuna relativa ad una sfaccettatura del fenomeno delle reti mercantili.

a) *Vendita a credito*. Che nei rapporti commerciali una certa fiducia fosse necessaria sembra indisputabile, se non altro perchè l'intero sistema commerciale si basava sul credito¹⁴: i beni che si ricevono oggi verranno normalmente pagati solo domani, quasi sempre non in contanti ma con altri strumenti obbligatori (che, in una certa misura, poggiano anch'essi sulla fiducia), e ciò anzitutto a motivo dell'endemica scarsità di moneta, senza contare le difficoltà ulteriori che la sua circolazione a livello internazionale avrebbe comportato. All'atto pratico, questo significava anche che, talvolta, se le parti si conoscevano bene, il venditore avrebbe anche potuto aspettarsi che parte delle mercanzie sarebbe tornata indietro invenduta, specialmente qualora nella corrispondenza con la controparte acquirente qualche deter-

Che lo stesso valesse per rapporti commerciali di entità superiore – fra grandi commercianti che operavano a livello nazionale ed anche internazionale – tuttavia, appare meno certo: in questi casi, la decisione stessa di fare causa aveva un forte peso, ed il segnale che mandava non poteva essere poi smorzato dalla sua risoluzione extragiudiziale (che, forse, avrebbe peggiorato ancora di più la propria reputazione).

¹⁴ Per un'introduzione in materia, specialmente per l'Inghilterra, si veda lo studio (non recente ma ancora di grande importanza) di M.M. POSTAN, *Medieval Trade and Finance*, Cambridge University Press, Cambridge 1973, pp. 1-27 (capitolo inizialmente pubblicato a sé come *Credit in Medieval Trade*, in «Economic History Review», vol. 1, 1928, pp. 234-261. Si vedano anche KADENS, *Pre-Modern Credit Networks*, cit., pp. 2431-2440, e C. MULDREW, *Interpreting the Market: The Ethics of Credit and Community Relations*, in «Early Modern England Social History», vol. 18, 1993, pp. 163-183, a pp. 171-174, e la letteratura in ambo i lavori citata.

minata caratteristica dei beni da spedire non fosse stata ben chiarita¹⁵. Quando poi il rapporto tra le parti sia consolidato nel tempo – il che invariabilmente significa che avevano fatto affari insieme per parecchi anni – ci si può anche aspettare di trovare non solo che esse vendano a credito, ma anche che il compratore consenta al venditore che abbia bisogno di liquidità per procurargli le mercanzie di prendere a prestito del denaro in nome del compratore stesso presso altri membri della propria ‘rete’. In tali casi, non solo il rapporto tra venditore e compratore, ma anche quello tra compratore e prestatore è consolidato nel tempo: la reciproca fiducia consente di fare operazioni finanziarie che non si farebbero con controparti meno fidate¹⁶.

b) *Richieste*. Quando occorreva aiuto in un mercato diverso da quello in cui operava regolarmente, un mercante doveva affidarsi ai suoi corrispondenti locali, la cui conoscenza del mercato era di gran lunga superiore, così come, di conseguenza, la capacità di muoversi in esso. Affidarsi al corrispondente voleva dire delegargli alcune decisioni di un certo peso economico. Così ad esempio nel 1598 il mercante napoletano Michele Delle Rede chiese a Lorenzo Corsini di sottoscrivere una polizza assicurativa a Firenze, perché il mercato assicurativo napoletano era in un momento di grave contrazione, e dunque i costi sarebbero stati molto più alti: nel chiedere a Corsini di assicurare il suo carico, Delle Rede chiese anche, se Corsini lo avesse ritenuto possibile, di evitare l’impiego di una clausola, parecchio usata, che prevedeva un compenso all’assicuratore di 1/2 per cento del premio qualora la sottoscrizione fosse stata poi espunta dalla polizza (per es., nel caso di eccesso di assicurazione). Anche se voleva chiaramente risparmiare, Delle

¹⁵ Così ad esempio Bartolomeo Corsini scriveva ad un fidato mercante di Cremona col quale aveva fatto affari da lungo tempo, Girolamo Cipolletto, che chiedeva di ricevere dei panni: dato che «voi non dite di che qualità lo volete, noi ne sappiamo di qual mandarvi, ecco ... ve ne mandiamo di 4 sorte differente l’una dall’altra», lettera di Bartolomeo Corsini a Girolamo Cipolletto in Cremona, 26.3.1587, in Bartolomeo Corsini, *Copia Lettere da Londra* (1587-1590), ACF, Stanza II, co. 2, cas. 15, n. 134 [fol. 1r-v].

¹⁶ Quando il danaro doveva essere preso in prestito tramite lettera di cambio, l’operazione finanziaria poteva coinvolgere quattro parti, e non solo tre. Così ad esempio nell’appena citata lettera del 26 marzo 1587 Bartolomeo Corsini chiedeva a Girolamo Cipolletto di Cremona di inviargli una notevole quantità di tessuto al più presto, aggiungendo che «manchandovi danari valetevi a Venezia da Capponi scrivendo a Milano al Carchano, a Verona al Zaccaria che quando avanzato possiate valervene». In questo modo, il corrispondente di Corsini a Cremona avrebbe potuto rivolgersi ai corrispondenti di Corsini a Milano e Venezia per ottenere denaro a cambio dai Capponi. *Ibid.*

Rede lasciò l'ultima parola in merito a Corsini¹⁷. Benché avessero fatto affari insieme per diversi anni, i due non erano particolarmente vicini. Eppure, lasciare a Corsini una decisione economicamente rilevante ma non fondamentale era la scelta più sensata, essendo la discrezionalità lasciata a Corsini limitata, e non volendo Delle Rede alienarsi i sottoscrittori più affidabili qualora avessero insistito per il consuetudinario ½ per cento del premio). Per converso, un mercante molto vicino ai Corsini, il fiorentino Francesco Rinuccini, poteva ben chiedere a Filippo Corsini a Londra di assicurare un carico destinato a Firenze «a qualunque prezzo»¹⁸. La grande discrezionalità lasciata a Corsini si giustifica per i lunghi rapporti intercorsi fra i due, rafforzati dal semplice fatto che, in questa transazione, Corsini non aveva nulla da guadagnare nella perdita di Rinuccini.

c) *Do ut des*. Un terzo settore dove la fiducia è necessaria è quando non ci si conosce affatto: è piuttosto frequente, difatti, trovare casi nei quali un mercante chieda un favore ad un altro mercante seppure i due non si siano mai visti prima¹⁹. Naturalmente, in simili casi le richieste sono relativamente modeste, almeno agli inizi, e fatte sempre con l'offerta di ricambiare il favore che ci appresta a chiedere. Così ad esempio nel 1583 il futuro *alderman* di Londra Peter Houghton²⁰ chiese a Filippo Corsini di procurargli

¹⁷ Lettera di Michele Delle Rede in Napoli a Lorenzo Corsini in Firenze, 15.5.1598: «... Io vorrei che vi me facessi assicurare sopra la nave nominata Santa Maria di Monte Negro, essendo patroneggiata per Gio. Cerva seu Gio. di Coneglia o chi altro la patroneggiassi tanto per conto mio quanto per chi si voglia altro sopra una quantità di grani caricati o da caricarsi in Barletta o Manfredonia da Gio. Glegevich e Francesco di Tomaso, o chi si voglia altri stimati a c. 14 tomolo senza l'obbligo del correre risico l'ottava parte a tutto risico concluso però peso di l vorrei ci mettessi il patto che in caso di storno li assicuratori non habbino guadagnare il ½ per cento per 1000 – qui se ne fatto assai somma a 6 per cento ma perché la nave porta sopra 500 car. e il numero delli assicuratori qui è scemato non ben trovo da possare a mio modo questi 1000, e però gli cometto a voi, e il Prezzo e stato 6 però questo non ve lo dico per limitarvi il Prezzo del quale io vi do libertà et anco che non ci possendo mettere il patto detto del ½ per cento vi dico che la facciate a ogni modo vorrei bene che voi la spedire, e per straordinario mi desi avviso di quello havete fatto, o sperate fare ...» (ACF, Stanza V, Miscellanea).

¹⁸ Lettera di Francesco Rinuccini in Firenze a Filippo Corsini in Londra, 21.6.1571 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

¹⁹ Più in generale, quello che Francesca Trivellato ha definito il «linguaggio dell'amicizia» (*language of friendship*) poggiava sull'implicita reciprocità: TRIVELLATO, *The Familiarity of Strangers*, cit., 181.

²⁰ Peter Houghton, droghiere (*grocer*) di Londra, fu eletto *alderman* nel febbraio del 1594 e morì due anni dopo, il 31.12.1596.

copia autentica di una decisione della corte mercantile di Bordeaux (la *Jurisdiction Consulaire* della città, descritta da Houghton come la «court of the bourse at Bordeaux») ²¹, che coinvolgeva un altro mercante inglese. Per soddisfare la richiesta, Corsini dovette a sua volta chiedere un favore ai suoi corrispondenti a Bordeaux. Ma ne valeva la pena, dato che Houghton si offriva di ricambiare il favore in qualsiasi modo avrebbe potuto ^{22 23}. Un esempio forse più significativo di questo *do ut des* fra persone non ancora in rapporti d'affari tra loro è il caso di un mercante che i Corsini non conoscevano proprio, il napoletano Leonida Belli, che nel 1603 scrisse a Bartolomeo e Lorenzo Corsini a Firenze (già l'intestazione della lettera lascia vedere quanto poco Belli conoscesse i Corsini – Lorenzo era morto da dodici anni!) per proporre loro di lavorare insieme nel settore delle lettere di cambio: Belli avrebbe usato i Corsini come trattari per tutte le lettere di cambio di Belli fatte su Londra se i Corsini avessero fatto lo stesso con Belli per le proprie lettere da pagarsi a Napoli. Naturalmente Belli, sconosciuto a Bartolomeo Corsini, non poteva aspettarsi cieca fiducia da questi: nel presentarsi quindi elencò i mercanti residenti all'estero con i quali era già in rapporti d'affari, pienamente consapevole del fatto che, prima di rispondergli, Bartolomeo si sarebbe informato almeno con alcuni di loro ²⁴.

²¹ Quello stesso editto di Carlo IX che istituiva la *Jurisdiction Consulaire* di Bordeaux nel 1563 ne fondava anche la borsa. Purtroppo, tuttavia, le decisioni della *jurisdiction consulaire* di Bordeaux oggi sussistono solo dal 1652 (elenco in M. OUDOT DE DAINVILLE, *Répertoire numérique des fonds de l'amirauté de Guienne (6 B) et de la juridiction consulaire (7 B)*, Imprimeries Gounouillou, Bordeaux 1913, pp. 34-39), il che rende impossibile sapere di più del caso menzionato da Houghton. Sono grato al Dr Victor Le Breton-Blon per il suo aiuto sul punto.

²² Peter Houghton a Filippo Corsini, 31.7.1583 (ACF, Stanza V, Miscellanea): «My good frende Mr Philippe Corsyne, my desyre is that you wolde doe me the pleasure by the meanes of some frende of yours in Burdeaux to procure me a coppie of an acte of courte which did passe in the courte of the Burse at Burdeaux betwene Precidente [*sic*] Crusean and Alexander Evisham for merchandise that Evisham boughte of him, In Januarii, February, or march laste was a yere, and that the same coppie may be subscribed by the Iudge of the same courte, and sente over by the firste, the charges therof I will fullie pay, and be reddie to repyte your courtesie in what I can ... Your lovinge assured frende, Peter Houghton».

²³ Un'altra decisione della *Jurisdiction Consulaire* di Bordeaux (non quella menzionata nel testo) è riportata *infra*, Appendice, doc. 56.

²⁴ Lettera di Leonida Belli in Napoli a (Bartolomeo e Lorenzo) Corsini in Firenze, 14.1.1604 (ACF, Stanza V, Miscellanea): «Magistri Signori, poiché di comun consenso et con soddisfazione di tutti li partecipi, li negozij che caminavano sotto nome di Leonida

Anche se, in questo specifico caso, il *do ut des* era immediato e facilmente calcolabile in termini strettamente economici (avere un *partner* per le lettere di cambio su Napoli), non bisogna pensare che un diretto ritorno economico fosse sempre presupposto necessario nel fare un favore a terzi: mostrare disponibilità verso sconosciuti era un modo di aumentare la propria reputazione ed ampliare le proprie reti di conoscenze – cosa che, nel lungo periodo, poteva essere ben più importante di un tangibile vantaggio nell'immediato²⁵. È proprio il buon nome dei Corsini, ad esempio, a spingere gli eredi di Girolamo Sebastiani ed Annibale Maffei di Verona a scrivere nel 1595 a Bartolomeo a Londra per proporgli di subentrare al defunto Nicolò Gozzi, residente a Londra, nel commercio delle sete. «Ancor che per il passato non ci siamo mai valsi di opera vostra», scrivono i mercanti veronesi, la buona reputazione dei Corsini («persuasi dalli Ss.i Strozzi di Venezia, dalli Ss.i Lughini di Colonia e da Ss.i Ferri e Tibanti di Anversa ci siamo risoluti di mandar per far vn prova di questa vostre sete») li spingeva a richiedere una prima commessa per un carico relativamente minore (anche perché la vendita sarebbe stata a credito), dicendo chiaramente che il volume d'affari sarebbe aumentato col tempo – e dunque, con il progressivo instaurarsi di un rapporto di fiducia tra le parti²⁶.

d) *Rimesse*. Un quarto settore dove la fiducia era particolarmente importante è quello delle rimesse, commercio tanto lucrativo quanto rischioso²⁷.

Belli, Dinozzo Lippo & soci hanno avuto fine, noi per comodo nostro, e d'amici habbiamo creato nuova ragione in questa piazza ... con Interesse de Signori Redi di Guglielmo e di Luigi Vertema di Norimberga, con facultà e governo di dar reccapito [*sic*] a qualsivoglia negozio. Del che vi diamo notizia, come a nostri amici principali, offrendovi l'opra nostra pronta in tutto quello che vi comoderà d'impiegarci, et acciò che lo possiate fare con tanto maggior animo, ci contentiamo per li negozi di cambi starvi del credere con le solite provisioni del 3^o e 2/5 per cento ogni volta che vi contentiate di fare l'istesso verso di noi. Il che vi piacerà dirci in risposta di questa, et il modo ancora come per noi haveremo à credere che per noi lo farete solo alla mano del nominato che fermerà la presente ... Leonida Belli & soci». Quanto proposto da Belli a Corsini era ordinaria prassi: si veda ad es. D.J. HARRELD, *Foreign Merchants and International Trade Networks in the Sixteenth-Century Low Countries*, in «Journal of European Economic History», vol. 39, 2010, pp. 11-31, a pp. 21-23.

²⁵ Cfr. TRIVELLATO, *The Familiarity of Strangers*, cit., p. 169.

²⁶ Lettera degli eredi di Girolamo Sebastiani ed Annibale Maffei in Verona a Bartolomeo Corsini a Londra, 8.05.1595 (ACF, Stanza V, Miscellanea). Nicolò Gozzi probabilmente morì nel tardo dicembre del 1594: ne dava notizia infatti Filippo Corsini in alcune lettere a vari corrispondenti scritte il 9.01.1595 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

²⁷ Sul concreto operare della lettera di cambio si veda di recente l'ottimo contributo di J.

Proprio a motivo dei rischi di questo settore, i mercanti erano soliti pagare una lettera di credito solo quando fossero certi dell'identità delle parti. Nell'emettere una lettera di cambio, il prenditore scriveva separatamente al trattario per informarlo delle parti della lettera e della precisa somma da pagare, si da ridurre i rischi e garantirsi contro eventuali protesti, essendo la lettera di cambio vincolante per chi la emetteva, ma solo per un certo ammontare e verso il beneficiario specificato in essa. Pagamenti di cifre superiori (o, almeno sino a Cinquecento inoltrato) a terze persone rischiavano di non venire rimborsati²⁸. Se si considera come le somme da pagarsi erano spesso estremamente ingenti, si comprenderà bene che qualsiasi buon mercante fosse piuttosto rigido sui pagamenti delle lettere di cambio: senza chiare indicazioni sulle parti in gioco e sulle somme da pagare, anche i Corsini rifiutavano di onorarle²⁹. In una lettera del 1588, ad esempio, un corrispondente tedesco di Filippo Corsini gli chiese di intervenire in suo favore per placare un mercante inglese che si era sentito truffato dal tedesco, quando la lettera di cambio da quest'ultimo emessa era stata rifiutata dal corrispondente all'estero. La ragione del rifiuto, spiegava l'affranto mercante tedesco a Corsini, era che la lettera era stata firmata da un suo apprendista, che tuttavia si era dimenticato di mandare una missiva al trattario per avvisarlo della lettera di cambio e della diversa firma (dell'apprendista, non del suo padrone) che vi avrebbe trovato. Sprovvisto di queste infor-

BOLTON e F. GUIDI-BRUSCOLI, *Your flexible friend': the bill of exchange in theory and practice in the fifteenth century*, in «Economic History Review», vol. 74, 2021, pp. 873-891. Si vedano anche O. GELDERBLOM e J. JONKER, *Enter the ghost: cashless payments in the early modern Low Countries, 1500-1800*, in R.J. van der Spek, B. van Leeuwen (a cura di), *Money, currency and crisis: in search of trust, 2000 BC to AD 2000*, Routledge, Londra 2018, pp. 224-247.

²⁸ Di qui il lento e problematico cammino della girata della lettera di cambio: si veda per tutti R. DE ROOVER, *L'évolution de la lettre de change, XIV^e-XVIII^e siècles*, Colin, Parigi 1953, pp. 83-118. Cfr. di recente anche D. DE RUYSSCHER, *Innovating Financial Law in Early Modern Europe. Transfers of Commercial Paper and Recourse Liability in Legislation and Ius Commune (16th-18th Centuries)*, in «European Review of Private Law», vol. 19, 2011, pp. 505-518, spec. pp. 508-510. Per qualche approfondimento si veda *infra*, § 2.4.

²⁹ Si veda la lettera (*s.d.*) con la quale Filippo Corsini rifiutava di effettuare il pagamento di parte di una lettera di credito del valore di 100.000 scudi d'oro, a lui presentata da Carlo Catastini, perché nella lettera che aveva ricevuto, la cifra che i prenditori (i veneziani Alessandro e Vincenzo Guadagni, e Giacomo e Placido Ragazoni) autorizzavano Corsini a pagare per loro conto era inferiore. Nella sua lettera, Corsini si impegnava a pagare la somma ulteriore solo a condizione che il beneficiario avesse esibito una lettera dal datore (che sarebbe valsa come garanzia da parte di quest'ultimo) o si fosse impegnato egli stesso a fornire garanzie (ACF, Stanza V, Miscellanea).

mazioni, il trattario aveva rifiutato di onorare la lettera, ed il corrispondente del mercante inglese l'aveva protestata³⁰.

Se le informazioni sul prenditore erano strettamente necessarie, anche quelle sul beneficiario potevano essere molto utili. Così, quando il mercante fiammingo Jean Becher di Staden scrisse a Bartolomeo Corsini a Londra per informarlo di una lettera di cambio che quest'ultimo avrebbe dovuto pagare come trattario in favore del figlio di un altro mercante fiammingo (tale van Horn), dalla reputazione di cattivo pagatore, Becher chiese a Corsini di munirsi di due testimoni prima di pagare. Nella lettera di cambio era infatti inclusa una penale molto salata per tardivo pagamento da parte del datore³¹:

e) *Esortazioni*. Un altro campo nel quale la fiducia – e i suoi limiti – emerge dalla corrispondenza dei Corsini è l'ampio settore delle raccomandazioni e proteste³². A ben vedere, più che in mercanti, una rete consiste

³⁰ Il mercante tedesco naturalmente si offriva di fare a Corsini qualsiasi favore in cambio di quello che gli stava chiedendo. Lettera di Dixiel Remiers a Filippo Corsini in Londra, 3.6.1588 (ACF, Stanza V, Miscellanea): «... Vediamo che codesto Michel Leman a lassiato protestare le £ 100 che il mio giovanno gli ha tratto in mia absencia et cio a causa che non era fermata di mia mano et che non ciera [*sic*] lettera da visto in quel tempo io non era d'ancora di ritorno di Francia dove sono stato chiamato dal magnifico Torrigiani di novo per fare una resolutione con elly loro de cierti negocy ... e perciò detta lettera non e possuto [*sic*] esser fermata di mia mano et la comissione e venuta da un amico di Zelanda in mia absensia il mio giovanno [giovine] a fatto una grandissimo errore a non mandare al detto Leman una d'avviso mandarci l'amico di Zelanda la quale è stata qua, ringraziandovi infinitamente de l'honore avresti fatto a mia lettera se fusse stata scritta o fermata di mia mano, pel caso che arrivi a tempo vi preghiamo di farlo contornarsi a vale di qua da noi al più vantaggio possibile et in avvenire vi darò avviso di quello trarremo massime nelly amicy con chi non abbiamo negocy come e seguito con questo Leman».

³¹ Lettera di Jean Becher di Staden a Bartolomeo Corsini in Londra, 15.4.1595 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

³² Sul tenore delle lettere commerciali dell'età moderna si rimanda a T.L. DITZ, *Formative Ventures: Eighteenth-Century Commercial Letters and the Articulation of Experience*, in R. Earle (a cura di), *Epistolary Selves: Letters and Letter-Writers, 1600-1945*, Ashgate, Aldershot 1999, pp. 59-78; A. KESSLER, *A Revolution in Commerce: The Parisian Merchant Court and the Rise of Commercial Society in Eighteenth-Century France*, Yale University Press, New Haven 2007, pp. 271-285; R. COURT, "Januensis Ergo Mercator", cit., pp. 987-1003; ID., *The Language of Trust: Reputation and the Spread and Maintenance of Social Norms in Sixteenth Century Genoese Trade*, in «Rime», vol. 1, 2008, pp. 77-96; TRIVELLATO, *The Familiarity of Strangers*, cit., pp. 177-193. Si veda anche un breve ma significativo accenno in C. PETIT, *Mercatura y ius mercatorum: Materials para una antropologia del comerciante premoderno*, in C. Petit (a cura di), *Del ius mercatorum al derecho mercantil: III Seminario de historia de derecho privado (Stiges, 28-30 de mayo*

piuttosto nella reiterazione dell'interagire insieme degli stessi. La precisazione non è tautologica: il modo col quale i mercanti interagiscono fra loro è infatti di estrema importanza per comprendere le dinamiche delle reti mercantili³³. In quest'ottica le esortazioni tra mercanti assumono una certa rilevanza, e, fra esse, anzitutto le raccomandazioni ai corrispondenti di trattare gli affari altrui come se fossero propri, raccomandazioni tanto frequenti quanto diplomaticamente formulate³⁴. Nella corrispondenza dei Corsini con altri mercanti, le esortazioni ad agire con prudenza e circospezione, o con attenzione e puntualità, o di rispondere celermente e con chiarezza ad un messaggio si trovano solo in lettere rivolte a mercanti che siano particolarmente fidati e vicini, ovvero di rango ed importanza decisamente inferiore. Di norma è il caso di un fattore (spesso, un commissionario)³⁵ ma poteva essere anche un fidato socio in affari, anche se solitamente di minore importanza³⁶. Di contro, consigli di tipo più discreto, come indicazioni sulla possibilità di aggirare una determinata imposta contrabbandando mercanzie, sono elargite in modo più liberale anche tra semplici conoscenti, non rischiando in questo caso di offendere il lettore – pochi mercanti hanno mai sofferto di un forte desiderio di pagare le tasse³⁷.

Se il tono della corrispondenza doveva essere commisurato al rango

de 1992), Marcial Pons, Madrid 1997, pp. 15-70, a p. 64.

³³ Si veda in particolar modo J. WUBS-MROZEWICZ, *The concept of language of trust and trustworthiness: (Why) history matters*, in «Journal of Trust Research», vol. 10, 2020, pp. 91-107; cfr. COURT, *The Language of Trust*, cit., pp. 77-96.

³⁴ Si veda per tutti la lettera di Tommaso e Giacomo Valdetari da Firenze a Lorenzo Corsini in Firenze, 27.9.1597 (ACF, Stanza V, Miscellanea): «sicurissimi che del interesse nostro terrete quel pensiero come del proprio». Con toni simili Pierfrancesco Rinuccini da Firenze rassicurava Filippo Corsini a Londra: «... state a quieto animo, che si vigila ogni cosa come gli affari nostri proprii» (lettera del 14.10.1591, ACF, Stanza V, Miscellanea).

³⁵ Per es., «fatene ricordo per che non segua errori» (Bartolomeo Corsini da Londra, lettera al fattore (Lederer) in Colonia, 26.3.1587 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

³⁶ «Ci sarà caro se avrete risposto a queste note» (lettera di Bartolomeo Corsini in Londra a Bernardo Gerini in (probabilmente) Anversa, 6.10.1598 (ACF, Stanza V, Miscellanea). Già vent'anni prima i Gerini (Girolamo e Bernardo) erano accomandanti in un'accomandata londinese che vedeva i Corsini (Filippo e Bartolomeo) accomandatari (contratto del 12.12.1579, ACF, Stanza V, Miscellanea).

³⁷ Si veda ad es. la lettera del 17.10.1570 di uno dei fattori dei Corsini a Rouen, Francesco Smartelli, nella quale si avvisava Filippo Corsini di pagare ogni dazio per le mercanzie trasportate da Bologna a Lione, mettendolo in guardia che, «se entrassino per altro luogo e fussino trovati sariano del tutto persi» (ACF, Stanza V, Miscellanea).

del mercante finanche nel dare semplici avvisi, lo era *a fortiori* nel caso in cui i rapporti tra le parti volgessero al brutto tempo. Quando un mercante di rango inferiore voleva protestare contro un mercante a lui superiore, era assolutamente necessario velare i rimproveri dietro a parole gentilissime ed a toni più che garbati.

Così ad esempio quando i rimproveri vengono mossi a Bartolomeo Corsini, il modo in cui lo si fa è sempre squisitamente gentile³⁸ – a meno che naturalmente non fosse possibile dirigere i proprie strali contro un terzo di poca importanza³⁹. Per contro, più importante era il destinatario della missiva, meglio occorreva trattarlo. Quando a lamentarsi fu Bartolomeo Corsini, l'importanza dei destinatari delle sue lagne – la famiglia dei Calderini – richiese uno sforzo di diplomazia epistolare che, se non smorzava affatto la frustrazione, la rendeva quantomeno presentabile in modo non (troppo) offensivo⁴⁰:

Ci dispiace assai che la nave tardi assai tanto a spedirli di costà, atteso che le spese andranno molto aumentando pure vogliamo credere l'havete spedita quanto prima possibile

³⁸ Un esempio in tal senso viene dal mercante di Colonia Mathias Lederer, che in una lettera del 1585 si opponeva alla richiesta di Bartolomeo Corsini di compensare un vecchio debito del Corsini con un nuovo credito senza pagare interesse alcuno. Il tono era squisitamente gentile, ma lasciava chiaramente percepire tutta la sua indignazione: «... che Vostra Signoria pensa che diviamo mettere le dette £. 105 .1 .1 per saldo del vostro conto vecchio no lo possiamo fare altrimenti perchiò non saree [*sic*] ragione noi patisimo tanto e maggiormente sendo per danari sborsati e contanti ... porgiamo a Vostra Signoria voler considerare & darci contentamento del nostro sborsatto tanto amorevolmente senza aver guadagno nissuno, solamente per acomodar a Vostra Signoria per aviso ...»), lettera di Mathias Lederer & Co. da Colonia a Bartolomeo Corsini in Londra, 28.12.1585 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

³⁹ Così, in una lettera del 1.5.1595 il mercante di Anversa Gianmaria Fossa poteva dare libero sfogo a quel che pensava dei commenti di Bartolomeo Corsini sulla qualità dei tessuti dal Fossa vendutigli prendendosela col pessimo gusto dei clienti del Corsini, e non (almeno, non direttamente) con lui: «... ho visto che vi capitorno le dua tavole di Ciambellotti che Vi mandai per Vostro conto e resto non poco maravigliato che dichiate vi siano riusciti grossi, et che a gran pena troviare a venderli per il capitale che se tal sorta che sono pure e di gentili che pochi da un pezzo in qua se n'è vista sono sotto li quali di buon stoffo vi paiono grossi non so che cosa più sono codesti bottegari di havere che sono pure qui anche curiosissimi ma quando scontono in robba di simil qualità la preziano la pigliono volentieri e la pagano molto bene ...» (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁴⁰ Lettera del 27.3.1587, in CORSINI, *Copia Lettere da Londra* (1587-1590), cit. [fol. 4v].

I rapporti vanno coltivati. Se questo è vero tutt'oggi, è ancora più vero in un'epoca in cui senza buone connessioni un mercante non poteva assolutamente lavorare. In una lettera del 1570, Lorenzo Corsini scriveva al suo fratello minore Filippo (che, già di stanza a Londra, trascorrevva un periodo a Firenze al posto di Lorenzo), per assicurarsi che trattasse alcuni importanti mercanti (Luigi ed Alessio Capponi, e Francesco Rinuccini) con tutte le cortesie che il caso richiedeva: «se tu facessi altrimenti – lo avvisava – non piacerebbe»⁴¹. I timori di Lorenzo sul comportamento del fratello non erano forse del tutto infondati: quando Filippo aveva agito per conto degli stessi Capponi nel comprare grano siciliano quattro anni prima, aveva speso molto più di quanto essi lo avessero autorizzato a fare. Filippo aveva giustificato con dovizia di particolari il suo operato agli occhi del fratello⁴², ma questo non era bastato a far dimenticare del tutto il fatto: un altro errore come quello sarebbe stato fatale ai rapporti con i Capponi.

Il linguaggio diplomatico tra mercanti non era solo volto ad evitare scontri aperti (e, quindi, strappi difficilmente ricucibili), ma a tendere la mano all'altra parte guardando al lucro che il protrarsi della collaborazione prometteva nel futuro, piuttosto che a rimuginare sul danno subito nel passato. Così, quando toccò ai Rinuccini lagnarsi dei Corsini, il clamore delle

⁴¹ Lettera di Lorenzo Corsini in Firenze Florence a Filippo Corsini a Londra, 8.7.1570 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁴² Lettera di Filippo Corsini a Londra a Lorenzo Corsini a Firenze, 22.6.1566 (ACF, Stanza V, Miscellanea): «... ho inteso che li Capponi non restano mosto soddisfatti della compera de formenti e tratte ... me ne dispiace infinitamente conoscendo quanto habbino il torto, perché sebene nel comperare i formenti a Sciacca si uscì di commissione di qualche cosetta come vedesti nelle tratte e ne noli si compensorno, oltre che la caldezza dello scrivere vostro quando deste tale commissione meritava consideratione e non mi parve punto fuora di proposito pigliare qualche resolutione ... e in effetti le sono cose sì strane al volersi dolere senza causa alcuna perché l'uomo non può essere indovino ... mi parrebbe avere fatto errore non effettuare tal partito, per dire che di una banda si usciva di com[missione] 1 ½ per sal[ma] e dall'altra parte se ne rinfancava molti più, ora il negotio è qui caro caro [sic] che restino contenti il che doverrà seguire se li formenti staranno in riputatione costà come sono qua e a mio giuditio se qui voi vi risolverete a salvargli qualche giorno non se ne può fare male che così addio piaccia, del resto io non vi posso dire altro che quando si fa quello si pensa sia il meglio non si può fare più e come vi ho detto più volte se si volessi appunto appunto eseguire li ordini siate certo che ... assai volte si farebbono con molto disavvantaggio e però come vi ho detto più volte nelle cose nostre io mi piglierò qualche sicurtà non però di cosa di molta importanza, ma dove giudicherò sia il nostro beneficio farò quello mi parrà meglio che così mi pare si deva trattare le cose delli amici intrinseci e non mandare tutto alla piana che come sapete benissimo chi è sopra il luogho vede di molte cose che non può considerare chi scrive» (ACF, Stanza V, Miscellanea).

proteste – pur se ben chiare – venne attutito dai benefici che la prosecuzione dei commerci tra le due case avrebbe portato a tutti⁴³.

f) *Fiducia mal riposta*. Parlando di fiducia tra mercanti, non si può glissare sul caso più eclatante – quello in cui tale fiducia venga tradita. Il buon nome si costruisce lentamente, mentre, come ben sa Don Basilio nel Barbiere di Siviglia, il venticello della calunnia vuole un attimo a diventare tempesta, dalla quale non ci si rialza facilmente. La cosa sorprendente nel leggere corrispondenza mercantile, tuttavia, è quanto rare siano le menzioni sulla poca onestà o la scarsa affidabilità di terzi. Queste notizie sono tanto insolite da spingere il lettore a domandarsi se il silenzio fosse indice di virtù generalizzata⁴⁴ (i mercanti non ascoltano i perfidi consigli di Don Basilio), oppure di una stretta parsimonia nelle accuse. Se si partisse dal presupposto che i *networks* siano luoghi dove, per definizione, le truffe non possono avvenire, si propenderebbe per la prima ipotesi. È tuttavia possibile dare un'altra spiegazione a questo fatto: parlar male di un altro mercante non era cosa che si rifletteva bene su chi lo faceva. Lo si poteva fare, con moderazione, soltanto in presenza di circostanze inequivocabili e solo per ragioni ben precise. Sembra significativo che, nella sterminata corrispondenza commerciale dei Corsini, le poche occasioni in cui ciò avviene siano sempre casi in cui gli interessi dei Corsini risultino gravemente e direttamente lesi dalla scarsa onestà altrui.

Nella corrispondenza dei Corsini non capita spesso trovare chiari esempi in cui ci si lamenti apertamente dell'onestà di qualcuno, ma quando ciò avviene vi è sempre uno scopo ben preciso, che rende la lamentela necessaria al buon proseguimento dei propri commerci. Così, ad esempio, quando Jacopo Ricciardi di Pisa scrisse a Bartolomeo Corsini per protestare sulla scarsa affidabilità dei mercanti di Lucca, l'informazione non era volta ad amplificare voci maligne o ad esprimere lo sdegno dell'uomo probò, ma molto più prosaicamente a spiegare al Corsini il motivo per cui fosse meglio per entrambi cercare altrove – e non tra i lucchesi – dei soci per certi loro

⁴³ Lettera di Pierfrancesco Rinuccini da Roma a Lorenzo Corsini a Firenze, 23.6.1581: «l'essere stati così lungamente senza haver lettere vostre, ne de vostri d'Inghilterra ci haveva indotti a credere che havessi alienato l'animo interamente da questa pratica [il commercio di allumi] il che ci è stato di qualche incomodo senza haver apportato a noi alcun benefitio se ci havete quella inclinazione che mostrate però è necessario approvare sempre per il meglio tutto quel che segue» (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁴⁴ In tema si rimanda a H. KÜMPER, *Der Traum vom Ehrbaren Kaufmann: Die Deutschen und die Hanse*, Propylaën Verlag, Berlino 2020².

affari⁴⁵. Quando lo stesso Bartolomeo cercò di avvisare il fratello Lorenzo di un mercante disonesto che operava a Firenze, dovette usare una lettera cifrata⁴⁶. La precauzione era probabilmente giustificata, trattandosi di un esponente della famiglia degli Albizi – Giovanni Battista –, il cui rifiuto di onorare svariate lettere di cambio stava causando seri grattacapi ai Corsini, perché alcune loro lettere erano state già protestate. Nella lettera, Bartolomeo si sfogava col fratello e, forte della doppia protezione della cifratura della lettera e dell'assoluta fiducia nel suo destinatario, parlava chiaro⁴⁷:

... chi si vole fare questo mestier non bisogna fidarsi di mezzani ... corre una mala stazione che ogni giorno si sente qualche fallimento ... non habbiate che fare con cotesto gio. battista delli albizi che intendo darà assai danno

In un altro caso, Bartolomeo scrisse a Lorenzo senza cifratura perché il mercante disonesto in questione non era un altolocato patrizio fiorentino, ma un borghese di Cremona (città nella quale in quel momento Bartolomeo si trovava), avvisando Lorenzo di evitare ogni ulteriore rapporto commerciale con lui⁴⁸.

Un esempio ancora più chiaro dei limiti entro i quali la fiducia trovava

⁴⁵ Lettera di Jacopo Ricciardi da Pisa a Bartolomeo Corsini a Firenze, 3.4.1613 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁴⁶ Si tratta di una cifratura relativamente basilare, resa più semplice dal fatto che, nel ricevere la lettera, Lorenzo aveva scritto su ogni numero la lettera corrispondente. È tuttavia abbastanza raro che i fratelli Corsini facessero uso di una cifra. L'unico altro esempio significativo che ho potuto vedere è una lettera del 28 gennaio 1570, scritta da Bartolomeo a Cremona a Lorenzo a Firenze, nella quale Bartolomeo informa il fratello del protesto a Lione dei cambi di «Stefano Rialiti» per 1.500 scudi (ACF, Stanza V, Miscellanea). Altri casi, relativamente più frequenti, consistono in qualche frase cifrata all'interno di lunghe lettere, sempre per segnalare specifiche persone e determinate transazioni.

⁴⁷ Lettera di Bartolomeo Corsini da Palermo a Lorenzo Corsini a Firenze, 22.4.1568 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁴⁸ Lettera di Bartolomeo Corsini da Palermo a Lorenzo Corsini a Firenze, 28.01.1570: Bartolomeo scrive dei traffici del mercante Salucci a danno di vari altri mercanti «che sono mezzo imbrogliati, con tanti lor conti apre, a ordine di questo e di quello» ... Lo stesso Salucci è poco dopo descritto come «vagho di fare delli imbrogli che ha venduto diversi panni che ci troviamo a ordine d'altri, a questo Zanobi Strozzi, et non si può seguire cosa che lui ordini, basta che a noi ci fa trarre danari ma e non [*sic*] si accetta nulla, e ne l'ultimo il danno sarà tutto suo, sì che sarebbe bene che noi ci mettessi le mane, se no ogni cosa ne andrà per mala via» (ACF, Stanza V, Miscellanea).

spazio all'interno del *network* di un mercante della primissima età moderna si trova in una lettera del 1600 di Bartolomeo Corsini a Firenze al fratello Filippo a Londra. I Corsini erano in affari con la potente famiglia dei Capponi di Venezia. Uno dei loro commerci riguardava lo scambio di caviale da Londra (importato dalla Russia) contro tessuti di Venezia. Il 23 di giugno del 1599, Filippo Corsini scrisse ai Capponi di mandare tessuti solo per un valore pari e non superiore al caviale che quest'ultimi avevano già ricevuto – il che significava chiudere, almeno per il momento, questo scambio. Esattamente un mese dopo, il 23 luglio dello stesso anno, i Capponi risposero dicendo che la lettera di Filippo era arrivata troppo tardi, ed i tessuti erano ormai pronti per essere spediti, di modo che non si poteva purtroppo annullare l'ordine. Fin qui, nulla di straordinario. Il problema, tuttavia, era che, proprio per quei nuovi drappi non voluti, si chiedeva un prezzo esorbitante. Filippo Corsini era ormai vecchio e gravemente malato (sarebbe morto l'anno successivo). Incerto sul da farsi, chiese aiuto al più giovane ed energetico fratello Bartolomeo. Nel rispondergli, Bartolomeo diede ragione al fratello maggiore sul fatto che, in effetti, il comportamento dei Capponi era quantomeno sospetto, chiedendo peraltro un prezzo di più del 25% superiore a quello di mercato solitamente praticato a Venezia. Per andare più a fondo alla questione, Bartolomeo avrebbe scritto ad un'altra importante famiglia di mercanti veneziani, i Fieravanti, inviando loro copia del conto dei Capponi per avere la loro opinione. Una possibile spiegazione, chiosava Bartolomeo, poteva essere che qualche agente dei Capponi avesse orchestrato il tutto all'insaputa dei suoi padroni. Questa era una concreta possibilità – il problema del rapporto tra principale ed agente era ben noto ai mercanti anche qualche secolo prima che gli economisti vi versassero sopra fiumi d'inchiostro – tanto che le raccomandazioni di trattare bene i propri agenti (così che, si spera, poi non rubino) sono frequenti nella corrispondenza mercantile⁴⁹. Ma, anche se fosse stato un loro agente a gonfiare

⁴⁹ Emblematica a tal riguardo è una delle ultime lettere che Lorenzo Corsini da Firenze scrisse al fratello Bartolomeo a Londra (18.2.1590 – Lorenzo sarebbe morto l'anno venturo), nella quale gli segnala una certa persona come ottimo 'sopracarico' (termine con cui si designava l'agente preposto alle mercanzie nel loro viaggio in nave – essendo quindi responsabile, appunto, sopra il carico) per un carico da Civitavecchia a Londra (si trattava di allumi per un valore di 3.500 scudi, trasportati sulla nave *Elisabeth*). Lorenzo aveva trattato bene questo sopracarico (gli aveva fatto «carezze»), e raccomandava al fratello in futuro di fare altrettanto: «da persona vostra... datemelo per sopra carico con qualche nave... sempre a merito li ho fatto carezze... perché egli è difficile trovare simili homini che sapino bene leggere e scrivere, li raccomando tutte le robe et il Carico delli oli e ogni altra cosa

i prezzi, ragionava Bartolomeo, il danno sarebbe dovuto ricadere sui Capponi e non sui Corsini. Nella sua lettera, Bartolomeo faceva anche intravedere la possibilità di protestare formalmente coi Capponi, o addirittura citarli in giudizio, ma in ultima analisi simili vie gli parevano poco percorribili: senza chiara prova della responsabilità dei Capponi, concludeva, era meglio chiudere un occhio su quanto avvenuto⁵⁰:

io mi sono risoluto di scrivere a Vinezia ai Fieravanti, et mandatoli copia del conto de Capponi, acciò faccino diligenza per sapere veramente se li prezzi fatti dai Capponi sono distanti dal prezzo corrente ... et se ci è verso di poterlo giustificare, et quanto a me tengo sarà difficile per che contro a Capponi non si troverà chi voglia disputare, perciò io vedrò quello [che] mi risponderà et andrò poi facendo quel che giudicherò sia meglio in questo mentre voi mandatemi quelle giustificazioni che voi pensate sieno necessarie, perché essendo il negozio di qualità, io non vorrei darvene disgusto in questo, mentre voi dovrete avere ricevuto di costà la roba, e visto meramente con li occhi la qualità loro, et quello tanto ne potete sperare nella vendita, et io desidererei pure assai se ne uscissi per non avere a entrare in intrighi et in lite con essi Capponi, et mi dubito che questo intrigho non sia stato governato poco sinceramente, da qualche loro ministro, al fatto non è remedio, et in questo mondo bisogna fidarsi di pochi.

Questo episodio, riportato senza veli nel carteggio di due fratelli e soci in affari da una vita intera, è notevole per vari motivi. Anzitutto, perché i legami commerciali che i Corsini avevano con i Capponi era nettamente superiori rispetto a quelli con i Fieravanti – tanto per volume d'affari che per durata dei rapporti commerciali⁵¹. Misurando la forza di un *network* in base alla fiducia che lega i suoi membri, dovremmo concludere che uno dei principali *partners* che i Corsini avevano a Venezia, la famiglia Capponi,

che si aspetti a un sopra carico, che Nostro Signor Iddio lo salvi a buon salvamento...». Alla fine della lettera, Lorenzo insiste di nuovo sul punto: «e fateli carezze perché vi servirà anche in futuro per... fare altri servizi come buon servitore» (ACF, Stanza V, Miscellanea). Alcuni anni dopo, nell'ordinare l'acquisto di caviale al fidato Bernardo Gerini ad Anversa, Bartolomeo Corsini (da Londra) si raccomandava: «bisogna che c'impieghiate persona pratica, e appresso ci facciate usar diligenza, si per la pronta vendita come perché sian come prezzi vantaggiati», 6.10.1598 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁵⁰ Lettera di Bartolomeo Corsini a Filippo Corsini a Londra, 24.4.1600 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁵¹ Si veda ad es. la lettera di Lorenzo Corsini da Firenze a Filippo Corsini a Londra, 22.6.1566 (*supra*, § 1.2e), testo e nota 42.

non era mai stato parte della loro rete di soci fidati, ovvero che lo era stato sino al giorno in cui i Corsini si erano sentiti traditi, e che tale sentimento spingeva quest'ultimi a mandare segnali fortemente negativi al mercato veneziano sull'affidabilità dei Capponi. Se prendessimo alla lettera quel che Bartolomeo scrive al fratello, tuttavia, la conclusione sarebbe, molto più semplicemente, che non bisogna fidarsi troppo neppure dei propri soci in affari. Della poca trasparenza dei Capponi, peraltro, i Corsini erano ben consapevoli da lunga pezza – già dodici anni prima il mercante livornese Dario Lamagni se ne lagnava in una lunga lettera a Lorenzo Corsini⁵².

Un altro punto importante è la riluttanza di Bartolomeo Corsini a far causa ai Capponi. La sua lettera è, purtroppo per noi, parca sulle motivazioni; quello che emerge con chiarezza dalle sue parole è la ritrosia della comunità mercantile veneziana (che era, poi, la classe dirigente della Serenissima) nel mettersi contro i Capponi senza prove chiare dei loro misfatti. Quel che non sappiamo è se Bartolomeo avrebbe fatto loro causa avendo in mano prove chiare ed univoche della loro colpa. Benché non sia prudente inoltrarsi in troppe congetture, il tono della lettera sembrerebbe far propendere per il no. Per quanto chiaramente restio a mettersi apertamente contro un potente casato, Bartolomeo non pare troppo turbato all'idea che i Capponi possano venire a conoscenza delle sue perplessità su di loro, non potendo fidarsi completamente del silenzio dei Fieravanti – mercanti veneziani anch'essi e, in una certa misura, in competizione coi Capponi. Al contrario, la possibilità che i Capponi vengano a sapere delle perplessità dei Corsini sui loro affari in modo indiretto poteva forse apparire a Bartolomeo come il compromesso perfetto: una protesta informale fatta circolare all'interno dell'entourage commerciale dei Capponi senza tuttavia rischiare di rompere con loro. Questo si spiegherebbe anche tenuto conto del fatto che i rapporti commerciali tra Corsini e Capponi andavano ben oltre lo scambio di merci, e si concentravano specialmente sui cambi: la rete finanziaria dei Capponi non era seconda a nessuno, e li poneva al centro del mercato finanziario della Serenissima di fine Cinquecento. Per i Corsini, i Capponi erano il principale partner finanziario a Venezia, a cui affidavano buona parte delle lettere di cambio da pagarsi colà, e dai quali

⁵² Lettera di Dario Lamagni da Livorno a Lorenzo Corsini a Firenze, 31.07.1587 (ACF, Stanza V, Miscellanea). Lo scopo della lettera parrebbe quello di riscattare la propria reputazione agli occhi dei Corsini, con i quali Dario Lamagni ed il fratello avevano dei buoni commerci, che volevano preservare: anche in questo caso l'accusa ad altri mercanti non è gratuita, ma strettamente funzionale al mantenimento dei propri affari.

ricevevano parecchie tratte di lettere cambiarie soprattutto su Londra⁵³. In un'ottica di lungo termine, questi affari erano di gran lunga più lucrativi di un carico di stoffe sovrapprezzo⁵⁴. Così, forse non sbaglierebbe chi volesse prendere alla lettera le parole che Bartolomeo rivolge a Filippo: la vera fiducia è merce rara, ma si può ben fare affari, anche per cifre ingenti, con persone delle quali ci si fida sino a un certo punto⁵⁵. Difatti i Corsini continueranno a fare affari con i Capponi i quali, anche se sicuramente informati per vie indirette dell'incidente, nelle molte lettere scritte a Filippo e a Bartolomeo durante l'anno successivo⁵⁶ non faranno mai cenno a quanto accaduto.

Questa breve casistica sulla fiducia nella corrispondenza mercantile della primissima età moderna, oltre a ribadire cose ben note sulle quali c'è poco bisogno di soffermarsi, solleva due risvolti problematici per le teorie sui *networks*: primo, la reticenza nel passare informazioni negative su altri mercanti; secondo, la limitata fiducia anche verso coloro coi quali si fanno affari. Se queste caratteristiche non fossero tratti peculiari dei soli Corsini ma fossero rappresentative dei mercanti dell'epoca, occorrerebbe allora interrogarsi sul ruolo che i *networks* realmente avessero come canali privilegiati d'informazioni, cioè se davvero fossero in grado di ridurre – anzi, quasi di azzerare – le asimmetrie informative, come ci spiega la preponderante letteratura in materia. La stessa letteratura è altrettanto chiara sul fatto che la fiducia all'interno di un *network* riduca molto i costi di transazione, e su come questo abbia a sua volta un effetto benefico sul consolidarsi del *network* stesso, perché bassi costi transattivi al suo interno spingono alla loro ripetizione a preferenza di ogni altro partner ad esso esterno.

⁵³ I. CECCHINI, *Piacenza a Venezia: la ricezione delle fiere di cambio di Bisenzio a fine Cinquecento nel mercato del credito lagunare*, in «Note di Lavoro del Dipartimento di Scienze Economiche, Università Ca' Foscari di Venezia», vol. 18, 2006, pp. 1-24, a p. 8. Sul legame tra i Corsini a Londra e Venezia nel tardo Cinquecento si rimanda a U. TUCCI, *The psychology of the Venetian merchant in the sixteenth century*, in J.R. Hale (a cura di), *Renaissance Venice*, Faber and Faber, Londra 1973, pp. 346-378, a p. 348.

⁵⁴ Cfr. TRIVELLATO, *The Familiarity of Strangers*, cit., 159.

⁵⁵ Sulla complessa relazione tra solvibilità e transazioni economiche si rimanda ancora a KADENS, *Pre-Modern Credit Networks*, cit.

⁵⁶ La corrispondenza più fitta nell'anno 1600 è con Francesco Piero Capponi, che scriveva da Venezia ed a volte anche da Anversa.

1.3. Liti fra mercanti

Passiamo adesso ad un altro problema, al quale si è già accennato di sfuggita, ma che merita qualche attenzione in più: le liti fra mercanti. I modelli binari tradimento-cooperazione tendono a ridurre i motivi dell'agire in giudizio o al bisogno di sanzionare la controparte infedele (per punirne il tradimento) o, in qualche raro caso, tutt'al più all'azione temerariamente dilatoria (ipotesi anch'essa riconducibile al tradimento). Sino a quando nessuna delle parti cerchi di tradire, dunque, non vi sarà bisogno di adire la giustizia, perché non vi saranno conflitti da risolvere. L'impressione è che questo tenda a semplificare un problema che il giurista ha sempre avuto: la qualificazione dei fatti. È ben possibile, infatti, che uno stesso fatto sia qualificato diversamente dalle due parti, e che questa diversa qualificazione porti ad uno scontro tra esse, che finirà con lo sfociare in lite giudiziaria. Nessuna delle parti sta cercando di rinnegare l'accordo con l'altra, né tantomeno di truffarla. Pure, si giunge ad una lite. È raro trovare casi di responsabilità contrattuale che non siano riconducibili a questa dinamica, e che invece lascino supporre la palese mala fede di una parte contraente. Ed è qui che molti modelli economici s'incagliano.

Andiamo alle carte. Nella corrispondenza mercantile dei fratelli Corsini è raro trovare casi di liti (giudiziarie o extragiudiziarie, poco importa in questo momento) dovute alla palese disonestà di una parte. Per lo più, i casi di litigio sono dovuti a diverse interpretazioni di uno stesso fatto. Nel Cinquecento, le spedizioni internazionali che non incontravano il benché minimo ostacolo potevano considerarsi parecchio fortunate. Lo spettro dei possibili problemi che potevano accadere ad una spedizione andava dal totale disastro ad una piccola avaria. Non è sorprendente, quindi, se buona parte (ma non certo tutte)⁵⁷ delle cause che si trovano nelle carte dei fratelli Corsini abbiano a che vedere con spedizioni di merci. In questo vasto ambito, il terreno più fertile per le liti è probabilmente quello assicurativo: le cifre coperte dalle polizze, spesso parecchio ragguardevoli, potevano spesso spingere uno o più dei sottoscrittori ad insistere per una certa interpretazione dei fatti – che,

⁵⁷ Nelle carte dei Corsini si riscontrano anche altri tipi di cause, perfino casi di ex-apprendisti che facevano causa ai loro ex-patroni dinnanzi la Corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra. Quando Filippo Corsini si trovò ad essere il bersaglio di una tale causa, non esitò a procedere a sua volta contro l'ex-apprendista per reclamare le spese che aveva sostenuto per il suo apprendistato – nello specifico, per l'insegnamento della tenuta dei libri di conto e delle lingue francese ed italiana, per un totale di 47 sterline (ACF, Stanza V, Miscellanea – *s.d.*, bozza).

per inciso, gli avrebbero fatto risparmiare un discreto gruzzolo. Se la tendenza ad una qualificazione dei fatti in linea coi propri interessi è forse innata nell'uomo, essa trova il suo perfetto compimento in chi l'assicuratore lo fa di professione. Non sorprenderà troppo apprendere che, in genere, i mercanti della prima età moderna non riponessero in questo tipo di professionista una fede cieca («quando nasce perdita li assicuratori sono difficili», scrive Bernardo Gerini da Rouen a Filippo Corsini a Londra)⁵⁸, e di certo inferiore a quella che avrebbero riservato ad un altro mercante che sottoscrivesse sporadicamente qualche polizza. Per un mercante, fare causa ad un assicuratore era insomma cosa ben diversa che farla ad un altro mercante⁵⁹. Questo naturalmente non significa che i mercanti non si facessero mai causa l'un l'altro: ciò avveniva – con una frequenza che potrebbe forse sorprendere – ed anche all'interno del proprio *network* di contatti.

Quando infatti la forza della ragione non bastava, ad una serie di lettere dal tenore sempre più cupo faceva séguito una citazione in giudizio⁶⁰.

⁵⁸ Lettera del 15.01.1592 (ACF, Stanza V, Miscellanea). Ben consapevole della scarsa inclinazione degli assicuratori nel pagare, nel 1580 il mercante Nicola Cardini chiese l'aiuto di Lorenzo Corsini per appurare la veridicità di quanto asserito dagli assicuratori (la *Compagnia dei 24 carati*) di un suo carico di mercanzie: «... non mi vorrei fidare di loro, senza il riscontro fatto da un altro amico», lettera di Nicola Cardini da Valdipesa (Firenze) a Lorenzo Corsini a Firenze, 11.9.1580 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁵⁹ Nel 1587, ad esempio, quando una nave che trasportava allume da Civitavecchia a Londra affondò ed alcuni fra gli assicuratori cercarono qualche scusa pretestuosa per ritardare il pagamento, Bartolomeo Corsini scrisse al fratello Lorenzo a Firenze di «aiutare in difendere le nostre ragioni» promuovendo azione legale senza ulteriori indugi: lettera di Bartolomeo Corsini da Londra a Lorenzo a Firenze, 27.03.1587, in Bartolomeo Corsini, *Copia Lettere da Londra* (1587-1590), cit. [fols. 2v-3v]. Parimenti, nel 1602, una lettera dei Ricciardi di Pisa informava Bartolomeo Corsini di qualche errore nel *calculus* della ripartizione delle perdite per un carico gettato a mare a largo delle coste siciliane, e per questo errore gli assicuratori si rifiutavano di pagare. Il consiglio dei Ricciardi era di far correggere il *calculus* prima di far causa agli assicuratori – dando per scontato che poi Corsini avrebbe promosso una simile azione legale. Lettera di Jacopo Francesco e Bartolomeo Ricciardi da Pisa a Bartolomeo Corsini a Firenze, 1.8.1602 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁶⁰ Si veda ad es. una lettera del 18.2.1595 scritta da Lorenzo Corsini a Firenze a Filippo Corsini a Londra, dove Lorenzo descrive al fratello nei dettagli dei suoi sforzi di far pressione sui loro debitori a Brescia perché pagassero quanto dovuto. Se tali pressioni non avessero prodotto risultati concreti, concludeva Lorenzo, il prossimo passo sarebbe stato intentar loro causa (ACF, Stanza V, Miscellanea). Un simile comportamento era condotta perfettamente usuale: si veda ad es. C. MULDREW, *The Economy of Obligation: The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern England*, Palgrave Macmillan, Londra 1998, pp. 180-181, e J. HARDWICK, *Family Business: Litigation and the Political Economies of Daily Life in*

Anche qui, il contesto più frequente di simili cause è ancora quello delle spedizioni internazionali⁶¹, aumentando in ragione della distanza tanto i costi quanto e soprattutto i ricavi, è possibile qualificare come tendenzialmente più rilevanti in termini economici le spedizioni internazionali rispetto a quelle domestiche. Di solito, al crescere della posta in gioco, l'amore del prossimo risalta meno nell'animo umano.

Una solida reputazione agli occhi degli altri mercanti (il che equivale a dire, riscuotere la fiducia degli altri agenti di un *network*) era importante anche nel caso in cui un litigio andasse oltre lo scambio di alcune lettere, perché la maggior parte delle dispute tra mercanti si risolvevano in lodi arbitrali decise da altri mercanti. Come Bartolomeo Corsini ebbe a scrivere al potentissimo segretario di Elisabetta I, Francis Walsingham, gli arbitrati mercantili erano indispensabili ai mercanti per evitare «i costi ed i problemi del diritto» («the charges and troubles of the law»)⁶². E tuttavia quello stesso

Early Modern France, Oxford University Press, Oxford 2009, p. 152.

⁶¹ Per esempio, in una sola lettera (del 16.12.1574) Francesco Rinuccini da Firenze riusciva a dare cattive notizie a Filippo Corsini a Londra su ben due diverse cause. Circa la prima, vertente sul naufragio di due navi che trasportavano un carico di lana di 2.500 fiorini, lo avvisava di come i testimoniali dei naufragi non fossero mai arrivati dalla Spagna, con grave pregiudizio della posizione probatoria dei Corsini nei confronti di alcuni mercanti in Sicilia (i Bartoli ed i Neri). La seconda causa, contro i Federighi, procedeva ancora peggio: i Corsini avevano perso in quanto, nelle parole di Rinuccini, «s'è havuto riguardo più al rigore che all'equità, sendosi questi Signori giudici fondati che la vostra lettera del 18 di gennaio fussi obligatoria...» (ACF, Stanza V, Miscellanea). È probabile che quest'ultima causa fosse contro Luigi Federighi, che insieme a Santi Fantoni commerciava da Calais: in altre carte sfuse, sempre del Rinuccini, si parla infatti di una causa contro Fantoni e Federighi relativa al carico della nave *Santo Rocco*, che trasportava dei tessuti da Amburgo a Calais proprio a questi destinati. La vicenda tuttavia è poco chiara (e, parrebbe, alquanto complessa: in seguito ad un – non meglio specificato – incidente, i Corsini avevano abbandonato le merci assicurate agli assicuratori), e la parte della lettera a noi pervenuta è frammentaria (ACF, Stanza V, Miscellanea, *s.d.*).

⁶² «[F]or avoydinge of chardges and troubles of the Lawe which might thearvpon arise some indifferente persones be apoynted by your honour maye have the perusinge and oversight of the proves to be produced by your suppliant in that behalfe ...» (*s.d.*, ACF, Stanza V, Miscellanea). Corsini rappresentava un mercante veneziano, Ottaviano Volterra da Zante. Volterra aveva inviato un carico da Gdansk, ma la nave che lo trasportava era stata arrestata a Portsmouth, ed il carico sequestrato dai creditori del mercante John de Rivera, col pretesto che Rivera e non Volterra ne fosse il vero proprietario. Nella sua lettera a Walsingham, Corsini chiedeva che la questione venisse sottoposta ad un arbitrato mercantile, e che le prove addotte dai creditori di Rivera, e quelle contrarie presentate da Corsini, venissero sottoposte agli arbitri. *Infra*, Appendice, doc. 18.

diritto tanto evitato dai mercanti era ben determinato a non farseli sfuggire: proprio durante il Cinquecento la giurisdizione delle corti di *common law* si estese – inesorabilmente, seppur con una certa gradualità – proprio alle dispute commerciali, spesso entrando in conflitto con l’Ammiragliato (la *High Court of Admiralty*)⁶³. Benché destinate a vincere questo lungo conflitto, nella seconda metà del Cinquecento le corti di *common law* erano ancora ben lungi dall’aver trionfato, e l’utilizzo di arbitrati di mercanti nelle dispute commerciali era ancora assai frequente.

Verso la fine del secolo, tuttavia, molte commissioni arbitrali si riunivano non più per la richiesta comune delle parti in causa, ma per ordine del governo il quale, nelle dispute vertenti sul commercio marittimo, richiedeva spesso al giudice ordinario della *Admiralty* di presiedere tali commissioni. Questo fatto potrebbe apparire a prima vista un mero formalismo, ma in realtà è indice di un cambio profondo a livello istituzionale: rappresenta infatti il primo e fondamentale passo nel ricondurre i meccanismi di risoluzione delle dispute dei mercanti – sino a quel momento sostanzialmente autonomi, e quindi estranei ai condizionamenti giuridici dello stato – nell’alveo della giurisdizione statutaria. Che il giudice dell’*Admiralty* prendesse o meno parte nella formazione della decisione, il fatto che fosse lui, almeno formalmente, a renderla assumeva un ruolo ben preciso, e per converso privava gli arbitri di buona parte della loro autorevolezza – essendo ormai la loro legittimazione imposta dall’alto e non più risultante dal ‘basso’, dalla comune opinione della classe mercantile che, in loro, si vedeva ben rappresentata.

Così, ad esempio, nel 1581 Bartolomeo Corsini aveva affidato una partita di *kersey* (un panno di lana piuttosto ruvido) ai due proprietari di una nave, Phillip Fishe e Robert Brown, per essere trasportato a Livorno. I consegnatari, tuttavia, persero il carico in circostanze non meglio specificate⁶⁴. Non riuscendo ad accordarsi con loro, Corsini li accusò dinanzi al *Privy Council* (il consiglio ristretto della Corona)⁶⁵, il quale (il 10 aprile 1581) nominò il giudice ordinario dell’*Admiralty* (David Lewis) a pronunziarsi sulla

⁶³ Ad es. ROSSI, *Insurance in Elizabethan England*, cit., pp. 61-88.

⁶⁴ *Infra*, Appendice, doc. 109.

⁶⁵ Benché tutt’altro che recente, una breve (e, scrivendo per un pubblico americano poco avvezzo alle peculiarità inglesi in materia, particolarmente chiara) sintesi storica sull’evoluzione della *curia regis* in Inghilterra nelle sue varie componenti può leggersi in G.B. ADAMS, *The Descendants of the Curia Regis*, in «The American Historical Review», vol. 13, 1907, pp. 11-15.

questione, assistito da tre *aldermen* di Londra (Barnes, Bonde ed Osborne). Gli *aldermen* presentarono prontamente le proprie scuse e furono esonerati; tre giorni dopo (il 13 aprile) il *Privy Council* nominò al loro posto tre mercanti in qualità di esperti. Essendo tuttavia tutti e tre inglesi, fu data facoltà a Corsini di richiedere l'integrazione della commissione con altri mercanti (presumibilmente stranieri)⁶⁶. Anche questo era segno dei cambiamenti istituzionali in corso. In passato, quando le commissioni arbitrali erano formate per mutuo accordo tra le parti, o al massimo nominate dal *mayor* della città dove la lite era in corso, quando una delle due parti in causa fosse straniera ed una inglese, metà degli arbitri era scelta fra stranieri, e solo la rimanente metà era composta da inglesi⁶⁷. In questo caso, invece, il *Privy Council* non rispettava pienamente le tradizioni – nominare forestieri d'altronde andava contro gli interessi centripeti perseguiti dal governo – perché concedeva a titolo di favore speciale quello che sino ad allora gli usi commerciali inglesi, specialmente a Londra, avevano considerato un diritto vero e proprio. Il prossimo passo, va da sé, sarebbe stato non concedere più quel favore. Anche in questo primo stadio, peraltro, il ruolo del giudice dell'*Admiralty* non era solo quello di rappresentare le istituzioni: qualora gli arbitri non fossero riusciti ad accordarsi tra loro, toccava a lui decidere del caso⁶⁸.

⁶⁶ APC, vol. 13 (1581-1582), pp. 16-17 e 20-21; cfr. *ivi*, pp. 27 e 90.

⁶⁷ Questa prassi, attestata sin dal tardo Duecento (CEMC, vol. 1, A.H. Thomas (a cura di), His Majesty Stationery Office, Londra 1924), pp. 43-44 (16.9.1299)), era ancora in atto negli anni Settanta del Cinquecento (BL, ms. *Additional* 48020, fol. 355r).

⁶⁸ Uno di questi casi occorre verso la fine degli anni Settanta del Cinquecento (anche se i fatti del caso risalgono a qualche anno prima). Le parti in causa erano due italiani (riportati nelle fonti come Todarin Lombardo e Paolo Giustiniano), e l'oggetto del contendere delle mercanzie inviate da Londra dall'una parte (Lombardo) e non pagate dall'altra (Giustiniano). Il giudice ordinario della *Admiralty Court*, Dr David Lewis, chiamò a decidere un gruppo di quattro mercanti, dei quali due erano italiani (Benedetto Spinola e Girolamo Benalio) e gli altri due (almeno a giudicare dai loro nomi) erano anch'essi stranieri ma non italiani (Vincent Enchardum e John Bodermaks), dando loro un certo tempo per addvenire ad una decisione. La decisione fu tuttavia resa dal giudice, e quindi sembrerebbe che gli arbitri non fossero riusciti a trovare un accordo. I documenti di questo caso sono presenti, in copia, nell'Archivio Corsini (Stanza V, Miscellanea, *s.d.*), ma non ve n'è traccia negli APC.

Un altro caso è del 1581: stavolta l'arbitrato mercantile era stato voluto direttamente dal *Privy Council*, per dirimere una controversia tra un comandante di Bristol, Thomas Dickinson, ed un gruppo di mercanti spagnoli ed italiani, rappresentati da Bartolomeo Corsini. Anche in questo caso gli arbitri non giunsero ad una decisione entro i tempi stabiliti, spingendo il *Privy Council* a scrivere al giudice ordinario dell'*Admiralty Court* per affidargli la decisione. APC, vol. 13 (1581-82), pp. 70 (7.6.1581) e 343 (5.3.1582).

Tale *modus operandi* (una decisione resa dai mercanti nella sostanza ma da una corte di diritto nella forma – il giudice dell'*Admiralty*, formalmente, era soltanto assistito dai mercanti), sviluppatosi soprattutto dalla parte centrale del Cinquecento in poi, fu quindi progressivamente utilizzato anche dalle corti di *common law*, quando iniziarono a decidere su questioni mercantili con il *nisi prius*⁶⁹, forse a partire dal tardo Cinquecento o dal Seicento⁷⁰. Quando la disputa commerciale non era di natura marittima, il *Privy Council* nominava a presiedere la commissione qualche altra alta personalità in luogo del giudice dell'*Admiralty*, sempre 'assistita' da un gruppo di esperti; la differenza tra i due casi consisteva nel fatto che, al contrario del giudice dell'Ammiragliato, altri presidenti delle commissioni nominate dal *Privy Council* non avevano il potere di decidere in luogo degli esperti se quest'ultimi si fossero trovati in disaccordo tra loro. Privi di reali poteri, tali presidenti potevano al massimo minacciare gli arbitri di far giungere il loro comportamento alle orecchie del *Privy Council* – e quindi attirarsi lo sfavore dei personaggi più potenti del regno. La sanzione era quindi di natura politica, non giuridica⁷¹.

Un'ulteriore lettera del *Privy Council*, tradotta in italiano (e non menzionata negli APC), datata 21.01.1582, può leggersi *infra*, Appendice, doc. 42.

⁶⁹ Il *nisi prius* è il comando dato allo sceriffo di radunare la giuria ad una certa data dinnanzi alla corte di *common law* di Londra dinnanzi alla quale il convenuto è stato citato, «a meno che» (*nisi*) la stessa controversia non venga esaminata in *assizes* nella contea della parte attrice «prima» (*prius*) di quella data. Una volta esaminati i fatti del caso in *assizes* nella contea, il verdetto della giuria poteva essere trasmesso alla corte di *common law* a Londra, perché questa potesse pronunciare la sentenza.

⁷⁰ Le più antiche testimonianze di controversie marittime decise col *nisi prius* non sono del tutto attendibili: J.A. PARK, *A System of the Law of Marine Insurances*, printed by His Majesty's law printers for T. Whieldon in Fleet Street, Londra 1787, pp. xli-xlii; W.S. HOLDSWORTH, *A History of English Law* (16 voll., 1937²; ristampa, Methuen/Sweet & Maxwell, Londra 1966), vol. 8, p. 292. Con Lord Mansfield nella seconda metà del Settecento la nostra conoscenza in materia si fa ben più robusta e meno ambigua, specie grazie al lavoro di James Oldham: si veda soprattutto J. OLDDHAM, *English Common Law in the Age of Mansfield*, University of North Carolina Press, Chapel Hill 2004, pp. 16 ss., spec. 22-27; ID., *The Varied Life of the Self-Informing Jury*, Selden Society, Londra 2005, pp. 24-31; ID., *Jury Research in the English Reports in CD-ROM*, in J.W. Cairns e G. McLeod (a cura di), *The Dearest Birth Right of the People of England. The Jury in the History of the Common Law*, Hart, Londra 2002, pp. 130-153, a pp. 134-145; ID., *The Origins of the Special Jury*, in «University of Chicago Law Review», vol. 50, 1983, pp. 137-221, a pp. 173-175 e 210.

⁷¹ Così ad esempio, in una lite tra due mercanti stranieri nel 1591, il *Privy Council* nominò due commissari, che a loro volta nominarono un gruppo di mercanti (uno dei quali era

1.4. Reti di mercanti e reti politiche

Per non spezzare la narrazione si è quasi fatto passare sottotono un elemento cruciale di quanto appena detto: i mercanti non chiedevano l'intervento dell'*Admiralty*, ma andavano direttamente dal *Privy Council*, il quale poi nominava il giudice dell'*Admiralty* a dirimere la questione. Quella che potrebbe apparire una complicazione era in realtà un modo di rendere più efficiente un processo irto di difficoltà, e non solo per degli stranieri privi di importanti appoggi locali. Anche i mercanti inglesi, quando possibile, prediligevano questo approccio, ed anche per quei casi privi della minima ambiguità in materia di giurisdizione. Così ad esempio nel 1580 un carico di cocciniglia diretto a Livorno era stato catturato nella Manica da certi corsari inglesi, che lo portarono in parte nel Dorset e in parte nel Devon. Il proprietario della merce era un *alderman* di Londra, James Hawes, che poteva vantare ottime connessioni politiche. In punto di diritto la questione era semplice: si trattava di una disputa sul diritto di preda, e la corte dell'Ammiragliato era sicuramente competente in materia⁷². Anche se l'Ammiragliato si fosse occupato prontamente della questione, tuttavia, sino a che punto le sue decisioni avrebbero trovato pronta esecuzione in varie contee inglesi è tutt'altra faccenda. Hawes optò per un altro approccio: rivolgere istanza al *Privy Council* di sequestrare il carico catturato dai corsari e portarlo a Londra, e dopo – e soltanto dopo – lasciare che il *Privy Council* chiamasse il giudice dell'*Admiralty* a dirimere la controversia⁷³.

Per comprendere l'interesse dei mercanti nel rivolgere una petizione al governo centrale per il disbrigo di questioni amministrative e/o (la differenza in questo periodo non è sempre chiara) giudiziarie anziché rivolgersi agli organi cui sarebbe spettato occuparsene, dobbiamo fare un passo indietro. Questo passo, peraltro, ci consentirà di capire meglio il rapporto tra questo

Filippo Corsini) per agggiudicare la disputa. Non riuscendo a raggiungere una decisione, i mercanti ricevettero una lettera da parte dei commissari (29.4.1591), i quali fecero loro capire che, qualora il ritardo si fosse protratto ancora, il *Privy Council* ne sarebbe stato informato (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁷² La spiegazione più chiara ed esaustiva dell'ambito giurisdizionale dell'*Admiralty Court* nel tardo Cinquecento si trova in una lista di illeciti (57 in totale) di sua pertinenza, compilata dal giudice ordinario della corte, Dr Julius Caesar, nel 1591: SP 12/239 fol. 136r-v (21.7.1591). cfr. ROSSI, *Insurance in Elizabethan England*, cit., p. 70, nota 89.

⁷³ ACF, Stanza V, Miscellanea (petizione del 31.8.1580). Hawes (insieme al suo socio Thomas Wilford) diede garanzie per un valore di £ 1.000.

interesse ed il ruolo delle reti mercantili nella primissima età moderna.

Per quanto lucrativo, il commercio internazionale marittimo era tutt'altro che affar facile. Anche quando il barometro geopolitico volgeva al sereno, un mercante doveva sempre aspettarsi qualche nube all'orizzonte. Nel giugno del 1571, ad esempio, Filippo Corsini riceveva una lettera dal suo fattore di Anversa che lo avvertiva di come la nave *John the Baptist and the Prodigal Son*, partita da Valenzia alla volta di Anversa, forse per non far torto al secondo nome che portava, fosse invece approdata a Lisbona con l'intenzione di terminare là il proprio viaggio. Toccava adesso a Corsini mettere a frutto la sua 'rete' di conoscenze per trovare qualcuno che potesse persuadere, con le buone o le cattive, il riluttante comandante a ripartire⁷⁴. Anche quando non fosse disonesto col mercante, il comandante poteva finire nei guai con la legge per altri motivi. Così, solo qualche mese dopo l'episodio di Lisbona, Corsini dovette adoperarsi per salvare un altro carico quando la nave che lo trasportava venne fermata a Plymouth ed il suo comandante arrestato per debiti⁷⁵.

Simili casi erano lunghi dall'essere rarità⁷⁶: al contrario, proprio a motivo della loro frequenza era necessario per un commerciante avere un'estesa rete mercantile capace di attivarsi lungo l'intero percorso che la propria mercanzia avrebbe seguito. Quel che occorreva davvero al mercante era un modo – e dunque, di solito, una o più persone – per far leva sulle autorità locali affinché risolvessero il problema. Senza buone conoscenze erano ben pochi i problemi che si riuscivano a risolvere. Il punto potrebbe non destare molta sorpresa (*nihil novi sub sole*), e tuttavia è proprio qui che l'utilità del *network* si mostra in tutta la sua forza, e questo non perché esso fosse cementato da legami di fiducia inossidabili o consentisse al suo interno una

⁷⁴ Lettera di Gaspare Roveti da Anversa a Filippo Corsini a Londra, 6.6.1571 (ACF, Stanza V, Miscellanea), nella quale Roveti consigliava Corsini di «mandar persona apostata ho vero dar ordine a qualche amicho vero, che vedesse de parlar al detto maestro procurando che se ne venga di qua quanto prima».

⁷⁵ Lettera di John Welles da Plymouth a Filippo Corsini a Londra, 7.3.1572 (ACF, Stanza V, Miscellanea), nella quale Welles suggeriva a Corsini di scrivere a Lord Howard (il *Lord Admiral*) chiedendone l'intervento affinché l'*Admiralty* rilasciasse la nave «Gallyon Patty» di Venezia, dato che l'equipaggio aveva già eletto un nuovo comandante.

⁷⁶ Vedasi ad es. la lettera di Lambert Bagg da Plymouth a Filippo Corsini a Londra, 20.3.1596 (ACF, Stanza V, Miscellanea). Un ordine di arresto per la *Flying Hart*, partito da Middelburg con 42,5 tonnellate di vino rosso, era stato emanato dal *Lord Admiral* (su petizione di Filippo Corsini), ma troppo tardi: «they have escaped my handes in this sorte», si scusava Bagg con Corsini.

formidabile circolazione di notizie (due tra le motivazioni più spesso addotte per spiegarne l'esistenza), ma piuttosto perché era strumento indispensabile ad ogni mercante che avesse un giro d'affari di una certa portata – tanto finanziaria quanto (e dunque) geografica: il 'raggio d'azione' della rete mercantile doveva essere abbastanza ampio da abbracciare i mercati più rilevanti di almeno una buona parte dell'Europa centro-occidentale, e, per il commercio marittimo, tutti i porti più importanti all'interno di determinate – e lunghe – rotte.

Se la necessità di una solida e capillare rete mercantile appare chiara in tempi di pace, essa non può che aumentare in tempi di ostilità tra le varie potenze – il che, nello scenario europeo della primissima età moderna, voleva dire molto spesso. Nel caso dei Corsini, questo costante bisogno di oliare gli ingranaggi del commercio internazionale divenne specialmente acuto col crescere delle tensioni tra l'Inghilterra e gli Asburgo verso la fine degli anni Settanta del Cinquecento. Così ad esempio fu solo grazie ai contatti (le «buone amicizie») della famiglia Giffoni di Napoli che una nave diretta a Londra venne rilasciata dalle autorità spagnole nel 1581⁷⁷; dieci anni dopo, un altro corrispondente napoletano dei Corsini, Michele Bettoni Ruccellai, si adoperò per far rilasciare dagli spagnoli un altro carico diretto a Londra⁷⁸. Quando un ennesimo carico diretto a Londra venne sequestrato ad Anversa neppure due anni prima della progettata invasione ad opera dell'*Invincibile Armada* (e dunque al culmine della tensione tra Elisabetta I e Filippo II), i Corsini dovettero mettere a buon frutto tutte le loro connessioni nei domini asburgici per arrivare al governatore Alessandro Farnese

⁷⁷ Nel darne la buona notizia a Filippo Corsini a Londra, Francesco Nicola Giffoni da Napoli lo avvertiva di come il conto dei suoi servizi gli sarebbe stato elencato separatamente: evidentemente Giffoni aveva dovuto distribuire danaro per rendere le ragioni di Corsini più convincenti. Lettera del 21.6.1581: «... vi si disse le difficoltà che ci sono state in fare accertare la detta nave, che veramente le buone amicizie ci hanno assai giovato, et se ad altri che altri veniva diritta al certo non li era dato pratica, e però se vi faremo sentir questa spesa straordinaria non ve ne maravigliate ...» (ACF, Stanza V, Miscellanea). Si veda anche la lettera (*s.d.*) in cui uno dei suoi fattori di stanza a Southampton, William Petola, informava Filippo Corsini dell'arresto di una nave diretta a St Lucas e del sequestro del suo carico. Toccava ora a Corsini, tramite i suoi buoni rapporti con l'*Admiralty*, riuscire a farla liberare (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁷⁸ Per fare questo, Bettoni Ruccellai dovette a sua volta chiedere favori sempre più in alto (e, naturalmente, impegnarsi a ricambiarli): Lettera di Michele Bettoni Ruccellai da Napoli al «Ill.mo Don Gio. Del Aquila, Maestro di Campo per sua Maestà Cattolica», 14.6.1591 (copia, ACF, Stanza V, Miscellanea).

in persona⁷⁹. Ma le autorità inglesi non erano certo meno sospettose di quelle asburgiche: così ad esempio nel 1583 l'intero equipaggio di una nave noleggiata da Filippo Corsini per trasportare un carico verso l'Italia fu arrestata a Portsmouth con l'accusa di essere spie spagnole⁸⁰. Anche nel caso in cui non fossero le autorità a causare il problema, ma la sua risoluzione dipendeva comunque dal loro intervento, occorrevano buone connessioni per sincerarsi che le autorità svolgessero il loro compito presto e bene – qualora ad esempio la flotta inglese salvasse una nave dalle mani dei pirati, il suo rilascio non era affatto affar semplice, specie quando portava un carico prezioso⁸¹. In simili casi, il rilascio di un regolare salvacondotto era sì necessario ma non sufficiente per assicurarsi la benevolenza delle autorità⁸². Vantare buone connessioni era indispensabile sia per ottenere il salvacondotto prima della partenza che per assicurarsi la cooperazione delle autorità nel caso, frequentissimo, di problemi durante il viaggio.

1.5. Connessioni politiche ed autorità locali: il caso della «Uggera Salvagna»

Essere in buoni rapporti con le autorità di un paese era necessario per prevenire o difendersi dalle autorità locali (anche tenendo debito conto del fatto che, per quest'ultime, una qualche forma di remunerazione 'extra' era

⁷⁹ Lettera di Francesco e Pietro Malvenda da Anversa a Bartolomeo Corsini a Londra, 30.9.1586: «... sino a qui non habbiamo risposta da lui, ma il vostro Francesco Tassis ch' a questo effetto mandasti, venne qui, et ne ragguagliò di tutto, il quale sen'andò a trovare S.A. per cercare di ottenere lettere per la recuperatione di esse vostre robbe, et attenendo a voi, et a sudditi di S.M. Cattolica non facciamo dubbio che le farà liberare, ma come sapete in questi casi gli uffitali vogliono profittare qualcosa, et vi assicuro che detto signor Governatore per amor nostro nostro farà in beneficio vostro come se a noi propri attenessero, al quale di nuovo ne scriviamo molto caldamente...» (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁸⁰ Lettera di William Danike (il pilota della nave noleggiata da Corsini) da Portsmouth a Filippo Corsini a Londra, 25.3.1584 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁸¹ Si veda ad es. la meticolosa descrizione degli sforzi di Filippo Corsini nell'ottenere il rilascio di una nave che trasportava allume verso l'Inghilterra, attaccata dai pirati di Vlissingen (Flessinga) e salvata dalla flotta inglese, che l'aveva poi posta sotto sequestro: lettera di Bartolomeo Corsini da Londra al fratello Lorenzo in Firenze, 11.6.1586 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁸² Si veda per esempio la lettera del 29.7.1588, sull'arresto della nave inglese *Farwell*, diretta in Italia ma fermata in Spagna dalle autorità locali (ACF, Stanza V, Miscellanea).

spesso considerata normale, quasi cosa dovuta). Necessario, ma non sempre sufficiente: quelle stesse autorità locali dalle quali occorre guardarsi, infatti, vantavano spesso connessioni altrettanto buone se non migliori con le autorità centrali del proprio paese. A tal riguardo, vale la pena riportare un caso che coinvolse i Corsini nell'ultimo scorcio del Cinquecento – non perché sia un unicum, ma per la particolare sfacciataggine con cui il tentato raggio venne commesso, e perché le buone connessioni di cui sopra raggiungevano gli apici del governo inglese.

Siamo nel settembre del 1590. Una nave veneziana, che i documenti inglesi riportano come *Uggera Salvagna*, viene catturata dai corsari inglesi Thomas Middleton, Erasmus Harvey ed il più famoso John Davis⁸³. Il bottino supera le aspettative più rosee: 350 sacchi di pepe, dei sacchi di (costosissima) noce moscata, un gran numero di zanne d'elefante e dello zucchero. La merce appartiene a mercanti della Toscana e di Venezia, entrambi paesi neutrali durante le ostilità anglo-spagnole. Parte delle merci era stata inviata da alcuni agenti degli italiani di stanza in Lisbona, e dunque era partita dalle terre degli Asburgo (nove anni prima Filippo II era infatti diventato anche re del Portogallo). Questo chiaramente non ne autorizzava il sequestro, ma bastava a conferire al caso quell'ambiguità sufficiente per intorbidirlo giuridicamente, perché consentiva ai corsari di dire di aver sequestrato un carico di 'mercanti dal Portogallo' senza entrare troppo nei dettagli.

Il pepe venne portato dai corsari a Plymouth e Weymouth (le altre merci vennero in un primo momento incamerate da John Davies senza

⁸³ Esploratore e corsaro, Davys probabilmente era al comando della *Black Dog* negli scontri tra gli inglesi e l'*Invincibile Armada* spagnola: *Dictionary of National Biography*, vol. 14, Macmillan, Londra 1888, s.v. «Davys, John (1550?-1605)», pp. 206-209. La documentazione relativa al caso dell'*Uggera Salvagna* può leggersi nei *Calendar of State Papers Domestic: Elizabeth, 1591-94* (a cura di M.A. Everett Green, Her Majesty's Stationery Office, Londra 1867, pp. 10, 49, 62, 77, 156, 166, 171, 264 (2), 269, 294, 295, 300, 312, 313 (2), 332, 344 (2), 454, 541, 572), negli *Acts of the Privy Council* (APC, vol. 20 (1590-91), p. 234; APC, vol. 21 (1591), pp. 39, 50, 73, 82, 118, 169, 230, 231, 320, 347, 381, 433; APC, vol. 22 (1591-1592), pp. 125, 204, 251, 396, 405, 411, 460, 461, 465; APC, vol. 23 (1592), pp. 26, 92; APC, vol. 24 (1592-93), pp. 196, 356, 385, 403-404), in varie carte di Julius Caesar, giudice ordinario dell'*Admiralty Court* coinvolto in prima persona nel caso (BL, ms. *Lansdowne* 140, c. 13), ed in alcune lettere e documenti negli Archivi Corsini (ACF, Stanza V, Miscellanea). La documentazione si estende su un lasso cronologico che va dal gennaio del 1591 al luglio del 1593. Una breve menzione di questo caso può leggersi in F.I. SCHECHTER, *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-marks*, Columbia University Press, New York 1925, pp. 33-34.

permesso alcuno)⁸⁴ dinnanzi ad una commissione nominata dall'Ammiragliato del luogo. La commissione vantava notevole esperienza in fatto di prede e corsari – in special modo esperienza pratica, dato che uno di essi era Francis Drake⁸⁵. In quattro e quattr'otto gli esperti si pronunziarono per la validità della preda autorizzandone la vendita⁸⁶, che fruttò 3.500 sterline (almeno secondo quanto dichiarato dai corsari, perché secondo i mercanti italiani a quella cifra era inferiore alla metà del valore del carico, che di sterline ne valeva almeno 8.500)⁸⁷.

I mercanti italiani protestarono con le autorità inglesi, ma per rendere efficaci le loro proteste avevano bisogno di connessioni fidate e quanto più forti e vicine al governo inglese possibile: decisero quindi di rivolgersi ai Corsini, nominando Bartolomeo Corsini quale loro procuratore⁸⁸. Così, con l'aiuto del fratello Filippo, Bartolomeo iniziò una lunga e complessa vicenda giudiziaria. I Corsini si lanciarono in una serie di petizioni e di richieste, indirizzate prima a William Cecil (il *Lord Treasurer*), e poi direttamente al *Privy Council*, che alla fine ordinò di porre sotto la propria custodia il carico sino a quando la questione non fosse chiarita. Spronato dalle continue petizioni dei Corsini, nel gennaio 1591 il *Privy Council* finalmente decise di intervenire in modo più attivo, ed ordinò alla *High Court of Admiralty* di Londra di esaminare la questione⁸⁹. La cosa però era più facile a dirsi che a farsi. Già il porre sotto custodia la merce, infatti, si era rivelata faccenda complessa e lunga, per l'inerzia e, quando possibile, palese ostruzionismo che le autorità locali mostravano ai comandi del *Privy Council*, riuscendo a trascinare a lungo la cosa in omaggio all'illustre tradizione burocratese d'ogni paese – appellandosi cioè ad ogni cavillo procedurale pos-

⁸⁴ APC, vol. 21 (1591), p. 39 (6.4.1591).

⁸⁵ Ad ogni buon conto, il loro rifiuto di trasportare il carico a Londra (come richiesto dal *Privy Council*) sembrerebbe non deporre del tutto a favore della loro imparzialità: APC, vol. 21 (1591), pp. 348-349 (29.7.1591).

⁸⁶ CSP, 14.2.1591.

⁸⁷ *Ivi*, 29.4.1592.

⁸⁸ Negli Archivi Corsini si possono leggere quattro procure, tutte indirizzate a Bartolomeo Corsini e soci, da altrettanti mercanti veneziani (Trevisano, Baglioni, Giunti e Marchiozi). Le procure, fatte con atto notarile in Italia, portano le date di 9.12.1590, 11.12.1590, 5.4.1591 e 28.3.1592 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

⁸⁹ APC, vol. 20 (1590-91), p. 234 (24.1.1591); l'iscrizione fa anche menzione di una seconda nave, la «Maria Margerie», che tuttavia non compare in altro documento, né in alcuna carta negli Archivi Corsini.

sibile ed immaginabile – e proseguendo nel frattempo con la vendita delle merci anche dopo aver ricevuto ordini contrari dal *Privy Council*⁹⁰ che, nel tentativo di fare eseguire i propri voleri, fu costretto a scrivere e riscrivere ai *mayors* di Plymouth e Dartmouth. Se quest'ultimi non davano segno di temere troppo il *Privy Council*, poco sorprenderà apprendere che le direttive della *Admiralty court* vennero completamente disattese, tanto che il *Privy Council* dovette intervenire più volte per imporne l'esecuzione⁹¹. Tra i due *mayors* fu quello di Dartmouth a dare più filo da torcere, al punto che, quando l'intera vicenda giunse finalmente a conclusione nell'estate del 1593, questi si rifiutava ancora di consegnare le mercanzie al *Privy Council*⁹².

Oltre all'invio di una lettera dopo l'altra, all'inizio il *Privy Council* non si mostrò molto attivo nel risolvere la vicenda, limitandosi ad autorizzare la vendita di parte del pepe ad un mercante londinese, così da pagare l'equipaggio della nave della Serenissima, che stava serenamente causando disordini con le sue continue proteste⁹³. Ad un certo punto, tuttavia, la buona volontà di cui il *Privy Council* aveva sino ad ora dato prova iniziò ad esaurirsi: ai suoi illustri componenti (al tempo, politici e non giuristi di professione), l'oggetto del contendere appariva un vero rompicapo pieno di complicati tecnicismi da legulei⁹⁴, e dunque da lasciar sbrogliare a quest'ultimi. Così, la

⁹⁰ *Supra*, questo capitolo, nota 86.

⁹¹ APC, vol. 21 (1591), pp. 230-231 (27.6.1591) e 433-434 (8.9.1591); APC, vol. 24 (1592-93), p. 404 (17.7.1593).

⁹² APC, vol. 24 (1592-93), pp. 356-357 (2.7.1593), 385-386 (4.7.1593), e 404 (17.7.1593). Quando il titubante *mayor* di Dartmouth ricevette un'ultima, ed ennesima, esortazione dal *Privy Council*, buona parte delle altre mercanzie inizialmente portate a Plymouth non era ancora stata inviata a Londra: APC, vol. 24 (1592-93), pp. 387-388 (4.7.1593) e 404-405 (17.7.1593).

⁹³ Lc. 18:1-8. La vendita, scrisse il *Privy Council* al giudice dell'*Admiralty Court* Awbrey, andava fatta immediatamente, «that wee maie no more be troubled with their claymorous importunyties», APC, vol. 21 (1591), p. 73 (26.4.1591). Trenta sacchi di pepe furono così venduti per ordine dell'*Admiralty* ad un mercante londinese (tale Walden), a 22 pence la sterlina (quindi, con un ribasso enorme, dato che occorreavano 240 pence per fare una sterlina). Del ricavato, £ 400 vennero distribuite ai marinai veneziani. La cifra, tuttavia, non bastava a tacitarli – tanto in senso legale che auditivo. Difatti le loro «clamorous importunyties» non cessarono, ed il *Privy Council* autorizzò la vendita di tutto il pepe necessario per pagarli: *ivi*, p. 82 (2.5.1591). La vocifera ciurma ricevette così un totale di 823 sterline e 15 scellini: *ivi*, p. 169 (30.5.1591).

⁹⁴ «We have sundry times our selves taken paines in hearing the said controversie, but cannot understand the perfect truth of the state thereof, the same being so intricate and full of doubttes as is abovesaid», *ivi*, p. 118 (13.5.1591).

scelta cadde sul giudice ordinario della *Admiralty Court* non come presidente di qualche commissione nominata *ad hoc* (per la quale il *Privy Council* sarebbe comunque rimasto responsabile), ma piuttosto come rappresentante del tribunale dell'*Admiralty*, dinnanzi al quale la vicenda si sarebbe svolta secondo l'ordinaria procedura («by ordinary course of law»)⁹⁵. Il *Privy Council* decise anche di fare marcia indietro su altri provvedimenti presi sino a quel momento che potessero in qualsiasi modo tendere a favore dei mercanti stranieri, richiedendo indietro le somme versate all'equipaggio della nave⁹⁶. In tempo a due mesi l'*Admiralty* aveva già finito le indagini sui fatti del caso e provveduto a disporre in via provvisoria il rilascio di quasi tutte le merci a Filippo Corsini, che tuttavia doveva obbligarsi a restituirle insieme agli interessi qualora la controparte fosse riuscita a provare il titolo entro un anno ed un giorno⁹⁷. I corsari non accettarono la decisione – peraltro provvisoria – dell'*Admiralty* e si rivolsero alla *Chancery* onde bloccare il processo dinnanzi all'*Admiralty*. Per evitare questo, il *Privy Council* dovette ancora una volta intervenire direttamente – il tentativo di affibbiare ad altra corte questa rognosa vicenda non era andato a buon fine⁹⁸.

Tornando la questione ad una corte composta da politici, era quantomai opportuno parlare il suo linguaggio, e trovare quindi modi di esercitare sulla stessa pressioni di natura squisitamente politica. Così, durante la primavera del 1591, le cancellerie del gran duca di Toscana e del doge di Venezia si attivarono scrivendo lunghe lettere di rimostranza alla regina Elisabetta⁹⁹, spingendo il suo *Privy Council* a trovare un modo di risolvere la vicenda senza lasciarla cadere nel limbo nel quale tante altre simili vicende rimanevano – il che spiega peraltro perché i corsari, che invece su quel limbo contavano molto, fossero così determinati a non consegnare nulla né alla controparte né alle autorità. Agli inizi del 1592 il *Privy Council* scrisse all'*Admiralty* per sincerarsi che l'attribuzione in via provvisoria ai Corsini delle mercanzie avvenisse senza ulteriori intoppi giuridici (e dunque – sul punto il *Council* fu piuttosto esplicito – senza tenere in debito conto quei lacci e

⁹⁵ *Ivi*, p. 119 (13.5.1591).

⁹⁶ Il che in effetti equivale ad ordinare a Filippo Corsini, che aveva provveduto a distribuire più di £ 300 all'equipaggio per conto del *Privy Council*, di pagarle di tasca propria: *ivi*, p. 169 (30.5.1591).

⁹⁷ *Ivi*, pp. 347-348 (29.7.1591).

⁹⁸ APC, vol. 22 (1591-1592), pp. 125-126 (15.12.1591).

⁹⁹ Con tutta probabilità, le lettere erano giunte a destinazione entro i primi di maggio 1591: APC, vol. 21 (1591), pp. 118-119 (13.5.1591).

lacciuoli tanto cari ai legulei). Per mantenere buoni rapporti diplomatici – e, soprattutto, commerciali – con gli italiani, ragionavano i consiglieri di Elisabetta, era necessario far vedere che la corona inglese ne tutelava gli interessi senza trincerarsi dietro a farraginose lungaggini¹⁰⁰. Come abbiamo visto, tuttavia, a rallentare le cose non era l'*Admiralty* con le sue procedure ma le autorità locali che, con mille ed una scuse, erano sino a quel momento riuscite a sabotare ogni iniziativa dell'*Admiralty*. Le varie lettere di sollecito che il *Privy Council* continuò ad inviare all'*Admiralty*¹⁰¹ non riuscirono a risolvere lo stallo, almeno sino a quando il *Council* non diede al giudice dell'*Admiralty* licenza di usare anche la forza (sottointeso, contro le autorità locali nel Devon e nel Dorset) per eseguire i propri comandi e portare finalmente le mercanzie a Londra¹⁰².

Quando ebbero notizia di un ordine così perentorio da parte del governo centrale, tuttavia, i corsari decisero di tentare il tutto per tutto, lanciandosi in un piano estremamente ardito: accedere alle mercanzie corrompendo i guardiani posti alla sua guardia e contraffare il marchio posto su 40 grandi sacchi di pepe, onde farli sembrare di proprietà di mercanti portoghesi e non italiani. Dato che l'ordine dell'*Admiralty* era di consegnare solo i sacchi contrassegnati con marchi di mercanti italiani, questo sotterfugio avrebbe lasciato ai corsari almeno una discreta ricompensa per le loro fatiche. Malgrado il piano fosse stato eseguito senza colpo ferire, Filippo Corsini riuscì a trovare dei testimoni ed a provare quanto avvenuto, richiedendo l'intervento del *Privy Council* nella sua forma più squisitamente giuridica e dunque più seria – la *Star Chamber*.

Per controbattere al *subpoena* che li obbligava ad apparire dinnanzi alla *Star Chamber* a rispondere delle gravi accuse mosse contro di loro, i corsari pensarono bene di citare Filippo Corsini per diffamazione. Questo ennesimo ingarbugliarsi della faccenda richiese ancora una volta l'intervento del *Privy Council*, che nominò una commissione ristretta per decidere il caso. La commissione era composta da alcuni tra i più importanti politici inglesi del tempo: il *Lord Treasurer* William Cecil, il *Lord Admiral* Charles Howard, ed il potentissimo Thomas Sackville, Lord Buckhurst, assistiti da due insigni

¹⁰⁰ «[W]ithout standing upon nyce and strict pointes of lawe, that yt maie appeere to those Princes (whose subjects they are) the care her Majestie hath that justice shuld be don unto them with all expedicion and favour.» APC, vol. 22 (1591-1592), pp. 391-392 (7.4.1592).

¹⁰¹ *Ivi*, pp. 396 (12.4.1592) e 405-406 (25.4.1592).

¹⁰² *Ivi*, pp. 460-461 (16.5.1592).

giuristi, entrambi *civil lawyers*: William Aubrey, giurista di chiara fama¹⁰³, ed il giudice ordinario dell'*Admiralty Court* Julius Caesar. Così composta, questa alta commissione avrebbe finalmente reso un verdetto sulla vicenda ponendo fine alla disputa tra le parti, alle quali veniva ordinato di desistere da ogni azione giudiziaria già intrapresa¹⁰⁴.

A maggioranza, la commissione decise quello che già l'*Admiralty* aveva deciso molto prima, e cioè di consegnare quasi tutto il carico della nave ai Corsini¹⁰⁵, ma non tutti i suoi componenti erano di questo avviso: uno in particolare, Thomas Sackville, era vicino ad alcuni dei corsari, e grazie alla sua influenza la consegna delle merci venne ostacolata in ogni modo ed impedita per diverso tempo¹⁰⁶. Fu così necessario rivolgere un'ulteriore petizione al *Privy Council* perché volesse dare esecuzione a quanto deciso dalla sua commissione ristretta¹⁰⁷. Mentre il *Privy Council* continuava a discutere, corsari e Corsini continuavano a trattare. Alla fine, nel dicembre del 1592, la commissione ristretta riuscì a trovare un accordo per la distribuzione temporanea delle merci mentre la lite rimaneva ancora pendente¹⁰⁸. L'accordo tuttavia non ebbe esecuzione per altri tre mesi e mezzo, quando finalmente i commissari dettero il loro *imprimatur*¹⁰⁹, richiedendo per buona misura ai due *civil lawyers* che li assistevano un rapporto dettagliato sull'intera vicenda¹¹⁰. Come lamentava il povero Filippo Corsini nell'ennesima lettera al *Privy Council* nell'aprile del 1593, la vicenda era stata discussa in ben 16

¹⁰³ Cfr. per es. R.H. HELMHOLZ, *Civilians in the Common Law Courts, 1500-1700*, in D. Ibbetson, N. Jones e N. Ramsay (a cura di), *English Legal History and its Sources. Essays in Honour of Sir John Baker*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, pp. 342-357, a pp. 350-353.

¹⁰⁴ APC, vol. 23 (1592), pp. 92-93 (29.7.1592). È possibile un coinvolgimento iniziale della *Star Chamber* (APC, vol. 22 (1591-92), p. 411 (30.4.1592)), ma sembra più probabile che il procedimento dinnanzi ad essa fu interrotto a favore di una soluzione – di matrice più spiccatamente politica – dinnanzi al *Privy Council*.

¹⁰⁵ Cfr. APC, vol. 22 (1591-92), p. 465 (16.5.1592). Si veda anche la bozza di una petizione di Filippo Corsini al *Privy Council* (*s.d.*, ma probabilmente dell'estate del 1592), ACF, Stanza V, Miscellanea.

¹⁰⁶ Scrivendo a nome della regina, Buckhurst proibì la consegna del carico a Corsini: CSP, agosto 1592 (giorno non riportato).

¹⁰⁷ ACF, Stanza V, Miscellanea, varie bozze *s.d.*

¹⁰⁸ CSP, 10.12.1592.

¹⁰⁹ CSP, 21.3.1593.

¹¹⁰ APC, vol. 24 (1592-93), p. 196 (18.4.1593).

udienze tra *Admiralty Court* e *Privy Council*, che avevano raccolto la testimonianza univoca di 18 testimoni, tutti a favore degli italiani. Ormai, chiosava il Corsini, non c'era davvero più nulla che i corsari non avessero già tentato¹¹¹. Se in effetti i corsari non lasciavano trasparire segno alcuno di stanchezza¹¹², il *Privy Council* sì, e nel luglio del 1593 finalmente ordinò la consegna delle mercanzie ai Corsini¹¹³. La resistenza dei corsari arrivò al punto di rifiutarsi di consegnare la chiave della porta del magazzino che conteneva le mercanzie, tanto che il *Privy Council* diede l'ordine di buttarla giù¹¹⁴.

Dopo quasi tre anni di estenuanti lotte ed intrighi, i Corsini avevano finalmente vinto. Ma la loro vittoria era stata tutt'altro che semplice o a buon mercato: il loro coinvolgimento aveva procurato loro dei nemici mortali ben altolocati. Già nell'estate del 1591, a meno di un anno dall'inizio delle ostilità giudiziarie, un amico dal porto di Plymouth aveva messo in guardia Filippo Corsini dalle conseguenze della vicenda¹¹⁵. A giudicare dal volgere degli eventi nei due anni successivi, quelle inimicizie si erano certamente trasformate in odio profondo. Viene allora spontaneo chiedersi perché i Corsini fossero intervenuti in una vicenda che non toccava da vicino né loro né i mercanti a loro più vicini, e che anzi li rendeva ancora più invisibili in un luogo, la Londra del tardo Cinquecento, dove l'essere straniero e cattolico era il peggior biglietto da visita possibile. I Corsini non erano filantropi: se intervennero, lo fecero perché dovevano farlo. La richiesta di aiuto veniva infatti da diversi importanti mercanti che operavano a Venezia, Firenze e Lisbona: se accettare di prendere le loro parti avrebbe inevitabilmente creato attriti con alcuni *networks* inglesi, rifiutarsi avrebbe seriamente danneggiato la loro reputazione tra i mercanti italiani che operavano nel Mediterraneo – un prezzo troppo alto da pagare per chi, come i Corsini, viveva proprio del commercio col Mediterraneo, e doveva necessariamente vantare una reputazione impeccabile con presenti e probabili futuri *partners* commerciali. Era insomma un favore tanto oneroso nel presente quanto

¹¹¹ CSP, 18.4.1593.

¹¹² CSP, 16.5.1593.

¹¹³ APC, vol. 24 (1592-93), pp. 386-387 (4.7.1593), 388-393 (3.7.1593), 403-404 (17.7.1593). L'unica eccezione furono solo quattro sacchi di pepe che, si scoprì, appartenevano effettivamente a degli spagnoli: *ivi*, pp. 388-393 (3.7.1593).

¹¹⁴ *Ivi*, pp. 403-404 (17.7.1593).

¹¹⁵ L'essersi lasciato trascinare in essa, infatti, «hath purchased unto [him]self some enemies and brought [his] name wrongfully in question with false surmises». Lettera di James Hogg da Plymouth a Filippo Corsini a Londra, 7.7.1591 (ACF, Stanza V, Miscellanea).

remunerativo (almeno in termini reputazionali) nel futuro. È anche possibile che i Corsini non avessero realizzato fin dall'inizio quanto formidabili si sarebbero rivelati i loro antagonisti, e quali connessioni potessero essi vantare con il governo centrale (senza l'intervento di Thomas Sackville, difatti, la vicenda si sarebbe conclusa molto prima). Una cosa che i corsari avevano di certo in abbondanza e che mancava quasi del tutto ai Corsini erano le connessioni con le autorità locali: è proprio questo squilibrio a favore dei primi che richiese ai secondi tanto sforzo, e soprattutto impose loro di fare tanta pressione sul governo centrale.

1.6. Una questione di reputazione

Nella corrispondenza mercantile, specie quella internazionale, è possibile imbattersi in ogni sorta di richiesta, che – nei limiti del ragionevole – un buon mercante avrebbe cercato di soddisfare. Agendo in tal modo egli avrebbe infatti guadagnato credito che, prima o poi, sarebbe certo tornato utile. Le richieste che piovevano a Filippo Corsini a Londra non erano soltanto di intervenire in caso di grandi dispute commerciali con ripercussioni geopolitiche ai massimi livelli. Molto più di frequente esse erano di natura ben più modesta, spaziando dal mercante francese appena arrivato a Londra cui mancava danaro¹¹⁶ al commerciante inglese residente a Firenze che voleva mandare la sua corrispondenza a Londra¹¹⁷, ed al collega italiano

¹¹⁶ Lettera del 5.7.1597 (ACF, Stanza V, Miscellanea). Il nuovo venuto era tale Nicholas le Guituy.

¹¹⁷ Lettera di Richard Some da Firenze a Filippo Corsini a Londra, 17.7.1577 (ACF, Stanza V, Miscellanea): «Signore Philippo, as I fownde your frend ship before in London, to sende my torne in Florence if either occasion or need showlde drive me thervnto: So I am bolde to requeste your favor and furtherance in helping me to conveye my letters into Englande, and such as come from thence, hither to me. At my cominge to Florence, I shewed that letter of credit which I had of you to Signore Francesco Rinuccini, who vpon the sighte therof offered me spedye payment which I refused as then, referring at rather till such time when I showlde have more need. Nowe Sir if I mighte obteyne your frendshipp to write to the saide Signor Francesco that he wolde shewe me this favor that such letters as I shall bringe or send to him, he wolde see them conveyed with his, vnto yow, into Englande: and againe that such letters as my frendes in London shall bringe vnto yow to be conveyed to Florence, that yow wolde sende them with yowrs desiring the saide Signor Francesco to have a care in seinge them conveyed to me: as I shall finde myselfe singularly pleased by yowe meanes, so I shall always remaine bounde and thankfull vnto yow. The which that yt maye obtaine that effecte that I hope and crave for, I requesete yow herin

alle prese con creditori restii a concedergli una dilazione¹¹⁸.

Per acquisire buona reputazione un mercante non aveva solo bisogno di successo, serietà ed onestà negli affari, ma anche di mostrarsi attivo all'interno della propria rete di conoscenze: lo scambio di favori era parte integrale del commercio. Se da un lato ciò richiedeva tempo, danaro e fatica, dall'altro offriva grandi vantaggi, perché apriva le porte a scambi commerciali di alto livello.

Così, ad esempio, nel ricevere una proposta molto allettante da parte della società Cavalcanti e Giraldi di commerciare all'ingrosso in spezie nel porto di Lisbona¹¹⁹, il fiorentino Giovanni Arnolfini si affrettava ad informarne Filippo Corsini a Londra offrendogli di dividere a metà perdite e (soprattutto) profitti¹²⁰. Il buon nome dei Corsini non circolava soltanto nella loro natia Firenze, tanto che finirono per diventare il punto di riferi-

to shewe me that favor and frendshipp which yow maye. I praye yow commende me to my Coosine Steven Some. Fore yow well. from florence the xvii of Julye 1577. Yours, if ever I maye pleasure yow, Richarde Some. [*in calce*] I praye yow see these letters her inclosed, delivered to my brother or to my cosin Steven. My brother shall see yow answered for the carriage of these, and all other hereafter».

¹¹⁸ Lettera di Guido Cavalcanti da Bles a Filippo Corsini a Londra, 9.2.1576 (ACF, Stanza V, Miscellanea). Cavalcanti chiedeva l'intervento di Filippo Corsini per persuadere un proprio creditore a dargli due anni di tempo per saldare il debito, contro la somma di 40 sterline (che Corsini avrebbe dovuto anticipare) «per il fitto del tempo». A volte, ma ben più di rado, a chiedere favori erano i capitani delle navi che trasportavano le merci dei Corsini: così ad esempio Richard Stay scriveva da Harwich a Filippo Corsini (*s.d.*), prima di intraprendere una mercatura verso Livorno per conto di quest'ultimo, di informarsi se vi fosse qualche mercante a Livorno che avesse bisogno di trasportare merci verso l'Inghilterra («I praye you write your friendes at Legorne [Leghorn] that in the shipp theire friend shipp [*sic*] that the will be friendly to them to helpe the if neede be») (ACF, Stanza V, Miscellanea).

¹¹⁹ La società Cavalcanti Giraldi importava spezie da Lisbona con una certa regolarità: per esempio tre anni prima parte del carico di una nave partita da Lisbona ed arrivata a Livorno il 13 Maggio 1575 recava loro pepe e zucchero : N. ALESSANDRINI, *I porti di Lisbona e Livorno: mercanti, merci e "gentilezze diverse" (secolo XVI). Alcune considerazioni*, in N. Alessandrini, M. Russo, G. Sabatini (a cura di), *Cbi fa questo camino è ben navigato: Culturas e dinâmicas nos portos de Itália e Portugal (sécs. XV-XVI)*, CHAM, Lisbona 2019, pp. 129-143, a p. 137. Sulle attività dei Giraldi a Lisbona si rimanda alla stessa N. ALESSANDRINI, *Contributo alla storia della famiglia Giraldi, mercanti banchieri fiorentini alla corte di Lisbona nel XVI secolo*, in «Storia Economica», vol. 14, 2011, pp. 377-407.

¹²⁰ Lettera di Giovanni Arnolfini da Firenze a Filippo Corsini a Londra, 13.8.1578 (ACF, Miscellanea, Stanza V).

mento dei Veneziani per ogni affare (e problema – le due cose andavano insieme) che riguardasse Londra e l’Inghilterra¹²¹. Per acquisire questa reputazione tuttavia i Corsini dovettero accettare di fare una lunga serie di favori da parte di vari mercanti di Venezia, favori non di rado onerosi, perché richiedevano l’esercizio di pressioni sul governo inglese; tali pressioni erano spesso volte al rilascio di una nave col suo carico, ma occasionalmente arrivavano perfino alla richiesta di cancellare dazi su certe mercanzie¹²². Il caso dell’*Ugiera Salvagna*, insomma, era solo uno dei tanti grattacapi che piovevano ai Corsini dal loro *network*.

Limitandoci al seminato – e dunque, senza alcun intento di generalizzare né di proporre un (ennesimo) modello astratto che prescindia da precise coordinate spazio-temporali – si potrebbe dire che, per avere successo, nell’Europa occidentale del tardo Cinquecento, un mercante interessato al commercio internazionale aveva bisogno di un discreto ‘capitale sociale’, inteso come rete di conoscenze commerciali e politiche. Attingere a questo capitale era affare, se non quotidiano, almeno piuttosto frequente: era dunque necessario rinnovarlo almeno con altrettanta frequenza, il che spiega perché si dicesse di no ad un favore soltanto a ragion ben veduta¹²³. Con

¹²¹ Cfr. TUCCI, *The psychology of the Venetian merchant*, cit., p. 348.

¹²² Tra i documenti londinesi dell’Archivio Corsini ci sono due bozze di una richiesta scritta da Filippo Corsini alla regina Elisabetta su istanza dei mercanti veneziani di cancellare i dazi sull’uva passa di Zante, visto che i veneziani avevano già esonerato da ogni gabella due navi inglesi che trasportavano uva passa verso l’Inghilterra (*infra*, Appendice, doc. 44). Nessuna delle due bozze reca una data, ma è probabile che la petizione sia stata scritta prima del 1585, dato che nei primi anni Ottanta del Cinquecento i dazi sull’uva passa da Zante all’Inghilterra erano stati temporaneamente aboliti dal governatore di Zante, Ottaviano Volterra – che in tutta probabilità aveva agito senza il beneplacito della Serenissima, dato che finì poi in prigione per aver abusato del suo ufficio proprio ai danni della Repubblica: FUSARO, *Uva passa. Una guerra commerciale tra Venezia e l’Inghilterra*, cit., pp. 108-115.

¹²³ Così ad esempio Matteo Spinola scriveva da Norimberga a Bartolomeo Corsini a Londra, pregandolo di volersi occupare della riscossione di un debito di 1.715 talleri che il mercante tedesco Borr, ormai fallito, doveva a Spinola, il quale sperava di rivalersi sul veronese Giovan Battista Zaccaria, a sua volta debitore di Borr. A tal fine tuttavia sarebbero serviti i buoni uffici di un mercante vicino a tutti e due Spinola e Zaccaria – Bartolomeo Corsini appunto. «... [E] perciò – scrive Spinola – ne ha parso darne la commissione a voi costà si come e quali che sappiamo quanto sette amorevoli et afecionati a sudetti Zaccharia dove vi manderemo procura per potere adimandare quanto creditorii sudetti de Born vecchio come debitore principale ... et del novo vi torniamo a preghare vogliate acetar questa Briga e far incio quel bon servizio che ce ne prometiamo et che

specifico riferimento all’Inghilterra, si può anche dire che una delle principali ragioni per cui vantare un forte *network* internazionale fosse necessario risiedeva nel bisogno di evitare una lunga serie di autorità alle quali, in teoria, sarebbe stato non solo opportuno ma anche ovvio rivolgersi – dalle varie autorità locali (come la corte di *aldermen* e *mayor* di questa o quell’altra città, o altre specifiche corti locali), alle corti di *common law*, e soprattutto alla corte preposta prima di ogni altra alla risoluzione di dispute marittime, la *High Court of Admiralty* – per arrivare direttamente al governo centrale, e dunque adire il *Privy Council*.

I motivi per fare ciò erano essenzialmente due. Il primo risiede nell’assenza di separazione dei poteri, soprattutto tra esecutivo e giudiziario. Per quanto scontata, la continuità tra i due poteri va sempre tenuta presente, soprattutto per lo storico del diritto che sia giurista di formazione, perché è difficile trascendere da quello che è oggi un assioma nel confrontarsi con una realtà solo apparentemente contigua alla nostra. Ancora più difficile è rimanere consapevoli del fatto che ancora nella primissima età moderna l’espressione ‘diritto commerciale’ aveva un significato ben diverso – ed ampio – rispetto a quello che avrà nei secoli a venire¹²⁴. Il secondo elemento è la frammentazione istituzionale. Questo punto richiede più attenzione rispetto al primo (il quale invece è cosa assai nota), perché si apprezza molto più nella realtà concreta che nell’astratta teoria. Una tale frammentazione aumenta quanto più ci si allontani dall’epoca moderna, ed è un altro modo di descrivere quel pluralismo (prima ancora di essere giuridico o istituzionale, anzitutto sociale) che sempre più faceva i conti con la forza centripeta del governo centrale¹²⁵, ma che spesso ancora riusciva a resistergli. In que-

voresti che noi facessimo per voi in simili casi che ve ne teremo obbligo con avisare a vostro comodo quello sequirà che il S. Dio di bon mandì, comandate ancora voi a noi a la libera che ne troviare sempre parati ad ogni vostro piacere» (ACF, Stanza V, Miscellanea).

¹²⁴ Sul punto si rimanda per tutti ad A. WIJFFELS, *Justitia in Commerciis: Public Governance and Commercial Litigation before the Great Council of Mechlin in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Century*, in H. Pihlajamäki, A. Cordes, S. Dauchy, e D. De Ruysscher (a cura di), *Understanding the Sources of Early Modern and Modern Commercial Law*, Brill, Leiden 2018, pp. 32-54.

¹²⁵ Se, nella politica inglese, questo movimento centripeto divenne particolarmente manifesto con William Cecil (Segretario di Stato dal 1558 al 1572, poi *High Treasurer* sino alla morte, nel 1598), nel diritto inglese esso trovò altrettanto tenace espressione qualche decennio dopo, in Edward Coke: L.A. KNAFLA, *Law and Politics in Jacobean England*, Cambridge University Press, Cambridge 1977, pp. 145-154. Coke può ben considerarsi l’alfiere della *common law*, ma di certo l’aspirazione della *common law* come diritto generale

sto opaco scacchiere si muovevano tante diverse istituzioni, in teoria le une alle altre sovraordinate, ma nella prassi molto spesso aggrovigliate in un fitto ginepraio. Muoversi bene all'interno di quel groviglio era, a livello locale, spesso assai difficile – primo, perché vantare buoni rapporti sul territorio è possibile soltanto su scala assai limitata; secondo, perché coloro contro i quali si richiedeva protezione erano proprio gli stessi soggetti (ovvero loro parenti o buoni amici) preposti all'amministrazione della giustizia a livello locale. Questo naturalmente non significa affatto che il governo centrale fosse meno soggetto a sollecitazioni (dall'aperta corruzione a pressioni politiche ed istituzionali di ogni genere), ma spiega almeno in parte il motivo per cui un mercante, specie se straniero, spesso reputava di avere maggiori *chances* di successo facendo istanza direttamente al governo centrale in caso di guai. Era poi il governo a dare ordini specifici a questa o quest'altra istituzione, fosse essa l'*Admiralty* di Londra o la corte di *aldermen* e *mayor* di una città. Non che gli ordini del governo centrale fossero sempre univoci e costanti, o che venissero sempre eseguiti con prontezza. Ma, puntare su di loro, era meno rischioso che affidarsi ad una specifica corte o istituzione.

Se una simile conclusione è già, per certi versi, facilmente attaccabile per quanto concerne la sola Inghilterra, essa sarebbe di certo inapplicabile all'intera Europa occidentale del tardo sedicesimo secolo. Eppure, essa sembrerebbe ben spiegare il *modus operandi* dei Corsini in ogni punto dei loro fitti commerci non solo in Inghilterra ma in tutta l'Europa occidentale, e renderebbe più chiaro il motivo per cui essi cercavano di mostrarsi tanto disponibili ad ogni sorta di richieste provenienti anche da mercanti con i quali avevano soltanto qualche conoscenza in comune: il bisogno di 'capitalizzare' favori e poterne disporre in altre parti del complesso scacchiere geopolitico sul quale si muovevano i loro commerci. È proprio l'ampiezza di questo scacchiere a rendere necessario quel principio commutativo della fiducia cui si accennava prima¹²⁶. Questo però non significava che negli amici degli amici si potesse riporre grande fiducia, ma soltanto che, dovendo comunque affidarsi a terzi, era meglio rivolgersi ad estranei con i quali si avesse almeno qualche conoscenza in comune. Doversi affidare ad altri, insomma, era cosa ben diversa dal fidarsi degli altri. Il fatto che il problema valesse per tutti, e non fosse altrimenti risolvibile, dava un incentivo

– e, possibilmente, unico – dell'Inghilterra era presente ben prima di lui: vedasi ad es. J.E. NEALE, *Essays in Elizabethan England*, Jonathan Cape, Londra 1958, pp. 202-214.

¹²⁶ *Supra*, § 1.1.

in più alla cooperazione e rendeva un poco più stabile quello che tuttavia era – e rimaneva – un equilibrio assai precario. Dalla lettura dei carteggi mercantili del tardo Cinquecento emerge una visione dei *networks* che echeggia la descrizione della democrazia nel celebre aforisma di Churchill: un pessimo sistema, il cui principale merito risiede nel semplice fatto che tutte le alternative siano ancora peggiori.

2. Lettere di cambio e *common law*

Quello che ci si propone di fare nelle prossime e brevi pagine non è ripercorrere l'intero sviluppo della lettera di cambio in Inghilterra, ma comprenderne la progressiva regolamentazione giuridica, avvenuta soprattutto tra tardo Cinquecento e Seicento. Come ogni tipo di consuetudine mercantile, anche quella cambiaria si forgia anzitutto nel concreto operare dei mercanti, e soltanto poi viene recepita a livello normativo. Questa recezione richiede infatti una formalizzazione di regole spesso estranee, e non di rado incompatibili, con un diverso, e spesso molto più informale insieme di regole. Proprio per questo, la loro formalizzazione implica un confronto tra norme mercantili e 'sistema' giuridico¹. Tale confronto è spesso bidirezionale: se da un lato esso porta ad una reinterpretazione di quelle regole alla luce del tessuto normativo al cui interno andranno ora ad applicarsi, dall'altro il tessuto normativo stesso spesso finisce col subire modifiche per fare spazio a quelle regole e renderle applicabili al suo interno.

Un simile confronto è avvenuto in diversi segmenti del diritto commerciale, dove usi mercantili sono stati progressivamente inseriti all'interno della *common law* (ovvero, per meglio dire, la *common law* ha iniziato ad applicarsi ad ambiti commerciali precedentemente regolati da norme non riconducibili ad essa), come ad esempio il diritto assicurativo e quello bancario. Il caso delle lettere di cambio si presta in maniera particolare allo studio della progressiva ricezione nella *common law* di regole e consuetudini ad essa estranei a motivo della prossimità tra cambio ed obbligazioni contrattuali: interpretare la lettera di cambio alla luce delle norme (tanto procedurali quanto di diritto sostanziale) che si applicherebbero ad un normale credito, infatti, richiese ai giudici della *common law* un notevolissimo sforzo interpretativo, che non di rado creò significative tensioni col diritto delle obbligazioni.

¹ Le virgolette sono d'obbligo in un discorso generale sulla prima età moderna, nella quale parlare di 'sistema' con riferimento all'ordinamento giuridico è spesso indice di robusto senso dell'ottimismo. All'interno della *common law*, tuttavia, può probabilmente parlarsi di 'sistema giuridico' quantomeno sin dal tardo medioevo – nella misura in cui, con questo termine, ci si riferisca soltanto alla *common law*, e non all'intero sistema di regole giuridiche in vigore in Inghilterra.

2.1. La lettera di cambio ed il suo approdo in Inghilterra

Tra Cinque e Seicento la lettera di cambio occupa un ruolo assolutamente centrale nel commercio europeo². Benché utilizzata anche con altre modalità, la forma di gran lunga più comune nella quale la lettera di cambio viene impiegata coinvolge quattro parti. Nella sua forma più semplice il datore versa del denaro al prenditore, il quale a sua volta emette un ordine rivolto al trattario di pagare quella somma, convertita in altra valuta, al beneficiario in altra piazza. L'interesse è celato nel tasso di conversione, prestabilito nell'ordine di pagamento³. Così, a differenza di quegli strumenti coi quali un debitore semplicemente promette di pagare una certa somma ad un certo tempo (si pensi anzitutto al *cambium* notarile e, successivamente, alla più informale cambiale), la lettera di cambio è anzitutto un ordine di pagamento. Tale ordine viene usato laddove vi sia un intermediario che possa agire come trattario: ecco che nel tardo medioevo la lettera di cambio si sviluppa in quei centri dove le grandi casate di mercanti (anzitutto italiani) abbiano delle filiali; successivamente, queste filiali (ormai non solo più italiane) iniziano a contendersi il mercato anche con mercanti locali.

In Inghilterra, sulla scia delle filiali locali di banchieri e mercanti italiani, nel Quattrocento gli inglesi fanno sistematico ricorso alla lettera di cambio per consentire a diversi tipi di mercanti che commerciano con le Fiandre di specializzare i propri traffici in un'unica 'direzione': o vendere sempre

² Sulla lettera di cambio la bibliografia è vastissima. Per un'introduzione sull'argomento (che qui sarà sviluppato soltanto con riferimento al diritto inglese della primissima età moderna) basta ricordare i classici lavori scritti sul tema da G. CASSANDRO (*Vicende storiche della lettera di cambio; Note minime per la storia del "cambio"; Breve storia della cambiale; La dottrina dei cambi nel Cinquecento*) raccolti dall'Autore nei suoi *Saggi di storia del diritto commerciale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma-Napoli 1978), e di R. DE ROOVER, *L'évolution de la lettre de change*, cit. Più di recente si veda anche D. DE RUYSSCHER, *L'acculturation juridique des coutumes commerciales à Anvers. L'exemple de la lettre de change (XVI-XVII^e siècle)*, in B. Coppein, F. Stevens, L. Waelkens (a cura di), *Modernisme, tradition et acculturation juridique. Actes des Journées internationales de la Société d'Histoire du Droit 2008*, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Bruxelles 2011, pp. 151-160.

³ Si evita appositamente ogni riferimento alla complessa problematica dell'usura e di quanto la sua proibizione abbia effettivamente influito sullo sviluppo della lettera di cambio. Se autorevolissimi studiosi (si pensi ad esempio all'appena citato De Roover) hanno tradizionalmente visto nel divieto di usura uno dei fattori più importanti del suo sviluppo, molti altri, specie negli ultimi decenni, ne hanno tuttavia sensibilmente ridimensionato l'importanza. Il nostro interesse sul punto è marginale, dato che questo contributo vuole invece guardare al rapporto tra sviluppo della lettera di cambio e *common law*.

nelle Fiandre (e, per converso, comprare in Inghilterra), o comprare sempre nelle Fiandre (e vendere in Inghilterra). Così ad esempio i mercanti che commerciano in lana hanno interesse a comprarla in Inghilterra per venderla a Calais (ed essere pagati alle fiere del Brabante o a Bruges), mentre i *merchant adventurers* esportano tessuti ad Anversa: entrambi hanno costantemente bisogno di rimettere i fondi che ottengono nelle Fiandre per acquistare in Inghilterra i prodotti da esportare. Viceversa, altri mercanti inglesi si specializzano nell'acquisto di sete ed altri beni di lusso nelle Fiandre, per rivenderli nel mercato domestico; al contrario delle prime due categorie, quest'ultimi avranno bisogno di spostare danaro dall'Inghilterra (dove vendono) alle Fiandre (dove acquistano)⁴.

La lettera di cambio risponde all'endemica scarsità di moneta (oltre al costante rischio di svilimento della stessa), ed al contempo facilita grandemente i flussi di capitale sia, ed anzitutto, nel commercio internazionale, che in quello nazionale. Oltre alla funzione di rimessa, peraltro, il meccanismo della lettera di credito assolve anche quella di credito: sino a quando la lettera di cambio non divenga esigibile, infatti, il beneficiario non potrà chiedere il danaro al trattario. Durante quel lasso di tempo, dunque, il datore effettivamente finanzia il prenditore. Quando invece il capitale non sia versato contestualmente all'emissione della lettera – questa mancanza di contestualità avviene sempre più spesso col consolidarsi dell'uso di questo strumento – sarà invece il prenditore a finanziare il datore. Il tasso di cambio tra valuta A e la valuta B, lo si è detto, è di norma predeterminato nella lettera di cambio. Ma il tasso di cambio reale tra le due valute non è mai lo stesso nelle due piazze dove si usano le rispettive valute; anzi, esso era in perpetua fluttuazione. Predeterminarlo nel cambio, perciò, poteva portare tanto a grandi guadagni quanto a forti perdite, ed era necessario un costante monitoraggio delle varie piazze, seguendone le oscillazioni monetarie ed anzi cercando di prevederle⁵. Un documento del 1564, preparato per una commissione ufficiale della corona inglese in materia (una *English Royal*

⁴ J.H. MUNRO, *Bullionism and the bill of exchange in England, 1272-1663: A study in monetary management and popular prejudice*, in Centre for Mediaeval and Renaissance Studies (a cura di), *The Dawn of Modern Banking*, Center for Medieval and Renaissance Studies, New Haven 1979, pp. 169-240.

⁵ Così, i mercanti/banchieri che più si occupavano di lettere di cambio erano anche quelli che più avevano bisogno di un solido *network* alle spalle, che consentisse loro di spostare capitali con velocità in diverse piazze, seguendone l'andamento, oltre a sfruttare potenziali asimmetrie informative.

Commission on Exchanges)⁶ spiega chiaramente il funzionamento della lettera di cambio con due esempi: nel primo il denaro è preso a cambio a Londra su Anversa, nel secondo le parti si invertono ed il denaro viene preso a cambio ad Anversa su Londra. La quantità di danaro che effettivamente occorre al beneficiario in entrambi i casi è di 100 sterline inglesi, ma l'ammontare delle due lettere di cambio è diverso, perché ad Anversa il tasso di cambio è inferiore rispetto al tasso praticato a Londra⁷.

2.2. La lettera di cambio come prova del debito

Si conoscono varie liti giudiziarie in tema di lettere di cambio già durante il Quattrocento, spesso dinanzi alla Corte del *mayor* ed *aldermen* di Londra. La prima e (per questo) più famosa di queste, *Burton v. Davy* (1437)⁸, è spesso considerata come la prova che, sin dalla prima metà del Quattrocento, le lettere di cambio fossero già ben conosciute e regolate dal diritto inglese⁹. Si tratta di un caso piuttosto semplice: l'agente di un mercante lon-

⁶ *Memorandum prepared for the royal commission on the exchanges*, 1564, in R.H. Tawney ed E. Power (a cura di), *Tudor Economic Documents*, Longman, Londra 1951, vol. 3, pp. 346-361.

⁷ *Ivi*, pp. 347-349.

⁸ C. Gross e H. Hall (a cura di), *Select Cases Concerning the Law Merchant*, vol. 3, Selden Society Publications, Londra 1932, pp. 117-119.

⁹ Per es. F.K. BEUTEL, *The Development of Negotiable Instruments in Early English Law*, in «Harvard Law Review», vol. 51, 1938, pp. 813-845, spec. pp. 830-832; M. POSTAN, *Private Financial Instruments in Medieval England*, in «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», vol. 23, 1939, pp. 33-54; J.M. HOLDEN, *The History of Negotiable Instruments in English Law*, W. Gaunt and Sons, Londra 1955, pp. 23-25; J.H. MUNRO, *The International Law Merchant and the Evolution of Negotiable Credit in Late-Medieval England and the Low Countries*, in D. Puncuh e G. Felloni (a cura di), *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale: Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, vol. 1, Società Ligure di Storia Patria, Genova 1991, pp. 49-80; ID., *English "Backwardness" and Financial Innovations in Commerce with the Low Countries, 14th to 16th centuries*, Working Papers munro-98-06, University of Toronto, Department of Economics, disponibile al sito internet: «<https://www.economics.utoronto.ca/public/workingPapers/UT-ECIPA-MUNRO-98-06.pdf>» (ultimo accesso: 10.05.2023); ID., *The Medieval Origins of the Financial Revolution: Usury, Rentes, and Negotiability*, in «International Journal Review», vol. 25, 2003, pp. 505-562, spec. 547 e 551-553. Per un riesame del caso, ed un approfondito commento, si rimanda a T. MOORE, *'According to the law of merchants and the custom of the city of London': Burton v. Davy (1436) and the negotiability of credit instruments in medieval England*, in M. Allen e M. Davies (a cura di), *Medieval Merchants and Money: Essays in Honour of James L. Bolton*,

dinese (Elias Davy) prende danaro a cambio in Bruges dall'agente del mercante di Norwich John Burton, obbligandosi a restituirlo in Inghilterra a Burton ovvero al portatore della lettera di cambio. Quando la lettera gli viene presentata, tuttavia, Davy si rifiuta di pagarla. Un terzo, tale John Walden, fa causa a Davy a nome di Burton dinanzi alla Corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra, che condanna Davy al pagamento della lettera di cambio a favore del beneficiario (Burton) ovvero del terzo che ha concretamente promosso l'azione (Walden)¹⁰. Si è quindi letto questo caso come prova che già all'epoca le corti inglesi riconoscessero il principio di negoziabilità¹¹, o quantomeno quello dell'assegnabilità¹². Una simile conclusione sembra tuttavia peccare di eccessivo ottimismo. Nella trattazione del caso manca infatti qualsivoglia riferimento all'accettazione del cambio da parte del trattario, ed al suo posto troviamo invece l'esautiva narrazione delle vicende che hanno portato alla genesi del debito contratto dall'agente di Bruges del mercante Elias Davy. In queste vicende, la firma di una lettera di cambio occupa uno spazio del tutto marginale: l'intera discussione è incentrata sull'esistenza del debito di una parte verso l'altra¹³.

Vi sono diversi altri casi tardo medievali, prevalentemente discussi dinanzi la Corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra, che trattano di lettere di cambio. In tutti questi casi, tuttavia, tali lettere sono semplicemente menzionate come prova dell'esistenza del debito del convenuto, non come titolo del credito dell'attore¹⁴. Guardando ai semplici fatti in base ai quali una lettera di cambio viene emessa (in un tipico caso, denaro preso in prestito in un certo luogo e determinata valuta, da ripagare in altro luogo in altra valuta), potremmo in effetti concludere che anche le corti di *common law* si occupavano di problemi relativi alla lettera di cambio, nel senso dei rapporti giuridici sottostanti ad essa, sin dal tardo medioevo¹⁵, forse addirittura sin dal

Institute of Historical Research, Londra 2016, pp. 305-321.

¹⁰ GROSS e HALL, *Select Cases Concerning the Law Merchant*, vol. 3, cit., pp. 118-119.

¹¹ Per es. si veda BEUTEL, *The Development of Negotiable Instruments*, cit., p. 831.

¹² HOLDEN, *The History of Negotiable Instruments in English Law*, cit., pp. 23-25.

¹³ Si veda per tutti l'analisi di J.S. ROGERS, *The Early History of the Law of Bills and Notes*, Cambridge University Press, Cambridge 1995, pp. 47-48.

¹⁴ *Ivi*, pp. 48-51.

¹⁵ Si vedano per es. i casi discussi da BAKER, *The Law Merchant and The Common Law before 1700*, cit., spec. pp. 304-306.

Trecento¹⁶. Ma – ed è questo il punto – le discussioni relative ai rapporti tra debitore e creditore non vengono quasi mai menzionate nelle argomentazioni giuridiche dinanzi alla corte (*pleadings*), e dunque neppure riportate nei *plea rolls*. L'estremo formalismo giuridico dei *writs*, peraltro, lascia poco spazio alla descrizione dei fatti del caso, e questo è particolarmente vero laddove si agisca con un *writ of debt*¹⁷: tutto quello che la parte attrice deve fare nel rivolgersi alla corte è affermare che una somma di danaro sia ad essa dovuta da parte del convenuto, e, per quest'ultimo, negare una tale affermazione. Ed infatti questo è tutto quel che troviamo negli archivi delle corti. Spetta poi ad una giuria decidere se tale affermazione sia vera: soltanto a questo punto, se effettivamente la lettera di cambio fosse stata riconosciuta nel diritto inglese, la parte attrice avrebbe prodotto dinanzi ai giurati una tale lettera. Ma l'unica cosa che viene registrata negli archivi delle corti è il risultato della decisione della giuria, non su quali basi tale decisione sia stata raggiunta. Le prime discussioni *ex professo* sulla materia – cioè *pleadings* con tanto di decisione da parte dei giudici sulla validità di un determinato titolo e la sua ammissibilità in giudizio – iniziano ad apparire soltanto quando la procedura cambia, e si passa dalla rigida ed astratta forma di *debt* alla più malleabile e, soprattutto, concreta forma di *assumpsit*.

2.3. Cambi e diritto processuale: dal *writ* di *debt* all'*indebitatus assumpsit*

Lo sviluppo dell'*assumpsit* è un tema assai complesso¹⁸; ai nostri fini è sufficiente limitarci ad osservare come esso tragga origine da un particolare tipo di *trespass* (*writ* volto non all'esecuzione di una determinata obbligazione ma al risarcimento del danno patito), il *trespass on the case* o, più brevemente, spesso detto *case*. Nella sua forma di *case*, il *writ* di *trespass* inizia a svilupparsi per la necessità di fornire uno strumento processuale all'attore danneggiato non da un comportamento meramente extracontrattuale, ma dalla difettosa esecuzione di un obbligo contrattuale, laddove il contratto sia informale¹⁹ (e, dunque, stipulato oralmente o comunque sprovvisto di

¹⁶ *Stowey v. Prior of Bruton* (1378) Y.B. 2 Rich. II, 11.

¹⁷ BAKER, *The Law Merchant and The Common Law*, cit., pp. 302-303.

¹⁸ Si veda per tutti D.J. IBBETSON, *A Historical Introduction to the Law of Obligations*, Oxford University Press, Oxford 2001, pp. 126-151.

¹⁹ Sul tema dell'origine e sviluppo del *trespass on the case* la bibliografia è molto estesa, ma il lavoro imprescindibile è quello di S.F.C. MILSOM, *Trespass from Henry III to Edward III*,

sigillo)²⁰. In questi casi, infatti, occorre descrivere la concreta fattispecie, fornendo precisi elementi che non potevano essere omissi: ecco perché si parla di un *trespass* non nella sua forma astratta, ma basato ‘sul caso’ (*on the case*) specifico.

Il grande sviluppo del *trespass on the case* durante il tardo medioevo inglese si deve agli angusti spazi di manovra imposti dal formalismo giuridico del sistema dei *writ*: così ad esempio il *writ* di *detinue* (che deve il suo nome all'allegazione dell'attore che il convenuto *iniuste detinet* un bene mobile di sua proprietà) poteva essere utilizzato per recuperare il possesso del bene, ma non anche per i danni ad esso cagionati dalla negligenza del convenuto. L'esempio è tutt'altro che un caso isolato: per tutto ciò che non era specificamente coperto da un determinato *writ* era necessario esperire un'azione di *trespass on the case*²¹. Descrivendo puntualmente il caso, il danno effettivamente sofferto dall'attore poteva emergere con chiarezza. Per questo motivo, avvicinandoci a ciò che a noi più interessa, agire con alcuni fra i *writ*s più risalenti ed astratti era considerevolmente meno agevole che farlo con un'azione per danni (quindi, con un *writ* di *trespass*) basata sul caso specifico.

L'azione di *assumpsit* si sviluppa sul tronco di quella del *trespass on the case*, come un nuovo ramo²² che va a coprire le fattispecie dai contorni più chiaramente contrattuali: il convenuto viene citato in quanto «*assumpsit, et fideliter promisit*» di fare qualcosa che poi non ha fatto, o ha fatto male²³. La duttilità dello strumento di *assumpsit*, specie se comparata alla rigidità ed al formalismo dei *writ*s, lo renderanno particolarmente utile nel diritto commerciale, dove lo troviamo adoperato non solo in cause relative a lettere di cambio, ma anche in procedimenti vertenti su assicurazioni, noli, società e mandati già all'indomani della sua comparsa²⁴. Una simile rapidità si spiega

lungo ed estremamente complesso saggio pubblicato, in tre parti, in «*Law Quarterly Review*», vol. 74, 1958, pp. 195-224, 407-436, e 561-590. Cfr. già alcuni punti espressi in ID., *Not Doing Is No Trespass*, in «*Cambridge Law Journal*», vol. 12, 1954, pp. 105-117.

²⁰ Tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento i *writ*s propriamente contrattuali iniziano ad atrofizzarsi, in quanto la mancata produzione di un contratto in forma scritta col sigillo delle parti porta progressivamente alla presunzione *iuris et de iure* dell'inesistenza del contratto stesso. Una brillante sintesi in IBBETSON, *A Historical Introduction*, cit., pp. 24-28.

²¹ ID., *Assumpsit and Debt in the Early Sixteenth Century: The Origins of the Indebitatus Count*, in «*Cambridge Law Journal*», vol. 41, 1982, pp. 142-161, spec. pp. 148-149.

²² Formalmente da descriversi come *Trespass on the Case on an Assumpsit*.

²³ Si veda ancora IBBETSON, *A Historical Introduction*, cit., pp. 126-151.

²⁴ Sono infatti attestati già tra la fine degli anni Trenta e l'inizio degli anni Quaranta del

inoltre considerando come l'*assumpsit* venisse utilizzato come alternativa anzitutto al *writ* di *debt*, strumento col quale si agiva per ottenere una determinata somma di danaro che il debitore doveva pagare all'attore.

Gli svantaggi principali del *debt* rispetto all'*assumpsit* riguardano la procedura ed il *petitum*.

A differenza delle azioni di *trespass* (e dunque, anche quella di *trespass on the case*, ivi inclusa la sua sottospecie di *assumpsit*), agendo in *debt* al convenuto era consentito presentare dei compurgatori (*compurgators*) che giurassero sulla sua credibilità (procedimento chiamato *wager of law*). Gli standards di questa pratica molto arcaica della *common law*, tuttavia, andarono gradualmente deteriorandosi, tanto che fare il *compurgator* divenne una vera e propria professione²⁵. Bastava quindi che il convenuto fosse disposto a giurare il falso perché vicesse. Il secondo svantaggio dell'agire in *debt* è forse il più importante, e verte sui danni, inesigibili in *debt* (dove si agisce solo per la cifra dovuta) ma esigibilissimi in *assumpsit* – azione che, nascendo da una costola del *trespass*, ruota proprio intorno al danno patito dall'attore. Un terzo problema dell'agire in *debt* riguarda più da vicino le lettere di cambio: agendo in *debt*, l'attore doveva convincere i giurati che il convenuto fosse effettivamente debitore di una determinata somma, e che tale debito fosse dovuto proprio all'attore e non ad altri. Sintanto che le lettere di cambio non diventarono una forma abituale di pagamento per chiunque, e non solo propria dei mercanti, una giuria 'ordinaria' (cioè non composta prevalentemente da essi) avrebbe avuto non poche difficoltà a riconoscere il debito del trattario verso il beneficiario. Se consideriamo da un lato la scarsa familiarità delle giurie di non mercanti con i titoli di credito almeno sino a fine Cinquecento, e dall'altro le cifre altissime in gioco in molte lettere di cambio, ben pochi avrebbero optato per agire in *debt* anziché in *assumpsit*²⁶.

Durante la seconda parte del Cinquecento, i vantaggi dell'*assumpsit* rispetto al *debt* porteranno allo sviluppo di una sottospecie ancora più singolare di *assumpsit*, il cd. *indebitatus assumpsit*: il convenuto, che già aveva un debito verso l'attore, aveva in un secondo momento poi assunto l'obbligo

Cinquecento: sul punto si veda anzitutto J.H. BAKER, *The Oxford History of the Laws of England*, vol. 6, 1483-1558, Oxford University Press, Oxford 2003, p. 859, testo e – soprattutto – note 116-120.

²⁵ J.H. BAKER, *An Introduction to English legal history*, Oxford University Press, Oxford 2019⁵), p. 79.

²⁶ Sui problemi procedurali che ciò tuttavia comportava si veda *infra*, questo capitolo, nota 52.

di ripagarlo – finendo col disattendere questo impegno²⁷. Presto l'*indebitatus assumpsit* venne applicato anche alle lettere di cambio, con significativo successo nella prassi²⁸. Si prenda per esempio la collezione di formulari di precedenti (utilizzati dai legali per agire in giudizio in una grande varietà di diversi casi) pubblicata da William Rastell: se comparassimo la prima edizione (1566) con la terza (1596), troveremmo che i due casi di lettere di cambio introdotte in quest'ultima edizione – la prima non ne aveva – sono entrambi strutturati come *indebitatus assumpsit*²⁹. Lo stesso schema compare abitualmente in altri formulari più tardi. Così ad esempio nelle formule riportate nei seicentesco *Vade Mecum* di Brown³⁰, pressoché tutti i casi relativi alle lettere di cambio (quattro su cinque) sono strutturati come *indebitatus assumpsit*³¹.

Ai nostri fini ciò che più conta è che, in queste discussioni basate sulla formula *indebitatus assumpsit*, la lettera di cambio non sia mai considerata come *fonte* del rapporto obbligatorio tra le parti, ma sempre e soltanto *prova* di un tale rapporto. Non è per il fatto che il prenditore (agendo come principale o come agente poco importa) abbia firmato una lettera che il datore può agire contro di lui qualora il trattario non accetti di pagare, ma per il debito del prenditore, sorto nel momento in cui ha accettato il danaro del

²⁷ BAKER, *An Introduction to English Legal History*, cit., pp. 132-134, 148-152. Per un'analisi ancora più accurata si rimanda a D.J. IBBETSON, *Assumpsit and Debt in the Early Sixteenth Century*, in «Cambridge Law Journal», vol. 41, 1982, pp. 142-161. Sul problema della differenza tra l'agire in *assumpsit* (rimedio per la violazione della promessa di ripagare il debito) e l'agire in *debt* (rimedio per il mancato ripagamento del danaro che il convenuto doveva all'attore) vedasi *infra*, questo capitolo, nota 52. Si iniziò a parlare di *indebitatus assumpsit* per distinguere i casi di azione in *assumpsit* sulla promessa basata su di un contratto da quelli in cui non vi era una pregressa obbligazione, e questi ultimi finirono per prendere il nome di *collateral assumpsit*.

²⁸ BAKER, *The Law Merchant and The Common Law*, cit., pp. 354-356.

²⁹ *J.L. v. E.* (1594), in W. RASTELL, *A collection of entrees, of declarations, barres, replications, rejoinders, issues, verdicts, iudgements, executions, proces, continuances, essoines, and diuers other matters. Newly amended, and much enlarged with many good presidents of latter time: whereof diuers are vpon diuers statutes, as is noted in the end of the table...*, in aedibus Ian[ae] Yetsweirt relictæ Caroli Yetsweirt ... [Londra] 1596³, fol. 338r; *C.W. v. J.B.* (1595), *ibid.*

³⁰ W. BROWN, *The Entering clerk's vade mecum, being an exact collection of precedents for declarations and pleadings in most actions ...* printed by G. Sawbridge, W. Rawlins and S. Roycroft, Assigns of Richard and Edward Atkins Esqs., for W. Jacob at the Black Swan next Bernards Inn in Holborn, and C. Smith at the Angel in Fleetstreet, Londra 1678.

³¹ *Hampton v. Calthrope* (1584), *ivi*, pp. 23-25; *Williamson v. Holiday* (1611), *ivi*, pp. 26-27; *Toft v. Garraway* (1613), *ivi*, pp. 27-29; *Shepherd v. Beecher* (1609), *ivi*, pp. 29-34.

datore impegnandosi a ripagarlo con determinate modalità definite di comune accordo. Il convenuto, insomma, si è obbligato a ripagare il creditore e non lo ha fatto: è per questo – e non per la produzione in giudizio di un titolo di credito – che può essere condannato³².

2.4. Dalla funzione probatoria del cambio al suo riconoscimento come strumento autonomo

Sino a quando le corti di *common law* avessero considerato legalmente rilevante il rapporto giuridico sottostante alla lettera di cambio ma non quest'ultima, qualsiasi modifica o aggiunta allo schema base della lettera di cambio stessa avrebbe stentato ad ottenere riconoscimento dinnanzi ad esse. Durante il Seicento, tuttavia, l'approccio delle corti verso la lettera di cambio si evolve, ed i frutti di tale evoluzione si iniziano a vedere a partire dagli ultimi decenni di quel secolo. È possibile pensare a due distinte ma molto probabilmente concomitanti motivazioni per questo sviluppo: da un lato, l'influenza della prassi commerciale; dall'altro, la penetrazione di questa prassi nel tessuto sociale ed economico dell'Inghilterra nella seconda metà del Seicento.

Per quanto sia possibile che alcuni mercanti londinesi girassero le lettere di cambio già agli inizi del Seicento³³, pochi di loro avrebbero pensato di

³² ROGERS, *The Early History of the Law of Bills and Notes*, cit., pp. 60-62.

³³ Il punto non è del tutto chiaro, anche perché non esistono trattati di diritto commerciale scritti in Inghilterra nel sedicesimo secolo, e non molte sono le lettere di cambio inglesi dell'epoca a noi pervenute. Mentre l'assegnazione della lettera di cambio inizia a comparire nei mercati più evoluti dell'Europa continentale nel Cinquecento, consolidandosi durante la seconda metà del secolo, la girata vera e propria inizia ad essere attestata più tardi, agli inizi del Seicento. È difficile immaginare che un uso sempre più frequente in città come Anversa prima ed Amsterdam poi tardasse molto a manifestarsi anche a Londra, ma è parimenti azzardato dare per scontata un'ampia diffusione della girata in Inghilterra fin dalle prime testimonianze del suo uso nelle Fiandre. DE ROOVER, *L'évolution de la lettre de change*, cit., pp. 83-118; W. BRULEZ, *De firma Della Faille en de internationale handel van Vlaamse firma's in de 16de eeuw*, Paleis der Academiën, Bruxelles 1959, pp. 183-184 e 189; H. VAN DER WEE, *The Growth of the Antwerp Market and the European Economy (Fourteenth-Sixteenth Centuries)*, vol. 2, Publications universitaires, Louvain 1963, pp. 340-349; ID., *Antwerp and the new financial methods of the 16th and 17th centuries* (trad. L. Fackelman), in H. van der Wee (a cura di), *The Low Countries in the Early Modern World*, Ashgate, Aldershot 1993, pp. 145-166, a pp. 153 e 155; MUNRO, *The Medieval Origins of the Financial Revolution*, cit., spec. p. 545; DE RUYSSCHER, *Innovating Financial Law in Early Modern Europe*, cit., pp.

rivolgersi ad una corte di *common law* in caso di mancato pagamento del cambio a loro girato. Dopo qualche decennio (e, dunque, a secolo inoltrato), tuttavia, col reiterarsi di questa prassi negli anni, una simile aspettativa da parte del giratario sarebbe stata molto più plausibile. Al contempo, il consolidarsi di un simile uso tra mercanti avrebbe poco a poco portato al suo utilizzo anche terzi non mercanti, finendo per coinvolgere perfino i giuristi: nel 1687 il *Chief Justice* del *King's Bench*, Sir John Holt, poteva ad esempio affermare come «tutti abbiamo lettere di cambio tratte o pagabili a nostro favore»³⁴. Quantomeno dagli inizi del Seicento, infatti, è documentato un cospicuo numero di lettere di cambio nel commercio domestico inglese – rivolte quindi al mercato interno e non, come in precedenza, usate nei commerci internazionali³⁵. Nel corso dello stesso secolo, il progressivo movimento di centralizzazione dell'economia nazionale su Londra (oltre alla crescita esponenziale di quest'ultima) porterà all'esigenza di farvi confluire un gran numero di transazioni per conto di soggetti che vivono ed operano in altre parti del regno³⁶.

Arriviamo così al momento in cui le lettere di cambio – e non semplicemente i rapporti obbligatori ad esse sottostanti – vengono finalmente

508-510. Per una cronologia dello sviluppo che dalla nascita del cambio porta sino alla sua negoziabilità si veda, per Anversa, lo studio di J. PUTTEVILS, *Tweaking financial instruments: bills obligatory in sixteenth-century Antwerp*, in «Financial History Review», vol. 22, 2015, pp. 337-361, Tavola 1, a pp. 341-342 (benché l'autore dichiari espressamente di non distinguere tra lettere di cambio e cambiali: *ivi*, p. 340). La *common law* riconoscerà formalmente la negoziabilità della lettera di cambio soltanto a fine Seicento (*William v. Field* (1694)): cfr. HOLDEN, *The History of Negotiable Instruments in English Law*, cit., pp. 63-65. Sulla responsabilità del girante si veda V. AOKI SANTAROSA, *Financing Long-Distance Trade: The Joint Liability Rule and Bills of Exchange in Eighteenth-Century France*, in «The Journal of Economic History», vol. 75, 2015, pp. 690-719, spec. pp. 693-694.

È comunque da segnalarsi come le lettere di cambio pagabili al portatore sono già attestate negli scambi tra Anversa e Londra del Cinquecento: cfr. la lettera di cambio del 23.11.1576 di cui si fa menzione *infra*, Appendice, doc. 59, 82, 83.

³⁴ «We all have bills directed to us, or payable to us», *Sarsfield v. Witherly* (1689) 1 Show. K.B. 125, 2 Vent. 292.

³⁵ E. KERRIDGE, *Trade and Banking in early modern England*, Manchester University Press, Manchester 1988, pp. 45-75.

³⁶ Si veda per tutti H. ROSEVEARE, *The Financial Revolution, 1660-1760*, Longman, Londra 1991. È quasi obbligatorio inoltre richiamare i classici lavori di W.J. ASHLEY, *English Economic History*, vol. 2, ristampa, New York: Kelley, New York 1966⁴, C. HILL, *The Century of Revolution, 1603-1714*, Nelson, Edimburgo 1961, e W.T.C. KING, *History of the London Discount Market*, Routledge, Londra 1936.

riconosciute come valide dalle corti di *common law*. Uno dei primi casi che si conoscono è del 1663, *Edgar v. Chut*³⁷. Il caso è semplice, ma utile ai fini dell'analisi dello strumento: una lettera di cambio viene emessa a credito, ed il prenditore avvisa il trattario a Londra di non pagare il beneficiario sino a quando il datore non gli abbia versato l'ammontare in danaro. Nel frattempo tuttavia il datore finisce in bancarotta, ed il beneficiario agisce in giudizio contro il prenditore. La corte (il *King's Bench*) non ha difficoltà a condannare il prenditore. La condanna, tuttavia, non si basa su un sottostante debito del prenditore – il quale non aveva ricevuto somma alcuna dal datore (anzi, proprio per questo motivo non voleva che la lettera venisse pagata) – bensì sul semplice titolo di credito: per i giudici, il fatto che il prenditore abbia firmato il documento che autorizza un beneficiario ad ottenere una certa somma è sufficiente, di per sé, ad agire in giudizio contro il prenditore stesso, a prescindere da qualsiasi rapporto obbligatorio sottostante al titolo³⁸.

Questo fondamentale sviluppo nella storia dei titoli di credito avviene in modo graduale. Anzitutto, nelle azioni di *assumpsit*, nel descrivere gli obblighi che scaturiscono dalla lettera di credito l'attore inizia a fare riferimento all'uso dei mercanti in maniera più specifica rispetto a prima. Solo adesso si inizia a chiarire come questo uso dei mercanti comporti l'obbligo da parte del trattario che accetti la lettera di cambio di onorarla. Questo riferimento era necessario per spiegare a che titolo il trattario, una volta accettato il cambio, fosse obbligato a pagarlo: rispetto al rapporto tra debitore (il prenditore) e creditore (il datore), infatti, il trattario è terzo. In un sistema procedurale rigido come quello della *common law* è difficile pensare ad una *form of action* che giustifichi la responsabilità del trattario; peraltro, anche laddove si possano spiegare i fatti del caso (come avviene possibile in *assumpsit*), la responsabilità del trattario fatica ugualmente ad emergere, a meno che non si faccia riferimento ad una fonte normativa diversa dalla *common law*, ma comunque anch'essa in uso in Inghilterra da tempo immemorabile – come i costumi mercantili iniziano adesso a venire descritti.

Questo riferimento specifico alle consuetudini dei mercanti è attestato per la prima volta nel 1600, in due casi. Il primo è *Shepparde v. Beecher*³⁹. L'attore aveva fatto semplicemente riferimento al debito – seguendo quindi

³⁷ 1 Kebl. 592, 636.

³⁸ ROGERS, *The Early History of the Law of Bills and Notes* cit., pp. 125-126.

³⁹ KB 27/1361, m. 507d.

lo stesso approccio di altri *pleadings* dell'epoca. In questo caso, tuttavia, i giudici avevano chiesto alla giuria di rendere uno *special verdict*: un verdetto 'speciale' perché avente ad oggetto non la semplice verità o falsità delle pretese di parte attrice, ma una o più questioni specifiche – sempre di fatto – ritenute dai giudici necessarie all'aggiudicazione del caso. Sulla base del verdetto della giuria, poi, gli stessi giudici avrebbero potuto trarre le conclusioni di diritto da quei fatti (esprimendosi 'in banc'). La specifica questione di fatto⁴⁰ posta alla giuria era se esistesse una *consuetudo et usus mercatorum* immemoriale in base a cui il prenditore fosse responsabile del pagamento di quel cambio che il trattario avesse rifiutato di accettare. La giuria si esprime per l'esistenza di una simile consuetudine, evitando tuttavia di pronunziarsi sulla responsabilità del convenuto, onde lasciare ai giudici il compito di decidere se da quel fatto (l'esistenza della consuetudine mercantile) derivasse o meno la responsabilità del convenuto in un'azione di *assumpsit*.

Cosa in concreto i giudici del *King's Bench* avessero poi deciso non è chiaro, perché non risulta nei *reports*⁴¹. È possibile che la peculiarità di uno *special verdict* in questo caso sia da imputare al fatto che il convenuto prenditore avesse agito come agente del principale all'estero: egli aveva sì ricevuto danaro, ma non a nome proprio, dunque il rapporto obbligatorio sottostante al titolo di credito vincolava il beneficiario-principale, non il prenditore-agente. Se così fosse, sarebbe stato necessario insistere sul titolo di credito stesso – le sue caratteristiche e, soprattutto, il fatto che il prenditore fosse sempre e comunque obbligato a pagare il cambio da lui emesso⁴².

Nel secondo caso, *Knappe v. Hedley, Selbe and Bartram*⁴³, l'esistenza di un costume immemoriale dei mercanti veniva affermata dall'attore stesso. Secondo tale costume, dichiarava l'attore nel suo *pleading*, il principale è ob-

⁴⁰ Nel testo si fa riferimento solo alla questione principale. Una seconda questione, decisamente più banale, venne posta alla giuria sul significato del termine 'uso' (*usage*) menzionato nella lettera di cambio. Nel gergo mercantile (e soltanto in esso) tale termine si riferiva al lasso di tempo di un mese necessario affinché il titolo diventasse liquido ed esigibile. Per tale *usage* in *Lombard Street* si veda John Marius, *Advice concerning bills of exchange* (London: printed by I.G. and are to be sold by Nich. Bourne, at the south-entrance into the Royall Exchange, 1651), pp. 74-76.

⁴¹ BAKER, *The Law Merchant and The Common Law*, cit., p. 312.

⁴² ROGERS, *The Early History of the Law of Bills and Notes*, cit., p. 133.

⁴³ KB 27/1359, m. 621.

bligato ad onorare i cambi fatti dal suo agente e, qualora il principale si rifiuti, l'agente rimane comunque responsabile in quanto prenditore. L'esistenza di un simile costume spiegava il motivo per cui il convenuto fosse *indebitatus*, ma non anche perché avesse successivamente assunto (*assumpsit*) l'obbligo di pagare tale debito: per corroborare la forma processuale dell'*indebitatus assumpsit*, l'attore aveva quindi incluso nella propria narrazione dei fatti come il convenuto (il trattario) avesse accettato la lettera di cambio e, per contropartita, l'attore (il beneficiario) non l'avesse protestata. Addurre in giudizio questo ulteriore *quid pro quo* tra le parti era un ottimo modo per giustificare la seconda assunzione dell'obbligo da parte del convenuto, e quindi l'esperimento di un'azione di *indebitatus assumpsit*, specie a motivo della fortissima somma di danaro richiesta dall'attore (620 sterline), e dato che una prima (e molto significativa, 407 sterline e 10 scellini) parte del cambio fosse già stata pagata. Un simile approccio – ed è questo il punto – presupponeva tuttavia che i giudici avessero una buona idea di cosa fossero protesto ed accettazione di una lettera di cambio. La conclusione di questo caso appare in tal senso significativa: non solo il *King's Bench* condannò il convenuto, ma poi, essendo questi riuscito ad ottenere un nuovo giudizio (con un *writ of error*)⁴⁴ dinanzi ad una corte *ad hoc* (chiamata *Exchequer Chamber*)⁴⁵ composta dai giudici delle corti di *common law* che non avevano reso la prima sentenza – in questo caso *Common Pleas* ed *Exchequer* – anche la seconda corte finì per confermare la sentenza del *King's Bench*⁴⁶.

Questa tendenza ad esplicitare il costume dei mercanti, ed insistere come esso sia la fonte dell'obbligazione fatta valere in giudizio, è anche presente nei *pleadings* dei primi del Seicento pubblicati nelle collezioni di precedenti dell'epoca. Il primo di questi *pleadings* è *Matthew Reuse v. Charles H.* (1605), dove ambo le parti erano agenti londinesi di mercanti di Anversa: lì un mercante aveva versato una somma di danaro ad altro mercante, che aveva emesso una lettera di cambio pagabile presso il suo agente a Londra (Charles). Una volta accettata la lettera, tuttavia, Charles cambiava idea

⁴⁴ Parlare di appello sarebbe improprio, perché non esisteva una gerarchia tra le corti di *common law*, e le sentenze da ciascuna di esse rese non erano solitamente appellabili dinanzi ad altro tribunale (né tantomeno alla stessa corte che aveva deciso). Il modo principale (e, per lungo tempo, l'unico) di attaccare una decisione di una corte di *common law* era quello di esperire un *writ of error* – che tuttavia poteva avere ad oggetto esclusivamente quanto riportato nel *record* del caso: BAKER, *An Introduction to English Legal History*, cit., pp. 147-148.

⁴⁵ Sulla *Exchequer Chamber* si veda *ivi*, pp. 147-151

⁴⁶ BAKER, *The Law Merchant and The Common Law*, cit., p. 313.

(forse avendo ricevuto istruzioni a tal proposito da Anversa), rifiutandone il pagamento⁴⁷. Anche qui, come nei due casi del 1600 sopra descritti, la narrazione si dilunga in maniera significativa – e significativamente contraria a quanto sino ad allora i precedenti tardo-cinquecenteschi avessero fatto – sul contenuto concreto dell'uso mercantile⁴⁸. Una volta chiarita la fonte dell'obbligo del trattario, la formula conclude come questi avesse assunto (con la solita formula «*assumpsit et fideliter promisit*») di eseguire la prestazione, senza tuttavia poi farlo⁴⁹. Stesso discorso in un altro precedente di undici anni successivo, *Peter de Prill v. Philip Barnardi* (1616)⁵⁰.

In questi ed altri casi⁵¹ l'azione legale non è promossa da chi ha versato

⁴⁷ La prassi mercantile era del tutto contraria al ripensamento dell'accettazione: G. MALYNES, *Consuetudo, vel Lex Mercatoria, or The Ancient Law-Merchant. Divided into three Parts: According to the Essentiall Parts of Trafficke ...*, printed by Adam Islip, Londra 1622, p. 401; MARIUS, *Advice concerning bills of exchange*, cit., p. 21.

⁴⁸ «And whereas also there is, and from the time of the contrary whereof, the memory of men is not extant, there hath been such a custome within the Kingdome of the Lord the King now of England between English Merchants, or Forrhainers and their Factors or Servants used and approved, that if any Merchant or Merchants aforesaid, or their Factors or Servants, being in the parts beyond Sea without the aforesaid Kingdome of England should deliver to any person in the same parts beyond Sea being, any sum of moneyes to be paid by any person in the same Kingdome of England being by Bill or Note of Exchange thereof made, should so accept and subscribe from the whole time abovesaid, was chargeable and hath been accustomed to be chargable, to pay the said sum of moneys to such person as by the same Bill or Note of Exchange should be limited and expressed to be paid ...», *Matthew R. v. C.H.* (1605), in R. BROWNLOW, *Declarations and pleadings in English being the Most Authentique Forme of Proceeding in Courts of Law; in Actions Reall, Personall, and Mixt; Usefull for All Practicers and Students of the Law, of what Degree soever*, printed by Tho. Roycroft, for Henry Twyford, and are to be sold at his shop in Vine-Court, Middle Temple, Londra 1659³, pp. 266-267. La prima edizione di Brownlow è del 1652. Gli usi mercantili erano chiari sul punto: una volta che la lettera di cambio fosse stata accettata, non era possibile al trattario evitarne il pagamento: MARIUS, *Advice concerning bills of exchange*, cit., pp. 83-84.

⁴⁹ «[I]n consideration of the premises, did assume upon himself, and to the same M. Reuse then and there faithfully promise that the same C. the same sixteen pounds of Lawful money of England to the same M. R. within eight dayes then next following», BROWNLOW, *Declarations and pleadings in English*, cit., p. 267.

⁵⁰ R. BROWNLOW, *Declarations, counts, and pleadings in English, the second part ...*, printed for Matthew Walbanke, at Grayes Inne Gates, and John Place at Furnivals Inne Gate, in Holborne, Londra 1654, p. 58.

⁵¹ Per es. *Withmore v. Hunt* (1620), in R. BROWNLOW, *Declarations and pleadings in English ...*, pt. 1, cit., p. 269 (un caso non datato, anche se sappiamo che l'attore (George Withmore)

il danaro contro chi l'ha ricevuto ed emesso la lettera di cambio, ma contro chi dovrebbe pagarla senza avere personalmente ricevuto alcunché: insistere sul fatto che le consuetudini mercantili obblighino anche il trattario che abbia accettato la cambiale consente di estendere l'obbligazione di restituire il danaro preso a cambio dal prenditore anche al trattario. Il fatto, poi, che proprio a cavallo tra la fine del Cinquecento ed i primissimi anni del Seicento la struttura dell'azione di *assumpsit* fosse al centro di una complessa ed aspra polemica tra le due maggiori corti di *common law* – *King's Bench* e *Common Pleas*⁵² – non può che aver spinto i legali che rappresentavano quei

sia stato *alderman* a Londra dal 1621 al 1643, anno della sua morte: ROGERS, *The Early History of the Law of Bills and Notes* cit., p. 128, nota 3). Il formulario di Andrew Vidian (*The Exact pleader: a book of entries of choice, select and special pleadings in the court of kings-bench in the reign of his present majesty king Charles II, with the method of proceeding in all manner of actions in the same court*, printed by W. Rawlins, S. Roycroft and H. Sawbridge ... for Christopher Wilkinson, Tho. Dring and Charles Harper, Londra 1684) ne contiene altri due: *Mounsey v. Traves* (1620), e *Aswel v. Osborn* (1627), *ivi*, rispettivamente pp. 66 e 67. Si vedano anche *Vanbeath v. Turner* (1621) Win. 24; *Woodford v. Wyatt* (1626), in J.H. Baker (a cura di), *Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750*, Oxford University Press, Oxford 2019, p. 494; *Barnaby v. Rigalt* (1632) Cro. Car. 301.

⁵² Si tratta di uno dei casi che più hanno contribuito allo sviluppo della responsabilità contrattuale nella storia della *common law*: il famoso *Slade's case*. Deciso nel 1602, esso rappresenta il culmine di un processo maturato nel corso dei settant'anni precedenti. L'argomento è assai complesso e tange il nostro discorso soltanto in questo punto, ma in modo tanto rilevante da richiederne una sintetica trattazione. Ignorare i contorni della questione significherebbe infatti perdere il contesto nel quale gli operatori del diritto – e dunque, coloro che in concreto decidevano la struttura del *pleading* da adottare nelle cause sui cambi protestati – operavano. Questo contesto è necessario per comprendere le ragioni che li hanno spinti a mettere al centro del *pleading* in *assumpsit* le consuetudini mercantili in tema di cambi.

Abbiamo visto in queste pagine i vantaggi dell'agire in *assumpsit* anziché in *debt*. All'atto pratico tuttavia optare per l'*assumpsit* non era così semplice: laddove vi fosse un rimedio chiaramente esperibile per una determinata fattispecie, le corti di *common law* non consentivano la creazione di nuovi rimedi – e, dunque, neppure l'estensione di rimedi già esistenti ma applicabili a diverse fattispecie. L'*assumpsit* era un rimedio sviluppatosi proprio per quei casi nei quali la prestazione del convenuto non poteva essere fatta valere con altra azione (l'ovvio rimedio per responsabilità contrattuale, il *writ* di *covenant*, era precluso a motivo dell'assenza di un contratto redatto per iscritto con i sigilli delle parti: *supra*, questo capitolo, nota 20). Ma qualora l'attore vantasse un determinato credito, per di più in danaro, ed il debitore si fosse semplicemente rifiutato di pagarlo, sarebbe stato difficile sostenere la mancanza di uno specifico rimedio: il *writ* di *debt* era pensato esattamente per questa ipotesi. Per aggirare l'ostacolo (e consentire quindi all'attore di scegliere la comoda e larga via dell'*assumpsit* in luogo di quella angusta e scomoda di un *writ* ben più specifico e rigido),

alcuni avvocati inglesi avevano iniziato ad inserire nel loro *pleading* un secondo impegno del convenuto: una volta pattuita una certa prestazione, il convenuto avrebbe poi anche promesso di eseguirla. La speciosità della distinzione non sfuggiva certo ai giudici, ma più di essa pesavano considerazioni di natura pratica. Così, nel 1532, il *King's Bench* avallò un'azione di *assumpsit* malgrado la possibilità di esperire per la stessa fattispecie – la mancata consegna di un bene fungibile (un certo quantitativo di mais) – un *writ* di *debt* oppure di *detinue* (*Pykeryng v. Thurgood*, *The Reports of Sir John Spelman* (a cura di J.H. Baker), vol. 1, Selden Society Publications, Londra 1979, p. 5). Significativamente, la decisione non fu unanime: tra i giudici, Port J ne prese le distanze osservando proprio come l'attore avesse già la possibilità di agire in *detinue*: «questa promessa è parte del contratto, ed è un tutt'uno [con esso]. Il convenuto null'altro ha fatto all'infuori della mancata consegna [dei beni], per la quale è disponibile il *detinue*» («this promise is part of the contract, and all one. And there is nothing done by the defendant, but only the non-delivery, for which *detinue* lies», *ibid.*). Anche se è probabile che, in un primo momento, le corti prendessero sul serio il requisito della posteriorità della promessa rispetto alla stipula del contratto (d'altronde, capita spesso anche oggi che, nelle discussioni precedenti all'avvio di un'azione legale, il creditore chieda l'adempimento al debitore, il quale non di rado lo rassicura manifestando la sua volontà – genuina o meno che sia – ad adempiere), già agli inizi della seconda metà del Cinquecento il *King's Bench* considerava la promessa successiva al contratto manifestamente una finzione: *Anon.* (1559); *Edwards v. Burre* (1573) (entrambi in BAKER, *Baker and Milsom Sources of English Legal History*, cit., pp. 456 e 457 rispettivamente). Dinanzi alla *Common Pleas*, al contrario, la promessa rimase sempre da provarsi effettivamente. Provare la promessa come elemento separato e posteriore al contratto cui si riferiva, tuttavia, non era operazione così scontata: in *common law*, per essere esigibile la prestazione che nasceva da una promessa doveva essere basata su valida *consideration* (si veda per tutti – la bibliografia sul tema è molto estesa – J.H. BAKER, *Origins of the Doctrine of Consideration*, in ID., *Collected Papers on English Legal History*, Cambridge University Press, Cambridge 2013), pp. 1196-1221; un ottimo riassunto in W. SWAIN, *Contract as Promise: The Role of Promising in the Law of Contract. An Historical Account*, in «*Edinburgh Law Review*», vol. 17, 2013, pp. 1-21, spec. pp. 8-12). Si intende per *consideration* il ricevere una cosa in cambio di un'altra (tanto che la dottrina della *consideration* è talvolta spiegata come un semplice *quid pro quo*, anche se questo è vero solo in parte). Il concetto di *consideration*, specie quando posto alla base di azioni extracontrattuali, si basa in fondo su idee non troppo dissimili dal principio romanistico per cui *ex nudo pacto non oritur actio*: la base dell'azione non è la promessa, ma il danno derivante dal non averla mantenuta (cf. IBBETSON, *Assumpsit and Debt in the Early Sixteenth Century*, cit., pp. 152-153). Richiedere prova della promessa significa anche esigere conferma che ad essa si sia accompagnata debita *consideration*. Il dissidio tra *King's Bench* e *Common Pleas* sulla necessità di provare la promessa come elemento distinto e separato dal contratto, dunque, andava ben oltre quello che all'apparenza potrebbe sembrare uno sterile dibattito su astratte questioni di mera forma. Il dissidio tra le due corti si trasformò in aperta ostilità in un caso di grande importanza iniziato nel 1595 ma concluso solo nel 1602: *Slade v. Morley*, più noto semplicemente come *Slade's case* (BAKER, *Baker and Milsom Sources of English Legal History*, cit., pp. 460-479). Dinanzi all'ennesimo caso in cui il *King's Bench* aveva mostrato la natura del tutto fittizia

della promessa successiva al contratto, il convenuto soccombente esperì un *writ of error* contro la decisione del *King's Bench* (asserendone quindi l'erroneità in punto di diritto), e la *Exchequer Chamber* (di recentissima istituzione, 1585), accettò di rivedere il caso. La *Exchequer Chamber* era composta da giudici delle due corti di *common law* che non avevano preso parte al verdetto tacciato di errore di diritto – dunque, nel nostro caso, *Common Pleas* ed *Exchequer*.

Durante lo svolgimento del procedimento, tuttavia, i membri dell'*Exchequer Chamber* provenienti dalla *Common Pleas* manifestarono un tale disprezzo per le posizioni dei giudici del *King's Bench* (rifiutando persino di considerarne i precedenti come giuridicamente rilevanti – cosa mai accaduta prima) che John Popham, nella sua qualità di *Lord Chief Justice* (carica assegnata al giudice posto al vertice del *King's Bench*) rischiò un azzardo raramente attestato negli annali delle corti inglesi (il più illustre precedente risaliva infatti ad un secolo e mezzo prima – l'altrettanto famoso *Doige's case* del 1442, col quale l'azione di *trespass* venne estesa dalla prestazione difettosa alla mancata prestazione), e chiamò tutti i giudici delle tre corti reali (*King's Bench*, *Common Pleas* ed *Exchequer*) a decidere insieme sul caso.

Popham CJ inoltre impose alla giuria uno *special verdict*, chiedendo ai giurati di esprimersi se vi fosse stata una promessa ulteriore e separata rispetto al contratto. Lo *special verdict*, come abbiamo visto in precedenza in questo stesso paragrafo, obbligava poi i giudici *in banc* a decidere circa le conseguenze giuridiche della specifica questione di fatto decisa dalla giuria: in questo modo Popham spingeva i giudici ad esprimersi tutti insieme sul punto, evitando l'esclusione dei membri del *King's Bench* (esclusione altrimenti automatica in un caso di *writ of error* contro una sua decisione). Le possibilità di trovare un accordo tra i membri delle diverse corti erano pressoché inesistenti, e Popham, deciso a sfruttare la sua posizione al contempo di vertice del sistema giurisdizionale e di presidente del *King's Bench*, sembrerebbe abbia rimandato la decisione *in banc* di anno in anno (spingendo addirittura illustri studiosi ad ipotizzare che tale tattica dilatoria fosse dovuta all'attesa della morte di qualche giudice della *Common Pleas* ed il suo rimpiazzo con un collega più malleabile – in effetti, la spiegazione più plausibile ad un comportamento assolutamente inedito: BAKER, *An Introduction to English Legal History*, cit., p. 367). Quando finalmente i giudici si espressero, nel 1602, si arrivò ad una maggioranza (verosimilmente molto stretta e non necessariamente del tutto regolare: due anni dopo Walmsley J, giudice della *Common Pleas*, si esprimeva ancora in modo molto duro sul punto: *Wright v. Swanton*, in BAKER, *Baker and Milsom Sources of English Legal History*, cit., p. 480).

L'effetto di *Slade's case* fu quello di porre fine, una volta per tutte, ai dissidi in merito alla promessa, facendo diventare la posizione del *King's Bench* quella ufficiale di tutte le corti di *common law*, anche se passarono alcuni anni prima che questo approccio venisse recepito nella sua interezza, tanto che in materia successiva occorre un nuovo giudizio collegiale (proprio come quello dello stesso *Slade's case*) per consentire una azione in *assumpsit* contro gli esecutori del defunto debitore: *Pynchon v. Legat* (1611), *ivi*, pp. 492-493. L'importanza di *Slade's case* è tale che il caso è discusso in ogni lavoro sul diritto privato inglese della prima età moderna. Malgrado l'abbondanza di lavori più recenti, due contributi non più recenti rimangono fondamentali sull'argomento: J.H. BAKER, *New Light on Slade's Case*, in «Cambridge Law Journal», vol. 29, 1971, pp. 51-67 e 213-236, e D.J. IBBETSON, *Sixteenth Century Contract Law: Slade's Case in Context*, in «Oxford Journal of Legal Studies», vol. 4,

mercanti ad insistere con maggior enfasi sulle consuetudini mercantili come fonte dell'obbligazione: nella *common law*, infatti, una consuetudine immemoriale non richiede prova.

2.5. Usi mercantili e struttura dei *pleadings*

Poco a poco, acquistando forza con la progressiva reiterazione in una serie di casi, la narrazione degli eventi (e dunque, la struttura stessa del *pleading*) inizia a farsi più breve, ed omettere alcuni dettagli, anzitutto il fatto che il prenditore avesse effettivamente ricevuto il danaro in considerazione del quale aveva poi emesso la lettera di cambio⁵³. Già in *Oaste v. Taylor* (1612) l'attore, agendo (in *assumpsit*) per il mancato pagamento di una lettera di cambio, cita l'uso dei mercanti e ne spiega il contenuto, ma non sembrerebbe fare menzione dell'avvenuto pagamento del danaro⁵⁴. Lo stesso approccio è attestato in *R.G. v. J.T.* (1636)⁵⁵.

Nel giro di pochi anni l'associazione tra lettere di cambio ed *assumpsit* aveva acquisito tale forza da non richiedere più il passaggio intermedio delle consuetudini mercantili. Nel 1626 un trattario che aveva accettato un cambio ma non lo aveva onorato fece notare come la sua accettazione era avvenuta all'estero: mentre non contestava che fosse consuetudine della città di Londra qualificare l'accettazione di una lettera di credito da parte del trattario quale fonte dell'*assumpsit* (cosa già di per sé di estrema importanza), rilevava tuttavia come una simile consuetudine non potesse considerarsi applicabile anche oltremarina. Il punto sembra essere stato piuttosto discusso, perché la decisione del *King's Bench* venne poi attaccata con un *writ of error* e decisa nuovamente dinanzi alla *Exchequer Chamber*. La corte di riesame confermò la decisione del *King's Bench* e, nel farlo, espresse un principio fondamentale nella progressiva recezione della prassi mercantile all'interno della *common law*. Secondo i giudici della *Exchequer Chamber*, infatti, non era la consuetudine londinese a rendere l'accettazione del trattario fonte di un'azione in *assumpsit*; al contrario, era l'accettazione stessa a

1984, pp. 295-317.

⁵³ HOLDEN, *The History of Negotiable Instruments in English Law*, cit., pp. 35-36.

⁵⁴ ID., *Bills of Exchange during the Seventeenth Century*, in «Law Quarterly Review», vol. 67, 1951, pp. 230-248, spec. pp. 231-232. Il condizionale è tuttavia necessario, trattandosi di un sunto particolarmente breve del caso in questione.

⁵⁵ BROWN, *The Entering clerk's vade mecum*, cit., pp. 22-23.

far sorgere un rimedio in *assumpsit*, dovendo una simile accettazione essere considerata come fonte dello specifico obbligo («*assumpsit et fideliter promisit*») che rendeva esperibile tale rimedio⁵⁶.

In seguito, la puntuale descrizione dell'uso mercantile, della sua diffusione tanto all'estero quanto in Inghilterra e, soprattutto, del suo carattere di consuetudine antichissima (che non va quindi provata) inizia ad omettersi, lasciando al suo posto solo un riferimento di stile al fatto che lo strumento fosse redatto secondo l'uso dei mercanti. A poco valsero i tentativi di sfruttare l'omissione della puntuale spiegazione di cosa quegli usi fossero e di quali obblighi comportassero⁵⁷. Il fatto che diversi di questi tentativi si trovino negli ultimi anni del Seicento sembrerebbe suggerire che il mutamento della struttura della formula fosse recente⁵⁸, o tutt'al più risalente a qualche decennio⁵⁹. Il modo in cui il *King's Bench* rigettò diversi di questi tentativi – facendo notare come le regole dei mercanti in materia di lettera di cambio, o perché *ius gentium* universalmente applicabile (e dunque anche in Inghilterra)⁶⁰ o perché consuetudini immemoriali applicate in Inghilterra a determinate transazioni⁶¹, non necessitassero di prova

⁵⁶ *Woodford v. Wyatt* (1626), in BAKER, *Baker and Milsom Sources of English Legal History*, cit., p. 494. Il caso peraltro testimonia l'effetto di *Slade's case* (*supra*, questo capitolo, nota 52), perché si sottolinea come l'azione in *assumpsit* contro il trattario nasca dalla sua promessa, e non dall'originaria obbligazione.

⁵⁷ HOLDEN, *Bills of Exchange during the Seventeenth Century*, cit., p. 233.

⁵⁸ ROGERS, *The Early History of the Law of Bills and Notes*, cit., pp. 130-131.

⁵⁹ In un caso dei primi del Settecento – *Buller v. Crips* (1703) 6 Mod. 29 – Holt CJKB sembrerebbe avere ricordato come il suo predecessore Hale avesse in una (non meglio specificata) causa deriso il convenuto che eccepiva come l'attore non avesse provato la consuetudine dei mercanti invocata nel suo *pleading*. Matthew Hale divenne *Chief Justice* del *King's Bench* nel 1671 (essendo stato sino a quel tempo *Chief Baron* dell'*Exchequer*), e morì nel 1676. Se l'osservazione attribuita ad Holt fosse vera, considerando la singolare fama di grande imparzialità e correttezza di cui Hale godeva anche tra i suoi detrattori, si sarebbe tentati di retrodatare il mutamento della struttura del *pleading* di *assumpsit* nelle lettere di cambio quantomeno agli anni Sessanta del Seicento: se nel decennio successivo la mossa del convenuto avesse avuto ancora qualche possibilità di successo, difficilmente Hale l'avrebbe liquidata in modo così netto.

⁶⁰ *Mogadara v. Holt* (1691) 1 Show. K.B. 317.

⁶¹ *Carter v. Downish* (1688) Cart. 83; *Williams v. Williams* (1693) Cart. 269. Cfr. HOLDEN, *The History of Negotiable Instruments in English Law*, cit., pp. 33-36. In *Pinkney v. Hall* (1697) 1 Ld Ray. 175, l'obiezione del convenuto contro il fatto che le consuetudini mercantili sulle lettere di cambio fossero descritte da parte attrice come applicabili all'intero regno venne rigettata in quanto tali consuetudini erano ormai da considerarsi parte delle con-

alcuna – sembrerebbe celare il ben più semplice fatto che anche gli stessi operatori del diritto considerassero ormai tali regole come note e notoriamente applicabili a questi strumenti⁶².

L'enfasi sin qui posta sul modo in cui gli usi mercantili venissero o meno richiamati nei *pleadings* non è indice di eccessiva sottigliezza: un principio ben consolidato della *common law* è da sempre quello secondo cui la consuetudine che valga solo all'interno di una determinata categoria di persone non possa applicarsi indiscriminatamente ad altre. A rigore, dunque, gli usi dei mercanti relativi alle lettere di cambio non avrebbero potuto essere estesi a chi mercante non fosse. Eppure è proprio nella lettera di cambio che questo principio viene per la prima volta progressivamente disatteso.

Una prima fase di questa evoluzione consiste, come abbiamo visto, nel progressivo abbreviarsi della spiegazione, all'interno del *pleading*, del concreto funzionamento della consuetudine dei mercanti in materia di cambio. Ancora nei primi decenni del Seicento, a giudicare dalla struttura dei *pleadings*, era considerato importante specificare come ambo le parti in causa fossero mercanti⁶³, anche se i giudici iniziavano già a mostrarsi disposti ad ignorare l'eventuale omissione di una tale qualifica⁶⁴. Durante la seconda metà del Seicento, quando il riferimento al costume dei mercanti stava ormai diventando una brevissima clausola di stile nei *pleadings*, il fatto che le parti in causa fossero mercanti diventa sempre meno importante. È significativo che uno dei primi casi in cui la responsabilità del convenuto viene affermata in base al titolo di credito e non al rapporto debitorio ad

suetudini dell'Inghilterra stessa (e dunque, delle consuetudini generali del regno – che, come tali, non richiedevano prova alcuna – e non già specifiche consuetudini legate ad un determinato luogo o gruppo – che invece andavano provate).

⁶² Così, nel 1697 i giudici del *King's Bench* considerarono non solo sufficiente ma addirittura preferibile la formula che facesse solo menzione del fatto che la lettera di cambio era stata redatta secondo l'uso dei mercanti senza dire altro, anziché addentrarsi in ulteriori e puntuali spiegazioni: *Soper v. Dible* (1697) 1 Ld Ray. 175.

⁶³ *Eaglechild's case* (1630) Het. 167. L'importanza di questo riferimento è discussa: la dottrina meno recente, certa dell'universalità della *lex mercatoria*, tende ad assegnarle un'importanza che invece la dottrina più recente e scettica in materia tende a negarle: si confrontino ad esempio W. CRANCH, *Promissory Notes before and after Lord Holt*, in Committee of the Association of American Law Schools (a cura di), *Select Essays in Anglo-American Legal History*, vol. 3, Little, Brown, and Company, Boston 1909, pp. 73-97, spec. pp. 73-74 da un lato, e ROGERS, *The Early History of the Law of Bills and Notes* cit., p. 140 dall'altro.

⁶⁴ *Barnaby v. Rigalt* (1632) Cro. Car. 301.

esso sottostante, il già analizzato *Edgar v. Chut*, porti alla condanna di un parroco (che aveva agito come prenditore anticipando il danaro al datore senza tuttavia mai riceverlo). Era difficile sostenere che – magari nei giorni feriali – il parroco facesse pure il mercante, ma il *King's Bench* risolse il problema limitando tale requisito al beneficiario del cambio⁶⁵. Quando né beneficiario né prenditore potevano ragionevolmente essere considerati mercanti, infine, l'ostacolo venne aggirato con una semplice *fictionis iuris*, qualificandoli mercanti limitatamente alla specifica lettera di cambio in questione⁶⁶. Più il titolo di credito iniziava ad acquisire una sua fisionomia giuridica agli occhi delle corti di diritto, minore diventava il bisogno di sottolinearne la specificità in quanto uso particolare di una determinata cerchia di persone.

2.6. Le ultime resistenze della *common law* alla libera circolazione dei titoli di credito

È in questo periodo, durante la seconda metà dei Seicento, che le corti di *common law* iniziano a decidere su operazioni cambiarie di sempre maggiore complessità, anzitutto la girata. Sembrerebbe – ma il condizionale è d'obbligo – che la prassi di girare la cambiale sia invalsa in Inghilterra durante la prima metà del Seicento⁶⁷. Così ad esempio non ve n'è traccia nella *Consuetudo vel Lex Mercatoria* di Gerard Malynes (1622)⁶⁸, mentre è ampiamente descritta nel trattato sulle lettere di cambio di John Marius (1651)⁶⁹. Già il formulario di Vidian (1684) riporta tre casi degli anni

⁶⁵ *Edgar v. Chut* (1663) 1 Kebl. 592, 636.

⁶⁶ *Sarsfield v. Witberly* (1686) 2 Vent. 292. Si trattava del figlio di un medico che, trovandosi all'estero ed a corto di danaro, aveva emesso una lettera di cambio nella speranza che il padre l'avrebbe onorata. È possibile che questo approccio fosse già prevalente nel *King's Bench* almeno da vent'anni prima di questa decisione, come *Woodward v. Rowe* (1666), 2 Kebl. 105, sembrerebbe indicare: ROGERS, *The Early History of the Law of Bills and Notes*, cit., p. 140, nota 38. Cfr. HOLDEN, *The History of Negotiable Instruments in English Law*, cit., pp. 33-34.

⁶⁷ Cfr. *supra*, questo capitolo, nota 33.

⁶⁸ MALYNES, *Consuetudo, vel lex mercatoria*, cit.

⁶⁹ MARIUS, *Advice concerning bills of exchange*, cit. Nel suo trattato la menzione della girata è tanto frequente da rendere inutile il riferimento a specifiche pagine; è proprio questa estrema familiarità con la girata in Marius a dare particolare risalto alla sua assenza in Malynes. Non può escludersi che la girata si sia sviluppata solo quando la lettera di cambio

Sessanta di quel secolo dove il *pleading* dell'attore fa riferimento ad una simile prassi⁷⁰, ed è proprio a partire da quegli anni che alcuni casi che coinvolgono l'assegnatario iniziano a comparire nei *reports*⁷¹. In un caso del 1685 la cambiale era stata girata ben tre volte⁷². Le questioni giuridiche che la prassi mercantile della girata sollevava possono essere esaminate in due parti. Se da un lato esse mostrano l'avanzato stadio di ricezione della lettera di cambio all'interno della *common law*, dall'altro rivelano le tensioni che questo processo non sapeva ancora risolvere. Cominciamo con le prime.

Alla fine dei Seicento il lungo processo di assimilazione della prassi mercantile delle lettere di cambio all'interno della *common law* può dirsi quasi completato: anziché basare ancora le proprie decisioni sugli usi dei mercanti, le corti di *common law* iniziano a considerare i principi sinora acquisiti come parte integrante della *common law* stessa (e non come manifestazione di una consuetudine mercantile, esterna – e quindi estranea – alla *common law*, alla quale richiamarsi), ed a fare riferimento ai propri precedenti anche quando difformi da tale consuetudine. Un importante segnale in questo senso viene da *Bank of England v. Newman* (1698)⁷³. Una lettera di cambio era stata emessa in favore di Newman o del portatore; la Banca d'Inghilterra aveva poi scontato la lettera senza tuttavia che Newman la girasse a suo favore. Avendo il trattario rifiutato di onorarla, la Banca tentò quindi di rivalersi su Newman. Quando la giuria accertò la responsabilità di Newman, il *King's Bench* rigettò il verdetto in quanto contrario alla legge, richiedendo l'istruzione di un nuovo processo. La Banca d'Inghilterra, ragionava la corte, aveva infatti semplicemente

fosse già utilizzata per rapporti finanziari interamente domestici, e non più solamente con corrispondenti esteri. Anche questo è uno sviluppo chiaramente attestato in Marius ma ancora del tutto assente in Malynes: HOLDEN, *Bills of Exchange during the Seventeenth Century*, cit., pp. 234-235.

⁷⁰ *Clarke v. Robinson* (1662), *Aboas v. Raworth* (1666), e *Cobville v. Cutler* (1666), in A. VIDIAN, *The Exact pleader*, cit., rispettivamente alle pagine 34, 30 e 31.

⁷¹ *Dashwood v. Lee* (1667) 2 Kebl. 303; *Tercese v. Geray* (1677) Fin. 301; *Claxton v. Swift* (1686) 2 Show. K.B. 441, 494, Comb. 4, 3 Mod. 86, Skin. 255.

⁷² *Death v. Serwonters* (1685) 1 Lut. 885. Cfr. J. CHITTY, *A Practical treatise on Bills of Exchange, Promissory Notes and Bankers' Checks ...*, vol. 1, Merriam, Londra 1834, p. 167. Nel suo trattato sulle lettere di cambio (1651), Marius consiglia di riservare lo spazio vuoto nella parte interna del cambio, per lasciare più spazio all'esterno ad accettazione e, soprattutto, alle girate – che, continua, molto spesso sono almeno tre. MARIUS, *Advice concerning bills of exchange*, cit., p. 45.

⁷³ 1 Comb. 57, 1 Ld Ray. 442, 12 Mod. 241.

acquistato una lettera di cambio al portatore senza girata: se tanto bastava negli usi mercantili per far sorgere la responsabilità del beneficiario, in *common law* l'operazione rimaneva la semplice vendita di un credito⁷⁴.

L'anno seguente un'altra lettera venne scontata ad un terzo, ma essendo stata emessa a favore di un certo beneficiario o del suo ordine (e non al portatore), era necessario che il beneficiario la girasse allo scontante. Nella prassi mercantile lo sconto si intendeva *pro soluto* (e quindi, senza che il beneficiario rimanesse obbligato qualora il cambio non fosse onorato), ma il *King's Bench* si richiamò alla sua recente decisione in *Bank of England v. Newman* dell'anno precedente per stabilire che, come l'assenza di girata allo scontatore implica la mera vendita del cambio, così la sua presenza impedisce di qualificare lo scontatore come semplice compratore. Quando il convenuto fece notare alla corte come la prassi mercantile fosse contraria ad una tale soluzione, gli fu risposto che una tale prassi «non può cambiare la legge»⁷⁵. Ancora, in *Hawkins v. Cardy* (1698) un beneficiario aveva cercato di girare parte del cambio ad un terzo, e la rimanente somma ad un altro. Ancora una volta ciò era consentito nella prassi mercantile, ma avrebbe potuto creare seri problemi sul fronte della *common law*, dove era del tutto inammissibile che una singola *cause of action* potesse sdoppiarsi in due azioni giudiziarie. All'attore fu pertanto risposto che, essendo le consuetudini mercantili parte integrante della legge, ed essendo la legge contraria ad una girata parziale del cambio, la consuetudine dei mercanti doveva intendersi (verrebbe quasi da dire, con interpretazione conforme) anch'essa contraria ad una simile ipotesi⁷⁶.

Venendo applicata all'interno dell'infrastruttura normativa della *common law*, la lettera di cambio iniziava ad essere considerata come parte integrante di essa, approdando così a nuove soluzioni, a volte anche in disarmonia rispetto alle stesse consuetudini mercantili all'interno delle quali tale lettera si era sviluppata. Il processo di integrazione fu tuttavia più difficile e complesso laddove la struttura normativa stessa della *common law* mal si prestava ad accogliere certi principi della lettera di cambio: in questi casi era più difficile immaginare un progressivo sviluppo di determinate regole

⁷⁴ 12 Mod. 241.

⁷⁵ *Lambert v. Oakes* (1699) 1 Ld Ray. 443, per Holt CJKB. Cfr. Cf. J. OLDHAM, *English Common Law in the Age of Mansfield*, University of North Carolina Press, Chapel Hill 2004, p. 156.

⁷⁶ *Hawkins v. Cardy* (1698) 1 Ld Ray. 360, Cart. 466. Si veda l'analisi di questo caso in ROGERS, *The Early History of the Law of Bills and Notes*, cit., pp. 148-149.

in crescente sintonia con il tessuto normativo del ‘sistema’ di approdo, essendo quelle regole mercantili basate su principi in conflitto (aperto o latente) con quelli della *common law*, il che ne rallentava notevolmente la ricezione. È questo il caso di certi profili della girata della lettera di cambio.

I termini specifici del processo di incorporazione nella *common law* della girata sono stati oggetto di discussioni tra gli storici del diritto e dell’economia⁷⁷. Il nodo più problematico di questa progressiva incorporazione è probabilmente stata la lettera di cambio pagabile al beneficiario o al portatore, in quanto a quest’ultimo non era concesso promuovere un’azione legale (quale semplice portatore), come affermato dal *King’s Bench* in una serie di casi dell’ultimo decennio del Seicento⁷⁸. In questi casi, i giudici ten-

⁷⁷ La maggior parte degli studiosi nel corso del tempo ha considerato problematica questa incorporazione, stante il divieto in *common law* di assegnare a terzi *chase in action* (ovvero, quei diritti che, per essere goduti, richiedono l’esperimento di un’azione giudiziaria). Si vedano ad es. L.W. FEEZER, *Acceptance of Bills of Exchange by Conduct*, in «Minnesota Law Review», vol. 12, 1928, pp. 129-146, a pp. 129-130; F. READ, *The Origin, Early History, and Later Development of Bills of Exchange and Certain Other Negotiable Instruments*, in «Canadian Bar Review», vol. 4, 1926, pp. 440-459, a pp. 449-451.

Più di recente il punto è stato contestato da chi non considera la lettera di cambio come *chase in action* in quanto basata non sull’acquisto a credito di un bene o servizio ma sul trasferimento del saldo del danaro che il principale aveva presso il suo fattore: in tal modo l’accettazione del trattario altro non era che la sua dichiarazione di disporre del danaro che il principale aveva depositato presso di lui (o, nel caso in cui i fondi non vi fossero o non fossero sufficienti, di comportarsi come se vi fossero). ROGERS, *The Early History of the Law of Bills and Notes*, cit., pp. 171-172. Questa ricostruzione della lettera di cambio presenta tuttavia dei risvolti problematici, perché sembrerebbe basata su una *fiction* da provarsi anziché presumersi. È tuttavia vero l’inclusione della lettera di cambio nella categoria delle *chases in action* (quegli assetti immateriali – come conti bancari, lettere di cambio ed altri titoli di credito, etc. – insuscettibili di apprensione per mancanza di corporeità, che possono essere ottenuti soltanto tramite specifica azione legale) è operazione meno lineare di quanto possa a prima vista sembrare, in quanto si tratta di una somma certa, liquida ed esigibile, e non del diritto di esperire azione di risarcimento per la violazione di un’obbligazione. Vero altresì è che, se la scelta è soltanto tra *chase in action* e *chase in possession* (e dunque, *tertium non datur*), essendo la *chase in possession* caratterizzata anzitutto dalla sua fisicità e tangibilità, che ne consente il trasferimento mediante consegna, è difficile qualificare la lettera di cambio come *chase in possession*, a meno di postularne l’incorporazione come elemento originario e ad esso connaturato – operazione ancora più problematica da provare.

⁷⁸ *Horton v. Coggs* (1691) 3 Lev. 296, 299; *Hodges v. Steward* (1692) 12 Mod. 36, 1 Salk. 125, 3 Salk. 68, Skin. 332, 346, Holt K.B. 115, Comb. 204; *Nicholson v. Sedgwick* (1697) 1 Ld Ray. 180, 3 Salk. 67; *Carter v. Palmer* (1700) 12 Mod. 380; *Jordon v. Barloe* (1700) 3 Salk. 67. Cfr. OLDHAM, *English Common Law in the Age of Mansfield*, cit., pp. 155-156; HOLDEN, *Bills*

devano a considerare il portatore come soggetto designato – direttamente o indirettamente – dal beneficiario ad agire in suo nome e per suo conto⁷⁹. La lettera di cambio al portatore presuppone la piena incorporazione del titolo nello strumento, e la preoccupazione dei giudici in quegli anni sembra essere stata proprio di scongiurare questo risultato: se il portatore potesse agire in nome proprio, osservava il *King's Bench* in un caso del 1697, chiunque trovasse per caso la lettera ne potrebbe ottenere il pagamento⁸⁰.

La riluttanza del *King's Bench* sembra essere stata dovuta ad un problema ben concreto, e legato alla prassi dei cambiavalute (*goldsmith*) inglesi. Nel corso del Seicento, infatti, molti cambiavalute (specie a Londra) si erano evoluti in banchieri veri e propri, emettendo note di deposito ed accettando quelle emesse dai colleghi⁸¹. A fronte di una prassi molto eterogenea e scarsamente regolamentata, non di rado accadeva che la forma della nota fosse semplicemente la promessa del banchiere di pagare la somma depositata al depositante o al latore della nota stessa⁸². Ecco che, agli occhi dei giudici di *common law*, ammettere la piena legittimazione attiva del portatore di una lettera di cambio significava consentire lo stesso anche

of Exchange during the Seventeenth Century, cit., pp. 242-243.

⁷⁹ Tanto che in *Hodges v. Steward* (1692), 1 Salk. 125, si afferma come la cambiale pagabile al beneficiario o portatore, a differenza di quella pagabile al beneficiario od ordine, non possa essere girata. L'osservazione è di ROGERS, *The Early History of the Law of Bills and Notes*, cit., p. 175, nota 16. Si veda inoltre W. SWAIN, *The Law of Contract 1670-1870*, Cambridge University Press, Cambridge 2015, pp. 55-56.

⁸⁰ *Nicholson v. Sedgwick* (1697) 1 Ld Ray. 180, 181. Cfr. *Horton v. Coggs* (1691) 3 Lev. 296, 299.

⁸¹ La tradizionale spiegazione data al passaggio dei cambiavalute da depositari a proprietari dei valori depositati (in *common law*, da *bailment a debt*; in categorie romanistiche, da deposito a deposito irregolare) è legata all'incertezza del periodo della guerra civile tra Carlo I ed il Parlamento iniziata nel 1642: a fronte dei rischi di venire derubati di metallo prezioso (coniato o meno), in molti preferirono affidarlo ai *goldsmiths*, ottenendo una ricevuta per quanto depositato. I *goldsmiths*, tuttavia, iniziarono presto a dare in prestito a terzi quello stesso danaro in nome proprio: E.T. POWELL, *The Evolution of the Money Market 1385-1915*, Routledge, Londra 1915, pp. 57-68. Il passaggio da meri depositari a veri e propri banchieri dev'essere stato veloce, se già con la Restaurazione quegli stessi *goldsmiths* si comportavano in tutto e per tutto come banche: R.D. RICHARDS, *The Early History of Banking in England*, Cass, Londra 1958, pp. 23-24.

⁸² ROGERS, *The Early History of the Law of Bills and Notes*, cit., pp. 173-177. Sui rapporti tra lettere di cambio, depositi e banco-note si veda D. FOX, *Bona Fide Purchase and the Currency of Money*, in «Cambridge Law Journal», vol. 55, 1996, pp. 547-565, spec. pp. 554-563.

al terzo portatore di una promessa di pagamento fatta ad altri, mettendo così in crisi il principio della *privity of contract* (secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti – principio grossomodo affine a quello civilistico per cui *res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest*)⁸³.

La resistenza delle corti inglesi alla libera circolazione dei titoli di credito – e dunque, alla loro piena negoziabilità – non cessò con il nuovo secolo, anzi in un paio di pronunzie dei primissimi del Settecento sembrò inasprirsi⁸⁴. Tale posizione, espressa dal *King's Bench*, è stata spesso descritta dalla storiografia come una miope ed anacronistica resistenza alla circolazione delle lettere di cambio⁸⁵. In realtà, l'opposizione dei giudici aveva un oggetto molto più specifico: non consentire all'attore che agisse per il pagamento della cambiale di basare il suo *pleading* sulla consuetudine mercantile. Basarsi su tale consuetudine, infatti, avrebbe esentato l'attore da ogni onere probatorio. Il rischio percepito dalla corte era quindi che l'indiscriminata applicazione delle consuetudini mercantili a qualsiasi promessa di pagamento di una somma di danaro avrebbe reso l'intera – e

⁸³ Sullo sviluppo storico di questo principio si rimanda per tutti a V.V. PALMER, *The Paths to Privity: The History of Third Party Beneficiary Contracts*, Austin and Winfield, San Francisco 1992. Il problema della portabilità del cambio verrà ripreso nelle ultime pagine di questo capitolo, perché si lega a quello della *consideration* – che, in tutto il diritto delle obbligazioni, va sempre provata.

⁸⁴ *Clerke v. Martin* (1702) 2 Ld Ray. 757, e *Buller v. Crips* (1703) 6 Mod. 29. Per l'analisi di questi due casi si rimanda a J.S. ROGERS, *Early English Law of Bank Notes*, in D. Fox e W. Ernst (a cura di), *Money in the Western Legal Tradition: Middle Ages to Bretton Woods*, Oxford University Press, Oxford), pp. 535-555, spec. pp. 542-545; cfr. M. DYLAG, *The Negotiability of Promissory Notes and Bills of Exchange in the Time of Chief Justice Holt*, in «Journal of Legal History», vol. 31, 2010, pp. 149-175, spec. pp. 163-165.

⁸⁵ Si veda già il durissimo giudizio di Cockburn CJ in *Goodwin v. Robarts* (1875) 10 L.R. Ex. 337, 349. Neppure la storiografia è stata particolarmente generosa: si vedano ad esempio le osservazioni di BEUTEL, *The Development of Negotiable Instruments*, cit., pp. 838-844; C.H.S. FIFOOT, *Lord Mansfield*, Clarendon Press, Oxford 1936, p. 18; T.A. STREET, *The Foundations of Legal Liability: a presentation of the theory and development of the common law*, vol. 2, Edward Thompson Company, Long Island (NY) 1906, pp. 363-372; W.S. HOLDSWORTH, *Origin and Early History of Negotiable Instruments*, in «Law Quarterly Review», vol. 32, 1916, pp. 20-37, spec. p. 36; ID., *History of English Law*, vol. 8, cit., pp. 172-176; MUNRO, *The International Law Merchant and the Evolution of Negotiable Credit*, cit., pp. 78-79; C. BANE, *From Lord Holt and Mansfield to Story to Llewellyn and Mentschikoff: The Progressive Development of Commercial Law*, in «University of Miami Law Review», vol. 37, 1982-83, pp. 351-377, spec. p. 357.

fondamentale – dottrina della *consideration in common law*⁸⁶ lettera morta⁸⁷. Il problema di fondo era che certi aspetti delle le consuetudini mercantili relative ai titoli di credito erano state «assorbite anziché incorporate»⁸⁸: mancando la necessaria armonizzazione tra principi di *common law* ed alcune regole dei mercanti, accettare indiscriminatamente quest'ultime avrebbe portato all'erosione dei primi. L'opposizione del *King's Bench* alla libera circolazione di un semplice *pagherò* aveva quindi lo scopo di richiedere all'attore di provare l'obbligazione sottostante, non di limitare la circolazione delle lettere di cambio vere e proprie.

La cautela dei giudici fu tuttavia superata dal legislatore con uno statuto del 1704⁸⁹. Paradossalmente, fu proprio l'ampiezza dello statuto – che consentiva espressamente a chiunque (e non solo ai mercanti) di girare o assegnare qualsiasi titolo di credito (e non solo lettere di cambio) secondo le consuetudini dei mercanti⁹⁰ – a creare difficoltà⁹¹, ed a richiedere nel corso

⁸⁶ *Supra*, questo capitolo, nota 52.

⁸⁷ Si veda anzitutto la meticolosa analisi di DYLAG, *The Negotiability of Promissory Notes*, cit., pp. 153-165. Il rischio che qualsiasi promessa divenisse azionabile senza *consideration* era più che reale: dieci anni prima delle tanto vituperate decisioni di Holt CJKB, nel 1693, veniva descritta come lettera di cambio, la cui obbligatorietà discende dalle consuetudini mercantili, la semplice promessa di pagare una buona somma di danaro (£ 60) al beneficiario se questi fosse riuscito a trovare al promittente una sposa (!): *Pearson v. Garrett* (1693) 4 Mod. 242, 244. Cosa ancora più grave, e capace di minare le fondamenta stesse della *common law*, tuttavia, era che l'impegno per iscritto di una parte a versare una certa somma di danaro all'altra come contropartita per certe azioni della controparte sembrava pericolosamente simile ad un contratto tra le due parti: per un simile contratto, almeno dagli inizi del Quattordicesimo secolo in poi, poteva esperirsi azione solo se provvisto di sigillo (*supra*, questo capitolo, nota 20). Solo nei contratti con sigillo, peraltro, non era necessario provare *consideration* alcuna. HOLDEN, *Bills of Exchange during the Seventeenth Century*, cit., pp. 243- 244; SWAIN, *The Law of Contract*, cit. p. 57.

Inutile dirlo, tra i mercanti il requisito della *consideration* non esisteva. Proprio per questo motivo, nel suo trattato sulle lettere di cambio John Marius consigliava il lettore di non emettere mai una lettera di cambio al portatore: nel caso in cui il titolo venisse perso o sottratto, infatti, chiunque avrebbe potuto riscuoterlo (senza dover mostrare *consideration* alcuna): MARIUS, *Advice concerning bills of exchange*, cit., pp. 54-55. In *common law*, la situazione era diametralmente opposta: si veda per tutti *Hinton's Case* (1682) 2 Show KB 235. Sarà soltanto a metà Settecento che le corti di *common law* inizieranno a cedere sul punto: *Miller v. Race* (1758) 1 Burr. 452.

⁸⁸ FOX, *Bona Fide Purchase and the Currency of Money*, cit., 559.

⁸⁹ 3 & 4 Anne, c. 9 (1704).

⁹⁰ 3 & 4 Anne, c. 9 (1704), §§ 1-3. Lo statuto prevedeva che «all Notes in Writing ... shall be made and signed by any Person or Persons Body Politick or Corporate or by the Servant

del Settecento un complesso e minuzioso sforzo interpretativo attraverso una lunga serie di decisioni, che porteranno al moderno diritto dei titoli di credito⁹². Sarà soltanto a fine Settecento che questo lungo cammino potrà

or Agent of any Corporation Banker Goldsmith Merchant or Trader who is usually intrusted by him her or them to sign such Promissory Notes for him her or them whereby such Person or Persons Body Politick or Corporate his her or their Servant or Agent as aforesaid doth or shall promise to pay to any other Person or Persons Body Politick or Corporate his her or their Order or unto Bearer any Sum of Money mentioned in such Note shall be taken and construed to be by vertue thereof due and payable to any such Person or Persons Body Politick and Corporate to whom the same is made payable and also every such Note payable to any Person or Persons Body Politick or Corporate his her or their Order shall be assignable or indorsable over in the same Manner as Inland Bills of Exchange are or may be according to the Custom of Merchants.» 3 & 4 Anne, c. 9 (1704), § 1.

L'intenzione di allargare le maglie della disciplina dei titoli di credito è dichiaratamente espressa nel preambolo dello statuto: «Whereas it hath been held that notes in writing signed by the Party who makes the same whereby such Party promises to pay unto any other Person or his Order any Sum of Money therein mentioned are not assignable or indorsible [*sic*] over within the Custom of Merchants to any other Person and that such Person to whom the Sum of Money mentioned in such Note is payable cannot maintain an Action by the Custom of Merchants against the Person who first made and signed the same and that any Person to whom such Note should be assigned indorsed or made payable could not within the said Custom of Merchants maintain any Action upon such Note against the Person who first drew and signed the same *therefore to the Intent to encourage Trade and Commerce which will be much advanced if such Notes shall have the same Effect as Inland Bills of Exchange and shall be negotiated in like Manner be it enacted ...* », *ivi*, § 1 (corsivo aggiunto).

Lo stretto legame intercorrente tra lo statuto e le posizioni di Holt CJKB (legame sostenuto a gran voce sin da Cockburn CJ in *Goodwin v. Robarts* (1875) 10 L.R. Ex. 337, 350) sembrerebbero trovare un riscontro nel tenore letterale dello statuto stesso, il cui preambolo inizia dichiarando non l'impossibilità di girare la cambiale, ma che tale impossibilità sia stata *sostenuta* da qualcuno («whereas it has been *held* that notes in writing ... are not assignable or indorsible over», corsivo aggiunto). L'acuta osservazione è di DYLAG, *The Negotiability of Promissory Notes*, cit., p. 367, nota 24.

⁹¹ Se lo statuto concesse di agire in *assumpsit* per le cambiali allo stesso modo in cui era possibile agire per le lettere di cambio, esso tuttavia non risolse il problema della *consideration* nella cambiale. Quando la questione venne affrontata apertamente, quasi vent'anni dopo, i giudici del *King's Bench* si divisero sul punto: *Brown v. Marsh* (1721) Gilb. Ch. 154. Il convenuto che fosse riuscito a provare l'assenza di *consideration* aveva ottime chances di evitare il pagamento di una cambiale: *Jefferies v. Austin* (1725) 1 Str. 674; *Barnesby v. Baldwin* (1741) 7 Mod 417.

⁹² HOLDEN, *The History of Negotiable Instruments in English Law*, cit., pp. 99-144; ROGERS, *The Early History of the Law of Bills and Notes*, cit., pp. 186-222; OLDHAM, *English Common*

dirsi concluso, e non è un caso che tale conclusione sia indelebilmente legata al giudice che, più di ogni altro, mostrò interesse ed apertura per la prassi commerciale dei mercanti: Lord Mansfield CJKB⁹³.

Law in the Age of Mansfield, cit., pp. 152-164; DYLAG, *The Negotiability of Promissory Notes*, cit., pp. 165-174.

⁹³ Fu Mansfield a fare finalmente chiarezza in materia, equiparando gli effetti della trasferibilità di note promissorie e di lettere di cambio, ed inoltre armonizzando i cambi cd. ‘domestici’ (all’interno del Regno Unito) con quelli internazionali – che sino ad allora avevano goduto di disciplina diversa, la cui complessità peraltro aumentava notevolmente girando lo strumento. Fu soprattutto in due casi, *Heylyn v. Adamson* (1758) 2 Burr. 669, e *Grant v. Vaughan* (1564) 3 Burr. 1516, che Mansfield riuscì a dare una chiara sintesi a quella che, sino a quel momento, era rimasta una disciplina a tratti confusa, tanto circa la sua esatta dinamica applicativa, quanto (tipica conseguenza di una normazione giurisprudenziale alquanto alluvionale) circa la precisa terminologia da adoperare in fattispecie solo all’apparenza diverse fra loro.

3. Assicurazioni marittime

3.1. Gli inizi

In tutta probabilità le prime forme di assicurazione in Inghilterra furono semplicemente polizze stipulate da mercanti italiani e sottoscritte da altri mercanti italiani, con o senza l'intermediazione di un sensale, anche lui italiano. La prima assicurazione stipulata in Inghilterra di cui si conosce l'esistenza risale al 1426: un mercante ed armatore fiorentino, riportato come Alexander Ferrantyn, stipula una polizza che copre corpo e merci (che cioè copre sia nave che mercanzie – in questo caso vino) con 17 assicuratori, tutti italiani (fiorentini, genovesi e veneziani) per la tratta Bordeaux-Londra. Il valore assicurato è di 250 sterline, ed il premio ammonta al 7,5%¹. Probabilmente in quanto l'assicurato era fiorentino, la polizza (che non ci è pervenuta) faceva riferimento agli usi fiorentini. Tali usi parrebbero avere considerato terminata la polizza qualora l'assicurato avesse riscattato la nave o le mercanzie assicurate (ovvero le avesse ricomprate da coloro che le avessero ottenute dai sequestratori). Questo è quel che avvenne nel caso di specie: la nave, sequestrata dagli spagnoli, era stata ricomprata (o riscattata, nei documenti non è chiaro) dall'assicurato che poi aveva cercato di rivalersi sugli assicuratori. Nel rifiutarsi di pagare, quest'ultimi avevano chiesto sei mesi di tempo per produrre un documento ufficiale da Firenze attestante l'uso contrario, prestando nel frattempo un'altissima cauzione per il caso in cui non vi fossero riusciti. Purtroppo per loro, tale documento ufficiale non arrivò in tempo, e la corte di *mayor ed aldermen* di Londra li condannò al pagamento della somma assicurata. L'episodio parrebbe significativo soprattutto perché mostra come le consuetudini fiorentine potrebbero non essere state particolarmente note nella piazza londinese dei

¹ CPMR, vol. 4 (1413-37), Roll A 55, m. 3v-4r, 208-210. Cfr. C. LEWIN, *Pensions and Insurance before 1800. A Social History*, Tuckwell, Londra 2004, pp. 85-88, ed A. LEONARD, *From Local to Transatlantic: Insuring Trade in the Caribbean*, in A. Leonard e D. Pretel (a cura di), *Caribbean and Atlantic World Economy. Circuits of Trade, Money and Knowledge, 1650-1914*, Palgrave Macmillan, Londra 2015, pp. 137-160, a pp. 139-140. Il premio riportato in realtà ammontava all'8,8%, e tuttavia questo premio includeva anche una commissione del 1,25% per il sensale, il quale peraltro in questa primissima fase sembrerebbe avere anche redatto il testo della polizza. Tale cifra di 1,25% è desunta dalle polizze riportate pochi anni dopo nei libri dei Borromeo, come si dirà appresso nel testo.

primi decenni del Quattrocento, benché il mercato assicurativo (per quanto ancora esiguo) fosse prevalentemente in mano agli italiani. A qualche anno dopo risalgono altre nove polizze londinesi, menzionate nei libri della filiale di Londra della banca dei Borromeo, della quale si è preservata la documentazione per gli anni 1436-39².

Durante il Quattrocento non è improbabile ipotizzare una separazione tra mercato finanziario e mercato assicurativo, data l'importanza di Southampton per il commercio marittimo internazionale e di Londra per le transazioni finanziarie. Ad esempio, la fittissima rete di transazioni alle quali prese parte il mercante genovese Giovanni Piccamiglio negli anni 1456-59 sembra separare nettamente assicurazioni da lettere di cambio: mentre le seconde erano tutte tratte su Londra³, le assicurazioni – ben 39 polizze, un numero particolarmente alto tenendo anche conto che nel 1458 una nuova ondata di peste fece cessare i commerci – erano sempre stipulate a Southampton⁴.

Che Piccamiglio fosse genovese non è un caso: durante la prima metà del Quattrocento i genovesi potevano vantare di gran lunga il traffico marittimo più intenso con l'Inghilterra. I primi traffici marittimi tra Genova e l'Inghilterra che si conoscano, peraltro, risalgono agli stessi anni

² Archivio Borromeo all'Isola Bella, Filippo Borromei e soci da Londra, *Libro di Conti*, n. 7. Sui libri di conto inglesi dei Borromeo si veda il database curato da James Bolton e Francesco Guidi Bruscoli: <<http://www.queenmaryhistoricalresearch.org/roundhouse/default.html>> (ultimo accesso: 10.05.2023). Sette delle nove polizze riportano lo stesso sensale (Giovanni Diversi). cfr. G. BISCARO, *Il Banco Filippo Borromei e Compagni di Londra (1436-1439)*, in «Archivio Storico Lombardo», vol. 40, 1913, pp. 37-126, a p. 81, nota 3.

³ Le lettere di cambio sono estremamente numerose: solo quelle relative al primo degli anni per i quali i libri di Piccamiglio sono preservati sono già un numero cospicuo (e tutte da o su Londra): J. HEERS, *Le Livre de Comptes de Giovanni Piccamiglio, Homme d'Affaires Génois, 1456-1459*, SEVPEN, Parigi 1949, *fol.* 5, p. 63 (15.6.1456); *ivi* (16.12.1456); *fol.* 9, p. 75 (11.3.1456); *fol.* 12, p. 84 (31.1.1456); *fol.* 14, p. 88 (31.1.1456); *fol.* 20, p. 110 (25.5.1456); *fol.* 23, p. 116 (17.6.1456 e 12.7.1456); *fol.* 23, p. 117 (18.6.1456 e 12.7.1456); *fol.* 23, p. 119 (15.7.1456, 26.8.1456 e 27.8.1456); *fol.* 24, 118-119 (30.6.1456, quattro lettere di cambio); *fol.* 24, p. 119 (23.8.1456, tre lettere); *fol.* 24, p. 119 (26.8.1456, tre lettere; 27.8.1456); *fol.* 24, p. 120 (12.10.1456; 16.12.1456); *fol.* 25, p. 122 (23.8.1456, due lettere); *fol.* 25, p. 123 (25.8.1456; 26.8.1456); *fol.* 25, p. 124 (17.9.1456); *fol.* 25, p. 125 (12.10.1456).

⁴ *Ivi*, p. 31. L'ascesa di Southampton come porto internazionale probabilmente è da ascrivere allo stabilimento della rotta Genova-Bruges nel tardo Duecento: per quanto più lunga della rotta terrestre, essa offriva più sicurezza. L'inizio della *muda* veneziana con le Fiandre nel 1318 non fece che consolidare questa rotta. D. NICHOLAS, *Medieval Flanders*, Longman, Londra 1992, p. 173.

del Duecento per i quali si hanno le prime notizie delle attività finanziarie dei toscani in Inghilterra⁵. Durante il corso del Trecento i rapporti marittimi tra Genova e l'Inghilterra si intensificarono⁶, sino a che nella prima metà del Quattrocento il traffico commerciale della repubblica genovese con l'Inghilterra era almeno doppio rispetto a quello della Serenissima⁷, e di gran lunga maggiore a quello che poteva vantare Firenze⁸. I dazi pagati dai

⁵ I primi contratti a noi pervenuti nei quali delle galee genovesi dovevano arrivare in Inghilterra sono del 1277 e del 1278: R. DOEHAERD, *Les galeres génoises dans la Manche et la Mer du Nord à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècles*, in «Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome», vol. 19, 1938, pp. 5-79, doc. 12-13; R.S. LOPEZ, *Majorcans and Genoese on the North Sea Route in the Thirteenth Century*, in «Revue Belge de Philologie et d'Histoire», vol. 29, 1951, pp. 1163-1179. Tre anni dopo, nel 1281, troviamo il primo nolo conosciuto che sia stato redatto in Inghilterra per il commercio internazionale: anche qui la nave, genovese, avrebbe fatto rotta per Genova: A. NICOLINI, *Navi Liguri in Inghilterra nel Quattrocento: Il Regesto Doganale di Sandwich per il 1439-40*, Istituto internazionale di Studi Liguri, Bordighera 2006, p. 1.

⁶ Per quel che più interessa in questa sede, dunque l'ambito assicurativo, le meticolose ricerche di Liagre-de Sturler negli archivi genovesi hanno rilevato una sola polizza nella prima parte del Trecento (una polizza del 1339 per un carico da Genova a Southampton). L. LIAGRE-DE STURLER, *Les Relations Commerciales Entre Genes, la Belgique, et l'Outremont, d'après les Archives Notariales Génoises, 1320-1400*, vol. 1, Institute Historique Belge de Rome, Broxelles-Roma 1969, doc. 84. Nel periodo 1378-1400 la situazione è ben diversa, con 46 polizze per la rotta Genova-Inghilterra. Di queste 38 sono verso o da Southampton, quattro sono verso o da Sandwich ed altrettante verso o da Londra: *ivi*, vol. 2.

⁷ Nel periodo fra il 1421 ed il 1458, infatti, mentre infatti Venezia non aveva più di quattro navi di linea e due o tre vascelli privati che annualmente arrivassero in Inghilterra ogni anno, Genova ne impiegava mediamente una dozzina: A.A. RUDDOCK, *Italian Merchants and Shippings in Southampton, 1270-1600*, Southampton Record Series, Southampton 1951, p. 61.

⁸ Ancora a metà Quattrocento, ad esempio, il premio per la rotta Genova-Inghilterra è attestato tra l'8% ed il 13% (J. HEERS, *Le Prix de l'Assurance Maritime à la Fin du Moyen Age*, in «Revue d'Histoire Économique et Sociale», vol. 37, 1957, pp. 7-19, a p. 17), mentre il trattato di Giovanni di Antonio da Uzzano (1442) descrive il premio per la tratta Pisa-Inghilterra tra il 12% ed il 15% (GIOVANNI DI ANTONIO DA UZZANO, *Della Mercatura. Della Decima e delle Altre Gravezze*, vol. 1, Bouchard, Firenze 1866, p. 119). La grande differenza del premio mal si giustifica con le poche miglia in più che la nave deve percorrere, mentre invece è perfettamente comprensibile per una tratta ancora poco frequente e quindi meno 'rodata', e soprattutto alla luce del fatto che sarà solo dopo la conquista di Pisa (1406) che Firenze inizierà a sviluppare un suo commercio marittimo. In precedenza Firenze aveva usato porti altrui (come quello – senese – di Talamone: L. FUMI, *Trattato fra il Comune di Firenze e i Conti Aldobrandeschi per i porti di Talamone e d'Ercole*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 23, 1876, III serie, pp. 218-222).

mercanti stranieri per esportare mercanzie inglesi (anzitutto lana) all'estero nell'anno 1439-40 sottolineano questa preponderanza genovese: a fronte di 506 sterline pagate dai fiorentini e di 516 sterline versate dai veneziani, i dazi pagati dai genovesi ammontano a ben 14.035 sterline⁹.

Ancora durante la parte centrale del Quattrocento la preminenza genovese nei traffici marittimi con l'Inghilterra è chiaramente attestata¹⁰. A questa preminenza si affianca una simile preponderanza numerica: la prima volta che i mercanti stranieri residenti in Inghilterra furono inclusi in un sussidio approvato dal Parlamento, per l'anno 27 del regno di Enrico VI (1447-48), le cifre indicano una massiccia superiorità numerica dei mercanti genovesi su ogni altra *natio* – italiana e non – tanto a Londra che a Southampton¹¹. A Sandwich (all'epoca il secondo porto inglese, dopo Southampton, per il commercio internazionale) addirittura tutti gli italiani registrati nei sussidi approvati dal Parlamento durante il periodo 1455-69 sono genovesi, sia residenti che non residenti¹².

Se la prima metà del Quattrocento segna l'apogeo di Southampton nel commercio italiano – specialmente genovese – con l'Inghilterra¹³, a cavallo tra Quattro e Cinquecento il traffico commerciale si sposta sempre più da Southampton a Londra, tanto che nell'anno 1527-28 ormai solo due sensali (entrambi genovesi) sono ancora menzionati nel *brokage book* di Southampton¹⁴. Lo spostamento dell'asse marittimo verso Londra – ed anche,

⁹ NICOLINI, *Navi Liguri in Inghilterra nel Quattrocento*, cit., p. 84.

¹⁰ S. GIUSEPPI MONTAGUE, *Alien Merchants in England in the Fifteenth Century*, in «Transactions of the Royal Historical Society», vol. 9, 1975, pp. 75-98, a pp. 96-98.

¹¹ *Ivi*, pp. 96-97.

¹² *Ivi*, p. 98.

¹³ Nei registri notarili genovesi studiati da Doehaerd and Kerremans nel periodo 1400-1440 si trovano ben 250 polizze assicurative per tratte che coinvolgono l'Inghilterra (come partenza, arrivo, o scalo intermedio). Di queste, cinque consentono di sostare in qualsiasi parte dell'isola, tre fanno menzione di Londra, e 29 di Sandwich. Le rimanenti 213 si riferiscono tutte a Southampton. R. DOEHAERD, C. KERREMANS, *Les Relations Commerciales entre Gènes, la Belgique et l'Outremont d'après les Archives Notariales Gênoises, 1400-1440*, Academica Belgica, Bruxelles 1952. Nei registri del notaio genovese Branca Bagnara indicano per gli anni 1427-31 la preponderanza di Southampton è netta ma non così drastica: a fronte di 18 polizze che menzionano l'Inghilterra, una parla di Londra, cinque di Sandwich e 12 Southampton: F. MELIS, *Origini e Sviluppi delle Assicurazioni in Italia (Secoli XIV-XVI)*, INA, Roma 1975, Appendice 2, Prospetto 7, pp. 272-279.

¹⁴ K.F. STEVENS, *The Brokage Books of Southampton, 1477-8 and 1527-8*, Southampton University Press, Southampton 1985, p. xvi.

e probabilmente soprattutto, la riorganizzazione del commercio genovese intorno a Cadice¹⁵ – sembrerebbe avere penalizzato gravemente i commerci tra l’Inghilterra e Genova. Nei dieci *carati maris* di Genova pervenutici per il periodo 1495 ed il 1537 si fa menzione di una nave proveniente *ex Anglia* solo due volte¹⁶. Nello stesso periodo, viceversa, la presenza dei fiorentini non accenna a diminuire; anzi in tutta probabilità essa aumenta – almeno in parte a discapito dei genovesi¹⁷. Negli stessi anni si ha notizia di un numero crescente di mercanti inglesi che assicuravano le loro merci direttamente a Firenze¹⁸; alcuni di essi peraltro risiedevano stabilmente nella città toscana¹⁹. L’intensificarsi dei rapporti tra inglesi e fiorentini porta anche ad una significativa crescita dei commerci marittimi: nell’arco di sette anni (tra il 28 novembre 1520 ed il 24 dicembre 1527) ben 101 polizze stipulate a Firenze fanno riferimento all’Inghilterra come méta o luogo di partenza della nave²⁰. Anche se Southampton è ancora di gran lunga prevalente rispetto a Londra (66 polizze menzionano la prima, e soltanto 21 la seconda)²¹, essa è quasi sempre (62 su 66 polizze) menzionata

¹⁵ J.A. VAN HOUTTE, *Bruges et Anvers, Marches Nationaux ou Internationaux du XIVe au XVIe Siecle?*, in «Revue du Nord», vol. 34, 1952, pp. 89-108, a pp. 97-108; A. BOSCOLO, *Gli Insediamenti Genovesi nel Sud della Spagna all’Epoca di Cristoforo Colombo*, in *Atti del II Convegno Internazionale di Studi Colombiani*, Civico Istituto Colombiano, Genova 1977, pp. 321-344, a p. 322.

¹⁶ D. GIOFRÈ, *Il Commercio d’Importazione Genovese alla Luce dei Registri del Dazio (1495-1537)*, in M.R. Caroselli (a cura di), *Studi in Onore di Amintore Fanfani*, Giuffrè, Milano 1962, pp. 113-242, a p. 228.

¹⁷ A. GRUNZWEIG, *Le Fonds du Consulat de la Mer aux Archives de l’Etat à Florence*, in «Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome», vol. 10, 1930, pp. 5-121, a pp. 48 e 69; ASF, *Consoli del Mare*, R. 7, fol. 61r.

¹⁸ G. CECCARELLI, *Un mercato del rischio. Assicurare e farsi assicurare nella Firenze rinascimentale*, Marsilio, Venezia 2012, p. 172, nota 27; p. 192, fig. 8.2; p. 199, nota 35; fig. 8.5, p. 200; fig. 9.9, p. 230.

¹⁹ È il caso ad esempio del mercante Thomas Watts, che appare ben 49 volte come assicuratore nel registro del sensale fiorentino Raggi in appena un triennio (1524-26), ASaIP, n. 70; CECCARELLI, *Un mercato del rischio*, cit., p. 283.

²⁰ ASaIP, Serie I (Libri di Commercio), nn. 70, 735, 742 e 749. La documentazione relativa all’Archivio Salviani che segue è frutto delle ricerche alla base del meticoloso ed affascinante studio del Prof. Ceccarelli, *Un mercato del rischio*, cit. Il precedente studio del Melis (*supra*, questo capitolo, nota 13), Appendice II, Prospetto 14, pp. 294-307, aveva tenuto conto solo delle polizze sottoscritte da Averardo Salviani per gli anni 1524-26.

²¹ Nelle 21 polizze che fanno menzione di Londra sono incluse anche quelle che si

come porto di partenza, mentre invece ormai è Londra ad essere prescelta (19 su 21 polizze) come porto d'arrivo.

A metà del Cinquecento il mercato assicurativo era ormai saldamente incentrato a Londra, senza dubbio la capitale anche finanziaria del regno inglese²². Dinnanzi ad un mercato che le fonti coeve descrivono stabile e redditizio²³, tuttavia, al progressivo ma inarrestabile esodo degli italiani corrispose l'ascesa di una classe mercantile locale. Per qualche tempo la lingua in cui si stilavano le polizze rimase ancora l'italiano (soprattutto il toscano), ma i capitali investiti erano sempre più inglesi, come si evince dai nomi dei sottoscrittori delle (poche) polizze che si conoscono per il periodo, quasi tutti chiaramente inglesi – il che non sorprende se si considera che già nel 1561 sembrerebbero esservi stati ben 327 mercanti inglesi residenti nella capitale²⁴. In un documento anonimo, probabilmente del 1577, si legge come l'assicurazione fosse stata praticata in Inghilterra solo da stranieri «fino a circa quarant'anni fa» (e dunque, sino ai tardi anni Trenta del Cinquecento), e che «circa 33 anni fa – quindi intorno al 1542-43 – i mercanti inglesi cominciarono a tradurre e fare polizze in inglese»²⁵.

La progressiva ascesa di una classe mercantile locale si rispecchia anche nello sviluppo dei sensali (*brokers*). Quantomeno dal tardo Quattrocento (ma in tutta probabilità già dal tardo Trecento) in poi, questi si dividevano

riferiscono genericamente al Tamigi; non sono invece incluse altre due polizze che hanno come porto di partenza indifferentemente Southampton o il Tamigi.

²² Ad esempio, era l'unico mercato in Inghilterra per le lettere di cambio: in un manoscritto composto nel marzo del 1554 si trova scritto come «in altre parte d'inghilterra [*sic*] no si Cambia». BL, ms. *Additional* 48082, fol. 142r.

²³ «Fassi a londra di molte sicurtà – si legge nel succitato manoscritto del 1554 – et le polizze hanno molta forza et forse più che in altri lochi, fidansi bene et si risquoteno bene, et per li 2000 [*£* 2.000] sopra naue Inglese ci si trouerà da fare», *ivi*, fol. 144r. Già nelle ordinanze assicurative di Burgos del 1538 l'Inghilterra era uno dei paesi (insieme a «Italia, Fiandre, Francia, Portogallo e Siviglia») espressamente menzionati per particolare importanza delle assicurazioni marittime: ord. 67, trascrizione in E. GARCIA DE QUEVEDO Y CONCELLÓN, *Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1538*, ristampa, Institución Fernán González, Burgos 1995 [1905]), p. 262. In tutta probabilità il riferimento generico all'Inghilterra è ormai negli anni Trenta del Cinquecento da intendersi riferito a Londra.

²⁴ STRYPE, *A Survey of the Cities of London and Westminster*, cit., pt. 5, cap. 19, p. 291.

²⁵ BL, ms. *Additional* 48020, fol. 346r; cfr. J. VANES, *The Ledger of John Smythe, 1438-1550*, Her Majesty's Stationery Office, Londra 1974, pp. 85-86, 255 e 266.

in *common* (inglesi) e *stranger* (o *foreigner*)²⁶. Ambo le categorie dovevano prestare giuramento dinnanzi la corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra, con la differenza che questa esercitava un controllo molto più incisivo sui primi, mentre i secondi (i *foreign brokers*) venivano selezionati dalla *natio* di appartenenza, alla quale spettava poi il potere di sospenderli o rimuoverli²⁷. Essendo ai *common brokers* proibito di agire da intermediari in transazioni tra stranieri, il numero di intermediari stranieri per ciascuna *natio* è un dato significativo, benché approssimativo, circa la consistenza dei membri di ciascuna *natio*, o quantomeno il loro volume di affari. Nella Londra del 1495 il Portogallo aveva un solo *broker*, mentre la Spagna, Venezia, Lucca e Genova ne vantavano tre ciascuna; solo Firenze ne aveva cinque²⁸. Sessantacinque anni dopo le cose erano molto cambiate: non solo il numero di *foreign brokers* londinesi era molto diminuito, ma non vi era più differenza di importanza tra le *nationes*, ciascuna rappresentata da un singolo *broker* – salvo i fiamminghi, che ne avevano due²⁹. Il fatto che i *common brokers* non potessero occuparsi di transazioni tra stranieri potrebbe spiegare il motivo per cui inizialmente era loro vietato occuparsi di assicurazioni³⁰. Così, le *Chronicles* di Arnold (pubblicate nel 1503) riportano con grande accuratezza gli statuti dei *brokers* senza fare tuttavia menzione alcuna della materia assicurativa³¹. Sino ai primissimi anni Cinquanta del Cinquecento, il mercato assicurativo

²⁶ In tutta probabilità questa divisione inizia – al più tardi – durante il tardo Trecento, ed è da imputarsi ai dazi imposti ai mercanti stranieri, svantaggiati rispetto a quelli locali: CEMC, vol. 1, 32 (Roll B, m. 4, 7.3.1299), e 37 (Roll B, m. 6v, 9.7.1299). Ai *common brokers* era tuttavia proibito agire da intermediari in transazioni tra stranieri: *ivi*, p. xxi.

²⁷ Così ad esempio il 2.9.1467 il Senato di Venezia ordinò al console della Serenissima a Londra di sospendere due *brokers* dei veneziani a Londra (tali Thomas Spendì e Christopher Marchio) sino a quando non avessero pagato i loro debiti verso due mercanti (anch'essi molto probabilmente veneziani – Michael Pizamano e Lorenzo Contarini). Alla sospensione si accompagnava l'equivalente mercantile della scomunica: qualsiasi mercante veneziano che avesse fatto affari con i due *brokers* sospesi sarebbe divenuto solidalmente debitore con loro per tutti i loro debiti. CSP Ven. (1202-1509), p. 401.

²⁸ CLRO Rep., lib. 1, *fol.* 43v (2.7.1495).

²⁹ CLRO Rep., lib. 14, *fols.* 430v-431r (29.12.1560).

³⁰ Non è tuttavia impossibile che questo divieto traesse origine da una figura – dai tratti parecchio vaghi – di intermediario che si occupava soltanto di affari marittimi, attestato sin da fine Duecento (CEMC, vol. 1, p. 28 (11.2.1299)), del quale si perdono poi le tracce.

³¹ R. ARNOLD, *Chronicles of London*, Treveris, Londra, E vi-vii.

sembrerebbe essere stato ancora nelle mani di un paio di *brokers* italiani³². Ma proprio quegli anni avrebbero segnato un momento di grande rottura col passato.

Nel 1560 la corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra avviò una significativa riorganizzazione delle attività dei *common brokers*, a testimonianza della loro crescente importanza. D'ora in avanti sarebbero state le corporazioni (le *livery companies*) ad occuparsi della selezione – e del controllo – dei *brokers*, i quali avrebbero potuto occuparsi di ogni tipo di transazione salvo quattro: contratti tra stranieri, lettere di cambio, cessione di proprietà immobiliari e, ancora una volta, assicurazioni³³. In un mercato composto in stragrande maggioranza da inglesi, tuttavia, molte di queste proibizioni erano ormai obsolete e, specialmente per quanto concerne le assicurazioni, sempre più ignorate: sebbene non vi sia traccia dell'abrogazione o modifica di un simile divieto da parte della corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra, dai primi anni Settanta del Cinquecento le polizze londinesi a noi pervenute sono tutte redatte da *common brokers* – almeno sino all'introduzione di un monopolio di cui si dirà tra poco³⁴.

3.2. Dall'Italia ad Anversa

Le pochissime polizze stipulate in Inghilterra sino agli anni Sessanta del Cinquecento a noi pervenute sono molto concise³⁵: dopo l'indicazione di

³² BL, mss. *Additional* 48020, fol. 346r, e *Lansdowne* 22, fol. 64r.

³³ CLRO Rep., lib. 14, fols. 316v (23.3.1560), 321r (28.3.1560), 379v (20.6.1559), 415r (26.11.1560), 420r-v (3-4.12.1560), 424v (20.12.1560), 430v-431r (29.12.1560), 379v (20.6.1559), 437r (20.1.1561), e 462v (9.3.1561).

³⁴ Polizze del 17.4.1573, 7.5.1573, 21.7.1575, 24.11.1575, 10.12.1575, 9.1.1576, e 30.4.1576 (ACF, Stanza II, Miscellanea).

³⁵ Sino agli anni Sessanta del Cinquecento sono note le seguenti polizze assicurative stilate a Londra: 3.10.1532 (BL, ms. *Additional* 48082, fols. 160v-161r); 20.9.1547 (HCA 24/27/147 (*Broke c Maynard*), trascrizione in R.G. MARSDEN, *Select Pleas in the Court of Admiralty*, vol. 2, Quaritch, Londra 1897, pp. 47-49); 26.11.1548 (HCA, 24/18/131 (*Cavalcbant c Maynard*), trascrizione *ivi*, pp. 45-47); 7.12.1553 (HCA, 24/33/199 (*De Castro c Yonge*)); 20.7.1555 (BL, ms. *Additional* 48082, fol. 161r-v); 5.8.1555 (HCA 24/29/45 (*De Salazar c Blackman*), trascrizione in MARSDEN, *loc. cit.*, pp. 49-50); 14.9.1555 (BL, ms. *Additional* 48082, fol. 161v (che tuttavia riporta solo parte del testo); 6.12.1557 (HCA, 24/30/151 (*Brasbett c Smithe*), trascrizione in MARSDEN, *loc. cit.*, pp. 50-51); 8.3.1558 (HCA, 24/30/233); 1.2.1559 (HCA, 24/31/152 (*Ravens c Hopton*), trascrizione in MARSDEN, *loc. cit.*, p. 51);

chi si assicura e su cosa, descrivono il viaggio che la nave farà e rimandano agli usi di *Lombard Street* (senza mai specificare in cosa essi consistessero). Una minoranza di esse fa anche riferimento ai rischi inclusi nella polizza, ma nella maggior parte delle polizze i rischi non vengono specificati³⁶. È proprio durante gli anni Sessanta di quel secolo che i contratti di assicurazione iniziano a venire redatti in forma sempre più elaborata³⁷: la struttura della polizza diviene gradualmente più complessa e le sue clausole più dettagliate. Questo processo di maturazione dello strumento assicurativo è sorprendentemente veloce: già agli inizi degli anni Ottanta del Cinquecento il testo delle polizze inglesi più che raddoppia in lunghezza ed assume la forma standard che manterrà per più di tre secoli: vi sono pochissime differenze, peraltro del tutto marginali, tra le polizze degli anni Ottanta del Cinquecento e la polizza prescritta dal *Marine Insurance Act* del 1906³⁸.

Se sembra estremamente probabile una influenza italiana sull'origine delle polizze inglesi, meno facile è stabilirne l'esatta provenienza, anche a motivo dell'esiguo numero di polizze a noi pervenute sino a metà Cinquecento. Sembrerebbe tuttavia probabile un'influenza fiorentina in questo primo e formativo periodo. Anzitutto è molto significativo il modo in cui

17.6.1561 (ACF, Stanza II); 12.3.1563 (HCA, 24/35/283 (*Ridolphye c Nunez*), trascrizione in MARS DEN, *loc. cit.*, pp. 52-53); 22.11.1563 (HCA 24/37/74 (*Whyte c Besswicke*), trascrizione in MARS DEN, *loc. cit.*, pp. 53-54); 8.1.1566 (HCA, 24/39/20 (*De Moucheron c Sadler*), trascrizione in MARS DEN, *loc. cit.*, pp. 54-57).

³⁶ Non descrivono i rischi le polizze stipulate nelle seguenti date: 20.9.1547, 26.11.1548, 7.12.1553, 5.8.1555, 6.12.1557, 8.3.1558, 1.2.1559, 17.6.1561, 12.3.1563. I rischi vengono al contrario descritti nelle polizze che hanno le seguenti date: 16.5.1523 (bozza), 3.10.1532, 22.11.1563 e 8.1.1566.

³⁷ L'ultima polizza redatta nella forma sintetica della prima metà del Cinquecento che si conosca è del 12.3.1563 (*supra*, questo capitolo, nota 35).

³⁸ *Marine Insurance Act 1906* (6 Edw. VII, c. 41), First Schedule. Le due differenze più significative vennero introdotte nel primo modello di polizza di Lloyd's (12.1.1779, trascritta in F. MARTIN, *History of Lloyd's and of Marine Insurance in Great Britain: With an Appendix Containing Statistics Relating to Marine Insurance*, Macmillan, Londra 1876), pp. 148-150): la clausola cd. 'touch and stay' (che consentiva di fermarsi in qualsiasi porto lungo la rotta) e la clausola *de minimis*, che non permetteva il recupero di danni sotto una certa soglia (un antesignano della moderna franchigia – con la differenza, però, che quando i danni eccedevano tale soglia, allora l'intero importo era esigibile, e non solo la parte eccedente la franchigia: la funzione che oggi riveste quest'ultima, infatti, era assolta dall'obbligo di sottoassicurazione. Per un attento esame delle differenze tra una polizza del 1637 ed il modello di polizza della Lloyd's del 1779 si rimanda a H.E. RAYNES, *A History of British Insurance*, Pitman, Londra 1964², pp. 62-65.

la polizza inizi: «il mercante ... si fa assicurare» («the merchant ... causeth himself to be assured»). Tra le piazze assicurative più importanti in Italia, questo *incipit* si ritrova solo a Firenze. A Venezia infatti la polizza comincia con quella che sembrerebbe la proposta dell'assicurato («il mercante ... vuol essere assicurato»), mentre Genova continuerà con le sue polizze brevi e, soprattutto, scritte in latino ancora a lungo³⁹. Questa forma attestata a Londra non è presente neppure in altri importanti centri toscani: ad esempio a Pisa sono gli assicuratori il soggetto della polizza, non l'assicurato. Un secondo e probabilmente più significativo elemento è la menzione della baratteria del comandante tra i rischi coperti dalla polizza, essendo questo un tratto saliente delle polizze fiorentine: scrivere una polizza *ad florentinam* nel gergo commerciale significava proprio includere la baratteria tra i rischi. Molti autori hanno nel corso del tempo rilevato la similarità tra il modello standard della polizza di Lloyd's del 1779 e la polizza di carico prescritta dallo statuto fiorentino del 1524⁴⁰. Essendo le polizze inglesi rimaste pressoché immutate dai primi anni Ottanta del Cinquecento, questa conclusione può ben anticiparsi di due secoli.

Se le influenze italiane sono innegabili, sarebbe tuttavia errato concludere che solo all'Italia vada dato credito nella formazione delle polizze inglesi. Un ruolo significativo lo ebbe anche Anversa, soprattutto dalla metà del Cinquecento sino al brusco declino della città fiamminga col sacco del 1576. Al declino degli italiani durante il sedicesimo secolo a Londra, infatti, non si accompagnò solo lo sviluppo di una classe mercantile locale, ma anche l'ascesa dei fiamminghi. Il ruolo dei mercanti fiamminghi durante il

³⁹ «[P]assim utuntur Genuenses», noterà Scaccia nel suo *Tractatus de Commerciis et Cambio ...*, sumptibus Andreae Brugiotti, ex Typographia Iacobi Mascardi, Romae 1619, § 1, q. 1, p. 38, n. 140.

⁴⁰ W. GOW, *Marine Insurance*, Macmillan, Londra 1909⁴, pp. 93 e 100; C. WRIGHT, C.E. FAYLE, *A History of Lloyd's*, Macmillan, Londra 1928, pp. 135-136; C. PERSICO, *L'Assicurazione Marittima delle Merci. Commento alla Polizza Italiana con Cenni Comparativi sulla Polizza del Lloyd's e su Altre Polizze Estere*, Bozzi, Genova 1932, pp. vii-viii e 5; B. DREW, *The London Assurance. A Second Chronicle*, The London Assurance, Londra 1949, p. 1; G. ROPLING, *Die Geschichte der Englischen Seeversicherung*, Fischer, Weissenburg-Bayern 1956, p. 23; RAYNES, *A History of British Insurance*, cit., pp. 15-16; E. KIMURA, *Der Ursprung der Lloyd's Seeversicherungspolice*, in «Hitosubashi Journal of Commerce and Management», vol. 3, 1965, pp. 27-49, a pp. 27-28, articolo apparso anche in italiano sotto il titolo *Polizze di Assicurazioni Marittime Toscane nel XIV Secolo: l'Origine della Polizza (S.G.) del Lloyd's*, in «Assicurazioni, Rivista di Diritto, Economia e Finanza delle Assicurazioni Private», vol. 50, 1983, pp. 41-54, a p. 46.

Cinquecento in Inghilterra è estremamente significativo: l'analisi dei registri delle chiese di Londra nel 1566-67 rivela come ormai oltre due terzi degli stranieri residenti nella capitale fossero fiamminghi (2.030 su 2.730) e gli italiani, ormai, solamente 140⁴¹. Al loro aumento numerico naturalmente corrispose la crescita del commercio tra Anversa e Londra: il valore delle merci che i fiamminghi importavano da Londra nel 1575-76 era quasi già tre volte superiore al valore delle merci importate dagli italiani (34.693 sterline contro 13.019 sterline)⁴². La grande importanza del commercio con Anversa ebbe chiari risvolti anche in ambito assicurativo, ed alcune clausole che si affermano nelle polizze inglesi durante il tardo Cinquecento vengono recepite proprio a motivo dell'influenza del mercato assicurativo di Anversa su quello di Londra⁴³.

L'influenza di Anversa sullo sviluppo delle assicurazioni inglesi è da ascrivere tanto alla forza d'attrazione della grande piazza fiamminga sul ben più giovane e, ancora, nettamente inferiore mercato di Londra, quanto alla duttilità delle consuetudini stesse di Anversa in materia assicurativa.

Le consuetudini italiane infatti, formatesi secoli prima, in pieno Cinquecento apparivano piuttosto conservatrici e restie al cambio. Viceversa, le usanze di Anversa erano ancora in piena evoluzione, anche perché la rapida ascesa di quella città aveva attratto capitali e mercanti da ogni parte d'Europa, con il conseguente incontro di usi assicurativi ed anche modelli

⁴¹ STRYPE, *A Survey of the Cities of London and Westminster*, cit., pt. 5, cap. 21, p. 300. Cfr. J. WHEELER, *A Treatise of Commerce*, Schilders, Middelburg 1601, p. 50. Vale la pena riportare il breve resoconto che fa Wheeler dell'ascesa dei mercanti olandesi durante il Cinquecento: «not past 80 yeares agoe, there were not in all London about twelve or sixteene lowe Countrie Merchantes, and amongst them, not past sower of anie credite, or estimation ... but in lesse then the compasse of fortie yeares following, there were in London, at least one hundred Netherlandish merchantes, the most parte whereof were of antwerp and thether they brought all kindes of wares, whiche the merchantes of Italie, Germanie, Spaine, Fraunce and Eastlande ... used to bring into England out of their owne ountries directlie, to the great damage of the saide straungers, and of the naturall borne English merchauntes» (*ivi*).

⁴² BL, ms. *Lansdowne 22*, *fols.* 55r-v e 56r-60r rispettivamente.

⁴³ Il riferimento è in particolare alle clausole cd. 'sue and labour' e 'to whomsoever it may pertain'. La prima obbliga l'assicurato a proteggere il bene oggetto della polizza da ulteriori danni quando si sia già verificato un sinistro, facendo salvo il diritto dell'assicurato di rivalersi, *pro quota*, sull'assicuratore; la seconda clausola consente di stipulare una polizza anche attraverso terzi, senza rivelare l'identità del reale assicurato. Benché entrambe le clausole siano attestate anche a Firenze, esse entrarono nell'uso quotidiano della piazza toscana troppo tardi per immaginare che da lì siano giunte a Londra.

di polizze diversi: se una situazione così fluida era per un verso problematica, creando incertezze sulle norme e la loro interpretazione, per un altro essa favoriva la competizione tra diversi usi, promuovendo presumibilmente le consuetudini più efficienti.

3.3. Conflitti giurisdizionali ed incertezze normative

Intorno alla metà del Cinquecento, dunque, la prassi assicurativa londinese era in pieno divenire, sia a motivo del cambiamento degli operatori finanziari – da italiani ad inglesi – sia degli usi assicurativi stessi, per la forte influenza della prassi di Anversa. A questa situazione così fluida occorre aggiungere anche un altro versante di rapidi mutamenti, quello giurisdizionale. Tradizionalmente, le controversie giuridiche aventi ad oggetto fatti avvenuti in alto mare erano di competenza della *High Court of Admiralty*, mentre molte controversie tra mercanti venivano risolte dinnanzi la locale corte di *mayor* ed *aldermen* ovvero, e soprattutto, con arbitrato. In materia assicurativa, la ripartizione della giurisdizione tra le due corti era meno chiara: benché il contratto fosse stipulato a Londra (dando quindi luogo alla competenza giurisdizionale della corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra), la controversia aveva ad oggetto la prova e l'interpretazione di eventi avvenuti per lo più in alto mare (caso per eccellenza di giurisdizione dell'*Admiralty*). All'atto pratico non si giunse mai ad una chiara ripartizione delle due giurisdizioni: quella della corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra su controversie assicurative è attestata sin dal tardo Quattrocento⁴⁴, ma quasi tutte le polizze inglesi conosciute sino agli anni Sessanta del Cinquecento sono state preservate perché trovate negli atti di cause discusse dinnanzi all'*Admiralty*⁴⁵. Anche in assenza di espressa clausola nella polizza⁴⁶, tuttavia, il modo più frequente di risolvere una disputa in materia era il ricorso ad un arbitrato – sia per mutuo consenso delle parti sia per ordine dell'*Admiralty* o della

⁴⁴ *Spinola c Strozzi* (6.6.1480) CPMR, vol. 6 (1458-82), Roll A 99, m. 3v, p. 139.

⁴⁵ *Supra*, questo capitolo, nota 35.

⁴⁶ Pochissime delle polizze londinesi del Cinquecento a noi pervenute riportano una clausola arbitrale. Un esempio è una polizza del 12.3.1563: «being content the said assurers that always that anything should chance but good unto her [la nave] where upon might grow any difference to stand to the judgment of merchants indifferently chosen without going to any other law» (HCA, 24/35/283 (*Ridolphye c Nunez*), trascrizione in MARSDEN, *Select Pleas in the Court of Admiralty*, vol. 2, cit., pp. 52-53).

corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra⁴⁷ – ovvero, anche se più di rado, della *Chancery*⁴⁸. Per quanto i casi in cui gli arbitri non riuscissero a mettersi d'accordo non siano rari⁴⁹, lo strumento dell'arbitrato mercantile aveva una indiscussa efficacia: svolto da mercanti per altri mercanti, questo arbitrato era particolarmente duttile e poco attento a formalità procedurali. Tanto a motivo del prestigio all'interno dell'ambiente mercantile di cui godeva chi veniva chiamato a decidere una controversia, quanto (e soprattutto) per le ripercussioni della mancata accettazione del lodo arbitrale sulla reputazione della parte soccombente (che, essendo un commerciante, aveva anzitutto l'esigenza di continuare a commerciare), la risoluzione delle controversie tra mercanti tramite arbitrato era una pratica veloce ed abbastanza efficiente⁵⁰.

Il rapido sviluppo del mercato assicurativo (e, più in generale, dell'intero settore commerciale) che conobbe Londra durante il Cinquecento, soprattutto a partire dalla parte centrale del secolo, tuttavia, portò presto dei mutamenti anche a livello giurisdizionale. Le cause assicurative, infatti, avevano ad oggetto ingenti somme di danaro: un settore così lucrativo ed in rapida ascesa non poteva non attirare l'interesse delle corti principali del regno, quelle di *common law* (i cui giudici, fattore non insignificante, in luogo di un salario fisso, guadagnavano in base alle cause trattate). L'interesse di Westminster (dove le corti di *common law* risiedevano) per il settore commerciale, e più specificamente assicurativo, non era soltanto frutto di

⁴⁷ In uno scambio di lettere piuttosto piccate tra *mayor* di Londra ed il giudice ordinario dell'*Admiralty Court* (Dr Lewis) nel febbraio 1577, il *mayor* insisteva sul fatto che la giurisdizione dell'*Admiralty* in materia assicurativa fosse una recente innovazione, e che comunque all'atto pratico si risolvesse – al pari della Corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra – nella nomina di un collegio arbitrale per dirimere la lite. Nel confutare che la giurisdizione dell'*Admiralty* in materia fosse recente, il giudice dell'*Admiralty* tuttavia non negava affatto che il solito *modus operandi* fosse in effetti la nomina di un collegio arbitrale. BL, ms. *Additional* 48020, *fol.* 355r e 357v.

⁴⁸ Intorno al 1565, nell'inoltrare alla *Chancery* una petizione per ottenere la nomina di un collegio arbitrale, un importante mercante londinese (George Barne, *alderman* dal 1574 e *Mayor* di Londra nell'anno 1586-87, deceduto infine nel 1593) dichiarava come l'arbitrato fosse di gran lunga la soluzione preferita dai mercanti in caso di controversie assicurative: *Barne c Ridolphe* (c. 1565), C 3/15/55.

⁴⁹ Se ne ha notizia tanto dal Quattrocento (ASF, MaP, Filza 97, n. 7, c. 11 (28.1.1466)) quanto nel Cinquecento (*Carre v. Brochoo* (1559); APC, vol. 8 (1571-75), pp. 348-349 (27.2.1574)).

⁵⁰ Sul punto si rimanda a quanto detto *supra*, §§ 1.1 e 1.3.

interessi economici, ma anche di politica del diritto. Da un lato, le corti di *mayor* ed *aldermen* delle varie città erano ben contente di applicare costumi mercantili che poco o nulla avevano in comune con la *common law*. Dall'altro, la corte dell'*Admiralty* era il principale tribunale spiccatamente continentale sul territorio inglese: essa infatti basava le sue decisioni sul diritto romano, e seguiva la stessa procedura romano-canonica seguita nelle corti di *civil law* europee. Quelle spinte centripete volte ad usare il diritto come strumento di centralizzazione della struttura amministrativa del regno, che poi agli inizi del Seicento troveranno in Edward Coke il loro più noto campione⁵¹, erano già in atto nella seconda metà del Cinquecento, e causarono forti frizioni tra le diverse corti: così, la materia assicurativa divenne terreno di scontro tra le crescenti pretese giurisdizionali del *King's Bench*⁵², le prerogative della *Admiralty Court* e la (sempre più erosa) autonomia della corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra.

Durante il sedicesimo secolo, la corte dell'*Admiralty* avanzò crescenti pretese giurisdizionali in materia assicurativa (e, più in generale, su ogni controversia connessa col mare) a scapito della tradizionale giurisdizione della corte di *mayor* ed *aldermen* londinese⁵³. I primi esempi di liti assicurative discusse dinnanzi all'*Admiralty* risalgono ai tardi anni Quaranta del secolo⁵⁴. Già nei primi anni Cinquanta la corte dell'*Admiralty* rifiutava addirittura di riconoscere l'esito delle decisioni della corte di *mayor* ed *aldermen*⁵⁵,

⁵¹ *Infra*, questo capitolo, nota 71 ed il prossimo, nota 187.

⁵² Un primo caso di ingerenza del *King's Bench* è del 1538, anno in cui il convenuto in una disputa assicurativa dinnanzi alla corte di *common law* chiese una *injunction* alla *Chancery* per bloccare il procedimento che l'attore aveva promosso dinnanzi al *King's Bench*: *Mayne and Poynt v. De Gozi* (1538); *Gozzye v. Bartholomew and Tollors* (1538?). Sul punto si veda D.J. IBBETSON, *Law and Custom: Insurance in Sixteenth-Century England*, in «Journal of Legal History», vol. 29, 2008, pp. 291-307, a p. 293.

⁵³ R.G. MARSDEN, *Select Pleas in the Court of Admiralty*, vol. 1, Quaritch, Londra, pp. lvii-lix; M.E. BASILE *et al.*, *Lex Mercatoria and Legal Pluralism: A Late Thirteenth-Century Treatise and its Afterlife*, The Ames Foundation, Cambridge (MA) 1998, p. 147, nota 96, ove ulteriore bibliografia.

⁵⁴ Nel primo caso che si conosce, *Broke c Maynard* (1547-48), l'*Admiralty* punì l'assicurato trovandolo in *contempt of court* per avere promosso la sua azione dinnanzi la Corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra – e non dinnanzi l'*Admiralty* stessa: HCA 24/27/138 e 25/ 27/34. Questo approccio dell'*Admiralty* era tutt'altro che sporadico: si vedano ad es. *Cavalchant c Maynard* (1548-49) e *Wygmore c Morland* (1551-52).

⁵⁵ Ciò si evince con particolare chiarezza dal caso *Spacheford c Lucatelo* (1554), HCA 24/23/8. Nel settembre del 1551 Thomas Spacheford sottoscrisse una polizza assicurativa

spingendo quest'ultima a nominare una commissione per trattare con l'*Admiralty* e trovare un compromesso⁵⁶. Se non conosciamo di preciso l'esito di questa negoziazione, non è difficile immaginare che sia stato negativo, dato che le pretese giurisdizionali dell'*Admiralty* in materia assicurativa non fecero che crescere negli anni a seguire⁵⁷. Dopo quindici anni di crescente frizione tra le due corti, il *Privy Council* finalmente decise di schierarsi a favore dell'*Admiralty* agli inizi del 1569⁵⁸, seguito tre anni dopo dalla stessa regina Elisabetta, che vietò espressamente alla corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra di occuparsi di qualsiasi faccenda che fosse avvenuta in mare o all'estero⁵⁹. Per quanto netta, la presa di posizione della Corona non sancì la perdita della giurisdizione in materia assicurativa della corte londinese (tanto che la Regina finì col ripetere lo stesso ordine ventotto anni dopo)⁶⁰, quanto piuttosto il consolidamento della posizione dell'*Admiralty*. Era infatti impossibile all'atto pratico vietare alla corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra di avere conoscenza di quanto avvenisse in mare aperto (o in un porto straniero) alla nave assicurata a Londra: ieri come oggi, in una materia come l'assicurazione marittima i semplici confini geografici mal si prestano a risolvere questioni giurisdizionali. Nel 1576 il giudice ordinario dell'*Admiralty*, Dr Lewis, ottenne addirittura una patente che garantiva alla sua corte la giurisdizione esclusiva su tutti i contratti marittimi (noli, polizze di carico ed assicurazioni) e, per buona misura, anche le lettere di cambio⁶¹. Se la patente non fu mai utilizzata, la minaccia di farlo tuttavia costrinse *mayor* e *al-*

di £ 70 in favore di «Innocentius Lucatelo», agente dei mercanti veneziani Benedetto de Gregiis e soci. La polizza copriva un carico da trasportare da Londra sino a Cadice, ma la nave affondò durante il viaggio. Al rifiuto di Spacheford di pagare la cifra promessa Lucatelo lo citò dinnanzi alla Corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra, che lo condannarono a pagare nel 1554. A quel punto, tuttavia, Spacheford si rivolse all'*Admiralty*, che fu ben lieta di occuparsi della vicenda ignorando del tutto la decisione dell'altra corte.

⁵⁶ CLRO Rep., Book 13, *fol.* 99v (21.11.1553), 227r (8.11.1554), 232v (22.11.1554) e 237v (4.12.1554).

⁵⁷ Sul tema si veda soprattutto MARSDEN, *Select Pleas in the Court of Admiralty*, vol. 2, cit., pp. 49-57, 120, 132 e 143-145.

⁵⁸ CLRO Rep., Book 16, *fol.* 446v (15.2.1569).

⁵⁹ BL, ms. *Additional* 12505, *fol.* 187r (20.5.1572); cfr. MARSDEN, *Select Pleas in the Court of Admiralty*, vol. 2, cit., p. xii.

⁶⁰ Lettera del 16.5.1598, BL, ms. *Additional* 12505, *fol.* 187v, trascrizione in W. BURRELL, *Reports of Cases Determined by the High Court of Admiralty*, Clowes, Londra, pp. 232-233.

⁶¹ BL, ms. *Lansdowne* 22, *fol.* 62r.

dermen di Londra ad addivenire a più miti consigli⁶², ed accettare – seppur, parrebbe, per breve tempo – il giudice ordinario dell'*Admiralty* tra i commissari della nascente *Assurance Chamber*⁶³, di cui parleremo presto.

La vittoria dell'*Admiralty* sulla corte di *mayor* ed *aldermen*, tuttavia, fu di breve durata. Quando le sorti del conflitto iniziavano a volgere in favore della prima, un rivale ben più temibile cominciava ad avanzare le stesse pretese sulla materia assicurativa: il *King's Bench*. Già nel 1571 il *King's Bench* permise la trattazione di un *writ of prohibition* contro l'*Admiralty* in una controversia assicurativa – far questo in effetti equivaleva a rigettarne la giurisdizione⁶⁴. Negli anni Settanta del Cinquecento, la crescente frequenza delle incursioni del *King's Bench* in territorio assicurativo⁶⁵ spinse l'*Admiralty* ad inoltrare formale protesta alla Regina⁶⁶; le lamentele, tuttavia, a poco valsero, se ancora tredici anni dopo il *King's Bench* continuava a decidere dispute assicurative⁶⁷ e, dando credito a Malynes, non smise col nuovo secolo⁶⁸. I vari tentativi di trovare un compromesso furono tutti destinati a venire presto disattesi⁶⁹. Procedendo per via di *fictio iuris*⁷⁰, le corti

⁶² Lo scambio di lettere sempre più accese tra giudice dell'*Admiralty* e *mayor* di Londra può leggersi in BL, ms. *Additional* 48020, fol. 355r-357v (febbraio 1577).

⁶³ CLRO Rep., lib. 19, fols. 498v-499r (8.10.1579), e soprattutto APC, vol. 12 (1580-81), p. 25 (21.5.1580) e p. 199 (11.9.1580).

⁶⁴ Anon. (1571), Cambridge University Library, ms. Hh 2.9, fol. 23r; IBBETSON, *Law and Custom: Insurance in Sixteenth-Century England*, cit., p. 293.

⁶⁵ Per quegli anni si conoscono due dispute in tema di assicurazione marittima che, nell'arco di tre anni, vennero discusse e decise dal *King's Bench*: *Mellowe v. Clarke* (1572) e *Monnoxe v. Gybbyns* (1575): BL, ms. *Additional* 48020, fols. 347v-348r.

⁶⁶ SP 12/106/1, fol. 127r (1575).

⁶⁷ Il caso è riportato da Lord Coke: Anon. (1588) 6 Co. Rep., fol. 47r-v; PARK, *System of the Law of Marine Insurances*, printed by His Majesty's law printers for T. Whieldon in Fleet Street, Londra 1790² [Londra 1787¹], p. xxxix.

⁶⁸ MALYNES, *Consuetudo, vel Lex Mercatoria*, cit., pt. 3, cap. 15, p. 448. Sul lungo contrasto tra *Admiralty* e *King's Bench* sulla giurisdizione in materia assicurativa si veda per tutti D.R. COUILLETTE, *The Civilian Writers of Doctors' Commons, London*, Duncker & Humblot, Berlino 1988, pp. 106-115.

⁶⁹ Questi tentativi – gli accordi del 1575 e del 1633, e l'Ordinanza emanata dal *Long Parliament* nel 1648 – si basavano sempre sul mutuo riconoscimento di giurisdizione: l'una corte quindi riconosceva ed accettava la competenza dell'altra, lasciando alla parte attrice la scelta del foro. Le maggiori eccezioni riguardavano contratti stipulati o da eseguirsi in alto mare, e specifici casi di lettere di corsa: T.F.T. PLUCKNETT, *A Concise History of the Common Law*, The Lawbook Exchange, 1956⁵, pp. 662-664; G.F. STECKLEY, *Merchants and*

di *common law* ampliarono sempre più la propria giurisdizione, mentre al contempo inibivano (mediante *writs of prohibition*) quella dell'*Admiralty*⁷¹.

Il conflitto giurisdizionale tra queste diverse corti ebbe forti ripercussioni sul mercato assicurativo: applicando le stesse non solo una diversa procedura ma anche e soprattutto diverse regole di diritto sostanziale, l'incertezza giurisdizionale ben presto degenerò in vera e propria confusione sulle regole applicabili alle polizze. Se a questa incertezza normativa uniamo anche quella dovuta al mutamento degli usi assicurativi – a motivo della forte influenza di Anversa – possiamo ben comprendere le difficoltà nelle quali il mercato assicurativo londinese versasse durante la seconda metà del Cinquecento. Lo sviluppo economico, lungi dall'essere supportato da un chiaro tessuto normativo e da una struttura istituzionale efficiente, era sempre più danneggiato dalla crescente confusione e dagli scontri giurisdizionali tra le corti. L'incertezza è testimoniata dal moltiplicarsi del numero di petizioni che i mercanti alle prese con problemi assicurativi rivolgevano direttamente al *Privy Council*, petizioni che, a sua volta, il *Privy Council* andava a 'smistare', assegnandole di solito alla corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra oppure all'*Admiralty*⁷². Approdare ad una corte non per propria scelta ma per ordine del *Privy Council* era infatti un'ottima garanzia contro l'ingerenza

the Admiralty Court during the English Revolution, in «American Journal of Legal History», vol. 22, 1978, pp. 137-175, a pp. 166-167.

⁷⁰ O meglio, *nontransversible* – che non può essere *transversed*, cioè contestata sulla base della realtà dei fatti. Una finzione *nontransversible* è in effetti una presunzione *iuris et de iure*.

⁷¹ Benché lungi dall'essere il primo, la storiografia ricorda soprattutto Sir Edward Coke come campione delle corti di *common law* ed arcinemico del diritto romano e di chi ne faceva uso su suolo inglese – dunque anzitutto la *Admiralty Court*. Il primo attacco sferrato da Coke (all'epoca ancora semplice *barrister*) avvenne in una causa decisa dal *King's Bench* contro la giurisdizione dell'*Admiralty* nel 1588 (*Sir Thomas Bacon's Case*, 74 Eng. Rep. 394). Ma la *Common Pleas* non fu da meno, e pochi anni dopo, nel 1614, il suo *Chief Justice*, Sir Henry Hobart, rese una decisione che andava ben oltre (anzi, proprio contro) quanto disposto dalla legge in tema di giurisdizione dell'*Admiralty* per contratti stipulati in alto mare, sancendo che, qualora vi fossero debiti derivanti da tali contratti che andassero pagati sulla terra ferma (quindi, pressoché sempre), allora la giurisdizione sul contratto sarebbe divenuta prerogativa esclusiva delle corti di *common law* (*Bridgeman's Case* (1614) Hob. 11, 80 Eng. Rep. 162). Su ambo i casi citati si veda F.S. WISWALL JR., *The Development of Admiralty jurisdiction and Practice since 1800*, Cambridge University Press, Cambridge 1970, pp. 5-6.

⁷² Si veda per esempio APC, vol. 8 (1571-75), p. 167 (15.12.1573), p. 206 (8.3.1574) e p. 262 (5.7.1574).

di altre corti⁷³. Malgrado ciò, era chiaro a tutti come un simile stato di cose non potesse durare a lungo.

Così, nel dicembre del 1574 fu lo stesso *Privy Council* a chiedere al *mayor* di Londra di raggruppare, ordinare e mettere per iscritto gli usi assicurativi applicati dalla comunità mercantile londinese, avvalendosi dei mercanti più esperti nel settore⁷⁴. Una tale richiesta non aveva precedenti, comportava un chiaro sforzo da parte della comunità mercantile, e richiedeva una guida ferma nella persona del *mayor* e degli *aldermen*. Non stupisce dunque che il *Privy Council* dovesse insistere non poco per vedere realizzata la sua richiesta⁷⁵. I lavori iniziarono nel marzo del 1576, quando il *mayor* di Londra riunì finalmente uno specifico comitato⁷⁶. Lo scopo primario di *mayor* ed *aldermen* era senza dubbio ripristinare condizioni di certezza del diritto per i mercanti: essendo tale certezza più e più erosa dall'ingerenza di varie corti di diritto e dalle loro norme (tanto procedurali quanto, e soprattutto, sostanziali), la risposta venne articolata su un triplice fronte. Da un lato infatti venne redatto un 'codice' degli usi assicurativi in vigore a Londra; dall'altro venne fondata una specifica corte, la *Assurance Chamber*, per dirimere controversie in materia di assicurazioni sulla base di quegli stessi usi; in terzo luogo, ed infine, si istituì un registro delle assicurazioni al quale venne anche affidato il monopolio sulla loro stesura. Ci occuperemo prima del secondo e terzo punto, per poi concentrarci sul più complesso tema del 'codice' assicurativo.

3.4. L'*Assurance Chamber*

Come appena detto, insieme alla stesura delle consuetudini mercantili in ambito assicurativo venne creata una giurisdizione speciale per le assicurazioni: le due cose andarono di pari passo al punto che la prima bozza del codice assicurativo conteneva anche alcune disposizioni le quali, per quanto decisamente embrionali, avevano inequivocabilmente ad oggetto un orga-

⁷³ *Supra*, § 1.3.

⁷⁴ APC, vol. 8 (1571-75), p. 321 (6.12.1574).

⁷⁵ *Ivi*, p. 326 (19.12.1574) e p. 374 (9.5.1575); APC, vol. 9 (1575-77), p. 43 (8.11.1575), p. 163 (11.7.1576) e p. 177 (30.7.1576).

⁷⁶ CLRO Rep., Book 19, *fol.* 60r.

nismo giurisdizionale, non le parti del contratto assicurativo⁷⁷. La *Assurance Chamber* venne fondata con l'ordinanza di *mayor* ed *aldermen* di Londra del 29 Gennaio 1577⁷⁸ e, molto probabilmente, in seguito ratificata dal *Privy Council*⁷⁹. Nello stesso giorno in cui la corte venne stabilita cinque dei sette commissari già prestarono giuramento⁸⁰: dato che, dei sette, bastava il voto di quattro di essi per decidere una lite⁸¹, è probabile supporre che l'*Assurance Chamber* iniziasse molto presto ad esercitare le sue funzioni. La stessa ordinanza di *mayor* ed *aldermen* di Londra prevede l'inserimento di una clausola giurisdizionale a favore dell'*Assurance Chamber* in tutte le polizze assicurative stipulate a Londra⁸²: un modo semplice per ovviare al fatto che, come abbiamo visto, la corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra (che applicava gli usi mercantili) non aveva il potere di imporre la propria giurisdizione esclusiva – anzi, nello scontro con le altre corti, essa era stata la

⁷⁷ Vedasi BL, ms. *Additional* 48023, soprattutto (art. 31) ed (art. 134) (rispettivamente, *fol.* 255v-256r e 272v). In questa prima stesura del codice assicurativo la decisione dei commissari della futura camera assicurativa di Londra poteva essere appellata dinnanzi alla *Chancery*, ovvero dinnanzi alla corte di *mayor* ed *aldermen* di Londra (ma, parrebbe, solo in caso di *false verdict*, dato che, qualora vittoriosa, la parte offesa sarebbe stata compensata direttamente dai commissari). Proprio la responsabilità personale dei commissari sembrerebbe suggerire che, in un primo tempo, essi fossero considerati più come arbitri nominati dalla corte di *mayor* ed *aldermen* che dei giudici autonomi, fatto tutt'altro che inusuale al tempo – si vedano per es. le Ordinanze del Consolato di Burgos del 1538 (ord. 68) e le consuetudini normanne raccolte nel *Guidon de la Mer* (una importante raccolta di consuetudini marittime di Rouen, intitolata *Guidon, Stile Et Usance Des Marchands Qui Mettent À La Mer*, Martin le Mesgissier, Rouen 1619²), cap. 21, p. 75): in entrambi i casi priore e consoli affidavano la controversia a due mercanti nominati dalle parti (uno dall'attore, l'altro dal convenuto), che avrebbero reso la loro decisione. Tale decisione, poi, poteva essere confermata o modificata dagli stessi priore e consoli (sul punto vedasi anche Malynes, *Consuetudo, vel Lex Mercatoria*, cit., pt. 3, cap. 15, pp. 449-450). Le parti in causa potevano a quel punto adire nuovamente priore e consoli, e poi, qualora insoddisfatti, promuovere appello dinnanzi al tribunale territorialmente competente.

⁷⁸ CLRO Rep., lib. 19, *fol.* 166v-168r; copia in BL, ms. *Additional* 48020, *fol.* 350r-v.

⁷⁹ La probabile ratifica si desume da una decisione dell'*Admiralty* (*Martin c Barker et al.* (1585), su una polizza sulla vita), dove i giudici, nel fare menzione della creazione dell'*Assurance Chamber*, notarono come fosse stata «ratified by authority of her Majesty Counsel»: BL, ms. *Lansdowne* 170, *fol.* 124v (non vi è tuttavia menzione alcuna di tale ratifica negli APC).

⁸⁰ CLRO Rep., lib. 19, *fol.* 164v.

⁸¹ *Ivi*, *fol.* 167v.

⁸² *Ibid.*; copia in BL, ms. *Additional* 48020, *fol.* 350v.

prima ad uscire sconfitta. È tuttavia probabile che l'inserimento di una simile clausola fosse inizialmente visto con diffidenza tra gli operatori del mercato: infatti le polizze a noi note per il primo periodo del funzionamento dell'*Assurance Chamber* (peraltro, il periodo meglio documentato) non ne fanno menzione alcuna.

I commissari dell'*Assurance Chamber* erano nominati annualmente da *mayor* ed *aldermen* di Londra, dinnanzi ai quali dovevano prestare giuramento⁸³. Scelti all'interno della comunità mercantile, questi commissari avrebbero continuato nella conduzione dei loro affari; l'unica attività a loro preclusa durante la vigenza della loro carica era proprio quella assicurativa, non potendo essi agire né da assicuratori né da assicurati⁸⁴. Oltre a questa disposizione, volta evitare ogni conflitto di interessi, anche solo indiretto, una seconda e ben più significativa novità riguardava la provenienza dei commissari: dovevano infatti essere tutti di nazionalità inglese⁸⁵. Questo rappresentava una rottura significativa col passato, se si pensa che nei pannelli arbitrari per dispute in materia assicurativa (ma non solo) sedevano sempre sia inglesi che stranieri, proprio a garanzia di chi – assicuratore o assicurato – inglese non fosse⁸⁶. La *Chamber* doveva riunirsi due volte la settimana, il lunedì ed il giovedì⁸⁷ e, come già ricordato, decideva a maggioranza assoluta⁸⁸. Sebbene già esistessero giurisdizioni specializzate in tema di assicurazioni in altre parti d'Europa (basti pensare agli *Offiziali alla Sicurtà* di

⁸³ CLRO Rep., lib. 19, fol. 167v.

⁸⁴ *Ibid.* Cfr. BL, ms. *Harleian* 5103, art. 112; *Additional* 48023 (art. 122).

⁸⁵ CLRO Rep., lib. 19, fols. 156v, 164v, 282r, 287r, 296r, 424r, 433r, 445r; lib. 20, fols. 25v, 64r, 69v, 77v, 208r, 350r, 352r; lib. 24, fols. 341v, 343v, 358v; lib. 25, fols. 12r, 46v, 53v.

⁸⁶ La *Carta Mercatoria* di Edoardo I (1303) sanciva che laddove l'accusato fosse un mercante straniero egli avesse diritto di avere sei stranieri nella giuria. Lo stesso accadeva negli arbitrati: questi pannelli 'misti' sono infatti attestati sin dal tardo Duecento (CEMC, vol. 1, pp. 43-44, 16.9.1299). Ancora al tempo dell'*Assurance Chamber* tale era probabilmente ancora la prassi: quando infatti il giudice ordinario dell'*Admiralty*, Dr Lewis, chiese allo *State Secretary*, Francis Walsingham, di essere nominato giudice dell'*Assurance Chamber*, gli suggerì anche di rivederla la composizione, ed eleggere tre inglesi e tre stranieri (con Lewis stesso, naturalmente, a presiederla). L'ambizione personale di Lewis in questo caso ci torna utile perché la lettera ha in margine una breve glossa (presumibilmente, scritta dal destinatario), che chiosa come una simile composizione mista della *Chamber* sarebbe in piena continuità con la prassi mercantile del tempo: BL, ms. *Additional* 48020, fol. 355r.

⁸⁷ CLRO Rep., lib. 19, fol. 167v, copia in BL, ms. *Additional* 48020, fol. 350v.

⁸⁸ CLRO Rep., lib. 19, fol. 167v.

Firenze), nel nord Europa l'*Assurance Chamber* londinese fu probabilmente la prima corte 'ufficiale' in materia; altre, come quella di Anversa, non avevano alcuna autorità formale, mentre corti più importanti e durature, come quella di Amsterdam, furono fondate solo agli inizi del diciassettesimo secolo⁸⁹.

La *Assurance Chamber* venne in seguito riformata nel 1601, con uno statuto (43 Eliz. c. 12) che andò a toccare la sua composizione e, soprattutto, la sua giurisdizione. I due punti sono strettamente connessi l'un l'altro. Lo statuto del 1601 infatti sanciva l'esclusiva giurisdizione della *Chamber* in materia assicurativa; per non scontentare nessuno, tuttavia, al contempo ne allargava la composizione (raddoppiando il numero dei giudici, che passavano da sette a quattordici). A fianco di otto mercanti, vi sarebbero adesso stati anche due *common lawyers*, due *civil lawyers*, il giudice ordinario dell'*Admiralty* ed il *Recorder* di Londra (figura centrale della corte di *mayor ed aldermen* della città); eventuali appelli erano affidati alla *Chancery*. Benché i mercanti mantenessero la maggioranza assoluta dei seggi (otto su quattordici), era sufficiente il voto di cinque di loro in ogni delibera (una misura verosimilmente pensata per non gravare troppo sulla loro attività principale – che non era certo quella giurisdizionale, visto che, peraltro, non erano previsti compensi per il suo svolgimento). La *Assurance Chamber* adesso sedeva una volta alla settimana e non più due. Il nuovo statuto ribadì l'assenza di formalità nella procedura della corte: i commissari avrebbero dovuto ascoltare le parti «in a brief and summary course, as to their discretion shall seem meet, without formalities of pleadings or proceeding»⁹⁰. La parte soccombente aveva due mesi per proporre appello dinnanzi alla *Chancery*, e qualora quest'ultima le avesse dato ragione, avrebbe ottenuto il doppio della cifra versata alla controparte in prima istanza. L'istanza di appello, tuttavia, non sospendeva l'esecutorietà della prima sentenza: dunque l'appellante doveva prima pagare e poi rivolgersi alla *Chancery*.

Non è purtroppo possibile trarre un bilancio dell'*Assurance Chamber* dopo la riforma del 1601: tutto quel che troviamo sono le nomine dei nuovi commissari (in quanto contenute nei *Repertory Books* della Corte di *mayor ed aldermen* di Londra), ma non le loro decisioni. I commissari conti-

⁸⁹ Sul caso di Amsterdam in particolare si veda J.P. VAN NIEKERK, *The Development of the Principles of Insurance Law in the Netherlands from 1500 to 1800*, Juta, Cape Town 1998, vol. 1, pp. 205-207 e, più di recente, S. GO, *Marine Insurance in the Netherlands, 1600-1870*, Aksant, Amsterdam 2009, pp. 95-100.

⁹⁰ 43 Eliz. c. 12.

nuarono ad essere nominati almeno sino al 1661⁹¹. L'anno successivo, l'*Assurance Chamber* venne nuovamente riformata con un apposito ma piuttosto scarso statuto (14 Car. II, c. 23)⁹², e – parrebbe – continuò ad operare ancora, dato che viene menzionata come operativa nel trattato di Molloy, pubblicato nel 1676⁹³. Benché ancora in esistenza, in tutta probabilità il volume di liti trattate dinnanzi ad essa era ormai esiguo, vittima della progressiva ma sistematica erosione della sua giurisdizione ad opera delle corti di *common law* – alla lunga, le vere vincitrici nello scontro sulla giurisdizione commerciale tra le varie corti inglesi⁹⁴.

3.5. Il *Register Office*

La creazione di registri ufficiali delle polizze assicurative come strumento di lotta alle frodi ed agli abusi non era affatto idea nuova: nel 1559 ad esempio venne istituito un Ufficio del Registro ad Anversa, quando il progetto del mercante piemontese Ferufini venne, dopo lunghe discussioni, finalmente approvato⁹⁵. A differenza di Anversa, tuttavia, il Registro londinese, creato nel 1575, non si limitava alla registrazione ed al controllo delle polizze, ma includeva il monopolio sulla loro stesura⁹⁶. Questo monopolio

⁹¹ CLRO Rep., lib. 68, *fols.* 1v-2r, 5v, 11r e 40r.

⁹² Sul punto vedasi RAYNES, *A History of British Insurance*, cit., pp. 54-56.

⁹³ C. MOLLOY, *De Jure Maritimo et Navali*, Bellinger, Londra 1676, pt. 2, cap. 7, n. 16-17, pp. 246-248.

⁹⁴ Già nel 1649, in *Denoyr v. Oyle*, il *King's Bench* aveva emanato un *writ of prohibition* contro l'*Assurance Chamber* per limitarne la giurisdizione alle sole assicurazioni sui beni – escludendo quindi quelle sulla vita. Nove anni dopo (in *Came v. Moye*), lo stesso *King's Bench* stabilì che le decisioni dell'*Assurance Chamber* su polizze assicurative che coprivano esclusivamente beni non precludevano la propria giurisdizione sulla stessa lite, così all'atto pratico negando la giurisdizione della *Chamber*, o comunque la possibilità che essa facesse stato tra le parti. Sul punto si veda PARK, *System of the Law of Marine Insurances*, cit., pp. xli-xlii (il quale cita erroneamente la prima decisione come *Bendir v. Oyle*, *ivi*, p. xli).

⁹⁵ Si veda in dettaglio P. GENARD, *Jean-Baptiste Ferufini et les Assurances Maritimes à Anvers*, in «*Bulletins de la Société Royale de Géographie d'Anvers*», vol. 7, 1882, pp. 193-268, a pp. 197-261.

⁹⁶ C66/1131, m. 40-1; P.L. Hughes, J.F. Larkin (a cura di), *Tudor Royal Proclamations*, vol. 2, Yale University Press, New Haven-Londra 1969, pp. 390-391. Cfr. G.D. DUNCAN, *Monopolies under Elizabeth I* (tesi di dottorato inedita, University of Cambridge, 1977), pp. 220-223.

venne concesso a Richard Candler, uomo di fiducia dell'influente e ricco mercante Sir Thomas Gresham, per lungo tempo banchiere della Corona⁹⁷. Questo doppio monopolio naturalmente non passò inosservato, ma suscitò forti proteste tra sensali, scrivani e notai⁹⁸. La loro protesta venne discussa da un'apposita commissione nominata dalla Corte di *mayor ed aldermen* di Londra nel marzo 1575, che la condivise appieno e spinse il *mayor* a nominare degli *aldermen* londinesi ed alcuni fra i mercanti più in vista della capitale in rappresentanza dell'intera comunità per chiedere formalmente al *Privy Council* la revoca del monopolio⁹⁹. Malgrado le proteste, il monopolio venne mantenuto: era ferma convinzione della Corona, infatti, che l'unico modo di combattere il crescente numero di frodi a danno degli assicuratori – e quindi salvaguardare il mercato assicurativo londinese – fosse quello di affidare ad uno stesso soggetto tanto la stesura quanto la registrazione di ogni documento, ed invalidarne ogni altro. Più di ogni altra considerazione, la Corona sembrò dare peso al fatto che, senza un monopolio per la scrittura delle polizze, la concessione di un monopolio per la loro semplice registrazione sarebbe stata poco efficace¹⁰⁰. Così, malgrado le diffuse proteste, il *Register Office* mantenne il doppio monopolio¹⁰¹.

Sino a che punto entrambi tali monopolii venissero rispettati nella prassi è tuttavia poco chiaro: a fronte di 35 polizze di cui si conosce il testo, registrate presso il *Register Office* tra il 1577 e il 1591, solo sette erano state

⁹⁷ Sul rapporto con Candler (risalente almeno al 1560) si veda J.W. BURGON, *The Life and Times of Sir Thomas Gresham, Knt.*, vol. 1, Wilson, Londra 1839, p. 329. Sulla vita e le attività commerciali di Gresham vedasi da ultimo lo splendido saggio di J. GUY, *Gresham's Law: The Life and World of Queen Elizabeth I's Banker*, Profile Books, Londra 2020.

⁹⁸ BL, ms. *Lansdowne* 113, *fols.* 30r, 31v e 33r, documenti riprodotti in TAWNEY, POWER, *Tudor Economic Documents*, vol. 2, cit., pp. 246-251.

⁹⁹ CLRO Rep., Book 18, *fol.* 362v.

¹⁰⁰ SP 12/108, *fol.* 71r.

¹⁰¹ In una deposizione dinnanzi al giudice ordinario dell'*Admiralty* nel 1588, Sir Julius Caesar, Richard Candler venne infatti identificato come «Maker and Register of Assurances». Si trattava della deposizione di un comandante circa l'avvenuto caricamento in stiva dei beni assicurati: la relativa documentazione era stata infatti redatta nell'ufficio di Candler. BL, ms. *Lansdowne* 143, *fols.* 132r-134v (i termini *Maker* e *Register* sono contenuti nell'indice del manoscritto, che contiene diversi casi discussi dinnanzi l'*Admiralty*). Le successive patenti (del 1588, 1604 e 1610) con le quali il *Register Office* ed il suo doppio monopolio passarono di mano menzionano tutte il doppio monopolio di Candler. Peraltro, tutte le polizze a noi pervenute redatte tra gli anni 1577 ed il 1593 sono scritte da Candler (di suo pugno, o dai suoi impiegati).

effettivamente redatte dallo stesso ufficio¹⁰². Sembrerebbe dunque probabile che, tra i sensali ed il *Register Office*, una qualche forma di compromesso venne trovata.

L'unico incentivo di registrare la polizza presso il *Register Office*, è bene notare, era quello di poter poi portare una eventuale lite assicurativa dinanzi ai commissari della *Assurance Chamber*: benché la sua giurisdizione fosse stata affermata con tanto di statuto, né l'*Admiralty* né tantomeno il *King's Bench* considerarono mai esclusa la propria competenza in materia.

Verso la fine degli anni Ottanta del Cinquecento Richard Candler associò nella gestione del *Register Office* il proprio genero, Ferdinando Richardson, il quale ottenne una patente *ad hoc* il 31 Maggio 1588¹⁰³. Nel 1604 a sua volta Richardson cedette la propria patente (*in reversion*) a suo fratello Christopher insieme al figlio di Candler, anche lui di nome Richard¹⁰⁴. Nel 1610 solo Richard Candler (figlio) è menzionato in riferimento al *Register Office*¹⁰⁵, e proprio in quell'anno questi lo diede ai fratelli Giles e Walter Overbury¹⁰⁶, i quali a loro volta lo concessero in appalto ad altri (George Prior e William Couper)¹⁰⁷. Il dato interessante di quest'ultima operazione è che l'appalto venne concesso a fronte della somma di 400 sterline annue – segno evidente del successo del sistema di scrittura e registrazione delle polizze londinesi ancora agli inizi del Seicento. Con buona probabilità, il *Register Office* continuò a prosperare (o quantomeno a funzionare abbastanza bene) per qualche altro decennio, come testimoniano altre richieste di ottenerne la patente¹⁰⁸. Ancora nel 1640 George Prior si trova menzionato come *Assurance Registrar*¹⁰⁹. Sino a metà del Seicento un serie di deposizioni

¹⁰² ROSSI, *Insurance in Elizabethan England*, cit., Appendix IV.

¹⁰³ La patente non è preservata, ma le due successive (del 1604 e 1610 rispettivamente) ne fanno entrambe chiara menzione: C66/1639/10 e C66/1820/8.

¹⁰⁴ C66/1639/10 (16.8.1604). Cfr. LEWIN, *Pensions and Insurance before 1800*, cit., p. 105; RAYNES, *A History of British Insurance*, cit., p. 56.

¹⁰⁵ THDT, fol. 7v.

¹⁰⁶ C66/1820/8.

¹⁰⁷ Tale contratto è menzionato nella petizione di un altro mercante, tale Job Williams, che nel 1629 chiese alla Corona di subentrare come *Registrar Officer*, SP 16/154, fol. 38r.

¹⁰⁸ Una prima, del 1629, è stata appena menzionata nella nota precedente; una seconda, del 1638, venne avanzata da William Leake (SP 16/408, fol. 169r). Sul punto si rimanda a RAYNES, *A History of British Insurance*, cit., pp. 56-57.

¹⁰⁹ East India Company, Court of committees, 8.5.1640, Court Book, lib. 17, p. 185,

in casi di assicurazioni marittime discusse presso la corte di *major* ed *aldermen* di Southampton continuava a fare riferimento alle polizze come «registered in the Assurance office upon the Exchange London»¹¹⁰, e non è difficile trovare analoghi riferimenti ad esso anche nella prima parte della seconda metà del Seicento¹¹¹, quantomeno sino al già citato trattato di Molloy (1676)¹¹². Ancora ai tempi di Molloy, peraltro, il principale vantaggio di registrare la polizza era quello di poter poi adire l'*Assurance Chamber* ed evitare le corti di *common law*¹¹³. Così, il progressivo declino della corte assicurativa segnò anche il destino del *Register Office*: venendo gradualmente a mancare la sua funzione primaria, quest'ultimo infatti iniziò ad operare sempre più come un ufficio specializzato in polizze di assicurazione. Così, ad esempio, la prima edizione del fortunato formulario di Leybourne (*Panarithmologia*), del 1693, menziona il *Registrar* talvolta come il titolare dell'*Assurance Register* e talaltra come un semplice broker¹¹⁴. Parimenti, una guida mercantile della fine del secolo, il *Comes Commercii* di Hatton (1699), descrive ormai diversi del *Register Offices* – ciascuno come vero e proprio ufficio di brokeraggio assicurativo, specializzato nel selezionare sottoscrittori per le polizze dei propri clienti – tutti siti all'interno del *Royal Exchange* di Londra¹¹⁵.

trascrizione in E.B. SAINSBURY, *A Calendar of the Court Minutes of the East India Company, 1640-1643*, Clarendon Press, Oxford 1909, p. 40.

¹¹⁰ Deposizioni del 24.3.1627, 19.12.1629, 31.1.1631, trascrizione in R.C. ANDERSON, *The Book of Examinations and Depositions*, vol. 2, 1627-34, Southampton University Press, Southampton 1931, rispettivamente pp. 19, 55 e 80); deposizioni del 8.1.1649 e 15.4.1652, trascrizione in S.D. THOMSON, *The Book of Examinations and Depositions before the Mayor and Justices of Southampton, 1648-1663*, Southampton University Press, Southampton 1994, doc. 8-9 e 186 rispettivamente).

¹¹¹ Una richiesta al *Privy Council* del tardo 1666 (21.11.1666) per un passaporto da parte dell'armatore di una certa nave («The Charles of Lancaster») fa infatti riferimento alla polizza da questi sottoscritta «in the Ensurance Office», PC 2/59, *fol.* 112v-113r.

¹¹² MOLLOY, *De Jure Maritimo et Navali*, cit., pt. 2, cap. 7, n. 2, p. 240.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Si vedano, nella (lunga) Appendice che compare alla fine della prima edizione della *Panarithmologia* di William Leybourne (e che tuttavia scompare a partire dalla seconda edizione in poi), le pagine 36 e 37. W. LEYBOURNE, *Panarithmologia: or, The trader's sure guide. Containing exact and useful tables, ready cast up, adapted to the use of ... those who deal by wholesale, or retail, also for ... mechanicks ...*, printed for John Dunton and John Harris, in the Poultry, Londra 1693.

¹¹⁵ E. HATTON, *Comes Commercii, or the Trader's Companion*, printed by J. H. for Chr.

3.6. Il «Book of Orders»

Come abbiamo visto, *Assurance Chamber* e *Register Office* erano i supporti istituzionali pensati per rendere effettiva l'applicazione delle norme in uso tra i mercanti di Londra, una volta messe per iscritto secondo gli ordini del *Privy Council*. La redazione di questi usi è attestata in due manoscritti, entrambi preservati nella British Library: ms. *Additional* 48023 e ms. *Harleian* 5103. Dei due, è altamente probabile che il secondo sia stato composto successivamente al primo. Solo *Harleian* 5103 fa riferimento alla *Assurance Chamber* (istituita nel gennaio del 1577), mentre *Additional* 48023 lascia uno spazio in bianco ogni volta che occorre fare riferimento all'autorità giurisdizionale in materia assicurativa. È difficile pensare ad una coincidenza, anche perché la stessa ordinanza che istituiva l'*Assurance Chamber* ne autorizzava i giudici a decidere *in absentia* a seguito della terza mancata comparizione del convenuto¹¹⁶; tale disposizione non si ritrova in *Additional* 48023 ma è presente in *Harleian* 5103¹¹⁷. Sempre l'ordinanza istitutiva dell'*Assurance Chamber*, inoltre, poneva la registrazione delle polizze nel *Register Office* come prerequisito per poter adire l'*Assurance Chamber* stessa: tutto questo è presente in *Harleian* 5103¹¹⁸ ma non anche in *Additional* 48023. Infine, e soprattutto, nei casi in cui le regole contenute nei due manoscritti divergono, le polizze a noi pervenute dopo la creazione del *Register Office* seguono sempre le regole preservate in *Harleian* 5103 e mai quelle contenute in *Additional* 48023¹¹⁹. È quindi lecito supporre che la redazione di *Additional* 48023 sia

Coningsby; J. Nicholson; Dan. Midwinter; and Tho. Leigh, Londra 1699, cap. 8, § 5, n. 11, p. 291.

¹¹⁶ BL, ms. *Harleian* 5103, art. 126.

¹¹⁷ BL, CLRO Rep., lib. 19, fol. 167v; BL, ms. *Additional* 48020, fol. 350v.

¹¹⁸ BL, ms. *Harleian* 5103, artt. 124-125.

¹¹⁹ Così, ad esempio, nel caso in cui fosse necessario ridurre il valore delle sottoscrizioni perché superiori al valore assicurabile, *Additional* 48023 calcolava la riduzione proporzionalmente su tutte le sottoscrizioni, mentre *Harleian* 5103 prescriveva che la riduzione iniziasse a ritroso, partendo dall'ultima sottoscrizione in ordine temporale, cosa effettivamente attestata in una polizza stilata il 17.10.1580 (ROSSI, *Insurance in Elizabethan England*, cit., Appendix IV, doc. 24, pp. 779-782). Similmente, *Additional* 48023 prevedeva che il pagamento del premio avvenisse soltanto in tre determinati giorni l'anno (che corrispondevano ad altrettante importanti fiere), mentre *Harleian* 5103 lo richiedeva al momento stesso della sottoscrizione della polizza, ed in tutti gli strumenti a noi pervenuti gli assicuratori dichiarano di avere ricevuto il premio pattuito al momento della sottoscrizione.

avvenuta prima dell'ordinanza del gennaio 1577, mentre *Harleian* 5103 sia stato composto dopo di essa, probabilmente nello sforzo di rivedere il precedente manoscritto alla luce delle novità introdotte da tale ordinanza.

La revisione del manoscritto andò ben oltre l'incorporazione delle nuove regole relative a *Register Office* ed *Assurance Chamber*. Mentre *Additional* 48023 è molto verboso e ridondante, *Harleian* 5103 è asciutto ed essenziale nella descrizione delle regole, tanto da omettere i frequenti esempi che erano invece presenti nel primo manoscritto. Inoltre, e significativamente, mentre *Additional* 48023 fa continuamente riferimento alle vecchie consuetudini, soprattutto ogniqualvolta si discosta da esse, *Harleian* 5103 non fa quasi cenno ad usi pregressi, proprio come se fosse una nuova e più asciutta rielaborazione di un testo precedente. Probabilmente, la composizione di *Harleian* 5103 risale al 1582 circa. In un caso discusso – ironicamente – dinnanzi all'*Admiralty* tra il 1599 ed il 1601, *Adderley* c. *Symonds* (un caso di assicurazione sulla vita), uno dei primi commissari della *Assurance Chamber*, Thomas Wilford¹²⁰, fu chiamato a deporre nel 1600. Nella sua deposizione, Wilford dichiarava come le norme in materia di assicurazione furono approvate «about 18 yeres agoe», e dunque intorno al 1582¹²¹.

Abbiamo visto come il *mayor* di Londra ebbe delle difficoltà nell'accedere alla richiesta del *Privy Council* di redigere per iscritto i costumi assicurativi londinesi: la prima richiesta era del tardo 1574, ma nel maggio del 1575 le autorità londinesi non si erano ancora attivate¹²². L'estate dell'anno successivo, tuttavia, il *Privy Council* scrisse al *mayor* di Londra non per rimproverarlo ancora una volta della sua perdurante inerzia, ma per richiedere copia della bozza delle ordinanze già redatte¹²³.

È quindi probabile che il testo delle ordinanze preservato in *Additional* 48023 (che, come sappiamo, predata l'ordinanza del gennaio 1577) sia stato scritto durante la tarda primavera o gli inizi dell'estate del 1576. Se così fosse, il tempo della sua gestazione sembrerebbe essere stato significativamente

¹²⁰ La nomina di Wilford a *commissioner* dell'*Assurance Chamber* può leggersi in CLRO Rep., lib. 19, fol. 167r.

¹²¹ *Adderley* c. *Symonds* (1600), BL, ms. *Lansdowne* 131, fol. 93r; cfr. IBBETSON, *Law and Custom: Insurance in Sixteenth-Century England*, cit., pp. 303-305.

¹²² APC, vol. 8 (1571-75), p. 321 (6.12.1574), p. 326 (19.12.1574) e p. 374 (9.5.1575).

¹²³ APC, vol. 9 (1575-77), p. 163 (11.7.1576).

breve. Il motivo di tale velocità, oltre alla crescente frustrazione del *Privy Council*, è da ricercare nel fatto che i compilatori dei costumi assicurativi londinesi lavorarono sulla falsariga di un'altra compilazione assicurativa: le ordinanze del consolato spagnolo di Bruges. Tali ordinanze erano entrate in vigore da pochi anni (il 1 gennaio del 1570), ed erano il testo normativo più completo (e complesso) al momento in uso in tutta Europa in materia assicurativa. Lo scopo per il quale erano state redatte, peraltro, era lo stesso che le autorità inglesi si erano prefissate: dare certezza agli operatori commerciali rispetto alle regole applicabili alle loro transazioni in materia assicurativa.

Sino a metà del Quattrocento Bruges era ancora un centro commerciale di prim'ordine, più ricco di Anversa, ma già nel tardo Quattrocento le fortune delle due città stavano cambiando, e questo cambio non fece che accelerare durante il Cinquecento. A metà del nuovo secolo l'importanza di Anversa come piazza commerciale era grandemente superiore a quella di Bruges, ormai in profondo declino. E tuttavia, le richieste dei mercanti spagnoli di spostare il consolato da Bruges ad Anversa, già avanzate nel tardo Quattrocento¹²⁴, non vennero accolte neppure a Cinquecento inoltrato¹²⁵. Una delle richieste più insistenti dei mercanti spagnoli di Anversa era proprio quella di ottenere regole chiare ed univoche in materia assicurativa¹²⁶: il grande sviluppo di Anversa nel Cinquecento aveva infatti dato luogo ad un'altrettanto robusta crescita in termini di volume dei traffici, ed anche di polizze assicurative. L'afflusso di tanti mercanti stranieri, e la combinazione di tanti usi diversi (che ogni gruppo di mercanti portava con sé), aveva inevitabilmente creato un acuto senso di incertezza sulle regole

¹²⁴ C. RAHN PHILLIPS, *Spanish Merchants and Wool Trade in the Sixteenth Century*, in «The Sixteenth Century Journal», vol. 14, 1983, pp. 259-282, a p. 266.

¹²⁵ Le autorità spagnole temevano infatti che lo spostamento della sede del consolato ad Anversa (oppure la creazione di uno nuovo per questa) avrebbe inferito il colpo di grazia a quei (pochi) mercanti spagnoli ancora residenti a Bruges. Così, una petizione formale di cambio della sede venne respinta nel 1540 da Carlo V, e la richiesta della creazione di un consolato indipendente ad Anversa venne parimenti rigettata venticinque anni dopo dalla reggente, Margherita di Parma. J.A. GORIS, *Etude sur les Colonies Marchandes Meridionales à Anvers de 1488 à 1567*, Uystpruyst, Louvain 1925, pp. 59-67; cfr. T. GUIARD Y LARRAURI, *Historia Del Consulado y Casa de Contratación de la Villa de Bilbao*, vol. 1, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao 1972², pp. 121-127.

¹²⁶ Archivo General de Simancas, Estado, Leg. 536, trascrizione in S.M. CORONAS GONZALES, *Derecho Mercantil Castellano: Dos Estudios Historicos*, Colegio Universitario de Leon, Leon 1984, p. 388.

applicabili alle polizze assicurative. Non è quindi difficile scorgere un parallelo tra Anversa e Londra – anche se occorre tenere presente il fatto che, a metà Cinquecento, Anversa era tra i centri finanziari più ricchi e prosperi d'Europa, e Londra era ancora una piazza di second'ordine: il problema dell'incertezza del diritto era quindi ancora più serio nella città fiamminga rispetto alla capitale inglese.

Non riuscendo ad ottenere un proprio consolato, i mercanti spagnoli di Anversa avevano finito con istituire delle commissioni arbitrali *ad hoc* per ogni singola causa assicurativa che riguardava i propri membri: in questo modo essi potevano applicare i propri usi in tema di assicurazione anziché affidarsi alle decisioni del consolato a Bruges¹²⁷. Finalmente, i consoli spagnoli a Bruges accettarono la compilazione di un 'codice' esaustivo in materia. Benché formalmente adottata a Bruges, questa compilazione si riferiva chiaramente al commercio assicurativo di Anversa – anzi, ben due articoli del penultimo titolo lo dichiarano espressamente¹²⁸. Già il prologo sanciva testualmente che, per quanto le polizze stipulate ad Anversa dichiarassero di seguirne gli usi e costumi, non vi fosse alcun mercante che ne conoscesse con chiarezza il contenuto¹²⁹. L'uso del 'codice' assicurativo di Bruges era obbligatorio per i membri del consolato spagnolo, ma anche terzi potevano avvalersene¹³⁰, accettando la giurisdizione del consolato spagnolo di Bruges nella polizza¹³¹.

Malgrado la loro importanza e complessità, non vi sono studi approfonditi sulle ordinanze in materia assicurativa del consolato spagnolo di Bruges¹³². È tuttavia molto probabile che, nonostante la loro matrice spa-

¹²⁷ J.A. GORIS, *Etude sue les Colonies Marchandes Meridionales à Anvers*, cit., pp. 66-67.

¹²⁸ *Ordinanze del Consolato Spagnolo a Bruges*, tit. XIX, ord. 2-3. Il testo delle ordinanze può leggersi in C. VERLINDEN, *Codigo de Seguros Maritimos según la Costumbre de Amberes, Promulgado por el Consulado Español de Brujas en 1569*, in «Quadernos de Historia de España», vol. 7-8, 1947, pp. 146-193.

¹²⁹ *Ivi*, prologo, pp. 161-162.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ivi*, tit. I, ord. 1. cfr. tit. XIX, ord. 2.

¹³² Per qualche commento introduttivo si vedano VERLINDEN, *Codigo de Seguros Maritimos según la Costumbre de Amberes*, cit., pp. 146-152; ID., *Code d'Assurance Maritimes selon le Coutume d'Anvers, Promulgué par le Consulat Espagnol de Bruges en 1569*, in «Bulletin de la Commission Royale des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique», vol. 16, 1950, pp. 38-142, a pp. 40-43; S.M. CORONAS GONZALEZ, *La Ordenanza de Seguros Maritimos del Consulado de la Nacion de Espana en Brujas*, in «Anuario de historia del derecho español»,

gnola¹³³, tali ordinanze avessero recepito molti degli usi di Anversa, e fossero andate anche oltre, recependo norme non attestate né in Spagna né ad Anversa ma nel fiorente mercato assicurativo normanno di Rouen¹³⁴. Quali che siano le influenze sui contenuti, nella struttura le ordinanze di Bruges mostrano una spiccata originalità (che peraltro le distanzia notevolmente dalla legislazione medievale e della primissima età moderna): esse infatti consistono di venti titoli nei quali è organicamente disposta *ratione materiae* l'intera disciplina assicurativa. Se è vero che una qualche ripartizione della materia può rinvenirsi in tutte le compilazioni precedenti (soprattutto quelle spagnole), essa non andava oltre al comune senso pratico: così ad esempio le regole sul ripartimento dei danni tipicamente vengono dopo quelle relative alla stima delle merci da assicurare ed all'eventuale obbligo di lasciare scoperta parte del loro valore (per ovvia scansione temporale degli eventi), le regole sulle polizze sul corpo della nave vengono dopo quelle che disciplinano l'assicurazione delle merci (a motivo della grande sproporzione tra le seconde, frequentissime, e le prime, ben meno comuni), e via dicendo. La ripartizione in titoli, tuttavia, è una novità delle ordinanze di Bruges: con essa si crea una vera e propria struttura normativa che dà ordine e sistema all'intera materia, e consente una ripartizione razionale e coerente delle numerose norme (addirittura 147 – un record per l'epoca). Lo scopo era proprio quello di fornire uno strumento approfondito ed esaustivo, che potesse così scongiurare la necessità di richiamarsi agli usi locali in caso di lacuna o incertezza.

Malgrado la crescente ostilità tra Spagna ed Inghilterra (nel 1569 nei

vol. 54, 1984, pp. 385-407; H.L.V. DE GROOTE, *De Zeeassurantie te Antwerpen en te Brugge in de Zestiende Eeuw*, Marine Academie, Anversa 2000², pp. 45-58.

¹³³ Il riferimento è soprattutto alle Ordinanze del Consolato di Burgos del 1538, benché quelle di Bruges non avessero la stessa tendenza a regolamentare all'eccesso ogni dettaglio, non lasciando spazio alcuno all'autonomia delle parti (o meglio, questa tendenza era decisamente meno marcata). Le Ordinanze di Burgos del 1538 possono consultarsi nell'edizione di GARCIA DE QUEVEDO Y CONCELLÓN, *Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1538*, cit.

¹³⁴ Ad esempio, la regola che consentiva all'assicurato di spendere un quarto del valore assicurato per pagare il riscatto delle merci assicurate, qualora la loro cattura fosse avvenuta in un luogo molto distante dal mercato dove era stata stipulata la polizza; non solo tale somma, ma anche i costi necessari al carico delle merci così recuperate su altra nave sarebbero stati a carico degli assicuratori. Questa disposizione delle Ordinanze di Bruges (tit. XII, ord. 2) era solo presente nelle raccolte di consuetudini marittime di Rouen (il *Guidon de la Mer*), ed in nessun'altra raccolta di usi e consuetudini marittime.

territori asburgici venne addirittura proibito ogni commercio con gli inglesi), proprio il biennio che precedette la stesura delle regole contenute in *Additional* 48023 vide un momentaneo riavvicinamento tra i due paesi, specialmente dopo il trattato di Bristol del 1574¹³⁵. Sembrerebbe addirittura che i mercanti spagnoli e portoghesi in Inghilterra avessero ottenuto dei privilegi nella sostanza non lontani da quelli di un vero e proprio consolato. Ciò emerge con chiarezza dall'aspra lettera che il giudice ordinario dell'*Admiralty* scrisse ad Elisabetta I nel 1575, lamentando come ai mercanti spagnoli residenti in Inghilterra fosse permesso di decidere le proprie controversie in base alle proprie regole, e finanche imprigionare chi tra loro rifiutasse di sottostarvi¹³⁶. Sembrerebbe probabile che, in materia assicurativa, tali regole altro non fossero che quelle contenute nelle ordinanze del consolato spagnolo a Bruges del 1570. Questo spiraglio di distensione nel conflitto anglo-spagnolo, si sa, durò ben poco – giusto il tempo per far conoscere le ordinanze di Bruges alla comunità mercantile londinese.

Le somiglianze tra la compilazione di *Additional* 48023 e le ordinanze di Bruges sono estremamente significative. Su certi argomenti, *Additional* 48023 sembra quasi contentarsi di una parafrasi delle ordinanze di Bruges¹³⁷; In altre occasioni i mercanti londinesi modificarono la struttura di un determinato titolo di tali ordinanze lasciandone largamente inalterata la sostanza¹³⁸, arricchirono la materia con ulteriori regole¹³⁹, o fecero entrambe le cose¹⁴⁰. Ci sono tuttavia alcuni temi di particolare rilievo – soprattutto quelli dell'avaria e dell'abbandono dei beni assicurati agli assicuratori (in

¹³⁵ O. DE SMEDT, *De Engelse Natie te Antwerpen in de 16 Eeuw (1496-1582)*, vol. 1, De Sikkel, Anversa 1950, pp. 346-355; A.J. LOOMIE, *Religion and Elizabethan Commerce with Spain*, in «The Catholic Historical Review», vol. 50, 1964, pp. 27-51, a pp. 28-29.

¹³⁶ Nella lettera, il giudice Lewis osservava come agli spagnoli fosse concesso «to make laws and ordinances touching their traffic, but also to here and determine all suites and quarrels happening among the said merchants or between themselves or any of them, and any other being out of their company, and to punish such as will either violate their privilege or disobey their president and his associates [termini che sembrerebbero indicare delle figure simili a priore e console] by imprisonment», SP 12/106/1, fol. 127v.

¹³⁷ Specialmente i titoli III-IV, IX, XI-XII, XVIII-XIX e, in modo particolare, l'ultimo (tit. XX).

¹³⁸ Il riferimento è ai titoli II, V, VI e VII delle stesse Ordinanze di Bruges.

¹³⁹ È soprattutto il caso del titolo X delle Ordinanze di Bruges, vertente sulla baratteria del comandante ed i casi di fermo ed arresto da parte delle autorità.

¹⁴⁰ Specialmente il titolo XVI (sulla presunzione della perdita del bene assicurato).

luogo del pagamento del loro valore assicurato)¹⁴¹ – dove le differenze tra le consuetudini londinesi e le regole previste dal consolato spagnolo di Bruges appaiono molto significative. Queste differenze mostrano chiaramente come, se la convergenza normativa tra diversi mercati assicurativi nella primissima età moderna è innegabile, le differenze tra diversi mercati permangono, e la loro redazione per iscritto non le rende meno evidenti.

È difficile dire se, oltre alle ordinanze del consolato spagnolo di Bruges, vi siano state altre significative influenze nella redazione delle regole contenute in *Additional* 48023. Sembrerebbe estremamente probabile che i redattori conoscessero quantomeno il *Guidon de la Mer* di Rouen e le ordinanze della città di Anversa del 1571 (le cosiddette *Antiquae* – che tuttavia contenevano solo dodici articoli in materia di assicurazioni). La rielaborazione delle regole assicurative nel successivo manoscritto *Harleian* 5103 non rivela altre influenze straniere (quantomeno, attestate in fonti scritte) che non fossero già presenti in *Additional* 48023. Della revisione delle norme assicurative descritte in *Additional* 48023 nel successivo manoscritto *Harleian* 5103 sappiamo poco: si trattò sicuramente di una revisione piuttosto sostanziale: sembrerebbe infatti che i redattori di *Harleian* 5103 abbiano vagliato attentamente ogni innovazione introdotta in *Additional* 48023, accettandola solo nella misura in cui comportasse un reale miglioramento rispetto alle consuetudini in vigore¹⁴².

Le consuetudini assicurative contenute in *Harleian* 5103 rimasero alla base dell'attività dell'*Assurance Chamber*, la quale, come sappiamo, continuò a svolgere la sua funzione possibilmente sino a tardo Seicento. Pur evolvendosi nel corso degli anni, tali consuetudini continuarono ad essere applicate dalla comunità mercantile londinese anche una volta che l'*Assurance Chamber* cadde in desuetudine.

Durante il Seicento, si è già detto, le corti di *common law* continuarono ad asserire la loro giurisdizione in materia assicurativa con crescente vigore. La decisione dei fatti, è noto, era lasciata alla giuria – in principio composta da persone di qualsiasi estrazione e professione (con l'unico limite di una minima capienza economica). Tuttavia, se una delle parti faceva riferimento, all'inizio della causa, agli usi e costumi dei mercanti, allora la giuria

¹⁴¹ Questi temi sono descritti nei titoli XIII, XIV e XV delle Ordinanze di Bruges.

¹⁴² Si vedano ad esempio le novità che *Additional* 48023 tentò di introdurre in tema di restituzione e pagamento del premio, *supra*, questo capitolo, nota 119.

poteva essere composta interamente da questi¹⁴³. Durante il diciottesimo secolo l'uso di una simile giuria di mercanti è sempre più attestato nella prassi del *King's Bench*¹⁴⁴, sino a quando i principi alla base delle consuetudini mercantili non iniziarono ad essere esaminati con attenzione dai giudici stessi, soprattutto a partire dal (lungo) periodo durante cui a presiedere il *King's Bench* fu Lord Mansfield (1756-1788)¹⁴⁵. Così, progressivamente, le consuetudini assicurative della comunità mercantile londinese vennero almeno in parte recepite all'interno della *common law* stessa.

3.7. Noli e *charter-parties*

Per meglio comprendere i documenti trascritti nell'Appendice a questo volume che si riferiscono al commercio marittimo, è necessario spendere due parole, oltre che sulle assicurazioni marittime, anche sui noli. Tanto in Europa continentale quanto nell'Inghilterra della primissima età moderna è presente la «distinzione tra locazione della nave e locazione della nave e delle opere del capitano finalizzata al trasporto»¹⁴⁶. Questa distinzione, tuttavia, non risponde a modelli dogmatici (né tantomeno alla distinzione tra

¹⁴³ Sul punto una delle testimonianze più antiche e più significative è quella di Matthew Hale, Chief Justice del *King's Bench* tra il 1671 ed il 1676, per la quale si rimanda a J.H. BAKER, *Ascertainment of Foreign Law: Certification to and by English Courts Prior to 1861*, in «International & Comparative Law Quarterly», vol. 28, 1979, pp. 141-151, a p. 144. Qualche decennio prima, il *Regestum Practicale* di William Style (1646) fa riferimento ad una decisione del *King's Bench* del 1646, nella quale i giudici ordinarono, accogliendo l'istanza di parte, «a Jury of Merchants ... to try an issue between two Merchants, touching Merchants affairs» in quanto «they might have better knowledge of matters in difference which was to be tryed, then others could who were not of that profession» (W. STYLE, *Regestum Practicale, Or, The Practical Register: Consisting of Rules, Orders and Observations Concerning the Common-laws and the Practice Thereof ...*, printed by A.M. for Charles Adams ..., Londra 1657, p. 132). Cfr. OLDHAM, *The Origins of the Special Jury*, cit., pp. 173-175.

¹⁴⁴ Oltre al lavoro di Oldham da ultimo citato si vedano anche, dello stesso autore, *English Common Law in the Age of Mansfield*, cit., pp. 16 ss., spec. pp. 22-27; ID., *The Varied Life of the Self-Informing Jury*, cit., pp. 24-31; ID., *Jury Research in the English Reports in CD-ROM*, cit., pp. 134-145.

¹⁴⁵ In tema si rimanda allo studio di Oldham, *English Common Law in the Age of Mansfield*, cit.

¹⁴⁶ R. FIORI, *L'allocazione del rischio nei contratti relativi al trasporto*, in E. Lo Cascio e D. Mantovani (a cura di), *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo nei primi tre secoli dell'Impero*, Pavia University Press, Pavia 2018, pp. 507-567, a p. 523.

locatio operis ed *operarum*, introdotta soltanto in epoca moderna), ma al semplice fatto che non tutti i mercanti avevano bisogno di una nave intera per trasportare il loro carico: molto spesso infatti bastava loro una parte soltanto della stiva, il che peraltro ne rendeva decisamente più economico il nolo. È quindi importante pensare prima al dato economico e solo dopo alla sua configurazione giuridica – il rischio altrimenti è di considerare quel che i giuristi della prima età moderna scrivono in materia come un'applicazione degli schemi romanisti al dato economico, e non piuttosto come un tentativo *ex post* della sua razionalizzazione giuridica¹⁴⁷, invertendo così la dinamica di causa-effetto e supponendo che quella matrice di diritto romano fosse effettivamente alla base del contratto di nolo¹⁴⁸. Non è difficile trovare tra gli autori della prima età moderna chiare distinzioni tra il prestare la propria opera ed il locare l'intera nave¹⁴⁹, ma occorre tenere a mente che, per i mercanti, il contratto è uno solo: cambia solo (leggermente) il suo oggetto, ma non l'assetto degli interessi tra le parti, i loro obblighi e, soprattutto, responsabilità.

Come i mercanti italiani parlavano di nolo in ambo i casi, così quelli inglesi utilizzavano indistintamente il termine *charter-party*¹⁵⁰. Nel concreto, le differenze più significative tra i due tipi di contratti erano due. Anzitutto, quando il mercante noleggiava l'intero vascello non c'era motivo di indicare con precisione quali merci egli vi avrebbe caricato: sino a che si trattasse di merci legittimamente esportabili, l'importante era che la nave avesse un certo tonnello e certe caratteristiche, ma stabilire preventivamente cosa in concreto vi andasse trasportato era meno importante. Viceversa, noleggiando soltanto un certo 'spazio' all'interno della stiva, la puntuale descri-

¹⁴⁷ In tema si veda G. ROSSI, *Civilians and insurance: approximations of reality to the law*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», vol. 83, 2015, pp. 323-364.

¹⁴⁸ Vi sono naturalmente giuristi (basti menzionare Peckius) che prescindono quasi del tutto dal dato economico e descrivono una realtà molto affine agli schemi romanistici proprio perché astratta.

¹⁴⁹ Si veda ad esempio l'incipit della seconda parte del (piuttosto fortunato) trattatello *De nautis, navibus et navigatione* di Benvenuto Stracca, *Clariss. Iurisconsulti Benvenuti Straccae anconitani de nautis, navibus et navigatione tractatus*, pt. 2, n. 1 (in ID., *De mercatura seu mercatore tractatus*, [Manuzio], Venetiis 1553, p. 126): «Nunc sciendum est, nautas qui merces vehendas accipiunt, et ex hoc mercedem locatores dici, vel quia operas ad exportandas merces locant, vel quia navium usum praestant».

¹⁵⁰ Si vedano ad es. i due contratti (entrambi di «charter partie») nella *Symboleographie* di W. WEST, *First Part of Symboleographie, which may be termed the Art, or Description, of Instruments, and Presidents*, Flesher, Londra 1601², lib. 1, pt. 2, ss. 655-656.

zione delle specifiche merci da trasportare diveniva essenziale, tantopiù che il nolo¹⁵¹ al comandante andava calcolato in base a quantità e tipologia di carico. La seconda differenza è che, quando noleggiava l'intera nave, un mercante poteva a sua volta stipulare un contratto di nolo con terzi, dando loro dello spazio nella stiva della nave dietro un corrispettivo. Essendo tuttavia i contratti di nolo di un determinato spazio della nave ben più frequenti di quelli della nave intera, questi contratti, per così dire, di sub-nolo (*sub-charter*) risultano meno numerosi¹⁵².

Il *charter-party* inglese (dal latino *carta partita* – il documento era infatti redatto in duplice copia su uno stesso foglio, che veniva poi tagliato in due parti, di modo che ciascuna parte contraente ne avesse una, firmata da entrambe le parti dinnanzi a testimoni, notaio e possibilmente autorità locali)¹⁵³ non differisce da un qualsiasi contratto di nolo continentale. Il comandante si impegna a caricare le merci (puntualmente descritte nel documento) ed a salpare entro un lasso temporale ben determinato (o determinabile – spesso, non appena le condizioni metereologiche lo avrebbero permesso, ovvero il primo giorno di buon tempo dopo una certa data), garantendo l'idoneità della nave, dell'equipaggiamento (spesso menzionando anche l'armamento) e dell'equipaggio (indicando quanti marinai ci saranno, oltre al pilota). Il documento descrive puntualmente la rotta da seguire, identificando eventuali scali intermedi e possibili destinazioni alternative (in genere, città relativamente vicine o comunque sulla stessa rotta). Il comandante infine si impegna a consegnare le merci a destinazione, rimanendo nel porto d'arrivo per un certo numero di giorni. Un buon *charter-party* poteva anche specificare la penalità che il comandante avrebbe pagato nel caso in cui non avesse preso con sé parte del carico (per esempio, se il nolo era per un certo numero di quintali di grano, prevedendo una somma di danaro da pagare al mercante per ogni quintale di grano che non

¹⁵¹ Col termine nolo si designa tanto il contratto di noleggio della nave quanto il corrispettivo per esso dovuto. Questa ambiguità si rispecchia anche nella terminologia inglese, che utilizza «freight» per ambo le cose.

¹⁵² Ma non sconosciuti: si veda ad esempio il contratto del 28.11.1591 tra Filippo Corsini a Londra e due mercanti di Ipswich, per una certa quantità di mais da trasportare verso l'Italia: il nolo fa esplicita menzione del contratto di nolo stipulato tra lo stesso Corsini ed il comandante della barca, noleggiata per intero da Corsini, trascrizione *infra*, doc. 89.

¹⁵³ R. WARD, *The World of the Medieval Shipmaster Law, Business and the Sea c.1350-c.1450*, Boydell & Brewer, Woodbridge 2009, pp. 80-81.

fosse stato caricato in stiva)¹⁵⁴, e parimenti la penalità per ciascun giorno di ritardo qualora imputabile al mercante (per esempio, laddove le merci non arrivassero al porto di partenza entro la data prestabilita)¹⁵⁵. Il contratto infine prevedeva una salatissima penale (che spesso arrivava alle mille sterline) per la parte che venisse meno ai propri impegni¹⁵⁶. Il punto cruciale del *charter-party* è l'impegno del comandante di consegnare le merci sane e salve a destinazione: il documento non specifica quale sia la responsabilità del comandante, né se ed a quali condizioni questi possa venire esonerato dal pagamento della penale nel caso di perimento o danneggiamento del carico. A tal proposito le posizioni di *common law* e diritto romano erano, in principio, opposte: in *common law* la responsabilità era oggettiva, mentre in diritto romano essa poggiava sulla colpa. All'atto pratico, tuttavia, questa differenza non era così grande: il diritto romano presumeva la colpa del comandante sino a prova contraria (trattandosi di *culpa levissima*)¹⁵⁷, mentre in *common law* la responsabilità del comandante era sì oggettiva (*strict*) ma non assoluta, e dunque anche qui si arrestava dinnanzi al caso fortuito¹⁵⁸. Partendo dai due poli opposti, dunque, a livello processuale le discipline non si discostavano poi tanto l'una dall'altra: in entrambi i casi non toccava al mercante provare la colpa del comandante, ma spettava a quest'ultimo la prova del caso fortuito per essere esonerato da responsabilità.

¹⁵⁴ Così ad esempio il contratto di nolo del 30.09.1592 tra Filippo Corsini ed il danese Hans di Haderslev, comandante della nave *L'Angelo di Haderslev*, trascrizione in ROSSI, *Insurance in Elizabethan England: The London Code*, cit., Appendix V, doc. 7, pp. 860-864.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Per una puntuale lista di ogni elemento che doveva (o poteva) essere presente nel *charter-party* si veda WARD, *The World of the Medieval Shipmaster Law*, cit., pp. 81-82.

¹⁵⁷ G. ROSSI, *The liability of the shipmaster in early modern law: comparative (and practice-oriented) remarks*, in «Historia et Ius», vol. 12, 2017, paper 12, pp. 1-47.

¹⁵⁸ D.J. IBBETSON, *Fault and absolute liability in pre-modern contract law*, in «Journal of Legal History», vol. 18, 1997, pp. 1-31.

4. Fallimento

4.1. Il primo statuto inglese sulla bancarotta

Sino a Cinquecento inoltrato non esiste disciplina alcuna in materia fallimentare in Inghilterra. In passato alcuni studiosi avevano ipotizzato un qualche regime volontaristico di insolvenza tra mercanti, senza tuttavia avanzare alcun elemento in supporto all'infuori di vaghi richiami a quella *lex mercatoria* che tanto ha affascinato anche gli studiosi anglo-americani, soprattutto nella prima metà del Novecento¹. È vero che nei maggiori centri commerciali inglesi (tra i quali soprattutto Londra, Bristol, Lincoln, York e Winchester, ma anche altri centri relativamente secondari come Shrewsbury) fosse possibile adire le autorità municipali (la corte di *mayor* ed *aldermen*) ed ottenere la vendita dei beni del debitore in tempi rapidi, ed anche il suo imprigionamento qualora tale vendita non si rivelasse bastevole ad estinguere il debito². Ma in realtà questa procedura è da considerarsi come un adattamento alle specifiche necessità della classe mercantile dell'esecuzione coattiva già in vigore con i *writs* di *feri facias* e di *levari facias* – il comando allo sceriffo (o, nel caso in cui il *levari facias* fosse indirizzato ad un membro del clero, al vescovo) di eseguire la sentenza sui beni del condannato³. Similmente, benché le norme introdotte nel tardo Duecento per favorire il soddisfacimento dei crediti tra mercanti andassero a rafforzare

¹ Per es. W. BLAKE ODGERS, *The Common Law of England*, vol. 1, Sweet & Maxwell, Londra 1911, p. 1388; L.E. LEVINTHAL, *The Early History of English Bankruptcy*, in «University of Pennsylvania Law Review», vol. 67, 1919, pp. 1-20, a pp. 3-5; G. GLENN, *Essentials of Bankruptcy: Prevention of Fraud, and Control of Debtor*, in «Virginia Law Review», vol. 23, 1937, pp. 373-388, spec. pp. 386-387.

² LEVINTHAL, *The Early History of English Bankruptcy*, cit., pp. 6-9.

³ La differenza tra *feri facias* e *levari facias* consiste nel fatto che nel primo caso (*feri facias*) lo sceriffo doveva vendere beni del debitore per un ammontare sufficiente a fare fronte alla somma che questi era stato condannato a pagare, mentre invece nel secondo caso (*levari facias*) lo sceriffo doveva soddisfare i creditori (pagandoli direttamente) sequestrando le rendite delle terre del debitore e gli animali che si trovavano in esse. Cfr. D. WADDILOVE, *The Mendacious Common-law Mortgage*, in «Kentucky Law Journal», vol. 107, 2018, pp. 425-466, a pp. 433-434; HOLDSWORTH, *A History of English Law*, vol. 8, cit., p. 230; PLUCKNETT, *A Concise History of the Common Law*, cit., p. 390.

l'esecuzione coattiva, consentendo anche l'imprigionamento del debitore⁴, esse sono da considerarsi più come indice dell'attenzione della corona alle istanze mercantili (presto spiegata con la stringente necessità delle casse reali di incoraggiare l'afflusso di capitali stranieri) che segno tangibile degli albori di una disciplina specifica circa l'insolvenza del mercante⁵. Difatti la stessa possibilità di imprigionare il debitore insolvente venne poi estesa anche ai non mercanti dallo statuto di Westminster del 1352⁶, che introdusse il cd. *capias ad satisfaciendum* (il comando allo sceriffo di imprigionare il debitore sino a quando il debito fosse stato ripagato)⁷.

Sino al tardo Quattrocento⁸ in effetti in Inghilterra non c'era nulla di simile all'*actio pauliana*: il mercante in difficoltà poteva semplicemente donare ad un complice i propri beni senza che nulla gli si potesse opporre⁹, a meno che non si provasse come la donazione fosse stata fatta con lo specifico intento di frodare i propri creditori¹⁰. Anche in quel caso, tuttavia, riuscire ad ottenere l'esecuzione di un *writ* (nella fattispecie, solitamente un *writ di debt*) non era semplice, specie perché il diritto d'asilo garantiva santuario al debitore che non volesse o non potesse pagare¹¹. Il creditore che

⁴ Si vedano lo *Statute of Acton Burnell*, 11 Edw. 1 (1283) e, soprattutto, lo *Statute of Merchants*, 13 Edw. 1, stat. 3 (1285). Coevo al secondo, lo *Statute of Westminster II*, 13 Edw. 1, stat. 1, cc. 11, 18, 45 (1285), estese lo stesso potere di imprigionare il debitore anche al suo signore feudale per il soddisfacimento dei propri crediti, e dunque al di fuori delle controversie mercantili. In argomento si veda anzitutto J. COHEN, *The History of Imprisonment for Debt and its Relation to the Development of Discharge in Bankruptcy*, in «Journal of Legal History», vol. 3, 1982, pp. 153-171, a pp. 154-155. Cfr. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, vol. 8, cit., p. 231; LEVINTHAL, *The Early History of English Bankruptcy*, cit., pp. 7-8; PLUCKNETT, *A Concise History of the Common Law*, cit., pp. 389-393.

⁵ Questi ed altri accorgimenti, insomma, sarebbero stati eminentemente 'scorciatoie' processuali per venire incontro alle esigenze della classe mercantile, ma sempre all'interno della *common law* e non al di fuori di essa: sul punto si veda per tutti BAKER, *The Law Merchant and the Common Law before 1700*, cit., pp. 295-322.

⁶ 25 Edw 3 st. 5 c. 17.

⁷ PLUCKNETT, *A Concise History of the Common Law*, cit., p. 390; HOLDSWORTH, *A History of English Law*, vol. 8, cit., p. 231.

⁸ Più precisamente, sino al 1487: 3 Henry VII, c. 4.

⁹ LEVINTHAL, *The Early History of English Bankruptcy*, cit., pp. 10-11.

¹⁰ 5 Edward III, c. 6 (1376).

¹¹ Sotto Riccardo II infatti venne approvata una norma che consentiva espressamente di aggredire i beni del debitore il quale si fosse avvalso del diritto d'asilo anche in sua assenza, ma solo dopo aver proclamato per cinque settimane consecutive, una volta alla settimana,

fosse riuscito ad acciuffare il debitore, poi, lavorava solo per sé: il soddisfacimento dei crediti, in altre parole, avveniva su base esclusivamente individuale. Nell'assenza di alcun meccanismo concorsuale, quando una corte condannava un debitore, lo condannava solo nei confronti della parte attrice che aveva promosso (e pagato) la causa.

Il primo statuto in tema di fallimento in Inghilterra risale al 1543¹². Si tratta di una legge verbosa nella forma ma molto scarna e lacunosa nella sostanza, rivolta soprattutto a colpire chi fuggisse per non rispondere dei propri debiti¹³, si rifugiassero nella propria dimora (sino ad allora, sostanzialmente inviolabile)¹⁴, o cercasse comunque di occultare dolosamente i propri beni¹⁵. L'importanza del tentativo di fuga nel definire lo scopo dello statuto

all'ingresso del luogo protetto dal diritto d'asilo il credito vantato dall'attore (più precisamente, il *writ* di *debt* da questi esperito) e l'ordine di arrestare il debitore (con il *writ* di *capias*): 2 Richard II, st. 2, c. 3 (1379).

¹² «An Act against such persons as do make bankrupts», 34 & 35 Hen. 8, c. 4 (1543). Ampla bibliografia sullo statuto in C.J. TABB, *The Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge*, in «American Bankruptcy Law Journal», vol. 65, 1991, pp. 325-372, a p. 330, nota 21.

¹³ A tal proposito l'*incipit* dello statuto lascia pochi dubbi: «where divers and sundry persons, craftily obtaining into their hands great substance of other men's goods, do suddenly flee to parts unknown, or keep their houses, not minding to pay or restore to any their creditor, their duties, but at their own wills and pleasures consume debts and the substance obtained by credit of other men, for their own pleasure and delicate living, against all reason, equity, and good conscience ...». Cfr. LEVINTHAL, *The Early History of English Bankruptcy*, cit., p. 1. È stato ipotizzato che lo statuto non si applicasse nel caso di semplici debitori i quali, senza alcuna frode o malizia, semplicemente non riuscissero a pagare i propri debiti (*ivi*, p. 14; E. KADENS, *The Last Bankrupt Hanged: Balancing Incentives in the Development of Bankruptcy Law*, in «Duke Law Journal», vol. 59, 2010, pp. 1229-1319, a p. 1240, nota 39). Già nel Seicento Malynes ricordava lo statuto enriciano come la misura volta a colpire proprio (e soltanto) i debitori fuggiaschi: MALYNES, *Consuetudo vel Lex Mercatoria*, cit., cap. 44, p. 227.

¹⁴ Sul «keeping house» si rimanda ad I. TREIMAN, *Escaping the Creditor in the Middle Ages*, in «Law Quarterly Review», vol. 43, 1927, pp. 230-237, a p. 233. Si veda anche E. ANTHONY, *A Debtor's House is his Castle against Civil Process*, in «Kansas Law Journal», vol. 3, 1886, pp. 294-315, spec. pp. 314-315. Nel 1540 l'ambasciatore francese a Londra, Charles de Marillac, scriveva a Francesco I di come un mercante di Londra, gravemente indebitato con alcuni mercanti di Tolosa, si fosse barricato in casa per non pagare. Questo, spiegava Marillac al suo sovrano, è in Inghilterra chiaro segno di bancarotta: J. Gairdner, R.H. Brodie (a cura di), *Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII*, vol. 15, Her Majesty's Stationery Office, Londra 1896, p. 39 (lettera del 28.1.1540).

¹⁵ M. QUILTER, *Bankruptcy and Order*, in «Monash University Law Review», vol. 39, 2013, pp. 189-212, esp. pp. 196-197.

è dovuta tanto a modelli stranieri¹⁶ quanto, e forse più ancora, al retaggio di antichi statuti inglesi¹⁷. Lo statuto del 1543 non solo raddoppiava l'entità della pena comminata al debitore che avesse cercato di occultare degli averi ai suoi creditori¹⁸, ma ne autorizzava anche l'imprigionamento, su richiesta del creditore, previa autorizzazione del Cancelliere¹⁹ e degli altri alti commissari (il Tesoriere, il Presidente del *Privy Council*, il *Lord Privy Seal*²⁰ ed i

¹⁶ Soprattutto lo statuto di Carlo V del 1531 per il Brabante, volto a colpire i debitori che, per non pagare i loro creditori, fuggivano via lasciando debiti insoluti. È probabile immaginare un'influenza delle precedenti ordinanze municipali di Anversa (la città più ricca delle province asburgiche). Cfr. C.G. PAULUS, *Antwerp 1515 - A Big Bang in European Bankruptcy Law*, consultabile su SSRN: <<https://ssrn.com/abstract=3250320>> ed <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3250320>> (ultimo accesso: 11.05.2023), pp. 1-20, spec. pp. 3-8.

¹⁷ Il riferimento è anzitutto allo statuto di Edoardo III del 1351 (25 Edward III c. 23), specificamente indirizzato ai «Lombards», dove si introduceva una sorta di responsabilità solidale che probabilmente andava ben oltre all'appartenenza ad una stessa compagnia, e si basava sulla provenienza geografica. L'idea del bancarottiere come fuggiasco rimarrà a lungo: nel Seicento Sir Coke ad esempio spiega come il termine *bankrupt* non derivasse dal rompere il banco, bensì dalla combinazione dei termini *banque* e *route*, dunque dalla scia lasciata dal banchiere nel portare via i suoi averi: «we have fetched as well the name as the wickedness of bankrupts from foreign nations; for banque in the French is mensa, and a banquer or exchanger is mensarius, and route is a sign or mark; as we say, a cart rout is the sign or mark where the cart hath gone; metaphorically, it is taken from him that hath wasted his estate and removed his banque, so as there is left but a mention thereof» (COKE, 4. Inst. 277).

¹⁸ 34 & 35 Hen. 8, c. 4, § 2: «... And if any such person or persons upon such examination do not disclose, plainly declare, and shew the whole truth of such things as he or they shall be examined of, concerning the premises, then every such person or persons so examined, and not declaring the plain and whole truth concerning the premises, upon due proof thereof to be made before the said lords therefore authorized, as is aforesaid, by witness, examination, or otherwise, as to the same lords shall seem sufficient in that behalf, shall lose and forfeit double the value of all such goods, chattels, wares, merchandizes, and debts by them or any of them so concealed, and not wholly and plainly declared and shewed; which forfeitures shall be levied and recovered by the said lords, having authority as is aforesaid, by such ways and means as to them shall seem requisite and convenient ...».

¹⁹ In queste pagine si è preferito rendere in italiano il termine *Chancellor* ma lasciare in inglese la *Chancery* per evitare ambiguità, svolgendo la *Chancery* il doppio ruolo di corte di *equity* e di cancelleria vera e propria (che, fra l'altro, emanava i *writs* – il cd. 'latin side' della *Chancery*). Cfr. A.D. HARGREAVES, *Equity and the Latin Side of Chancery*, in «Law Quarterly Review», vol. 68, 1952, pp. 481-499.

²⁰ A differenza del *Great Seal*, che doveva rimanere presso la *Chancery*, il *Privy Seal* poteva lasciare Londra (tanto che, nella precipitosa fuga seguita alla sconfitta presso Old Byland

Chief Justices di *King's Bench* e *Common Pleas*), o almeno da una commissione della quale facessero parte tre di loro²¹, sino a quando il debitore non avesse accettato di cedere i suoi averi ai creditori²². Lo statuto prevedeva anche la possibilità di revocare alienazioni fraudolente²³, di convocare ed esaminare chiunque fosse sospettato di aver preso parte a tali alienazioni o potesse fornire informazioni a tale riguardo²⁴ e (parrebbe, ad insindacabile giudizio del Cancelliere e degli altri commissari) punire con ammende o reclusione chiunque fosse trovato colpevole di avere aiutato il bancarottiere a fuggire o a portare all'estero alcun bene²⁵. Il patrimonio del debitore veniva distribuito in proporzione al credito vantato da ciascun creditore²⁶. Al fallito

nel 1322, Edoardo II lo lasciò nelle mani degli scozzesi). Dopo la creazione, nella prima metà del Trecento, dell'ufficio del *Keeper of the Privy Seal*, l'uso di questo sigillo venne progressivamente esteso a tutti gli atti non giudiziari: in pratica, il *Privy Seal* finì per suggellare ogni atto politico ed amministrativo emanato dal governo, e la persona alla quale esso era affidato, il *Lord Privy Seal*, divenne quindi una delle figure più importanti all'interno del *Privy Council* anche a prescindere dalla frequente coincidenza di tale carica con quella di Cancelliere.

²¹ Lo statuto richiedeva pleonasticamente che, di questi tre, almeno uno di essi fosse il Cancelliere, il Tesoriere, il Presidente del *Privy Council* o il *Lord Privy Seal* – in effetti, così, nominando tutti i componenti della commissione salvo i due *Chief Justices*: 34 & 35 Hen. 8, c. 4, § 1.

²² 34 & 35 Hen. 8, c. 4, § 4. Cfr. COHEN, *Imprisonment for Debt*, cit., pp. 155-156.

²³ 34 & 35 Hen. 8, c. 4, § 4.

²⁴ *Ivi*, § 2.

²⁵ *Ivi*, § 5: « ... And that also every person or persons, that shall willingly help to aid, embezzle, or convey any such person or persons, their said goods, chattels, wares, or merchandizes, out of this realm, and other the King's dominions, into any foreign realm or place, knowing the said person or persons to depart or withdraw themselves, or convey their said goods, chattels, wares, and merchandizes, for the cause and intent aforesaid, shall suffer such pains by imprisonment of their bodies, or pay such fine to our sovereign lord the King, his heirs or successors, as to the said lords, having authority by virtue of this present act, shall seem meet and convenient for their said offence or offences.»

²⁶ *Ivi*, § 1: «... for true satisfaction and payment of the said creditors; that is to say, to every of the said creditors, a portion, rate and rate like, according to the quantity of their debts.» È dubbio se quello che finirà poi per venire chiamato *pari passu principle* esistesse già nella *common law* prima di questo statuto. La sua presenza in altre corti inglesi, soprattutto quella della *Admiralty*, potrebbe infatti essere dovuta all'utilizzo del diritto romano, nota peculiarità di tale corte: *Goodwyn v. Lappage* (1538), in MARSDEN, *Select Pleas in the Court of the Admiralty*, vol. 1, cit., pp. 69-70. Cfr. L.M. FRIEDMAN, T.F. NIEMIRA, *The Concept of the Trader in Early Bankruptcy Law*, in «Saint Louis University Law Journal», vol. 5, 1958,

non restava letteralmente nulla: soltanto a Settecento inoltrato (nel 1732) ci si preoccupò di lasciargli quantomeno di che vestirsi²⁷.

Simile disciplina strideva con le normali regole di *common law*, decisamente meno rigide verso i debitori insolventi. Anzitutto, nella *common law* le maglie procedurali erano alquanto larghe, tanto perché certi beni intangibili²⁸ sfuggivano all'esecuzione coattiva²⁹, quanto per l'inviolabilità della dimora del debitore³⁰ e di tutto quel che era connesso alla sua persona: ogni cosa che poteva essere portata addosso – finanche i gioielli – non poteva essergli sequestrata³¹. Ecco che proprio la relativa lassità dell'esecuzione forzata in *common law*, paradossalmente, rendeva spesso necessario l'imprigionamento per debiti. Ma richiedere l'imprigionamento per debiti del proprio debitore (con il *capias ad satisfaciendum*) era incompatibile con qualsiasi altro rimedio: il creditore che optava per la persona del debitore, in altre parole, non poteva aggredirne anche i beni³². Questo rendeva il *capias* uno strumento potenzialmente rischioso per il creditore stesso: se infatti il debitore avesse trasferito dei beni a terzi, avrebbe poi potuto vivere in relativo agio in carcere (potendosi permettere di pagare vitto e vestiario) sino a quando il creditore non fosse stato disposto a rinegoziare il proprio credito³³. Se comparato con l'esecuzione forzata ordinaria, dunque, lo statuto del 1543 appariva decisamente draconiano.

Nella redazione di questo statuto non è improbabile immaginare un'influenza delle ordinanze emanate da Carlo V nel 1531 per il Brabante, e quindi anche per Anversa, centro commerciale tra i più significativi d'Eu-

pp. 223-249, a p. 224. Viceversa, dopo lo statuto enriciano ed il suo successore del 1571 (di cui si parlerà a breve), il *pari passu principle* diverrà un caposaldo della materia: si veda per tutti *Smith v. Mills* (1584) 2 Co. Rep. 25, 76 Eng. Rep. 441.

²⁷ 5 Geo. II, c. 30, § 1.

²⁸ Per la precisione, *choses in action* (*supra*, capitolo 2, nota 77). Essendo le banconote, in ultima analisi, uno sviluppo delle lettere di cambio, anch'esse finirono per essere incluse nell'ambito delle *choses in action*.

²⁹ Il problema rimase sino al diciannovesimo secolo: W.J. JONES, *The Foundations of English Bankruptcy: Statutes and Commissions in the Early Modern Period*, in «Transactions of the American Philosophical Society», vol. 69, 1979, pp. 1-63, a p. 13.

³⁰ *Supra*, questo capitolo, nota 14.

³¹ G.P. COSTIGAN, *Those Protective Trusts Which Are Miscalled 'Spendthrift Trusts' Reexamined*, in «California Law Review», vol. 22, 1934, pp. 471-498, a pp. 478-479.

³² *Ibid.*; HOLDSWORTH, *A History of English Law*, vol. 8, cit., p. 231.

³³ *Ivi*, pp. 231-233.

ropa e, soprattutto dalla seconda parte del regno di Enrico VIII in poi, il più importante nei rapporti commerciali con il sud-est dell'Inghilterra (anzitutto con Londra)³⁴. Le stesse ordinanze del 1531 vennero poi riviste ed estese agli interi territori del Belgio asburgico nel 1540. Anche se difficile da provare con chiarezza, questa possibile influenza potrebbe ravvisarsi in alcuni elementi dello statuto inglese, quali la distribuzione dei beni in proporzione ai crediti vantati e l'uso del termine «bankrupt» nel titolo stesso dello statuto³⁵.

Lo statuto enriciano consentiva ai creditori di lasciare in prigione il debitore sino a quando questi non avesse pagato il suo intero debito, ma non forniva garanzia alcuna per il caso in cui, una volta estinto il credito di chi avesse promosso il giudizio, un altro creditore si fosse fatto avanti richiedendo nuovamente l'imprigionamento del debitore. Malgrado la severità della misura, è legittimo dubitare dei risultati: non essendo il mantenimento del prigioniero per debiti affare della Corona bensì questione privata tra questi ed i suoi creditori³⁶, l'unico modo che un prigioniero sprovvisto di benefattori avesse per sopravvivere era proprio di occultare ai creditori parte delle sue sostanze per pagare cibo e vestiario ai carcerieri³⁷. Per quanto ferrea, peraltro, la disciplina introdotta dallo statuto del 1543 presentava delle gravi lacune. Anzitutto, lo statuto mirava a creare sì un concorso tra creditori (concorso prima del tutto inesistente)³⁸, ma soltanto tra coloro che avessero promosso azione contro il debitore insolvente, in quanto nessuna forma di pubblicità era prevista. In secondo luogo, come detto, il fal-

³⁴ Ancora imprescindibile sul tema è il lavoro di VAN DER WEE, *The growth of the Antwerp market and the European economy*, cit., spec. pp. 177 ss.

³⁵ PAULUS, *Antwerp 1515 - A Big Bang in European Bankruptcy Law*, cit., p. 10. Sull'effettiva influenza dello statuto di Carlo V su quello di Enrico VIII l'Autore tuttavia sembrerebbe ondivago, soprattutto per via della possibilità di imprigionare il debitore, elemento presente nello statuto di Carlo V ma assente in quello inglese (*ivi*, p. 11).

³⁶ *Manby v. Scott* (1663) 1 Mod. 124, 132, 86 Eng. Rep. 781, 786 (Ex.). Cfr. HOLDSWORTH, *History of English Law*, vol. 8, cit., p. 233, nota 1.

³⁷ KADENS, *Last Bankrupt Hanged*, cit., pp. 1243-1244.

³⁸ A tal proposito è molto significativo il testo di H. BRINKLOW, *Complaynt of Roderyck Mors* (a cura di J.M. Cowper, Trübner and Co., Londra 1874), che si pensa sia stato pubblicato proprio l'anno precedente allo statuto del 1543. Dal breve cap. 17 (significativamente intitolato «Of particular tachmentes, that all creditors may have pownd and pownd alyke, when any man falleth in pouerty») emerge chiaramente come il criterio allora applicato fosse quello del cd. *first come, first served* («first come, first seruyd, so one or ii shall be all payd, and the rest shal haue nothyng», *ivi*, p. 41).

lito non era riabilitato sino a quando tutti i suoi debiti fossero stati ripagati per intero³⁹. Ancora, l'ambito di applicazione dello statuto non era ristretto ai soli mercanti, ma a qualsiasi debitore disonesto (e, naturalmente, la disonestà era presunta nel non pagare i debiti)⁴⁰. In ultimo, e soprattutto, lo statuto non disciplinava il proprio concreto funzionamento: semplicemente, esso consentiva ad un piccolo comitato che riuniva i ministri più potenti della Corona insieme ai vertici delle corti regie di decidere il da farsi («take order») nel caso di insolvenza di un mercante, senza nulla aggiungere.

La mancanza di ogni indicazione concreta della procedura da seguire, insieme all'improbabile circostanza che le massime autorità del regno⁴¹ si riunissero di buon grado per decidere su come meglio procedere alla vendita dei beni di ogni singolo mercante in difficoltà ogniqualvolta un altro mercante ne facesse domanda, hanno portato alcuni studiosi a mettere in discussione la concreta operatività di questo statuto⁴². Se la farraginosità del suo impianto normativo sembra evidente, vi sono tuttavia alcune indicazioni che sia stato effettivamente utilizzato, seppur sporadicamente. La prima è l'invito rivolto dal *Privy Council* al *mayor* di Exeter nel 1552 ad applicare lo statuto contro un debitore che, per non pagare i suoi debiti, non usciva più di casa⁴³. Provenendo dal *Privy Council*⁴⁴, un simile invito suonava

³⁹ 34 & 35 Hen. 8, c. 4, § 6. Sul punto vedasi soprattutto KADENS, *Last Bankrupt Hanged*, cit., pp. 1240-1242.

⁴⁰ JONES, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., p. 17.

⁴¹ È anche vero che, come già osservato, lo statuto consentiva anche a 'solo' tre dei sei grandi ufficiali espressamente nominati di riunirsi e decidere. Ma anche questo parrebbe di difficile realizzazione, a meno che una delle parti in causa non avesse goduto di ragguardevoli connessioni politiche ovvero, forse, che si ricorresse allo statuto solo molto raramente. Quest'ultima ipotesi non è tuttavia del tutto implausibile: è stato infatti suggerito che il numero di casi di bancarotta tra seconda metà del Cinquecento e primi decenni del Seicento (periodo nel quale, si supporrebbe, siano stati più frequenti rispetto alla metà del Cinquecento, a motivo della grande crescita economica e sviluppo della classe mercantile durante il regno di Elisabetta I) non fosse in media più di dieci all'anno: JONES, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., p. 5. Più difficile fare stime per il periodo precedente, a motivo dell'assenza di dati per gli anni che separano lo statuto del 1543 dal successivo, che andremo adesso ad esaminare, del 1571.

⁴² LEVINTHAL, *The Early History of English Bankruptcy*, cit., p. 15; KADENS, *Last Bankrupt Hanged*, cit., p. 1243.

⁴³ APC, vol. 4 (1552-54), p. 116 (29.8.1552). Il *Privy Council* invitava il *mayor* di Exeter «to cause the Statute of Bankrupt to be executed» nei confronti di un debitore che, a fronte di un debito di £ 84, «nowe kepeth his house».

più come un ordine: dunque il governo si aspettava che lo statuto ricevesse attuazione pratica. Questo primo caso, tuttavia, potrebbe non essere risolutivo: se lo statuto fosse stato di semplice attuazione non vi sarebbe stato bisogno dell'intervento della Corona, a meno che l'inerzia delle autorità locali non fosse intenzionale (cosa in effetti non improbabile). Più importante appare un secondo caso, di cinque anni successivo al primo. Nel 1557 il *Privy Council* venne infatti nuovamente coinvolto in un problema fallimentare, questa volta di grosse proporzioni (i debiti ammontavano ad almeno 12.000 sterline), dove alcuni creditori avevano soddisfatto il loro credito sul patrimonio del fallito con strumenti ordinari (dunque non lo statuto del 1543), rifiutando di dividerli proporzionalmente con gli altri creditori, «contrariamente allo scopo ed alla *ratio* del detto statuto»⁴⁵. Per questo motivo, il *Privy Council* chiese a Cancelliere, Tesoriere e *Lord Privy Seal* (tre membri del *Privy Council* menzionati nello statuto del 1543) di «disporre in questa faccenda secondo il detto statuto»⁴⁶. Così, Cancelliere, Tesoriere, *Lord Privy*

⁴⁴ Peraltro, un *Privy Council* nel quale sedeva chi, *de facto*, controllava il regno durante la seconda parte della reggenza di Edoardo VI – John Dudley, duca di Northumberland.

⁴⁵ La violazione dello statuto da parte di quei creditori che si erano soddisfatti sul patrimonio del debitore è più volte reiterata nella petizione: «... the Creditores ... made ther complayntes in wrytinge to and afore the Lorde Chauncelore of Englande then being and others of the saide late kinge's pryvie Counsell to have had satisfacione of the lande, tennementes, goodes, cattels, monny, wares, debtes and merchaundises of the saide debtors, that is to saye with porciones rate and rate like accordinge to the forme of the said statute in that case provided ... But by reasone that certeyne of the saide Creditoures had gotten into their possessions by Atachementes, condemptaciones and otherwise by Covyn sythence the Complaynte in wrytinge made vnto the saide lords contrarye to the intent and trewe meaning of the saide statute diverse goode wares and merchaundises belonging to the saide Johnsons and Saunders [i debitori] ... which they refused to bringe to equall devision amongst all the reste of the saide Creditors according to the trewe meaninge and forme of the saide statute. ...». SP 11/11, *fol.* 20r (18.6.1557). Lo statuto in realtà non viene mai nominato, ma il documento si apre con una breve narrazione di come i debitori (che forse appartenevano alla corporazione dei *goldsmiths* di Londra) avessero «rotto i loro banchi e uffici di credito, divenendo bancarottieri» («Wheare as in the late tyme of kinge Edwarde the VIth John Johnsons and Richerde Saunders breake their Bankes and Occupynges of Credit and became Bankruptes», *ibid.*).

⁴⁶ «... And forasmuche as the saide Creditores according to the saide statute have also put ther complaynte in wrytinge to the moste reverent Father in god Nicholas Archebisshoppe of Yorke lorde Chauncelore of Englande, the right honourable henry Earle of Arundell lorde Stewerde of the Quene's moste honorable housholde and to the right honorable Wylliam lorde Pagett of Beawdeserte [Beaudesert] and lorde Prevy seale for and in the Contynuaunce of all their former complayntes and seutes to have order taken herin

Seal e Chief Justice della *Common Pleas* (quattro dei sei grandi ufficiali menzionati dallo statuto del 1543)⁴⁷ firmarono un decreto col quale si ordinava la distribuzione del patrimonio del debitore bancarottiere in proporzione alle somme vantate da ciascun creditore «sulla base del detto statuto»⁴⁸. A tal fine il decreto nominava dei commissari (tre *aldermen* di Londra, due *common lawyers* e due mercanti) che avrebbero dovuto ricevere l'intero patrimonio del debitore e quindi procedere alla sua divisione *pro quota* fra tutti i creditori come disposto dallo statuto⁴⁹, avvertendo anche che ogni resistenza sarebbe stata neutralizzata dal Cancelliere, pronto ad emettere *subpoena* ed *injunctions* contro chiunque avesse loro disubbidito⁵⁰. Se lo statuto del 1543, quindi, non rimase lettera morta, è tuttavia innegabile che ebbe scarso successo, frutto in tutta probabilità della farraginosità del suo operare.

according to the saide statute ...», *ivi*, fol. 20v.

⁴⁷ Nicholas Health, arcivescovo di York e *Lord Chancellor*, presiedeva il *Privy Council*. Mancava quindi il solo *Chief Justice* del *King's Bench*, numero più che sufficiente dato che lo statuto del 1543 richiedeva il consenso di almeno tre dei sei grandi ufficiali.

⁴⁸ «[T]rustinge in th'ende and release of th'auctorytie geven by the saide statute are therby colluded and deceived not onely against right reasone and conscience. But also contrarye to the trewe meaning and eff[ect]e] of the saide statute, we the saide lorde Chauncelor, [lord] Stewarde ad Lorde Prevy Seale ... and Sir Robert Broke knight cheefe Justice of the comen [*sic*] benche at Westminster by ve[rtue] of the saide statute do order by these presentes that all the renntes, fees, Offices goodes, Cattells, wares, debtes and merchaundises of the saide debtors shall stande and be ... d[ev]id[ed] by porciones rate and rate like according to the saide st[atute]. ...», *ibid.* (i margini del documento sono incompleti, dunque le parentesi quadre).

⁴⁸ «[T]rustinge in th'ende and release of th'auctorytie geven by the saide statute are therby colluded and deceived not onely against right reasone and conscience. But also contrarye to the trewe meaning and eff[ect]e] of the saide statute, we the saide lorde Chauncelor, [lord] Stewarde ad Lorde Prevy Seale ... and Sir Robert Broke knight cheefe Justice of the comen [*sic*] benche at Westminster by ve[rtue] of the saide statute do order by these presentes that all the renntes, fees, Offices goodes, Cattells, wares, debtes and merchaundises of the saide debtors shall stande and be ... d[ev]id[ed] by porciones rate and rate like according to the saide st[atute]. ...», *ibid.* (i margini del documento sono incompleti, dunque le parentesi quadre).

⁴⁹ *Ivi*, fols. 20v-21r.

⁵⁰ *Ivi*, fol. 21r. Per ordine del Cancelliere, il decreto infine concedeva anche una *injunction* contro ogni procedimento in corso presso altre corti contro gli stessi debitori, onde costituire i commissari quale unica autorità per qualsiasi credito vantato contro quelli: *ivi*, fol. 21r-v.

4.2. La riforma elisabettiana ed il suo inasprimento con Giacomo I

Alcuni dei problemi dello statuto del 1543 vennero corretti nello statuto successivo, del 1571 (13 Elizabeth I, c. 7)⁵¹. Anzitutto, questa volta lo statuto si dichiarava espressamente applicabile soltanto ai mercanti, cioè a chi svolgesse attività di compravendita per professione⁵², anche se ne limitava l'applicazione ai sudditi della corona o a chi risiedesse stabilmente nei suoi domini⁵³, e specificava meglio come l'«atto di bancarotta» (*act of bankruptcy*) che ne consentiva l'applicazione non consistesse soltanto nella fuga o nel trincerarsi in casa (come invece recitava lo statuto precedente), ma anche nel lasciarsi volontariamente imprigionare senza legittima causa⁵⁴, «con l'intento o scopo di frodare e ledere chiunque dei propri creditori»⁵⁵. In

⁵¹ Formalmente lo statuto del 1571 non aboliva quello del 1543, ed in effetti alcuni dei (pochissimi) riferimenti che abbiamo sull'applicazione concreta dello statuto del 1543 sono successivi alla promulgazione del secondo statuto. Si tratta soprattutto di un caso del 1595, dove i creditori di due soci insolventi erano tredici: sette inglesi e sei stranieri. La nazionalità di quest'ultimi, si notava nel processo, non precludeva la loro partecipazione ad esso, visto che lo statuto del 1543 non faceva distinzione tra inglesi e stranieri: JONES, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., p. 18.

⁵² Lo statuto specificava infatti che il bancarottiere dovesse essere a «Merchant or other Person using or exercising the Trade of Merchandize by way of Bargaining, Exchange, Rechange, Bartry, Chevisance, or otherwise, in Gross or by Retail, or seeking his or her Trade of Living by Buying and Selling», 13 Eliz. I, c. 7, § 1. Sul punto FRIEDMAN, NIEMIRA, *The Concept of the Trader*, cit., p. 225.

⁵³ «[B]eing Subject borne of this Realme or of any the Queenes Domynions, or Denizen», 13 Eliz. I, c. 7, § 1. Lo statuto stesso (sempre al § 1) si dichiarava esplicitamente non applicabile ai mercanti stranieri non residenti – che quindi non avrebbero potuto beneficiare, quali creditori, della distribuzione proporzionale dei beni del bancarottiere.

⁵⁴ Il riferimento è qui chiaramente al *capias ad satisfaciendum*, che non poteva essere esperito da più di un attore alla volta (cfr. BAKER, *An Introduction to English Legal History*, cit., p. 74), sicché bastava che un complice del debitore ottenesse un simile *capias* e non si dichiarasse mai soddisfatto dal presunto debitore (che, nel frattempo, si sarebbe ben guardato dall'eccepire l'insussistenza del debito), affinché il debitore riuscisse a sfuggire *sine die* ai suoi reali creditori.

⁵⁵ «[T]o th'entent or purpose to defraud and hinder any of his or her creditors», 13 Eliz. I, c. 7, § 1. Anche se il precedente statuto non aveva menzionato espressamente debitori di sesso femminile, nulla lascia supporre che il silenzio fosse intenzionale. Anche in Italia d'altronde certi statuti mercantili parlavano espressamente di mercanti di sesso femminile: si veda ad es. M. FORTUNATI, *Mogli e donne di fronte ai creditori nell'età del diritto comune*, in A. Legnani Annichini e N. Sarti (a cura di), *La giurisdizione fallimentare. Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, Bononia University Press, Bologna 2011, pp.

secondo luogo, e soprattutto, anziché chiamare le massime autorità dello stato a prendere i provvedimenti del caso, lo statuto consentiva la creazione di un gruppo di commissari per ciascun caso di bancarotta⁵⁶. È proprio l'introduzione di questi commissari la grande novità dello statuto elisabetiano, una novità destinata a divenire l'elemento portante dell'intera disciplina fallimentare per secoli a venire.

I commissari erano dei privati cittadini, nominati *ad hoc* dal Cancelliere, e – proprio come i moderni curatori fallimentari – pagati dai proventi della liquidazione del patrimonio del fallito⁵⁷. I commissari non dovevano decidere all'unanimità: la maggioranza assoluta era sufficiente⁵⁸. Essi godevano di ampi poteri, tanto sulla persona del bancarottiere dovunque questi fosse (e dunque, non solo a casa propria⁵⁹ ma addirittura – e qui i risvolti secolari delle riforme religiose di Enrico VIII si fanno fortemente sentire – anche laddove avesse invocato il diritto di asilo in un edificio religioso)⁶⁰, quanto

37-55, a pp. 52-53.

⁵⁶ 13 Eliz. I, c. 7, § 2 («the Lord Chauncelor of England or Lord Keeper of the Greate Seale of England for the tyme being, upon everye Complaynte made to hym in wryting againste any suche person or persons being Banckrupt as is before defined, shall have full power and auctoritie by Comission under the Greate Seale of England, to name assigne and appoynte such wyse and honest discrete persons as to hym shall seeme good»).

⁵⁷ KADENS, *Last Bankrupt Hanged*, cit., p. 1243. Anche a causa degli scarsi controlli sul loro concreto operato, l'onestà dei commissari nello svolgimento dei loro compiti non era sempre specchiata. Giunto al titolo «Bankrupts», il manuale di Lord Nottingham (Cancelliere dal 1675 al 1682) dedica un intero paragrafo alle eccessive spese dei commissari («which oftentimes swallow a great part of the bankrupt's estate»), suggerendo quantomeno di non consentire il rimborso delle spese quando le loro riunioni si svolgano in una taverna (*Lord Nottingham's Manual of Chancery Practice* (a cura di D.E.C. Yale, Cambridge University Press, Cambridge 1965), tit. XVIII, n. 12, p. 163).

⁵⁸ 13 Eliz. I, c. 7, § 5.

⁵⁹ Il principio dell'inviolabilità del «keeping house» era venuto meno con lo statuto del 1543: *supra*, questo capitolo, nota 14.

⁶⁰ 13 Eliz. I, c. 7, §§ 2 e 9. Il bancarottiere che continuasse a latitare dopo cinque proclami fatti nel giorno di mercato nel luogo o luoghi della sua abituale dimora veniva bandito insieme a chiunque gli avesse prestato aiuto (13 Eliz. I, c. 7, § 8). Quella che potrebbe sembrare una (piccola) apertura nei confronti del bancarottiere (che invece era dichiarato immediatamente bandito nel momento in cui fuggiva fuori dai territori della corona) era al contrario una misura diretta contro chi volesse invocare il diritto d'asilo, e dunque si trovasse ancora su suolo inglese. Lo statuto elisabetiano riduceva infatti in modo drastico il diritto d'asilo, consentendolo solo a chi non lo richiedesse allo scopo di defraudare i creditori (13 Eliz. I, c. 7, § 1). Cfr. MALYNES, *Lex Mercatoria*, cit., cap. 44, p.

sui suoi beni, godendo i commissari della più ampia facoltà di aggredirli a prescindere dal titolo (oneroso o gratuito) con cui fossero passati a terzi⁶¹. Qualsiasi terzo poteva essere chiamato dai commissari a giustificare il possesso di beni in precedenza appartenuti al bancarottiere⁶²; tanto il rifiuto di giurare quanto la semplice reticenza nel rispondere (o il sospetto di reticenza – il che è lo stesso, visto che erano sempre i commissari a decidere se vi fosse reticenza) erano puniti con un’ammenda pari al doppio del valore dei beni di sospetta provenienza⁶³. A motivo dell’ampiezza dei poteri concessi ai commissari, lo statuto affidava al Cancelliere il controllo sul loro operato⁶⁴.

Rimaneva tuttavia l’assenza di distinzione alcuna tra bancarotta fraudolenta e semplice insolvenza⁶⁵. Così, le finalità squisitamente afflittive delle

225. Nella prassi, tuttavia, il diritto di asilo continuò ad essere applicato in Inghilterra – benché con singolare mancanza di uniformità sul territorio – sino al Settecento: N. STIRK, *Arresting Ambiguity: The Shifting Geographies of a London Debtors’ Sanctuary in the Eighteenth Century*, in «Social History», vol. 25, 2000, pp. 316-329.

⁶¹ 13 Eliz. I, c. 7, § 2. Il testo dello statuto non specifica un momento a partire dal quale le alienazioni a terzi fossero da reputarsi presuntivamente fraudolente. Non senza una certa ambiguità, esso da un lato colpisce ogni alienazione fatta a qualsiasi titolo dopo la bancarotta, e dall’altro sembra anche applicarsi ai beni che il bancarottiere avesse prima della bancarotta («all his or her Landes Tenementes Heredytamentes, as well Copy or Customary holde as Freehold, which he or she shall have in his or her owne Ryght before he or she became Bankrupt», *ibid.*) – senza tuttavia individuare né un limite temporale né uno specifico criterio in base al quale colpire tali alienazioni.

⁶² «[T]he said Comissioners or the moste parte of them shall by vertue hereof and of the said Cômmission have full Powre and Authoritie to send for and call before them, by such processe wayes or meanes as they shall thynke convenyent by theyr dyscretions, all & everie suche person and persons so *knowne suspected or supposed* to have any suche Goodes Catteltes Wares Marchaundizes or Debtes in his or theyre Custody Use Occupation Keyng or Possession, or *supposed or suspected* to be indebted to such Offendor or Offendours», 13 Eliz. I, c. 7, § 5 (enfasi aggiunta).

⁶³ *Ibid.* Nel caso di ammenda pari al doppio del valore dei beni, la somma eccedente il loro valore andava divisa a metà tra la Corona ed i poveri.

⁶⁴ *Ivi*, § 2.

⁶⁵ Tale assenza sarebbe perdurata ancora a lungo. Si veda per esempio la prefazione al trattato di Thomas Goodinge (T. GOODINGE, *The Law against Bankrupts, or, a Treatise Wherein the Statutes against Bankrupts are Explained, by Several Cases, Resolutions, Judgments and Decrees, both at Common Law and in Chancery ...*, printed for Richard Southby at the Golden-Fleece, over against the Inner-Temple-Gate in Fleet-Street, Londra 1694): «A Bankrupt, by Fraud, I always hated. I mean one that breaks on purpose to raise a Fortune by the

disposizioni in tema di bancarotta continuavano ad incoraggiare il debitore ad occultare quanto più possibile i propri averi anziché cooperare con i commissari⁶⁶. Proprio come nello statuto del 1543, infine, la conclusione della procedura non comportava l'estinzione dei debiti non pagati per intero: anzi, il nuovo statuto dedicava due paragrafi al tema, ribadendo che ogni creditore in tutto o in parte insoddisfatto manteneva il diritto di rivadersi sul bancarottiere anche in futuro (anche su eventuali beni acquisiti successivamente alla conclusione della procedura), disponendo espressamente come l'unico creditore cui tale diritto era precluso fosse proprio quello che dalla procedura fallimentare uscisse soddisfatto del suo intero credito⁶⁷.

La convinzione che l'inasprimento delle pene contro la persona del bancarottiere aumentasse l'efficienza della procedura fallimentare non tramontò con i Tudor. Uno statuto emanato poco dopo l'accessione del primo Stuart al trono inglese, Giacomo VI di Scozia e I d'Inghilterra, nel 1604 (1 James I, c. 15) introduceva diverse modifiche alla disciplina fallimentare dello statuto elisabettiano⁶⁸, inasprendola ulteriormente. Lo statuto ampliava il potere dei commissari di trasferire e distribuire ai creditori beni che il bancarottiere avesse fraudolentemente alienato⁶⁹, senza tuttavia dare a quest'ultimo incentivo alcuno a collaborare se non la paura delle conseguenze del non farlo. Difatti con questo statuto la mancata cooperazione con i commissari diveniva essa stessa motivo di incarcerazione del bancarottiere⁷⁰, e le risposte mendaci, se fatte con intento di ledere i creditori (intento, chiaramente, valutato dai commissari), divenivano reato penale sanzionato con punizioni corporali molto severe⁷¹. Potevano finire in pri-

ruin of others; tho' my Charity and Reason will induce me to believe such are not very ordinary. ... If such Monsters are to be found, I conceive our Laws are not severe enough against them. But I regret the proceedings against Bankrupts by Accident (if we must allow of that distinction) and am sorry they are involved in the same Penalties».

⁶⁶ Sul punto si rimanda a KADENS, *Last Bankrupt Hanged*, cit., p. 1247, nota 82.

⁶⁷ 13 Eliz. I, c. 7, §§ 9-10.

⁶⁸ A differenza dello statuto del 1571, che abrogava nei fatti (anche se non nella forma) pressoché integralmente lo statuto del 1543, quello del 1604 mostrava chiaramente di basarsi su quello del 1571, intendendo solo migliorarne il funzionamento. Questo si evince in maniera particolare dai §§ 5 e 10 del nuovo statuto.

⁶⁹ 1 Jac. I, c. 15, § 3.

⁷⁰ *Ivi*, § 4.

⁷¹ *Ibid.* Il fallito veniva messo alla gogna, con un orecchio inchiodato ad essa per due ore, che poi gli veniva mozzato.

gione anche terzi sospettati di avere occultato a qualsiasi titolo (anche oneroso) beni del fallito quando – sempre a giudizio dei commissari – non si fossero mostrati sufficientemente disposti a cooperare⁷², ed i semplici testimoni che avessero fornito risposte giudicate insoddisfacenti dai commissari potevano essere accusati del grave crimine di falso giuramento (*perjury*)⁷³.

Nel ventennio successivo, il progressivo incupirsi del quadro geopolitico europeo ed il correlato peggioramento dell'economia inglese, specialmente nel settore tessile⁷⁴, portarono ad una rinnovata pressione per l'inasprimento delle sanzioni contro i bancarottieri⁷⁵. Così, lo statuto del 1624 (21 James I, c. 19)⁷⁶ estese le stesse punizioni fisiche previste da quello del 1604 per le risposte mendaci del bancarottiere anche al caso in cui questi semplicemente rifiutasse di fornire informazioni sul proprio patrimonio, tentasse di occultarne una qualche porzione, di alienarlo fraudolentemente

⁷² *Ivi*, § 5.

⁷³ *Ivi*, § 6. Il riferimento era alla disciplina di *perjury* (falso giuramento) dello statuto del 1563, il quale, tra le altre cose, rendeva possibile punire la falsa testimonianza del teste proprio a titolo di *perjury* (sino a quel momento, la falsa testimonianza poteva al massimo essere punita come *maintenance* – il crimine di spingere altri a litigare in giudizio per motivi frivoli). Sul crimine di *perjury* nello statuto elisabettiano ed il suo sviluppo nel Seicento si veda anzitutto M.D. GORDON, *The Invention of a Common Law Crime: Perjury and the Elizabethan Courts*, in «American Journal of Legal History», vol. 24, 1980, pp. 145-170.

⁷⁴ Si veda per tutti J.D. GOULD, *The trade depression of the early 1620s*, in «Economic History Review», vol. 7, 1954, pp. 81-90.

⁷⁵ W. Notestein, F.H. Relf, H. Simpson (a cura di), *Commons Debates, 1621*, vol. 5, Yale University Press, New Haven 1935, p. 457. Una breve sintesi delle conseguenze del quadro geopolitico sulle riforme fallimentari nei primi decenni degli Stuart in JONES, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., pp. 19-29.

⁷⁶ Lo statuto è a volte descritto come approvato nel 1623, ma in quell'anno il parlamento non venne convocato. Per antica consuetudine, gli statuti approvati dal parlamento inglese venivano retrodatati al giorno in cui quel parlamento si riuniva per la prima volta, ma il parlamento che approvò lo statuto in questione si riunì nel febbraio 1624. La spiegazione più plausibile della data del 1623 è dunque anche la più banale: si tratta infatti del 1623, ma secondo il calendario giuliano (utilizzato in Gran Bretagna sino alla fine del 1751). Fu col passaggio al calendario gregoriano nel 1752 che si cambiò anche l'inizio dell'anno, anticipandolo dal 25 marzo al 1 gennaio. Il parlamento che approvò lo statuto sulla bancarotta (il quarto parlamento di Giacomo I) si riunì la prima volta il 13 febbraio 1623 secondo il calendario giuliano: quando fu approvato, dunque, lo statuto sulla bancarotta venne retrodatato a quella data, che effettivamente corrisponde al 1624 secondo il calendario gregoriano.

o comunque di voler frodare i creditori di un ammontare uguale o superiore a 20 sterline⁷⁷. Quest'ultimo punto è di particolare interesse per capire meglio l'approccio dello statuto del 1624: le alienazioni fraudolente di cespiti patrimoniali erano già state sanzionate da uno statuto elisabettiano coevo a quello sulla bancarotta⁷⁸, ma la sanzione comminata era la semplice invalidità dell'alienazione fraudolenta, non anche una pena fisica per chi l'avesse posta in essere. Le punizioni fisiche potevano essere insomma evitate solo se, a discrezione dei commissari, il bancarottiere riuscisse a provare la propria buona fede, mostrando come l'impossibilità di ripagare i suoi debiti fosse dovuta a «perdite fortuite»⁷⁹. Per buona misura, i commissari venivano anche autorizzati a disporre l'arresto del coniuge del bancarottiere, il cui silenzio o risposta mendace venivano puniti come *perjury*⁸⁰. Così, i poteri inquisitori dei commissari si rafforzavano di pari passo al grado di violenza che erano autorizzati ad esercitare, tanto sulla persona del bancarottiere quanto sulla sua abitazione⁸¹.

Neppure quest'ultimo statuto, tuttavia, si preoccupava di far cessare lo stato di bancarotta del debitore al termine della procedura, né provvedeva ad una maggiore pubblicità per garantire gli altri creditori⁸². Al contrario,

⁷⁷ 21 Jac. I, c. 19, § 7.

⁷⁸ 13 Elizabeth I, c. 5. Lo statuto (il *Fraudulent Conveyance Act*) non era rivolto specificamente ai mercanti. Per una visione d'insieme sul tema si rimanda a C. ROSS, *Elizabethan Literature and the Law of Fraudulent Conveyance: Sidney, Spenser, and Shakespeare*, Ashgate, Aldershot 2003, pp. 29-41.

⁷⁹ Occorreva infatti persuadere i commissari «that he or she hath sustayned some casual Losses, whereby he or she is disabled to pay what he or she then owed», 21 Jac. I, c. 19, § 7.

⁸⁰ *Ivi*, § 5.

⁸¹ Era infatti adesso permesso ai commissari fare irruzione tanto nel negozio quanto nell'abitazione del bancarottiere e prelevare con la forza ogni cosa – sia le persone di fallito e consorte che qualsiasi bene, 21 Jac. I, c. 19, § 7. Lo statuto aveva moderato l'originaria proposta di legge portata in parlamento, che prevedeva di marchiare la bancarotta come vera e propria *felony*, per la quale era possibile comminare la pena di morte: NOTESTEIN, RELF, SIMPSON, *Commons Debates, 1621*, vol. 7, cit., pp. 300-302.

⁸² Lo stato del fallito nel Seicento è ben descritto da D. DEFOE, *An Essay upon Projects*, printed by R.R. for Tho. Cockerill, at the Three Legs in the Poultry, Londra 1697, § *On Bankrupts*, pp. 194-195: «the Severities to the Debtor are unreasonable, and, if I may so say, a little inhuman; for it not only strips him of all in a moment, but renders him for ever incapable of helping himself, or relieving his Family by future Industry. If he 'scapes from Prison, which is hardly done too, if he has nothing left, he must starve, or live on

esso aumentava il novero dei casi in cui un debitore potesse essere dichiarato bancarottiere, aggiungendo agli *acts of bankruptcy* già previsti dai precedenti statuti anche la *mora debendi* per somme uguali o superiori a 100 sterline dopo sei mesi dalla scadenza del debito⁸³. La pessima fama che continuava ad accompagnare l'idea stessa di bancarotta, d'altronde, supportava pienamente la durezza della legge⁸⁴.

Charity; if he goes to work, no man dare pay him his Wages, but he shall pay it again to the Creditors; if he has any private Stock left for a Subsistence, he can put it no where; every man is bound to be a Thief, and take it from him: if he trusts in the hands of a friend, he must receive it again as a great Courtesy, for that Friend is liable to account for it. I have known a poor man prosecuted by a Statute to that degree, that all he had left was a little Money, which he knew not where to hide; at last, that he might not starve, he gives it to his Brother, who had entertain'd him; the Brother, after he had his Money, quarrels with him to get him out of his House; and when he desires him to let him have the Money lent him, gives him this for Answer, I cannot pay you safely, for there is a Statute against you; which run the poor man to such Extremities, that he'd destroy himself.» Questa descrizione dello stato dei fatti non significa tuttavia che Defoe stesso fosse contrario all'imprigionamento per debiti in termini di principio: cfr. W.R. OWENS, P.N. FURBANK, *Defoe and Imprisonment for Debt: Some Attributions Reviewed*, in «The Review of English Studies», vol. 37, 1986, pp. 495-502.

⁸³ 21 Jac. I, c. 19, § 2.

⁸⁴ Per Edward Coke, che scriveva le sue *Institutes of the Lawes of England* nel periodo immediatamente successivo allo statuto del 1624 (i quattro volumi dell'opera furono pubblicati tra il 1628 ed il 1644), il bancarottiere «is called in Latin Decoctor, à Decoquendo, for consuming of his estate in riotous and delicate living». Difatti, prosegue Coke, lo statuto del 1543 trovava applicazione «when the English Merchant had rioted in three kinds of costlinesses, viz. Costly building, costly diet, and costly apparel, accompanied with neglect of his trade and Servants, and thereby consumed his wealth», COKE, 4. Inst. 277. Qualche anno prima, nel suo pamphlet sull'immoralità dei londinesi, il drammaturgo Thomas Dekker spiegava come i bancarottieri «are the Rats that eate vp the prouision of the people: these are the Grashoppers of Egypt, that spoyle the Corne-fields of the Husbandman and the rich man's Vineyards: they will haue poore Naboths piece of ground from him, though they eate a piece of his heart for it ... they liue without the freedome of honesty, of conscience, and of christianitie. Ten dicing-houses [*scil.*, sale d'azzardo] cheate not yong Gentlemen of so much mony in a yeare, as these do you in a moneth», T. DEKKER, *The Seven Deadly Sinnes of London*, Southgate, Londra 1879 [printed by E[dward] A[l]lde and S. Stafford] for Nathaniel Butter, and are to be solde at his shop neere Saint Austens gate, Londra 1606], cap. 1, p. 17. Cfr. D.A. SMITH, *The Error of Young Cyrus: The Bill of Conformity and Jacobean Kingship, 1603-1624*, in «Law and History Review», vol. 28, 2010, pp. 307-341, a pp. 312-313.

4.3. Gli albori della procedura fallimentare inglese

La procedura fallimentare che andava così delineandosi si incentrava sui commissari, sul cui concreto operare, tuttavia, sappiamo poco durante il primo secolo della loro esistenza⁸⁵. Il fatto che, dallo statuto elisabetiano in poi, la loro nomina (di pertinenza esclusiva del Cancelliere) avvenisse ad istanza di uno o più creditori⁸⁶ sembrerebbe suggerire che l'intero affare fosse considerato in ultima analisi una questione di diritto privato. Parrebbe (ma anche qui il condizionale è d'obbligo) che tale nomina avvenisse su una rosa di candidati presentati dai creditori al Cancelliere, che ne sceglieva un numero basso ma dispari (tre o cinque)⁸⁷. Non è chiaro se il bancarottiere avesse voce in capitolo nella scelta dei commissari; la procedura seguita in *Chancery*, tuttavia, rende plausibile immaginare che a questi fosse consentito quantomeno esprimere la propria opinione.

Non appena insediati, i commissari dovevano anzitutto stabilire se il debitore fosse da qualificarsi come mercante (e dunque se gli statuti in tema di bancarotta fossero a lui applicabili o meno), e se avesse commesso un *act of bankruptcy*. Avendo risposto positivamente ad entrambi i quesiti, essi poi procedevano alla nomina di uno o due dei creditori quali depositari⁸⁸ dei beni del bancarottiere sino a quando non si fosse proceduto alla loro vendita. Questa procedura è attestata tanto nella prassi del tardo Cinquecento⁸⁹ quanto nel (piuttosto sommario) resoconto che ne fa Malynes nella

⁸⁵ I 56 volumi dei *Bankruptcy Commission Docket Books* custoditi nei *National Archives* di Londra iniziano soltanto a partire dai primi del Settecento. Qualche informazione sulle commissioni nominate tra il 1625 ed il 1628 (sotto Thomas Coventry – formalmente *Lord Keeper* del *Great Seal* e non Cancelliere perché la sua nomina fu proceduralmente diversa rispetto a quella ordinariamente prevista per i Cancellieri) possono leggersi in J. Broadway, R. Cust, S.K. Roberts (a cura di), *A Calendar of the Docquets of Lord Keeper Coventry 1625-1640*, vol. 3, List and Index Society, Kew 2004, pp. 487-489.

⁸⁶ 13 Eliz. I, c. 7, § 1. Cfr. COKE, 4. Inst. 277a. Sul ruolo del Cancelliere nella nomina delle commissioni si veda soprattutto JONES, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., pp. 41-43.

⁸⁷ Si vedano per esempio *Cornellius v. Blackmore* (15.10.1614) C 33/127, fol. 25r; *Edwards v. Hubbersye* (3.2.1614) C 378/125/11, m. 1. Questi casi sono consultabili su internet nel (vasto e preziosissimo) sito della *Anglo-American Legal Tradition*, <<http://aalt.law.uh.edu>> (ultimo accesso: 11.05.2023), che contiene le riproduzioni digitali di buona parte degli archivi delle principali corti inglesi nel corso della loro lunga storia. Questo sito è ormai strumento imprescindibile per qualsiasi lavoro sulla storia del diritto inglese.

⁸⁸ Malynes li definisce «tesorieri»: *Lex Mercatoria*, cit., cap. 44, p. 224.

⁸⁹ Si veda per es. *Tomlinson v. Ryche* (18.6.1596) C 33/91, fol. 185v.

sua celebre *Consuetudo vel Lex Mercatoria* qualche decennio dopo⁹⁰. Una volta venduti i beni del bancarottiere, i commissari avrebbero poi diviso i proventi tra tutti i creditori che avessero prodotto titoli considerati (sempre dai commissari) sufficienti a provare il loro credito entro quattro mesi dalla nomina della commissione stessa⁹¹. Distribuito il patrimonio, la commissione veniva infine sciolta con provvedimento del Cancelliere.

Qualche ulteriore informazione sui commissari si può trovare nel primo regolamento (si potrebbe dire, attuativo) in materia, risalente al cancellierato di Francis Bacon, il quale nel 1619 promulgò degli *Standing Orders* sulla procedura da seguire per la nomina di una commissione⁹². La petizione dei creditori al Cancelliere doveva includere anche i nomi dei commissari, dei quali almeno uno doveva conoscere la legge. Assieme alla petizione, il creditore doveva anche accettare di sottoscrivere una promessa condizionale di pagamento (*bond*) alla *Chancery* di almeno 200 sterline, somma che il creditore si impegnava a pagare nel caso in cui il debitore non fosse poi stato dichiarato bancarottiere. Un ufficiale della *Chancery* veniva quindi nominato a seguire l'attività dei commissari, anzi la procedura del 1619 dichiarava espressamente che questo ufficiale avrebbe dovuto essere presente «in ogni momento» i commissari si fossero riuniti⁹³. Sembra tuttavia dubbio che questo controllo così pedissequo sia stato effettivamente mantenuto nel corso del tempo.

A differenza della legge elisabettiana, gli statuti di Giacomo I non specificavano se si dovessero applicare soltanto ai mercanti. Gradualmente tuttavia prevalse questa interpretazione, soprattutto per ragioni di continuità con lo statuto del 1571⁹⁴. Sino alla fine del Seicento un cospicuo numero

⁹⁰ MALYNES, *Lex Mercatoria*, cit., cap. 44, p. 224.

⁹¹ Il termine era stato introdotto dallo statuto del 1604: 1 Jac. I, c. 15, § 2. Prima di allora non è chiaro se vi fosse, nella prassi, un termine entro il quale i creditori potessero avanzare pretese sull'asse patrimoniale del bancarottiere.

⁹² *Standing Orders* del 29.1.1619, testo in G.W. Sanders (a cura di), *Orders of the High Court of Chancery, and Statutes of the Realm relating to Chancery, from the earliest period to the present time*, vol. 1, Maxwell & Son, Londra 1845, pt. I, p. 122.

⁹³ *Ivi*, p. 141.

⁹⁴ *Supra*, questo capitolo, nota 52. Lo statuto del 1624 fece molto poco per chiarire il punto, limitandosi ad enunciare che gli scrivani non fossero inclusi: (21 Jac. I, c. 19, § 2). Una tale norma si comprende meglio se si considera come tali scrivani – ormai sempre più equiparati ai notai – ricevessero cespiti patrimoniali «in ... Trust or Custody» per conto

di procedimenti verte sull'uso del termine *bankrupt* come vituperio, dando luogo ad una lunga e articolata serie di decisioni in tema di diffamazione⁹⁵. Insulti a parte, già dal tardo Cinquecento, e soprattutto durante il secolo successivo, la giurisprudenza cerca di estendere la portata dello statuto anche a chi in effetti potrebbe essere definito mercante solo con una certa difficoltà, in quanto trae sì un guadagno da un prodotto originariamente acquistato, ma a ragione – ed in misura preponderante – della sua lavorazione. Ecco che calzolai⁹⁶, drappieri⁹⁷, sarti⁹⁸, droghieri⁹⁹, fornai¹⁰⁰, tintori¹⁰¹ e falegnami¹⁰² vennero inclusi nell'ambito applicativo dello statuto, mentre meri «lavoratori» (*labourers*), che cioè prestavano la propria opera in cambio di danaro (dalla nostra parte della Manica, verrebbe immediatamente alla mente la distinzione tra *locatio operis* ed *operarum*) ne rimasero fuori¹⁰³. Non sempre è facile comprendere la logica seguita dalle corti. Così, ad esempio, se al termine di contrastanti pronunzie i locandieri finirono per venire esclusi dalla portata dello statuto¹⁰⁴, con gli allevatori forse ci si spinse troppo in là: annoverati tra i mercanti in una decisione del 1611¹⁰⁵, dopo più di un secolo i loro discendenti ne vennero esclusi con lo statuto del

di terzi (*ibid.*).

⁹⁵ Una lista esaustiva di questi processi celebrati dal 1586 sino al 1688 può leggersi in FRIEDMAN, NIEMIRA, *The Concept of the Trader*, cit., p. 226, nota 17.

⁹⁶ *Stanley v. Osbastun* (1592) Cro. Eliz. 268, 78 Eng. Rep. 523; *Crumpe v. Barne* (1627) Cro. Car. 31, 79 Eng. Rep. 630.

⁹⁷ *Tutbl v. Milton* (1609) Cro. Jac. 222, 79 Eng. Rep. 193.

⁹⁸ Non risultano esservi decisioni espressamente rivolte ai sarti, ma questi sono menzionati da Dodderidge (Justice del *King's Bench*) nel 1627 in *Darke v. Ringrose* come una categoria rientrante nel termine «mercanti» ai fini della disciplina fallimentare: Popham 154, 79 Eng. Rep. 1279.

⁹⁹ Anon. (KB, 1638) Cro. Car. 473, 79 Eng. Rep. 1008.

¹⁰⁰ *Hawkins v. Cutts* (1623) Hutt. 49, 79 Eng. Rep. 1093.

¹⁰¹ *Squire v. Johns* (1621) Cro. Jac. 585, 79 Eng. Rep. 500.

¹⁰² *Chapman v. Lamphire* (1688) 3 Mod. 155, 87 Eng. Rep. 100.

¹⁰³ *Kirney v. Smith* (1697) 1 Ld Ray. 741, 91 Eng. Rep. 1396.

¹⁰⁴ Vedasi soprattutto *Newton v. Trigg* (1691) 3 Lev. 309, 83 Eng. Rep. 704. Per una discussione approfondita del caso (e della giurisprudenza in materia) si rimanda a FRIEDMAN, NIEMIRA, *The Concept of the Trader*, cit., pp. 228-232.

¹⁰⁵ Anon. (KB 1611) 1 Bulstr. 40, 80 Eng. Rep. 744.

1732¹⁰⁶ (statuto con cui, oltre a porre fine alle avversità dei poveri allevatori insolventi, finalmente ci si preoccupò di estendere la disciplina sulla bancarotta anche a sensali e banchieri, sino a quel momento non considerati mercanti)¹⁰⁷.

Più importante del delimitare la figura del mercante, almeno stando al numero ed alla complessità delle discussioni che il problema suscitò, sembra sia stato distinguere tra mercante e gentiluomo. La definizione di mercante poggiava sul profitto che si sperava di trarre tra iniziale acquisto e successiva rivendita di un bene: la netta preponderanza delle uscite rispetto alle entrate, dunque, avrebbe dovuto precludere l'applicarsi di una tale definizione. Così, chi spendeva molto più nel comprare rispetto a quanto guadagnava nel vendere doveva essere considerato non un mercante bensì un gentiluomo – che, si dava per scontato, traeva i mezzi per coprire tale disavanzo dalle proprie rendite fondiarie¹⁰⁸. Il crescente interesse dei gentiluomini inglesi del Seicento per le speculazioni finanziarie, tuttavia, complicò presto le cose: investire in una società commerciale era attività da gentiluomo o da mercante? L'orientamento dei giudici ben presto iniziò a basarsi su quel che oggi verrebbe definito l'oggetto sociale della società. Così, chi entrava a far parte della *Virginia Company* non era da considerarsi mercante, perché lo scopo principale di quella compagnia era il promuovere nuove piantagioni di tabacco nel Nuovo Mondo¹⁰⁹. Viceversa, chi faceva parte della *Muscovia Company* era un mercante¹¹⁰, perché lo scopo di questa società era comprare e rivendere con un margine di profitto, non promuovere il tabagismo in Russia.

A parte qualche eccentricità nella giurisprudenza rispetto a talune delle professioni ricordate poco sopra, l'idea di mercante diffusa tra giudici ed avvocati inglesi quantomeno sino alla fine del Seicento (ma probabilmente anche oltre) era tanto arcaica quanto in fondo dispregiativa: un interme-

¹⁰⁶ 5 Geo. 2, c. 30, § 39.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Anon. (KB 1586) Godb. 40, 78, Eng. Rep. 25; *Emerson v. Fairfax* (1667) 1 Sid., 299, 82 Eng. Rep. 1118.

¹⁰⁹ E dunque, «although from time to time we send Trifles thither to exchange with the Savages; yet the main drift and cause of our Traffick thither is for Plantation and Discovery, and not for Merchandizing», J. STONE, *The Reading upon the Statute of the Thirteenth of Elizabeth, Chapter VII, Touching Bankrupts ...*, printed for B. Griffin, C. Harper, J. Place, S. Keble, G. Collins, R. Sare, M. Wotton, G. Sawbridge, D. Dring, Londra 1656, p. 32.

¹¹⁰ *Ibid.*

diario che guadagna senza dare alcun valore aggiunto ai beni che commercia¹¹¹. La scarsa dimestichezza delle corti di *common law* con l'ambiente mercantile, che permase quantomeno sino a Settecento ben inoltrato, permise a questo pregiudizio di rimanere a lungo. Ecco perché l'insolvenza di un ricco gentiluomo londinese nel 1646, John Wolstenholme, destò tanto scalpore: la commissione nominata a liquidare il suo patrimonio negli anni 1650-53, infatti, decise che l'attivo coinvolgimento di Wolstenholme nella *East India Company* fosse fattore preponderante rispetto alle sue rendite fondiari, benché il loro ammontare annuo eccedesse il totale del suo debito¹¹². La severità delle pene previste per i bancarottieri, unita al bisogno di incoraggiare nuovi capitali nelle grandi compagnie commerciali inglesi, tuttavia, consigliò prudenza e portò di lì a poco all'approvazione di un breve statuto interpretativo nel 1662¹¹³, col quale si chiariva lo scopo degli statuti sulla bancarotta proprio per escluderne chi, non essendo nato e cresciuto in ambiente mercantile, acquistasse una partecipazione nella *East India Company* ed in alcune altre compagnie specificamente nominate¹¹⁴. Di necessità economica, virtù giuridica.

4.4. Insolvenza e composizione: il *Privy Council*

Se il legislatore inglese inizierà a prendere in considerazione la possibilità di incoraggiare coattivamente un accordo tra creditore e debitore solo secoli dopo, la composizione volontaria è attestata nella prassi commerciale inglese quantomeno dagli anni Quaranta del Cinquecento (il che naturalmente significa solo che non si sono ancora trovati documenti ancora più risalenti). Una forma standardizzata di composizione («A letter of safe conduct for a certaine number of yeres») appare già nel formulario di Thomas Phayer del 1543¹¹⁵. Ottant'anni dopo Malynes parla dell'uso tra mercanti

¹¹¹ FRIEDMAN, NIEMIRA, *The Concept of the Trader*, cit., p. 232.

¹¹² Sul punto vedasi JONES, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., p. 22, dove ulteriori riferimenti bibliografici.

¹¹³ Sul quale si rimanda ancora a FRIEDMAN, NIEMIRA, *The Concept of the Trader*, cit., p. 225.

¹¹⁴ La *Guinea Company* e la *Royal Fishing Trade*: JONES, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., p. 22, testo e nota 39.

¹¹⁵ T. PHAYER, *A booke of Presidentes in maner of a register, wherein is comprehended the very trade of making all maner eydence and instruments of Practyse, right commodious and necessary for every man to knowe*, Theatrum Orbis Terrarum, Amsterdam 1973 [Impressum Londini in

di accettare una dilazione nei tempi del pagamento (ma non nel suo importo), concedendo¹¹⁶

un passaporto per le persone ed i beni dei debitori, da parte dei creditori, con l'accordo che, per la durata di un certo periodo o numero di anni, non arrecheranno noia o molestia alle persone ed ai beni dei suddetti debitori, né daranno causa di essere molestati, arrestati o vessati, pena la perdita dei debiti suddetti, che non potranno essere mai più vantati contro di essi [debitori], a pagamento per intero degli stessi [debiti]

Una simile composizione, tuttavia, richiedeva il consenso della totalità dei creditori. Più complesso è il caso della vera e propria ristrutturazione del debito (e non della semplice dilazione del suo pagamento). Anche in questo caso, il problema è ben evidenziato da Malynes¹¹⁷:

un uomo può avere un numero infinito di piccoli creditori, o pochi creditori che vantino grandissime cifre da lui dovute, di modo che la maggioranza delle persone vinca sulla maggioranza delle somme

Benché Malynes, da buon commerciante, concludesse per la necessità di privilegiare la maggioranza dei crediti e non delle persone dei creditori¹¹⁸, il suo appello sarebbe rimasto a lungo lettera morta: la *common law* richiedeva l'unanimità e non consentiva neppure ad una stragrande maggioranza – sia di teste che di capitali – di imporre la propria volontà su pochi creditori dai piccoli crediti. In tal modo, sempre usando le parole del Malynes, il rischio era che¹¹⁹:

edibus Edwardi Whytchurche ..., 1543], *fol.* 92v-94v.

¹¹⁶ «Letters of Licenses deuised amongst Merchants, which are as a Passport for the persons and goods of the debtors, giuen by the creditors, by way of couenant, that they shall not (for and during such a time or terme of years) trouble or molest the persons and goods of the said debtors, nor cause to bee molested, arrested or troubled, vpon paine and forfeiture of their said debts, to be pleaded in Barre against them for euer, as a full payment of the same», MALYNES, *Lex Mercatoria*, cit., cap. 44, p. 223.

¹¹⁷ «[A] man may haue an infinite number of small Creditors, or few Creditors for verie great summes by hym owing, so that the greater number should ouerrule the greater summes», *ivi*, p. 227.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ «[T]hese well meaning men are oftentimes hindred to performe their honest intentions, by the hard and obstinate dealing of some of their creditors to the vtter ouerthrow of

questi onesti uomini [i debitori insolventi] sono spesso ostacolati dare seguito alle loro oneste intenzioni per la durezza e l'ostinazione di alcuni dei loro creditori, causando in tal modo la totale rovina di quelli [i debitori], le loro mogli e figli, ed un danno a tutti gli altri creditori

Sino al 1825 la legge non consentiva di imporre la volontà della maggioranza (comunque definita) anche su di un singolo creditore recalcitrante. In assenza di un quadro normativo, la ristrutturazione del debito poteva essere imposta con la forza da due autorità di fondamentale importanza nell'Inghilterra dei Tudors e degli Stuart: il *Privy Council* ed il Cancelliere.

A differenza del Cancelliere (vertice – e, sino all'Ottocento, formalmente l'unico giudice della *Chancery*)¹²⁰, il *Privy Council* altro non è che il consiglio ristretto del monarca, che col tempo in tutta Europa finì per evolversi nel gabinetto di governo. Proprio a motivo della sua vicinanza alla Corona (anzi, proprio per il fatto che i suoi poteri promanassero direttamente da essa), le prerogative del *Privy Council* rimasero a lungo ben lungi dall'essere definite¹²¹. Forse per questo motivo gli studiosi della *common law* tendono talvolta a minimizzarne l'influenza sull'evoluzione del diritto e concentrarsi soprattutto sulle corti di diritto vere e proprie. Vero è che il *Privy Council* operava in maniera assolutamente specifica su singoli casi, almeno sino a metà Seicento quasi nessuno dei suoi componenti aveva competenze giuridiche, il suo agire era animato da considerazioni spiccatamente politiche o amministrative, ed infine non si basava sui propri precedenti. Se il *Privy Council* non agiva (almeno, dichiaratamente) al di sopra della legge, quantomeno operava in parallelo ad essa. È proprio questo suo operare parallelamente al diritto che spinse taluni creditori e, più spesso, debitori a rivolgersi ad esso.

them, their wives and children, and the generall losse of all the rest of the creditors: these men therefore are to be ouerruled by the Lord Chaunceller, who may compell them to bee conformable with the other creditors» *ivi*, p. 223.

¹²⁰ L'ufficio del Vicecancelliere fu creato con l'*Administration of Justice Act* del 1813, ma nel corso del tempo il ruolo del *Master of the Rolls* aveva già acquisito vaste competenze giurisdizionali.

¹²¹ Probabilmente la migliore introduzione al *Privy Council* dagli anni Quaranta del Cinquecento (gli atti del *Privy Council* iniziano infatti ad essere archiviati con continuità solo a partire dal 1540) in avanti può leggersi in J.P. DAWSON, *The Privy Council and Private Law in the Tudor and Stuart Periods*, in «Michigan Law Review», vol. 48, 1950, pp. 393-428 e 627-656, basato sulla meticolosa analisi della monumentale pubblicazione degli *Acts of the Privy Council of England*, iniziata nel 1890 da John Dasent e terminata solo nel 1964.

Diversi sono i casi in cui il *Privy Council* è intervenuto a tentare di trovare una soluzione tra le parti nella primissima età moderna¹²². Attenendoci ai documenti relativi al periodo Elisabettiano, è possibile dividere questi tentativi in diverse categorie, che vanno dalla semplice esortazione all'ordine vero e proprio. In una prima serie di casi il *Privy Council* scrive alle commissioni preposte a specifici casi di bancarotta per caldeggiare la composizione tra le parti, e dunque spingere i commissari a fare il possibile per persuadere i creditori refrattari. Spesso all'incoraggiamento segue una velata minaccia ai creditori: se non vorranno ascoltare i commissari, il *Privy Council* ne verrà informato e prenderà provvedimenti¹²³. Simili casi sono piuttosto frequenti¹²⁴. Molto spesso, specie quando la mancanza di accordo fra le parti dipende dal rifiuto di pochi creditori, il *Privy Council* conclude il suo messaggio ai commissari invitando eventuali creditori refrattari a qualsiasi accordo a presentarsi direttamente dinnanzi ad esso per spiegare le proprie ragioni¹²⁵, ovvero invitando i commissari a notificare ai creditori come la richiesta di raggiungere un accordo provenga direttamente dal *Privy Council*, e come lo stesso *Privy Council* sia pronto a prendere una decisione in merito qualora i negoziati fra le parti falliscano¹²⁶. In questi casi, il *Privy Council*

¹²² Si veda anzitutto I. TREIMAN, *Majority Control in Compositions: Its Historical Origins and Development*, in «Virginia Law Review», vol. 24, 1938, pp. 507-527, a pp. 512-516. Cfr. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, vol. 8, cit., pp. 233-234.

¹²³ Così, nel 1577, il *Privy Council* esorta i commissari preposti all'insolvenza di un debitore piuttosto altolocato (Sir Edward Braye) al procedere «to the compounding of the matters between the said parties, and therein to take some suche course as shalbe agreeable with equitie and conscience; wherein yf he shall finde the said [creditors] to persist in their extremitie, and that by their travaile they shall not bring them to any convenient composicion, then to certifie the same unto their Lordships that furder order may be taken for his better relief in that behalf», APC, vol. 10 (1577-78), pp. 93-94 (17.11.1577).

¹²⁴ Un discreto numero di tali casi si trova negli atti del *Privy Council* durante il biennio 1586-87, nel quale esso si mostra particolarmente ricettivo alle istanze dei debitori: APC, vol. 14 (1586-87), p. 118 (22.5.1586), pp. 153-154 (19.6.1586), p. 269 (19.12.1586), p. 368 (12.03.1587); APC, vol. 15 (1587-88), p. 149 (4.7.1587), pp. 149-150 (4.7.1587), pp. 206-207 (16.7.1587), pp. 209-210 (29.08.1587), p. 257 (9.10.1587), pp. 270-271 (29.10.1587), pp. 311-312 (26.12.1587). Cfr. anche APC (1590) vol. 19, pp. 147-148 (17.5.1590).

¹²⁵ APC, vol. 13 (1581-82), p. 420 (15.5.1582); APC, vol. 14 (1586-87), p. 118 (22.5.1586), pp. 153-154 (19.6.1586); APC, vol. 15 (1587-88), p. 149 (4.7.1587) e pp. 149-150 (4.7.1587); APC, vol. 17 (1588-89), pp. 44-45 (23.1.1588).

¹²⁶ APC, vol. 14 (1586-87), p. 368 (12.03.1587). In cosa consistesse esattamente tale decisione non è del tutto chiaro: nella lettera ai commissari, si parla soltanto della possibilità di «take suche further order as shall seme good in equitie» (*ibid.*).

sembra attivarsi soprattutto per ragioni umanitarie (i debitori si trovano spesso in carcere da tempo, ovvero si dichiarano vessati in maniera specialmente crudele dai loro creditori)¹²⁷, oltre che per una certa diffidenza verso la solerzia dei commissari stessi (che sono talvolta spronati ad «esaminare con esattezza la questione»)¹²⁸.

In un secondo gruppo di istruzioni, sempre rivolte ai commissari, il *Privy Council* alza un poco il tiro ed ordina loro non semplicemente di fare di tutto affinché un accordo sia raggiunto con i creditori recalcitranti, ma di persuadere quest'ultimi ad accettare determinate e specifiche condizioni. Così, in un caso ai commissari viene richiesto di convincere i creditori a dare del tempo al debitore per pagare i suoi debiti, senza tuttavia specificare quanto a lungo i creditori debbano aspettare¹²⁹, mentre in un altro la richiesta del *Privy Council* è più specifica: i creditori dovranno dare cinque anni di tempo al debitore per pagare i suoi debiti¹³⁰. Anche in questo secondo caso, tuttavia, la posizione del *Privy Council* non è formulata come un ordine ai creditori, bensì come richiesta ai commissari di persuadere i creditori a fare quanto il *Privy Council* desidera, ed anche qui la sanzione consiste nel doversi presentare dinnanzi al *Privy Council* per motivare il proprio diniego¹³¹. Molto raramente il *Privy Council* dà licenza ai commissari di decidere i termini dell'accordo tra le parti, ma si tratta di casi di estrema ostinazione da parte di singoli creditori che rifiutano ogni trattativa. In simili casi in effetti l'approccio del *Privy Council* è qualitativamente diverso:

¹²⁷ Un *unicum* tra gli atti del *Privy Council* a tal proposito sembra essere l'ordine rivolto alle autorità giudiziarie di aiutare una povera vedova nel recupero dei suoi crediti, necessari per tacitare i creditori che la minacciavano. In questo caso infatti il *Privy Council* ordina «all Maiours, Shreves [sheriffs], Justices of Peace, etc. ... to aide and assiste the said Anne in the recoverie of such her debtes as by bondes, billes, books of accomptes or other specialties should be due unto her by anie person or persons inhabiting within their liberties or jurisdictions», aggiungendo che in caso di rifiuto o mancata cooperazione sarà necessario giustificarsi dinnanzi al *Privy Council* («and where anie should make refusal or not be willing to geve her reasonable contentacion, to require them and everie of them forthwith to make their personal apparence presentlie before their Lordships»), APC, vol. 15 (1587-88), pp. 133-134 (18.6.1587).

¹²⁸ «[E]xactlie examyning the cause», APC, vol. 14 (1586-87), p. 269 (19.12.1586).

¹²⁹ APC, vol. 17 (1588-89), pp. 44-45 (23.1.1588).

¹³⁰ APC, vol. 13 (1581-82), p. 420 (15.5.1582).

¹³¹ *Ibid.*

non agisce più come autorità politica ma squisitamente giuridica¹³².

Richiedere ai creditori che rifiutano ogni accordo di presentarsi dinnanzi al *Privy Council*, peraltro, è tutt'altro che astratta minaccia. Diverse volte negli atti del *Privy Council* tali creditori appaiono effettivamente dinnanzi al *Council*¹³³. Talvolta anzi le speranze del *Privy Council* in una composizione volontaria sono talmente basse che l'invito ai commissari di persuadere i creditori si conclude con l'ordine ai creditori di presentarsi dinnanzi al *Privy Council* poco dopo, dando per scontato il fallimento delle trattative¹³⁴. In un caso in particolare due creditori che non si erano neppure presentati dinnanzi ai commissari vengono convocati dinnanzi al *Privy Council*, con l'espresso divieto di allontanarsene sino a quando congedati¹³⁵, e due giorni dopo finiscono con l'accettare un accordo col debitore su specifico ordine del Segretario di Stato Francis Walsingham («by the commaundement of Mr Secretarie Wallsingham»)¹³⁶. Talvolta il *Privy Council* usa la stessa tattica sin dall'inizio, addirittura procedendo esso stesso alla nomina a commissari (nomina, come abbiamo visto¹³⁷, in linea di principio prerogativa esclusiva del Cancelliere, egli stesso membro del *Privy Council*) di figure di altissimo rilievo, nella speranza di dare maggiore autorevolezza alla commissione preposta al caso, e, di conseguenza, maggiore gravità all'eventuale rifiuto dei creditori di ascoltarla¹³⁸.

¹³² Nell'intera epoca Elisabettiana un simile caso è attestato una sola volta: avendo un singolo creditore costantemente rigettato ogni tentativo di composizione, e continuando a rifiutare qualsiasi accordo che non prevedesse il pagamento dell'intero debito, il *Privy Council* ordina ai commissari «to take such finall order betweene them as should be agreable to equitie and reason; and to certefie their proceedings that their Lordships might take some such order as should be requisite if anie defaulte should be found in either partie», APC, vol. 15 (1587-88), pp. 329-330 (7.1.1588).

¹³³ Per es. APC, vol. 14 (1586-87), p. 313 (2.2.1587) e vol. 26 (1596-97), p. 56 (25.7.1596).

¹³⁴ Nell'ordinare ai commissari di convocare i creditori recalcitranti «to use the best perswacions that they can to induce them to conformitie and to subscribe to the said order as the most parte have don», il *Privy Council* aggiunge immediatamente «and, in case anie shall refuse so to doe, then to commande them in their Lordships' names to appeare before their Lordships on Sondaie next, where they shall understand what is further to be said unto them», APC, vol. 13 (1581-82), p. 345 (5.03.1582).

¹³⁵ APC, vol. 15 (1587-88), p. 24 (8.04.1587).

¹³⁶ *Ivi*, p. 27 (10.04.1587). Cfr. *infra*, Appendice, doc. 17.

¹³⁷ *Supra*, § 4.2.

¹³⁸ In un caso il *Privy Council* nomina addirittura l'arcivescovo di Canterbury, i vescovi di

Un terzo livello, per così dire, di intensità nel coinvolgimento del *Privy Council* nei rapporti tra creditori e debitore consiste nell'indirizzare gli ordini non più (o, talvolta, non solo) ai commissari ma direttamente alle autorità giudiziarie. Alcune volte, il compito delle autorità è lo stesso di quello dei commissari: tentare di raggiungere un compromesso (quindi, in pratica, persuadere i pochi creditori che si opponevano all'accordo)¹³⁹, aggiungendo talvolta la solita minaccia che i creditori recalcitranti ne avrebbero risposto direttamente al *Privy Council*¹⁴⁰. In altre occasioni invece il *Privy Council* va

Londra, Winchester, Sarum, e Rochester (APC, vol. 14 (1586-87), p. 57 (10.4.1586)), in un altro chiede l'intervento dell'arcivescovo di York per convincere i creditori (presumibilmente, dopo che i commissari non erano riusciti a trovare un accordo tra le parti), APC, vol. 25 (1595-96), p. 376 (1.5.1596).

¹³⁹ APC, vol. 13 (1581-82), pp. 214-215 (21.09.1581), lettera al *mayor* di Londra; APC, vol. 12 (1580-81), p. 302 (8.01.1581), lettera al Lieutenant della Torre di Londra, all'*Attorney General* e ad un *Sergeant-at-Law* (Fleetwoode); *ivi*, p. 308 (13.01.1580), lettera al giudice ordinario dell'*Admiralty Court* (Sir Julius Caesar); *ivi*, pp. 342-343 (26.02.1581), lettera al *mayor* ed agli sceriffi di Londra; APC, vol. 13 (1581-82), pp. 363-364 (26.03.1582), lettera a diversi *aldermen* di Londra; APC, vol. 14 (1586-87), p. 21 (6.03.1586), lettera al *mayor* ed agli sceriffi di Londra; *ivi*, p. 24 (6.03.1586), lettera al *mayor* ed agli sceriffi di Londra ed al *lieutenant* della Torre di Londra; *ivi*, p. 246 (6.11.1586), lettera al *mayor* ed allo sceriffo di Norwich; APC, vol. 26 (1596-97), p. 118 (16.8.1596), lettera ai *justices* della contea del Suffolk.

¹⁴⁰ APC, vol. 12 (1580-81), p. 302 (8.01.1581), pp. 342-343 (26.02.1581); APC, vol. 13 (1581-82), pp. 363-364 (26.03.1582); APC, vol. 14 (1586-87), p. 246 (6.11.1586). A volte il *Privy Council* richiede espressamente alle autorità l'imposizione di garanzie pecuniarie (*sureties*) al creditore recalcitrante per assicurarsi la sua comparizione. Nel 1581, ad esempio, un mercante aveva prestato garanzia (nella somma di £ 40) a favore del pagamento del debito (di £ 22) di un altro mercante. Il debito non era stato ripagato in tempo e, a fronte dell'infruttuosa escussione del garante, il creditore aveva ottenuto l'imprigionamento per debiti di quest'ultimo. A nulla era valso il tentativo di conciliazione dei commissari, che avevano proposto al creditore di accontentarsi del pagamento del debito principale oltre alle «reasonable charges» (il normale tasso d'interesse): non solo il creditore aveva rigettato questa mediazione, ma ormai rifiutava anche di comparire dinanzi ai commissari per discutere ulteriormente. A questo punto il *Privy Council* ordina al *mayor* di Londra di cooperare con i commissari nel tentativo di convincere il creditore, «and in case he shall refuse to stande to suche order as hath ben offred unto him by the said Commissioners and his Lordship [il *mayor* di Londra] shall like of, then to take good bondes of him to her Majesties use that he shall repaire hither and not to departe untill he shalbe therto licenced by their Lordships», APC, vol. 13 (1581-82), pp. 214-215 (21.09.1581).

Nei casi che al *Privy Council* sembrano più meritevoli di aiuto (e dunque, nei quali il rifiuto di ogni accordo è ancor più percepito come moralmente ripugnante), la minaccia ai creditori recalcitranti si fa più vaga – ma, proprio per questo, più seria. È ad esempio il caso delle vedove e dei figli di un gruppo di mercanti di Chester, morti a seguito di attacchi di

oltre, imponendo indirettamente determinate condizioni ai creditori nel dare certe istruzioni alle autorità giudiziarie: di solito, comandando loro di non dare séguito ad alcuna azione giudiziaria che i creditori possano promuovere o abbiano già intentato. In questo modo il *Privy Council* non obbliga direttamente i creditori ad accettare, ma impedisce loro di non farlo attraverso quello che il *Council* stesso definisce un forte «mezzo di persuasione»¹⁴¹. In certi casi questa persuasione si fa ancora più pressante: in un caso ad esempio, a fronte di condizioni ragionevoli proposte dai debitori (e, aspetto non secondario, di influenti raccomandazioni), il *Privy Council* ordina direttamente al *mayor* ed ai due sceriffi di Londra di non dar séguito a qualsiasi azione giudiziaria promossa dai creditori per cinque anni, proprio perché la proposta del mercante insolvente è di ripagare il debito in un quinquennio¹⁴². Questo approccio è ravvisabile con una certa frequenza: diversi sono i casi in cui il *Privy Council* ordina alle autorità giudiziarie, soprattutto quelle londinesi (gran parte del commercio internazionale era ormai concentrato a Londra, e quindi buona parte delle controversie mercantili più rilevanti venivano discusse dinnanzi alla corte di *mayor* ed *aldermen* della capitale)¹⁴³ di impedire ai creditori di far causa (o proseguire nella

corsari francesi e di naufragi, che si trovano nell'assoluta (e ben comprensibile) impossibilità di pagare i creditori. Nello spingere le autorità a trovare una composizione coi creditori, il *Privy Council* richiede al *mayor* ed agli sceriffi di Londra di cooperare con i commissari, «to use their beste indevouers, hoping they shall finde none of them so voyde of charitie as to refuse their reasonable aid in these causes ... howbeyt, yf they shall, contrarie to their Lordships' expectation, finde anie disobedient, then to certifie their names unto their Lordships and the cause, that thereupon they maie be furdere delt with all as shall appertayne», APC, vol. 12 (1580-81), pp. 342-343 (26.02.1581).

¹⁴¹ Ad esempio, nel tentativo di trovare una composizione per i debiti del debitore insolvente (un membro dei *Merchant Adventurers*), che vanta ingenti crediti ad Anversa ma che, al contempo, non è in grado di pagare i suoi creditori londinesi, il *Privy Council* ordina il *mayor* ed gli *aldermen* di Londra di convocare «such creditors before them within the Citee as he shall notifie unto them, and to take such order with them that they refraine for a tyme to molest him there, and that also they be a meanes, by way of perswacion, if any accion hath been commenced against him the same may be staied, and sufficient tyme given him for the payment of suche somes as by him are dew unto them», APC, vol. 9 (1575-77), pp. 224-225 (2.11.1576).

¹⁴² APC, vol. 14 (1586-87), p. 328 (15.2.1587).

¹⁴³ Sulla progressiva concentrazione del commercio nel mercato londinese sotto i Tudors si rimanda, *inter alios*, a W.C. JONES, *An Inquiry into the History of the Adjudication of Mercantile Disputes in Great Britain and the United States*, in «University of Chicago Law Review», vol. 25, 1958, pp. 445-464, a pp. 451-453. Più in generale sulle corti mercantili al tramonto del

causa già iniziata) al debitore o per un certo periodo di tempo¹⁴⁴, ovvero sino a quando una determinata condizione (generalmente, il soddisfacimento di certi crediti a sua volta vantati dal debitore) non si avveri¹⁴⁵. A volte l'ordine di cessare le ostilità giudiziarie non ha un determinato orizzonte temporale, ma perdura sino a quando non si arrivi ad una composizione da parte di tutti i creditori¹⁴⁶.

medioevo si veda di recente J. DAVIS, *Market courts and lex mercatoria in late medieval England*, in M. Allen e M. Davies (a cura di), *Medieval Merchants and Money: Essays in Honour of James L. Bolton*, Institute of Historical Research, Londra 2016, pp. 271-290.

¹⁴⁴ Così, in una lettera dei primi dell'Aprile 1590, il *Privy Council* dà l'ordine al *Mayor* ed agli Sceriffi di Londra di bloccare qualsiasi azione legale contro il debitore promossa dai suoi creditori per il prossimo *term* (e quindi, dato che nel 1590 Pasqua cadeva il 22 di aprile, durante l'*easter term* – quel periodo di attività delle corti che va dal secondo martedì dopo Pasqua sino al venerdì prima di Pentecoste), APC, vol. 19 (1590), p. 18 (6.4.1590). *Mayor* e sceriffi di Londra ricevono un simile ordine anche due anni dopo, questa volta per la durata di un anno intero, APC, vol. 22 (1591-92), p. 540 (18.6.1592). Forse perché meno uso a ricevere simili ordini, quando il *Privy Council* dà lo stesso comando allo sceriffo del Norfolk calca un po' la mano sulle conseguenze di una eventuale disobbedienza (ricordandogli come «you tender her Majesty's pleasure and will answer the contrary at your peril»), APC, vol. 22 (1591-92), p. 252 (13.2.1592). Si veda anche APC, vol. 14 (1586-87), p. 268 (16.12.1586), dove il periodo di sospensione di ogni azione giudiziaria è di un anno, e – almeno nelle intenzioni del *Privy Council* – si dovrebbe accompagnare al continuo tentativo delle autorità locali di spingere le parti a raggiungere un accordo.

¹⁴⁵ Così APC, vol. 9 (1575-77), p. 81 (10.2.1576): un mercante (Rocheford) vantava crediti verso la Corona, ma aveva anche dei forti debiti verso altri mercanti. Dato il suo timore «to be arrested and trolid by sundry his creditours within that Citie [Londra]», il *Privy Council* ordina al *mayor* di Londra «that any sute comensed alrebye against him [Rocheford], or might hereafter by any of his said creditors be, might be staied until order shuld be taken by her Majestie for his payment.» In un altro caso di pochi anni successivo il *Privy Council* ordina al *mayor* di Londra di sospendere ogni azione contro il debitore sino a quando certi mercanti, a loro volta indebitati verso di lui, non fossero tornati in Inghilterra. Il tono del *Privy Council* non lascia spazio ad interpretazioni: il *mayor* di Londra è «requir[ed] ... to call before him the creditours ... and to deal with them to forbear to sue or molest him in anie sorte for anie suche debte », APC, vol. 12 (1580-81), pp. 40-41 (1.6.1580).

¹⁴⁶ Così, quando il *Privy Council* ordina a *mayor* e sceriffi di Londra di incontrarsi coi creditori per «perswade with them that they maie be content to accept some reasonable daies and condicions for payment», specificando come «this course their Lordship hope and wyshe to be well liked of even of his hardest creditors», aggiunge anche di intimare «unto the Sheriffes and Secondaries of bothe the Coumpters that no arrest, accion or attachment for debt be prosecuted or commenced against the said Joanes or his goodes until they have finished this treatise with his said creditors», APC, vol. 13 (1581-82), pp. 220-221 (3.10.1581).

In certi casi la tutela concessa al mercante insolvente non consiste nell'ordine alle autorità giudiziarie di non dare séguito ad azioni giudiziarie contro di lui, ma è un vero e proprio salvacondotto concesso alla persona stessa del debitore, il quale in questo modo gode della protezione della Corona per un certo lasso di tempo, solitamente ben delimitato sin dall'inizio¹⁴⁷. Altre volte, invece di garantire al debitore immunità dai suoi creditori, il *Privy Council* trova più efficace scrivere direttamente ai creditori e proibire loro di dar noie al debitore per un determinato periodo. Così, nel giugno del 1579, il *Privy Council* scrive a tutti i creditori – menzionandoli individualmente – di un certo debitore per vietar loro di chiedergli alcunché per dieci mesi (durante i quali il debitore a sua volta sarebbe andato in Francia a recuperare certi suoi crediti onde poi pagare i creditori)¹⁴⁸, periodo che verrà poi prolungato di altri tre mesi con una seconda lettera¹⁴⁹. La cosa interessante in questo caso è che, nello scrivere ai creditori, il *Privy Council* faccia esplicito riferimento al fatto che tutti loro siano sudditi della Corona inglese o comunque stranieri residenti nei suoi domini – allusivo ma efficacissimo modo di rinfrescare la memoria sui rapporti di forza in campo¹⁵⁰. In rare occasioni (un solo caso è attestato per l'intero periodo elisabettiano) ai creditori viene semplicemente proibito di molestare il debitore sino a quando quest'ultimo non sarà pronto a pagare ovvero il *Privy Council* non avrà revocato tale proibizione¹⁵¹.

Simili salvacondotti venivano talvolta utilizzati impropriamente come

¹⁴⁷ Ben delimitato, ma non necessariamente anche ben motivato. Così ad esempio in un caso la protezione accordata al debitore era di sei mesi, per consentirgli di recarsi in Francia e riscuotere le somme a lui dovute dalla corona francese (previa conferma di un tale credito da parte dell'ambasciatore francese in Inghilterra), APC, vol. 9 (1575-77), p. 5 (6.7.1575), mentre in un altro caso il *Privy Council* semplicemente concede al debitore un salvacondotto di otto mesi senza spiegarne il motivo, APC, vol. 19 (1590), p. 315 (24.8.1578).

¹⁴⁸ Il *Privy Council*, si legge, «very earnestly require all of them, the creditours ... being either her Majesties subjectes or others resident within her Ladyship's Dominions, to forbare to moleste, arreste, sue or trouble the said [debtor], his goods, merchaundises or suerties either by themselves or by any other personnes in their names for and during the space of ten monethes after the date hereof ...», APC, vol. 11 (1578-80), p. 171 (28.06.1579).

¹⁴⁹ *Ivi*, p. 427 (25.3.1580).

¹⁵⁰ *Supra*, questo capitolo, nota 148.

¹⁵¹ APC, vol. 12 (1580-81), p. 134 (7.8.1580).

vera e propria garanzia d'impunità da parte di qualche disonesto debitore¹⁵². Considerando da un lato la terribile condizione di chi veniva imprigionato per debiti e, dall'altro (e di conseguenza) il desiderio del *Privy Council* di alleviarne le sofferenze, è probabile che tali salvacondotti venissero concessi con una certa generosità, tanto che nel 1587 il *Privy Council* ordinò al *mayor* di Londra la revisione di tutti i salvacondotti già concessi ai mercanti londinesi, per esaminare ogni caso e verificare che ciascun debitore che avesse ricevuto un salvacondotto fosse effettivamente meritevole di protezione, revocandola a tutti coloro che ne fossero stati trovati indegni¹⁵³.

L'intensità del coinvolgimento del *Privy Council* aumenta ancora in alcuni casi nei quali l'ordine alle autorità non è di convincere le parti a trovare un accordo (aggiungendo eventualmente l'ulteriore elemento 'persuasivo' del blocco di ogni azione legale dei creditori), ma di imporlo ad esse. Si tratta di pochi casi, ma molto indicativi dei reali poteri del *Privy Council*. In uno di essi, del 1588, il *Council* ordina al *mayor* ed agli sceriffi di Londra di fare accettare ai debitori (e non semplicemente tentare di persuaderli) un determinato accordo col debitore: il pagamento del debito avverrà in due soluzioni (metà subito e metà fra sei mesi)¹⁵⁴. Un secondo caso in tal senso è ancora più indicativo: nelle istruzioni al *mayor* ed agli sceriffi londinesi, il *Privy Council* chiede di persuadere i creditori a concedere un anno al debitore fallito; qualora tuttavia quelli non accettino, conclude il *Privy Council*, allora sarà esso stesso a pronunziarsi sulla causa in modo definitivo¹⁵⁵. Il punto è

¹⁵² Così, ad esempio, quando il *Privy Council* venne a conoscenza del fatto che un mercante londinese (tale Nicholas Jones) da esso protetto aveva abusato del salvacondotto utilizzandolo come immunità *sine die*, ordinò subito al *mayor* di Londra di convocarlo e condannarlo al pagamento di tutti i suoi debiti, APC, vol. 13 (1581-82), p. 348 (12.03.1582).

¹⁵³ «Whereas their Lordships had, upon the humble petition of divers persons oppressed, graunted their favorable letters to the Lord Maior and Aldermen for the tollerating of some reasonable time for the more easie and better paiement of their creditours, according to their abilitie, their Lordships (forasmuch as they were informed that such suggestions which they used were false, and were colorable shiftes to abuse and defraud their creditours, contrarie to their Lord ship's meanings in that behalfe) wrote their letters to the said Lord Maior to call all the protected and privileged persons before him, and that those whom he should find unworthy of commiseracion should be charged to looke unto themselves, and to take care for their speedie satisfaccion of their creditours within 14 daies next after, at which time their said letters of forbearance should lose effect», APC, vol. 15 (1587-88), p. 97 (28.5.1587).

¹⁵⁴ APC, vol. 16 (1588), p. 259 (2.9.1588).

¹⁵⁵ APC, vol. 17 (1588-89), p. 258 (9.6.1589). Inizialmente il *Privy Council* invita *mayor* e

significativo, e spiega meglio anche l'esempio precedente: il *Privy Council* poteva autorizzare *mayor* e *sceriffi* a prendere una decisione sulla composizione tra le parti proprio perché aveva esso stesso il potere di decidere – dunque non faceva altro che delegarlo ad altre autorità. Qualche anno prima (nel 1582), peraltro, il *Privy Council* aveva ordinato ai commissari di violare il principio del *pari passu* (che garantisce il soddisfacimento dei crediti in modo proporzionale tra tutti i creditori) per pagare l'intero (e cospicuo: 100 sterline) credito dell'ex ambasciatore del Portogallo, in quanto «persona pubblica» (malgrado il fatto che il sovrano che lo aveva inviato fosse ormai deceduto), e dunque di rango superiore agli altri creditori¹⁵⁶. Parimenti significativo appare anche l'ordine (del 1588) al *Solicitor General* di tentare di persuadere un creditore che aveva già firmato la composizione col debitore a mantenere fede all'accordo e, nel caso in cui il tentativo si rivelasse infruttuoso, imprigionarlo¹⁵⁷. Come sappiamo, il principio del *pari passu* era sancito esplicitamente nello statuto del 1571, dunque a rigore il *Privy Council* non avrebbe potuto autorizzare i commissari a violare la legge. Parimenti, il *Privy Council* non aveva titolo per ordinare di imprigionare una parte perché venuta meno ai propri accordi con l'altra. Domandarsi se il *Privy Council* avesse il potere di agire in tal modo è tuttavia probabilmente anacronistico: pochi inglesi del Cinquecento si sarebbero posti il problema in questi termini.

Eppure, malgrado l'opacità degli effettivi limiti del potere del *Privy Council*, specie in rapporto ad altre istituzioni giudiziarie, è possibile ravvisare alcuni chiari indizi dal tenore stesso delle sue lettere. Non è infatti un caso

sceriffi ad esercitare «such perswasions as you shall judge of most valyditie for th'inducing of the said creditours the rather for our sakes to yeald him respite for one yeeres space», ma la lettera si chiude con queste parole: «and in case you Lordship to all not be hable to drawe them to such conformitie as our request is you should, then we require your Lordship to certifie us of th'effecte of your travaile in his behalf, and whom you shall find obstinate in condiscondinge to your so reasonable perswasions, that thereupon we may take such order for the quiet and fynall determining of the same as we shall perceive not repugnant to equitie and conscience.»

¹⁵⁶ I commissari, spiega il *Privy Council*, «are required in respecte that he [l'ex ambasciatore del Portogallo, Dr Castillo] came first unto this Realme as an Ambassadorsent from a King then livinge, and is not as yet but to be esteemed as a publique person, and therefore ought to be favoured and preferred before others, after they shall (as the lawe requirethe) have examined the trothe of the matter between him and the said Walthall [il debitore] and finding the debt dewe, to take order that he maie be fully satisfied of that which appere to be dewe unto him», APC, vol. 13 (1581-82), pp. 310-311 (21.01.1582).

¹⁵⁷ APC, vol. 17 (1588-89), pp. 6-7 (31.12.1588).

che ogni qual volta il *Privy Council* ordini alle autorità giudiziarie di sospendere i processi intentati contro il debitore fallito, tale comando sia rivolto soltanto al *mayor* ed allo sceriffo di una determinata città, e mai alle corti regie (*King's Bench* e *Common Pleas*), né tantomeno alla *Chancery*. Questa prudenza evitava di portare allo scoperto il latente conflitto istituzionale che, di lì a qualche decennio, sarebbe emerso in tutta la sua portata quando Edward Coke divenne *Chief Justice* del *King's Bench*. È tuttavia significativo che talvolta i limiti dei poteri giurisdizionali del *Privy Council* appaiano nelle istruzioni che il *Council* stesso dà alle autorità giudiziarie nel richiedere loro di trattare con i creditori del debitore. Così, nel 1586 il *Privy Council* concede sei mesi di grazia al debitore (tale Alington) per il pagamento dei suoi debiti, ordinando al *mayor* ed agli sceriffi di Londra la sospensione di ogni procedimento contro di lui¹⁵⁸. La lettera prosegue aggiungendo che, nel caso in cui i creditori non accettino di conformarsi a questa sospensione, il *Privy Council* si aspetta dettagliata spiegazione da parte degli stessi *mayor* e sceriffi circa tale rifiuto¹⁵⁹. Benché difficilmente attuabile, l'unico modo per i creditori di disubbidire all'ordine del *Privy Council* sarebbe stato di intentare una nuova causa contro lo stesso debitore dinnanzi alle corti regie, a cui il *Privy Council* era, non a caso, più restio a dare ordini espliciti.

Talvolta, tuttavia, la ritrosia del *Privy Council* nell'alimentare frizioni con le corti di *common law* (da considerarsi a tutti gli effetti come corti supreme) venne superata: questo avvenne con una certa frequenza proprio in materia fallimentare. Già negli anni Settanta del Cinquecento i rapporti tra *Privy Council* e corti di *common law* iniziavano a caricarsi di una certa tensione. Nel 1572 un salvacondotto emesso per speciale prerogativa regia fu giudicato invalido dalla *Common Pleas*¹⁶⁰, la quale ricevette di rimando dal *Privy Council* l'ordine di non intromettersi¹⁶¹. La tensione andò via via aumentando nel decennio successivo. Dopo aver già dichiarato invalidi altri due salvacon-

¹⁵⁸ Facendo in modo che «in the meane season while he hathe tyme to deale with his credytours, the sergeants and other officers of the Cittie may forbear to arrest the person of the said Alington or anie suite to be commenced against him», APC, vol. 14 (1586-87), p. 251 (20.11.1586).

¹⁵⁹ ¹⁵⁹ «[Y]f his creditours do refuse to yield unto, then to certifie their Lordships of the reasons of their refusall», *ivi*, p. 251 (20.11.1586).

¹⁶⁰ *Moyle v. Hitchcock* (1572) BL, ms. *Additional 25211*, fol. 23v. J.H. BAKER, *The Reinvention of Magna Carta 1216-1616*, Cambridge University Press, Cambridge 2017, pp. 176-177.

¹⁶¹ Baker, *ibid.*

dotti emanati dal *Privy Council* nei primi anni Ottanta¹⁶², nel 1587 la *Common Pleas* si oppose anche al salvacondotto che comminava l'arresto automatico di qualsiasi trasgressore, ordinando la scarcerazione di un creditore imprigionato per aver citato in giudizio il debitore protetto dal salvacondotto¹⁶³. Nello stesso anno il *King's Bench* fece altrettanto in un altro caso¹⁶⁴ e, sempre nello stesso anno, ribadì come simili salvacondotti potessero essere emessi soltanto in favore di coloro che stavano per recarsi fuori dai confini del regno (e dunque, temporaneamente fuori dalla giurisdizione delle corti), ovvero già vi si trovassero, e mai per più di un anno di tempo¹⁶⁵. Nel 1588, tentando di evitare uno scontro istituzionale che si prefigurava sempre più netto, il *Privy Council* chiese al *King's Bench* di essere avvertito prima di rilasciare altre persone imprigionate per suo diretto ordine¹⁶⁶. La richiesta, tuttavia, non servì a smorzare i toni: gli arresti per ordine del *Privy Council* continuarono, così come i *writs* di *habeas corpus* da parte delle corti regie.

Questa malcelata ostilità tra corti di *common law* e *Privy Council* si tramutò in scontro aperto proprio in materia di insolvenza, a motivo dell'operato dei *Commissioners for causes of poore prisoners*. Si trattava di una commissione semi-permanente, voluta dal *Privy Council* per favorire la composizione dei poveri debitori di Londra imprigionati dal *King's Bench* su richiesta dei loro creditori. Istituita nel 1576, questa commissione operava ad altissimo livello: ne facevano infatti parte i *Chief Justices* di *Common Pleas* e *King's Bench*, il vescovo di Londra, i decani delle cattedrali di Westminster e di St Paul's ed il

¹⁶² Non si trattava tuttavia di un caso in insolvenza: *Countess of Derby's Case* (1581), in J.H. Baker (a cura di), *Reports from the Lost Notebooks of Sir James Dyer*, vol. 2, Selden Society, Londra 1994, p. 395; *Hunt v. Woodcock* (1583) BL ms. Lansdowne 1119, *fol.* 118v-119r, in BAKER, *The Reinvention of Magna Carta*, cit., p. 177, testo e nota 193.

¹⁶³ *Searche's Case* (1587) 1 Leo. 70, 74 Eng. Rep. 65. Il creditore rilasciato dalla *Common Pleas* fu nuovamente imprigionato, ma a quel punto la *Common Pleas* ordinò la carcerazione di chi aveva concretamente proceduto al secondo arresto. BAKER, *The Reinvention of Magna Carta*, cit., p. 177; DAWSON, *The Privy Council and Private Law*, cit., p. 640, nota 167; N.D. MCFEELEY, *The Historical Development of Habeas Corpus*, in «Southwestern Law Journal», vol. 30, 1976, pp. 585-600, a p. 587.

¹⁶⁴ *Howell's Case* (1587) 1 Leo. 70, 74 Eng. Rep. 66. Cfr. BAKER, *The Reinvention of Magna Carta*, cit., pp. 165-166; DAWSON, *The Privy Council and Private Law*, cit., p. 640, nota 167; MCFEELEY, *The Historical Development of Habeas Corpus*, cit., p. 587.

¹⁶⁵ *Waram's Case* (1587) BL, mss. Harley 4562, *fol.* 78v, e *Additional* 35943, *fol.* 134r, in BAKER, *The Reinvention of Magna Carta*, cit., p. 178.

¹⁶⁶ APC, vol. 16 (1588), p. 48 (28.4.1588). Cfr. DAWSON, *The Privy Council and Private Law*, cit., p. 649.

*Master of the Rolls*¹⁶⁷ (altissima carica della *Chancery*, seconda solo al Cancelliere stesso). Nel 1589, dopo delle lamentele dei debitori prigionieri sullo scarso interesse che gli alti commissari mostravano per le loro sorti, il *Privy Council* richiese a questi di riunirsi due giorni la settimana¹⁶⁸, e di lì a poco concesse loro anche il potere di imprigionare il creditore che disubbidisse ai loro ordini, a condizione che uno dei commissari (che dovevano essere almeno sei) ad ordinare l'arresto fosse l'arcivescovo di Canterbury (anch'egli nel frattempo 'arruolato' tra i commissari)¹⁶⁹. Non sappiamo se, con le modifiche del 1589, gli altri commissari rimasero gli stessi, eccezion fatta per i due *Chief Justices* – dopotutto, assicurarsi la loro presenza era un modo diplomatico di cercare di evitare tensioni con le corti di *common law*. La commissione si mise al lavoro con rinnovata energia, non disdegnando di fare uso dei suoi poteri coercitivi sui creditori che rifiutavano di sottomettersi a quanto da essa deciso.

Non sappiamo con quale frequenza ciò sia avvenuto, ma non è difficile immaginare la reazione delle corti di *common law* a fronte di questa delega del *Privy Council* ad imprigionare chi rifiutasse di ritirare l'azione intentata contro il proprio debitore dinnanzi alle corti di *common law* ed accettare i termini di composizione col debitore insolvente imposti dalla commissione. La risposta, infatti, non si fece attendere. Nel 1590, un creditore imprigionato per ordine della Commissione si era appellato al *King's Bench*, il quale non solo lo aveva prontamente liberato ma aveva anche multato per *false imprisonment* (grossomodo corrispondente al moderno sequestro di persona) il commissario che concretamente aveva dato l'ordine di arresto¹⁷⁰. Il *Privy Council*, parrebbe, riuscì ad evitare uno scontro frontale in quella occasione¹⁷¹, ma i nuovi poteri coercitivi dei *Commissioners for causes of poore pri-*

¹⁶⁷ APC, vol. 9 (1575-77), p. 110 (28.4.1576). Cfr. DAWSON, *The Privy Council and Private Law*, cit., p. 415.

¹⁶⁸ APC, vol. 18 (1589-90), p. 109 (15.9.1589).

¹⁶⁹ Come emerge chiaramente da APC, vol. 20 (1590-91), pp. 9-10 (5.10.1590). Sul punto vedasi ancora una volta DAWSON, *The Privy Council and Private Law*, cit., pp. 415-416 e 640-641.

¹⁷⁰ APC, vol. 19 (1590), p. 441 (13.9.1590). Per risolvere l'impasse il *Privy Council* chiese al *Chief Justice* del *King's Bench* (Sir Christopher Wray) di sospendere l'esecuzione della sentenza per *false imprisonment* mentre i commissari si sarebbero adoperati per trovare un compromesso accettabile a tutti i creditori (*ibid.*).

¹⁷¹ Il mese successivo, il *Privy Council* infatti scriverà agli altri commissari per chiedere loro di trovare un accordo tra le parti, spiegando ai commissari la gravità della situazione: senza

soners vennero interpretati come un indiscriminato ampliamento delle prerogative della Corona, e dunque un chiaro attacco alla giurisdizione delle corti di *common law*. Quando, nell'anno successivo, il Cancelliere ed il Tesoriere (dunque, le due massime autorità all'interno del *Privy Council*) chiesero ad alcuni giudici delle corti di *common law* (forse i *Chief Justices* di *King's Bench* e *Common Pleas*, visto il loro ruolo di *commissioners for causes of poore prisoners*) quando fosse lecito al *Privy Council* procedere all'arresto di qualcuno, la risposta arrivò sottoscritta dai giudici al completo di tutte e tre le corti di *common law* (*King's Bench*, *Common Pleas* ed *Exchequer*)¹⁷², lamentando il numero di arresti illeciti contro chi null'altro avesse fatto che far valere i propri diritti dinnanzi alle corti regie, e chiedendo che Cancelliere e Tesoriere volessero evitare che tali eccessi si ripetessero¹⁷³. Alla fine dei conti, tuttavia, i giudici di *common law* non avevano rimedi da proporre: era il *Privy Council* che doveva rispettare le forme – e, soprattutto, i limiti – della sua attività giurisdizionale, perché nessun altro organo giurisdizionale poteva sindacarne l'operato¹⁷⁴.

Proprio per cercare di smorzare quella frizione istituzionale che, con gli Stuart, sarebbe invece andata acuendosi sempre più, il *Privy Council* elisabettiano si affrettò a rivedere le prerogative dei *Commissioners for causes of poore prisoners*, togliendo loro il tanto controverso potere di procedere all'arresto dei creditori refrattari. La strada maestra rimaneva sempre la conciliazione, per favorire la quale anche le minacce non andavano lesinate. Se tuttavia le minacce non fossero bastate, adesso i commissari non avrebbero

accordo, il loro collega rischia di dover pagare una multa parecchio salata (£ 10) per effetto della sentenza del *King's Bench*. APC, vol. 20 (1590-91), p. 41 (18.10.1590).

¹⁷² La *Court of the Exchequer* non è menzionata in altro punto di questo saggio in quanto poco coinvolta nei casi di insolvenza tra privati.

¹⁷³ «Declaration of Judges on Unlawful Imprisonments» (9.6.1591), pubblicata in HOLDSWORTH, *A History of English Law*, vol. 5, cit., Appendix I, pp. 495-497 (Holdsworth riporta entrambe le fonti, delle quali una è manoscritta, BL, ms. *Lansdowne* 68, fol. 87r, l'altra, e leggermente più lunga, era stata già pubblicata nei *Reports* della *Common Pleas* di Anderson J nel 1664 (And. 297)). In tema si veda anzitutto DAWSON, *The Privy Council and Private Law*, cit., pp. 640-641; cfr. MCFEELEY, *The Historical Development of Habeas Corpus*, cit., p. 587.

¹⁷⁴ Né, è bene notare, i giudici delle corti di *common law* intesero negare il potere del *Privy Council* di ordinare l'arresto di qualcuno: un tale potere non fu messo in discussione neppure da Coke CJKB all'apice delle tensioni tra il *King's Bench* e la Corona nel 1615: *The Brewers' Case* (1615) 1 Rolle 134, 81 Eng. Rep. 382; *Salkingstowe's Case* (1615) 1 Rolle 219, 81 Eng. Rep. 444. Cfr. DAWSON, *The Privy Council and Private Law*, cit., p. 641.

potuto più procedere all'arresto del creditore, ma cercare la cooperazione di *King's Bench* e *Common Pleas*, chiedendo alle corti di *common law* di provare a prevalere sull'ostinatezza dei creditori (e, sostanzialmente, renderle quindi latrici della minaccia del *Privy Council* circa le conseguenze di un'ostinata e perdurante disubbidienza)¹⁷⁵. Per tutto il decennio successivo il *Privy Council* continuò ad esercitare le stesse pressioni sui creditori, a concedere qualche salvacondotto ma soprattutto a tentare di mediare tra le parti¹⁷⁶; raramente tuttavia forzò la mano ai creditori obbligandoli ad accettare una composizione non voluta.

4.5. Insolvenza e composizione: *Court of Requests* e *Court of Chancery*

Oltre al *Privy Council*, le petizioni alla Corona in tema di insolvenza e composizione potevano anche essere affidate alla *Court of Requests*. Istituita nel 1483 per decidere secondo equità cause tra privati presentate al *Privy Coun-*

¹⁷⁵ «And yf noe good perswacions or intreatie shalbe able to move them to compassion, you shall have the juster cause to proceede against them with suche severitie as by her Majesty's commission you are required and authorized to doe, lettenge them plainlie to understande that yf anye informacion shalbe broughte at anye tyme againste them upon anye penall statute or other advauntage taken againste them in any matter by stricktnes of lawe, they are to looke for noe favor but all extreamitie that maie be used, in respecte of the contempte they shewe to her Majestie's authoritie and harde disposicion to theis poore men oppressed by theire rigorous dealing. Yf theis obstinate persons that shalbe brought before you shall seeme to truste onlie to the advauntage they have by lawe, and that by her Majestie's commission you have not sufficient authoritie to restraine them, and therefore wilbe brought by noe meanes to conformitye, to advertise by your letters the Judge of her Majesty's Benche and Commen Pleas of your proceeding and the perverse and unconscionable obstinacy of those parties, requiring them in our names to take the paines to sende for the parties and to see what they shalbe able to prevaile with those wilfull and harde harted persons. And yf they will by noe meanes be broughte to reasonable order, then we doubt not but the saide Judges will lett them understande in theis cases of extreamitie that they muste looke for the like measure and to have noe favor at theire hands against your proceedings, considering the princelie consideracion that moved her Majestie to graunte that commission, what greate paines hathe bin taken by you in the same and howe often wee have bin troubled with moste pittifull complaint of theis poore prisoners», APC, vol. 22 (1591-92), pp. 385-386 (2.4.1592). La lettera del *Privy Council* invitava anche i commissari a riunirsi non più due volte a settimana ma a fare il punto su ogni singolo caso loro affidato una volta al mese (*ivi*, p. 385).

¹⁷⁶ DAWSON, *The Privy Council and Private Law*, cit., pp. 650-651.

*cil*¹⁷⁷, come la *Chancery* così anche la meno nota *Court of Requests* godeva di una «giurisdizione equitativa» (*equitable jurisdiction*) – aveva cioè il potere, che derivava direttamente dall'autorità del sovrano, di giudicare secondo equità¹⁷⁸. A differenza della *Chancery*, la *Court of Request* si occupava di piccole liti promosse da persone di modeste fortune (orfani e vedove)¹⁷⁹. Benché mai formalmente abolita, la *Court of Requests* (legata alla Corona, e quindi malvista dal *long Parliament*) cessò di fatto di operare nel 1641¹⁸⁰.

Anche se si conosce qualche petizione presentata alla *Court of Request* da parte dei debitori per bloccare le azioni legali promosse dai creditori minoritari contrari alla composizione già nel tardo Cinquecento¹⁸¹, è soprattutto sotto Giacomo I che questa corte si dedicò attivamente alla nostra materia. Una (probabilmente) significativa parte delle petizioni rivolte a Giacomo I è preservata dall'inizio del suo regno sino al 1616 in un mano-

¹⁷⁷ Gli inizi dell'attività della corte, sinora poco studiati (come, d'altronde, la corte stessa), sono stati oggetto del recente ed attento contributo di L. FLANNIGAN, *Litigants in the English "Court of Poor Men's Causes" or "Court of Requests", 1515-25*, in «Law and History Review», vol. 38, 2020, pp. 303-337. Cfr. BAKER, *The Oxford History of the Laws of England*, cit., pp. 203-206; ID. (in forma più sintetica), *An Introduction to English legal history*, cit., pp. 128-130; E. KADENS, *The Admiralty Jurisdiction of the Court of Requests*, in J. Witte, S. McDougall, A. di Robilant (a cura di), *Texts and Contexts in Legal History: Essays in Honor of Charles Donabue*, The Robbins Collection, Berkeley 2016, pp. 349-366, a pp. 351-355; COUILLETTE, *The Civilian Writers of Doctors' Commons*, cit., pp. 104-105. Si veda inoltre l'introduzione di L.M. Hill (a cura di), *The Ancient State, Authority and Proceedings of the Court of Requests by Sir Julius Caesar*, Cambridge University Press, Cambridge 1975, pp. ix-xlvi.

¹⁷⁸ Come la stessa *Chancery*, infatti, anche la *Court of Requests* venne inizialmente descritta come «court of Conscience», perfino in documenti ufficiali. Ad esempio, lo statuto del 1605 che le diede giurisdizione per i debiti inferiori ai 40 scellini, si riferì alla *Court of Requests* come «comunemente nota come *Court of Conscience* nella Guildhall della stessa città [Londra]» (enfasi aggiunta), 3 Jac. I, c. 15, § 1. Cfr. W.H.D. WINDER, *The Courts of Requests*, in «Law Quarterly Review», vol. 52, 1936, pp. 369-394.

¹⁷⁹ Ecco perché, data la sua giurisdizione equitativa, la *Court of Requests* viene spesso definita la 'cucina povera' della *Chancery*: da ultimo FLANNIGAN, *Litigants in the English "Court of Poor Men's Causes"*, cit., p. 305. Questo tuttavia non significa che alla *Court of Requests* non si rivolgessero anche persone di più elevate condizioni sociali (e, soprattutto, finanziarie): T. STRETTON, *Women Waging Law in Elizabethan England*, Cambridge University Press, Cambridge 1998, p. 7.

¹⁸⁰ BAKER, *An Introduction to English legal history*, cit., pp. 129-130.

¹⁸¹ SMITH, *The error of young Cyrus*, cit., p. 316, riporta ad esempio una petizione presentata nel 1590 (*National Archives*, REQ 2 121/33).

scritto¹⁸²: lo studio di queste petizioni – perlopiù di debitori insolventi – ha mostrato come, sino al 1606, esse si limitassero alla richiesta di un salvacondotto (di solito di un anno)¹⁸³. Per valutare le petizioni dei debitori la *Court of Requests* nominava una commissione la quale, convocati i creditori ed ascoltate le loro ragioni, avrebbe poi informato la corte sulla loro posizione, indicando quanti fra i creditori fossero disposti a concedere una dilazione temporale o anche una composizione, e chi invece non intendesse addivenire ad alcun compromesso. Nei primissimi anni del regno di Giacomo I la *Court of Requests* talvolta concedeva direttamente un salvacondotto al debitore e talaltra (forse memore delle recenti tensioni tra Corona e corti di *common law*) chiedeva ai giudici del *King's Bench* di intervenire per persuadere i creditori recalcitranti¹⁸⁴. Dal 1607 in poi, tuttavia, l'azione della *Court of Requests* si fece più incisiva, e andò ben oltre la prassi del *Privy Council* elisabettiano in materia: oltre a concedere dilazioni temporali, infatti, essa iniziò ad obbligare i creditori dissenzienti ad accettare di comporre il loro credito per un ammontare ben inferiore rispetto al capitale dovuto¹⁸⁵.

Le rimostranze contro queste composizioni forzose non mancarono

¹⁸² BL, ms. *Lansdowne 266*, trascrizione in R.W. Hoyle (a cura di), *Heard Before the King: Registers of Petitions to James I, 1603-16*, List and Index Society, Kew 2006. Questo manoscritto (che conta più di 200 *folii*), iniziato il 12 maggio 1603, neppure due mesi dopo la morte di Elisabetta I (avvenuta 24 marzo di quell'anno) e tenuto – parrebbe – dal *Master of Requests* (il presidente della *Court of Requests*, funzione tuttavia distinta rispetto a quella che lo stesso sembrerebbe avere avuto nell'occuparsi delle petizioni ricevute dal re), contiene un gran numero di petizioni di ogni tipo, e testimonia chiaramente come l'attivo interesse del re nell'amministrazione dello stato, della giustizia e della legge (ovverossia, la sua scarsa attenzione per le differenti articolazioni istituzionali del potere statuario – parlare di separazione dei poteri sarebbe probabilmente troppo anacronistico) iniziasse sin dai primissimi giorni del suo regno. Soltanto nel primo anno (dal 12 maggio 1603 al 31 maggio 1604) su 466 petizioni ricevute ben 416 venivano accolte ed inviate a delle commissioni incaricate di mediare tra le parti. Verso la fine degli anni per i quali il manoscritto riporta le petizioni ricevute dal re, l'attività sembrerebbe diminuire notevolmente, possibile segno del fatto che molte richieste venissero indirizzate – o forse prontamente inoltrate dalla Corona – alla *Chancery*. Il manoscritto termina nel giugno del 1616: DAWSON, *The Privy Council*, cit., pp. 630-635, testo e (per notizie sul manoscritto stesso), nota 127. È tuttavia probabile che ms. *Lansdowne 266* non contenga tutte le petizioni ricevute direttamente dalla Corona durante quegli anni: ad esempio, un numero di ulteriori petizioni ricevute durante il 1613 sono preservate in BL, ms. *Additional 69910*.

¹⁸³ SMITH, *The error of young Cyrus*, cit., p. 318.

¹⁸⁴ *Ivi*, pp. 318-319.

¹⁸⁵ *Ivi*, pp. 319-321.

sin dai primi anni, e non fecero che crescere di intensità¹⁸⁶, complice il fatto che, nella crescente frizione tra le corti di *common law* e le corti di *equity*, la corte più ‘debole’ (quanto a prerogative, oltre – cosa non meno importante – ad importanza a livello di prassi giudiziaria ed istituzionale) fra queste era certamente la *Court of Requests*¹⁸⁷. Già nel 1613, la *Common Pleas* aveva stabilito che la giurisdizione equitativa della *Court of Requests* cessasse ogniqualvolta vi fosse già un rimedio in *common law*¹⁸⁸. L’anno successivo il *King’s Bench* rincarò la dose, giudicando che la *Court of Requests* non avesse il potere di imporre composizioni tra creditori e debitori, in quanto tali composizioni avrebbero leso l’ambito di applicazione degli statuti in materia di bancarotta¹⁸⁹. Da quel momento, il coinvolgimento della *Court of Requests* in materia parrebbe cessare – quantomeno, non si ha più notizia di alcun suo intervento ulteriore¹⁹⁰. Ben diverso, invece, è il ruolo svolto dall’altra e

¹⁸⁶ *Ivi*, pp. 321-322.

¹⁸⁷ HILL, *The Ancient State*, cit., pp. ix-xix. È ben noto come tale frizione culminasse di lì a poco (nel 1616) nello scontro aperto tra Coke, *Chief Justice* del *King’s Bench*, ed il Cancelliere Ellesmere, e come Giacomo I avesse appoggiato Ellesmere e cacciato Coke dal *King’s Bench*. Vedasi anzitutto il recente lavoro di BAKER, *The Reinvention of Magna Carta*, cit., pp. 410-441. Tra i molti contributi in materia si rimanda poi ad alcuni classici lavori: HOLDSWORTH, *A History of English Law*, vol. 5, cit., pp. 231-238; J.P. DAWSON, *Coke and Ellesmere Disinterred: The Attack on the Chancery in 1616*, in «Illinois Law Review», vol. 36, 1941-42, pp. 127-152; J.H. BAKER, *The Common Lawyers and the Chancery: 1616*, in «Irish Jurist», vol. 4, 1969, pp. 368-392, ed ora in ID., *The Legal Profession and the Common Law*, Hambledon Press, Londra 1986, pp. 205-229; L.A. KNAFLA, *Law and Politics in Jacobean England*, Cambridge University Press, Cambridge 1977, pp. 155-181. Più di recente vedasi anche M. FORTIER, *Equity and Ideas: Coke, Ellesmere, and James I*, in «Renaissance Quarterly», vol. 51, 1998, pp. 1255-1281, ed ora in D. Fischlin e M. Fortier (a cura di), *Royal Subjects: Essays on the Writings of James VI and I*, Wayne State University Press, Detroit, 2002, pp. 265-289; D.C. SMITH, *Sir Edward Coke and the Reformation of the Laws. Religion, Politics and Jurisprudence, 1578-1616*, Cambridge University Press, Cambridge 2014, pp. 224-232.

¹⁸⁸ *Payne’s Case* (1613) Godb. 216, 78 ER 131; SMITH, *The error of young Cyrus*, cit., p. 323.

¹⁸⁹ *Caplin v. Toft* (1614), in W.H. Bryson (a cura di), *Cases Concerning Equity*, vol. 1, Selden Society, Londra 2001, p. 360.

¹⁹⁰ Non è in realtà del tutto chiaro se, nel cessare l’emanazione di *bills of conformity*, la *Court of Requests* avesse anche implicitamente eccepito la propria incompetenza giurisdizionale ad ogni ulteriore petizione in tema di insolvenza: se alcuni degli (in effetti, pochi) studiosi che si sono interrogati sul punto sembrano rispondere in maniera affermativa al quesito (così anche BAKER, *An Introduction to English Legal History*, cit., p. 127), altri invece sostengono che abbia continuato ad occuparsi di casi di insolvenza per qualche decennio (STRETTON, *Women Waging Law*, cit., p. 73).

grande *court of equity*, la *Chancery*, sulla nostra materia.

Probabilmente a motivo della sua altissima carica, che comprendeva anche la custodia (e l'utilizzo) del Gran Sigillo (il *Great Seal of the Realm*)¹⁹¹, nel corso dei secoli il Cancelliere inglese spesso agisce con una discrezionalità seconda solo a quella del monarca. Questa discrezionalità è visibile anche in materia fallimentare: sin dal quattordicesimo secolo infatti egli rilascia salvacondotti (*bills of protection*) a quei debitori che, a suo insindacabile giudizio, ne siano meritevoli¹⁹².

Durante la seconda metà del Cinquecento, il ruolo della *Chancery* in tema di insolvenza consisteva soprattutto nel registrare i salvacondotti concessi dalla Corona, tanto che divenne ben presto prassi per il debitore che avesse ricevuto un salvacondotto dal *Privy Council* registrarlo in *Chancery*, onde evitare possibili azioni legali dei creditori presso la stessa¹⁹³. Qualora non fosse il debitore a presentare il salvacondotto alla *Chancery* per essere registrato, lo avrebbe fatto (nominalmente, per conto del debitore) quella parte (solitamente maggioritaria) dei creditori favorevoli ad un accordo, al quale tuttavia altri si opponevano¹⁹⁴.

Nel giro di poco tempo, forse anche a motivo del crescente numero di casi in materia (a ragione del quale essa finì per considerare la materia pienamente di sua competenza, e dunque sottoposta al suo giudizio equitativo), la *Chancery* iniziò anche ad imporre delle composizioni fra le parti

¹⁹¹ Sui concreti risvolti giuridici del fatto che il Cancelliere detenesse anche il *Great Seal*, benché per altri versi alquanto datato, è utile consultare J.E. STEPHENS, *The Great Seal of England*, in «*American Law Review*», vol. 30, 1896, pp. 404-418.

¹⁹² TREIMAN, *Majority Control*, cit., p. 516.

¹⁹³ *Ivi*, pp. 516-518.

¹⁹⁴ Uno di questi casi si trova nella raccolta seicentesca nota come *Choyce cases in chancery*: nel 1583-84 (il riferimento è al ventiseiesimo anno del regno di Elisabetta I) «[t]he Queen granted a protection to *Woodcock, Napton and Sewell* [i debitori], to the end they might be better able to pay their debts to all their creditors. By which Protection her Majesty further willeth that an Injunction be granted out of this Court against all such as should implead the said *Woodcock, Napton, and Sewell*, and not content themselves with the aforesaid rate. And because the defendants do commence suit at the common law, and do not content themselves with the aforesaid agreement, therefore an injunction is granted if cause be not showed to the contrary» (corsivo nell'originale). *The practice of the High Court of Chancery. With the nature of the several offices belonging to that court, and the reports of many cases wherein relief hath been there had, and where denyed; and known as 'Choyce cases in chancery'*, printed by John Streater, Henry Cinford and Eliz. Flesher, the Assigns of R. Atkind and E. Atkins Esquires, Londra 1672, p. 174.

con quelli che presto vennero chiamati *bills of conformity* (essendo dei *bills* che obbligavano i destinatari a conformarsi a quanto in essi disposto)¹⁹⁵.

I primi *bills of conformity* rilasciati dalla *Chancery* risalgono probabilmente agli ultimi anni del Cinquecento. Tali *bills* potevano essere rivolti a tutti i creditori di un determinato debitore ovvero anche, quando si era già trovato un accordo con gli altri, ad uno solo di essi¹⁹⁶. Inizialmente rilasciati quando il debitore aveva già ottenuto un salvacondotto, nei primi anni del Seicento iniziarono ad essere concessi anche in mancanza di alcuna previa protezione del debitore. Il cambiamento sembrerebbe essere avvenuto durante il cancellierato di Thomas Egerton (Lord Ellesmere, Cancelliere dal 1596 al 1617). Nel 1596 certi debitori (che non godevano di alcuna protezione da parte del *Privy Council*) erano riusciti a persuadere quasi tutti i loro creditori ad accettare una ristrutturazione del debito per una durata piuttosto lunga (otto anni) – quasi tutti, tranne una piccola minoranza. Per paralizzare ogni azione che questi creditori riluttanti ad una lunga dilazione avessero potuto nel frattempo promuovere, i debitori chiesero ed ottennero dal Cancelliere una *injunction* che proibisse sino a nuovo ordine qualsiasi azione promossa dai creditori¹⁹⁷. In un altro caso dello stesso anno i creditori avevano tutti accettato la ristrutturazione del debito proposta dal debitore (che si impegnava a pagare due terzi del suo debito verso ciascuno di essi), ma alcuni di loro lo avevano poi comunque fatto arrestare per meglio ‘persuaderlo’ ad accettare di pagare per intero senza sconti. Rivoltosi alla *Chancery*, il debitore allora ottenne una *injunction* contro ogni azione basata sulla sua

¹⁹⁵ Che i *bills of conformity* fossero l'evoluzione dei salvacondotti concessi dalla Corona è esplicitamente dichiarato nel proclama del 31.3.1621 contro i *bills of conformity* emanati dalla *Chancery*: J.F. Larkin, P.L. Hughes (a cura di), *Stuart royal Proclamations*, vol. 1, *Royal Proclamations of King James I 1603-1625*, Clarendon Press, Oxford 1973, p. 506. Nell'attacco sferrato in Parlamento agli inizi del 1621 contro i *bills of conformity* emanati dalla *Chancery* – e, anche attraverso di essi, contro la persona del Cancelliere, Francis Bacon – uno dei principali avversari politici di Bacon, Sir Lionel Cranfield, dichiarava come la Corona non avesse mai emesso simili *bills of conformity* sino al 1605 (e che poi ovviamente avesse iniziato a farlo sulla scorta del cattivo esempio della *Chancery* – Cranfield era contrarissimo a questi *bills* qualunque ne fosse la provenienza): NOTESTEIN, RELF, SIMPSON, *Commons Debates, 1621*, vol. 5, cit., p. 221, nota 24. Lord Coke sembrerebbe posticiparne di qualche anno l'inizio (nel suo discorso alla Camera dei Comuni del 14.3.1621, Coke dichiarava che la prima occasione in cui la *Chancery* avesse concesso un *bill of conformity* fosse il (complesso e lungo) caso di *Mildmay v. Wentworth*, iniziato nel 1613: *Commons Debates*, ult. cit., p. 39.

¹⁹⁶ Per es. *Warren c Eldrington* (19.9.1600) C 33/97, fol. 681v.

¹⁹⁷ TREIMAN, *Majority Control*, cit., p. 519.

insolvenza¹⁹⁸.

Simili *injunctions* emanate dalla *Chancery* sospendevano qualsiasi azione legale già in corso dinnanzi ad ogni altra corte (dunque anche, e soprattutto, *King's Bench* e *Common Pleas*) ed, *a fortiori*, inibivano la possibilità di proporle nuove. In tal senso, i rapporti di forza tra la giurisdizione della *Chancery* e quella delle corti di *common law* erano decisamente sbilanciati a favore della prima¹⁹⁹. A differenza di un organo eminentemente politico come il *Privy Council*, la *Court of Chancery* godeva di strumenti ben precisi e molto efficaci per imporre una composizione tra le parti, anzitutto il suo potere sulla persona del convenuto. Un simile potere, peraltro, potrebbe spiegare il motivo per cui il *Privy Council* non agisse quasi mai in modo diretto in una rinegoziazione del debito del mercante insolvente, dato che uno dei membri del *Privy Council* era di diritto lo stesso Cancelliere.

Simili interventi della *Chancery* volti a promuovere la composizione tra debitore e creditori furono più frequenti di quanto potrebbe a prima vista sembrare. Nella sua *Consuetudo vel Lex Mercatoria* (1622), Malynes ne offre una immagine piuttosto ambivalente. In principio li considera utili e necessari (Malynes, mercante dalle alterne fortune, aveva conosciuto in prima persona cosa significasse la prigionia per debiti), visto che l'ostinata opposizione a qualsiasi compromesso di una minoranza dei creditori finiva per ledere gli interessi di tutti²⁰⁰; allo stesso tempo tuttavia egli denuncia l'uso eccessivo e indiscriminato che ormai si tendeva a fare di tali interventi. Il *bill of conformity* concesso dal Cancelliere al debitore insolvente per bloccare ogni azione dei creditori, scrive Malynes, «è per sua natura una protezione» che ogni mercante insolvente vorrebbe ottenere «per difendersi dal rigore della legge»²⁰¹. Aumentando a dismisura questa protezione si rovesciano i

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ Vedasi per tutti D.W. RAACK, *A History of Injunctions in England before 1700*, in «Indiana Law Journal», vol. 61, 1985-1986, pp. 539-592, e W.J. JONES, *Conflict or Collaboration? Chancery Attitudes in the Reign of Elizabeth I*, in «American Journal of Legal History», vol. 5, 1961, pp. 12-54. Sul conflitto aperto tra *King's Bench* e *Chancery* nel 1616 si veda *supra*, questo capitolo, nota 187.

²⁰⁰ *Supra*, questo capitolo, nota 119.

²⁰¹ D'altronde, dei problemi che l'eccessiva protezione del debitore avrebbe potuto comportare ai creditori Malynes se ne intendeva bene, avendo egli stesso vissuto parecchi anni in una lussuosa dimora londinese (il cui affitto ammontava a ben £ 50 l'anno) facendosi scudo di un vecchio salvacondotto rilasciatoogli parecchi anni prima, che lui continuava ad invocare per non pagare l'affitto a vita. Dopo undici anni, l'esasperato

rapporti di forza tra le parti: sarà adesso il debitore a dettare le condizioni ai creditori, i quali, bisognosi di fare cassa, saranno pronti ad addivenire a qualsiasi ribasso pur di ottenere almeno una parte del loro credito²⁰².

Qualche anno dopo Malynes, Thomas Powell fece un feroce ma gustosissimo ritratto del modo in cui le composizioni fossero imposte ai creditori dai loro machiavellici debitori. La scena si apre con i creditori del debitore insolvente riuniti alla borsa di Londra, che discutono per ben tre ore sul da farsi. Non avendo la minima fiducia l'uno nell'altro, decidono infine di recarsi tutti insieme a casa del comune debitore, che trovano in vesti consuete (per farne risaltare la miseria) con in testa un gran numero di copricapi (per enfatizzarne le gravi condizioni). Al posto dei piatti, nella credenza campeggiano solo due grandi urinali ben colmi: il povero ammalato, oltre ad essere indigente, era ormai così debole da non potersi muovere dalla stanza. Anziché libri di conti, cambi e lettere, sul tavolo i creditori trovano soltanto un lungo catalogo dei debiti che il tapino non riesce a pagare²⁰³. A quella vista

padrone di casa si rivolse al *Privy Council*: APC, vol. 36 (1618-19), p. 163 (7.6.1618). Malynes non aveva problemi a firmare ulteriori accordi circa i suoi obblighi di pagare il padrone di casa (specie quando tali accordi erano sollecitati dall'*Attorney General* – all'epoca Sir Henry Yelverton – che, a sua volta, agiva espressamente per conto del *Privy Council*), ma poi, giunti al dunque, continuava ad esibire il salvacondotto reale e non pagare: *ivi*, p. 267 (5.10.1618). Si veda sul punto S. GIALDRONI, *Gerard Malynes e la questione della lex mercatoria*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Ger. Ab.)», vol. 126, 2009, pp. 38-69, a p. 46.

²⁰² Malynes parla dei «diuers great abuses committed in the defence of Bankrupts, who to shelter themselves from the rigor of the Common-lawes, did preferre their Bills of complaint [i.e., of conformity] in Chauncerie, which was in the nature of a Protection, and the parties broken, became to be releued for easie compositions with their Creditors, albeit at charges another way extraordinarie.» MALYNES, *Lex Mercatoria*, cit., cap. 44, p. 227.

²⁰³ T. POWELL, *The art of thriving. Or, The plaine path-way to preferment. Together with The mysterie and misery of lending and borrowing*, printed by T[homas] H[arper] for Benjamin Fisher ..., Londra 1635, pp. 233-235: «After dinner all the Creditors met againe on the Exchange, where they hold full three houres conference, during which time not any one of them did beleewe one word which another spake unto him, for they were too wise and learned in the use and exercise of conformity, to speake the simple truth, because they were to deale in a matter mixt and compounded of many ingredient credits commended and put together. From hence they goe to the house of their Debtor, in number as many as a whole college of Physicians to enquire for their Patient: they are forthwith brought up unto him into his Chamber, where they found him in an old suit onely fit for garbling or eating of green-fish, with as many nightcaps upon his head, as there be cups in a nest of Court dishes, and the old gowne which was alwaies wont to lye at the Hall for ordinary

si precipitano tutti sul malato, ciascuno teso a strappargli condizioni migliori rispetto a quelle degli altri. Poco a poco, i più avveduti tra loro riescono a frenare il tumulto, e si decide di nominare dei rappresentanti per avviare delle trattative. Una bozza di accordo viene infine redatta e sottoscritta dalla maggior parte dei creditori; a latere dell'accordo, essi appongono i loro sigilli sulla *letter of licence* con la quale si impegnano a non perseguire il debitore²⁰⁴. Una minoranza di creditori rimane tuttavia refrattaria ad ogni accordo: ecco che gli altri chiedono un *bill of conformity* – nelle parole di Powell stesso, «questa lettera di licenza generò una commissione di conformità» («[t]his Letter of licence begat a commission of conformity») – con cui i creditori che avevano strappato condizioni migliori sono costretti a cedere ed unirsi all'accordo generale tra tutti gli altri ed il loro comune debitore²⁰⁵. L'accordo è parecchio vantaggioso per il debitore, perché tutti i debiti vengono ridotti ad un terzo del loro originario valore («sei [scellini] ed otto pence sulla sterlina»). Non appena l'accordo è reso vincolante dal *bill of conformity*, ecco il colpo di scena: si aprono le finestre, la servitù, non più a lutto, si rimette il berretto sul capo perché il padrone è guarito – è proprio così, calca spietatamente la mano Powell, «solo un bancarottiere direbbe il contrario». Alla guarigione naturalmente si accompagna una cena luculliana, alla quale partecipano tutti i parenti e gli amici del miracolato ex debitore, che (oltre il danno, la beffa) berranno «alla salute di sei [scellini] ed otto pence dalle sei

days: in stead of plate there were onely two full Vrinals standing upon the Court-cubbord, by which they might diserne the great disability and weakenesse, which the winde-collick had wrought within him. And in stead of accounts, bonds and bils [*sic*], and other evidences, there lay onely open before him, the foresaid Catalogue consisting of desperate debts and debtors».

²⁰⁴ *Ivi*, pp. 235-236: «They salute him as if they did in a manner partly remember him, and then all together, as well the man of ten, as he of two and twenty hundred in credits, without difference, put forward for the first delivery of his minde unto him. This disorder was much blamed by the graver sort, and upon better advice, select men were drawne out of them to compound, for so many as would voluntarily conforme themselves, which was to be done according to the Catalogue, and as the ability would beare it. In the meane time a letter of licence is sealed for his liberty, to call in and recover what was due unto himselfe.»

²⁰⁵ *Ivi*, pp. 236-237: «This Letter of licence begat a commission of conformity, and then to worke they goe full roundly: some of the chiefe who had taken other and better conditions of satisfaction of him in private, then the rest, shewed much forwardnesse in the publike way of composition, and in the end did so strengthen their party, that they prevailed against the other.»

di sera sino alle otto della mattina»²⁰⁶. Da quel giorno, neanche a dirlo, l'ex debitore naturalmente si trasforma nel più spietato dei creditori, e minaccia azioni legali contro tutti i suoi debitori (anche quelli che avevano già pagato!)²⁰⁷, finendo per ammassare una tal fortuna da offrire in dote più di mille sterline per maritare la figlia zoppa²⁰⁸.

Se è molto probabile che l'aumento del numero dei *bills of conformity* concessi dalla *Chancery* sia avvenuto nel secondo decennio del Seicento, meno chiaro tuttavia appare se tale aumento debba ascrivarsi al cancelliere di Lord Ellesmere ovvero a quello del suo successore, Francis Bacon. Sembrerebbe più plausibile la seconda ipotesi: da un lato, Edward Coke ci informa che Ellesmere (Cancelliere sino alla morte, avvenuta nel 1617) fosse «molto restio nel concederli»²⁰⁹; dall'altro, nel proclama del 1621 di

²⁰⁶ *Ivi*, pp. 237-238: «The whole debt was cryed downe to sixe and eight pence in the pound, the windowes were opened, the servants in the shop flung up their caps, the Curse was removed from their house, their Master was a recovered man, and none but a bankrupt would say to the contrary. Their Mistresse was sent for home with all the speed that might be, and this night all her kindred and their master's friends were to solemnize this happy recovery of the decayed man, where they meant to drinke to the health of sixe and eight pence, from sixe in the evening till eight next morning».

²⁰⁷ Il punto è più sottile di quanto possa a prima vista apparire perché, nella prassi commerciale, i registri di conto provavano il debito. Ecco che l'ex debitore miracolato confronta i suoi registri, e laddove due su tre indichino che un debito sia già pagato, li ignora e ne invoca il pagamento sulla base del terzo (che, trattandosi di contabilità a partita doppia, non sarebbe dovuto neppure esistere).

²⁰⁸ *Ivi*, pp. 239-240: «Now the recovered man makes a most strickt scrutiny and review into his shopbookes, as well for debtors solvent as insolvent; he confers his Registers all together, and where he findes a debt uncrost in any one of them, though it be discharged in the other two it makes no matter, this is it by which he must stand charged, and unlesse he can discharge himselfe by this also, he is like to perish and receive condemnation by the very letter without tradition. He will spare no man whom the Law puts into his hands, lest he become a partaker in his iniquity. He cal[s] [sic] home all things which he had formerly conveyed out of doores. And sets forward his building in the country. He flourishes as he never did before, and will give 1000 pound with his lame daughter now, more he then offered with her at the last swan-hopping.» («swan-hopping» era l'annuale caccia ai giovani cigni nel Tamigi per prenderne possesso e marciarli).

²⁰⁹ «[V]erie waye of grantinge them». Almeno così dice Lord Coke (dichiarato oppositore dei *bills of conformity* – e, soprattutto, del Cancelliere Francis Bacon che li emanava – nel suo discorso dinnanzi alla Camera dei Comuni nel marzo 1621 (testo in NOTESTEIN, RELF, SIMPSON, *Commons Debates, 1621*, vol. 5, cit., p. 39). Per una diversa ricostruzione, che invece sembrerebbe imputare l'aumento dei *bills* concessi dalla *Chancery* proprio ad Ellesmere, si veda TREIMAN, *Majority Control*, cit., p. 519. Tale interpretazione appare tut-

Giacomo I (cui stiamo per accennare) la prassi della *Chancery* di emanare *bills of conformity* viene descritta come recente novità²¹⁰. Peraltro, è proprio in quegli anni che le difficoltà dell'economia inglese si facevano sempre più sentire²¹¹. Anche se non è impossibile trovare qualche argomento a favore dell'opposta ipotesi²¹², sembra più probabile concludere che l'impennata nel numero delle richieste – e quindi anche delle concessioni – di *bills of conformity* sia da attribuirsi proprio a Bacon. Se così effettivamente fosse, si tratterebbe di un'impennata assai brusca, perché nel giro di appena tre anni lo stesso Bacon emanò, nel 1620, un regolamento, per così dire, interno alla *Chancery* (gli *Standing Orders* del 31.10.1620)²¹³ per limitare e regolare l'uso dei *bills of conformity*²¹⁴. Il punto più importante di questo regolamento era l'imposizione di una maggioranza qualificata dei tre quarti del credito totale (e non del numero dei creditori) per poter richiedere un *bill of conformity*, evitando così che un certo numero di crediti insignificanti potesse costringere ad accettare un compromesso al ribasso quel creditore al quale

tavia meno probabile, se non altro perché è difficile immaginare Lord Ellesmere pronto a concedere una quantità di *bills of conformity* quando la sua scarsa empatia verso i debitori imprigionati per debiti era cosa ben nota: JONES, *Foundations of English Bankruptcy*, cit., p. 45. Similmente conclude anche SMITH, *The Error of Young Cyrus*, cit., pp. 324-325.

²¹⁰ L'incipit del proclama (31.03.1621) recita infatti: «Whereas divers Bills of complaint, commonly called, Bills of Conformitie, have of late yeeres been exhibited into his Majesties Court of Chancerie, and other His Courts of equitie...», testo in LARKIN, HUGHES, *Stuart royal Proclamations*, vol. 1, cit., p. 506.

²¹¹ Vedasi per tutti il classico studio di B.E. SUPPLE, *Commercial Crisis and Change in England, 1600–1642: A Study in the Instability of a Mercantile Economy*, Cambridge University Press, Cambridge 1964, pp. 52-98.

²¹² Soprattutto il fatto che, se come abbiamo visto la *Court of Requests* non concesse più *bills of conformity* dal 1614, il numero di richieste rivolte direttamente alla *Chancery* non poté che aumentare già da quel periodo: cfr. SMITH, *The Error of Young Cyrus*, cit., pp. 324-325. Questa considerazione tuttavia non pare determinante, anche perché è ben possibile che, almeno per qualche anno, la *Chancery* avesse opposto resistenza a questa crescente pressione.

²¹³ «Additional rules for the better governing of the Court of Chancery and Great Seal. Published in open Court 31 October 1620», testo in SANDERS, *Orders of the High Court of Chancery*, vol. 1, pt. 1, cit., pp. 129-131.

²¹⁴ Il numero di queste composizioni dovette essere piuttosto alto se, nello stesso 1620, la città di Londra presentò una petizione alla Camera dei Comuni contro la prassi dei *bills of conformity*, sostenendo come fosse una delle ragioni della crisi economica in atto: NOTESTEIN, RELF, SIMPSON, *Commons Debates, 1621*, vol. 4, cit., p. 67.

forti somme fossero invece dovute²¹⁵.

Questo – decisamente moderno – approccio di Bacon alla composizione della bancarotta ebbe tuttavia vita assai breve, in quanto le gravissime accuse di corruzione a lui mosse, e la sua precipitosa caduta in disgrazia, spinsero Giacomo I ad emanare un proclama (31 Marzo 1621) che proibiva i *bills of conformity*²¹⁶. In principio, un proclama reale era solo un invito, rivolto al Parlamento, a voler legiferare su una certa materia: i *bills of conformity* vennero infatti formalmente aboliti soltanto con lo statuto del 1624²¹⁷. Ma l'effetto pratico sulla *Chancery* fu immediato: da un giorno all'altro questa ne sospese completamente la concessione²¹⁸. Così, la caduta di Bacon portò al repentino irrigidimento della *Court of Chancery* sui conflitti tra debitori e creditori: se continuò ad occuparsene, essa lo fece soltanto attenendosi strettamente ai compiti assegnateli dagli statuti in materia, soprattutto la nomina delle commissioni preposte ai singoli casi di bancarotta. Come pietra tombale sui *bills of conformity*, lo statuto del 1624 addirittura sancì che anche la semplice richiesta di un simile *bill* fosse da considerarsi essa stessa *act of bankruptcy*, con cui l'insolvenza del debitore diventava automaticamente bancarotta²¹⁹.

²¹⁵ SANDERS, *Orders of the High Court of Chancery*, vol. 1, pt. 1, cit., p. 129. Tra i punti più salienti di questa ordinanza (che ne comprendeva quattordici in tutto) ne vanno segnalati almeno altri tre. Primo, i *bills of conformity* non potevano essere utilizzati dal debitore per obbligare i creditori ad una determinata rimodulazione (cioè: riduzione e dilazione) del loro credito. Secondo, quando la richiesta di un tale *bill* fosse presentata da alcuni creditori, era necessaria la firma dei creditori stessi (il punto, a prima vista piuttosto scontato, sembrerebbe al contrario evidenziare la lassità dei controlli da parte degli ufficiali della *Chancery* sulle petizioni a loro presentate). Terzo, non era consentito alcun automatismo: ciascuna petizione doveva essere decisa dal Cancelliere in persona, e non accolta dagli ufficiali giudiziari impiegati presso la *Court of Chancery*: *ivi*, pp. 129-131.

²¹⁶ «A Proclamation for abolishing of abuses, by Bills of Conformity», trascrizione in LARKIN, HUGHES, *Stuart royal Proclamations*, vol. 1, cit., pp. 506-508. Cfr. SANDERS, *Orders of the High Court of Chancery*, vol. 2, cit. p. 1044. Il proclama reale venne recepito dalla *Chancery* con ordinanza del *Master of the Rolls* (Sir Julius Caesar) del 18.04.1621 (testo *ivi*, vol. 1, pp. 132-134).

²¹⁷ 21 Jac. I, c. 19, § 2 (1624).

²¹⁸ Seguendo fedelmente i *desiderata* del proclama reale, peraltro, la *Chancery* sospese ogni limitazione a qualsiasi libertà personale ed obbligazione pecuniaria assunta con *conditional bond* ancora non giunto a scadenza per effetto della sospensione dei termini ad opera di un *bill of conformity* emesso in data precedente al proclama stesso.

²¹⁹ 21 Jac. I, c. 19, § 2.

Dagli anni Venti dei Seicento, dunque, le composizioni imposte alle parti dalla *Chancery* scomparvero del tutto; ogni intervento in materia era ormai prerogativa esclusiva della Corona, che rilasciava salvacondotti consistenti soltanto in una dilazione temporale. Durante il secondo decennio del Seicento²²⁰ il numero di petizioni discusse dal *Privy Council* rimase infatti molto basso²²¹, segno tangibile della popolarità dei *bills of conformity* della *Chancery*. Sino a tutto il 1620 il *Privy Council* ricevette pochissime richieste e, peraltro, si mostrò piuttosto prudente nel valutarle²²²; nessuna richiesta venne discussa nel 1621 (non a caso, l'anno del proclama reale contro i *bills of conformity*). Già dal 1622, tuttavia, il *Privy Council* dovette far fronte ad un numero sorprendentemente vasto di richieste, molte delle quali vennero peraltro accolte²²³. Il numero di richieste non fece che crescere di anno in anno: così, nello spazio di tre anni (Giacomo I morì nel marzo 1625), il *Privy Council* finì per concedere più salvacondotti di quelli che il prudente *Privy Council* elisabettiano aveva elargito in più di trenta. Molti di essi vennero rilasciati per la durata di un anno²²⁴ o, più raramente, sei mesi²²⁵; al-

²²⁰ Gli atti del *Privy Council* che coprono il primo decennio del regno di Giacomo I sono andati distrutti nell'incendio di Whitehall Palace nel 1698.

²²¹ APC, vol. 34 (1615-16), p. 462 (26.3.1616), ed APC, vol. 35 (1616-17), p. 193 (16.3.1617): ad un debitore viene concesso un salvacondotto di un anno, esteso poi per altri sei mesi. Nel volume 36 degli APC si trovano alcuni casi ulteriori, ma tutti riguardanti l'estensione di salvacondotti già concessi (dei quali curiosamente non c'è traccia nei volumi precedenti degli APC): APC, vol. 36 (1618-19), p. 164 (10.6.1618, estensione di sei mesi), p. 216 (20.7.1618, estensione di un anno), p. 284 (30.10.1619, estensione di un solo mese), p. 328 (6.12.1618, estensione di sei mesi).

²²² Per tutto il 1620 sono riportate solo tre petizioni negli APC, e solo in uno dei tre casi il salvacondotto richiesto viene concesso (per un anno) senza troppe discussioni: APC, vol. 37 (1619-21), p. 152 (7.3.1620). In un secondo caso un debitore fa appello alle consuetudini (a suo dire, particolarmente favorevoli ai debitori) della contea palatina di Chester; non avendo la più pallida idea del loro contenuto, i *Justices* della contea chiedono lumi sul da farsi direttamente al *Privy Council* (*ivi*, p. 169 (31.3.1620)), che a sua volta nomina apposita commissione per approfondire l'argomento (*ivi*, p. 211 (30.5.1620)). In un terzo ed ultimo caso il *Privy Council* scrive al *mayor* di Londra per chiedere la sua opinione su un mercante londinese che aveva fatto domanda di salvacondotto (*ivi*, p. 313 (17.11.1620)).

²²³ Cfr. DAWSON, *The Privy Council*, cit., pp. 413-415.

²²⁴ APC, vol. 38 (1621-23), p. 114 (10.1.1622), pp. 234-235 (29.5.1622), pp. 246-247 (7.6.1622), p. 288 (15.7.1622), p. 417 (22.2.1623), p. 431 (4.3.1623); APC, vol. 39 (1623-25), p. 58 (15.7.1623), pp. 65-66 (23.7.1623), pp. 130-131 (29.11.1623), p. 200 (6.4.1624), p. 242 (16.6.1624), p. 297 (7.8.1624), p. 433 (19.1.1625), pp. 488-489 (28.2.1625), p. 501 (14.3.1625).

trentanti furono concessi ad estensione salvacondotti in scadenza²²⁶. Mai tuttavia il *Privy Council* ordinò una composizione che andasse oltre alla semplice dilazione temporale²²⁷. Formalmente, il monarca non si ingeriva nella

²²⁵ APC, vol. 38 (1621-23), p. 117 (19.1.1622), pp. 206-207 (2.5.1622); APC, vol. 39 (1623-25), pp. 93-94 (28.9.1623).

²²⁶ Quasi tutti i ‘rinnovi’ vennero concessi per un anno intero: APC, vol. 38 (1621-23), pp. 386-387 (31.12.1622), p. 407 (6.2.1623); APC, vol. 39 (1623-25), p. 25 (25.6.1623), p. 36 (27.6.1623), p. 67 (23.7.1623), p. 77 (13.8.1623), p. 405 (18.12.1624), p. 168 (23.1.1624), pp. 240-241 (16.6.1624), p. 337 (5.10.1624); pochi salvacondotti vennero invece rinnovati per ‘soli’ sei mesi: APC, vol. 38 (1621-23), p. 299 (29.7.1622), pp. 351-352 (1.11.1622), p. 373 (20.12.1622), p. 447 (21.3.1623). Inizialmente, il *Privy Council* cercò (almeno all’apparenza) di limitare il numero di estensioni. Così, ad esempio, nell’acconsentire alla richiesta di un salvacondotto per la durata di un anno, il *Privy Council* ricordò ai debitori che la concessione era fatta «provided that they satisfie their creditors in that tyme as afoiresaid and not presume to importune his Majestie for any further enlargement of tyme or continuance of his proteccion», APC, vol. 38 (1621-23), p. 288 (15.7.1622).

²²⁷ Parrebbe indicativo che l’unico caso in cui una dilazione temporale sembri mascherare un vecchio *bill of conformity* risalga al 1621, quattro mesi dopo la loro proibizione. Si tratta di un caso discusso dal *Privy Council* nel luglio del 1621. La maggioranza dei creditori aveva accettato la composizione col comune debitore: il credito di ciascuno sarebbe stato ripagato in tre anni – un terzo all’anno. Temendo tuttavia un’azione legale da parte dei creditori dissenzienti, gli altri creditori rivolsero una petizione al *Privy Council*, che concesse un salvacondotto al debitore contro i creditori dissenzienti per la durata di tre anni. Al contempo, tuttavia (forse per non dare troppo l’idea che, in effetti, più che di un salvacondotto si trattava di un *bill of conformity* in tutto salvo che nel nome), il *Privy Council* nominò una commissione per tentare di persuadere gli oppositori. APC, vol. 38 (1621-23), p. 27 (27.7.1621).

La prassi successiva del *Privy Council* pare rompere con i *bills of conformity*. Un caso su tutti sembrerebbe darne prova. Nelle trattative tra un debitore ed i suoi creditori, ben quarantacinque in totale, trentotto avevano accettato una composizione, mentre i rimanenti sette l’avevano rifiutata. Il *Privy Council* aveva allora ordinato ad alcuni *aldermen* di Londra di convocare i creditori dissenzienti e persuaderli ad accettare la composizione. Cinque su sette raccolsero l’invito, ma due rimasero irremovibili. A fronte del pericolo che un’azione legale da parte di quei due vanificasse la composizione sottoscritta dagli altri quarantatré creditori, il *Privy Council* rilasciò un salvacondotto annuale espressamente contro i due creditori dissenzienti, nominati individualmente (e, ad ogni buon conto, anche contro chiunque altro dei quarantacinque creditori si fosse lasciato trascinare dal loro cattivo esempio). *Ivi*, pp. 130-131 (29.11.1623). L’accordo con i creditori prevedeva una durata temporale di sette anni. Ecco che, allo scadere del salvacondotto annuale, il *Privy Council* concesse un nuovo salvacondotto annuale, ancora una volta *ad* (anzi, *in*) *personam* – rivolto cioè espressamente contro l’unico creditore dissenziente (il suo collega aveva evidentemente capitolato nel frattempo), *ivi*, p. 405 (18.12.1624). È chiaro che sarebbe stato molto più semplice ordinare a questa sparutissima minoranza di conformarsi all’accordo – ma

decisione su singoli casi – al massimo, informava il *Council* di essere favorevole a concedere una dilazione ad uno specifico debitore, rimettendo tuttavia la decisione al *Privy Council*²²⁸. Il gran numero di salvacondotti concessi negli ultimi anni del regno di Giacomo I spiega probabilmente perché, a differenza del periodo elisabettiano, siano molto più rari gli inviti del *Privy Council* a persuadere i creditori recalcitranti²²⁹. Corollario della scarsità di tali inviti è, probabilmente, il bassissimo numero di casi in cui gli ordini del *Privy Council* includono anche il da farsi nel caso in cui essi vengano disattesi²³⁰.

proprio per questo il diverso operare del *Privy Council* appare significativo.

²²⁸ Così, emblematicamente, *ivi*, pp. 234-235 (29.5.1622).

²²⁹ Anzi, significativamente, questi tentativi di persuasione sono riportati proprio nei rari casi in cui l'operato del *Privy Council* sembra andare oltre il semplice rilascio di un salvacondotto: *supra*, questo capitolo, nota 227.

²³⁰ Vale forse la pena riportare in sintesi uno dei (rarissimi) casi in cui ciò avviene. A fronte della concessione di un salvacondotto di un anno ad un debitore londinese, il *Privy Council* dà anche ordine ai *mayors, sheriffs e counters* di Londra e delle contee del Middlesex e Surrey di «certifie the names of such persons as will not conform themselves to this soe reasonable a mocion, that such further order may be taken as in justice and equitie shalbe fit», APC, vol. 39 (1623-25), pp. 65-66 (23.7.1623). Una simile richiesta contro i creditori parrebbe mal conciliarsi con la concessione di un salvacondotto al debitore, ma si spiega meglio se si considerano i rapporti tra Corona e le corti di *common law* in quegli anni: l'unico modo per un tribunale di ricevere la petizione di un creditore malgrado l'esibizione di un salvacondotto firmato dal re, infatti, sarebbe stato quello di dichiarare che l'emanazione del salvacondotto costituiva una violazione degli statuti in tema di bancarotta (e, quindi, della sovranità del parlamento).

Se, come sembrerebbe, nei primi anni del regno di Giacomo I il *Privy Council* rilasciava pochi salvacondotti, è ben possibile che in questo stesse proseguendo l'approccio che aveva spesso contraddistinto l'operato del *Privy Council* elisabettiano. È significativo che i (pochi) casi in cui i voleri del *Privy Council* vengano del tutto disattesi dai creditori si trovino all'inizio degli *Acts of the Privy Council* relativi al regno di Giacomo I (tenendo conto che sino agli inizi del 1613 tali atti sono andati persi: *supra*, questo capitolo, nota 220) e non più tardi, quando dai tentativi di persuasione si passa all'emanazione di ordini. Così, nel giugno del 1613, quando una creditrice aveva ignorato la richiesta del *Privy Council* di accettare la composizione sottoscritta da quasi tutti gli altri creditori oppure di comparire dinnanzi ad esso per spiegare il proprio diniego, ed aveva perseguito nella sua azione legale contro il debitore, il *Privy Council* si esprime senza mezzi termini: «wee do hereby lette you knowe that wee do take your neglect in ill part, and seeing you continue to prosecute him [il debitore] with extremity, wee do commaund yow, all excuses and delays sett apart, to make your speedie repaire before us of his Majestie's Councell, to give us heerein that satisfaction which wee did formerly require at your handes. And heereof yow are not to fayle, as yow will answere the contrary», APC, vol. 33 (1613-14), pp. 102-103 (26.6.1613).

La generosità della Corona nel concedere salvacondotti non si arrestò con la successione al trono di Carlo I, sotto il quale il *Privy Council* continuò ad elargarne in egual numero²³¹. Tutto questo cessò nel 1641, quando il *Privy Council* venne abolito per ordine del *long Parliament*, poco prima che il conflitto tra Parlamento e Corona sfociasse in guerra aperta. Da quel momento in poi i debitori non ebbero altra strada che sperare in una composizione volontaria con i creditori, che avrebbero dovuto accettarla all'unanimità. Malgrado varie proteste e rimostranze²³², questo rimase lo stato dei fatti molto a lungo. Due tentativi di riesumare l'idea di Francis Bacon (che, come si è visto, una maggioranza qualificata del credito complessivo potesse imporsi sulla minoranza per evitare la bancarotta del debitore) vennero fatti dalla *House of Commons* nel 1679 prima e nel 1693 poi, ma in entrambi i casi la proposta di legge venne presto ritirata²³³. Una successiva proposta, questa volta avanzata dalla *House of Lords*, ebbe maggiore successo ma vita molto breve: divenuta legge nel 1697²³⁴, fu abrogata già l'anno successivo²³⁵; lo statuto che la abrogava adduceva abusi e pratiche collusive fra debitore e falsi creditori²³⁶, anche se è più plausibile immaginare che le forti resistenze con le quali i precedenti tentativi si erano scontrati fossero ancora riuscite,

²³¹ APC, vol. 40 (1625-26), pp. 21, 25, 46, 48, 65-66, 69, 99, 120, 204, 207, 218, 222-223, 239, 253, 265, 272, 310, 340; APC, vol. 41 (1626), pp. 8-9, 25-26, 122, 305, 320, 339, 379-380, 387, 432; APC, vol. 42 (1627), pp. 19, 49, 55, 68, 155, 237, 259, 340, 384; APC, vol. 43 (1627-28), pp. 106, 113, 155, 191, 213, 244-245, 289, 308, 345-346, 387, 512.

²³² Varie petizioni vennero poi inoltrate alla *House of Lords* (come quella a firma della stragrande maggioranza dei creditori di un debitore, nel 1642-43, volta a scongiurare che pochissimi creditori dissenzienti ne provocassero la bancarotta), ed anche direttamente al re (come nel 1676-77, laddove un cambiavalute chiese protezione contro un singolo creditore, l'unico che non voleva accettare l'accordo sottoscritto da tutti gli altri creditori). Su questi ed altri casi si veda TREIMAN, *Majority Control*, cit., p. 521, testo e nota 53.

²³³ *Ivi*, pp. 521-522.

²³⁴ 8-9 Will. III, c. 18 (1697). Lo statuto richiedeva i due terzi sia del numero dei creditori che del credito complessivo da questi vantato (*ivi*, § 1).

²³⁵ 9-10 Will. III, c. 29 (1698). Cfr. TREIMAN, *Majority Control*, cit., p. 522; J. SGARD, *Courts at work: bankruptcy statutes, majority rule and private contracting in England (17th-18th century)*, in «Journal of Comparative Economics», vol. 44, 2016, pp. 450-460, a pp. 453-454.

²³⁶ «[N]otwithstanding the Provisions in the said Act for preventing Frauds in the making such Compositions many fraudulent Practices have been committed by making pretended Agreements with Persons who were not real Creditors and for greater Advantages than what were expressed in such Compositions which Practices have (as there is just Cause to fear) occasioned much Perjury ...», 9-10 Will. III, c. 29, § 1 (1698).

seppure *in extremis*, ad impedire la riforma. Sarà soltanto ad Ottocento inoltrato che il principio dell'unanimità dei creditori verrà finalmente superato col *Bankruptcy Consolidation Act* del 1825²³⁷.

²³⁷ 6 Geo. IV, c. 16 (1825). Cfr. TREIMAN, *Majority Control*, cit., pp. 522-523. La riforma non sembrerebbe avere riscosso il plauso generale di giudici ed avvocati: *ivi*, pp. 524-526.

Indice dei manoscritti citati

Archivo General de Simancas, Estado, Leg. 536

ACF, Stanza II, co. 2, cas. 15, n. 134

BL, ms. *Lansdowne* 140

BL ms. *Lansdowne* 1119

BL, ms. *Additional* 2521

BL, ms. *Additional* 12505

BL, ms. *Additional* 35943

BL, ms. *Additional* 48020

BL, ms. *Additional* 48023

BL, ms. *Additional* 48082

BL, ms. *Additional* 69910

BL, ms. *Harleian* 5103

BL, ms. *Harley* 4562

BL, ms. *Lansdowne* 22

BL, ms. *Lansdowne* 68

BL, ms. *Lansdowne* 113

BL, ms. *Lansdowne* 143

BL, ms. *Lansdowne* 170

BL, ms. *Lansdowne* 266

C66/1131, m. 40-1

C66/1639/10

C66/1820/8

PC 2/59

SP 11/11

SP 12/106/1

SP 12/108

SP 16/154

SP 16/408

Indice dei casi citati

- Abbas v. Raworth* (1666), in A. VIDIAN, *The Exact pleader ...*, Printed by W. Rawlins ..., Londra 1684, p. 30
- Adderley c Symonds* (1600), BL, ms. *Lansdowne* 131, fol. 93r
- Anon.* (1559), in J.H. Baker (a cura di), *Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750*, Oxford University Press, Oxford 2019, p. 456
- Anon.* (1571), Cambridge University Library, ms. Hh 2.9
- Anon.* (1588) 6 Co. Rep.
- Anon.* (KB 1586) Godb. 40, 78 Eng. Rep. 25
- Anon.* (KB 1611) 1 Bulstr. 40, 80 Eng. Rep. 744
- Anon.* (KB, 1638) Cro. Car. 473, 79 Eng. Rep 1008
- Aswel v. Osborn* (1627), in A. VIDIAN, *The Exact pleader ...*, Printed by W. Rawlins ..., Londra 1684, p. 67
- Bank of England v. Newman* (1698) 1 Comb. 57, 1 Ld Ray. 442, 12 Mod. 241
- Barnaby v. Rigalt* (1632) Cro. Car. 301
- Barne c Ridolphe* (c. 1565) C 3/15/55
- Barnesly v. Baldwin* (1741) 7 Mod 417
- Bridgeman's Case* (1614) Hob. 11, 80 Eng. Rep. 162
- Broke c Maynard* (1547-48) HCA 24/27/138 e 25/ 27/34
- Brown v. Marsh* (1721) Gilb. Ch. 154
- Buller v. Crips* (1703) 6 Mod. 29
- C.W. v. J.B.* (1595), in W. Rastell, *A collection of entrees ...*, In aedibus Ian[a]e Yetsweirt relictæ Caroli Yetsweirt ... [Londra 1596³], fol. 338r
- Came v. Moye* (1658)
- Carre v. Brocboo* (1559), APC, vol. 8, pp. 348-349
- Carter v. Downish* (1688) Cart. 83
- Carter v. Palmer* (1700) 12 Mod. 380
- Cavalchant c Maynard* (1548-49)
- Chapman v. Lambire* (1688) 3 Mod. 155, 87 Eng. Rep. 100
- Clarke v. Robinson* (1662), in A. VIDIAN, *The Exact pleader ...*, Printed by W. Rawlins ..., Londra 1684, p. 34
- Claxton v. Swift* (1686) 2 Show. K.B. 441, 494, Comb. 4, 3 Mod. 86, Skin. 255
- Clerke v. Martin* (1702) 2 Ld Ray. 757
- Cobville v. Cutler* (1666), in A. VIDIAN, *The Exact pleader ...*, Printed by W. Rawlins ..., Londra 1684, p. 31
- Cornellius v. Blackmore* (15.10.1614) C 33/127, fol. 25r
- Countess of Derby's Case* (1581), in J.H. Baker (a cura di), *Reports from the Lost Notebooks of Sir James Dyer*, vol. 2, Selden Society, Londra 1994, p. 395
- Crumpe v. Barne* (1627) Cro. Car. 31, 79 Eng. Rep. 630
- Darker v. Ringrose* (1627) Popham 154, 79 Eng. Rep. 1279

- Dashwood v. Lee* (1667) 2 Kebl. 303
Death v. Serwonters (1685) 1 Lut. 885
Denoyr v. Oyle (1649)
Eaglechild's case (1630) Het. 167
Edgar v. Chut (1663) 1 Kebl. 592
Edwards c Hubberstye (3.2.1614) C 378/125/11, m. 1
Edwards v. Burre (1573), in J.H. Baker (a cura di), *Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750*, Oxford University Press, Oxford 2019, p. 457
Emerson v. Fairfax (1667) 1 Sid., 299, 82 Eng. Rep. 1118
Goodwin v. Robarts (1875) 10 L.R. Ex. 337 (Exch.)
Goodwyn v. Lappage (1538), in R. Marsden (a cura di), *Select Pleas in the Court of the Admiralty*, vol. 1, Quaritch, Londra 1894, pp. 69-70
Gozzye v. Bartholomew and Tollors (1538?)
Grant v. Vaughan (1564) 3 Burr. 1516
Hampton v. Calthrope (1584), in W. BROWN, *The Enttring clerk's vade mecum ...*, Printed by G. Sawbridge ..., Londra 1678, pp. 23-25
Hawkins v. Cutts (1623) Hutt. 49, 79 Eng. Rep. 1093
Hawkins v. Cardy (1698) 1 Ld Ray. 360, Cart. 466
Heylyn v. Adamson (1758) 2 Burr. 669
Hinton's Case (1682) 2 Show KB 235
Hodges v. Steward (1692) 12 Mod. 36, 1 Salk. 125, 3 Salk. 68, Skin. 332, 346, Holt K.B. 115, Comb. 204
Horton v. Coggs (1691) 3 Lev. 296
Howell's Case (1587) 1 Leo. 70, 74 Eng. Rep. 66
Hunt v. Woodcock (1583), BL ms. *Lansdowne* 1119, *fols.* 118v-119r
J.L. v. E. (1594), in W. RASTELL, *A collection of entrees ...*, In aedibus Ian[a]e Yetsweirt relictæ Caroli Yetsweirt ... [Londra 1596³]), *fol.* 338r
Jefferies v. Austin (1725) 1 Str. 674
Jordon v. Barloe (1700) 3 Salk. 67
Kirney v. Smith (1697) 1 Ld Ray. 741, 91 Eng. Rep. 1396
Knappe v. Hedley, Selbe and Bartram (1600) KB 27/1359, m. 621
Lambert v. Oakes (1699) 1 Ld Ray. 443
Manby v. Scott (1663) 1 Mod. 124, 86 Eng. Rep. 781 (Ex.)
Martin c Barker et al. (1585) BL, ms. *Lansdowne* 170, *fol.* 124v
Matthew R. v. C.H. (1605) in R. BROWNLOW, *Declarations and pleadings ...*, Printed by Tho. Roycroft ..., Londra 1659³, pp. 266-267
Mayne and Poyne v. De Gozi (1538)
Mellowe v. Clarke (1572) BL, ms. *Additional* 48020, *fol.* 347v
Miller v. Race (1758) 1 Burr. 452
Mogadara v. Holt (1691) 1 Show. K.B. 317
Monnoxe v. Gybbyns (1575), BL, ms. *Additional* 48020, *fol.* 348r
Mounsey v. traves (1620), in A. VIDIAN, *The Exact pleader ...*, Printed by W. Rawlins ...

- Londra 1684, p. 66
- Moyle v. Hitchcock* (1572) BL, ms. *Additional* 25211, fol. 23v
- Newton v. Trigg* (1691) 3 Lev. 309, 83 Eng. Rep. 704
- Nicholson v. Sedgwick* (1697) 1 Ld Ray. 180, 3 Salk. 67
- Payne's Case* (1613) Godb. 216, 78 ER 131
- Pearson v. Garrett* (1693) 4 Mod. 242
- Pinkney v. Hall* (1697) 1 Ld Ray. 175
- Pykeryng v. Thurgoode*, in J.H. Baker (a cura di) *The Reports of Sir John Spelman*, vol. 1, Selden Society, Londra 1979, p. 5
- Pynchon v. Legat* (1611), in J.H. Baker (a cura di), *Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750*, Oxford University Press, Oxford 2019, pp. 492-493
- Ridolphye c Nunez* (1563) HCA, 24/35/283
- Salkingstowe's Case* (1615) 1 Rolle 219, 81 Eng. Rep. 444
- Sarsfield v. Witherly* (1689) 1 Show. K.B. 125, 2 Vent. 292
- Searche's Case* (1587) 1 Leo. 70., 74 Eng. Rep. 65
- Shepherd v. Beecher* (1609), in W. BROWN, *The Entering clerk's vade mecum ...*, Printed by G. Sawbridge ..., Londra 1678, pp. 29-34
- Shepparde v. Beecher* (1699) KB 27/1361, m. 507d
- Sir Thomas Bacon's Case* (1588) 74 Eng. Rep. 394
- Slade v. Morley* (1602), in J.H. Baker (a cura di), *Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750*, Oxford University Press, Oxford 2019, pp. 460-479
- Smith v. Mills* (1584) 2 Co. Rep. 25, 76 Eng. Rep. 441
- Soper v. Dible* (1697) 1 Ld. Ray. 175
- Spachbeford c Lucatelo* (1554) HCA 24/23/8
- Spinola c Strozzi* (6.6.1480) CPMR, vol. 6 (1458-82), Roll A 99, m. 3v, 139
- Squire v. Johns* (1621) Cro. Jac. 585, 79 Eng. Rep. 500
- Stanley v. Osbastun* (1592) Cro. Eliz. 268, 78 Eng. Rep. 523
- Stowey v. Prior of Bruton* (1378) Y.B. 2 Rich. II, 11
- Tercese v. Geray* (1677) Fin. 301
- The Brewers' Case* (1615) 1 Rolle 134, 81 Eng. Rep. 382
- Toft v. Garraway* (1613), in W. BROWN, *The Entering clerk's vade mecum ...*, Printed by G. Sawbridge ..., Londra 1678, pp. 27-29
- Tomlinson v. Ryché* (18.6.1596) C 33/91, fol. 185v
- Tutbll v. Milton* (1609) Cro. Jac. 222, 79 Eng. Rep. 193
- Vanbeath v. Turner* (1621) Win. 24
- Waram's Case* (1587) BL, mss. *Harley* 4562, fol. 78v e *Additional* 35943, fol. 134r
- Warren c Eldrington* (19.9.1600) C 33/97, fol. 681v
- Williams v. Williams* (1693) Cart. 269
- Williamson v. Holiday* (1611), in W. BROWN, *The Entering clerk's vade mecum ...*, Printed by G. Sawbridge ..., Londra 1678, pp. 26-27
- Withmore v. Hunt* (1620) in R. BROWNLOW, *Declarations and pleadings in English ...*, Printed by Tho. Roycroft ..., Londra 1659³, p. 269

Woodford v. Wyatt (1626), in J.H. Baker (a cura di), *Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750*, Oxford University Press, Oxford 2019, p. 494

Woodward v. Rowe (1666) 2 Kebl. 105

Wright v. Swanton (1604), in J.H. Baker (a cura di), *Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750*, Oxford University Press, Oxford 2019, p. 480

Wygmore c Morland (1551-52)

Indice dei testi a stampa citati

- ADAMS, G.B., *The Descendants of the Curia Regis*, in «The American Historical Review», vol. 13, 1907, pp. 11-15
- ALESSANDRINI, N., *Contributo alla storia della famiglia Giralaldi, mercanti banchieri fiorentini alla corte di Lisbona nel XVI secolo*, in «Storia Economica», vol. 14, 2011, pp. 377-407
- , *I porti di Lisbona e Livorno: mercanti, merci e “gentilezze diverse” (secolo XVI). Alcune considerazioni*, in N. Alessandrini, M. Russo, G. Sabatini (a cura di), *Chi fa questo cammino è ben navigato: Culturas e dinâmicas nos portos de Itália e Portugal (sécs. XV-XVI)*, CHAM, Lisbona 2019, pp. 129-143
- ANDERSON, R.C., *The Book of Examinations and Depositions*, vol. 2, 1627-34, Southampton University Press, Southampton 1931
- (Anon.) *Guidon, Stile Et Usance Des Marchands Qui Mettent À La Mer*, Martin le Mesgissier, Rouen 1619 (Anon.) *The practice of the High Court of Chancery. With the nature of the several offices belonging to that court, and the reports of many cases wherein relief hath been there had, and where denied; and known as ‘Choyce cases in chancery’*, printed by John Streater, Henry Cinford and Eliz. Fleisher, the Assigns of R. Atkind and E. Atkins Esquires, Londra 1672
- ANTHONY, E., *A Debtor’s House is his Castle against Civil Process*, in «Kansas Law Journal», vol. 3, 1886, pp. 294-315
- AOKI SANTAROSA, V., *Financing Long-Distance Trade: The Joint Liability Rule and Bills of Exchange in Eighteenth-Century France*, in «The Journal of Economic History», vol. 75, 2015, pp. 690-719
- ARNOLD, R., *Chronicles of London*, Treveris, Londra 1521
- ASHLEY, W.J., *English Economic History*, vol. 2, Kelley, New York 1966⁴
- ASLANIAN, S.D., *From the Indian Ocean to the Mediterranean: The Global Trade Networks of Armenian Merchants from New Julfa*, University of California Press, Berkeley 2011
- Baker, J.H. (a cura di), *Baker and Milsom Sources of English Legal History: Private Law to 1750*, Oxford University Press, Oxford 2019
- (a cura di), *The Reports of Sir John Spelman*, vol. 1, Selden Society Publications, Londra 1979
- (a cura di) *Reports from the Lost Notebooks of Sir James Dyer*, 2 voll., Selden Society, Londra 1994
- , *Ascertainment of Foreign Law: Certification to and by English Courts Prior to 1861*, in «International & Comparative Law Quarterly», vol. 28, 1979, pp. 141-151
- , *New Light on Slade’s Case*, in «Cambridge Law Journal», vol. 29, 1971, pp. 51-67 e 213-236
- , *Origins of the Doctrine of Consideration*, in ID., *Collected Papers on English Legal History*, Cambridge University Press, Cambridge 2013, pp. 1196-1221
- , *The Common Lawyers and the Chancery: 1616*, in «Irish Jurist», vol. 4, 1969, pp. 368-392, ed ora in ID., *The Legal Profession and the Common Law*, Hambledon Press, Londra 1986,

- pp. 205-229
- , *The Law Merchant and The Common Law before 1700*, in «Cambridge Law Journal», vol. 38, 1979 pp. 295-322
- , *The Oxford History of the Laws of England*, vol. 6, 1483-1558, Oxford University Press, Oxford 2003
- , *The Reinvention of Magna Carta 1216–1616*, Cambridge University Press, Cambridge 2017
- BANE, C., *From Lord Holt and Mansfield to Story to Llewellyn and Mentschikoff: The Progressive Development of Commercial Law*, in «University of Miami Law Review», vol. 37, 1982-93, pp. 351-377
- BASILE, M.E. et al., *Lex Mercatoria and Legal Pluralism: A Late Thirteenth-Century Treatise and its Afterlife*, The Ames Foundation, Cambridge (MA) 1998
- Beale, P. (a cura di), *The Corsini Letters*, Amberley, Londra 2011
- BEUTEL, F.K., *The Development of Negotiable Instruments in Early English Law*, in «Harvard Law Review», vol. 51, 1938, pp. 813-845
- BISCARO, G., *Il Banco Filippo Borromei e Compagni di Londra (1436–1439)*, in «Archivio Storico Lombardo», vol. 40, 1913, pp. 37-126
- BLAKE ODGERS, W., *The Common Law of England*, vol. 1, Sweet & Maxwell, Londra 1911
- BOLTON, J., GUIDI-BRUSCOLI, F., *'Your flexible friend': the bill of exchange in theory and practice in the fifteenth century*, in «Economic History Review», vol. 74, 2021, pp. 873-891
- BOSCOLO, A., *Gli Insediamenti Genovesi nel Sud della Spagna all'Epoca di Cristoforo Colombo*, in *Atti del II Convegno Internazionale di Studi Colombiani*, Civico Istituto Colombiano, Genova 1977, pp. 321-344
- BRINKLOW, H., *Complaynt of Roderyck Mors*, (a cura di J.M. Cowper), Trübner and Co., Londra 1874
- Broadway, J., Cust, R., Roberts, S.K. (a cura di), *A Calendar of the Docquets of Lord Keeper Coventry 1625-1640*, vol. 3, List and Index Society, Kew 2004
- BROWN, W., *The Entering clerk's vade mecum, being an exact collection of precedents for declarations and pleadings in most actions ...*, Printed by G. Sawbridge, W. Rawlins and S. Roycroft, Assigns of Richard and Edward Atkins Esqs., for W. Jacob at the Black Swan next Bernards Inn in Holborn, and C. Smith at the Angel in Fleetstreet, Londra 1678
- BROWNLOW, R., *Declarations and pleadings in English being the Most Authentique Forme of Proceeding in Courts of Law; in Actions Reall, Personall, and Mixt; Usefull for All Practicers and Students of the Law, of what Degree soever*, Printed by Tho. Roycroft, for Henry Twyford, and are to be sold at his shop in Vine-Court, Middle Temple, Londra 1659³
- BROWNLOW, R., *Declarations, counts, and pleadings in English, the second part ...*, printed for Matthew Walbanke, at Grayes Inne Gates, and John Place at Furnivals Inne Gate, in Holborne, Londra 1654
- BRULEZ, W., *De firma Della Faille en de internationale bandel van Vlaamse firma's in de 16de eeuw*, Paleis der Academiën, Bruxelles 1959
- BRUNELLI, G., s.v. «Montecuccoli, Alfonso», *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 76, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2012

- BURGON, J.W., *The Life and Times of Sir Thomas Gresham, Knt.*, vol. 1, Wilson, Londra 1839
- BURRELL, W., *Reports of Cases Determined by the High Court of Admiralty*, Clowes, Londra 1885
- CASSANDRO, G., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma-Napoli 1978
- CASTILLO, M.; LEO, G., *Moral Hazard and Reciprocity*, in «Southern Economic Journal», vol. 77, 2010, pp. 271- 281
- CECCARELLI, G., *Un mercato del rischio. Assicurare e farsi assicurare nella Firenze rinascimentale*, Marsilio, Venezia 2012, p. 172
- CECCHINI, I., *Piacenza a Venezia: la ricezione delle fiere di cambio di Bisenzona a fine Cinquecento nel mercato del credito lagunare*, in «Note di Lavoro del Dipartimento di Scienze Economiche, Università Ca' Foscari di Venezia», vol. 18, 2006, pp. 1-24
- CHITTY, J., *A Practical treatise on Bills of Exchange, Promissory Notes and Bankers' Checks ...*, vol. 1, Merriam, Londra 1834
- COHEN, J., *The History of Imprisonment for Debt and its Relation to the Development of Discharge in Bankruptcy*, in «Journal of Legal History», vol. 3, 1982, pp. 153-171
- COQUILLETTE, D.R., *The Civilian Writers of Doctors' Commons, London*, Duncker & Humblot, Berlino 1988
- CORONAS GONZALES, S.M., *Derecho Mercantil Castellano: Dos Estudios Historicos*, Colegio Universitario de Leon, Leon 1984
- , *La Ordenanza de Seguros Maritimos del Consulado de la Nación de España en Brujas* in «Anuario de historia del derecho español», vol. 54, 1984, pp. 385-407
- COSTIGAN, G.P., *Those Protective Trusts Which Are Miscalled 'Spendthrift Trusts' Reexamined*, in «California Law Review», vol. 22, 1924, pp. 471-498
- COURT, R., *'Januensis Ergo Mercator': Trust and enforcement in the business correspondence of the Brignole family*, in «The Sixteenth Century Journal», vol. 35, 2004, pp. 987-1003
- , *The Language of Trust: Reputation and the Spread and Maintenance of Social Norms in Sixteenth Century Genoese Trade*, in «Rime», vol. 1, 2008, pp. 77-96
- CRANCH, W., *Promissory Notes before and after Lord Holt*, in Committee of the Association of American Law Schools (a cura di), *Select Essays in Anglo-American Legal History*, vol. 3, Little, Brown, and Company, Boston 1909, pp. 73-97
- DASGUPTA, P., *Trust as a Commodity*, in D. Gambetta (a cura di), *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*, Oxford University Press, Oxford 1988, pp. 49-72
- DAVIS, J., *Market courts and lex mercatoria in late medieval England*, in M. Allen, M. Davies (a cura di), *Medieval Merchants and Money: Essays in Honour of James L. Bolton*, Institute of Historical Research, Londra 2016, pp. 271-290
- , *Medieval Market Morality. Life, Law and Ethics in English Marketplace, 1200-1500*, Cambridge University Press, Cambridge 2011
- DAWSON, J.P., *Coke and Ellesmere Disinterred: The Attack on the Chancery in 1616*, in «Illinois Law Review», vol. 36, 1941-1942, pp. 127-152
- , *The Privy Council and Private Law in the Tudor and Stuart Periods*, in «Michigan Law Review»,

- vol. 48, 1950, pp. 393-428 e 627-656
- DE GROOTE, H.L.V., *De Zeeassurantie te Antwerpen en te Brugge in de Zestiende Eeuw*, Marine Academie, Anversa 2000²
- DE ROOVER, R., *L'évolution de la lettre de change, XIV^e-XVIII^e siècles*, Colin, Parigi 1953
- DE RUYSSCHER, D., *Innovating Financial Law in Early Modern Europe. Transfers of Commercial Paper and Recourse Liability in Legislation and Ius Commune (16th-18th Centuries)*, in «European Review of Private Law», vol. 19, 2011, pp. 505-518
- , *L'acculturation juridique des coutumes commerciales à Anvers. L'exemple de la lettre de change (XVI^e-XVII^e siècle)*, in B. Coppein, F. Stevens, L. Waelkens (a cura di), *Modernisme, tradition et acculturation juridique. Actes des Journées internationales de la Société d'Histoire du Droit*, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Bruxelles 2011, pp. 151-160
- DE SMEDT, O., *De Engelse Natie te Antwerpen in de 16 Eeuw (1496-1582)*, vol. 1, De Sikkel, Anversa 1950
- DEFOE, D., *An Essay upon Projects*, printed by R.R. for Tho. Cockerill, at the Three Legs in the Poultry, Londra 1697
- DEKKER T., *The Seven Deadly Sinnes of London*, Southgate, Londra 1879 [printed by E[dward] A[l]lde and S. Stafford] for Nathaniel Butter, and are to be solde at his shop neere Saint Austens gate, Londra 1606]
- Dictionary of National Biography*, vol. 14, Macmillan, Londra 1888, s.v. «Davys, John (1550?-1605)»
- DITZ, T.L., *Formative Ventures: Eighteenth-Century Commercial Letters and the Articulation of Experience*, in R. Earle (a cura di), *Epistolary Selves: Letters and Letter-Writers, 1600-1945*, Ashgate, Aldershot 1999, pp. 59-78
- DOEHAERD, R., *Les galères génoises dans la Manche et la Mer du Nord à la fin du XIII^e et au début du XIV^e siècles*, in «Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome», vol. 19, 1938, pp. 5-79
- , KERREMANS, C., *Les Relations Commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremont d'après les Archives Notariales Génoises, 1400-1440*, Academica Belgica, Bruxelles 1952
- DREW, B., *The London Assurance. A Second Chronicle*, The London Assurance, Londra 1949
- DYLAG, M., *The Negotiability of Promissory Notes and Bills of Exchange in the Time of Chief Justice Holt*, in «Journal of Legal History», vol. 31, 2010, pp. 149-175
- Everett Green, M.A. (a cura di), *Calendar of State Papers Domestic: Elizabeth, 1591-94*, Her Majesty's Stationery Office, Londra 1867
- FEEZER, L.W., *Acceptance of Bills of Exchange by Conduct*, in «Minnesota Law review», vol. 12, 1928, pp. 129-146
- FIFOOT, C.H.S., *Lord Mansfield*, Clarendon Press, Oxford 1936
- FIORI, R., *L'allocazione del rischio nei contratti relativi al trasporto*, in E. Lo Cascio, D. Mantovani (a cura di), *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, Pavia University Press, Pavia 2018, pp. 507-567
- FLANNIGAN, L., *Litigants in the English "Court of Poor Men's Causes" or "Court of Requests", 1515-25*, in «Law and History Review», vol. 38, 2020, pp. 303-337

- FORTIER, M., *Equity and Ideas: Coke, Ellesmere, and James I*, in «Renaissance Quarterly», vol. 51, 1998, pp. 1255-1281, ed ora in D. Fischlin, M. Fortier (a cura di), *Royal Subjects: Essays on the Writings of James VI and I*, Wayne State University Press, Detroit 2002, pp. 265-289
- FORTUNATI, M., *La lex mercatoria nella tradizione e nella recente ricostruzione storico giuridica*, in «Sociologia del diritto», vol. 2-3, 2005, pp. 29-41
- , *Mogli e donne di fronte ai creditori nell'età del diritto comune*, in A. Legnani Annichini, N. Sarti (a cura di), *La giurisdizione fallimentare. Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, Bononia University Press, Bologna 2011, pp. 37-55
- FOX, D., *Bona Fide Purchase and the Currency of Money*, in «Cambridge Law Journal», vol. 55, 1996, pp. 547-565
- FOX, H.G., *Monopolies and Patents: A Study of the History and Future of the Patent Monopoly*, University of Toronto Press, Toronto 1947
- FRIEDMAN, L.M., Niemira, T.F., *The Concept of the Trader in Early Bankruptcy Law*, in «Saint Louis University Law Journal», vol. 5, 1958, pp. 223-249
- FUMI, L., *Trattato fra il Comune di Firenze e i Conti Aldobrandeschi per i porti di Talamone e d'Ercole*, in «Archivio Storico Italiano», III serie, vol. 23, 1876, pp. 218-222
- FUSARO, M., *Uva passa. Una guerra commerciale tra Venezia e l'Inghilterra (1540-1640)*, Il Cardo, Venezia 1996
- Gairdner, J., Brodie, R.H. (a cura di), *Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII*, vol. 15, Her Majesty's Stationery Office, Londra 1896
- GARCIA DE QUEVEDO Y CONCELLÒN, E., *Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1538*, Institución Fernán González, Burgos 1995 [1905]
- GELDERBLOM, O., Jonker, J., *Enter the ghost: cashless payments in the early modern Low Countries, 1500-1800*, in R.J. van der Spek, B. van Leeuwen (a cura di), *Money, currency and crisis: in search of trust, 2000 BC to AD 2000*, Routledge, Londra 2018, pp. 224-247
- GENARD, P., *Jean-Baptiste Feruffini et les Assurances Maritimes à Anvers*, in «Bulletins de la Société Royale de Géographie d'Anvers», vol. 7, 1882, pp. 193-268
- GIALDRONI, S., *Gerard Malynes e la questione della lex mercatoria*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Ger. Ab.)», vol. 126, 2009, pp. 38-69
- GIOFFRÈ, D., *Il Commercio d'Importazione Genovese alla Luce dei Registri del Dazio (1495-1537)*, in M.R. Caroselli (a cura di), *Studi in Onore di Amintore Fanfani*, Giuffrè, Milano 1962, pp. 113-242
- GIUSEPPI MONTAGUE, S., *Alien Merchants in England in the Fifteenth Century*, in «Transactions of the Royal Historical Society», vol. 9, 1885, pp. 75-98
- GLAISYER, N., *Networking: trade and exchange in the eighteenth century British empire*, in «Historical Journal», vol. 47, 2004, pp. 451-476
- GLENN, G., *Essentials of Bankruptcy: Prevention of Fraud, and Control of Debtor*, in «Virginia Law Review», vol. 23, 1937, pp. 373-388
- GOODINGE, T., *The Law against Bankrupts, or, a Treatise Wherein the Statutes against Bankrupts are Explained, by Several Cases, Resolutions, Judgments and Decrees, both at Common Law and*

- in Chancery ...*, printed for Richard Southby at the Golden-Fleece, over against the Inner-Temple-Gate in Fleet-Street, Londra 1694
- GORDON, M.D., *The Invention of a Common Law Crime: Perjury and the Elizabethan Courts*, in «American Journal of Legal History», vol. 24, 1980, pp. 145-170
- GORIS, J.A., *Étude sue les Colonies Marchandes Meridionales à Anvers de 1488 à 1567*, Uystpruyst, Lovanio 1925
- GOULD, J.D., *The trade depression of the early 1620's*, in «Economic History Review», vol. 7, 1954, pp. 81-90
- GOW, W., *Marine Insurance*, Macmillan, Londra 1909⁴
- GREIF, A., *Institutions and the Path to the Modern Economy. Lessons from Medieval Trade*, Cambridge University Press, Cambridge 2006
- Gross, C., Hall, H. (a cura di), *Select Cases Concerning the Law Merchant*, vol. 3, Selden Society Publications, Londra 1932
- GRUNZWEIG, A., *Le Fonds du Consulat de la Mer aux Archives de l'État à Florence*, in «Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome», vol. 10, 1930, pp. 5-121
- GUIARD Y LARRAURI, T., *Historia Del Consulado y Casa de Contratación de la Villa de Bilbao*, 2 voll., La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao 1972²
- GUY, J., *Gresham's Law: The Life and World of Queen Elizabeth I's Banker*, Profile Books, Londra 2020
- Hall, H. (a cura di), *Select Cases Concerning the Law Merchant*, vol. 3, Selden Society Publications, Londra 1932
- HANCOCK, D., *Oceans of Wine: Madeira and the Emergence of American Trade and Taste*, Yale University Press, New Haven-Londra 2009
- HARDWICK, J., *Family Business: Litigation and the Political Economies of Daily Life in Early Modern France*, Oxford University Press, Oxford 2009
- HARGREAVES, A.D., *Equity and the Latin Side of Chancery*, in «Law Quarterly Review», vol. 68, 1952, pp. 481-499
- HARRELD, D.J., *Foreign Merchants and International Trade Networks in the Sixteenth-Century Low Countries*, in «Journal of European Economic History», vol. 39, 2010, pp. 11-31
- HATTON, E., *Comes Commercii, or the Trader's Companion*, printed by J. H. for Chr. Coningsby; J. Nicholson; Dan. Midwinter; and Tho. Leigh, Londra 1699
- HEERS, J., *Le Livre de Comptes de Giovanni Piccamiglio, Homme d'Affaires Génois, 1456-1459*, SEVPEN, Parigi 1949
- , *Le Prix de l'Assurance Maritime à la Fin du Moyen Âge*, in «Revue d'Histoire Economique et Sociale», vol. 37, 1957, pp. 7-19
- HELMHOLZ, R.H., *Civilians in the Common Law Courts, 1500-1700*, in D. Ibbetson, N. Jones, N. Ramsay (a cura di), *English Legal History and its Sources. Essays in Honour of Sir John Baker*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, pp. 342-357
- HILL, C., *The Century of Revolution, 1603-1714*, Nelson, Edimburgo 1961
- Hill, L.M. (a cura di), *The Ancient State, Authority and Proceedings of the Court of Requests by Sir Julius Caesar*, Cambridge University Press, Cambridge 1975

- HOLDEN, J.M., *Bills of Exchange during the Seventeenth Century*, in «Law Quarterly Review», vol. 67, 1951, pp. 230-248
- , *The History of Negotiable Instruments in English Law*, W.W. Gaunt and Sons, Londra 1955
- HOLDSWORTH, W.S., *A History of English Law*, 16 voll., 1937²; ristampa, Methuen/Sweet & Maxwell, Londra 1966
- , *Origin and Early History of Negotiable Instruments*, in «Law Quarterly Review», vol. 32, 1916, pp. 20-37
- HOYLE, R.W. (a cura di), *Heard Before the King: Registers of Petitions to James I, 1603-16*, List and Index Society, Kew 2006
- Hughes, P.L., Larkin, J.F. (a cura di), *Tudor Royal Proclamations*, 3 voll., Yale University Press, New Haven-Londra 1969
- HULME, E.W., *The History of the Patent System under the Prerogative and at Common Law*, in «Law Quarterly Review», vol. 12, 1896, pp. 141-154
- , *The History of the Patent System under the Prerogative and at Common Law: A Sequel*, in «Law Quarterly Review», vol. 16, 1900, pp. 44-56
- IBBETSON, D.J., *A Historical Introduction to the Law of Obligations*, Oxford University Press, Oxford 2001
- , *Assumpsit and Debt in the Early Sixteenth Century: The Origins of the Indebitatus Count*, in «Cambridge Law Journal», vol. 41, 1982, pp. 142-161
- , *Fault and absolute liability in pre-modern contract law*, in «Journal of Legal History», vol. 18, 1997, pp. 1-31
- , *Law and Custom: Insurance in Sixteenth-Century England*, in «Journal of Legal History», vol. 29, 2008, pp. 291-307
- , *Sixteenth Century Contract Law: Slade's Case in Context*, in «Oxford Journal of Legal Studies», vol. 4, 1984, pp. 295-317
- , *The assessment of contractual damages at common law in the late sixteenth century*, in M. Dyson, D. Ibbetson (a cura di), *Law and Legal Process. Substantive Law and Procedure in English Legal History*, Cambridge University Press, Cambridge 2013, pp. 126-147
- ISRAEL J.I., *Diasporas within a Diaspora: Jews, Crypto-Jews and the World Maritime Empires, 1540-1740*, Brill, Leiden 2002
- JONES, W.C., *An Inquiry into the History of the Adjudication of Mercantile Disputes in Great Britain and the United States*, in «University of Chicago Law Review», vol. 25, 1958, pp. 445-464
- , *Conflict or Collaboration? Chancery Attitudes in the Reign of Elizabeth I*, in «American Journal of Legal History», vol. 5, 1961, pp. 12-54
- , *The Foundations of English Bankruptcy: Statutes and Commissions in the Early Modern Period*, in «Transactions of the American Philosophical Society», vol. 69, 1979, pp. 1-63
- KADENS, E., *Pre-Modern Credit Networks and the Limits of Reputation*, in «Iowa Law Review», vol. 100, 2015, pp. 2429-2455
- , *The Admiralty Jurisdiction of the Court of Requests*, in J. Witte, S. McDougall, A. di Robilant (a cura di), *Texts and Contexts in Legal History: Essays in Honor of Charles Donabue*, The

- Robbins Collection, Berkeley 2016, pp. 349-366
- , *The Last Bankrupt Hanged: Balancing Incentives in the Development of Bankruptcy Law*, in «Duke Law Journal», vol. 59, 2010, pp. 1229-1319
- KAPLAN, Y., *The Jews in the Republic until about 1750: Religious, Cultural, and Social Life*, in J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld, I. Schöffler (a cura di), *The History of the Jews in the Netherlands*, Littman Library, Oxford 2002, pp. 116-163 e 408-416
- KERRIDGE, E., *Trade and Banking in early modern England*, Manchester University Press, Manchester 1988
- KESSLER, A., *A Revolution in Commerce: The Parisian Merchant Court and the Rise of Commercial Society in Eighteenth-Century France*, Yale University Press, New Haven 2007, pp. 271-285
- KIMURA, E., *Der Ursprung der Lloyd's Seeversicherungspolice*, in «Hitosubashi Journal of Commerce and Management», vol. 3, 1965, pp. 27-49
- , *Polizze di Assicurazioni Marittime Toscane nel XIV Secolo: l'Origine della Polizza (S.G.) del Lloyd's*, in «Assicurazioni, Rivista di Diritto, Economia e Finanza delle Assicurazioni Private», vol. 50, 1983, pp. 41-54
- KING, W.T.C., *History of the London Discount Market*, Routledge, Londra 1936
- KNAFLA, L.A., *Law and Politics in Jacobean England*, Cambridge University Press, Cambridge 1977
- KÜMPER, H., *Der Traum vom Ehrbaren Kaufmann: Die Deutschen und die Hanse*, Propylaen Verlag, Berlino 2020²
- Lang, R.G. (a cura di), *Two Tudor Subsidy Rolls for the City of London: 1541 and 1582*, London Record Society, Londra 1993
- Larkin, J.F., Hughes, P.L. (a cura di), *Stuart royal Proclamations*, vol. 1, *Royal Proclamations of King James I 1603-1625*, Clarendon Press, Oxford 1973
- LEONARD, A., *From Local to Transatlantic: Insuring Trade in the Caribbean*, in A. Leonard, D. Pretel (a cura di), *Caribbean and Atlantic World Economy. Circuits of Trade, Money and Knowledge, 1650-1914*, Palgrave Macmillan, Londra 2015, pp. 137-160
- LEVINTHAL, L.E., *The Early History of English Bankruptcy*, in «University of Pennsylvania Law Review», vol. 67, 1919, pp. 1-20
- LEWIN, C., *Pensions and Insurance before 1800. A Social History*, Tuckwell, Londra 2004
- LEYBOURNE, W., *Panarithmologia: or, The trader's sure guide. Containing exact and useful tables, ready cast up, adapted to the use of ... those who deal by wholesale, or retail, also for ... mechanicks ...*, Printed for John Dunton and John Harris, in the Poultry, Londra 1693
- LIAGRE-DE STURLER, L., *Les Relations Commerciales Entre Gènes, la Belgique, et l'Outremont, d'après les Archives Notariales Génoises, 1320-1400*, vol. 1, Institute Historique Belge de Rome, Bruxelles-Roma 1969
- LOOMIE, A.J., *Religion and Elizabethan Commerce with Spain*, in «The Catholic Historical Review», vol. 50, 1964, pp. 27-51
- LOPEZ, R.S., *Majorcans and Genoese on the North Sea Route in the Thirteenth Century*, in «Revue Belge de Philologie et d'Histoire», vol. 29, 1951, pp. 1163-1179

- MALYNES, G., *Consuetudo vel Lex Mercatoria, or The Ancient Law-Merchant. Divided into three Parts: According to the Essentiall Parts of Trafficke . . .*, printed by Adam Islip, Londra 1622
- MARIUS, J., *Advice concerning bills of exchange*, printed by I.G. and are to be sold by Nich. Bourne, at the south-entrance into the Royall Exchange, Londra 1651
- Marsden, R.G. (a cura di), *Select Pleas in the Court of the Admiralty*, 2 voll., Quaritch, Londra 1894-97
- MARTIN, F., *History of Lloyd's and of Marine Insurance in Great Britain: With an Appendix Containing Statistics Relating to Marine Insurance*, Macmillan, Londra 1876
- MCFEELEY, N.D., *The Historical Development of Habeas Corpus*, in «Southwestern Law Journal», vol. 30, 1976, pp. 585-600
- MCGILVARY, G.K., *East India Patronage and the British State: the Scottish Elite and Politics in the Eighteenth Century*, Tauris, Londra 2008
- MELIS, F., *Origini e Sviluppi delle Assicurazioni in Italia (Secoli XIV-XVI)*, INA, Roma 1975
- MILSOM, S.F.C., *Not Doing Is No Trespass*, in «Cambridge Law Journal», vol. 12, 1954, pp. 105-117
- , *Trespass from Henry III to Edward III*, in «Law Quarterly Review», vol. 74, 1958, pp. 195-224, 407-436, 561-590
- MOLLOY, C., *De Jure Maritimo et Navali*, Bellinger, Londra 1676
- MOORE, T., *'According to the law of merchants and the custom of the city of London': Burton v. Davy (1436) and the negotiability of credit instruments in medieval England*, in M. Allen, M. Davies (a cura di), *Medieval Merchants and Money: Essays in Honour of James L. Bolton*, Institute of Historical Research, Londra 2016, pp. 305-321
- MULDREW, C., *Interpreting the Market: The Ethics of Credit and Community Relations in Early Modern England*, in «Social History», vol. 18, 1993, pp. 163-183
- , *The Economy of Obligation: The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern England*, Palgrave Macmillan, Londra 1998
- MUNRO, J.H., *Bullionism and the bill of exchange in England, 1272-1663: A study in monetary management and popular prejudice*, in Centre for Mediaeval and Renaissance Studies (a cura di), *The Dawn of Modern Banking*, Center for Medieval and Renaissance Studies, New Haven 1979, pp. 169-240
- , *English "Backwardness" and Financial Innovations in Commerce with the Low Countries, 14th to 16th centuries*, Working Papers munro-98-06, University of Toronto, Department of Economics, disponibile al sito internet <<https://www.economics.utoronto.ca/public/workingPapers/UT-ECIPA-MUNRO-98-06.pdf>>
- , *The International Law Merchant and the Evolution of Negotiable Credit in Late-Medieval England and the Low Countries*, in D. Puncuh, G. Felloni (a cura di), *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale: Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, vol. 1, Società Ligure di Storia Patria, Genova 1991, pp. 49-80
- , *The Medieval Origins of the Financial Revolution: Usury, Rentes, and Negotiability*, in «International Journal Review», vol. 25, 2003, pp. 505-562

- NEALE, J.E., *Essays in Elizabethan England*, Jonathan Cape, Londra 1958
- NICHOLAS, D., *Medieval Flanders*, Longman, Londra 1992
- NICOLINI, A., *Navi Liguri in Inghilterra nel Quattrocento: Il Regesto Doganale di Sandwich per il 1439-40*, Istituto internazionale di Studi Liguri, Bordighera 2006
- Notestein, W., Relf, F.H., Simpson, H. (a cura di), *Commons Debates, 1621*, 7 voll., Yale University Press, New Haven 1935
- OLDHAM, J., *English Common Law in the Age of Mansfield*, University of North Carolina Press, Chapel Hill 2004
- , *Jury Research in the English Reports in CD-ROM*, in J.W. Cairns, G. McLeod (a cura di), *“The Dearest Birth Right of the People of England”*. *The Jury in the History of the Common Law*, Hart, Oxford 2002, pp. 130-153
- , *The Origins of the Special Jury*, in «University of Chicago Law Review», vol. 50, 1983, pp. 137-221
- , *The Varied Life of the Self-Informing Jury*, Selden Society, Londra 2005
- LOUDON DE DAINVILLE, M., *Répertoire numérique des fonds de l’amirauté de Guienne (6 B) et de la juridiction consulaire (7 B)*, Imprimeries Gounouilhou, Bordeaux 1913
- OWENS, W.R., FURBANK, P.N., *Defoe and Imprisonment for Debt: Some Attributions Reviewed*, in «The Review of English Studies», vol. 37, 1986, pp. 495-502
- PALMER, V.V., *The Paths to Privity: The History of Third Party Beneficiary Contracts*, Austin and Winfield, San Francisco 1992
- PARK, J.A., *A System of the Law of Marine Insurances*, printed by His Majesty’s law printers for T. Whieldon in Fleet Street, Londra 1787
- , *A System of the Law of Marine Insurances*, printed by His Majesty’s law printers for T. Whieldon in Fleet Street, 1790²
- PASSERINI, L., *Genealogia e storia della famiglia Corsini*, Coi tipi di M. Cellini e C. Alla Galileiana, Firenze 1858
- PAULUS, C.G., *Antwerp 1515 – A Big Bang in European Bankruptcy Law*, consultabile su SSRN: <<https://ssrn.com/abstract=3250320>>, <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3250320>>, pp. 1-20
- PERSICO, C., *L’Assicurazione Marittima delle Merci. Commento alla Polizza Italiana con Cenni Comparativi sulla Polizza del Lloyd’s e su Altre Polizze Estere*, Bozzi, Genova 1932
- PETIT, C., *Mercatura y ius mercatorum: Materials para una antropologia del comerciante premoderno*, in C. Petit (a cura di), *Del ius mercatorum al derecho mercantil: III Seminario de historia de derecho privado (Stiges, 28-30 de mayo de 1992)*, Marcial Pons, Madrid 1997, pp. 15-70
- PETRUCCI, A., *Il Libro di Ricordanze dei Corsini (1362-1457)*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1965
- PHAYER, T., *A booke of Presidentes in maner of a register, wherein is comprehended the very trade of making all maner euvidence and instruments of Practyse, right commodious and necessary for every man to knowe*, Theatrum Orbis Terrarum, Amsterdam 1973 [Impressum Londini in edibus Edwardi Whytchurche ..., Londra 1543]
- PLUCKNETT, T.F.T., *A Concise History of the Common Law*, The Lawbook Exchange, 1956⁵
- POSTAN, M., *Medieval Trade and Finance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973)

- , *Private Financial Instruments in Medieval England*, in «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», vol. 23, 1939, pp. 33-54
- POWELL, E.T., *The Evolution of the Money Market 1385-1915*, Routledge, Londra 1915
- POWELL, T., *The art of thriving. Or, The plaine path-way to preferment. Together with The mysterie and misery of lending and borrowing*, printed by T[homas] H[arper] for Benjamin Fisher ... , Londra 1635
- PUTTEVILS, J., *Tweaking financial instruments: bills obligatory in sixteenth-century Antwerp*, in «Financial History Review», vol. 22, 2015, pp. 337-361
- RAACK, D.W., *A History of Injunctions in England before 1700*, in «Indiana Law Journal», vol. 61, 1985-1986, pp. 539-592
- RAHN PHILLIPS, C., *Spanish Merchants and Wool Trade in the Sixteenth Century*, in «The Sixteenth Century Journal», vol. 14, 1983, pp. 259-282
- RASTELL, W., *A collection of entrees, of declarations, barres, replications, reioinders, issues, verdicts, iudgements, executions, proces, continuances, essoines, and diuers other matters. Newly amended, and much enlarged with many good presidents of latter time: whereof diuers are vpon diuers statutes, as is noted in the end of the table...*, In aedibus Ian[a]e Yetsweirt relictæ Caroli Yetsweirt ... [Londra 1596³]
- READ, F., *The Origin, Early History, and Later Development of Bills of Exchange and Certain Other Negotiable Instruments*, in «Canadian Bar Review», vol. 4, 1926, pp. 440-459
- RICHARDS, R.D., *The Early History of Banking in England*, Cass, Londra 1958
- ROGERS, J.S., *Early English Law of Bank Notes*, in D. Fox, W. Ernst (a cura di), *Money in the Western Legal Tradition: Middle Ages to Bretton Woods*, Oxford University Press, Oxford 2016, pp. 535-555
- , *The Early History of the Law of Bills and Notes*, Cambridge University Press, Cambridge 1995
- RÖPLING, G., *Die Geschichte der Englischen Seeverversicherung*, Fischer, Weissenburg-Bayern 1956
- ROSEVEARE, H., *The Financial Revolution, 1660-1760*, Longman, Londra 1991
- ROSS, C., *Elizabethan Literature and the Law of Fraudulent Conveyance: Sidney, Spenser, and Shakespeare*, Ashgate, Aldershot 2003
- ROSSI, G., *Civilians and insurance: approximations of reality to the law*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», vol. 83, 2015, pp. 323-364
- , *Florence and the Great Fire: New Sources on English Commerce in the Late Sixteenth Century*, in «Journal of Legal History», vol. 33, 2012, pp. 93-100
- , *Insurance in Elizabethan England*, Cambridge University Press, Cambridge 2016
- , *Mercantile networks: brief remarks from sixteenth-century Anglo-Italian letters*, in L. Brunori (a cura di), *La dynamique juridique des réseaux marchands: bourses, nations, agences, filiales et comptoirs*, Presses de l'Université Toulouse Capitole, Toulouse 2023, pp. 143-172
- , *The liability of the shipmaster in early modern law: comparative (and practice-oriented) remarks*, in «Historia et Ius», vol. 12, 2017, paper 12, pp. 1-47
- RUDDOCK, A.A., *Italian Merchants and Shippings in Southampton, 1270-1600*, Southampton Record Series, Southampton 1951

- SAINSBURY, E.B., *A Calendar of the Court Minutes of the East India Company, 1640-1643*, Clarendon Press, Oxford 1909
- Sanders, G.W. (a cura di), *Orders of the High Court of Chancery, and Statutes of the Realm relating to Chancery, from the earliest period to the present time*, vol. 1, Maxwell & Son, Londra 1845
- SCACCIA, A., *Tractatus de Commerciis et Cambio ...*, sumptibus Andreae Brugiotti, ex Typographia Iacobi Mascardi, Romae 1619
- SCHECHTER, F.I., *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-marks*, Columbia University Press, New York 1925
- SGARD, J., *Courts at work: bankruptcy statutes, majority rule and private contracting in England (17th-18th century)*, in «Journal of Comparative Economics», vol. 44, 2016, pp. 450-460
- SMITH, D.A., *Sir Edward Coke and the Reformation of the Laws. Religion, Politics and Jurisprudence, 1578-1616*, Cambridge University Press, Cambridge 2014
- , *The Error of Young Cyrus: The Bill of Conformity and Jacobean Kingship, 1603–1624*, in «Law and History Review», vol. 28, 2010, pp. 307-341
- STECKLEY, G.F., *Merchants and the Admiralty Court during the English Revolution*, in «American Journal of Legal History», vol. 22, 1978, pp. 137-175
- STEPHENS, J.E., *The Great Seal of England*, in «American Law Review», vol. 30, 1896, pp. 404-418
- STEVENS, K.F., *The Brokage Books of Southampton, 1477-8 and 1527-8*, Southampton University Press, Southampton 1985
- STIRK, N., *Arresting Ambiguity: The Shifting Geographies of a London Debtors' Sanctuary in the Eighteenth Century*, in «Social History», vol. 25, 2000, pp. 316-329
- STRACCA, B., *De mercatura seu mercatore tractatus*, [Manuzio], Venetiis 1553
- STREET, T.A., *The Foundations of Legal Liability: a presentation of the theory and development of the common law*, vol. 2, Edward Thompson Company, Long Island (NY) 1906
- STRETTON, T., *Women Waging Law in Elizabethan England*, Cambridge University Press, Cambridge 1998
- STRYPE, J., *A Survey of the Cities of London and Westminster*, printed for A. Churchill, J. Knapton, R. Knaplock, J. Walthoe, E. Horne, B. Tooke, D. Midwinter, B. Cowse, R. Robinson, and T. Ward, Londra 1720
- STYLE, W., *Regestum Practicale, Or, The Practical Register: Consisting of Rules, Orders and Observations Concerning the Common-laws and the Practice Thereof ...*, printed by A.M. for Charles Adams ..., Londra 1657
- SWAIN, W., *Contract as Promise: The Role of Promising in the Law of Contract. An Historical Account*, in «Edinburgh Law Review», vol. 17, 2013, pp. 1-21
- , *The Law of Contract 1670-1870*, Cambridge University Press, Cambridge 2015
- TABB, C.J., *The Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge*, in «American Bankruptcy Law Journal», vol. 65, 1991, pp. 325-372
- Tawney, R.H., Power, E. (a cura di), *Tudor Economic Documents*, 3 voll., Longman, Londra 1951
- Thomas, A.H. (a cura di), *Calendar of Early Mayor Court Rolls*, vol. 1, His Majesty Stationery

- Office, Londra 1924
- THOMSON, S.D., *The Book of Examinations and Depositions before the Mayor and Justices of Southampton, 1648-1663*, Southampton University Press, Southampton 1994
- TREIMAN, I., *Escaping the Creditor in the Middle Ages*, in «Law Quarterly Review», vol. 43, 1927, pp. 230-237
- , *Majority Control in Compositions: Its Historical Origins and Development*, in «Virginia Law Review», vol. 24, 1938, pp. 507-527
- TRIVELLATO, F., *The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period*, Yale University Press, New Haven-Londra 2009
- TRUXES, T.M., *Defying Empire: Trading with the Enemy in Colonial New York*, Yale University Press, New Haven-Londra 2008
- TUCCI, U., *The psychology of the Venetian merchant in the sixteenth century*, in J.R. Hale (a cura di), *Renaissance Venice*, Faber and Faber, Londra 1973, pp. 346-378
- van der Speck, R.J., van Leeuwen, B. (a cura di), *Money, currency and crisis: in search of trust, 2000 BC to AD 2000*, Routledge, Londra 2018, pp. 224-247
- VAN DER WEE, H., *Antwerp and the new financial methods of the 16th and 17th centuries* (trad. L. Fackelman), in Id. (a cura di), *The Low Countries in the Early Modern World*, Ashgate, Aldershot 1993, pp. 145-166
- , *The Growth of the Antwerp Market and the European Economy (Fourteenth-Sixteenth Centuries)*, vol. 2, Publications universitaires, Lovanio 1963
- VAN HOUTTE, J.A., *Bruges et Anvers, Marches Nationaux ou Internationaux du XIVe au XVIe Siecle?*, in «Revue du Nord», vol. 34, 1952, pp. 89-108
- VAN NIEKERK, J.P., *The Development of the Principles of Insurance Law in the Netherlands from 1500 to 1800*, 2 voll., Juta, Cape Town 1998
- VANES, J., *The Ledger of John Smythe, 1438-1550*, Her Majesty's Stationery Office, Londra 1974
- VANNESTE, T., *Global Trade and Commercial Networks: Eighteenth-century Diamond Merchants*, Pickering & Chatto, Londra 2001
- VERLINDEN, C., *Code d'Assurance Maritimes selon le Coutume d'Anvers, Promulgué par le Consulat Espagnol de Bruges en 1569*, in «Bulletin de la Commission Royale des Anciennes Lois et Ordonnances de Belgique», vol. 16, 1950, pp. 38-142
- , *Codigo de Seguros Maritimos según la Costumbre de Amberes, Promulgado por el Consulado Español de Brujas en 1569*, in «Quadernos de Historia de España», vol. 7-8, 1947, pp. 146-193
- VIDIAN, A., *The Exact pleader: a book of entries of choice, select and special pleadings in the court of kings - bench in the reign of his present majesty king Charles II, with the method of proceeding in all manner of actions in the same court*, Printed by W. Rawlins, S. Roycroft and H. Sawbridge ... for Christopher Wilkinson, Tho. Dring and Charles Harper, Londra 1684
- WADDILOVE, D., *The Mendacious Common-law Mortgage*, in «Kentucky Law Journal», vol. 107, 2018, pp. 425-466
- WARD, R., *The World of the Medieval Shipmaster Law, Business and the Sea c.1350-c.1450*, Boydell & Brewer, Woodbridge 2009

- WEST, W., *First Part of Symboleographie, which may be termed the Art, or Description, of Instruments, and Presidents*, Flesher, Londra 1601²
- WHEELER, J., *A Treatise of Commerce*, Schilders, Middelburg 1601
- WIJFFELS, A., *Justitia in Commerciis: Public Governance and Commercial Litigation before the Great Council of Mechlin in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Century*, in H. Pihlajamäki, A. Cordes, S. Dauchy, D. De Ruyscher (a cura di), *Understanding the Sources of Early Modern and Modern Commercial Law*, Brill, Leiden 2018, pp. 32-54
- WINDER, W.H.D., *The Courts of Requests*, in «Law Quarterly Review», vol. 52, 1936, pp. 369-394
- WISWALL JR., F.S., *The Development of Admiralty jurisdiction and Practice since 1800*, Cambridge University Press, Cambridge 1970
- WRIGHT, C., FAYLE, C.E., *A History of Lloyd's*, Macmillan, Londra 1928
- WUBS-MROZEWICZ, J., *The concept of language of trust and trustworthiness: (Why) history matters*, in «Journal of Trust Research», vol. 10, 2020, pp. 91-107
- Yale, D.E.C. (a cura di), *Lord Nottingham's 'Manual of Chancery Practice'*, Cambridge University Press, Cambridge 1965
- ZAHEDIEH, N., *The Capital and the Colonies: London and the Atlantic Economy*, Cambridge University Press, Cambridge 2010

Appendice

Documenti commerciali della Londra del Cinquecento negli Archivi Corsini di Firenze

1. Dichiarazione di mercanti di Londra attestante l'assenza di una certa consuetudine nella compravendita di zenzero (Londra, 21.06.1581)
2. Dichiarazione di alcuni mercanti residenti a Fez di come il rendiconto presentato dagli agenti di Corsini corrisponda ai prezzi di mercato locali, insieme alle firme dei mercanti (Fez, 4.01.1603)
3. Dichiarazione di mercanti di Londra di come l'uso mercantile in vigore a Londra sia che, quando una lettera di cambio venga emessa a Londra per essere incassata a Rouen, si debba aspettare un mese prima di poterla incassare (Londra, 8.4.1580)
4. Compravendita di tessuti da Firenze con clausola penale nel caso di recesso del compratore (Londra, 30.06.1587)
5. Compravendita di stoffe (Londra, 30.08.1588)
6. Compravendita di lana (Londra, 19.07.1580)
7. Impegno di acquisto di sodabarilla spagnola per conto del compratore inglese (Londra, 28.07.1581)
8. Impegno di acquisto di piombo per conto del compratore toscano (Londra?, 3.11.1584)
9. Mandato ai creditori di un fallito per provvedere ai loro interessi (Londra, 14.02.1582)
10. Novazione del debito con dilazione del pagamento del debitore insolvente (Londra 5.5.1575; copia autentica, 29.11.1578)
11. Novazione di debito del debitore insolvente (Londra, 28.11.1583)
12. Proposta di novazione di debito del debitore insolvente (Londra, *s.d.*)
13. Petizione al *Privy Council* dei creditori della scarcerazione del debitore insolvente in cambio della volontaria cessione del suo patrimonio per procedere alla liquidazione (Bozza; Londra?, *ante* 13.01.1580)
 - 13.i. Ordine del *Privy Council* al giudice ordinario della *High Court of Admiralty* di persuadere i creditori ancora recalcitranti ad accettare una composizione, APC, vol. 12 (1580-81), p. 308 (13.01.1580)
14. Petizione al *Privy Council* da parte di Bartolomeo Corsini ed altri mercanti contro un loro debitore che era riuscito scorrettamente ad evadere la procedura per bancarotta senza prestare adeguate garanzie per il pagamento dei debiti (APC, vol. 14 (1586-87), pp. 95-96 (7.5.1586))

15. Copia in inglese degli estratti di quattro lettere scritte da Raimondo de Raimondi circa il fallimento di Filippo Gualterotti nel 1579 (Londra, *s.d.*)
16. Memorandum sullo stesso fallimento (Londra?, *s.d.*)
17. Composizione del credito di due commercianti verso un loro debitore insolvente, con l'intervento di Francis Walsingham, *State Secretary* di Elisabetta I (10.04.1587)
18. Petizione a Walsingham per il rilascio dei beni arrivati via nave da Zante, con richiesta di nomina di una commissione di mercanti per arbitrare la disputa (Londra, 17 settembre, anno mancante)
19. Rifiuto da parte di Filippo Corsini di onorare due lettere di cambio per la parte eccedente la somma contenuta nelle istruzioni dai prenditori (Londra, *s.d.*)
 - 19.i. Bernardo Gerini conferma il rifiuto di Filippo Corsini
20. Un fattore di Corsini lo avvisa di come il trattario di una lettera di cambio ne rifiuti il pagamento, insieme al suggerimento del fattore di far mettere in prigione il prenditore della lettera (26.08.1591)
21. Lettera al creditore di un debitore imprigionato per debiti per persuaderlo ad accettare una somma data dal debitore a garanzia del proprio debito, onde permetterne il rilascio (Weald Hall, 19.08.1582)
22. Petizione al Cancelliere per la proprietà di alcuni beni venduti da un mercante bancarottiere (bozza con alcune correzioni, Londra?, *s.d.*)
23. Nomina di arbitri. Nella controversia tra due mercanti il *Privy Council* nomina una commissione, che a sua volta nomina dei mercanti per decidere il caso (Londra, 29.04.1591)
24. Lodo arbitrale (Londra?, *post* 12.03.1580)
25. Lodo arbitrale (Londra, 31.12.1581)
26. Lodo arbitrale tra mercanti ed armatori (Londra, 28.06.1582)
27. Lodo arbitrale tra mercanti (Londra, 23.12.1583)
28. Lodo arbitrale tra il comandante della nave che ha trasportato un carico e il mercante proprietario del carico (Londra, 19.05.1591)
29. Garanzia per il pagamento di una lettera di cambio (Londra, 6.11.1588)
30. Procura di riscossione periodica di danaro presso una banca di Firenze (Londra, 2.02.1604)
31. I mercanti che hanno ricevuto parte delle mercanzie provenienti dalla nave veneziana *Uggera Salvagna* si obbligano a portarli a Londra secondo quanto disposto dalla sentenza della *High Court of Admiralty*, pena il pagamento di £ 6.000 (1590, giorno e mese in bianco)
32. Nomina di procuratore in causa tra due mercanti dinnanzi la *High Court of Admiralty* (Londra, 8.08.1575)

33. Sentenza del giudice ordinario della *High Court of Admiralty* in una causa mercantile dopo che gli arbitri non avevano deciso entro il termine loro concesso (Londra, *s.d.*, ca. 1575).

33.i. Altra bozza sulla stessa controversia (Londra, *s.d.*)

33.ii. Nomina degli arbitri nella stessa controversia (Londra, bozza con alcune parole espunte, *s.d.*)

34. Dichiarazione notarile di assegnazione di parte del valore assicurato a Londra presso il *Register Office* a mercante diverso dall'assicurato (Londra, 28.1.1608)

35. Avendo ricevuto la somma di £ 250 da Simon de Juane, comandante della nave *Morexina e Riza*, Antonio di Donato si impegna a versarli a Vincenzo Guicciardini, procuratore dei mercanti veneziani Giovan Battista e Valerio Guidoboni, se entro sei mesi dalla presente questi riusciranno a provare che i mercanti Stefano e Giovanni Paolo Rizi di Venezia abbiano un qualche interesse nella nave *Morexina e Riza* (Londra, 30.08.1558)

36. George Barne (*mayor* di Londra) dà istruzioni a Filippo Corsini che i proventi della vendita di cordame a Livorno (che spettano a Barne per 1/3) siano mandati per lettera di cambio a Siviglia a William Aroyans (Londra, 22.10.1586)

37. Quattro mercanti di Londra (Jeffrey Ponyett, John Yonges, Thomas Tower e James Barker), proprietari della nave *The blessing of God* di Yarmouth, danno procura al mercante Henry Ebbotts di Yarmouth di noleggiare la nave a terzi, Londra 26.12.1585

38. Quietanza di pagamento (bozza, Londra, 18 dicembre, anno mancante)

39. Quietanza di pagamento (Londra, 16.12.1563)

40. Procura a due mercanti di recuperare delle merci catturate da pirati inglesi (Londra?, *s.d.*)

41. Procura di mercanti fiorentini a Siviglia per il recupero di un carico sequestrato in Inghilterra (Siviglia, 16.07.1580; Londra, 2.09.1580, traduzione autentica in inglese)

41.i. Verbale di un mercante spagnolo derubato dai pirati inglesi dinnanzi alla *Real Audiencia* di Siviglia, insieme alla testimonianza circa la sua identità resa da tre mercanti (Siviglia, 8, 13 e 17 ottobre 1580; Londra, 2.09.1580, traduzione autentica in inglese)

42. Ordine del *Privy Council* ad alcuni mercanti di concedere garanzie per i danni arrecati alla nave che trasportava le loro merci sequestrata dalle autorità spagnole (Londra, 3.01.1581)

42.i. Copia della lettera del *Privy Council* al giudice della *High Court of Admiralty* circa la richiesta di risarcimento del comandante della nave. Il giudice della *Admiralty* pronunzierà il suo verdetto sulla base della decisione degli arbitri nominati dalle parti (Greenwich, 5.03.1582)

42.ii. Lettera di Bartolomeo Corsini al *Privy Council*, nella quale Corsini afferma di avere chiare prove di come la colpa dell'arresto della nave sia del suo comandante, e richiede al *Privy Council* di procedere a valutare le sue prove, ovvero di nominare una commissione di mercanti per decidere il caso (Londra, *s.d.*)

- 42.iii. Il comandante della nave si appella al *Privy Council* a seguito della decisione (a lui sfavorevole) degli arbitri, sostenendo che questi non si siano espressi su alcune sue richieste; a tal fine il *Privy Council* chiede l'intervento di alcuni dottori di diritto civile per dirimere la lite (Westminster, 21.01.1582)
- 42.iv. Altra lettera di Bartolomeo Corsini al *Privy Council* (Londra, s.d.)
43. Lettera di Bartolomeo Corsini al *Privy Council*. La nave *The Good Intention* di Dieppe, che portava zolfo da Livorno verso l'Inghilterra, è stata catturata da Sir Walter Rawley e portata a Plymouth (Londra, s.d.)
44. Petizione di Filippo Corsini ad Elisabetta I, affinché voglia esentare dei mercanti veneziani dal pagare dei dazi sulle merci da loro trasportate in Inghilterra, avendo i veneziani già concesso altrettanto a due navi inglesi (Londra, bozza, s.d.).
- 44.i. Altra copia della stessa petizione (Londra, s.d.)
45. Petizione di Bartolomeo Corsini al *mayor* di Londra Osborne ed all'*alderman* Hacke, a seguito dell'arresto di una nave per l'asserito mancato pagamento dei dazi e la mancanza di autorizzazione (Londra, ca. 1582)
46. Petizione al *Lord Treasurer* Burghley di Filippo Corsini, accusato di avere evaso il dazio su dell'uva passa importata in Inghilterra (Londra, 9.11.1590)
47. Lettera di Bartolomeo Corsini a Vincenzo de' Medici (1554-1612), tesoriere di Cosimo II Granduca di Toscana, sulla prima distribuzione dei dividendi della Compagnia delle Indie Orientali d'Olanda (Firenze, 4.04.1609)
48. Memorandum di un contratto di nolo (Londra?, 20.05.1588)
49. Sherman Langman si impegna a pagare $\frac{1}{4}$ del nolo del *Golden Lion* di Amburgo a Filippo Corsini (Londra?, 19.05.1592)
50. Quietanza di pagamento di nolo (Londra?, 6.08.1584)
51. Ricognizione di debito (Londra, 4.10.1574)
52. Ricognizione di debito (Londra, 15.11.1579)
53. Ricognizione di debito (Londra, 22.04.1589)
54. Petizione al *Lord Admiral* (Charles Howard) per prolungare il mandato agli arbitri (Londra, bozza, s.d.)
55. *Arrêt* del Parlamento di Bordeaux del 16.12.1577, contenente l'ordine di accettare oro ed argento al loro valore nominale (precedente alla riforma monetaria francese del settembre 1577, ancora non recepita dal Parlamento di Bordeaux), a pena della multa di 10.000 livres (Bordeaux, 17.01.1578; 13.2.1578, traduzione autentica in inglese)
- 55.i. Secondo *arrêt* del Parlamento di Bordeaux, rivolto specialmente ai macellai e panettieri di Bordeaux, di accettare il valore corrente delle monete (precedente alla riforma monetaria del 1577), da pubblicare in vari luoghi pubblici di Bordeaux, punendo chi non vi si conformerà (30.12.1577; copia autentica del 7.01.1578;

- 13.02.1578, traduzione autentica in inglese)
- 55.ii. Dichiarazione circa il valore delle monete a Bordeaux nel mese di novembre 1577 (Bordeaux, 13.12.1577; copia autentica redatta il 17.01.1578, e tradotta in inglese il 13.02.1588)
56. Sentenza della *Jurisdiction Consulaire* di Bordeaux circa il pagamento di una lettera di cambio, che il trattario vuol pagare in base ai valori precedenti la riforma monetaria francese del 1577, e che invece il beneficiario vuol ricevere in base ai nuovi valori (Bordeaux, decisione del 8.01.1578, intimata al trattario il 15.01.1578; Londra, *s.d.*, traduzione in inglese)
57. Lettera di cambio. Il trattario, agendo per conto del prenditore Filippo Corsini, chiede ad un notaio di Bordeaux di registrare come la mancata accettazione della lettera dipenda dal beneficiario, che probabilmente voleva aspettare ad accettare la lettera di cambio sino a quando il Parlamento di Bordeaux non avesse recepito la riforma monetaria francese, per poter insistere che il cambio avvenisse in base ai nuovi tassi determinati dal governo (Bordeaux, 26.11.1577)
58. Riassunto di una complessa vicenda circa una lettera di cambio fatta a Londra da pagarsi a Bordeaux (Londra, *s.d.*)
59. A seguito dell'intimazione del pagamento di una lettera di cambio accettata ma non ancora pagata dal trattario, che lamenta l'impossibilità di farlo a causa della miseria che si è abbattuta su Anversa a seguito del sacco da parte dei Lanzichenecchi (4.11.1576), quest'ultimo redige una lettera di cambio pagabile a Londra al beneficiario o al portatore (Anversa, 23.11.1576)
60. Memorandum intorno a disputa su 'cambio secco' tra due mercanti italiani a Londra (Londra, febbraio 1581)
61. Protesto contro Gerard de Malynes per 1.000 scudi d'oro (Anversa, 3.03.1587)
62. Il Gran Duca di Toscana Ferdinando I chiede a Bartolomeo Corsini di inviare due lettere di credito (per un totale di 1.000 scudi) a Londra per l'ambasciatore del Granduca, il conte Alfonso Montecuccoli (1546-1607), che vi si recherà per congratularsi col nuovo sovrano Giacomo I d'Inghilterra (Firenze, 26.07.1603)
63. Lettera di credito di 500 scudi per l'ambasciatore del Granduca di Toscana Ferdinando I, redatta da Bartolomeo Corsini da Firenze per Ottavio Gerini a Londra (Firenze, 29.07.1603)
64. Il Granduca Ferdinando I di Toscana scrive ancora a Bartolomeo Corsini perché il suo trattario a Londra estenda altro credito all'ambasciatore, e gli passi anche una diaria giornaliera. Se il segretario del Granduca, Ottaviano Lotto, dovesse rimanere in Inghilterra, a lui andranno pagati 60 scudi al mese (Firenze, 13.12.1603)
65. Bartolomeo Corsini sollecita il Gran Duca di Toscana per il rimborso di quanto speso per l'ambasciatore (Firenze, bozza, *s.d.*)
66. Impegno di Filippo Corsini al pagamento di una somma di danaro entro un mese a

due mercanti inglesi (Londra?, 21.11.1599; sul retro la dichiarazione di uno di essi di avere ricevuto la somma il 6.03.1600)

67. Impegno di Filippo Corsini a desistere da ogni azione legale contro l'eredità di un suo debitore, sulla base di sentenza arbitrale (Londra, 5.10.1594)

68. Quietanza di pagamento del beneficiario di una lettera di cambio tratta a Londra su Anversa (Anversa, 7.09.1576)

69. Ricognizione di debito (Londra, 10.10.1564)

70. Ricognizione di debito (Londra, 20.08.1567)

71. Ricognizione di debito (Londra, 4.04.1576)

72. Ricognizione di debito (Londra, 4.03.1579)

73. Ricognizione di debito (Londra, 30.03.1579)

74. Ricognizione di debito (Londra, 27.11.1585)

75. Ricognizione di debito (Londra?, 21.10.1599)

76. Deposizione di Francis Benalio circa un presunto debito del defunto Girolamo Benalio (Londra?, *s.d.*)

77. Dichiarazione di un broker pisano su un carico di pellami (Londra, 17.06.1579, traduzione autentica in inglese)

78. Estratto di una decisione della *Casa da India* di Lisbona (Lisbona, 7.2.1589; traduzione autentica in inglese, Londra, 20.05.1589)

79. Cambio marittimo (Londra, 3.03.1575)

80. Lettera di due corrispondenti di Filippo Corsini a Middelburg, nella quale informano Corsini su alcune lettere di cambio di cui egli è trattario (Middelburg, 7.01.1586)

81. Protesto per mancata accettazione di lettera di cambio (Londra, 16.05.1584)

82. Lettera di cambio pagabile al beneficiario o al portatore (Plymouth, 11.10.1599)

83. Lettera di cambio pagabile al beneficiario o al portatore (Colchester, 23.10.1599)

84. Lettera di cambio di £ 100 da Hugh de Lobels a Walter Johns o Edward Jenynges, per l'uso di Thomas Buckscone (Colchester, 7.11.1599)

85. Protesto di lettera di cambio (Middelburg, 22.06.1594)

86. Protesto di lettera di cambio (Anversa, 6.08.1598; Londra?, traduzione dall'italiano, *s.d.*)

87. Contratto di nolo della nave *Anne Gallant* di Yarmouth per la tratta Yarmouth-Bordeaux-Londra (Londra, 24.11.1572)

88. Contratto di nolo della nave *The Gift of God* per la tratta Londra-Livorno (Londra, 12.12.1587; traduzione autentica in italiano)

89. Contratto di sub-nolo nella *Barke of Lubeck* per un viaggio da Londra a Genova e

Viareggio o Livorno (Londra, 28.11.1591)

90. Contratto di pilotaggio per la nave *The Angel of Hamburg* dal Tamigi sino alla sua (non specificata) destinazione e ritorno in Inghilterra (Londra?, 20.09.1591)

91. Polizza di carico con partenza da Harwich (Londra, gennaio 1586)

92. Polizza di carico della nave *San Peter* di Amburgo, per la tratta Londra-Amburgo (Londra, 31.03.1596)

93. Polizza di carico della nave *Good Hope* di Londra, per la tratta Plymouth-Livorno (Plymouth, 15.03.1598)

94. Polizza di carico della nave *Josùè* di Lübeck, per la tratta Tamigi-Livorno (Londra, 15.02.1599)

95. Prolungamento del nolo della nave *Mary Rose* di Londra, all'ancora a Portsmouth, nelle more della scelta della destinazione finale del suo carico (Londra, 25.06.1579)

96. Contratto per la spedizione di allume da Civitavecchia (Londra, Febbraio 1585, bozza)

97. Contratto per la spedizione di allume da Civitavecchia (Londra, 27.02.1585), e memorandum contro le nuove tasse per l'importazione di allume da Civitavecchia e lo stabilimento di una *staple* per l'allume a Newhaven (Londra, *s.d.*)

98. Contratto per un carico di allume da Civitavecchia (Londra?, *s.d.*)

99. Salvacondotto di Elisabetta I per il commercio di allume a Giovan Battista Altoviti e Filippo Corsini (Londra, *s.d.*)

100. Salvacondotto di Elisabetta I a due mercanti fiorentini (Windsor, 24.09.1582)

101. Richiesta di Filippo Corsini al *Lord Admiral* Howard di passaporti per due flibotti per Livorno e ritorno via Spagna (Londra, 1.11.1590)

102. Richiesta di informazioni a Bernardo Gerini circa un carico di cera spedito dal Tamigi a Lisbona quasi tre anni prima (8.04.1590)

103. Polizza di assicurazione su sete, sulla nave *The Grace* di Rye, per la tratta Dieppe-Londra (Londra, 15.06.1582)

104. Cessione dei diritti sulle assicurazioni delle merci caricate sulla *Barke of Lübeck* ed assicurate per £ 625 e £ 250 rispettivamente, per il tratto Londra-Genova o Livorno (Londra, 7.01.1592)

105. Compravendita del carico di cui sopra (Londra, 7.01.1592)

106. Ripartizione delle spese tra gli assicuratori in seguito ad abbandono del carico assicurato agli assicuratori; polizza del 25.02.1586, su un carico trasportato sulla *Florizant* di Dieppe (Londra, 20.12.1586)

107. Polizze di assicurazione, insieme alle relative polizze di carico, e dichiarazione di abbandono agli assicuratori del carico assicurato per la tratta Livorno-Alicante-Cadice (Firenze, 2.01.1590)

108. Notifica di abbandono agli assicuratori fatta tramite l'ufficio di registrazione delle polizze (il *Register Office* di Londra) (Londra, 14.09.1587, bozza)
109. Richiesta di risarcimento a seguito di avarie da parte dell'assicurato (Londra?, *s.d.*)
110. Lettera di John Ghisy a Filippo Corsini sull'equipaggio del galeone *Patty* di Venezia, circa il viaggio Londra-Venezia (*s.d.*)
111. Attestazione della *Dogana da Mar* di Venezia su un carico di piombo (Venezia, 3.02.1599; Londra, *s.d.*, traduzione autentica in inglese)
112. Attestazione della dogana di Livorno circa l'arrivo della nave *White Falcon* col suo carico di mais e biscotto (Livorno, 13.11.1591; Londra, 30.12.1591, traduzione autentica in inglese)
113. Supplica a Filippo Corsini per il pagamento del riscatto di due marinai della *Barke Farwell* di Poole (Poole, 10.01.1589)
114. Promessa di matrimonio (Londra, 17.09.1567)
115. Lista dei documenti redatti dal notaio Paul Typoots su richiesta di Filippo Corsini tra il 24.12.1596 ed il 20.10.1597 (Londra, 8.12.1597)
- 115.i. Tabella con il prezzario degli atti redatti dal notaio Paul Typoots di cui sopra, insieme al numero di atti redatti per Filippo Corsini tra il 24.12.1596 ed il 20.10.1597
116. Memorandum sulle concrete conseguenze che avrà la patente concessa ad un certo «Raiffe Lawe» per l'esecuzione degli statuti che proibivano l'esportazione di metalli preziosi all'estero (Londra?, *s.d.*)
117. Elenco di nomi di mercanti a Londra, insieme ad una breve lista di mercanti che avevano prestato garanzie presso la Corte dell'*Exchequer* (Londra, *s.d.*)

1. *Dichiarazione di mercanti di Londra (soprattutto di grocers, che occupano l'intera colonna a destra) attestante l'assenza di una certa consuetudine nella compravendita di zenzero (Londra, 21.06.1581; firme autentiche, due cognomi illeggibili)*

We which have hereunder subscribed our names do testifie and declare that for the garbell¹ of ginger sold within this cite of London ther is no order to delyver thre for two but accordinge as the seller and buyer can agre & accordinge to the goodnes of the garbell. In witnes wherof we have subscribed thes presentes the XXIth of Julie 1581 in London.

Per me Mathewe Jenonn
 By me John Jacques
 By me Thomas Cardell
 per me Robart Sadla [*sic*]
 By me Thomas Farrington
 By me Thomas Smyth
 By me John Gefford
 By me Androw Fursham
 By me John Osborne
 per me Robertte Cobb

per me Geyles Howland grocer
 per me Will Povey grocer
 per me Nicholas Barngly grocer
 per me Robert Coxe grocer
 per me Richard Myller grocer
 per me Thomas Tyrrell grocer
 per me John Ende grocer
 Per me Thomas Gaudyne
 per me William ... grocer
 per me John Pryne grocer
 per me George Hob... grocer
 per me Edward Holmdan grocer
 per me Wylliam Tere
 By me Thomas Sewall grocer
 by me Gregor Yonge grocer

2. *In calce al conto delle partite caricate sul Galeonetto di Francesco Baum di Tolone alla volta di Livorno per conto di Bartolomeo Corsini, si trova la dichiarazione di alcuni mercanti residenti a Fez di come il rendiconto presentato dagli agenti di Corsini corrisponda ai prezzi di mercato locali, insieme alle firme dei mercanti (Fez, 4.01.1603). Il documento non è naturalmente relativo al commercio con l'Inghilterra, ma lo si pubblica ugualmente (pur in forma abbreviata, saltando la trascrizione puntuale del conto), a motivo dell'estrema rarità di tali attestazioni.*

Partite e conto della caricazione di mercanzie per Bartolomeo Corsini di

¹ In *Middle English* il termine «garble» designava gli scarti del materiale setacciato, ovvero l'ufficiale preposto alla setacciatura delle spezie (che appunto garantiva la rimozione degli scarti), o l'atto stesso del setacciare. *Oxford English Dictionary*, s.v.

Firenze, comprate a baratto, e mandati a Livorno sul Galeonetto di Francesco Baum di Tolone, per un totale di scudi 28.866, 7.697 pezze, a 8 reali di spagna la pezza.

Cadizo di giugno 1603 onze trecentocinque per altre spese solite.

Nota che le suddette onze 28866 sono pezze n.º settemilaseicentonovantasette e mezzo in circa di reali otto di spagna la pezza, sendo che da mezzo gennaio d'anno passato in qua ogni pezza da otto vale onze tre e tre quarti di onza, e che ogni onza è otto tomini, e un tomino dieci danari, per cognitione di questa materia, che vi serva a quello occorre, e Dio vi guardi.

Nicolò Siagri e Bartolomeo Aquisti

Adì 4 di gennaio 1603 ab incarnatione in Fessa

[*In basso*]

Noi mercanti Christiani a basso firmati, e residenti al presente in questa Città e Doghana di Fessa di Barberia, e che regoliamo alla giornata et conprare, e far consegnare in tutte le Città di questo Regno, facciamo fede come ne suddetti tempi e luoghi li pezzi, e spese di essi, valevano alli suddetti denotati prezzi, e di tanto facciamo fede questo dì e anno in Fessa

[*seguono cinque firme illeggibili, e tre testimonj*]

3. *Dichiarazione di mercanti di Londra, resa su istanza di Filippo Corsini, di come l'uso mercantile in vigore a Londra sia che, quando una lettera di cambio sia fatta a Londra e tratta su Rouen (Rothomagus in latino), si debba aspettare un mese prima di poterla incassare (Londra, 8.4.1580)*

Universis et singulis Christi fidelibus ad quos hoc presentis scriptum pervenerit Thomas Short cuius civitatis London publicus sacra regia auctoritate Notarius atque tabellio admissus atque iuratus, Salutem in Christo totius salutis auctore sempiternae. Quoniam forciora credibiliaque sunt omnia que sunt et geruntur minusque possint a quobis calumniari si a literarum testimonio vigorem trahant et auctoritate ac etiam inter alia multa et pene innumera pietatis charitatisque opera testimonium semper & ubique perhibere non sit nummum sua cum primis amplectentis et

extollentis quo videlicet ipsa veritas ad tempus quandoque opressa et obumbrata facilius liberiusue illucescat et suum tandem ubique sortiatur et habeat locum. Hinc est quod ego dictus notarius universitatibus vestris fidem indubiam facio quod die in calce presentis instrumentii descripta personaliter comparverunt coram me dicto notario et testibus subscriptis egregii providi et discreti viri D. Johannes Baptista Justiniani, Johannes Benedictus Invrea Augustinus, et Willielmus Petola mercatores in hac Civitate Londinensi residentes mihi dicto notario bene noti qui ad petitionem magnifici viri D. Philippi Corcini [*sic*] mercatoris Florentium et ad perpetuam rei memoriam dixerunt deposuerunt et affirmaverunt eis bene dicant notum esse semper (quoad ipsi viderunt) inter mercatores usitatum fuisse et esse ut denarii dati acceptati vel deliberati infra hanc Civitatem Londini ad usum in villa Rothomagensi in regno franciae solvendi pro mense uno a data literarum cambii in ea parte factarum ab omnibus habetur et reputatur exempli gratia si litere cambi facte fuerint Londini primo die mensis Aprilis, oportet ut denarii solventur Rothomagi primo die mensis Maii prosime sequentis. De quibus omnibus et singulis premissis sic ut dictus Dominus Philippus Corcini rogavit me dictum notarium sibi fieri et tradi Instrumentum publicum unum seu plura sub uno tenore.

Hic Londini in officio mei dicti notarii situat [*sic*] ex parte flustrali regalis Excambii civitatis Londini presentibus tunc ibidem Thoma Stapleton et Iacobo Curtis testibus ad premissa vocatis atque rogatis. Ita est Thomas Shorte Notarius Publicus Londinensis

Qui presentibus subscripsimus testificamur fidemque indubiam facimus quod Thomam Shorte esse notarium publicum civitatis London [*sic*] eiusque scripturis et instrumentis plenam et indubitam adhiberi fidem in iudicio et extra scriptum Londini die 8 Aprilis 1580

per me Innocentio Locatelli
per me Hippolito Baiamonti
per noi Luigi & Gio. da Venetia
Gio. Benedetto Invrea

4. *Compravendita di tessuti da Firenze con clausola penale nel caso di recesso del compratore (Londra, 30.06.1587)*

I William Stone do bargaine with Barthelmew Corsini for dispatch of Florence cloth of silver and goulde to be of the best and of the newest flowers to pay fiftie shilling for the yard at 6 and 6 moneth, 6 after the receipt of the said peces of silver and gold. And if I the said William Stone do not upon the sight of them like the said pech [*sic*], then if I do refuse to have them I do fore bynd my selfe to pay unto the said Bartolomew Corsini the some of twentie six pound xiii'iii'^d in recompence of his charges in the bespeaking and loriage of them and setting up of new lones the collor follow. Written this xxxth of June 1587.

I William Stone

5. *Compravendita di stoffe tra Edward Fleet e Filippo Corsini (Londra, 30.08.1588)*

Be it knowen to all men by thes presents that I Edward Flete citezein and clothworker of London for the some of fiftie poundes of good and lawfull money of England to me before the ensealinge of thes presents by Phillip Corsini merchaunt of Florence well and truly contented and paied whereof and wherewith I do acknowledge my self fully satisfied and pleased have bargayned sold and delyvered in playne and open market within the cite of London to the said Phillip Corsini all and singular the remnauntes of silke hereafter particularly mencioned that is to saie: In primis thirty two yards of orange tawny silk onlie, Item thirteen yards and a quarter of purple sink onlie, Item eleven yards of black and russet tusce taffatie, Item thirteen yardes and a quarter of heine cullor branched damaske, Item fowrtene yards and a quarter of narrow fuste taffatin blake & greene, Item twenty seven yards three quarters of narrow wrought taffatie purple satten cutt white, Item six yards of debute ruffett satten, Item five yards black satten cut white, Item three yards and a half of black satte, Item fowr yards waved wacchett satten [*sic*], Item two yards and a half of ashe cullour shage, Item four yards three quarters of narrow fuste taffatie black and watchet, Item six yards white satten in thre remnantes, To have and to holde all and every the foresaid remnantes of silk to the said Phillip Corsini his executors admynstrators and assignes for ever more thereof and therwith to do and dispose as of his or their owne person goodes with warrantie agaynst all

men yet neverthelesse vnder this condic[ion] that if I the said Edward Fleat my executors admynstrators or assynges or any of them do well and truly content and paie or cause to be contented and paied vnto the said Phillip Corsini his executors admynstratores or assignes or eny of them the foresaid some of fiftie poundes of lawfull money of England at or on this side the last daie of February next comynge after the date of thes presents without eny furdre delaie that then and from thenforth this present bill of sale to be voide or ells it shall stande in all the full strength and vertue the condicion aforesaid not withstanding. In witness whereof I the said Edwarde have herevnto sett my hande and seale yoven the thirtieth daie of August 1588 and in the thirtieth yere of the raign of our sovereign Lady Elizabeth by the grace of God queen of englond fraunce and Ireland defendor of the faithe etc.

Edwarde Fleet

Sigillatum et deliberatum in presentia mei thome short notarii

6. *Compravendita di 500 todd² di lana tra Girolamo Benalio ed Humfrey Mercer (Londra, 19.07.1580)*

This Indenture made the nyneten day of July 1580 And in the two-and-twenty yere of the Raign of our souveraign Lady Elizabeth by the grace of god queen of England Fraunce and Irelande defendor of the faithe etc. Betwene Humfrey Mercer of the parishe of St Mary at Hill in London marchant on th'one partie, And Jerome Benalio marchant of Venice dwelling in London on th'other partie. Witnessith that the said Humfrey Mercer hath bargayned and solde and by theis presents dothe bargayne and sell vnto the said Jerome Benalio fyve hunderthe toddde of good right marche woll of the right countrie all shott by a sworne wool packer, and every todd thereof to ryse six good and one myddle at the rate and for the price of twenty and fyve shillinges of lawfull money of England every todd thereof, And the said Humfrey Mercer for him his executors and administrators covenanteth and granteth by theis presente to and with the said Jerome Benalio his executors and assignes that he the said Humfrey his executors administrators or assignes before the nyne and twenty day

² Il *tod*, misura usata soprattutto per la lana, equivaleva a 28 *pounds*.

of September next ensewinge the date of this presente, shall truly deliver or cause to be delivered vnto the said Jerome Benalio his executors or assignes all the foresaid five hunderethe todd of marche woll of the goodness aforesaid free and clere of all chardges and dueties whatsoever, at or within the now dwelling house of the said Jerome Benalio situate and beinge in Seethinge lane in London without fraude or further deley, And the said Jerome Benalio for him his executors and administrators covenanteth and granteth by this presente to and with the said Humfrey Mercer his executors and assignes, that he the said Jerome Benalio his executors administrators or assignes shall accordingly receive or cause to be received all the same five hunderethe todde of marche woll beinge of the goodness and in forme aforesaid delivered, And also that he the said Jerome Benalio his executors or assignes shall truly contente and pay or cause to be contented and paide vnto the said Humfrey Mercer his executors or assignes for every todde thereof twenty and five shillinge of lawfull money of England in manner and forme following, That ys to say in hand at the sealing and delivery of this presente one hunderethe & threscore poundes of lawfull money of England, of which some of CLX^{li} to be paied from tyme to tyme vpon the delivery of the same wooll, And also the said Jerome Benalio for him his executors and administrators covenanteth and granteth by this presente to and with the said Humfrey Mercer his excecutores and assignes, That he the said ~~humfrey~~³ Jerome Benalio shall warrant the said Humfrey lawfull lycens for the providing and buyenge of the same wolles in the countrie without molestacion or troble of any pretenses. In witness whereof the parties aforesaid to this Indentures sunderly have set their seales yeoven the say and yere first above wrytten.

[*sul retro*]

delivered vpon this bargin the 24 of Marche 1581 the some of two hondrethe fiftie one tode twentie one poundes of marche wole amountinge 314^{li} 15^s 9^d

³ Errore cancellato nel documento.

7. *Gerard de Malynes si impegna ad acquistare in Spagna della sodabarilla⁴, trasportandola a proprio rischio, e di consegnarla entro il mese di febbraio 1582 a Giacomo Verzilini, che si obbliga ad acquistarla (Londra, 28.07.1581)*

Copia

Declaravi per presentes me Jacobum Verzilini de Londino mercatore extraneum teneri et firmiter obligari Gerardo de Malines etiam de Londino mercatori extraneo in Trecentis Libris bone ac legalis monete Anglie solvendis orderi Gerardo de Malines aut suo certo attornato executoribus administratoribus vel assignatis suis, Ad quam quidem solutione bene et fideliter faciendam obligo me heredes executores et administratores mei firmiter per presentes Sigillo meo sigillatum datum vicesimo octavo die mensis Julii Anno Domini 1581 Annoque Regni Serenissime Domine Nostre Elizabethae Dei gratia Anglie francie ac hibernie Regine fidei defens. etc. vicesimo nono. Signatum Jacomo verzellini. Et sigillatum quadam sigillo in cera rubea sub appenso vterius subscriptum, signatum, sigillatum et traditum in presentia mei infrascripti Notarii Londini Comorantis Paulus Typotus notarius publicus.

The condicion of this obligacion is suche that whereas the within named Gerard de Malines att the instaunce and request of the within bounde James Verzilini hathe gyven order and commission to Arnolde Roullof his factor or sarvauntte [*sic*] for to buye in Malega Cadiz Gibraltar and St Lucas and in any of the same places betwene thenn twelve tonnes of certayne comoditie called Sodabarilla suche as cometh from Alicante saving for the makinge of cristall glasses yf the same sorte of Sodabarilla there is to be gotten. Or elles somuche of Sodabarilla as cometh from Cartagena being good for the makinge of christall glasses and to buye the same the best cheape as the said Arnolde Roullof kan [*sic*], And to sende the same comoditie from Malaga Cadiz Gibraltar or St Lucas or any of the same places att the perill and adventure of the sayde Gerard de Malines to the Citie of London with a true accompte of the pryce and coste of the same there for to be delyvered a lannde [*sic*] unto the sayde James Verzilini his executors or assignes before the last daye of February next coming after the date within wrytten the same James Versilini his executors or assignes paying or causinge to be payde vnto the sayde Gerarde Malines his

⁴ Soda utilizzata nella produzione di vetro.

executors or assignes asmuche as the sayde Gerard de Malines and his Factor aforesayde for the sayde Sodabarilla shall have payed and layde owte vntill yt shalbe delyvered att London a lannde [sic] and as is aforesayde yf therefore it so be that the sayde James Verzilini his executors administrators or assignes att anny [sic] tyme before the sayde last daye of February next cominge after the date within wrytten vppon twoo dayes warninge by the sayde Gerard de Malines his executors or assignes to be gyven att or within the nowe dwelling howse of the same Verzilini sett and beinge in the parishe of St Claire in whytehart streete in London shall Receave or cause to be Received all the said Sodabarilla or somuche as the sayde Arnolde Roullof so shall buye and sende as is aforesayde not exceding in all the number of twelve Tonnes and within Fowrtenne dayes next ensewinge after suche Receyte shall well and truly paye or cause to be payed vnto the sayde Gerard de Malines his executors or assignes asmuche good and lawfull monney of Englaunde as the same Sodabarilla shall coste as is aforesayde vntill yt shalbe att London layde a lannde accompting allwayes seaven shillinge and sixe pennce of good and lawfull monney of Englaunde for every duckett that then this present obligacion shalbe voyde and of none effect. Or elles shall shaunde and abyde in full strength and vertue.

Haec copia cum suo originali debite collata, verbatim cum eodem inventa est concordare per me Notarium infrascriptum Londini et morantem

Paulus Typoots Notarius publicus

I Gerarde de Malines of London marchaunt straunger for me my executors and administrators doo covenaut and graunte by theis presentes to and with the sayde James Verzilini his executors and assignes, That when the said Sodabarilla shalbe arryved in safetie in the Cittie of London I the said Gerard de Malines my executors factors or assignes shal with all convenient speede delyver the same unto the said James Verzilini his executors administrators or assignes att or within the nowe dwellinge howse of the said Gerard de Malines, sett and being in the parishe of Botolphe Billingsgate in London, binding therevnto me my heires executors and administrators firmly by theis presente. Sealed with my seale the eyght and twentieth daye of the moneth of July. In the yeare of our Lord God 1587. And in the none and twentieth yeare of the raigne of our Sovereigne Lady Elizabeth by the grace of God Queene of Englaunde Fraunce and Irelaunde defendour of the Faythe etc.

Gerarde de Malines

Signatum sigillatum et traditum in presentia mei infrascripti notarii Londini
comorantis
Paulus Typoots notarius publicus

8. *Il mercante londinese Ralph Taylor si impegna ad acquistare del piombo e trasportarlo sulla «Bark Taylor» di Londra alla volta di Livorno o Civitavecchia per conto di Filippo Corsini (Londra?, 3.11.1584)*

Be it knowne unto all men by theis present that whereas Phillip Corsini merchant of Florence hath given order and comyssion unto me Raphe Tailor of London merchant to provide and buye Twentye or Tirtie foother of lead or thereabout accompting nynete hundredth and a half for every Foother according to the weight of London and to ship in the ship called the Bark Tailor of London whereof is Master John Marhere for Ligorne or Civita Vecchia in the parties of Ittally [*sic*] and as by a commission thereof made of the date hereof I the same Raphe Tailor promise and bynde me my executors and administrators unto the same Phillip Corsini his executors and administrators that if I the same Raphe Tailor my executors administrators or assignes do provide and buye the saide lead for the same Phillip Corsini his assignes that I shall not onelie procure and cause the same to be laden in the same barke this present voyadge but also cause good and sufficient bills of ladinge to be made thereof for and in the name of the same Phillip Corsini and to be transported or conveyed unto him, In witness thereof hereunto I have set my seale and nome the Thirde daye of November 1584 and in the xxvi yere of the regne of our Sovereigne lady Queene Elyzabeth

9. *I creditori di un fallito danno ampio mandato a tre di loro di provvedere ai loro interessi (Londra, 14.02.1582, alcune firme illeggibili)*

1581 adì 14 de fevraro in Londra

Con e contra cosa che la nazione forestera sia travagliata per lo statuto delle bancherotte⁵ de tener lor case⁶, noi infrascritti diamo autorità a Nicolò de

⁵ *Supra*, §§ 4.1-2.

⁶ Sul «keeping house» (sostanzialmente, barricarsi in casa per non pagare i propri debiti)

Gozzi Gieronimo Benalio Filippo Corsini de poter procurare tutto quello che a loro parerà al proposito per il nostro giovamento e de prendere quello che serà opportuno a tale effetto, e di tassare loro et noi alle compere. Prometendo loro e noi de contribuire secondo che a loro parerà giovevole senza alcuna contradizione.

Paolo Gius...

Antonio de Predigi

Inocencio Lucatelli

Agostino Gia...

Zuane Agapito

Gio. Battista Gerini & c.

Luigi Sicur... e Giovanni Barca

Vincenzo Guicciardini

Dominico Busier

10. *Novazione di debito. I creditori di Christopher Williamson di Londra e Gerard Johnson di Anversa, debitori di una serie di lettere di cambio non pagate, concedono loro quasi quattordici mesi (dal 5 maggio 1575 al 30 giugno 1576) per pagarle. Per le lettere di cambio già scadute vengono concessi sei mesi a partire dal giorno del presente documento per pagarne una metà, ed altri sei mesi per pagare la rimanente metà; stesso meccanismo è previsto per i cambi non ancora scaduti (pagabili per metà entro sei mesi dalla loro scadenza, e per l'altra metà entro sei mesi ancora successivi), contro il 10% di interesse. Nel caso tuttavia uno qualsiasi di questi termini non venga rispettato, l'intero accordo sarà nullo (Londra, 5.5.1575; copia autentica, 29.11.1578)*

To all people to whome these presente Letter of Saufconducte or License shall come, Walter Janson, Phillip Corsini, Frauncis Enison, Imanuel Demetrius, Constance Wachtendorf, Mode Le Burd Sebastian Ryse, John Dingens, Andrew de Wos, Nicholas de Einper, Adrian Fernedell and Adrian Le Horter, all merchantes strangers nowe resident in London, creditors of Christopher Williamson of the Cytty of London merchante and of Gerard Johnson of Antwerp, merchante sende gretinge, Whereas Christofer Williamson and Gerard Johnson aforesayde at this presente are indebted and doe owe vnto vs dyvers and sondrye somes of money aswell by him the same Christofer here in London taken vp and accepted by waye of exchange for Antwerp aforesayd, as also by the sayd Gerarde Johnson

cfr. *supra*, § 4.1.

by waie of exchange in Antwerp for London, which saide somes of money are and shalbe dewe and paieble at the expiracion of vsaunce double and triple vsance, vnto vs *the saide Creditors parte in London and parte in Andwerp in the wese viz. to me*⁷ the sayde Walter Janson one parcell or some in the first daie of maye, this instant momente Here in London to me the saide Phillip Corsini one parcell or some in the sewenth saie of maie aforesaide here in London, to me the saide Fraunces Enison one parcell or some in the seventeneth, and one other in the fower and twentieth daie of Aprill last in London, To me the sayde Emanuell Demetrius one parcell or some in the ninethe daie of may aforesayde here in London, and one parcell in the xiith daie of Maye, one parcell or some in the 24 daie of Aprill aforesaide here in London, To me the saide Mode Le Burd one parcell or some in the first daie of Maye aforesaide here in London, and in the sixteeneth daie of the same moneth of maye one other parcell or some in Antwerpe, To me the saide Sebastian Ryse one parcell or some in the 28 daie of Aprill aforesaide here in London, To me the saide Corte Saillen one parcell or some in the 18 daie of Aprill aforesaide in Antwerpe, To me the saide John Dingens one parcell or some in the 23 daie of Aprile aforesaide, one other parcell the 24 daie of Maye aforesaide, and the 24 of June next cominge one other parcell or some all in Antwerpe, To me the saide Nicholas de Eniper one parcell or some in the nineth and one other in the sixteeneth daie of maye aforesaide in Antwerp, To me the sayde Andrewe de Vos one parcell or some in the 29 daie of maye aforesayde in Antwerpe, To me the saide Andyan [*sic*] Fernedell one parcell or some in the Tenth daie of Aprill aforesayde in Antwerp, and to me the saide Adriane Le Horter in the fower and twentieth daie of Aprill aforesaide, one parcell or some in Antwerp, as by seuerall Bills of exchange in that behalf made whereof parte are subscribed or accepted by the saide Christofer Williamson and parte by the saide Gerarde Johnson more planely doth appere. And forasmuch as the sayde Christofer Williamson and Gerrarde [*sic*] Johnson are not hable without their great decaye hyndraunce and allmost vtter vndoinge to satisfie and paye unto any of vs such somes of money as theis indebted and doth owe vnto vs without further respit of tyme by vs to them granted, Therefore wee the saide Creditors and every of vs aswell for his owen proper parte and for his executors factours administratours and assignes as for all other personne and persons and their executors administratours factours and Assignes

⁷ Parole in corsivo inserite a margine della lettera.

either to whome every or any of vs hath giuen any commission power or auctorye or frome whome any of vs hath any commission power or auctorytie touchinge the premisses, we by these presentes give and graunte vnto the saide Christofer Williamson and Gerard Johnson to either of them their executors administrators factours and assignes free libertie, licence and sauesconducte to pas repas soiorne trade trafficque & occupie aswell in any Cytie and dominions thereof and elsweare in the parties of Beyonde the seas, frome the daie of the date hereof vntill the last daie of June which shalbe in the yere of our Lorde God MD threeskore and sewenteene [1577]. And any of vs the Creditours aforesaide aswell for hym self and his owen proper parte, and the executors administratours factors and assignes of any of vs, as for all other the personne & persons aforesaide & their executors administratours factors and assignes & for any of them doe seuerly convenunte promis & graunte by these presentes to and with the saide Christofer Williamson and Gerarde Johnson and either of them their executors administrators procuratours factors and assignes in manner and forme followinge viz. that it shalbe duefull and lawfull vnto and for the sayde Christofer Williamson and Gerard Johnson and eyther of them their executors and administrators excurato [*sic*]⁸ factors and assignes, and unto every of them frome the daie of the date here of vntill the saide Laste daie of June 1577 peaceable and quietly by vertue of these presentes to trade traffique merchandise soiorne any and severall aswell in any cittie towne or place of the saide Realmes of England & Irelande and dominions thereof as elsweare in the parties of beyonde the seas without any arrest attachment seizure, sequestracion, defeynement molestacion, suite or trouble to be attempted, had taken made commenced or persecuted by vs or any of vs or the executors, administrators, procuratours factors or assignes of vs or of any of vs, or any other <of> the personne or personnes aforesaide, or any [of] the executors administratours factors procuratours or assignes of them or any of them againste the saide Christofer Williamson and Gerard Johnson or either of them their executours, administratours, factours or assignes for or concerninge any somme or sommes of money as above heretofore taken vp by the sayde Christofer Gerard or eyther of them in London or Antwerp, and in maner that yf the sayde Christofer Williamson and Gerard Johnson or eyther of them or the executours administratours procuratours, factors or assignes of them or of eyther of them, or any the goodes chattells, mony wares or

⁸ A fianco di questa parola (presumibilmente, *executors*), un punto interrogativo.

merchaundise of them or of eyther of them at any tyme before the sayde Last daye of June 1577 shall happen to be arrested attatched seized uppon sequestred, molested, sued, vexed or trobled [*sic*] by vs or any of vs the sayde Creditours or any of the executours administratours factors or Assignes or any other the persone or persons aforesaide or *any their executours admenestrators factours procuratour or assignes*⁹ or any of them, for any the sayde, somme or sommes of money aforesayde, as above taken vp by exchange or accepted either in Antwerp or London aforesaide, That then the saide Christofer Williamson and Gerard Johnson and either of them their executours and administratours shalbe forever acquitted, adressed and discharged by vertue of these presentes, againste such of him or them of vs the sayde Creditours, and his and their executours adminitrators and assignes by whome or for whome any such arrest, attachement, seizure, sequestracion, suite, molestacion vexation or troble shall happen to be had, made, commenced, attempted, sued, prosequed or followed provided allwaies that yf the sayde Christofer Williamson and Gerard Johnson or eyther of them, or the heires, executours, administratours or assignes of them or of eyther of them or any of them doe not well and trewlie content and paie or cause to be contented and payde vnto euery Creditour of vs the saide Credytours seuerally or to the seuerall executours administratours or assignes of euery of vs all and singuler such somme and somes [*sic*] of mony and debtes as they the same Christofer Williamson and the sayde Gerard Johnson, or eyther of them are and shalbe indebteded, & doth owe vnto euery of vs by reason of them sayde Bills of exchange viz. for such sommes as shalbe due or paieable here in London at the nowe dwellinge howse of the sayde Christofer Williamson and for such sommes as shalbe dewe or paieable in Antwerpe at the nowe dwellinge howse of the sayde Gerard Johnson in Antwerpe in manner and forme followinge that is to saye one equall or iust moytie or half parte of every suche somme or somms of mony as by euery seyerall bill of bills of exchange aforesayde us allredy dewe, at the ende of six monethes next ensuinge the daie of these presentes and after ten poundes per cent for the same six monethes and the other half thereof which in six monethes then next followinge and after the like rate for the other six monethes, and the iust half or moytie of every suche some of mony as hereafter shalbe dewe or payeable by vertue of any bill of exchange heretofore to vs made at th'ende of six monethes next ensuinge the daye or tyme that the same somme or sommes

⁹ Parole in corsivo inserite a margine della lettera.

shall fall dewe or be payeable and or and [*sic*] besides that after the rate of tenne poundes per cente for every hundreth poundes so for the sayde six monethes forborne, and at th'ende of other six monethes then next and imedyately followinge, the other equal or iust moytie or half parte hereof, and after the like rate of tenne poundes per cent for evely hundreth poundes so forborne. That then this present letters of licence & saulfconducte and evely article, clause, sentence and thinge therein conteyned, shall be as determynned, and as vtterly voyde and of none effecte any thinge before specified to the contrary not withstandinge. Prouyded also that wee or any of vs the sayde Credytours, meane not by giving of this our present licence in any wiese to preiudice our selues or any of vs, of any debt right action or demaunde, which wee or any of vs haue againste the sayde Gerard Johnson his executors or administratours, by vertue of what soeuer his bills of exchange, to vs or any of vs made or become chargeable or indebted, But wee dooe [*sic*] protest expresly by these presentes that vnles the said Gerarde with all convenient spede dooe consent to this our agrement, and be content to stande bounde, and accordingly dooe become bound to euery of vs, for the payment of his bills of exchange in such manner and forme, as he dyd before the makinge hereof, and to take onely but the same Respit of payment, which wee uppon this condycyon dooe give vnto them the same Christofer and Gerard, that then this our licens and all grauntes covenantes and articles herein conteyned shalbe voyde and of none effecte any thinge before specefied for the contrary not withstandinge. In wytnes whereof wee the sayde Creditors haue herevnto put our sealls, Youven the Fyvethe daie of Maye 1576 and in the eighteneth yere of the Reigne of our soueraigne Ladye Elizabeth by the grace of God Qwene of Engeland Fraunce and Ireland defendoure of the faith etc.

Vera copia concordans cum originale de verbo ad verbum examinatur vicesimo nono die Novembris anno domini 1578 per me C. Revall notarius publicus

Acconstat me Notarus praedictus enterlin. seguentes videlicet:
 the said creditors parte in London and parte in Andwerp in the wise viz.
 to me
 or every their executors administrators factours procuratours or assignes
 Hoc pacto script. ante deliberationem

11. *Novazione di debito. Bartolomeo Corsini accetta la rinegoziazione del suo credito (di £. 130) verso Innocenzo Locatelli, come anche gli altri creditori hanno fatto, probabilmente nei termini negoziati con gli altri creditori, il che spiegherebbe la brevità del testo (Londra, 28.11.1583)*

Be it knowen to all men by thes presents that we Bartholomew Corsini and company merchantes of Florence have remyzed [*sic*] released and allwayes for vs & every of vs and the heires executors and asseignes of vs and every of vs quitt claymed for ever vnto Innocent Locatelli merchant of Venice & to his heires exec[utors] and adm[inistrators] & to every of them and all manner of accions as well real as personal, suites quarells & strives, somes of money accomptes reconynges trespasses challenges & demaundes whatsoever which we the said Barthelmew Corsini & company or eny of vs or the heires executors administrators or assignors or vs or any of vs ever had as this present have or at eny tyme hereafter may have against the said Innocent Locatelli his heires executors administrators and goodes or any of them of, for any reason of the some of cxxx^{li} of lawfull money of englond onely and no more which the said Innocent Locatelli did of late owe vnto vs the said Barthelmew Corsini & company & for the which we have agreed with the said Innocent as his other creditors have done.

In witness etc.

Date 28 november 1583

12. *Novazione di debito. Thomas Altham, fratello di John Altham e suo creditore, propone a tutti gli altri creditori di rinegoziare i crediti da loro vantati verso John Altham nella misura di 10 scellini per sterlina [quindi, 5/12] pagabili in due rate, la prima tra sei mesi, e la seconda tra ulteriori sei. Essendo tuttavia necessario il consenso di tutti i creditori (ed avendo alcuni di essi in precedenza ottenuto dal debitore condizioni individuali più favorevoli), chi scrive si appella tanto alla loro coscienza quanto alle loro tasche, facendo notare come il fallimento del debitore non aiuterebbe certo il recupero dei crediti (Londra, s.d.)*

To the Creditours of John Altham especyalle to those that hav[e] not yet yielded to accept the offer made in his behalf

For that I see my often travayle & speech can but litle prevayle with some of you, I thought it good to take some shorter course, both for myne owne self and also that I might in a playne & breef manner shew you our full purpose & mynde. Whereas therfore I fynd some of you to sticke & stand vpon some former offers made by my brother John Altham, seeminge to

you to have bene more to your content, then this now made by vs; that some againe to stand vpon some particular promises made by my brother, Herevpon & because I have taken vpon mee to travail in this cause between my brother & you, I have the more deeplye entred into my brother's state as in deed is behoved mee, beinge one whom it hath concerned most and whose losses by him I dare boldly & trulie saye countewayles [*sic*] almost all the losses that his other creditors are lyke to have by him, yf they accept of this our offer. Touchinge his former offers made at the first, they were these; Ether to content you after a marke¹⁰ in the pound in wares as they cost him; or els your hole & enter dettes in wares & dettes; These his offers then wold not bee accepted, which yf they had, I dare vpon myne owne knowledge affirme that it had bene much better for him, and I think lesse profitt to you then this offer of x' in the pound which wee now make in his behalf; For this I ame well assured of that by your refusall of these his former offers; by his trouble & charge susteyned by some of you; by the enforced charge of his house, familie, & other expences which since hee hath bene att; by answeringe vnto mee vpon bondes in rent & annuitie for longer tyme then hee shuld have done, yf hee could then have ended with you by vttering & making awaye his wares for lesse then they cost him, and to a farre greater losse, then hee shuld have susteyned, yf you had accepted ether of both [*sic*], his former offers; By all these meanes I say which I ame privie vnto, & can make proof of, I knowe his estate to bee worse able by verie nedie seven score poundes, for to make payment now after x; in the pound then it was then at the first to have made payment accordinge to his first offers; Notwithstandinge least wee might seeme to much sleetinge or inconstant in our speches, & offers, and especially in this last offer of x' in the pound at 6 & 6 moneths vpon assurans to your lykinge which was heretofore made by ovr consent that deale now for him; wee are as yett still contented to performe the same, so that wee may agree with all & free my brother from farder trouble, although it might haue bene accomplished with a great deale lesse charge att the first offer therof made, then nowe; Towching other some of you, whoe seeme to stick & stand vpon some particuler promises made by my brother which I knowe not of, These speches seeme in truth to bee butt cavills shewing a mynd not purposed to agree vnto any indifferent order, for why shuld any man relie

¹⁰ Il marco (*mark*) non era una moneta ma un'unità di conto, equivalente a 2/3 di una sterlina (13s 4d). L'offerta di un *mark* per ogni *pound* era quindi di ripagare i 2/3 di ogni credito.


himself & stand vpon anie and particuler promis of a man distressed, & by necessitie enforced to speake & promis any thinge for the avoyding of farder danger, ore then vnto the testimonie of his dett by booke or bill which his more then any promis, and yet necessitie hath no lawe, whih enforceth & performes it, as they wold. The case therfore both with my brother & vs standing as it doth, and as vnto some of my brothers creditours, hath bene sufficientlie playnlie, and trulye declared, which hath moved them to pitie this my brother's case, & farder to yeld vnto this our request, To woyde my farder travalye in this so trooblesome a cause; These are both to wishe those whoe as yet seeme to bee vnwillinge to consider well of it, and not to bee herein a hinderans vnto themselves & others by ther backwardnes; and also to request those that have yelded ther consent & agreement, to procure others to doe the lyke, that they may the sooner have ther assurans for the money which according to the rate & tyme beginninge from the tyme of their assent or subscribinge vnto my other note or vnto this my lettre, we purpose to paye them; And lett none thinck muche of this our expectans [*sic*] and looking for the generall assent of all, by some meanes or other troble procured seeinge that in this our doinge wee have respect both vnto my brother's quyetnes & also vnto the satisfyinge of everie one to the vttermost of our poar [power] which our mynd as I trust no man can iustly blame so I hope to fynd you all reasonable & yeldinge to this so reasonable a request, my brother's estate considered, the which to bee no better then wee make it, may bee shewed by a number of circumstances which were to longe here to rehearse; In the meane tyme to bee brief and playne with you all, as by word of mouth I have said to divers of you, so by this my wrytinge I doe farder confirme it, assuring you that our dealing herein is so sincere & playne, that wee offer you to the vttermost that wee cann streive our selves vnto, more you are never lyk [*sic*] to haue during this his [*sic*] distressed state; It may fall out to bee lesse or nothing at all by your owne hard dealinges according to the farder charge or trouble that hee shalbee driven vnto by any of your meanes but more it can not bee, except God shall hereafter make him to bee of better abilitie that hee may by the bond of consciens satisfie you farder vnto the which I take God to record I speake as I thincke, I take him to bee bound without any farder vrginges and vnto the which yf I live to see it, I will as willinglie perswade him, as you wold wish it, and as I (yf it were myne owne case) doe thinck my self in consciens bound to performe it; Yf all this sufficie not to move the hertes of such as yet bee vnwilling to accept of this our offer which wee make for my brother's

quietnes & for the satisfyinge of all his creditours indifferentlie as wee may, & to the vttermost that may be had lett nowe blame vs for whatsoever farder losse hereafter which may fall out by ther fawlt & not ours, whoe are both willing & doe traveill to doe you all good herein by the willfullnes & overhardnes of any of his creditours, For yf the seekinge of my brother's trouble shuld per adventure content some better then this our offer wee are to provyde other for his mayntenance therin, or els to worke such other meanes for hoping to fynd you as lesse yeldinge vnto this our request then the cause requireth, the which yf it shall fall out otherwyse then I wishe or looke for by the obstinacie or overhardnes of any one, I doe by these farder assure according to our former promis that the subscribinge of those, whose handes I haue all redie procured vnto my note, or whose handes shalbee sett hervnto in token of ther assent to the said offer of x in the pound at 6 & 6 moneths shalbee no barre, lett, or hinderans vnto them againste any other farder meanes of reconeing of ther dett to bee had my other waye that they can gett it; Farder thinckinge our selves beeholdinge vnto them for that ther curtesie, & thancking them for ther pitie & compassion had of my brother, whome & all such God, no dout, will reward by rendinge mercie vnto the mercifull.

For that I can not attend the following of this my brother's cause by reson of other occasions & letters of myne owne businies, I have to request some such as haue allredie yelded ther assent, to deliuer this vnto those that are as yet vnwillinge, & to procure ther names to bee subscribed hervnto if they cann that wee may the better knowe them, & that also vpon our notice of assent therby wee may take order with al[], the sooner, the better or them, that haue not yet agreed For I dout [*sic*] not but that they that now will not will hereafter, as gladlie sett vnto vs when as peradventure it can not bee had, as now I ame willinge to labour vnto them, An[d] as for the others wee will consider of them as wee maye.

By mee Thomas Altham in the behalf of my brother John Altham

The names of all John Altham's creditours

1. Mr baldwin Derham
 2. Richard Shephan
 3. Thomas Morris
 4. Sir Thomas Blanck
 5. Myles Hubberd
 6. Thomas Alweith
 7. John Houbelon a straunger
 8. John Dewee, hath also by faythfull promis agreed
- 
- these haue agreed
& subscribed
unto the offer

The names of the rest that haue not yet agreed

Phillip Corssinie
Vinsen[t] Delebare
Nic[o]las Degessie
William Mellowes
Gyles Bultell
Guillame Debeste
Rowland Haward
John Sotherton
Edward Leninge
Hamice Spicke
Bartholemew Baines
Nic[o]las Delancye

13. *I creditori di Filippo Gualterotti, imprigionato per debiti su loro richiesta, ora chiedono al Privy Council di concedergli un salvacondotto per 12 mesi, in cambio della cessione di tutti i beni di Gualterotti, sia in inghilterra che nel Continente, ad una persona di loro fiducia che possa procedere alla liquidazione (Bozza, Londra?, ante 13.01.1580)*

To the Queene her Maiestie's most honorable Pryvie Cownsell

In most humble wise complayning sheweth vnto your honoures your humble supplyauntes the Creditors of Phillip Gualterotti marchaunte estranger whose names are subscribed vnto a letter reddie to be shewed vnto your honours, That whearas the saide Phillip Gualterotty is become prisoner at the suyte of your supplyauntes The whiche Phillip having made

greate suyte for his releacement and prepadding and waying with our selves the greate discomodetie that may ensue in tyme vnto vs if he contynue theare longe by the consuming and spending that finale substaunce that god hath lefte him & we never the better hawe vppon his suyte made vnto your saide supplyauntes, and that he may be the better hable to satesfie and paie vnto your saide supplyauntes suche sommes of money as he oweth vnto them, that lybertie and licence for xii moneths next ensuyng myght be graunted vnto him to goo come soiorne and dwell within the Realme of England with his goodes, money and substaunce at his libertie and pleasure, So it is right honorable that the saide Phillip Gualterotti is content vppon the subscription of his creditours to the said letter to deliver into the handes of one substantiall and faithfull person indifferentlie appointed by the reste of your saide supplyauntes all his goodes wares merchandize and debtes aswell on this side the seas as beyonde the seas and to doo his best indeavour for the recoverie of the same to their vses and for that he maye be ther of molestacion of other his creditors on th'other side. It maye thearefore please your honors to be a meane to the Queenes Maiestie for the graunting to the saide Phillip Gualterotti her maiestie's letters of proteccion for the space of one yere that he may accordinglie travaile and abide in all places within the Realme of Englande to goo aboute his busines in and to the benefit of all the Creaditors withowt let [*sic*] or molestacion of any his creditors, And they shall dailie praie for the prosperus estate of your honores longe to endure.

13.i. *Il Privy Council ordina al giudice ordinario della High Court of Admiralty (Sir Julius Caesar) di persuadere i creditori ancora recalcitranti ad accettare questa composizione, APC, vol. 12 (1580-81), p. 308 (13.01.1580)*

A letter to the Judge of the Admiraltie with certaine papers enclosed exhibited unto their Lordships on the behalf of Phillipp Gualterotti, a merchaunt stranger now prisoner in the Fleete, desiring that their Lordships would be a meanes unto her Highnes for the granting of a proteccion unto him for th'espace of one yere; forasmuch as by a writinge subscribed by divers of his creditours and herin inclosed it semeth they be contented that such libertie be granted unto him, he [*scil.*, il giudice dell'Admiralty] is required to sende for the said creditours remayning in the Citeye etc., and to understande whether they be contented that suche a proteccion be granted unto him or no, and for what they have forborne to subscribe as

th'others have don; and, further, to understande whether he have by consent of his creditours appointed anie person into whose hands he shalbe contented to deliver all his goodes, etc., on this side the seas and beyonde, etc., and therof to advertise their Lordships, etc.

14. *Petizione al Privy Council da parte di Bartolomeo Corsini ed altri mercanti contro un loro debitore. In seguito ad istanza dei creditori, era stata nominata una commissione per esaminare l'insolvenza del debitore e, se del caso, pronunziarne la bancarotta e liquidarne il patrimonio. Con l'assenso dei commissari, tuttavia, il debitore aveva promesso di ripagare i debiti e concesso apposite garanzie, persuadendo in questo modo i creditori a rimettere l'istanza e terminare quindi il procedimento. Una volta sciolta la commissione, il debitore aveva invece denunziato le garanzie come estortegli con la minaccia di sequestro di persona (duress of imprisonment), ed evidentemente riuscito a farle pronunziare nulle. I creditori, stando alla loro petizione, erano così rimasti privi di ogni tutela giuridica, e pertanto chiedevano l'intervento del Privy Council. Se quest'ultimo punto fosse vero, sarebbe importante perché implicherebbe l'impossibilità di costituire una seconda commissione per uno stesso caso di insolvenza di un mercante, e per gli stessi debiti per i quali era stata nominata la prima commissione (punto non disciplinato dagli statuti di Enrico VIII ed Elisabetta I sulla bancarotta)¹¹ (APC, vol. 14 (1586-1587), pp. 95-96 (7.5.1586))*

A letter to the Judge of th'Admiralite, Mr. Alderman Barnes and Mr. Alderman Bonde that petition hathe ben exhibited to their Lordships by Nicolas De Gozzi, Bartholmew Corsini, Alexander Tibante and divers other merchantes strangers resident in London, wherin they complaine that havinge solde sundrie merchandises to the value of 500^{li} to be paid at sundrie dayes to one Ralfe Griffine, a cittizen of London, who failing to make payment accordinglie and after by sundrie devises endeavoring to defraude them of the debte, they were constrained to sue out a Commission of bankrupt against him, and therevppon founde his estate such as might answer the debt with a sufficient surplusege for his maintenance, at which time being by vertue of the Commission committed, the creditors at the earnest request of the said Griffine and motion of the Commissioners were persuaded not to prosecute the rigour of the law against him, but to accept new assurance of the said Griffine and toke single Statutes and bond for the debt at furder daies, hathe againe endeavored to defeate his creditours of the whole debt by pleading of duresse of imprisonment at the making of his last Statut and bondes, thereby leaveing his creditours remediles at

¹¹ *Supra*, §§ 4.1-2.

the Comon Law, as by their said complaint shall more at large apeere unto them; they are required uppon the receipt heerof to convent the parties before them, and effectually to examine the contentes of their petition and the answers of the said Griffine, with such proofes and witnesses as shall be produced on bothe sides, and thereupon to end and determine the cause between them according to equitie and conscience, or to certifie their doinges and what they shall have found, together with their opinions, that suche order maie be taken as shall appertaine; and if he said Griffine shall desire to have anie others joyned with them in the hearing and ordering of the premises, they are required to admitte anie suche two or three as shall be by him nominated for that purpose.

15. *Copia in inglese degli estratti di quattro lettere scritte da Raimondo de Raimondi da Parigi circa il fallimento di Filippo Gualterotti nel 1579. Il maggiore di vari debiti di Gualterotti sembra essere per una lettera di cambio di 1.200 corone, che Gualterotti aveva preso a credito da Capponi per pagare Diego Hernandez de Miranda in Rouen: Hernandez aveva già ricevuto la somma da Raimondi (trattario del cambio), che quindi non poteva ormai fare più nulla a riguardo. Raimondi peraltro è già parecchio esposto a sua volta, e fa chiaramente capire a Filippo Corsini che non può restituire il denaro (Londra, s.d.)*

The copies of dyvers chapters of Letters wrytten by Raimondo de Raimondy of Parris vnto Phillipp Corsiny the 5 of October 1579 –
I did vnderstand the breakinge of Phillipp Gualterotty and company and am verry sorry, speciallye for the cause of their Magnacavally and company, and towchinge monye dewe by them I am sorrye that I can not helpe youw, for that the parcell of 1200 crownes is no more in my handes, for it was paied to Diego Hernandez de Miranda, I pray god that I be not in with them as he had gyven yow to vnderstand for that from Lyons the monye that he made over for my accompte was not accepted but was kept with Respitt, and they wrote vnto me to have made the protestes, the which vntill nowe I have not Receyved.

By his letter of the 18 of October 1579 as floowith [*sic*] –
I desire to vnderstand howe the doinge of Phillipp Gualtterotty and company are paste, that beinge broaken the Magnacavally will be to his hinderaunce not a little and I am verry sorrye, I thinke to be in with him, Nevertheles, I looke for your advise, of what youw have vnderstoode of the Agent, of my Lorde Inbassador [*sic*] and from Lyons the Caravaggi did suffer to be protested, and did proteste to order parsons his letters, so that

I am in for ... [*sic*] crownes besydes that which maye be paied him theare and of the Magnacavally about 500 crownes, yf yow can helpe me, i wilbe beholdinge vnto yow and as towchinge the 1200 crownes that I was bydden to make provision to Roan it had come well to passe, yf I had not paied them as I did, thearefore I muste have pacyence, prayinge the Lorde to kepe vs from the lyke writings, and to gyve vs Recompence to his searvice

By his letter of the 31 of October 1579

As towchinge the parcell of the 1200 crownes that the saide Gualterotty caused to be paied vnto me for to make over to Diego Hernandes at Roan I said vnto yow that I did make it over by Nicholas Cappony his bill of Exchange, and the lyke I do saie nowe, and this is as moche as I have to saye for an awnswere. The partida of the 1200 crownes as above I saie was made over to Diego Hernandes by Nicholas Cappony his bill and am sorry, for I would I had it in my handes, for I lykewise am in with him.

And by the letter of Raimondo Raimondy of the 10 of November 1579 wrytten to Phillip Corsiny as followthe – In the coppie is saide of the 1200 crownes, that weare made over vnto Miranda to be receyved of Nicholas Cappony and the same I do affyrme

A copie of a letter written by Raymondo Raimondi of Paris to Diego Hernandes de Miranda in Roane the 15 of September 1579

Worshipfull, I have received yours of the 10 of this present [month] and by the same I do perceive that Mr Nicolas Caponi did offer you the 1200 c. sent you for th'accompte of Phillip Gualterotti of London and for that you should paie all that he had charged you with all which you did not like of he although he had made the foresaid provision because it would not sheve [*sic*] to discharge the whole but you have received the 800 c. which you saie is dew to you by the said Gualterotti and the 400 c. the said Caponi brought me and for the rest I know not what to saie but they as to give you other order by some other way and so beinge very sorry for the proteste which are retorned I rest at your comandement and so God kepe you.

Raimondo Raimondi in Paris

16. *Memorandum circa la lettera del 10 settembre 1579 di Diego Hernandez a Raimondo Raimondi, cui Raimondi aveva risposto il 15 dello stesso mese. Hernandez aveva scritto di avere già ricevuto 800 corone da Capponi per conto di Gualterotti (che doveva ad Hernandez 1.200 corone), e quindi Raimondi gli avrebbe versato la differenza per ordine di Capponi. La dichiarazione di Hernandez tuttavia è*

contestata: perché Hernandez aveva dato la somma a Gualterotti solo il 19 settembre 1579 a Lione, e dunque non era possibile che nove giorni prima Hernandez già avesse scritto (e da Rouen) di avere già ricevuto 800 corone da Gualterotti e di attendere il pagamento dei rimanenti 400¹². In un'altra lettera di ottobre peraltro Hernandez scriveva a Filippo Corsini di non aver ricevuto ancora 800 corone del debito di Gualterotti. Essendo quest'ultimo nel frattempo fallito, determinare con certezza chi avesse le 800 corone diventava di cruciale importanza (Londra?, s.d.)

The saide Diego Hernandes will by this lettre make it appeare that the 1200 c. weare not paide to him but that onlie 800 c. weare paide him by Nicholas Caponi, whiche he saieth weare dewe to him the 10 of September 1579 by Gualterotti whiche cannot be true for that at the saide tyme the saide Hernandes was not to have any thinge of the saide Gualterotty for that the same weare taken vp for Lyons wheare the paymentes weare made the 19 of September so that it colde not be that they colde have advice at Roane that the saide 800 c. weare not paide at Lions. And besides the saide Hernandes dothe write to Corsiny by his lettre of the 6 of October 1579 that the saide Gualterotty dothe owe him the saide 800 c. and by the foresaide lettre of the 15 of September he will have it appeare that the same weare paide him. Thearefore it maye well be saide that this lettre is counterfeict and cannot be true for the contrarities that be thearin.

17. *Composizione del credito di due commercianti (William Tanner e John Allsop) contro un loro debitore (Richard Brazzer) insolvente. Per diretto ordine di Francis Walsingham, State Secretary di Elisabetta I, i due creditori vennero convocati dinnanzi al Privy Council, ed espressamente diffidati dall'allontanarsene sino a quando congedati; malgrado la loro ritrosia ad addivenire ad un accordo col debitore, ai commercianti viene imposta una composizione forzosa, che obtorto collo devono accettare. Copia anche in APC, vol. 15 (1587-88), p. 27 (10.04.1587)*

This xth of April, 1587, by the commaundement of Mr. Secretarie Wallsingham this finall order, awarde and agreemente was sett downe with the full consent of both parties betwixt William Tanner and Richarde Brazier of Devonshire; that if in case the said Brazier should not satisfie and paie unto the said Tanner the summe of xxvi^{li} according to the condicions of an obligacion or other writings that to this purpose shoulde be made betwixt them by the learned counsell of William Tanner, then it shalbe

¹² Cfr. la lettera del 15.09.1579 di Raimondo Raimondi da Parigi a Diego Hernandez in Rouen (trascritta nel documento precedente a questo).

lawfull, without anie interruption or farther order from hence to the contrarie, for the said William Tanner to proceede and take such advauntage by lawe for the said debt as he might have done before their Honnours' [il *Privy Council*] letters were written to the Commissioners for the staie thereof; likewise it is agreed that if Brasier should die, not leaving sufficiente to satisfie the residue of the dett, it shall be likewise permitted that Tanner shall in like order procede against the brother of the said Richrd Brasier; in wittness whereof this is here recorded with the parties hands thereunto.

Per me William Tanner
Per me Rychard Brasier

The same daie and yere above written by the like order from Mr. Secretarie Wallsingham this finall agreement was recorded betwixt John Allsop and the above named Richard Brasier for the payment of x^{li} in the order following, viz.: fowre poundes on Midsommer day next following the date hereof, at which time the said Allsop shall deliver up unto Brasier a bill and obligacion which he hath in his keeping for the same dett, and the said Brasier to become bounde in an other obligacion of xii^{li} for the payment of the vi^{li}, beinge residue of the x^{li}, that day twelve moneth after¹³; in wites whereof the parties have hereto subscribed

J.A.
Per me Rychard Brasier

This xth of Aprill the parties above named, William Tanner and John Allsop, having made their personal apparaunce here according to the order and commaundment directed unto the Commissioners for taking order with Richard Brazier's creditours, have leave to departe graunted by Mr.

¹³ Si tratta di due *conditional bonds* – ciascuno per il doppio della somma effettivamente dovuta – che alla funzione di clausola penale in caso di inadempimento univano il vantaggio di essere immediatamente esecutivi, dovendo al massimo una giuria accertare la mera *esistenza* del bond (che infatti veniva redatto in duplice copia, una per ciascuna parte), e non anche alcuna condizione relativa ad esso. Si veda per tutti IBBETSON, *A Historical Introduction to the Law of Obligations*, cit., pp. 92-94; ID., *The assessment of contractual damages at common law in the late sixteenth century*, in M. Dyson e D. Ibbetson (a cura di), *Law and Legal Process. Substantive Law and Procedure in English Legal History*, Cambridge University Press, Cambridge 2013, pp. 126-147, a pp. 133-136.

Secretarie Wallsingham upon the agreements and orders above written, which is entred here for their indemnitie.

18. *Petizione a Walsingham per il rilascio dei beni arrivati da Zante, con richiesta di nomina di una commissione di mercanti per arbitrare la disputa. Una nave diretta a Gdansk è stata fermata a Portsmouth. I creditori di John de Rivera & C. sono stati autorizzati da Walsingham a prendere le merci; Bartolomeo Corsini si oppone dicendo che appartengono ad Ottaviano Volterra di Zante, del quale lui è procuratore. Corsini chiede a Walsingham di lasciare libera la nave oppure di nominare alcune persone per un arbitrato, onde evitare i costi e i problemi della legge (Londra, 17 settembre, anno mancante)*¹⁴

Presentata addì 17 Settembre, da Bartolomeo Corsini a Walsingham

To the righte honourable Sir Fraunces Walsingam Knighte cheife Secretarye to her maiestie

In moste humble wise sheweth to your honour your humble suppliant Barthomolew Corsini who two daies paste and not before received from Zaunte from Ottaviano Volterra sufficient procuracion billes of ladinge and charter partie for certaine wyne of Candia apperteyning to the said Volterra laden abourde a shippe named Sancta Maria di Scopo, Master John Botteler, which is bounde to saile to Dansike to make her dischargd if the merchaunte will, and for that the creditors of John de Rivera and companie have caused the said shipp and goodes to be arested at Portesmouth supposinge that the said goodes sholde appertayne to them, which is vntrue and by sufficient writinges maye appeare and that vpon a surmyse made by the said creditors vnto your honour that the said goodes sholde appertaine to the said John de Rivera and companie they have obteyned a warraunt from your honour for the bringinge up of the said shipp and goodes to london to the great losse preiudice and hinderaunce of the said Volterra true owner of the said goodes. It maye thearfore now please your honour vppon beter knowledge of the sayd cause to commaund that the

¹⁴ La lettera non fa menzione dell'anno, ma è probabile si tratti della prima metà degli anni Ottanta del Cinquecento, periodo nel quale Ottaviano Volterra gestiva il dazio della Serenissima sull'uva passa. Furono proprio i suoi rapporti commerciali con Londra (ed il suo approccio piuttosto flessibile nell'applicare o meno il dazio nel commercio con l'Inghilterra) a metterlo nei guai con le autorità veneziane che lo imprigionarono nel 1588: FUSARO, *Uva passa*, cit., pp. 108-115.

said shipp maye prosecute her voyage to Dansike (if before this shee be not on her waie towards London) as by charterpartie shee is bounde uppon her merchaunte's order and that if the said shipp be departed from Portesmouth and that she maye not go to Dansike that thervppon her arivall here the goodes maye be delivered into the possession of your suppliant as procurator of the true owner of the same and that for avoydinge of chardges and troubles of the Lawe which might thearvppon arise some indifferente persones be apoynced by your honour maye have the pervinge and oversight of the proves to be produced by your suppliant in that behalfe and that by your honorabile meanes the true owners of the said goodes maye have that which in truth and equitie doth belonge vnto them without furder sute or trouble of Lawe and he shalbe bounde etc.

19. *Formale rifiuto di Filippo Corsini di onorare in parte due lettere di cambio di Carlo Catastini per un totale di 100.000 scudi d'oro presentate da «Floran Daraguzad», in quanto nelle lettere che aveva ricevuto a tal proposito dai mercanti veneziani Alessandro e Vincenzo Guadagni per l'una, e Giacomo e Placido Ragazzoni per l'altra si faceva riferimento ad una cifra più bassa. Corsini si impegna tuttavia a pagare la differenza solo se il beneficiario gli mostri lettere a tale effetto da parte di Carlo Catastini, o se egli stesso accetti di dare garanzie (Londra, s.d.).*

Io Filippo Corsini come vno de la compagnia di Bartholomeo Corsini e c. rispondo che non posso accettare interamente la detta lettera di Carolo Catastini de scudi centomillia d'oro d'Italia, o lor valuta, non havendo l'intera provisione nè ordine di pagare a scudo d'oro d'Italia o loro valuta. Ma si bene haver ordine, et provisione da Francisco Alissandro et Vincenzo Guadagni e co. di Vinetia de la soma de lire sei mille sette cento ottanta dua di sterlini, et da Giacomo et Placido Ragazoni di detto locho di Vinetia di Lire duo milia centoquarantadua di sterlini, che in tutto fanno lire otto millia nove cento vintiquattro di st. Delle quale si pagaranno lire quattromillia cento vinticinque a otto giorno vista a conto della detta lettera di Carolo Cattastini, et lire duo millia ottocento settanta tre st. e fra qui et li vinti d'aprile prossimo, et lire mille novecento vinti sei avanti per tutto li dieciotto di Maggio prossimo. Le quale due ultime partite se hanno da ricevere da terze persone che subito ricevuti si pagaranno anchora, a conto della detta lettera. Et più sono stati rimessi da detti Ragasoni in Anversa a Francesco Cambi et co. ducati trenta mille novecento correnti di Vinetia, et da detti guadagni ducato duodicimillia correnti di Venetia con ordine che siano remessi a noi qua a Londra, del qual locho d'Anversa Francesco Cambi et

co. hanno rimessi lire tre millia cento settanta st. Et scriveno che con altra avisarano per quali conti li hanno rimessi. Et di più detto Francesco Cambi et compagni hanno rimesso da Anversa et fatto rimettere di Middelburgo lire settemilia cento vinti cinque st. a lor ordine, li quali si devano riscuotere per tutto questo presente mese di Marzo, per sequirne la volontà del detto Cattastini, le quale lire sette millia cento vinti cinque st. se sono parte di scudi cento millia della detta lettera de Catastini. Et facendo il Signor Floran Daraguza aparire per lettere del detto Cattastini o dando sicurtà che detto Cattastini aproverà detto pagamento a conto della detta lettera, siamo ancora contenti di pagare al tempo delli di otto giorni de vista, a conto della detta lettera, et speriamo che avanti che il tempo della detta lettera sarà maturato, verrà ordinato a provisione per il pagamento del resto. Il che seguendo non mancaremo di soddisfare il resto di detta tratta fatoci con detta lettera.

19.i. *Bernardo Gerini, socio dei Corsini, conferma il rifiuto di Filippo Corsini*

Il detto Bernardo Gerini risponde che conferma la risposta che per il signor Filippo Corsini fu fatta al tempo de la presentatione della detta lettera per l'accettazione adiungendo che come i detti Corsini et compagni hanno cominciato di pagare così sono pronti di pagare nel modo et forma che in detta primera risposta si contiene. Dicendo più che da Francesco Cambi et compagni d'Anversa lor è stato rimesso dappoi la detta prima risposta lire settecento et una di st. per conto delli Ragazzoni di Vinetia et lire trecento trenta tre soldi sei denari otto li. per conto delli Guadagni di detto luogo che maturino alli sedici et diecisette di questo presente mese d'aprile quali Francesco Cambi et compagni d'Anversa scriveno che giornalmente faranno altre rimesse di mano in mano che anderanno riscuotendo gli effetti di detti Ragazzoni et Guadagni che danno ordine se ne signe l'ordine di Carolo Catastini. Et così il detto Bernardo Girini dice che i detti Corsini et compagni sono pronti di seguire l'ordine de sopradetti Ragazzoni et guadagni in satisfazione della detta lettera di Catastini.

20. *James Hoggs in Plymouth scrive a Filippo Corsini a Londra avisandolo che il trattario di una lettera di cambio ne rifiuta il pagamento; Hoggs suggerisce a Corsini di far mettere in prigione il prenditore (John Stones), e gli chiede di fargli arrivare la somma di £. 200 (26.08.1591)*

The byll which you delyvered me of John Stones vppon Mr Nycholas

Glanvill of 150 li. the same ys not accepted neyther wyll Mr Glanvill paye yt, wherefore I would wyshe you to gyve present order that the sayd Stone [*sic*] be taken and arrested unlesse you have some other assurance for the same. In as much as Mr Glanvill douth sayde the payment of the 150 li. I praye you to macke me downe by the first meanes you maye ether hether or to Exeter 200 li. more for that I shall yelde the same in your affayers.

21. *Lettera al creditore di Girolamo Benalio, attualmente in prigione per un debito di £ 500, volta a persuaderlo di accontentarsi dei beni (di un valore superiore al debito) ricevuti in pegno da Benalio stesso per il suo debito, e di farlo così rilasciare (Weald Hall, 19.08.1582)*

After my verie hartie comendacions whereas I am informed that Jerome Benalio hath made tender of a sufficient pawne vnto you for your indemnytie towchinge the execucion pursued against him by Woodrof amounting to the some of five hundredth poundes which is more then th'execucion cometh unto, which pawne you to make (as I am informed) well worthe so muche money wherby you can receyve no losse through his enlargement, forasmuche as I am geven to vnderstande that you make stay of the deliverie and discharge of the bodie of the said Benalio oute of execucion by the informacion of your Secundarie who affirmeth that the pawne is not sufficient for your indempnitie, wherein I thinke you are not well informed. These are to pray you since you can receive no hurte thereby to my knowledge. To enlarge the bodie of the said Benalio vpon that sufficient pawne or ells to sende your secundarie vnto me to shew cause of the contrary for I take it to be a common and a vsuall practice. And so I bid you farewell, from Welohall in Essex this sixth of August 1582.

Your verie lovinge frend

22. *Petizione al Cancelliere di Giacomo Ragazzoni («Ragozzini»): il suo agente, Girolamo Benalio, ha comprato da John Melbyns in Cornovaglia dello stagno, senza tuttavia riuscire ad inviarlo a Londra a causa del maltempo per alcuni mesi, durante i quali il venditore ha fatto bancarotta, e due suoi creditori (Webb e Bingley) hanno preso parte dello stagno venduto a Benalio. Ragazzoni allora ha chiesto al Cancelliere una commissione per accertare a chi spettasse lo stagno, e ha ottenuto il possesso dello stagno nelle more della decisione della commissione. Nel frattempo i creditori del venditore hanno citato Benalio davanti la Stannary court in Cornovaglia per trespass ed anche dinnanzi il King's Bench. Potendo i creditori vantare forti connessioni in Cornovaglia, Ragazzoni chiede un subpoena al Cancelliere per fermare*

la procedura nelle altre corti e continuare nella Chancery (bozza con alcune correzioni, Londra?, s.d.)

In moste humble wyse herwith and complaynith vnto youre Grace yowre daylie oratour James Ragozzin [*sic*] straunger, and merchaunt, that whereas he by one Jeronimo Benallio his servaunte hathe bought of one John Melhyns a merchaunte of Cornewall fowrescore tenne peirs of Tynne in Julye laste paste and payd for the same acordingly and had the same delyvered vnto the saide Jeronimo Benallio his Servaunt and factor in Cornewall aforesaid to youre saide oratour's vse and marked withe yowre said oratour's marke and he enioyed the same in his guylt possessyon by the space of thre or fowr monethes. And youwre said orator havinge also a shippe in the Seas thervnto adiuynge for the caryadge awaye therof and ofentymes entendinge to departe thence withe all the saide Tynne duringe the saide thre or fowre monethes beganne dyvers tymes to carrye the saide Tynne to shippe borde and by cause the wynde servid not to further his jorney thence the same was broughte againe to land there wheare it remaynid contynualle in seller in the custodye of youwre sayd Orator's servaunte vntill it happened of late that the said John Melhuys [*sic*] was bankrupt and fled whether yowre sayd Oratour knowethe not bye reason whereof divers of his creaditors were in despaire never to be payd at his handes their debtes and chiefely amongst others one Wyllyam Webbe of Salisbury in the countie of Wiltersher [Wiltshire] merchaunte and Thomas Bingley merchaunt at whose handes the saide John Melhewys [*sic*] had brought and otherwyse was lawefully entytled to thyrtye peces of the saide tynn whiche Bingley and webbe in October laste severally claymid and tached betwene them the said thyrtye peces of Tynn as their proper gooddes [*sic*]. That is to saye the said Webbe claymid and tached nyne peces therof as his gooddes and the saide Bingley claymed and tached th'other twentye one peces to be his gooddes, by force whereof yowre said oratowr was dryven to staye his said shippe beinge furnished withe a greate number of maryners and allso his servaunt and all the resydue of his saide Tynne vntill suche tyme as by vertue of his further complainte to youwre Grace he obteyned at yowr grace handes a commyssion dyrectyd to certaine men of worshippe in the saide countie of Cornewall that the saide tynne should be to him delyvered and wytnesses on eche parte examyned before them and certyfied vnto yowre grace in the said highe courte of chauncerye to th'entente that your grace should have orderyd the hole matter by reason of whiche commyssyon yowre grace's said oratowr had the said Tynne to him delyverid accordingly and the said commyssioners likewise did take

on eche parte all their deposicions and either have rectyfyed or are readye to rectyfie the same before youwre grace acordinglye. Sythens whiche tynne delyverid and deposicions taken by vertue of the said comyssion the saide Webbe and Bingley commencyd their severall accions of trespas againste your said Oratowr's factor in the Stannarye courte¹⁵ of Lalante¹⁶ in the countie of Cornewall supposinge the determynacion of the saide controvercy to be determynable there by the custoume of the saide courte wherebye they ~~be~~ pretended to recover againste your said Oratowr's factor damaggies for the saide thirtye peces of tynne and youwre saide Oratowr then vppon complaincte ~~of~~ to the lorde chamberlayn beinge these judge and chauncellowr of the saide court of Lalante by reason of his offyce of the wardenshippe of the Stannarye of Devonshire and Cornewall whiche lorde chamberlaine by cause he woulde have had justyce indifferently rystored by his ordynary proces in suche cases removed from the saide Stannarye courte vppon divers good consyderacions bothe the saide accion of trespas before him self to be indifferentlye herde and examyned accordinge to the tenor of his Offyce in suche cases. After whiche dom [*sic*] the saide Webbe and Bingley rather hopinge throwghe their frendeshipp and acquayntanse witen the said cowrte of Cornewall to prevaile without all good and iuste cause then thorowghe the goodnes of their causes refusyd to have the matter determyned before the saide lorde chamberlaine where they thowght indifferencye like to be mynistred aswell to your saide Oratour as to them selves, wherefor sythence they for the saide thirtye peces of tynne have newly commencyd their severall accion of trespas in the kinge and quene's Benche at Westm[inster] againste your saide Oratowr for takinge awaye the said thirtye peces of tynne wherebye they hope to bringe the same to the tryall of the cowrte wheare your grace's oratowre beinge alltogether an estraunger and forener and voyde of all acquayntaunce and the saide Webbe and Bingley beinge merchauntes of great creadyte there by reason they have longe and yet do contytnewe in trade of brynige [*sic*] of greate quantyties of tynne every year at divers tymes in the yeare and manyr [*sic*] of th'enhabytaintes of the

¹⁵ Le corti del Vice-Warden delle *Stannaries*, comunemente note come *Stannary courts*, erano tribunali siti in Cornovaglia e nel Devon, competenti su controversie relative all'estrazione mineraria, in base al diritto minerario inglese (*stannary law*, *stannary* essendo l'anglicizzazione del latino *stannum*) dal medio evo sino alla loro abolizione con lo *Stannaries Court (Abolition) Act* del 1896.

¹⁶ Lelant, cittadina nell'ovest della Cornovaglia, sulla St Ives Bay.

saide countie are in their debtes wherebye yowre saide Oratowr is not like to have indifferente tryall there and allso the saide matter hathe ben throughlye examyned and deposycions taken on eche parte and certyfyed into this court ~~for that this court~~ so that this court is possessyd of the saide matter before anye suyte els whear commencyd. And yowre saide Oratowr hathe allso putte in suffyciente suertes before yowre grace of recorde for the trwe satisfaccion of all suche as shall duelye recover againste yowre saide Oratowr for anye parte of the premissyes. And furthermore the greate desyre that the saide Webbe and Bingley have to procwre the matter to be rather tryed by a jurye in the saide courtie of Cornewall then eyther here or els wheare as before evydentlye appearith dothe manyfestlye declare their truste to be more in the juryes or inquestes of Cornewall then in their cause. So that yowr said oratowre onles [*sic*] yowre grace have somme remorse to this his cause is lykelie for lacke of indifferencye to be condempnid in greate sommes of money without all iuste cause. In tender consyderacion wherof yowre said oratowr moste humblye besechithe [*sic*] yowre grace to graunte him severall iniuncyons against the said Webbe and Bingeley [*sic*] and their counsell commaunding them and everye of them thereby no further to proceed againste ~~against~~ your saide oratowr in the Kinge's Benche in their said severall accions of trespass that is to saye th'accion of the said Webbe for takinge awaye of nyne peces of tynne and th'accion of the saide Bingley for takinge awaye one and twentye peces of tynnes vntill it be otherwise ordeird by yowre grace in the said courtie of chauncerye. And allso further to awarde the kinge and quenes maiestie's wrytte of Subpena to be directyd to the saide Webbe and Bingley commaunding them and everye of them thereby vnder a certaine ~~and~~ payne and at a certaine daye personallye to appear before yowre grace in the said courtie of chauncerye and their to abyde yowre grace's order towching the premisses, and yowre said oratowr accordinge to his duetye shall daylie praye for the preservacion of yowre Grace longe to endure.

[*firma illeggibile*]

23. *Nomina di arbitri. Per dirimere la lite tra due mercanti stranieri, il Privy council nomina una commissione; a sua volta, questa nomina alcuni mercanti, con il consenso delle parti, quali arbitri. Uno di essi è Filippo Corsini. I commissari chiedono agli arbitri notizie sullo svolgimento della lite, minacciando altrimenti di informarne il Privy Council (Londra, 29.04.1591)*

After oure verie hartie Comendacions Whereas we receved certen letters from her Maiesties most honorable privie Counsell, for Commpounding a cause now depending before vs betwine John Derevenn and Julio Barom both marchant straungers, And for that the hearing and report hereof was by consent of ether parties referred long seinc [*sic*] unto you, these therefor are to desyre you or any three or tow of you to make knowne vnto us in writting vnder your handes aswell the state of the cause as your proceadinge therin whereby we maie the better proceade to the perfecting of the saide honorable letters, or otherwise certifie there honors therof, and this desyning your speidie performanc herin we bid you hartilie fare well.

Geven vnder our handes and usuall seale this XXIXth of Aprell 1591

By vs her Maiestie's commissioners

William Hapton

Tertulliam Pyne

Tho. Habbot

Thom. Crompton

John Easchot

24. Lodo arbitrare. Ralph Taylor si era obbligato a vendere del grano a Filippo Corsini, ma non lo ha poi fatto. Per il mancato adempimento della prestazione di Taylor, Corsini ha dovuto quindi acquistarne da terzi. Lodo del 10.03.1580 (Londra?, post 12.03.1580, documento parzialmente danneggiato)

The estate of the matter betweene Phillip Corsini and Raphe Taylor

In primis the sayd Taylor by Indenture bearing date the 13 of September 1579 did bargayne and sell unto the said Corsini 400 quarters of wheat for XXIII^s the quarter for the performance of which bargaine both the said parties did enter into bondes either to other in the some of XI^{li} by obligation, which corne was not acordinge delivered by Taylor the said Corsini was forced to buy the same or the most part thereof of one Christopher Dawbrey to whome he did make payment for so muche as he did receive of hym ... whereupon some controversies did rise between the said Corsini and Taylor which were compromytted by both their consente to the iudgment of Tho. Smith fishmunger and John Payne goldsmith and either of the said parties bonde by obligations in the some of 200^{li} to stande to the iudgment of the said arbitrator[s] which bondes beare date the first day of March the XXII yere of the regne of our Soveregne lady

Queene Elyzabeth, the said arbitrators by their writing of adwarde indented dated the Xth day of march havinge herde both the said parties did adwarde as folowinge, that Corsini shuld pay unto the said Dawbrey LXXV^{li} which was for parte of the Corne mencioned in the said Indenture of corne delivered by the said Dawbrey Item that he shuld delivery to Taylor all such bondes obligacions billes and writing wherein Taylor was in any wise bonde to the said Corsini Item that he shuld delyver to the said Dawbry all such letter or bondes as he had of the said Dawbrey to be also cancelled, Item that he shuld seale all acquitaunce to the said Taylor upon request, Item that Taylor shuld delyver to the said Corsini all such bondes billes obligacions and writing as he had of his to be cancelled and make hym a general acquitaunce ... accordeinge, viz which adwarde the said Corsini on the xii day of the said moneth of Marche did delyver to the sayd Taylor the counterpayment of the said first recited Indentur of convenaunt and obligacion for the performance therof of the some of [...] in a bill of C^{li} dated the 6 of October 1579 – paiable on the 6 of November followinge made by the said Taylor to the said Corsini, Item to Mr Galley servant to the said Dowbrey to his use one bill of CL^{li} by hym to the said Corsini dated the XXVI day of november anno XXII of the Queen payable on the last day of December following which were all the billes bondes obligacions and writings which the said Corsini then had of the said Taylor or Dawbrey, Item that he paied to the said Gilley to the use of the said Dawbrey LXXI^{li} accordeinge to the tennour of the said adwarde and did seal and subscribe one general acquitannce to the said Taylor as by the adwarde he was appoynted to do, And did they require the said Taylor to delyver to hym all such bills bondes obligacions and other writings as he had of his to be cancelled and also to seale hym a general acquitannce and a bonde of 500^{li} accordeinge to the effect of the said adwarde.

25. *Lodo arbitrale. Disputa tra Bartolomeo Corsini e John Fox, mercante di Aldeburgh, circa dell'allume proveniente da Civitavecchia. Sulla nave che trasportava l'allume dall'Italia al Tamigi, la Mary Fortune, mancavano più di 1.500 quintali di allume rispetto alla quantità pattuita tra Corsini e Fox, e l'allume arrivato era peraltro in cattive condizioni. Non riuscendo i due arbitri scelti dalle parti ad addivenire ad una comune decisione, l'alderman di Londra George Barne¹⁷ viene chiamato a rendere il verdetto (Londra, 31.12.1581; alcune parole cancellate; ciascuna pagina numerata e firmata «G. Barne»)*

¹⁷ Alderman dal 1574, e mayor di Londra per l'anno 1586-87.

To all christien people to whome this present writinge of adwarde shall come, George Barne citezein and alderman of the citie of London sendeth greatinge in our lord God everlastinge. Whereas certeyn strives variaunces and debates were of late had moved stirred and dependinge between John Fox of Alborow in the countie of Suffolk merchaunt on th'one partie and Barthe[lme]w Corsini merchaunt of Florence on th'other partie. For the hearinge endinge and determynyng of which said controversies the said John Fox and Barthe[lme]w Corsini of their mutuall assente and consente did name electe and chuse Robert Hawie of London merchant and Augustine Graffine merchant stranger arbitrators and bound them selves viz. the said John Fox the said Barthe[lome]w Corsini, and the said Barthe[lme]w Corsini to the said John Fox in the some of CCⁱⁱ by their severall obligacions bearinge date the tenth day of this present moneth of December with condicions uppon the said obligacions severally endorsed to stande to obey performe fulfill and kepe th'arbitrement ordynaunce and judgment of the said Augustine Graffine and Robert Hawie arbitrators of their mutuall assente and consente indifferently named elected and chosen to arbiter ordeyn judge and determyne of and vppon all and all [*sic*] manner of actions sutes quarrels strifes disorders debtes debates accomptes reckonynges trespasses challenge and demaundes whatsoever between the said parties had made moved strived or dependinge before the date of the said obligacions touchinge certeyn allume myssinge and pretended to be wett in the ship called the Mary Fortune of Alborow wherof was Mr Stephen White in her last viage from Civita Vechia to London which was freighted ther by Lawrence Corsini and all other matters whatsoever towchinge and consernynge the said viage. So that the same arbitrement ordynaunce and judgment of the said two arbitrators of and vppon the premysses were made and yelded vp in writinge vnder the hands and sealles and delivered to the use of both the said parties at or on this said the XXth daie of this instant moneth of December and if the said two arbitrators in and vppon the premysses could not agree and waite at or before the said XXth day of december then the said parties were bound and well and truly do bounde to obey performe fulfill and kepe th'arbitrement ordynaunce judgment of me the said George barne as vmper between the said parties elected named & chosen to arbiter ordeyn judge and determyne of and vppon the premysses. So that the same arbitrement ordynaunce and judgement of me the said George Barne vmper were made and yelded vp in writinge vnder my hande and seale and delyvered to the vse of the said parties at or on this saide the last day of the said moneth of December as

the said obligacions with condicions with other thinges therin conteyned whervnto be had related apeareth [*sic*]. And for as moche as the said arbitrators within the tyme to them lymyted did not agre nor nowe [agree] and waite make towchinge the premysse & heruppon I the said George Barne as vmper takinge vppon me the said chardge and busynes and willinge as moche as in me lieth to sett the said parties at vnitie & concorde havinge conferred with the said arbitrators and havinge called the said John Fox and Barthe[lome]w Corsini before me and maturely deliberately and indifferenty hade seen viewed held and considered their accomptes reckonynges writings proves sayinges proposicions allegacions demaundes aunswers replicacions and defences and what they could alledge on both sides, Do thervppon yelde make and give vp this my adwarde in writinge betwen them within the tyme to me lymyted in manner & forme folowinge that is to saie: First for that it doth appeare to me the said George Barne ~~that the aforesaid~~ Stephen White Mr of the foresaid ship called the Mary Fortune did receive of Lawrence Corsini merchaunt of Florence or his factors about the said ship called the Mary Fortune of Albornowe in the porte of Civita Vecchia in the parties of Italie the full number of two thowsand thre hundreth and eight kintalles of allaume of the waight of Civita Vecchia to be transported and brought in the said ship from the said porte of Civita Vecchia [*sic*] vnto this cite of London as by a chartie partie in that behalf made and passed in the said parties of Italie bearinge date the thirty daie of January last past 1580 and certein billes of ladinge testifyinge the receite of the said allaume into the said ship apeareth. And that at the tyme of the discharge of the said Allaum ther was delivered out of the said ship to the said Barthe[lome]w Corsini but onely two thowsand thre hundredth sixtie six kintalls thre quarters and nyne ponde englishe waight of the said Allame [*sic*] so that ther was wantinge Sixtie for kintalls thre quarters and Seven poundes englishe waight and that some parte of the said allame so delyvered was wett, and evell condicioned for the which the said Barthe[lme]w Corsini did aske allowaunce And ~~also it doth likewise apeare to me the said George Barne~~ also that the said Corsini did staine the said ship by the space of XXXVIIIth daies within the river of Thamys for her discharge ~~for the which the saide whervppon the said controversis~~ for the which the said John Fox did aske allowaunce whervppon the said parties were at controversye and for veryfyng of their pretences either produced before me certeyn proses which I have reed [*sic*] and well considered. And for endinge of the said quarelles between them I do adwarde and judge that the said Barthe[lome]w Corsini shalbe discharged

against the said John Fox for the demores of the said ship and shall also have in recompence of the allame wett and wanting as is aforesaid the some of thirtie poundes sterling which some of XXX^{li} I do adwarde it shalbe lawfull for hym to retain and kepe in his handes out of such freight as is dew & vnpaired to the said Fox ~~and yett~~ or eny other by vertue of the said charter partie. And that the said Barthe[lome]w Corsini his executors or ass[ignees] shall paie or cause to be paied vnto the said John Fox his execu[tors] or ass[ignees] at or within the now shop of Thomas Gort notary situate on the south side of the royall exchange in London ~~at or~~ on or before the last daie of January next comynge after the date of theses presentes all such freight as is in truth and equitie dew and vnpaired for the said allame so as is afore said delivered by vertue of the foresaid charter partie rebatinge onely the foresaid some of XXX^{li}. And that vppon the payment therof the said Barthe[lome]w Corsini his execu[tors] or ass[ignees] shall enseale subscribe and as his dede delyver to the said Tho[mas] Gort or his ass[ignees] to th'use of the said John Fox, Thomas Johnson¹⁸ and Steven White one generall acquitaunce of all matters pretences and demaundes whatsoever which the said Barthe[lome]w Corsini hath may or ought to have agaynste them or either of them for eny reason cause or matter whatsoever from the begynnyng of the world vntill the eight daie of this presente moneth of December. Item I do adwarde and judge that the said John Fox, Thomas Johnson¹⁹ and Stephen White their execu[tors] or ass[ignees] vppon the receite of the said money or before shall likewise enseale subscribe and as their and every of their dedes delyver to the said Thomas Gort or his assignes to th'use of the said Barthe[lome]w Corsini and Lawrence Corsini one generall acquitaunce of all matters pretences and demaundes whatsoever which the said John Fox, Thomas Johnson²⁰ and Steven White or ~~either~~ eny of them have may or ought to have agaynst the said Barthe[lome]w Corsini or Lawrence Corsini for eny reason cause or matter whatsoever from the begynnyng of the world vntill the said VIIIth day of December. And fynally I do adwarde and judge that either of the said parties shall paie vnto the said Thomas Gort within six daies after the date hereof for ther obligacions of arbitrement

¹⁸ «Thomas Johnson» interlineato. A margine: «note that the said Barthe[lome]w Corsini did seale this acquitaunce in accomplishment of this adwarde accordinge to the forme herof».

¹⁹ «Thomas Johnson» interlineato.

²⁰ «Thomas Johnson» interlineato.

for making and writinge of thes presentes for two copies viz. for either of them one and for the foresaid generall acquitaunces thirtene shillings and four pence. In witness wherof I the said George Barne have herevnto sett my hande and seale yeven the XXXth daie of December 1581 and in the XXIIIth yere of the reign of our sovereign lady Elizabeth by the grace of God quene of england fraunce & ireland defender of the faith etc.

By me George Barne ald[erman]

26. Lodo arbitrale nella controversia tra Filippo e Bartholomew Corsini da un lato e Thomas Tatton, Edward Master e Olaf Master, armatori della «Mary Flower» di Londra, dall'altro. La nave era stata noleggiata per un viaggio da Londra a Napoli con ritorno in Inghilterra a Newhaven (Londra, 28.06.1582)

To all those to whome thys presente awarde indented shall come, to be seene redd hearde or vnderstoode, Thomas Alverseye, citizen & haberdasher of London & Jerome Benalio, merchante stranger, sende greeting in our lorde god everlasting, Whereas certayne controversie, stryfe & varyaunce hath growen & is depending [*sic*], Betwene Phillipp Corsini & Barthelemewe Corsini, merchantes of Florence, of th'one partie, And Thomas Tatton, Citezen & haberdasher of London, Edward Master & Olyffe Master, maryners, owner of the good shippe called the Marye Flower of London, of tho'other partie, For ceassing & pacyfyng whereof, the sayde parties have compremitted & bownden them selves, eyther, to other, by their several obligacions in the summe of one hundredth powndes of good & lawfull money of England with condicions thervpon indorsed, welle & trewlye to stande to obeye performe fulfil & kepe the Arbytration Awarde & Iudgement of vs the sayde Thomas Aldersye & Jerome Benalio, Arbytrators, indyfferentlye elected, named & chosen as well on the parte & behalf of the sayde Phillipp Corsini & Barthelemewe Corsini, As on the parte & behalf of the sayde Thomas Tatton, Edward Master & Olyffe Master, to arbytre, awarde & judge of, for & vppon all & all manner of Accions, sutes, quarrels, stryfes, debtes, debates, Accomptes, reckeninges, challenges, & demawndes whatsoever, Betwene the sayde partie[s] at any tyme before the date of the sayde obligacions had moved stirred or depending for any reason, cawse or matter whatsoever towching or concerning a late vyage made by the sayde shippe from London vnto the kingedome of Naples, & from thence to

New Haven. So that the Awarde & Iudgement of vs the sayde Arbytrators towchinge the premisses were made & yelded vpp in wrytinge, vnder owr hands & seales, at or on this side the laste daye²¹ of thys presente monethe of June 1582 etc. As by the sayde Obligacions with condicions thervppon indorsed bearinge date the seconde daye of the sayde monethe of June more at lardge it doth & maye appeare, Whom knowe ye, that we the sayde Arbytrators at the special instaunce & requeste of the sayde parties, having taken vppon vs thys chardge & bewsines, & myndinge, asmuche as in vs is, to sette the sayde parties, at vnytie & god accorde, having advisedlye considered of the premisses, After good deliberacion, thervppon had, & taken, Doe within the tyme to vs lymitted make & yelde vpp our Awarde, of & vppon the sayde premisses, in manner & forme following, that is to saye, Fiste we doe awarde that the sayde Phillipp Corsini & Barthelmewe Corsini or eyther of them, their Executors, or Assignes, shall paye, or cause to be payde, vnto the sayde owners of the foresayde shippe, their executors, admynistrators, or Assignes, for threescore & fyftene Tonnes freighte, after the price of three powndes & tewnne shyllinges sterlin, for every Tonne in full payment, & satisfaccion of the whole freighte of the sayde shippe, which amounteth to li. 262 – 10 – 00. Wherof as appeareth by Accompt ether is allreadye payde & disbursed li. 199 – 11 – 02. The reste, beinge *li.* 62 – 18^s – 10^d we doe ordre & adiudge to be presentlye aunswered & payde to the sayde owners, by the sayde Phillypp & Barthelmewe Corsini, And that vppon the payment of the sayde sume of li. 62 – 18^s – 10^d both their Chartre parties shalbe canceled & made voye & delivered th'one to th'other. In wyttnes wherof we, the sayde Arbytrators to thys our presente Awarde, have subscribed owr names, & sette owr seales, the XXVIIIth daye of June 1582 in the XXIIIth yeare of the raygne of owr soveraygne Ladye Elyzabeth by the grace of God Queene of Englande Fraunce & Irelande, defender of the Faythe etc.

by me Thomas Alversey per me Geronimo Benalio

Sealed, subscribed & delivered in the presence of me John Wetherhill, servante to Rycharde Candeler, notarie publique.

²¹ Il documento tuttavia è del 28 giugno 1582, come specificato alla fine.

27. *Lodo arbitrare nella controversia tra due mercanti di Londra (Edward Roddy e Richard Pooler) e Filippo e Bartolomeo Corsini per le transazioni che i due londinesi hanno avuto con i Corsini ed i loro soci Girolamo e Bernardo Gerini (nel documento indicati come «Geroni») (Londra, 23.12.1583)*

To all people to whome this presente writinge of Awarde shall come to be red hearde or sene Raphe Tailor draper and William Dewsbury clothworker citizens of London send gretinge in our Lord god everlastinge That whereas several accions sutes quarrells controversies contentions informations and other demaundes were of late depending aswell in the Quenes maiesties Courte at Westminster as els where betwene Edwarde Roddye of London Clothworker and Richarde Pooler of London yoman on the one partie and Phillip Corsini Bartelmew Corsini merchaunte strangers on the other partie. Which accions sutes controversies contentions informations and other demaundes depending betwene the saide parties, the saide parties have compromitted and committed to the hand hearinge ordering and determinacion of us the same arbitrators and promised under peyne of forty poundes of lawfull money of England either partie to the other to stande to our awarde and arbitrament. Whereuppon we the saide arbitrators have hearde and understode aswell theirre allegacions and oppositions as awnswares and defencions, and thereupon make and gyve up this one awarde within the tyme to us lymitted in forme followenge, that is to saye: First we awarde ordeyne deame and iudge that the same Edwarde Roddye and Richard Pooler before the foure and twentie daye of this present moneth of December shall seale subscribe and deliver absolutlie without any condicion to the use of the same Phillip Corsini Bartholomew Corsini Jerome Geroni and Barnardyn Geroni [*sic*] merchantes of Florence, a generall acquittaunce of and for all manner of accions sutes quarrels debtes debates accomptes informacions and demaundes whatsoever which they the same Edwarde Roddye and Richarde Pooler or either of them before the twentie daye of this present moneth of December have had gave or in tyme to come maie have againste the saide Phillip Corsini Bartholmew Corsini Jerome Geroni and Barnardyn Geroni or eny of them theirre executors or administrators by any meanes which acquittaunce we have appointed to be made at the newe shop of Humfrey Broke notary situate [*sic*] in Lumbard streate in London. Item we do awarde that the same Phillip Corsini before the sayde XXIII^e daye of this presente moneth of December shall seale subscribe and as his deade alsolutelie [*sic*] deliver to the use of the same Edwarde Roddye and Richarde Pooler, a generall acquittaunce of and for all and all manner of accions sutes quarrels

debtes debates accompte and demaunde which the same Phillip Corsini ever hathe had gave or in tyme to come maye have againste the same Edwarde Roddye and Richarde Pooler or either of them their executors or administrators by any meanes until the XXth daie of this presente moneth of December. Item we do awarde that the same Phillip Corsini upon the sealinge of the saide acuittaunce by the sayde Edwarde Roddye and Richarde Pooler shall paie or cause to be paide at the shop of the saide Humfrey Broke sixe poundes sixe shillings and eighte pence of lawfull money of England in full discharge of all the demaundes aforesaide. Item we do awarde that the saide Phillip shall paie for this our awarde and the acquittaunces aforesaide. In witness whereof we the arbitrators aforesaide have hereunto set our seales yoven the thre and twentye daye of December 1583 and in the Sixe and twentie yeare of the reigne of our Sovereign lady Elizabeth by the grace of god Quene of England Fraunce and Ireland defendor of the Fayeth [*sic*] etc.

By me Raphe Tailor
Per me W. Desbery
H. Broke

28. *Lodo arbitrale (reso da quattro mercanti stranieri, due italiani e due, forse, olandesi) nella disputa tra Filippo Corsini e Peter Citmars, comandante del «Red Lion» di Amburgo (Londra, 19.05.1591)*

To All the Christian people to whome this present wrytinge of Adwarde shall come or the same shall see hare or reade John Baptista Justiniani Joseph Simonelli Herman Langerman and Andrew Barens of London merchants strangers sende greetinge in our Lorde god everlastinge, Whereas certein variances discordes and debates were of late had and moved betweene Peters Citmars Mr of the Shipec called the redd Lyon of Hambornow on th'one party and Phillippe Corsini merchante dwellinge in London on th'other party, And wheras allso the saide parties haue compromitted and by their severall obligacions bearinge date the eyghtenth daye of this instante moneth of Maye have bonde themselves the one to the other in the some of onethousande poundes of good and lawfuyll mony of Englande with condicions of the saide obligacions endorsed that by the said parties their executors administrators and assignes shoulde stande to obey abide performe fulfill and keape the awarde Arbitrement ordonnance and Judgemente of us the said Fowre Arbitrators indifferently

named between them tuchinge all and all manner of controversies dependinge betweene the saide parties, So as the same our Awarde were made and gyven uppe in wrytinge under our handes and seales on or before the daye of the date hereof as by the said obligacions and condicions more at large it maye in doth appeare hereupon wee the said Arbitrators takinge upon us the charge of this our awarde havinge had both the saide parties before us and hearde their demaundes sayinge allegations annswers and replicacions doe within the tyme to us limited make yelde this our awarde in manner and forme followinge that is to saye:

In primis whereas the freyght of Fowreskores and Fyve lastes and eyght elleavents partes of a Laste of Allum come in the aforesaide shippe from Lygorne after the rate of elleven poundes shillinge the laste doth amounte unto Nynhondreth Fowrety and three poundes starlinge [£ 943] wereunto wee doe adde twelve poundes and Fyftenne shillings for primage average pilotage and all other dewties of the saide shippe and twoo poundes and eyght shillings all starlinge mony for the cloake clothes of the said Peter Citmers, So it is that of all the same wee awarde by theis presente to be deducted firste treeskore poundes starlinge for one hondreth poundes of holande monny received by Mr in hollande in parte of paymente of his saide freyght Item the treeskores eyghtenne poundes and fyftene shillings starlinge for three hondreth pounds by the said Mr received at Lygorne in parte of paymente of his saide freyght Item tree hondreth poundes starlinge received by the said master in London in parte of paymente as aforesaid And thirty poundes starlinge for Fyfty one Kintales of Allum which the said Mr Lesse delivered at London then he hath received aboarde at Lyghorne some of which Allum he hath proved to have bene taken owte of his haide shippe by Captayne Raymonde All which deductions doe amounte to three hondreth three skore and eyght poundes and fyfteene shillinge starlinge and the reste which then remayneth dewe unto the said Peter Citmars for the freyght primage aueradge pilotage cloake and other dewties is the some of fywe hondreth fowreskore and nyne poundes and eyght shilling starlinge which some of Fywehondreth Fowreskore [and nyne] poundes and eyght shillings we doe by theis present awarde the said Phillipp Corsini to paye or cause to be payde unto the said Peter Citmars or his assignes before the thirddandtwenth [23] daye of this instante monethe of Maye att or within the nowe dwellinge howse of the said Phillipe Corsini sett and beinge in Gracious Streete in London uppon the paymente of which monny wee doe awarde the said Peter Citmars or his assignes to deliver or cause to be delivered unto the said Phillip Corsini

or his assignes the charter party made betweene Bernarde Calissano merchant of Genoa dwellinge at Middelborrow in Zealande on the'one party and the said Peter Citmars on th'other parrrty.

Touchinge the freyghtmente of the aforesaide Shippe bearinge date the tenth daye of September laste paste within generall discharge the same withoute fraude or guyle, In witnes whereof wee the said John Baptista Justiniani Joseph Simonelli Herman Langerman and Andrewe Barends hereunto haue putt our handes and sales youwen the nuynetenth daye of the moneth of Maye A[nno] Dom[in]i 1591 And in the treeandthirith yeare of the Reigne of the moste excellente Lady our Queene Elizabeth

Giov. Batista Justiniany
Joseph Simonelli
Herman Langerman
Andrew Barends

Sealed and delivered by the aforesaid Fowre Arbitrators to daye and howre aforesaied in the presence of William Softlay Publick Notary

29. Peter Reghelman si fa garante del pagamento di una lettera cambio tratta in favore di Arnold Rechunte (Londra, 6.11.1588)

Whereas Mr Bertoleme [*sic*] Corsini and company hath delyvered at my speciall request vnto Arnold Rechunte merchant stranger the IIIIth daie of November 1588 the some of one hundreth poundes sterlinge by exchange for andwerpe at vsance at XXXIIII^d VII^d st flemsh [*sic*] for every pound st. I Peter Reghelman do promyse and bynde me self by thes present in fault of payement to be due at Andwerp aforesayd by the sayd Arnold or his asignes to the worshipfull Carlo Landfranky to repaye him in London vnto the sayd Corsini or his asignes the sayd some of one hundreth poundes sterlinge opon dew protest by the sayd Carlo Lanfrankey to be made with the exchange & rechange according to the use and custome between marchantes, in witnesse whereof I have made this byll and vnder written mi name with myne owne hande, In London the vi daye of november anno Domini 1588.

By me Peter Reghelman

30. *Robert Crichton dà procura a Bartolomeo Corsini di riscuotere 50 ducati al mese presso una banca di Firenze. Traduzione autentica, cui prende parte un numero inusuale di notai (Firenze, 2.02.1604)*

Nel nome di Dio Amen

Sia noto et manifesto a qualsivoglie persone che la presente vederanno come addi dua del mese di febraro Anno di nostro signore Jesu Christo mille sei cento tre stylo d'Inghilterra et ne l'anno primo del Regno di nostro Serenissimo signor Giacomo per la gratia di Dio Re d'Inghilterra Francia et Irlanda difensore della fede etc. et nell'anno trentasette del Regno di sua Maestà di Scotia, Davanti me Daniele le Blancq Notaio et tabellione publico habitante in londra per l'authorità della Maestà del detto Re adnesso et giurato et nella presenza delli testimoni sottoscritti Compare personalmente il Illustrissimo Signor Roberto Criton, Barone di Sacar [Robert Crichton of Sanquhar] al presente residente in questa Citta di Londra, Il quale comparente di sua spontanea et libera volontà ha fatto costituito ordinato et deputato, costituisce ordina et deputa per la presente suo vero certo et legittimo procuratore attore fattore et commesso speciale et generale, cioè il magnifico Signor Bartholomeo Corsini mercante residente in fiorenza, Acciò che possa per et nel nome del detto Signor Costituente domandare ricevere riscuotere et ricuperare delli signori Pagadori della banca di Fiorenza la somma di ducati Cinquanta per mese che al detto signor Costituente spettaranno et scaderanno doppo li vinti vno di questo presente mese di febraro, Et del riscosso dar ricevuti et quitanze in debita forma, Et inoltre nelle cose sopradette et dependentie fare dire et procurare tutto quello che il detto signor Costituente medesimo potrebbe fare essendo presente in persona. Con potestà di sostituire uno o più altri procuratori con simili o limitata potestà et rivocharla quando bene li parerà. Promettendo il detto signor Costituente haver sempre ratogutato [*sic*] et tener fermo quanto per detto suo procuratore et suoi sostituti nelle cose sopradette et dependentie sarà fatto procurato et administrato. Sotto obligatione della sua persona et beni muobili et stabili presenti et futuri. Et il detto signor Costituente ha rivocato et rivocha pubblicamente et espressamente per la presente ogni potestà facultà et authorità che ne ha dato a alcuna persona o persone davanti la data della presente fino alli vinti vno di questo presente mese di febraio. Volendo che questa procura solamente cominciando delli detti vinti vno di questo presente mese habbia ogni potestà facultà et authorità. Così fatto et passato in questa Città di Londra essendo presenti Tomaso Walker et Samuele Jones habitanti di questa detta Città testimoni acciò chiamati et richiesti.

In testimonium praemissorum Ego Notarius supranominatus praesens
Instrumentum signo meo manuali solito signavi requisitus

D. le Blancq

1604

Noi sottoscritti facciamo fede che Daniele le Blancq il quale ha sottoscritto
questo Instrumento di sua propria mano è Notaro et Tabellione publico
habitante in Londra

Gio. Francesco Soprani

Ottavio Gerini

[*terza firma illeggibile*]

Io Niccolò Gianni conosco la mano d'Ottaviano Gerini per piena notizia
Io Gio. Broun Inglese conosco la man di Gio. Francesco Soprano genoise
per haver havuto personalmente pratica con lui visto suo scritte più volte

[*sul retro*]

Per l'authorità della Serenissima Maestà del Re d'Inghilterra adnesso et
giurato, Et che alli atti Instrumenti et scritte cosi da Lui sottoscritti si da
piena et indubitata fede in giuditio et fuori di giuditio fatto in Londra addì
dua del mese di febraro anno 1603 stylo d'Inghilterra

Paulus Typoots Notarius publicus

Carolus Demetrius Notarius publicus

Johanes Emans Notarius publicus

Camillus Giottinus

Ego Mannus Mannius Not. P. Ind. esistenti Instrumenti exemplo in
Archivio

vidit Raphaelae Vacchiattus Senator et Archivii conservator

*31. I mercanti che hanno ricevuto parte delle mercanzie provenienti dalla nave veneziana «Uggera
Salvagna» si obbligano a portarle a Londra secondo quanto disposto dalla sentenza della High Court of
Admiralty, pena il pagamento di £. 6.000 (1590, giorno e mese in bianco)*

Declaramus per presentes nos William Hall de Kederith haberdasher,
Robert Tayler parochie sancti magnete haberdasher et William Russell
mercatozem teneri et firmiter obligari Domine nostre Elizabetha Regina
in sex mille libris monete Anglie solvendi orderi Domine Regine aut suo

recto Attornato heredibus et vel successoribus suis, ad quem quidem solutorem bene et fildeliter obligamus nos et quamlibet nostrorum per se pro toto et in solid [sic] heredes executores et administratores nostros firmiter per presentes Sigillis nostris Sigillato Datu ... die mensis ... Anno domini 1590 regnique Ser[enissimae] Domine nostre Elizabethe Regine etc. Anno XXXIII.

The condiciion of this obligacion is such: That where it is ordered by the right honorable the Lords and others of her Maiestie's Privey Counsell that all the goodes remayninge at Perin savinge such as are adjudged prize by the Sentence given in the sayde Courte of the Admiralty and are marked and numbered as appeareth in a schedlie annexed to the sayd Sentence shalbe sorted numbred marked packed and sealed vpp by Sir Fraunces Gadolphin knight Jacomo Manntio and other Commissours aucthorized by Commission of the sayd Courte, and be delivered sealed vpp to the sayd William Hall and William Russell to be by them brought to London and safely kept without spoyle opening or diminishing vntill order be taken for the disposing thereof, yf therefore the abovebound William Hall Robert Taylor and William Russell their executors administrators or assignes or some of them doe bringe such goodes to London in savety as shalbe delivered to them or their assignes by the sayd Commissioners and doe safely kepe the sayd goodes soe marked sealed and packed vpp without spoyle or diminishinge of any part thereof vntill order be taken for the disposing thereof as to iustice shall appertaine. That then this obligacion to be voyd or els to remayne in full force & effect.

[*sul retro*]

The cobby of a bonde of William Halls Robert Tayler and William Russell bound in the Admiralty Courte for the sefelye bringing of goods from Perine

32. *Il comandante veneziano Filippo Saligo nomina Girolamo Benalio suo procuratore nella causa contro di lui promossa da un altro veneziano, Giacomo de Vitelmo, presso la High Court of Admiralty (Londra, 8.08.1575)*

To all christian peoples to whome this present writing shall come, I Phillip Saligo Venetian send greeting in our lorde god euerlasting knowe ye me the saide Phillip to haue made and ordained constituted and in my place

put my well beloued M. Jerom Benalio merchaunt of Venice my true and lawful Attorneye for me and in my name to prosecute awnswere and follow all suche accions plaintes plees sutes and processes heretofore moved attempted prosecuted entred and depending against me in the Queene her Meiestie's courte of th'Admiralty in this Cittie of London by James de Vitelmo merchaunt of Venice. Gyving and by these presents grawnting to my saide Attorneye my full and whole powre and auctoretie towching the premisses to doo soue execute speede determine and finish as fully and wholly and in as ample manner and forme in all respectes as I my self might doo if at the premisses I weare personally present. And likewise Attorneis one or mo[re] vnder him to make substitute and at his pleasure to revoke holding firme and stable all that and asmuche as by my saide Attorney or his Substitutes shalbe donne in and abowte the premises by these presents. In witness wheareof to these presente I have set my seale yeouen the Eight daie of August 1575, And in the Seavententh yere of the Raigne of our soueraigne Ladye Elizabeth by the grace of God Queene of Englund Fraunce and Ireland defendor of the faithe etc.

Per me Felipo Soligo C[apita]no

A. Sermo

Sigillatum et deliberatum in presentia mei thomas Hort notarii

33. *Sentenza del giudice ordinario della High Court of Admiralty, Dr David Lewis, nella causa tra Teodorino Lombardo e Paolo Giustiniano per le mercanzie dal primo inviate in Inghilterra al secondo, che tuttavia non le avrebbe pagate. Lewis condanna Giustiniano a pagare (Londra, s.d.)²². Lewis aveva prima nominato quattro arbitri (due italiani, e due – parrebbe – fiamminghi a decidere, assegnando loro un termine per farlo.*

In primis that the sute be gone by Theodorn Lombardo in the court against Paule Justiniani shall remaine in force and that the suerties geven into the same courte shall still remaine bounde and vndischarged.

Item that the same controversie shalbe compromitted to Mr Benedick Spinola, Vincent Enichardum, Jerome Benalio and John Bodermaks who shall heare judge and determine all matters which the same Lombardo can demande of the said Paulo, and *per contra* all things which the said Paulo

²² Manca una data precisa, ma i fatti si erano svolti tra il 1572 ed il 1574.

can demande of the said Lombardo.

And that they shall have time to geve their adwarde by the last of December next to be geven up vnder their hands and severally, And if they can not agree that then thre of them maie determine the same.

The bonde to be 2000^{li}. on either of them parties and good and sufficient Suerties to be bounde with him for the payment and performance of the awarde.

And if no adwarde be made that then the worshipfull Mr Judge of the admyraltie maie proceede to sentence.

33.i. *Altra bozza sullo stesso caso (Londra, s.d.)*

To be commaunded by the Judge

In primis that all which is passed and done until this daie in this courte as towchinge the demaund of Theodorine Lombardo against Paule Justiniano shall remayne in their force.

Item for the better execution of Justice that as well the said matter alreddy in sute as all other things whatsoever which the said Lombardo can demaund of the said Justiniano as the said Justiniano of hym shal be putt to the judgement of iiii merchautes to be ended by the last of December next who shall have auctoritie to heare true explaininge & iudge of the same according as they shall finde in their conscience which shalbe presented to this court that it may take effecte. And if the arbitrators cannot agre nor no adward make that them the worshipful Mr doctor Lewes Judge of the Admyraltie shall proceede and that the bonde shall be 2000^{li} to performe the same. And not to appeale or seke any other delaies but to sende them to the iudgment of this court if no adwarde be made.

33.ii. *Nomina degli arbitri nella controversia tra Theodorino Lombardo e Paolo Giustiniano. Bozza in italiano che aggiunge una clausola giurisdizionale, l'eventuale nomina di un quinto arbitro (Acerbo Velutelli) in caso di mancato accordo fra i quattro, e la possibilità che gli arbitri decidano a maggioranza semplice (Londra, bozza con alcune parole espunte, s.d.)*

Item che detti signori arbitri ha[v]ranno tempo di far fine in tempo da giorni dieci.

Item che detto sor Paolo [Giustiniani] con detta sua sicurtà saranno obligati che detto sor Paolo [sic] in detto tempo di giorni 10 darà e presenterà

davanti essi signori Judici il iusto e vero conto da tutte le robe pertinente al detto Theorodin Lombardo che furno per lui o per qualsivoglia altra persona per lui rice<v>uti della nave Lombardo e la nave Nana.

Item che sarà obligato di non cercar di cavar la lite fuori di questa corte.

Item si per sorte detti signori arbitri non possono accordar [d]i far sententia che subito dipoi cioè il giorno sequente lui sarà obligato d'esser esaminato [sic].

Et essendo così esaminato sarà in libertà da detti signori Judici di prolongar il tempo secondo che a loro parerà [sic] necessario dipoi li conti visti d'una e d'altra parte e non potendo accorder che possono chiamar sor Acerbo Velutelli per quinta persona ~~di far vna sententia diffinitiva et inappellabile~~ e che loro 5 o quatro o tre da loro possona [sic] far vna sententia diffinitiva et inappellabile.

34. Dichiarazione notarile che Ottavio Gerini ha assicurato a Londra, nel Register Office²³ un carico per la rotta Londra-Genova per £. 300, delle quali £. 135 per conto dei Buonvisi di Lucca (Londra, 28.1.1608)

Noi sottoscritti a piè facciamo piena, et indubitata fede, come il Signor Ottavio Gerini di Londra si è fatto assicurare da detto luogo a Genova in questa citta di Londra per via del vffizio pubblico di sicurtà sopra la Nave nominata san Jacopo, Padrone Abram Bonner, lire trecento sterlini, sopra peze cinquantuna di baiette, cariche sopra la detta nave, il che sappiamo essere la verità per haverne visto la Polizza di sicurtà di ciò fatta, addi vinti d'otobrio vltimo passato: Delle quale lire trecento, il detto Gerini ne a assegnate [sic] a Magnifici Signori Fabio Bonvisi di Lucca Lire cento trenta cinque di sterlini, per la parte che li attiene di dette baiette, che e quanto interesse anno detti Bonvisi, nel carico di detta nave, come per il libro di conto del detto Signor Ottavio Gerini habbiamo visto, e perciò a l'Instanza del detto Gerini habbiamo sottoscritto la presente attestazione nella presenza del nodaro [sic] sottocritto, questo vinti otto del mese di Genaro, anno mille seicento sette ab incarnatione in Londra

Ottavio Gerini
Camillo Benvenuti
Tommaso Simon

²³ *Supra*, § 3.5.

Signatum et attestatum per Praefatos D. Ottavium Gerini, Camillum Bevenutti et Thomam Simon, in praesentia mei Notarii infrascripti londini commorantium

Paulus Typoots Notarius publicus [firma]

Noi sottoscritti facciamo fede che Paulo Tiipoots il quale ha sottoscritto questa fede, di sua propria mano, è Notaro et Tabellione publico, habitante in Londra per l'authorità della maestà del Serenissimo Re d'Inghilterra adnesso et giurato, et che alli atti Instrumenti, et altre scrittura cosi da lui sottoscritte si da piena et indubitata fede, in giuditio et fuori di giuditio, fatto di Londra addì del mese di Genara 1607 stylo d'Inghilterra

35. Avendo ricevuto la somma di £. 250 da Simon de Juane, comandante della nave Morexina e Riza, Antonio di Donato si impegna a versarli a Vincenzo Guicciardini, procuratore dei mercanti veneziani Giovan Battista e Valerio Guidoboni, se entro sei mesi dalla presente questi riusciranno a provare che i mercanti Stefano e Giovanni Paolo Rizzi di Venezia abbiano un qualche interesse nella nave Morexina e Riza (Londra, 30.08.1558)

Io Antonio de Donato al presente in Londra confesso aver ricevut[o] da voi Simon de Juane patron de la nave nominata Morexina e Riza lire ducento e cinquanta sterlini moneta de inglaterra [sic] de la qual soma de le lire 250 me obbligo per vertù de questa, et de consenso de esso patrone a Vinsentio Guichardini come procuratore ogni volta che lui e loro chi altri si voglia monstrino per de qui, a mexi sei proximi per via de giustitia o compromesso de merchanti che Stephano e Gio. Paulo Rizzi de Venetia abino portione alchine [sic] in la sopra detta nave nominata Morezina e Riza, ho nelli noli ricevuti per el detto patrone o altri per lui de questo viaggio, e che restino anche debitori de detti Gio. Batista e Valerio Guidoboni de pagare al detto Guichardini o altri chomessi de detti Guidoboni a ogni lor precere [sic] qyel tanto fuse giudicato dala giustitia o mercanti fino ala su detta soma de le lire ducento e cinquanta de sterlini, Intendendosi che detti Stephano e Gio. Paulo Rizo debino drento de detti mexi sei proximi hordinare qui et ivi loro corano che questa cauza sia remisa a giustitia over marcanti sechondo che tornorà a loro piu chomodo. Intendendosi che l'una e l'altra parte debino star al giudichato e pasando detto termene de essi mexi sei che non diano l'ordine a bastanza per seguire o chomenciare deta cauza, se intende che loro abiano perso la chauza et che la detta soma restano per chonto de essi Guidoboni che Io Antonio

de Donato l'abi de pagare al piacer delli deti Guidoboni et non provando, essi Guidoboni o chi per loro, che detti Rizi abino portione alcuna in la sopra deta nave, o noli drento [*sic*] del deto tempo, questa resti de nula [*sic*] valore e per esere chossì contento deto Donato a farne la prexente hobligandose, lui e sua beni, eredi, tanto de qua quanto de là del mare, e vuole che questa scritta sia di tanta forsa e vigor quanto si per mano di publico notaro, o in che altro miglior modo fuste fata o fare se potesse, questo di 30 de Augusto 1558 Londra

36. *George Barne (da poco eletto mayor di Londra)²⁴ dà istruzioni a Filippo Corsini che i proventi della vendita di cordame a Livorno (che spettano a Barne in misura di 1/3) siano mandati per lettera di cambio a Siviglia a William Aroyans (Londra, 22.10.1586)*

A remembrance gyven Mr Phillip Corsyne for the dyrection of Giulio Nery, resydent in Lyghourne, touchinge the Sale, & Impleymnt of my parte of the cordage laden in the galeon Cerineo, Master John de Mychall

Whereas there is laden aborde the galeon Cerineo, Master John de Mychhell [*sic*], nyne hundreth and one quintals eleven poundes of moscovie cordage and one hundrethe twentye one hundreth [*sic*] one quarter and syx pound of cable yarne, as per the partyculars apperethe, wherof ther goeth for yowr account and his two friendes, and for my account one third, the which god sendinge in safetye to lyghowrne, I desyre my parte may be sould [*sic*] with the rest to my most benefytt & comodity, and sale beinge made thereof, I would have the monye procedinge therof made by exch[ange], for Sivill to Wylliam Aroyans, to whome I have gyven orde for the employment therof. Made in this cyttye of London the 22 of october anno 1586.

Per me George Barne

²⁴ Eletto ma non ancora in carica: l'elezione avveniva infatti il 29 settembre, ma il nuovo *mayor* entrava in carica solo a novembre: quindi il 22 ottobre George Barne non era ancora *mayor* di Londra ma solamente uno degli *aldermen* (eletto nel 1574).

37. *Quattro mercanti di Londra (Jeffrey Ponyett, John Yonges, Thomas Tower e James Barker), armatori della nave «The blessing of God» di Yarmouth, danno procura al mercante Henry Ebbotts di Yarmouth di noleggiare la nave a terzi (Londra, 26.12.1585)*

Be it knowne to all men by these presentes that we Jeffrey Ponyett, John Yonges, Thomas Tower and James Barker merchautes ownors [*sic*] of the good shippe called the Blessinge of God of Yarmouth have made ordeyred constituted appoynted and in our stede and place have deputed auctorised and put ovr welbeloved frende in Crist Henrye Ebbotts of Yarmouth marchant our true and lafull Attorney for vs and in our names to lade and freight or otherwise to hire out the said shippe to freight unto any person or persons merchaunt or merchautes whatsoever, And which shewe to compounde agree conclude and finish vppe imediatelie shalbe delt in by us to & with eny merchaunt or merchautes for and concerninge a voyage by godde's grace shortelie to be made with the same shippe, And moreover for vs and every of vs and in our names to passe any necessarie writings, charter parties, billes of ladinge or the like instrumentes for and concerninge the sendinge fourth and freightinge of the said shippe, And the like writings and billes to take and receave for vs and in our names of the said merchant or merchautes or their deputies factors or Assignes, And finally whatsoever nedefull mete and convenient thinge or thinges our said Attorney shall do or cause to be done for vs and in our names abourde the speedie and right dispatche of the premisses onelie, we do ratifie allowe and confirme for lafull and good by these presentes. In witnes whereof we have herevnto set ovr handes and seales the XXVIth daie of december in the XXVIIIth yeare of the raigne of our soveraigne Ladie Elizabeth by the grace of God of England Fraunce and Ireland Quene defendor of the faith etc.

Jeffrey Ponyett
John Yonges
Thomas Tower
J[ames Barker]

[*a sinistra, a fianco delle firme*]

Sealed and delivered in the presence of vs, John Ebbottes, William Crastea & others

38. *Quietanza per la somma di 538^{li} 17^s 9^d (bozza, Londra, 18 dicembre, anno mancante)*

Be it known to all men by thes presente that we Benedick Barthelommi free denyzen and John Weaver citezein and mercer of London do acknowledge and confesse by thes presente to have had and received the daie of makinge hereof of Edward Dodge Peter Longhton Esquiers and Nicholas Raynton citezein and haberdasher of London the some of 538 . 17 . 9 of lawfull money of england in parte of payment of 4216 . 13 . 4 mencioned in the condicion of a recognizaunce of the some of 6000^{li} aknowledged to us the said benedick Bartholomie and John weav[er] by the said Edward Dodge Peter Longhton and Nicholas Raynton bearinge these the xviiith day of this present moneth of December of the which some of 538 . 17 . 9 so by us received in partie of payment of the said some of 4216 . 13 . 4 we do acknowledge our selves fully paied & therof do acuite [*sic*] & discharge the said Edward dodge Peter Longhton & Nicholas Raynton and every of them by thes presente In witness etc.

[*in calce*]

Worshipfull Sir, it may pleas you to leave order with your servant for the 500^{li} ~~and~~ beside our 200^{li} and your acquitaunce shalbe for the said 500^{li} and the interest therof but we meane not to make eny other bonde or promyse for the some hopinge that we shall not faile of it acordinge to your promyse.

At your wor[shipful] comaundement,
Filippo Corsini

39. *Quietanza di pagamento (Londra, 16.12.1563)*

Be yt knowen to all men by thies presentes that I William Gyrdeler of London y[e]oman have released and for evermore for me and myne executors have quiet claymed [*sic*] vnto Jerom Benalio merchaunte of Venis all and all manner of accions as well reall as personall sutes querelles detes debates accomptes covauntes challenges trespasses transgressions execucions & demaundes whatsoever they be which against the same Jerom at any tyme I have had nowe have or by any menes in tyme to come may have by any manner of reson or cause whatsoever yt be from the begynning of the worlde vntill the day of the making of thies presentes In wytnes whereof I the saide William Gyrdeler to thies presentes have set

my Seale dated the xvith day of december anno 1563 and in the sixte yere of the Reigne of our Sovereigne Lady Elizabeth by the grace of god Quene of england fraunce and Ireland defender of the faythe etc.

by me Wylliam Gyrdler

Sigillatum et deliberatum in presence of me Thome Brend scrivener

40. Memorandum delle procure conferite da quattro mercanti spagnoli (tre a Siviglia ed uno a Cadice) ad altri due mercanti, uno dei quali è Bartolomeo Corsini, per recuperare le proprie merci a bordo della «Nostra Signora de la Esperanza», catturata da pirati inglesi (Londra?, s.d.)

Jacomo de Luciano florentyn by his procuracion made in Sevyll before Fraunces de Vera notary publyke the sixte daie of the moneth of July Anno 1580 hath given full powar to Pedro de Cubiaur and to Barthelomew de Corsini and to either of them for to recover & releave one cheste of sugar in loaves wayeng seaven rofes & twenty poundes fyve swordes and eight peces of granadilli and one great Matteresse of Alexandria which he had laden in the shippe called Nostra Signora de la Esperanca, whereof was capten Marin Visante and were taken by Englishe pirattes of the receyte to gyve acquittance etc.

Alexander Ricazoli resident in Cadiz by his procuracion made in Cadiz before Marcke de Ribera notary publyke the eight daie of the moneth of July anno 1580 hath given full powar to Barthelomew Corsini for to recover & receive all suche quantitie of cochenyll, leadd salsa perilla & other merchandyses as the said Alexander Ricazoli and Donato Marsopini or Phillippe Dasseti and Felix Saladini for them have laden in the said shippe of the receyt to gyve acquittaunce & Andrewe Moroni of Sevyll merchaunte by his procuracion made in Sevill before the said Fraunces de Vera notary publicke the six daie of July anno domini 1580 hath given full powar to Peter de Cubiaur and Bartholomewe de Corsini & to either of them for to recover et receive of the three fardelles of salsa Parilla and fowre cheste of skownne sugar which he had laden in the saide shippe & taken by Englishe pirates to the some of fowre hondreth ducketts which he had caused to be assured upon the said goodes and of the receyte to gyve acqyttance etc.

Jacomo Luciano florentyn by his procuracion made in Sevill the first daie

of the moneth of July anno 1580 before the said Fraunce de Vera notary publyke hath given full powar to the said Peter de Cubiaur & Barthelmewe de Corsini & to either of them for to recover & receive sixtenn fardells of Lignum vite and fyftie kyntalls of leadd & fiftie kyntalls of bell mettell which he had laden in the said shippe & were taken by Englishe pirates. Of the receyte to gyve acquittaunce etc.

41. *I mercanti fiorentini residenti a Siviglia Felice Saladini e Filippo Sasseti danno procura a «Peter de Subian» e Bartolomeo Corsini di Londra di recuperare la cocciniglia spedita sulla nave «Nostra Signora della Speranza» da Siviglia a Livorno, e catturata da pirati inglesi. I pirati sono stati a loro volta catturati ed i beni dei mercanti presi in carico dalle autorità inglesi (Siviglia, 16.07.1580; Londra, 2.09.1580, traduzione autentica in inglese)*

Translated owte of Spanishe

Be it knowne vnto all men that shall see this lettre that I Felix Saladini florentin resident in this Cittie of Seville in myne owne name & in the name & for Filipp Sasseti my partner & by vertue of his procuracion which I have passed before Fraunces de Vera notary publike of Seville on the seavententh daye of the moneth of maye of the yere paste of a thowsand fyve hondreth seaventie eyght Which sayde Power I notary publike vnderwritten doo testifie to be passed before me & is sufficient for to receave & recover all and singular the maravedis & money, merchandyses & other thinges whatsoever appertayninge & that shalbe appertayninge to the said Phillippe Saseti [*sic*] & Felix Saladini and to eyther & every of them in whatsoever manner it be & vsinge the said powre [*sic*] doo saye that for as muche that I & my sayde parter have laden in the shippe called Nostra Signora de la Speranza, whereof is captayne Maryn Vizante seaven barrells of cochenill marked with the marke in the margent consignet for to be delyvered in the cittie of Liborne which aforesaid shippe followinge her voyage was taken & spoyled by certayne shippes of Enlighse pyrates & transported to the Realme of Englande where it is rapported that the Rovers nowe are taken & the merchandyses which they had robbed in the said shippe to be attached and arrested. Therefore by this present lettre I acknowledge & confesse for me & in the name aforesaid that I doo gyve & graunt all my full and sufficient power accordinge as I have & of ryght is requyred & I doo substitute the power which I have of my aforesaid partenor [*sic*] to Peter de Subianr marchant & to Bartholomewe Corsini

& Company, resident in the Cittie of London of the realme of Englande & to eyther & every of them severally for the whole specially for the effect that for me & in my name and as I my self and eyther of them maye aske demaunde recover & receive in Judgement Court & withowte the same of the said Englishe Pyrates that have robbed the said shippe of the said maine vyzante [*sic*] & of whatsoever Iustices & depositaries & detayners of the goodes & of whatsoever other parson or persons in whose hande the said goodes that were taken owte of the said shippe are or shalbe and of suche other person which of ryght doeth appertayne the said seaven barrells of cochenill which I & my said partenor so have laden in the said shippe, the sixth thereof for owre accompte & of Ricasoly & Marcepini of Cadis & of Gregory Daty of Nantes & the other for the accompt of Julyan de Richi of Florence, And whatsoever thinge or parte which of the said seaven Barrells of cochenill shalbe founde to be in the power of whatsoever person, & the said cochenill beinge solde that they maye recover & do recover the pryce & proceedinges of the same of the parsons to the which they were solde & moreover of suche parson as of right he owght & to demaunde and take accompte & satisfaction with payment of all the same & of every thinge thereof of whatsoever person or persons as shalbe necessary, And to make concerninge the premisses whatsoever contractes covauntes transaction releasinge & dayes of payment & whatsoever other bargayne as he shall thinke good even as we our selfies [*sic*] and to gyve & delyver of the receate thereof & of every thinge of the same Letters of payment and acquytance & discharge & powers *in causa propria* and other evidences that shalbe convenient and to enter in repeticion with the other parsons interested in the spoyle of the said shippe & to doo for the said recoverie all th'other thinges that shalbe convenient & necessary, and to complayne of the said Englishe pyrates and of whatsoever other persons as shalbe necessary to followe the processes of sute in all instances and sentences vntil the fynall conclusion, And to appeare because of the premisses before whatsoever iudges and justices & magistrates & to make all & singular the demaundes, petitions & requestes protestacions & other attachementes & discharges delyveries execucions imprissonmentes and consenttes of releasing sales & the vtterances of the same & the other actes and deligences that shalbe necessary to be done & which I for me & in the said name should doo beinge present and that they & eyther of them maie make & substitute in his place & in my name & of my sayde partenor one attorney, twoo or more & revoke them for as sufficient & full power as I have & of ryght is

required for the premisses & for every thinge of the same suche and so full & sufficient I doo graunt and gyve to the aforenamed & to eyther of them with his incidences [*sic*] and dependences & free & generall administracion & I doo releve him in forme of lawe, And for to performe it & to howlde for firme I doo bynde my boddy & goodes & the boddy & goodes of my sayd partenor present & to comme, This lettre is made in Sivill in the office of me, Fraunces de Vera notary publike of the same on Satturdaye the sixtenth daye of the moneth of July in the yeare of our Lorde a thowsand Fyvehondreth & Fowrescore [16.07.1580], And the said appearer did firme in the Register with his name whome I the said notary doo testifie to knowe witnesses Diego de Vera & Peter de Villa Diego notaries of Sevil, vnder is written, I Fraunces de Vera notary publike of Sevill have caused it to be written & have made here my signe & am wittnes. Wee the persons that here doo firme our names doo certifie & testifie that Fraunces de Vera by whose hande this wrytinge of procuracion is signed & firmid is a notary publike of Sevill & to his wrytinges which before him have bene passed & doo passe hath bene gyven full fayth & credite in Judgement course & withowte made the xixth of July in the yeare of 1580.

Subscreded Hannibal del Caccia
 Nerosso del Nero
 per me Phillip Beste
 Peter Martinez de Arbele
 John Filippo Bartoli

Haec translatio cum suo originali debite collata substantialiter cum eodem inventa est concordare per me notarium infrascriptum Londini commorantem, secundo die septembris anno 1580
 Paulus Typoots notarius publicus

41.i. Dichiarazione resa da John Domingo de Tudela, mercante derubato dai pirati inglesi, dinanzi alla Real Audiencia di Siviglia, attestante come gli spagnoli non abbiano dato alcuna ragione di rappresaglie agli inglesi, e che gli inglesi non avanzano pretesa alcuna nei confronti degli spagnoli. La dichiarazione è corredata dalla testimonianza circa l'identità di John Domingo de Tudela resa da tre mercanti, due inglesi, Phillippe Beste e John Bert, ed uno spagnolo, Pedro de Salamanca (Siviglia, 8.10.1580 (verbale di Tudela), 13 e 17.10.1580 (dichiarazione dei testi)) (Londra, 2.09.1580, traduzione autentica in inglese)

Translated owte of Spanishe

In the moste noble, and most loyal Cittie of Seville the Eight daie of the moneth of October, in the yere of the Lorde a thousand five houndreth and fowre skore, before the right worshipfull Mr Lycenciatt Fraunces Flores Iudge of the cryme for his maiestie in the Royall Audiency of the cittie of Seville, & in the presence of me Melchior de Herrera notary of his maiestie and of the province in the saide Royall audience and notary as I am of the audiency and judgement courte of the saide master Iudge personally died appeare John Domingo de Tudella cittezen of this cittie, and presented a certain petition, the tenor whereof with the decree of the saide Iudge and a certen informacion which therevppon was given vne after an other is that which followeth

Right worshipfull Master, I John Domingo de Tudella cittezen of this cittie doo saye that it is necessary for my right to prove and verifie for a perpetuall remembraunce, as beste of right maye take place That neyther in this cittie nor in anyother place nor porte of Spayne are arrested by his maiestie nor by any other person any shippes nor goodes of Englishe merchautes that have bene arrested because of the shippe called ...²⁵ whereof was shipper and Master Maryn de Visante de Catero, that died late in this cittie of Seville and saynct Lucas for Lygorno in the moneth of February of this yere, which Englishemenn heretofore have spoyled, afore she arrived at Allicante.

Therefore I doo beseche and require your worshippe to cause the saide informacion to be taken, and beinge taken, to cause it to be given vnto me by testimony, puttinge therevnto your auctoritie, and judiciall decree, to the effect, that it be of value and doo gyve credytt in Iudgement courte, and without the same, wheresoever it shall appeare, and I doo require Iustice.

John Domingo

The Master Iudge comaunded the saide John Domingo de Tudela to gyve informacion and beinge given he shall minister Justice.

Allonso de Gallego[s] notary

Witnes [*sic*] In the cittie of Sivill the thirteenth daie of the moneth of

²⁵ Trattini presenti nel documento in luogo del nome della nave.

October in the yeare of a thowsaunde five houndreth and fowre skore, the saide John Domingo de Tudella for the saide Informacion presented for witness, Phillippe Beste Englishe merchaunt inhabitaunte of this cittie of Sevil in the parishe of Sancta Cruz, of whome was taken an othe by God and Saynt Mary, and by the signe of the crosse in forme of Lawe, vpon charge of this which he promised to saye the truthe, And havinge sworn, and beinge examyned vpon the contentes of the saide peticion, dide saye that he doeth knowe the saide John Domingo de Tudella, And that this witnes knoweth for a thinge certen that because of the shippe conteyned in the peticion, which Englishemen robbed, and carryed into Engelaunde, neyther the kinge maiestie Don Phillippe our Lorde, nor any other person have arrested nor deteyned, nor don any molestacion in the wares, nor shippes nor merchaundyses of any Englyshemenn aswell in this cittie as in other portes of Spayne whereof this witnes hath notice and that this is most publyke and notoriows. And yf it were other wyuse this witnes should knowe it And it could not be lesse being as he is an Englishe merchaunte, and that does trade and trafyke in thes Realmes and in those of England with Englishemenn, and straungers, And he never heard trewe nor understoode the conntrary of the which he hath declared, And that this is the truth by the othe which he made, And did firme it with his name, And that he is of the age of thirty yeres or thereabowte.

Phillippe Beste
Allonso de Gallegos notary publyke

Witnes In the Cittie of Sevil
the seaventh daie of the moneth of October in the yheare of a thousand Fyve houndreth & fowre skore the saide John Domingo de Tudella produced for witness for the saide Informacion Peter de Salamanca burges of this cittie of Sevil in the parishe of St Mary La Mayor of whome was received an othe in forme of Lawe vpon charge of the which he promised to saye the truth And having sworn and being examined vpon the contente in the saide peticion died saye that he doothe knowe the saide John Domingo de Tudella that doeth produce him for witness, And that this witness knoweth that by reason of the shippe called ...²⁶ whereof was master and ship Maryn de visante de Catero which died lade in this cittie of sevil and St Lucas for Ligorno in the oneth of February past of this

²⁶ Trattini presenti nel documento in luogo del nome della nave.

year which Englishemenn did robe passinge the streightes, before she arrived at Allicante. This witness knoweth that by reason that Englishemenn dide robbe the saide shippe the kinge maiestie Don Phillippe our Lorde, nor any other person for him nor any particular have arrested nor stayed in this cittie, nor in any other porte or parte of Spayne, whereof this witnes hath knowledge, any shippes nor wares of Englishe merchautes, which this witnes knoweth, because he is marchaunt and doeth deale and trade in this cittie and in many of the saide portes and parties of Spayne with the saide Englishe merchautes and naturall borne of the Realmes And therefore he knoweth the premisses, For yf it were otherwyse, or that any arrest had bene made, this witnes should have knowne it, And it could be no lesse, because he dealeth with the saide Englishemenn, as he hath declared in this cittie and other partyes, And it must [that] newes have come to his knowledge, The rather for that yf any arrest had bene made it had bene moste publyke and notoriws, and more amongst merchautes that deale amonge the saide Englishemenn, And that this is the truth by the othe which he made, And dide firme it with his name, And that he is of the age of thyrtye and sixe yeares or thereabowtes.

Peter de Salamanca

Allonso de Gallegos notary publyke

Witnes, and sodely [*sic*] the saide moneth and yere aforesaide, the saide John Domingo de Tudela for the saide informacion dide presente for witnes John Bert Englishe marchaunt inhabitant in this cittie in the parishe of St Gyles, of whome was taken an othe in forme of Lawe, vpon charge whereof he promysed to saye the truthe, And havinge sworne and beinge examyned, dide saye that he knoweth the saide John Domingo de Tudella And that this witness knoweth that becaue Englishemenn have robbed the shippe in the petition conteyned neyther his Royall maiestie nor any other Lorde nor person what soever for him, nor in any other manner have arrested nor deteyned any merchandyses shippes nor substance of Englishe marchautes resident in Engelaunde which he knoweth for he witness as is abovesaide is an Englishe marchaunt and doeth traffyke in Engelaunde, and in this cittie with Englishemenn of his nacion. And never knewe nor vnderstoode that because of the premises any arrest hath ben made as he hath declared, And that if it were otherwyse, this witness should knowe it, And it could be no lesse for that which he hath declared. And because it should be publyke and notoriows [*sic*], And it should be knowen

betwene merchauntes as it is knowen that which he hath sayde, And that this is true by the othe which he made and he dide firme it with his name, And that he is of the age of fowre and twenty yeres or thereabowte.

John Bert
Allonso de Gallegos notary

And the saide Informacion beinge made in manner as is afore saide, And beinge seene by the saide master Iudge he commaunded vnto me notary to take owte of the same a cople twoo or more, those which it shall please to the saide John Domingo de Tudella, and as he shall have made of, And beinge so written owte in publike forme and manner that it doo gyve credytt to gyve and delyver it vnto him, to which saide cople and to every of the same he dide saye that he dide putt and doeth putt his auctoritie and Iudiciall decree to the intent that they be of value, and doo gyve credytt in Iudgement courte and withoute the same, And in whatsoever place they shall appeare, And he did firme it with his name, witnesses, Allonso Rosillo and Gaspar de Figueroa cittezens of Seville, the licenciatt Fraunces Flores, Melchior de Herrera notary. Subscribed which saide testimony I the saide notary have copyed for the performaunce of that which was commaunded by the saide master Iudge, which is made in Seville the seavententh daie of October in the yeare of our Lorde a thousande fyve houndreth and fowre skore, Subscribed the Licenciatt Fraunces Flores, moreover subscribed [*sic*] And I Melchior de Herrera notary of his maiestie and of the province, and in the Royall Audiency, and of this cittie of Seville caused it to be wrytten and have made here my signe.

in witnes Melchior de Herrera notary

42. Il Privy Council ordina a mercanti italiani e spagnoli di dare garanzie per i danni arrecati alla nave di Thomas Dickinson dal sequestro da parte delle autorità spagnole, nel caso che sia trovato che tali mercanti abbiano dato causa al sequestro (e dunque ne siano responsabili) (Londra, 3.01.1581; lacune nel testo)

A letter to the maior of Bristoll, that wheras vppon complainte made that a certaine shippe apperteyning vnto Thomas Dickenson of what cittie was stayed by the inquisition in Spaigne vppon pretence that the same had commytted a spoyle in the straighte which as yt appereth was commytted by one Huwkyn, and Boyt and that they weare not privie therto, Their

Lords wrote their letters vnto the iudge of the courte of the Admiraltie, to take bondes of the Spaniardes and Italian marchauntes clayming interest therin and receving the same here, to aunswer all suche damage and chardges as the sayde shipp and others which wear comytted for the fact in Spaine should sustaine for as muche as the said Thomas Dickenson complaineth by the peticion inclosid to be greatlie damnefyed by the same areste and desiereth to have the goodes laden in the said shipp so in what losse he hath sustayned and what prooffe he is hable to make therof & how he have thought good to commytt that charge vnto him ... according to the articles inclosed ... in what ... this goodes were laden as it is said before the said arest are at this present and in what state and how muche they are impared, and that he make such persons as the Spanish or Italian marchauntes shall requeste to be much privie to the said examynacions and acquainted therwith that they may have no iust cause to complaine and to retorne aunswer of their doinge with suche speech as they maye etc.

42.i. *Copia della lettera del Privy Council al giudice della High Court of Admiralty (Dr David Lewis) circa la richiesta di risarcimento del comandante Thomas Dickenson di Bristol contro alcuni mercanti italiani e spagnoli. Sulla base del giudizio degli arbitri nominati dalle parti, il giudice dovrà poi emanare il suo verdetto (Greenwich, 5.03.1582)*

Whereto the judge of the Admiraltie that wherall their letter understande, that there is as yet no ende made of the matter in controversie, betwene Thomas Dickenson of Bristoll, and certaine merchantes Italians and Spaniardes: forasmuch as by a letter from him, and certain others learned in the civill lawe, it appeared that the losses and damages which the sayd Dickenson sustained, by staie of his shippe in Spaine were to be aunswered by the said strangers here: which certaine merchantes of that city indifferentlie chosen on bothe parties, have sett downe and rated, and in a copie of their lettre, together with another from their Lordships [il *Privy Council*] might appeare: he is required to take such a final order therin, as he shall thincke meete for the said Dickenson's satisfaccion, according to the awarde of the said merchauntes, so as their Lordships be no further troubled therwith.

Signed by
L. Chauncelor Erle of Leycester Mr Threr
Mr Comptroller

Mr vicechamberlayne
Mr secretarye Walsingham

[*sul retro*]

Greenwich 5 Martii 1581

Copy of a letter from the Lordships of her Maiestie's privy Councill to the judge of the Admiralty touching the matter in controversy between Tho. Dickenson of Bristoll and certayne other merchauntes Italians and Spanyardes etc.

42.ii. *Lettera di Bartolomeo Corsini al Privy Council: Corsini afferma di avere prove che la colpa dell'arresto della nave sia del comandante Dickinson, che avrebbe prestato aiuto ai pirati, e prega il Privy Council di voler valutare le sue prove, ovvero di nominare una commissione di mercanti per decidere il caso (Londra, s.d.)*

Most humbly sheweth to your honnours Bartolomew Corsiny, Wheras it pleased your honnours of late to commyt the seelinge of certen domages pretended by one Dickenson and others against the said Corsiny unto certen marchanntes Englishe and Straungers, for an arrest made in Spayne of their shippe and goods upon suspicyon of pyrasie, It may please your Honnours to be advertised that sence that tyme the saide Corsiny hath gotten sufficient proofes and divers good witnesses, that the said Dickenson (or some of the shippe arrested) did geve advyse and warning to those that where the pyrates in deede (and in whose place they where afterward stayed themselves) to flye and gette awaye from thence, where otherwise they had all be taken. Moreover also the said Corsiny hath received presently good testimony by your honnours' appointment had not authoritie to examine suche circomstances of the cawse. They have therefore taken no knowledge therof but onely proceeded to their reporte of the domages, by which meanes the determining of the matter is now before your honnours of whome the said Corsiny most humbly beseecheth to be admitted to his said prooffe in the premisses, and that he be not condemned to paye for other mennes' offence and their owne follies, and that your honnours would vouchsaufe to heare the same your selves, or els to referre yt to suche other indifferent marchauntes as your honnours shall thinke good to appointe. And he shalbe bound dayle to pray for your honnours to God Almightye.

42.iii. *La causa tra Dickinson ed i mercanti spagnoli ed italiani era stata decisa con un arbitrato di mercanti inglesi e stranieri, nominato su istanza del Privy Council, al quale Dickinson tuttavia si appella nuovamente, sostenendo che gli arbitri non abbiano deciso su alcune sue richieste; a tal fine il Privy Council chiede l'intervento di alcuni dottori di diritto civile per dirimere la lite (Westminster, 21.01.1582, lacune nel testo; non c'è traccia di questa lettera negli APC, ne è chiaro se la lettera sia una copia tradotta in italiano, ovvero se la richiesta ai dottori da parte del Privy Council sia stata fatta in italiano)*

Dipoi nostre affettionatissime raccomandationi, Visto che innanzi questo tempo havete sentito della causa in controversia fra Thomaso Dickinson della città di Bristol et Bartholomeo Corsini & c., la quale sopra una lettera primeramente mandatoci da voi et certi altri, Dottori della legge civile dichiarando vostra opinione nella detta causa, fu col consentimento d'ambe le parti per noi commessa a la audientia di certi mercanti Inglesi et istrangieri, habitanti nella città di Londra. Abbiamo giudicato buono de mandarvi la copia della risposta che poco tempo fa da loro habbiamo ricevuto, Et visto noi ricogliamo che non hanno scritto come quello che per loro al detto Dickinson et altri e giudicato, sarebbe per rata preso da tutti i beni per voi tutti dua recuperati, et consignati alli spagnoli et Italiani, perchè non sapevano il giusto peso delle barili di cochenilla, Et per questo hanno giudicato buono che la determinatione di questo punto saria commesso a voi, et altri tali che allora vi assistevano: Perchè siamo molto desiderosi che la causa si possa ridurre a qualche perfetta fine senza molestarci più: Noi instantamente vi pregiamo, sia da voi medesimi, se vi parerà buono, o altramente chiamando a voi gli altri Dottori i quali allora erano iunti con voi per considerare sopra questo punto, E sopra quello secundo l'obbligo dar ordine in esso per la satisfatione del detto Dickinson et altri secundo la lettera dalli arbitri, come giudicarete accordare colla equitate e giustitia, E con ciò sia che il detto Dickinson si ha informato che certe sue domande non erano considerate per i detti mercanti arbitri, i quali (come dice) pensavano quello essere finora la comprehensione di lor commissione, e per questo ha richiesto che quello allora lui sia fatto buono: Noi vi pregiamo di considerar la giustitia delle dette demande, e di quello che dinanzi questo tempo e statto fatto cosi da voi, et i detti mercanti, e sopra quello sia con consentimento delle parti mettere qualche ordine in esso de darcine aviso delle opinione vostre. Et concio sia che da l'altra parte e stato detto della parte de Corsini, che lui ha una fede bastante per provare

che li Italiani erano innocenti di haver procurato il arresto in Ispagna, e per questo ne doveva far buono e vero ... Et inoltre ha richiesto che non possa essere carrico con alcuni altri pagamenti ... Noi vi pregiamo di considerar della petitione del detto Corsini con questa mandatovi e sopra quella mettere del ordine che vi parerà buono per pienamente finire tutte le cause incidenti in questa causa. Overo se alcuno di loro farà ricasuatione di consentir a quello, allora di darci aviso delle vostre opinioni, acciò che sopra esse noi secondo quelle possiamo mettere altro ordine. E cosi pregandovi d'usar in quella dovuta ispeditione come convenevolmente potrete vi raccomandiamo a Dio.

Di Westminster addì venti uno di Genaro 1581

T. Bromley
W. Burghley
E. Lincoln
A. Warwyk
R. Leycester
H. Huntingdon
A. Knolly
James Crofte
Chr. Hatton
Fra. Walsingham

42.iv. Altra lettera di Bartolomeo Corsini al Privy Council: Corsini chiede di chiudere la faccenda ed annullare le garanzie da questi fornite, potendo Corsini provare che ad avvisare i pirati non furono i mercanti spagnoli ed italiani (motivo per cui la nave era stata arrestata, ed il comandante ha chiesto i danni a Corsini), avendo peraltro Corsini già speso la (astronomica) somma di 900 sterline per questa vicenda (Londra, s.d.)

Most humbly sheweth to your honores Bartholomew Corsiny merchant it pleased your Honours of late to commyt the sealing of certaine damage pretended by one Dickinsone and others against the saide Corsiny unto certaine marchauntes English and straungers for an arrest made in Spaine of their ship and goods upon suspicion of piracy. So it is right Honorable that the said marchauntes have reported unto your Honours that those damage might amounte unto the somme of 390^{li} sterling (wherarin they have had large consideracion of all the damage which did or might in any

wise happen in that behalf) but for that it appeareth aswell by a former reporte made unto your honours by the iudge of th'admyraltie as by your honourable letters directed to the saide marchauntes that those damages are to be borne aswell by the marchauntes Spaniardes as Italions [*sic*] (being in truthe in one predicament and weare participantes as well in recovery as in chardge) & also for that your supplyaunt hathe of late receyvid sufficient testimony provyng the Italions to be cleare of procuring the saide arrest and that the same happened by them owne deflate in warning the pirates to flee (in whose steades they weare arrested) and also that the Spaniards are not molested or charged to make any recompence your saide supplyaunt therefore most humbly besecheth your Honours that he may likewise be discharged aswell of his bonde as of the saide damage and that he or his nacion may not be charged to make recompence for the trespase [trespass] committed by others or at the least that no other matter be determyuned [*sic*] by your honours in this behalf against him until he maye be admitted to make his profe and purgacion before you which donne he most willingly will submit himself unto your honourable determynacion. Moreover your supplyaunt is advertised of a newe complainte made by Margaret Wallis and others for an other ship arrested at the same tyme and for the saide cawse pretending likewise damage as the other which in his iudgment is very strange not being almost spoken of in XVIII months saving that there was an allowaunce of XXX^{li} made unto the maryners' wives of the saide ship and therefore most humbly requireth that he may be discharged of his saide bonde without any furder molestacion. And he shalbe bounde etc. for that the same bonde in truthe was made to continue but for VI months which weare expired longe sithence and that there hathe bin spent abowte IX^{li} [*scil.*, £ 900] in chardges and a greate parte of the goods are yet to recover which will never be had wheareof it may please your honours to have consideracion.

43. *Lettera di Bartolomeo Corsini al Privy Council. La nave «The Good Intention» di Dieppe, che portava zolfo da Livorno verso l'Inghilterra, è stata catturata da Sir Walter Rawley e portata a Plymouth. Gli APC non contengono risposta. (Londra, s.d.)*

To the Queene her Maiestie most honnourable prive Counsell

In most humble manner sheweth to your Honors your daily suppliante Barth[olom]ew Corsini & companie of Florence resident in London,

Whereas certein their frendes marchauntes of Venice having of late laden certeyn brimstone at Libborne [*sic*] aboard a freishe [*sic*] ship called the good Intencion of Diep, Mr John Masse with Intent to cause the same to be brought into this realme to be sold by your suppliante as by good prove shall both trully and manifestly appeare, so it is right honourable that the said shipp being of late taken by a ship appertaining to Sir walter Rawley, called the Rowbuck and brought to Plymouth for that your suppliant doe greatly feare that the captain and company of the said englishe ship may make some wilfull havoke and spoyle aswell of the said brymstone as of suche other goodes as are laden aboard the said ship before the truthe be thorowly knowen, they are enforced to become enrest suters to your Honnours most humblie beseching the same that it would please you to give present order as well for the preserving of the said goodes from spoils as also for the bringing vp of the said ship and goodes to this cittie where it maie please your honours vppon the hearing of your supliant's profe for the which they will give sufficient surties presently to take suche order as the equitie of the cause in truthe shall require & as to your godly wisdomes shalbe thought resonnable whervnto with all humilitie they submit them selves with hartly praises to God for the prospertie of your honnours longe to endure.

44. *Petizione di Filippo Corsini ad Elisabetta I, a nome dei mercanti veneziani Antonio Trevisano e Sebastiano Balbiani per essere esentati dal pagamento dei dazi per le merci da loro trasportate in Inghilterra, avendo i veneziani già concesso altrettanto a due navi inglesi (Londra, bozza, s.d.).*

In moste humble manner besecheth your maiestie your dailye suppliant Phillip Corsini marchant of Florence, for and in the name of Antonio Trivisano and Sebastiano Balbiani, marchauntes of Venice, So it is most gracious Princesse that the Gallion Cirinto is lately arryved at Margat [Margate] having broughte amonge other goodes One hundreth Fowreskore and Seaven buttes of currantes wherof Fowrskore and fyve buttes were laden at Venice and on hunderth and twoo at zante And for as much as your highnes' subiectes have this present yeare laden twoo shippes at Venice and in tymes paste great quantities without payinge of any Impost ther that it would therefore please your royall maiestie of your abundant grace to give order that the fourskore and fyve buttes which were laden in the said Galleon at Venice may likewise be free of Impost here for that the same beinge a very greate charge and the said curranttes aide and well

condicioned that it would be lesse losse for the owners of the said currantes to leave the same to the patenties then to pay the Impost demaunded with the other charges dew for the same wherin the whole principal will be consumed as by good prooffe shall appeare, And for the other hundred and twoo buttes laden at Zante that it woulde please your highnes to permytt your suppliant to take vp the same givinge sufficient sureties to pay such impost as by your highnes shalbe herafter adwarded when your maiestie shall have receyved aunswer of your letters sent in that behalfe, to which the Signory of Venice, who do meane to sende to your maiestie hable and sufficient persones to treat with your highnes that some good order may be taken in the premysses, And that the trafficque may be free betwen the subiectes on both parties as heretofore it hath bene accustomed, which god graunt, and your said Suppliant with the rest shall contynually be bound to praye to the Almightye God, for the prosperous and happy Reigne of your moste Royall maiestye longe to endure.

44.i. Altra copia della stessa petizione (Londra, s.d., ma probabilmente posteriore alla prima, essendo più forbita e corretta)

In most humble manner besechethe your most Royall Maiestie, your dailye suppliant Phillipe Corsinie marchant of Florence for and in the name of Anthonio Trivysanye and Sebastiano Balbianye, marchauntes of Venece, So it is most gracious Sovereigne that the Galleon Cirineo is lately arryved at Margate having brought amongst other goodes One hundreth Fowreskore and Seaven buttes of curranntes wherof Fowrskore and fyve buttes were laden at Venece and on hunderth and twoo at Zante, And for as much as your Highnes' subiectes have this present yeare laden twoo shippes at Venece and in tymes paste great quantityes without payinge of any Imposte theare, wheareby it doth appeare, that Signori of Venece is well inclyned to put downe the newe Imposte: May it thearefore please your most Excellent Maiestie of your aboundante grace, to give order that all the currauntes laden in the same Gallyon at Venice may be free of Impost heare, or at leaste the towerscore & syx buttes which weare laden at Venece: for the which your maiestie's suppliant howpeth in consideracion of the premiss, that your highness will graunte the same who submiteth him self vnto your maiesties order, for the other persell laden at Zante most humbly besichinge your maiestie, for the avoydinge of all causalities that may happen, to permytt hym to discharge, vnlade & sett on shore all

the sayd curranntes, and he wilbe alwayes redye to accomplish whatsoever shalbe determynd by your Maiesite: And he shall most dutyfully praye vnto god for the prosperous estate of your most Royall Maiestie, longe to lyve and raygne.

45. Petizione di Bartolomeo Corsini al mayor di Londra Osborne ed all'alderman Hacke, a seguito dell'arresto della nave «The Judith» di Londra, carica di bronzo per campane verso Livorno, per l'asserito mancato pagamento dei dazi e la mancanza di autorizzazione. Dopo una prima denuncia dinnanzi la Corte dell'Exchequer, Bartolomeo Corsini aveva già pagato una somma per il rilascio della mercanzia e l'autorizzazione ad esportarla; ma una seconda denuncia (questa volta dinnanzi la Common Pleas) lo costringe nuovamente a difendersi dalle stesse accuse (Londra, ca. 1582; lacune nella parte finale del testo)

To the right worshipfull Mr Osborne, and Mr Hacke Aldermen of the Cittie of London, and Mr Thomas Aldersey merchant

May it please your whorshippes to understande that Bartholomewe Corsini in the monethe of November 1581 did receyve out of Flaunders nynetene thowsande waight of Bell mettell intending to transporte the same according to the Quens Maiestie letters pattentes after the custome and subsidie due to her Maiestie was paide at the first comynge thereof, and havinge sent the said Bell mettell aborde a shippe called the Judithe of London Mr thereof James Beard bonde for the voyage of Legorne, one Parnell and Stepney supposinge the said goodes to be forfeyted to her Maiestie because they were waterborne, made a seazure thereof and exhibited on informacion in the courte of th'exchequer against the shippe and against the said Corsini, And the said Parnell after the said shippe was departed, were downe to Lee and did arrest the said shippe and with a subpoena did cause the purser of the said shippe to come to London. And so the said shippe beinge fraighted for the straitts with heringes and other Marchandizes it stoue the said Corsini uppon the makinge or losse of the vyage, the tyme beinge very shorte, and the wynde good, and the shippe redie to departe, also the said Corsini was bonde by charter partie to dispatche the said shippe by a certen day, and afterwarde to paye thre poundes a daie for so many daies as she shoulde tarry by his defaulte, so that he was forced for these consideracions to compounde with the said informers and so gave them Elleven poundes to have the shippe discharged, beinge also so perswaded and constreyned by other merchauntes that

had goodes in the said shippe, fearinge the losse of the viage and then beinge a goode winde, and the mariners and marchauntes protestinge againste the said Corsini of all damages that mighte have happened thorough the arrest and staie of the said shippe. And afterwarde the said Corsini for saving of charges and expenses in the lawe, and by th'advise of his counsell paide unto her Maiestie a fine by consent of her said Courte of Exchequer upon the said seyzure and so had his quietus est. Afterwards in February 1581 one Raffe Holmes & Bartholomewe Thwaites notwithstanding the premisses, informed against the said Corsini for the same matter in the common place [i.e., Common Pleas] by the procurement of the said Parnell of purpose to put the said Corsini to greate expenses and thereby hopinge of some other composicion or agrement. And for that the letters patents by the stricte course of the common lawes as the said Corsini was informed by his counsell is no sufficient barre in lawe against the said Holmes and Thwaites, because the auctoretie for execution thereof by the said letters pattentes is committed to the Lorde Treasurer. And for that also that the seyzure in th'exchequer (not withstandinge that the said Corsini hath paide a fyne to her Maiestie and thereupon had his quietus est) ys no sufficient barre in lawe to pleade against the said last Informacion the said seyzure beinge not warranted by lawe, for that by the statutes the partie offendinge dothe forfeyte the double value of the goodes beinge prohibited to be carred out of the Realme and not the goodes so transported. For the which the said Corsini hopethe to be recyved by vertue of her Maiesties pattentes for that he is able to prove before your worshippes by sufficient witnesses, that he hath transported the said bell mettall in suche sorte as ys lawfull for him to doe by the letters pattentes, Wherupon the said Corsini ... humbly unto your [Lordships] of his cause.

46. *Petizione di Filippo Corsini al Lord Treasurer Burghley (William Cecil): Filippo Corsini e Scipio Bersona sono accusati di aver evaso il dazio su dell'uva passa importata in Inghilterra. L'accusa è mossa una seconda volta, e Bersona è stato imprigionato per essersi rifiutato di dare nuovamente garanzie (Londra, 9.11.1590, lacune nel testo)*

Extractum, Mich[ealmas] Anno 32 Regina Elizabetha lune. IX die Novembris

London For asmuche as this courte was this daye moved by the counsell learned of Scipio Bersona and Phillip Corsini merchant straungers, that first Wyllyam Haynes one of the wayters of her Maiesties custome howse

and afterwards one Richard Barrett severally enformed in this court against the said merchanunts vppon severall seasures by the said Informers made vppon certen currants supposed to be forfeid to the first of which Informacions the said merchants have putt in suerties, and have pleaded nott guyltye, and to the latter Informacion beinge for the self same cause have demurred in lawe, and that notwithstanding the said Barrett hath caused the said Bersona to be arrested by an attachment out of this court for nott putting in suerties alsoe to the said Barrett's Informacion, the said merchant's counsell therfore most humbly sued vnto this court, that they might nott be doubly vexed in this sorte for one and the same cause, Butt might aunswere vnto one only Informacion, which this court respectinge hath ordered that the said attachment and contempt supposed to be comytted be fourthwith dischardged. ... And yett for that yt was leste alleaged in behalf of the said Barrett, that the said Informacion proferred by Haynes against the said merchants was eventuallyye done and compacted with the said merchants to barr the said Barret, it is therfore thought meete and ordered by this court that the said Barrett may (yf he will) reply vnto the said merchants vppon the said pointe of the said supposed covynant.

47. *Lettera di Bartolomeo Corsini a Vincenzo de' Medici (1554-1612), tesoriere di Cosimo II Granduca di Toscana, informandolo che la prima distribuzione dei dividendi della Compagnia delle Indie Orientali d'Olanda sarà in natura (in pepe), consigliandolo di accettarla, come suggerito dal loro corrispondente da Amsterdam, Jasper Quingets (Firenze, 4.04.1609)*

Al Molto Mag. e Clarissimo Signor Vincenzo Medici

Molto Magnifico Clarissimo Signore,
D'Amsterdam tengo lettere di Quingetti²⁷ de 17, li assicuratori nelle 14 navi per Indie erono congregati et pare che l'opinione di Quingetti sia che devino risolvere di fare una distribuzione a tutti l'interessati di pepi nel quale caso lui piglierà la parte li fussi assegnata parte habi ferma opinione che chi vorrà un capitale in tanti pepi con pagarne 1/3 o un quarto contanti havrà modo di poterli havere et consiglia come ha fatto per altre sua a pigliarli et esorta che se gliene dieno li ordini chiari et perchè come ella sa io non posso farlo senza l'ordine espresso di Sua Altezza Serenissima se li parra di mandarmelo io scriverò quanto parra sia necessario et crederci che

²⁷ Jasper Quingets (1561-post 1628).

fussi bene il darne li ordini per tempo acciò il Quingetti per difetto di essi non lasassi occasione che partissi buona però lasserò che lei risolva et che Sua Altezza Serenissima comandi quanto l'agrada et con baciarle la mano farò fine pregandole da Dio ogni contento.
Di Firenze IIII d'Aprile 1609
Bartolomeo Corsini

48. *Memorandum di un contratto di nolo (charter-party) (Londra?, 20.05.1588)*

Memorandum that the 20th daie of maye 1588 it is agreed betwene William Holidiae of London marchant and Aaron Deens servant to Mr Phillippe Corsini that the said William or his assignes shall and will receive or cause to be received into the shippe named the hope well of London of the burden of fowrtie tonnes or therabowte at the horst castell [Hurst Castle] and there shall receive threeskore and two bagges of Anicesyde [aniseed] And one hondreth and twentie fyer barrills of argall, the which the said the said [sic] William Hollidaie promyseth and bindeth him self to delyver all the said goodes drye and well condicioned as he shall receive the same at London the danger of the seas excepted vnto Mr Phillippe Corsini or his assignes he or they payinge for the freight thereof the some of elleaven poundes starlinge and twentie shillinge to the Mr of the said Flyboat. And in witnes of the trweth I William Hollidaie hath herevnto sett his hande the daye and yere abovewritten.

49. *Sherman Langman si impegna a pagare ¼ del nolo del Golden Lion di Amburgo a Filippo Corsini (Londra?, 19.05.1592)*

Scherman Langman of London marchaunte straunger due convenaunte and promyse by these presente to Phillippe Corsini allso of London merchaunte to paie him harmeles of the attachemente which Michel Corsellis hath made in his hande for the fourthe parte of the freyght of the shippe called the gold Lyon of hambourge Mr Peter Thompr witnessed my hande sealed hereunto present the XIXth daye of maye Anno Domini 1592 by me Sherman Langerman.

Sealed & delivered by the hande [of] Herman Longerman in the presence of me Cornelius Spirink Notary

50. *Quietanza di nolo. Il comandante James Barker di Harwich dichiara di avere ricevuto il nolo²⁸ per il trasporto di allume da Civitavecchia ad Anversa sulla sua nave Ellyn (Londra?, 6.08.1584)*

Be it knowne unto all men by theis presente that I James Barker of harwicke Mr of the good shippe called the Ellyn have received the daie of the date hereof of Bartholomewe Corsini and company the some of Fourescore and two poundes and tenne shillings [82^{li} 10^s] of lawfull money of Englund in full payment and satisfaction of all suche freight of allom that the said shippe carried from Civita Vechia to Andwerpe [*sic*] and delivered there to Francisco Cambi and company which money the said Bartholomewe Corsini and company paide by virtue of a letter directed to them from the said Francisco Cambi & company dated in Antwerpe the XXth thirde daie of July last past in witnis whereof I have hereunto subscribed my name the sixte daie of August Anno Domini 1584.

Per me James Barker

Io Jeremia de Mochesque(?) fu presente ut sopra

51. *Ricognizione di debito. William Petala dichiara di aver ricevuto £. 15 da William Hawkins di Plymouth per conto di Filippo Corsini (Londra, 4.10.1574)*

I William Petala have receyved of Mr William Hawkins of Plimowth the Somme of fiftyne poundes cowrrant money of England for the behoufe [behalf] of Mr Phillip Corsiny of London to be payd when soever yt shalbe commaunded. In wittnes whearof I have subscribed this bill with my hand the IIIIth of October 1574 in Plimouwth.

Per me William Petala

52. *Ricognizione di debito. Acerbo Vellutelli si dichiara debitore di Girolamo Benalio per £. 50 (Londra, 15.11.1579)*

15 novembrre 1579

Io Acerbo Vellutelli di Lucca al presente in Londra confesso dover al M.

²⁸ Il termine «nolo» designava tanto il contratto di nolo quanto il corrispettivo per esso.

Girolamo Benalio la somma di lire cinquanta di sterlini – sic li. 50 – di strlini [*sic*] li quali prometto et mi obliigo pagarveli alli 15 di marzo proximo e scontarli sulli primi contanti che li capiteranno se verranno prima di detto tempo et in fede ho fatto impugnando la presente di mia propria mano.

Sigillato col mio solito sigillo questo di XV di novembre 1579 in Londra
Acerbo Vellutelli

53. Ricognizione di debito. Costantino Christopulos e John Ghisi mercanti stranieri si dichiarano debitori di Edward Lenynge draper di Londra per £. 124, che si impegnano a pagare tra sei mesi il 21 ottobre prossimo (Londra, 22.04.1589)

Be it knowen vnto all men by theis presentes: That we Constantyne Christopullo and John Ghisi of London merchauntes straungers do owe vnto Edward Lenynge cytizen and draper of London the somme of one hundreth twentye and fowre poundes of lawfull money of England, To be payed vnto the sayde Edwad Lewinge his executors administrators or assignes on the one & twentieth daye of october next comynge after the date hereof: Vnto the which payment well & truly to be made & done Wee bynde vs, and either of vs by himselfe, for all & in the whole our heires, executors and administrators by theis presentes: Sealed with our seales, yoven the Twoo and Twenteth daye of Aprill 1589 And in the one & thirteth yer of the Reigne of our soverign Ladye Queene Elizabeth etc.

Constantin Christopulos
Zuane Ghisi

[*seguono 3 firme illeggibili di testi*]

[*sul dorso*]

Constantino Episcopopolo & John Ghisi
21 October for li 124 -
1 August li 62
 R li 62

1589 adì primo agosto a Londra
ho dato in contanti alli infrascritto
M. Lenni lire sterlini sessantta dui a
bon conto del detto debito con
condecione chi aspetino per il resto
sino tutto il mese prossimo
da me Zuane Ghisi

Red by me Edward Lenynge the IXth of
august 1589 the some of three score
and two poundes in full payment of
this byll due - LXIIⁱ

54. *Petizione al Lord Admiral (Charles Howard). Nella controversia tra due mercanti italiani ed uno inglese circa 120 butts²⁹ di vino trasportati dal galeone Tizzone, Filippo Corsini (in rappresentanza degli italiani) presenta una petizione al Lord Admiral affinché richieda l'assenso della controparte di prolungare di qualche giorno la durata del mandato agli arbitri, onde si possano esaminare i testi della controparte (Londra, bozza con qualche correzione, post 31.05.1589)³⁰*

To the Righte honorable the Lorde highe Admyrall of England

In moste humble manner shoven [*sic*] to your honnor your dailie suppliante Phillip Corsini in the name of the owners of the gallion Tizzon, Martyn Fedrigho and George Cornelio marchantes. So it is, righte honorable, that the matter in question, betweene Sparke, Hobbes and your suppliantes, towching the CXX^{ty} buttes of wyne, beinge by their requeste compromytted to the iudgment of Thomas Bramley and John Wattes, and consequently to the determynacion of your honnour, yf the said arbitrators did not agree, was sithens handled by the said Arbitrators, who required either partie to make prooffe of their assertions by witnesses. And although your suppliante had their witnesses reddy viva voce, and their depositions in writinge, yett the said John Wattes did not only refuse to deale eny furdher therin, but also the said Hobbes did secretly convey from the said Arbitrators the submyssion by them sealed and subscribed which shoulde have remayned in the scryvener's handes indifferently to all their vses, and so proceade to examine their witnesses before Iudge Cesar³¹. And for that it importeth your suppliante to do the like, for that the tyme, for the Arbitrators did expire on their last [day], and the tyme for your Lordshipp to morrow ~~and sunday next~~, they are enforced most humbly to beseech your honnour, that it woulde please yow to cause the said Sparke and Hobbes to prolonge the saide submyssion for fyve or six daies, that your suppliante may examyne their witnesses. And that the said iudge may be

²⁹ Un *butt* equivaleva a circa 126 galloni (477 litri).

³⁰ Nelle carte di Filippo Corsini si trova infatti la traduzione autentica in inglese della deposizione dell'equipaggio del galeone «Tizzone», fermo a Plymouth, resa a bordo di altra nave, la «Holy Evangelist», dinnanzi al notaio Thomas Short di Londra il 31.05.1589. Il documento è lungo e molto lacunoso per via di diverse lacerazioni, pertanto non è stato trascritto. Il galeone «Tizzone» era arrivato a Plymouth il giorno 11.03.1589 con gravi danni al suo carico.

³¹ Dr Julius Caesar (ca.1558-1636), giudice ordinario della *High Court of Admiralty* (1584-1605).

comaunded that the said wyne may remayne as they do vntill your honorable leasure will serve to heare and determyne the said cawse. And they shall daylie pray for your honnour's prosperous estate longe to contynew.

[in calce, termina senza conclusione]

In which cause they ar compelled to be the more I must make for that they fare the said wytnes shalbe carried away by the said Spark who hath obteyned from the said Iudge a sacreat [secret] decre made in his chamber, the appraysement of the said wyne & will no doubt staynge like for sale of the same contrary to your honourable former order excepte your L[ordship] moved with theis manner of hande dealinge towards them mynster some spedie relief And ...

[sul retro]

The humble petition of Phillip Corsini Martyne Fedrigho and George Cornelio marchauntes

55. *Arrêt del Parlamento di Bordeaux del 16.12.1577: ordine di accettare oro ed argento al loro valore corrente, pena la multa di 10.000 livres. I commercianti di Bordeaux, forse sapendo che Parlamento di Bordeaux avrebbe di lì a poco dovuto recepire la riforma monetaria francese del settembre 1577³², si rifiutavano di accettare le monete al loro valore corrente. Da un altro documento trascritto in questa Appendice (doc. 58) si apprende infatti come la riforma fosse stata recepita dal Parlamento di Bordeaux il 2 gennaio 1578 (Bordeaux, 17.01.1578; 13.2.1578, traduzione autentica in inglese)*

Translated owte of Frenche
Extract owte of the Registers of the Parliament

The Court vppon verbal reconstracion [*sic*] to her made by the Jurattes of this towne of Burdeauex and having heard vppon the same, de la Roche for the procuror generall of the Kynge for sundry greatt and earnest consideracions her therevnto movinge by provysion and vntyll otherwyse by the saide lorde shalbe provyded, hath comaunded all manner of persons

³² Sulla quale si rimanda anzitutto a J. PARSONS, *Making Money in Sixteenth-Century France: Currency, Culture, and the State*, Cornell University Press, Ithaca (NY) 2014, pp. 104-152.

of whatsoever estate qualitie and condicion they be to take all especes of gold and sylver accordinge to the pryce and as they had lately their course vntill this present tyme in the saide towne, vppon penaltie of tenn thousande lyvers, and vppon all other greater penalties suche as be of right and reason, An[d] to th'intent that no bodye maye pretende cause of ignorance, the said Courte hath ordeyned that this present decree shalbe publysed at the Fowre corners and common places accustomed of the saide towne with dilligence of the saide Jurattes made at Burdeauex in the Parliament the sixteenth daie of december a thousand fyve houndreth seaventy seaven, subscribed De pontar Vnder is Wrytten

Collacion hath ben made of these presentes by me notary subscribed with the originall that was exhibited Mr Lewis Gowriyn merchant bancker requiringe the same for to serve vnto him accordinge to reason. made ad Burdeaux the Seavententh daie of January a thousand fyve houndreth, seaventy eight. Subscribed de Gasemanour with a signe.

Haec translatio cum suo transumpto substantialiter concordare est inventa per me Dinoysium Le Blancq Notarium publicum, Londinum residentem hoc die xiii mensis februarii anno Domini 1577 stylo Anglie.

D. le Blancq notarius publicus

55.i. Secondo arrêt del Parlamento di Bordeaux, rivolto specialmente ai macellai e panettieri di Bordeaux, per far loro accettare il valore corrente delle monete (precedente alla riforma monetaria del 1577), da pubblicare in vari luoghi pubblici di Bordeaux, punendo chi non vi si conformerà (30.12.1577; copia autentica del 7.01.1578 rilasciata su richiesta di Lewis Gowrin; 13.02.1578, traduzione autentica in inglese)

Second arrest de la Court de Parlement pour la perseveration du pais des paiementes

Translated owte of Frenshe

Copied owte of the Registers of Parliament

Vppon the declaracion verbally made to the Courtie by the Jurates of this towne of Burdeaux, sayenge that allthoughe by the decree of the same courte of the sixteenth of this moneth was commanded to all manner of men to take all especes [*sic*] of gold and sylver according to the pryce as the same have bene currant vntill this present tyme in the saide towne, the

same not withstanding the bouchers and bakers of the same showed them selves so inobedient, that they had no respect and would in no wyse take the saide peces, So that within this few days past it was like to have happen some disorder, and sedicion in the saide towne, Requyringe that it might please to the saide Court for to avoyde evyll therein to provide, wherevppon havinge hearde herevppon the M.rs wardens of the saide bouchers and bakers of the same towne, And also the king's generall attorney, and having had therevppon deliberacion, the saide courte executinge the saide decree, of the saide sixteenth daye of this present moneth and according to the same dothe commaunde to all manner of men of whatsoever estate qualitie and condicion they be vppon the penalties conteyned in the saidie [*sic*] decree, to take the especes of gold and sylver according to the pryce as the same lately were currant vntill this presente tyme in the saide towne, that is to saye the crowne of the sonne at fowre lyvers five sols, the pistolet at fowre lyvers three souls, the teston at twenty two souls and the Reall at seaven souls a pece, and the saide courte comandeth to the saide iurattes to cause this present decree to be published in the accustomed places of the saide towne; to th'intent that no man doo pretende cause of ignorance thereof, And to cause the same straightly to be kept and observed from poynt to poynt accordinge to the forme and tenor of the same vppon penaltie to be proceded therefore against them in their owne and proper names, lykewyse comandeth to the saide bouchers and bakers to kepe their shoppes and chambelly provide with bread and fleshe that shalbe well founde and prepared according to the statutes of the saide towne and decrees of the saide Courte heretofore given in that behalf, vppon penaltie of the halter. And to that effecte commandeth to the saide Iurattes to cause to be putt and sett before everye of the saide chambelly a gybett³³ and in all the other places where they shall see to be convenient. And this present decree shalbe published and executed by virtue of a simple sentence consyderinge the matter whereof the question is made in Burdeaux in the parliament the thirtyth daye of december a thowsannde fyvehonndreth seaventye seaven [30.12.1577], evin [yeven] thus signed de Pontar, vnder is written, "Conference was made of these presentes by me subscribed notary with the originall which was exhibited at the Request of Mr Lewis Gonrryn marchant bankier of Paris for to sarve vnto him according to reason, made in Burdeaux the Seavententh of January 1578. Subscribed de Cazemanur with a firme".

³³ Gibet (o gibbet): tipo di patibolo.

Haec translatio cum suo transumpto debite collate inuenta est cum eodem substantialiter concordare poer me Dionysium Le Blancq Notarium publicum Londini residentem hoc die XIII^o mensis februarij anno Domini 1577 stylo Angliae
Le Blancq Notarius publicus

55.ii. *Dichiarazione (probabilmente, della Jurisdiction Consulaire di Bordeaux) circa il valore delle monete a Bordeaux nel mese di novembre 1577 – quindi prima che il Parlamento di Bordeaux recepisce la riforma monetaria francese (Bordeaux, 13.12.1577; copia autentica redatta su istanza del mercante inglese Lewis Gowrin il 17.01.1578, e tradotta in inglese il 13.02.1588)*

Translated owte of Frenshe

We subscribed doo certifye to all those as it shall appertayne, that sence the laste daye of October vntill the laste of November last past, the payments of gold and silver currant amonge marchantes in this presente Towne of Bourdeaux had course at the leaste, to mete the dobbel duckett with heades thirteene lyvers tournes the pece, the doble duckett of Sainthomme twelve lyvers, the Crowne of the some fowre lyvers five souls tournes, the teston twoo and twenty souls tournes the pece, and in virtues of the premisses wee have signed these presente with our accustomed signes at Bordeaux the thirde daye of December a thowsande fyvehoundreth seaventy seaven, Signed thus, du Gaffe, Francis Hicman, P. Darpang and per me Richard Killimber vnder is written – Conference hathe ben made of these presentes by me notary vnderwritten with the originall that was exhibited Mr Lewys Gowryn marchant Bankuer of [London?] Requyringe the same for to sarve vnto him according to reason. Made at Bourdeaux the seaventeenth daye of January 1578. Subscribed with a firme.

Haec translatio cum suo transumpto debite collata inuenta est cum eodem substantialiter concordare per me Dionysium le Blancq Notarium publicum Londini residentem hoc die xiii mensis februarii anno Domini 1577 stylo Anglie.
Dionysius le Blancq

56. *Sentenza della Jurisdiction Consulaire di Bordeaux. A seguito della riforma monetaria del 1577, una lettera di cambio di Londra su Bordeaux di 2.000 corone diventa molto più onerosa a pagarsi al beneficiario: il trattario insiste che il pagamento vada fatto in base al tasso di cambio già predeterminato nel cambio (e, dunque, precedente la riforma, di 50 sous la corona), mentre il beneficiario ne richiede il pagamento in base ai nuovi valori (di 66 sous la corona). Il trattario cita allora il beneficiario dinanzi la Jurisdiction Consulaire, che tuttavia condanna il trattario a pagare secondo le nuove disposizioni valutarie. Decisione del 8.01.1578, intimata al trattario il 15.01.1578 (Londra, s.d., traduzione in inglese)*

Translated owte of Frenshe

An extract owte of the Register of the Courte of the common burshe of the merchautes ordeyned by the kinge in Burdeaux

Betwene Mathewe Cerretani Cytezen and merchaunt of Burdeaux plantyf on th'one partie, and Edward Clovert, Englyshe merchaunt defendan on th'other partye, having seene the demaunde of the said plantyfe the defences of the saide defendaunt the acte of somacion made by Andrew Bay Dooyng for the said plantyfe vnto John Bataillen the Requeste presented by the saide plantyfe tending that yf the saide defendan would not receyve the somme of twoo thousand crownes at the rate conteyned in his bills of exchange in the sortes or spesces offered vnto him, that [t]he defendan should repaire for to have payement of his saide somme towards Picchioni [il prenditore della lettera di cambio] which had delivered him the saide bills of exchange. The defences against the said requeste the acte of conclusion in the right and other ordenences and production of the saide parties, The Judge and Consulls of the Courte of the common burshe of the merchautes ordeyned by the kinge at Burdeaux have condemned and doo condempne the said plantyfe [il trattario] to paie to the saide defendan the said twoo thousand crownes whereof the controversie is after the rate of fyftie souls every piece in crownes of the Sonne at sixtye sixe souls every pece according to the edict or proclamacion within three daies withoute expenses, declared to the parties. Declared to the parties the eight daie of January a thousandde five honndreth seaventy eight, Thus signed, Paulte Judge, William de Cazimbon, Fyrst Consull and P. Montandon, Seconnd Consull. Subscribed Chegaray

Vnder is wrytten:

The fyftenth daie of January a thousand five honndreth seaventy eight this

present sentence written on th'other syde was inthimated [*sic*] to the said Mathew Cerretany speaking vnto him which tooke a cotype and also of my exploittes and gave aunswer that he doeth appeale of this present sentence and in dede appealeth in the presence of Peter Lucelles and Lucas maze merchauntes of Burdeaux. Done by me subscribed Ou. Perny

57. *Lettera di cambio. Il trattario, agendo per conto del prenditore Filippo Corsini, chiede ad un notaio di Bordeaux di registrare come la mancata accettazione della lettera dipenda dal beneficiario, il mercante di Bordeaux Jean De La Vigne. È probabile che quest'ultimo volesse aspettare di accettare la lettera di cambio (di 500 corone, da pagarsi al tasso di conversione, stabilito nella lettera di cambio, di 50 sous la corona) sino a quando il Parlamento di Bordeaux non avesse recepito la riforma monetaria francese, per poter così insistere che il cambio avvenisse in base ai nuovi valori (Bordeaux, 26.11.1577).*

This daie the XXVI^y daie of November 1577 before me the notary and tabellion Royall of the towne of Burdeux and the witnesses hereunder named personally appeared Mr Andrew Debays factor for Mr Certany as having chardge from Mr Phillip Corsini of London who speaking personally unto Mr John De La Vigne merchaunt burgoys of the said towne of Bordeaux did offer to paie unto hym according to the bills of exchange of the said Phillip Corsini banker of London the some of one thowsand crownes after the rate of fiftie souls the pece in two precettes beinge V^c crownes either of them amounting in the whole to the some of two thowsand five hundredth livres turnoio paiable by the said Certany to Mr Willliam Lucas merchaunt Englishman or unto the said Mr De La Vigne accordinge to the said letters the tyme wherof was expired the last daie of October last past at which tyme the said money was redde to be delivered by the said Certany in the name aforesaid unto the said Lucas or De La Vigne as at this present yt is redde to be delivered the said precettes and somes of money in currant payment. And then also the said Debays in the name of the said Certany did offer to make royall payment [*sic*] to the said De La Vigne in Mill Rees which he did tender in the presence of me the said notary and witnesses and did offer to deliver them in payment after such rate and price at the said Mill Rees were worth at the tyme and after that the said letter of exchange were dew until this present Protestinge in case that if he will not accepte the same of all expences damages and interest the same and for all of like money (as eny shall happen) and all other which have or shall happen by meanes of not accepting the same as well agaynst the said Lucas beinge absent as the said

De La Vigne beinge present and all others unto which said De La Vigne the said Debays in the name aforesaid did exhibit and shew for the a letter missive of the said Corsini dated the XVIIIth daie of September last past directed to the said Certany by the which the said Corsini doth commande hym to make payment of the said somes whereunto the said De La Vigne did aunswere that he would consider therof and that he would speak with his counsel. And the said Debays in the name aforesaid did and doth persiste in his somons and protestacions as is above declared. And in the said name did require me the said notary to make an acte of all that was done to shewe the said parties passed in the office of mine the said notary at Burdeaux the daie and yere abovesaid in the presence of Jaymes Puller and Jacques Bauccolle clerk enhabitant of Bordeaux witness thereunto called and required.

58. *Riassunto di una lite concernente una lettera di cambio, perché i mercanti londinesi possano deciderla (forse in arbitrato). Una lettera di cambio di 2.000 corone viene emessa a Londra da pagarsi il 10 novembre a Bordeaux al beneficiario o ad un suo assegnatario. Una serie di ritardi dell'assegnatario ne fa slittare il pagamento sino a dopo la ricezione della riforma monetaria del 1577 da parte del Parlamento di Bordeaux – ricezione avvenuta, secondo il documento, il 2 gennaio (1578) – a seguito della quale il cambio è divenuto molto più oneroso per il trattario e conveniente per il beneficiario, che vuol essere pagato in base ai nuovi tassi di cambio. Il trattario al contrario insiste per il vecchio cambio, adducendo in suo favore che il prenditore mai avrebbe accettato di emettere una lettera di cambio alle nuove condizioni, e soprattutto come la riforma monetaria sia entrata in vigore a Bordeaux quando già il beneficiario era in mora credendi. La questione viene posta ai mercanti londinesi (Londra, s.d.)*

Roger, an Englisheman vyntener³⁴ of London, havinge occasion to occurye money in Burdeaux came to Danyell marchannt dwelling in London requyringe of him bylles of exchange for II^M crownes of fyftie sols the crowne and after longe talke they died agree together for the sayd II^M C of the which the saide Roger gave the value as IIII^f III^d for every crowne of the which pryce the saide Danyell was contented. Consyderinge howe the gold was in grannce at very hyghe pryce or ells he woulde not have done it but at suche prices that were used twoo or three yeres agoo [*sic*]. And so the XXV daie of September he made his bylles of exchange for Burdeaux directed to his frende Maurys to be payd in Burdeaux before or within the X daie of November in payement currannt amonge merchantes to the

³⁴ Variante di vintner, *Middle English*, commerciante di vini.

saide Roger, or to Edmonde or George assignes of the saide Roger, when the tyme came the said Maurice of Burdeaux being advertised by the saide Danyell of that money that he shoulde paie went sykinge and inqyringe for the partyes that ought to receave at the latter ende went to the hoste where they all use to lodge when they be at Burdeaux the hoste sayde that none of them was come. And that for his parte he hath no charge to receave this money. Then the saide Maurice made an acte shewing his money Ready Protestinge henceforth that the said money run at all perils and fortunes of the said Roger and his consortes for he was ready to paie according as he hath paid other Englishemenn in those daies for suche billes of exchange the which peaceably have received their money and do their busyness with all.

Abowte the middest of December came to Burdeaux Edward one of those to whom the byll was to be payd, and gave to Mauryce certene close letters of advice of Danyel of London the said Mauryce tolde him I owe unto you II^M crownes of 50^s in payment currant amonge merchantes from the Xth daie of November many days ago I have advyse of the same. I have made a suche acte. The money hath ben at your venture from that daie I praye you come and receave the same, the saide Edmond gave him good words from daie to daie then the said Mauryce died calle him before the Iustice for to be discharged of that money butt in the meane space that they were in debate the seconnde daie of January was published in Burdeaux the reformacion of the money, with fallynge of 30 or 40 per cento. Edmond doth saye that he will not receive but as the kinge proclamacion, and will take no knowledge of any other condicion of the byll, nor of the use of merchanttes, nor what other have done. Mawrys doeth alledge that this byll was to be payd the Xth daie of november in payement currant amonge merchanttes, and that from the same daie the mony is his mony, and that danyell of London would not had taken 4^s 3^d for 50^s³⁵ for to paye other wyse then as it was currant in those daies amonge merchanttes, for yf he had meaned to paie after this sorte that Edmond requyreth he would not have taken 5^s 6^d for 50^s but suche pryce as 2 or 3 yeres ago was used when the course of the money amonge merchanttes was not so hygh.

Besydes that Mawrys doeth alledge that dyvers other Englishemen to whome he owght money dewe in the very same tyme and that was delivered in London after the XXth daie of September have received their paiement

³⁵ La “s” sovrascritta in questo caso sta per *sous*, e non, come di solito, per *shillings*.

peaceably without any stryfe or contencion, and with the same they have done their busyness. And although Roger Edmond and George have not come in tyme, whatsoever their excuse maye be, the fawlte is not of Mawrys nor Danyell, the which have prepared the monny ready for the tyme that it was dew, and yf they had come they would have donne their busynesses as well as the others.

Noew question is asked unto the worshipfull merchanntes of London, yf by order & equitie of merchanntes, this byll of exchange dewe the Xth daie of November in Burdeaux is to be payde at the rigor of the king's proclamacion, published in Burdeaux the seconde daie of January, or els, as it was the course of paymentes amonge marchanntes the Xth daie of November according to the very words of the byll of exchange.

59. *Antonio Gardino intima formalmente il pagamento della lettera di cambio che John Teyler, in qualità di agente di James Harwye jr., ha accettato ma ancora non pagato. John Teyler lamenta l'impossibilità di pagare la lettera a seguito della situazione di miseria generale che si è abbattuta su Anversa dopo il sacco da parte dei Lanzichenecchi (4.11.1576), durante il quale la somma di danaro da John Teyler predisposta per onorare la lettera di cambio era stata rubata. John Teyler allora, riconoscendosi obbligato dinnanzi al notaio, fa una lettera di cambio pagabile ad Antonio Gardino o al portatore dai Corsini di Londra per 50 lire fiamminghe al tasso di cambio di 22 scellini fiamminghi la sterlina inglese (Anversa, 23.11.1576)*

In dei nomine amen. Anno domini nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo septuagesimo sexto die vero vigesima tertia mensis novembris Comparuit coram me Livino van Rokeghem notario et tabellione publico per consilium sue maiestatis in Brabantia approbato et in presentia testium infrascriptorum Magnificus vir dominus Anthonius Gardinus qui requisivit dominum Joannem Teyler vice et nomine et tanquam agentem et factorem negociorum magnifici domini Jacobi Harwye iunioris ibidem presentem quatenus sibi solvere vellet summam contentam in quibusdam cambiū literis ibidem in medium exhibitis et hic inferius subinseritis ac per eundem Harwye acceptatis secundum earundem literarum vim formam et tenorem. Sed quia dictus Joannes Teyler dicto nomine respondit herum suum esse absentem extra hoc oppidum seque huiusmodi literas solvere non posse ob presentem huius oppidi Antwerpensis depredationem spoliationem et miserabilem desolationem et proinde quod provisio denariorum promptorum quae ad id et alia promptam habebat ei ablata ac vi et violenter abrepta est. Hinc est quod

predictus dominus Anthonius Gardinus sine prejudicio dicte acceptationis protestatus est de consensu dicti Joannis Teyler de huiusmodi defectu solutionis simul ac de summa principali in dictis literis contenta cambiisque et recambiis ac quibuscunque aliis damnis expensis interesse ea occasione quomodolibet presentibus et futuris tam contra dictum dominum Jacobum Harweye vigore dicte acceptationis quae etiam contra datorem et subscribentem earundem literarum et quoscunque alios ad id quomodolibet obligatos uti etiam protestabatur expresse de accipiendo similem summam ad cambium et recambium huiusmodi pro socis quibuscunque damnis expensis et interesse eorundem. Ad ea omnia et singula tempore et loco oportunitis recuperandum ab eisdem ad hoc quomodolibet obligatos et eorum bonis. Sibi dicto nomine actionem et ius in omnibus et per omnia reservando consentiens dictus Joannes Teyler inde per me notarium fieri instrumenta et acta publica unum vel plura in meliori forma. Acta sunt hec Antverpie presentibus ibidem. Rumoldo Hoochstoel et Nicolao Vitz testibus ad hoc vocatis et rogantis, Tenor vero dictarum cambii literarum unde supra fit mentio sequitur et est talis Laus Deo the 19th Septembre anno 1576

At duple usance I praye yu [*siz*] to paye by this my firste bill of exchange my seconde not beinge paide unto Anthonio Gardino or the lauffull bringer here of fiftii punds [*siz*] currant money in Antvarpe for marchandize and is for the valleur there of here receyvid of Philippe Corsini at the daye macke good payement and put it to accompt as per advize Thus god keepe you.

Erat subscriptum John Light Fotte excepted in dorso scriptum erat "To his lovinge friend Jeames Harvey marchand Antverpre prima."

Retulit mihi notario subscripto Nicolaus Carinchioni cambiorum censarius quod iam hic Antverpie facta fuerunt ad solitum usum pro Civitate Londinen[*sis*] precio et ad solidos viginti duos monete flandrice pro qualibet libra sterlingica

Livinus van Rokeghem notarius publicus

60. Memorandum (forse per un lodo arbitrare) circa una disputa su 'cambio secco' tra Domenico Pescioni ed Acerbo Velutelli (Londra, febbraio 1581 – anno riportato sul retro del documento).

Il 3 settembre 1580 Domenico Pescioni presta a cambio la somma di £ 200 a Francis Robinson. Si tratta di un 'cambio secco' (o, nel gergo mercantile inglese del tempo, 'cambio morto') – nel quale la circolazione del denaro in un'altra piazza per poi tornare indietro con un secondo cambio è solo nominale: le due lettere di cambio servono solo a celare il tasso di interesse del prestito. Nominalmente, il denaro dovrebbe andare ad Anversa ed essere là pagato a dei prestanome (Giovanni Battista e Nicola Forzosi), corrispondenti di Pescioni, mentre da Anversa Robinson dovrebbe poi fare un'altra lettera su Londra in favore di Filippo Corsini. Del debito di Robinson si fa garante il mercante di Lucca residente a Londra Acerbo Velutelli³⁶. La lettera di andata (quella da Londra fatta su Anversa) non viene mai spedita: Pescioni vuole infatti evitare a sé ed ai suoi corrispondenti un inutile problema, e si limita ad applicare il tasso d'interesse che avrebbe avuto una vera e propria rimessa su Anversa con cambio di ritorno a due mesi (cioè, in quel momento, davvero poco: solo 40^d).

Si arriva così al 12 novembre, giorno in cui Corsini presenta la seconda lettera (quella, nominalmente, proveniente da Anversa) a Robinson, che la accetta, impegnandosi a pagarla il 2 dicembre. Giunta la scadenza, Robinson non riesce a pagare, e chiede lunghe dilazioni (che Corsini non accetta), e Velutelli (il garante) similmente prende tempo. Corsini protesta il cambio, ma Robinson dichiara bancarotta. Velutelli continua a non pagare, e Pescioni infine rimborsa Corsini.

Pescioni ora chiede il pagamento a Velutelli (garante del prestito a Robinson). Velutelli tuttavia obietta che Corsini ha fatto passare troppo tempo prima di esigere il pagamento della lettera di cambio e ne rifiuta il pagamento. La controversia viene rimessa di comune accordo fra Pescioni e Velutelli a degli arbitri. Questi sentono la testimonianza di Robinson, e stanno per condannare Velutelli al pagamento a favore di Pescioni. A questo punto Velutelli trae l'asso dalla manica, e chiede che Pescioni esibisca la lettera di cambio iniziale (quella fatta su Anversa) della quale lui era garante, ben sapendo che non è mai stata inviata. Pescioni spiega candidamente tutto agli arbitri, dichiarando che questa sia prassi ordinaria, e come queste finte lettere di cambio siano chiamate 'dead exchange' tra mercanti, aggiungendo peraltro che Robinson ne era perfettamente al corrente ed aveva comunque accettato di pagare.

Sembrerebbe a questo punto che Velutelli avesse cercato di spostare la giurisdizione presso una corte di common law (o forse la Chancery), perché il memorandum si chiude chiedendo al destinatario della lettera quale sia la posizione del diritto inglese sul punto.

Domenicke Pesciony florentine habetant in London the second daie of septembre last passed dyd lende oute Francis Robinson twoo hondreth poundes sterlin and agreed that the sayd money shoulde be delivered vnto

³⁶ Negli anni Settanta del sedicesimo secolo, Acerbo Velutelli era fra i mercanti italiani più ricchi in Inghilterra, avendo anche ottenuto il privilegio esclusivo per l'importazione dell'uva passa in Inghilterra dal 1575 al 1582 (anche se presto temperato con l'esclusione da esso dei mercanti inglesi). FUSARO, *Uva passa*, cit., pp. 20-22.

him for Andwerpe at double vsance [*scil.*, tra due mesi] & that from Andwerpe it should retourne at vsance that is one moneth so that he the sayd Pesciony might have his monie agayne the second daye of Decembre with souche proffitt or losse as the exchange from Andwerpe shoulde geave to London having for the somme a bonde of the sayd Frauncis Robinson & of Acerbo Velutely merchaunt Italian inhabiting in London and without Velutely his bond would nott have trusted the sayd Robinson all this appeareth by the bond with the condicion made by Honfrye Broke notarye.

Besydes the sayde bond the sayd Pesciony tooke billes of exchange of the sayd Robinson who having never a factor of frynde in Andwerpe that might paie the monye for him desired the sayd Pesciony that he would wryte that vpon his credit John Sauffort & Peter Holman inhabitants of Andwerpe shoulde paie the sayd bill of exchange of Robinson, and shoulde at the daie take it vp by exchange vpon the sayd Robinson at vsance. The sayd Pesciony when the bond and billes of exchange weare made did promise Robinson so to doe and did bidde Robinson to make the sayd billes of exchange derected to the sayd Sauffort & Holman his factours to be paied to them selves, that is to saie that theye at the daie appointed shoulde make the sayd Robinson debtour of the sayd somme and creditour the sayd Pescioni. And yf the sayd Pesciony had so done the bill of exchange of the sayd Sauffort and Holman derected to Robinson had atowned to paie to himself the sayd Pesciony or to souche as he shoulde have apoynted & none otherwise considering that Robinson was Debtour of the sayd Sauffort & Holman in Andwerpe and Pesciony the creditour.

The sayd Pesciony considering that it was butt a trouble & labour for him to wryte letters in Andwerpe for this matter besides more charges that sould have ensued as well vpon Robinson his debte and vpon the sayd Pesciony his credit, for Sauffort & Holman their paynes in keeping this accompte did resolve nott to send at all Robinson his letter into Andwerpe and that it shoulde be not hurt nor prejudice to take the paynes himself in keeping th'accompte for escheing [*eschewing*] of charges, which Sauffort & Holman shoulde have doen. So that about the X or XII of novembre when he had advice how the exchange went in Andwerpe the second daye of Novembre which shoulde have ben and was the daie of payment of Robinson his bill in Andwerpe when the sayd Pesciony had made the reckinge of the exchange the promision & charges that Sauffort & Holman woulde have putt in Accompte yf yt had come to their handes

dyd fynde that the exchange charges & interest of the sayd II^C poundes sterling in III monethes came to no more butt 40^d ster[ling] and so caused a friende of his to make one letter of exchange in the frenche tongue in the name of the sayd John Sauffort & Peter Holmann dated the II of November derected to the sayd Robynson for 606 nobles the whiche is 200^l ster[ling]. And for certayne consideracions the sayd Peschiony made not the bill of exchange to be payd to him selfe, fearing that the sayd Robynson woulde have ben importunate vpon him to have him deliver the sayd somme agayne vnto him by exchange wheare vpon made by bill to be payd to Phillip Corsiny the second daye of Decembre and to geave more credit to the matter in the bill was sayd that the value in Andwerpe was received of John Baptist & Nicholas Forsosy.

This bill being made was presented by Corsini vnto Robynson aboute the XIIth of novembre for to have yt accepted according to the vse and ordre of the merchautes. The sayd Robynson did accepte the bill and was glad that his debte was retourned with so muche litell losse & interest and promised to paye yt at the daie which was the II of Decembre as above is sayd. When the daie was come Corsiny did send for the mony, butt Robynson being vnprovided delayed him from daie to daie and from morning to evening by the space of X or XII daies.

In the same tyme Hippolito Buyamonty who is neven³⁷ to Acerbo Velutelly and his factor remembering the bond that Velutelly his vncle had vnder written for Robynson dyd aske Peschiony yf Robynson had payd yt or no. Peschiony tolde him that the retourne was come backe to paie to Corsiny and that Robynson had nott yet payed the same. A fewe daies after that for all the diligence that Corsiny had vsed no payment being had the sayd Hippolito was solicited by Peschiony & Corsiny divers & soundrye tymes Hippolito also went divers tymes to speike [*sic*] to Robynson for the same, and prayed Corsiny to doe his endewure to procure the payment of the same. And some tyme the sayd Hippolito sayd “we knowe that we are bounde yf Robynson do nott paie the money must comme oute of oure prise.” And some tyme sayed “I will go to receive yt & bring the some to Mr Corsiny”. In this tyme Robynson was importunate vpon Corsiny that he shoulde forberre him vntyll the second of February for the payment and that he woulde contente and recompense him with the interest, the which thinge Corsiny never graunted nor promised as doth appeare by Robynson

³⁷ Dall'*Old English* «nemnan» (chiamare, dare il nome, rivolgersi a), qui con il significato di famiglia, servitore (Ippolito Baiamonti era infatti nipote di Velutelli).

[in] his examinacion. Northwithstanding for all this diligence no mony coulede be had nor of Robinson nor of Velutelly which continued vntyll the XV of februarye that Robinson brake³⁸ and dyd keape his howse³⁹.

Then for to shewe Velutelly that Robinson had nott payd the money nothwithstanding that Hippolito was dayly advertesed of yt by Peschiony & Corsiny the sayd Corsiny made a protest vnto Robinson for lacke of payment whearevpon Pesciony sayd that he woulde satisfye & paie the sayd mony to Corsiny as yf the sayd bill of exchange had ben in deade made by Sauffort & Holman whiche was doen that all things might passe orderlye notwithstanding that the bill of exchange was fayned [feigned] as above is sayd. This doen the sayd Perschiony sayed to Velutelly that Corsiny was not payed of Robinson butt that he had protested his bill and that he the sayd Peschiony for to stave the protest that yt shoulde not be sent to Andwerpe had payd the same to Corsiny and therefore prayd Velutelly to paye him the same. Whearevnto Velutelly aunswered that he founde greate faulte in deleying so longe a bill of Exchange & sayd that he was in doute that Corsiny willingly had prolonged the tyme & agreed with Robinson for some interest the whiche thinge yf he might proue he was discharged of his bond. The matter by consent of Velutelly & Peschiony was comytted to thre merchauntes straungers to be indifferent Arbitratours who thought good for there more assuraunce in giving up there iudgment to heare & examen Robinson vpon his othe before a Notarie. Who [Robinson] being examined in one poynte dyd forget himself saying that he had the mony of Corsiny & nott of Peschiony who toulde the money in his dwelling howse the IIII daye of Septembre to one Peter servaunt vnto Robinson. This alteracion was not taken by the arbitrouers to be greate, and considering that Corsiny never graunted prolongacion of any tyme vnto Robinson weare reddie to geve sentence that Velutelly shoulde paie the sayd money vnto Peschiony. Butt Velutelly knowing or suspecting howe the matter was & that Robinson his bill was never sent to Andwerpe, had Peschiony exibett the bill of exchange which was come from Andwerpe. Peschiony did confesse plainly before the sayd Velutelly & the Arbetrours [*sic*] that yt was true that he never sent Robinson his bill to Andwerpe, butt declared truly vpon what intent yt was doen, for to save labour & charges and for lesse trouble of him and his frendes Sauffort & Holman in the whiche thinge was no deceite nor no prejudice to any man for the reckinge of the exchange was

³⁸ Ruppe il banco, cioè fece bancarotta.

³⁹ Sul «keeping house» (sostanzialmente, barricarsi in casa) cfr. *supra*, § 4.1.

iust the losse was butt lytell, yt was allowed and accepted of Robinson principall debtour, whiche woulde nott refuse to paie yt yf he weare hable, besides this kinde of “deade exchange” so called when the bills are nott sent over is vsed amonge merchautes. This is the true and whole discourse of all this matter, we desire to knowe yf Peschiony for this dead which his for nott sending over the bill of exchange must lose his money disboursed or yf Velutelly remayneth bound to him or no, by the lawes of this realme.

61. *Protesto contro Gerard de Malynes per la somma di scudi 1.000 d'oro: il trattario della sua lettera di cambio, Didaco Hernandez, non era reperibile ad Anversa, né altri erano disposti a pagare la lettera di Malynes (Anversa, 3.03.1587; qualche foro nel foglio)*

Noverint universi quod anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo septimo et die tertia huius mensis Martii Coram me Petro de la Forest notario autoritatibus Apostolica et regia publico et cive lugdunensi subsignato et testibus infra scriptis D. Horatius Arrighetus nomine Petri Francisci et Folchi Rinuccini de Lugduni, Protestatus fuit contra Gerardum de Malinas londini et eius bona de omnibus damnis, sumptibus et capensis cambiis et recambiis factis et faciendis defectu solutionis summa scutorum mille auri solis sibi non facta vigore suarum cambii literarum ... Domino Didaco Hernandez Lugduni dictis Rinuccini his apparitionis solutionibus solvendarum pro causis in ipsis declaratis actualiter exhibitis dicens debitam et extremam fecisse diligentiam de reperiendo dictum Hernandez super platea cambiorum et inquisitione facta ex multis mercatoribus ipsum nec alium qui dictam summam solvere voluerit reperire non poterit. Protestans ulterius dictus Arrighetus de dictam summam accipiendo dicti Lugduni ad cambium et recambium contra dictum De Malinas et alios quos expedierit pro civitate Londino super quibus praemissis protestatus Domino Arrighetus d.n. instrumentum sibi fieri petiit quod obtuli et confeci sub hac forma.

Actum et datum Lugduni in officina mei notarii subsignati Anno die et mense praedictis. Presentibus Petro Bacallyon clerico et Edouardo D... commorantibus vocatis et rogatis.

Retulit Alexander Deodati Lucensis proseneta Lugduni iuratus cambia vidisse Lugduni his apparitionis solutionibus pro cambio londino sterlinis septuaginta noverit pro quolibet scuta auri solis

...

P. de la Forest

62. *Il Granduca di Toscana Ferdinando I chiede a Bartolomeo Corsini di inviare due lettere di credito (per un totale di 1.000 scudi) a Londra per il suo ambasciatore, il conte Alfonso Montecucoli (1546-1607), che vi si recherà per congratularsi col nuovo sovrano Giacomo I d'Inghilterra (Firenze, 26.07.1603)*⁴⁰

Don Ferdinando Granduca di Toscana

Molto Magistro nostro diletteissimo,
Mandandovi Noi il Conte Alfonso Montecucoli per nostro Ambascadore a congratularci con il re et regina d'Inghilterra, desideriamo che gli faciate per il vostro Corrispondente in Londra due lettere di credito separate l'una da l'altra di cinquecento scudi l'una da essergli pagati a lettera vista in quella città di mano in mano che egli farà presentare le lettere, et chiedere i denari, et subito che haverete avviso che sieno stati sborsati ve gli rimborseremo et verremo buoni noi medesimi et a questo effetto et per vostra sicurezza vi scriviamo la presente, et salutandovi vi ci offeriamo et il Signor Dio vi guardi. Data in Fiorenza nel nostro Palazzo il dì 26 di luglio 1603

Vostro
Granduca di T.

63. *Lettera di credito di 500 scudi per l'ambasciatore del Granduca di Toscana Ferdinando I, emessa da Bartolomeo Corsini da Firenze da riscuotersi presso il nipote Ottavio Gerini a Londra (Firenze, 29.07.1603)*

Addì 29 di luglio 1603 in Firenze

Mag. Sig. In vista della presente pagherete al Magnifico Sig. Conte Alfonso Monte Cuculi [*sic*] Imbasciator di Sua Altezza Serenissima in una o più partite al Sig. Illustrissimo piacerà fino alla somma di scudi cinquecento di lire sette per scudo di questa moneta, o loro valuta, ritirando questa lettera di credito con duplicate quietanze accusando.

Dio vi guardi
Bartolomeo Corsini

⁴⁰ Partito il 30 luglio 1603, il povero Montecucoli arrivò a Londra a settembre, mentre infuriava la peste. Rientrò a Firenze nell'aprile dell'anno seguente. G. BRUNELLI, *s.v.* «Montecucoli, Alfonso», *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 76, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2012.

64. *Il Granduca Ferdinando I di Toscana scrive ancora a Bartolomeo Corsini perché il suo trattario a Londra (il nipote Ottavio Gerini) estenda altro credito all'ambasciatore del Granduca (che tuttavia raccomanda di fare massimo risparmio), e gli passi anche una diaria giornaliera di 17 scudi d'oro e nulla di più, salvo altri 1.000 scudi per il ritorno in Toscana. Se il segretario del Granduca, Ottaviano Lotto, dovesse rimanere in Inghilterra, Gerini dovrà dargli 60 scudi al mese (Firenze, 13.12.1603)*

Molto Magnifico nostro diletteissimo, le due lettere di cinquecento scudi l'una, che a nostra requisitione faceste a Ottavio Gerini⁴¹ in Londra perché gli pagasse al Conte Alfonso Motecuccoli, mandato da Noi Ambasciatore in Inghilterra, come ci conterà, che il Conte habbia ricevute amendue [*sic*] quelle somme, vi saranno menate buone et rimborsate da Noi, mantenendovi la parola et promessa, che era la nostra lettera in denari, quando vi ordinammo che faceste le sudette due lettere, et havendo oltre al pagamento delle sudette due lettere Ottavio Gerini continuamente fatto spendere del vitto il sudetto Conte, et sue persone in tutti quei luoghi dove è stata la Corte di man in mano, vi assicuriamo con questa che vi verremo buone et pagheremo anche tutto questo conto di tutta questa spesa, non solo fino al di d'hoggi ma anche per tutto il resto del tempo che il suddetto Conte si fermessi per Noi in detta Ambasseria, potendo essere che vi si fermi ancora per un mese, o fino in due, et volendo Noi, che il prefato Gerini continui di fare la soprannominata spesa del vitto del sudetto Conte, et alle sue Persone in Corte, et anche fino a che metta il piede in Barca per ritornarsene, con questo però che il Gerini perseveri in far fare la spesa da un suo huomo pratico et fidele et a quel maggior risparmio et un quel maggior vantaggio de prezzi che sarà possibile, et se pure, il che non si dovrebbe mai credere, sempre che li huomo del Gerini si porti fidelmente, il Conte Alfonso non permetta che l'huomo del Gerini spenda egli, diati al Conte Alfonso denari a quel ragguaglio, et conto di diciassette scudi d'oro il giorno che voi scrivete, che l'huomo del Gerini l'aveva speso fino a quel di per le spese del vitto, et niente più; et medesimamente fuor delle spese del vitto, che si hanno da fare alla ragione di sopra, finché i Conte s'imbarchi per tornarsene, non gli dia il Gerini denari per nessun altro conto, se non mille scudi di nostra moneta nello imbarco con i quali si provenga poi dare per il suo ritorno, et con essi si conduca, et mandi poi il Gerini tutto il conto della sudetta spesa di vitto fino al giorno dell'Imbarco, sottoscritto dall'huomo suo, dal Conte Alfonso,

⁴¹Nipote dei Corsini, Ottavio Gerini visse ancora a Londra alcuni anni, fungendo fra l'altro anche da trattario delle lettere di cambio di Bartolomeo Corsini una volta che quest'ultimo si era trasferito stabilmente a Firenze.

et da lui, che si farà buono, come s'è detto, et parimente si faranno buoni li sudetti mille scudi, come di sopra, che il Gerini darà al prefato Conte nello imbarco per la spesa del suo ritorno, et se accadesse, che il Conte lassasse in Corte d'Inghilterra Ottaviano Lotto nostro segretario, desideriamo che ordinate al Gerini, che gli somministri scudi sessanta il mese di nostra moneta, finché non revochiamo tal commessione, con i quali detto segretario pensi a sostentarsi. Et questi ancora di man in mano, che saranno sborsati, vi si faranno buoni, et per sicurezza di tutto il di sopra, vi habbiamo scritta questa, et il Signore Dio vi conservi, et contenti, dall'Ambrogiana⁴² a 13 di Dicembre 1603

Vostro
Granduca di T.

65. *Lettera di Bartolomeo Corsini al Gran Duca di Toscana, per sollecitarlo a rimborsargli quanto speso per l'ambasciatore (Firenze, bozza, s.d.)*

Ser.mo G. Duca,

Bartolomeo Corsini, umile servitore di Vostra Altezza Serenissima, li dice come li mesi passati di ordine di Vostra Altezza fece paghare al Conte Monte Cucoli suo Inbasiatore alla Corte d'Inghilterra diverse partite di danari, per spese di vitto e altro, conforme a che li fu comesso, li mesi passati, per altro suo memoriale fece stantia a Vostra Altezza Serenissima d'essere rimborsato, per il quale prevede e dette comessione al suo depositario, vedessi li conti, et che io fussi paghato, li quali conti di già sono stati rivisti, però di nuovo fa stanzia che Vostra Altezza Serenissima si degni di dare ordine a detto depositario, li sia fatto il paghamento di quanto resta havere. In oltre, si degni di dare comessione al medesimo depositario che sieno passate le partite di scudi 2.400 in circha, che il detto sponente a sborsato nel negotio di stanza per conto e comessione di Vostra Altezza Serenissima che se bene n'è stato rimborsato, apparisse per libri della depositaria di essere debitore, che secondo l'apuntamento preso, la supplicha sia levata di debito e ne sia accomodato, la debita scrittura si come si è fatto dell'altre partite che di tutto terrà a somma gratia e favore preghando il Signor Iddio per ogni sua felicità.

⁴² Villa medicea all'Ambrogiana.

66. *Filippo Corsini si impegna al pagamento di 40^{li} 5^s 4^d entro un mese dalla notizia a Londra dall'arrivo della nave «The Darling» a Livorno a Thomas Garway e George Holman (Londra?, 21.11.1599; sul retro George Holman dichiara di avere ricevuto la somma il 6.03.1600)*

Be yt knowne vnto all men by theis presentes that I Phillippe Corsini merchaunt of Florence resident in London do owe vnto Thomas Garway draper and George Holman grocer cittezens of London the some of forty poundes five shilinges and foure pence of lawfull money of England to be paid vnto the said Thomas Garway or George Holman their executors administrators or assignes in London before the end of One moneth next ensewinge certeyne newes and knowledge had in London of the arryvall of the good shippe called the Darlinge at the porte of Legorne in the parties of Italy. Vnto the which payement well and truelie to be made and done I bynde me my heres executors and administrarors by theis presentes. In witness whereof I have herevnto sett my seale yeoven the One and Twenteth daye of November 1599 And in the Two and Forteth yere of the Reign of our Sovereign Lady Queene Elizabeth.

Per me Filippo Corsini
Sigillatum subscriptum et deliberatum In presentia mei Charloi Bostacke
Scr[ivanus]

[*sul retro*]

Received by me george holman the VIth marche 1599 in full payment of this bill the Somm of fortie poundes fyve shillings four pence from Phillipe corysne the day & yeare above written 40 . 5 . 4

67. *Filippo Corsini si impegna a desistere da ogni azione legale intrapresa contro l'eredità di Giuseppe Simonelli promossa a Firenze, in base alla sentenza arbitrale resa da Nicolò di Gozzì in Londra nel 1592 (Londra, 5.10.1594)*

Io Filippo Corsini mercante fiorentino habitante nella città di Londra così in nome mio proprio come del signor Bartholomeo Corsini mio fratello et compagni Prometo per la presente al signor Lellio Tirelli marchante Luchese habitante nella medesima città Executore del testamento et Vilma Volanta del quodam Giuseppe Simonelli marchante Luchese defuncto de quitare et levare avanto l'ultimo de febraro prossimo tutti li attachamenti

et altri atti che io con la detta mia compagnia havessi fatto fare in fiorenza per causa delle differenze che sono state fra il detto quondam Giuseppe Simonelli et me et la detta mia compagnia, come io sono tenuto di fare secundo il tenore d'una sentenza abritraria data dal signor Nicolò di Gozzi in Londra fra noi addì vinti d'ottobre anno mille cinquecento novantadua. Et per l'accompiamento di quanto di sopra io il detto Filippo Corsini obbligo la mia persona, e di esecutori administrators et beni muobili et stabili presenti et futuri nella miglior forma per la presente, et in fede di ciò ho sottoscritto et sigillato la presente de mia propria mano.

In Londra addì Vinti Cinque del mese d'Ottobre anno millecinquecento novanta quattro et nell'anno trenta sei del regno di nostra serenissima signora Elizabetha per la gratia di Dio Regina d'Inghilterra francia et Irlanda Defensatrice della fede etc.

per me Filippo Corsini

Signatum sigillatum et traditum in presentia mei infrascripti notarii Londini commorantie
Paulus Typoots

68. *Quietanza di pagamento da parte del beneficiario di una lettera di cambio tratta a Londra su Anversa (Anversa, 7.09.1576)*

I Thomas Vachell doe by these presentes confesse to have received of Mr Nicolas Sforzosi Gio. Paulo Dorto & c. in Antwerp this present seventh daye of Septembre anno 1576 by virtue of a letter of credit dated at London the IIIIth daye of August last past and addressed to the sayd Nicolas Sforzosi Gio. Paulo Dorto & c. from Filippo Corsini at the instance of Barnarde Feld the some of twoe hundredth fortye and five powndes nynteene shillings & nyne pens in cwrrant flemish money due and payable to me, the IIIIth daye of this present moneth of September, for the somme of one hundredth nyntyte & seven powndes and nyne shillings starling rated at 24^s 11^d flemysh for the pownde, as by the sayde lettre of credit more playnlye maye appere. In witesse wherof I have vnto this my present seconde acquittance, and to one other lyke vnto the same subscribed my name the daye and yere first abowe written.

Thomas Vachell

69. *Ricognizione di debito. James Mones dichiara di dovere £. 10 a John Quento, impegnandosi a pagarle tra sette anni (Londra, 10.10.1564)*

Be yt known vnto all men that I James Mones do owe to John Quento the Som of tene powndes st. the which Som of X^{li} I the sayd James do promis to paye vnto the sayd John the Xth of October In anno thowsandfyve-houndrith and threskore and eleven [1571] next coming after the date hereof which tene poundes doth procede dewe unto hime of certene rekeninge [reckoning] and accompts made betwene hime and me this present daye to the which he doth binde his eyres [heirs] exec[utors] and assignes and for witness of the trewth I the sayd James have written this bill with myne owne handes and sett myne Seall this Xth of October a^o 1564.

per me James Mones in London

70. *Ricognizione di debito. Il fabbro di Londra Roger Reyson dichiara di dovere £. 17 al mercante di Venezia Girolamo Benalio, da pagarsi il 24 giugno 1576 (Londra, 4.04.1576)*

Be it knowen unto all men by theis present that I Roger Reyson citizen and blacksmythe of London owe unto Jerrom Benalio merchant of Venice the some of Seaventien poundes of lawful money of England, to be paid to the said Jerrom Benalio his executors administrators or assignes upon the feast day of Natyvety of St John Baptist next comenge [24.06.1576] after the date hereof unto the which payment well and truly to be made and done I bynde me my executors and administrators by theis present, Sealed with my seale yoven the Fourth day of Aprill 1576, And in the Eightenth yere of the Reigne of our Sovereigne Lady Elizbeth by the grace of God queen of England Fraunce and Ireland defender of the faith etc.

Sigillatum ac subscriptum et deliberatum in praesentia mei Neathanaelis Gaueble scrivanus Willielmi Softlay Notarij

71. *Ricognizione di debito. John White, merchant Taylor*⁴³, dichiara di dovere £ 12 al mercante veneziano Girolamo Benalio, da pagarsi il prossimo 24.06.1568 (Londra, 20.08.1567)

Be yt knowen unto all men by theis presente that I John White citizen and marchantaillor [*sic*] of London owe unto Jerome Benalio marchant of Venice the some of twelve poundes of lawfull money of Englund to be paid to the same Jerome Benalio his executors administrators or assignes upon the at the feaste of the Nativety of Saynt John Baptist next comeinge after the date hereof [24.06.1568]. Vnto the which payment well and truly to be made and done I bynde me my executors and administrators by theis presente. Sealed with my seale yoven the five and twenty daye of August 1567 and in the Nynthe yere of thye Reign of oure Sovereign lady Elizabethe by the grace of God queen of England France and Irelande defendor of the faythe etc.

per me John Whytt
Sigillavit subscripsit et deliberavit in presentia mei Rogeri Bouthe scrivener,
William Gistlay notarij

72. *Ricognizione di debito. Il fabbro di Londra Richard Reyson dichiara di dovere £ 12 al mercante veneziano Girolamo Benalio, da pagarsi il 19 aprile 1579 (Londra, 4.03.1579)*

Be yt knowen unto all men by theis presente that I Richard Reyson citizen and blacksmythe of London owe unto Jerrom Benalio marchant of Venys the some of twelve pounds of lawfull money of England to be paid to the same Jerrom Benalio his executors administrators or assignes upon the Nynetenthe day of Aprill next comynge after the date hereof, unto the which payement well and truly to be made and done I bynde me my heires executors and administrators by theis presente. Sealed with my seale yoven the fourthe day of marche in the yere of our lord God according to the computacion of the Churche of England 1578 and in the one and twenty yere of the Raighn of our sovereign lady Elizabethe by the grace of God Queene of England Fraunce and Ireland defendor of the faythe etc.

⁴³ Il debitore apparteneva alla *Livery Company* dei *Merchant Taylors*, categoria in effetti più facoltosa dei semplici sarti, in quanto possedevano le stoffe che poi andavano ad utilizzare.

Signed Rich. Reyson

Sigillatum subscriptum et deliberatum in presentia mei Nathanelis Gamble
scrivente Willelmi Softlay notarij

73. *Ricognizione di debito. William Page, commerciante di lana di Londra, dichiara di dovere 30 scellini al mercante di Venezia Girolamo Benalio, da pagarsi il 29 Settembre 1579 (Londra, 30.03.1579)*

Be yt knowen unto all men by theis presente that I William Page citizen and Woolman of London do owe unto Jerome Benalio marchant of Venice the some of Thirty shillings of lawfull money of England, to be paied to the same Jerome Benalio his executors administrators or assignes upon the nyne and twenty day of September next comeinge after the date hereof, unto the which payment well and truly to be made and done I bynde me my heires executors and administrators by theis presente, Sealed with my seale yoven the thirteth day of marche 1579 and in the one and twenty yere of the raign of our soveraign lady Elizabeth by the grace of god queen of England France and Ireland defendor of the faithe etc.

per me Willyam Payne

Sigillatum subscriptum et deliberatum in presentia mei Robert Sandwithe
scriv[ener]

74. *Ricognizione di debito. Il mercante londinese Richard Saltonstall⁴⁴ dichiara di dovere 200 corone (al cambio di 6 scellini e 6 pence per corona) a Bartolomeo Corsini per la lettera di cambio in favore del figlio, Gabriel Saltonstall, tratta su Napoli (Londra, 27.11.1585)*

Be yt knowen vnto all men by this present that whereas I Richard Saltonstall of London merchant have procured & had of the worshipful Bartho. Corsini and company a letter of credit for towe hondrieth crownes to be paid in Naples to My sonne Gabriell Saltonstall, I the forsaid Richard Saltonstall do promyse and bynd myself my heyres executors and admynynstrators by these presents to paye or cause to be paid to the said Corsynie or to his Assyignes the said some of tow hondrethe crowens [*sic*] vpon the sight of the bill of the said Gabriell here In London after sixe

⁴⁴ Richard Saltonstall sarà eletto *alderman* nel 1588, e *mayor* per l'anno 1597-98.

shillinge and six pens the crown. In witness hereof I the said Richard have written this present with my owen hand and subscribed my name and sett my seal the XXVII day of November 1585.

by me Richard Saltonstall

75. Ricognizione di debito. Raymond King di Harwich riceve £ 15 da Francis Fisher, somma che verrà a questi ripagata da Filippo Corsini (Londra?, 21.10.1599)

Memorandum that the XXIth of October 1599 I Raymond Kynge of Harwich in the County of Essex marchaunt have taken vpp of Fraunces Fisher the sonne of Anthony Fysher of East Smythfield the some of fifteen poundes of lafull money of England to be paid vnto him at London by Mr Phillipp Corsini merchaunt. And that the same shall truly paide I bynde my self myne heires executors & administrators by this Bill. And in witesse hereof I have herevnto subscribed my name, in Harwich aforesaid the day & yeare above written.

per me Raymond King

76. Francis Benalio, erede del defunto Girolamo Benalio di Ragusa (oggi Dubrovnik), viene interrogato su mandato del Cancelliere e del mayor di Londra per appurare se effettivamente Girolamo Benalio dovesse restituire a Gabriel Galvano, mercante di Ragusa, un diamante ed una tavola (Londra?, s.d.)

Frauncis Benalio merchaunt of Venice dwellinge in London of the age of XXXII yere or thereaboutes, as witnes predicted, on the partye of Gabriell Galvano merchaunt of Raguza dwellinge in London, before me Humfrey Broke of London Notarye Publicke by vertue of a letter directed from the Right Honorable Sir Thomas Bromley knight, Lord chauncelor of Englande, to Sir Edward Osborne knight then Lord Mayor of London, and sir Thomas Ramsey knight, and by them, me assigned [*sic*] to examyne the said Frauncis by vertue of their lettre, directed and delivered to the said Frauncis,

To the first, he saith that he knew well the said Jerom Benalio deceased, and knoweth well the said Gabriell Galvano, and hath knowne him above XI yeres.

To the seconde he saith, That the said Jerom Benalio did confesse, to this

examine [sic], that he had in his hand suche a diamont and a tablet belonginge to the said Gabriell Galvano.

To the thirde, he saithe that the said Gabriell Galvano tolde this examine that his said Mr had by his deliverance the said deamont [sic] and tablet, and that the said Gabriell then ought to the said Jerom III^h X^s or thereabout, which was about the tyme of the makinge of the will of the said Jerom Benalio. To the fourthe he saith, he never hard [sic] the said Gabriell Galvano tell to the wyfe of the said Jerom Benalio in the chamber mentioned in the interrogatorye the deliverye of the said diamonte and tablet, but hath seene the said Gabriell and the said Benalio's wyfe many tymes whispering together, for what cause he knoweth not, and more to this interrogatorye he cannot declare.

To the fifte interrogatorye he cannot declare other wyse then before he hath declared.

To the sixthe, he saithe that he harde the said Gabriell Galvano saye to Edward God [sic], his Master's servant, in the parlor of the said Jerome Benalio's howse and to this deponent that there was in the hawse of their said Mr suche a diamont & a tablet, and that he did owe vnto their said master but III^h X^s or thereabout wherevpon this examine willed him to be of good cheare, sayenge that for any thinges yt shoulde be in their Master's custodye, he did thinke he sholde loose nothings, and that in this extremitye he shoulde not forsake his Master, and that he thought that he shold be well recompensed for his paines, and that he sholde have the best that he colde for the paine.

To the seaventh he saith that in the tyme of his Master's sechnes [sic] after the comunicacion had betwixt this examine the said M. Edward and Gabriell about the diamount and tablet, this examine thought it good to tell his said Master thereof and so he did in the presence of his said wyfe which said Jerom Benalio confessed the havinge of the said diamount and tablet, but that the said Gabriell Galvano did owe him money and this examine aunsweared him, that the said Gabriell tolde him that he ought him above III^h & X^s wherevpon his said Master tolde this examine that he wolde speake with him, and afterward within a daye or two he tolde the said Gabriell that he had tolde his Master and the aunsweare he made him as aforesaid.

And to the eight Interrogatorye he saith and aunsweareth as before in the articles he hath aunsweared and declared.

per me Frauncisco Benalio

77. *Dichiarazione di un broker pisano su un carico di pellami (Londra, 17.06.1579; traduzione autentica in inglese)*

The 17 of june 1579

I Lawrence Di Francesco Peratti called “il bigio” sorter of leather and broker in Piza do testifie that the 26 daie of March past the worshipfull Nicholas and Francisco Capponi, Mariotto Neretti and company of Piza did cause me to sorte 3540 moscovia hides without eny marke of the which I did make twenty piles and ther were in all 3148 hides without fault and of the other 392 hides which were very faultie and tarable I did make one pile of 168 peces wherof 2 did make but one good and an other pile of 115 peces wherof 4 did make but one good, and an other pile of 64 peces wherof 8 did make but one good. And therof I do make faithe as it doth appear to be sorted in my accustomed sorting boke, which said hides the said Capponi and Neretti and company did saie that they had received out of the ship called the bark Renolds Mr William Pamerton Englishman amonge 5569 hides bye the order of the heires of Fraunces Renuccini and company of Florence, which were laden abourd the said ship by Phillip Corsini of London. In witness wherof this present shalbe subscribed with my owne hande the day above said in Piza.

I the afore named Lawrence Di Francisco do affirme as moche as is above said to be true and in witness therof I have written thes lynes with myn [*sic*] owne hande the saie abovesaid in Piza

We Edward Antony Salviati and company of Piza dooe make faithe that the foresaid Lawrence is a broker of leather in this citie of Piza and in witness therof we have written this with our owne hande the foresaid day of June

I Paule Guardi do make the like faithe made by the said Salviatti

Copia descripta ex ipso originali per me Thomam Shorte notarium publicum londinensem

78. *Traduzione in inglese dell'estratto di una decisione della Casa da India di Lisbona. Per sfuggire ad un corsaro de La Rochelle, il comandante della nave «the Good Intention» di Dieppe, con un carico di grano e segale di Giuliano Neri da Dieppe a Lisbona, si lancia in una fuga che dura un giorno intero. La nave sfugge ai corsari, ma ambo scafo e carico subiscono danni. Essendo i danni conseguenza diretta della fuga dai corsari – e dunque subiti nell'interesse comune di nave e mercanzie – il comandante viene esonerato da ogni responsabilità (Lisbona, 7.2.1589; Londra, 20.05.1589, traduzione autentica in inglese)*

Dom Philippe, by the grace of God kinge of Portingall, and of the Algerbes, on this syde and on th'other syde of the Sea in Africa, Lord of Smirne and of the conquered navigacion and trade of Ethiopia, Arabia, Persia, and of India, etc., To all Corrigedors, Iudges, and Iustices, Officers, and persons of my Realmes and Dominions, to whome this my letter of Sentence, being copied owte of the processe, shalbe presented, and the knowledge thereof of Right shall apperteyne, sende greeting. I dow lett you were that in this my Nobell, and always Loyall cittie of Lisborne, in the Iudgement certo of the custome howse⁴⁵ of the same, Before me, and my auditor with authoritie in the sayd Iudgement courte by whome this died passe were pleaded and finally sentencied certain Actes of a civill matter, ordained betwene parties, on th'one partie as plaintife John Sorel, Frensheman, Master of the shippe called the good intencion, burges of Dieppe, against Julian Neri, defendant on th'other partie, vppon the matter, and reason hereafter declared, by which Acte, and worde of the same was shoven amongst other things therein conteyned, and declared, That in this sayd cittie of Lisborne in my dwelling howse, I saye in the dwelling howse of my Auditor aforesayd was presented vnto me a peticion in wrytting by the sayd plaintife; on the fowerth daye of the moneth of January in the yeare of a thowsannde fyve honndreth fowrescore and nyne, which being the sayd daye presented to the Notary that died subscribe these presente Notary of the Actes for the sayd plaintife, the sayd Notary died authentise and yoine the sayd peticion with my dispatche on the foote of the same, saying in the same, that he departed from the porte of Dieppe, with his aforesayde shippe, laden with wheate and rye towardses this sayde cittie of Lisborne, which departed staunche of kiele, and sydes, and well furnished with mariners, and apparelled as it ought, for suche a voyage, and marchanndise, and followinge his voyage being right over Cabo de Finis Terra, a Rover of Rochell mett him and chassed [*sic*] him all the daye, so

⁴⁵ *La Casa da Índia.*

that he was constrained to hoyste vpp all the sayles for to flye, and through the weather, and force, the shippe gott a leake vnder and some rye became wett, and their fore mast died breake, All which was for the benefit of the goods, withowte the colpe [*sic*] of him Suppliaunt, requiring me to commannde for him to be examined wittnisses vppon the contentes thereof, being cited Julio Neri to whome the lading of the shippe came consigned, and he shoulde receave iustice and grace, and that I shoulde absolve him from the dommage wherefore I commanded by my dispatche that the wittnisses shoulde be for him examined, the partie being cited as he did & requyre according as all the same was conteyned, and declared in the sayde petition, and my dispatche wherefore the sayd Julio Neri defendant being cited for to see the witnesses swear and being holden for suche by a bill of his wherein he died saye that he died holde himselfe for required for the matter by him assigned, wherefore the sayde suppliaunt plaintife presented his wittnisses, which for him were examined vppon the sayd petition, and being examined as is abovesayde, I commanded that the sayde matter finally shoulde be brought to me concluded which was done, and being seene by me, with my aforesaid Auditors, I prononched therevppon the Sentence following.

That having seene these Actes, to mete the petition of the Suppliaunt John Sorell, Frensheman, Master of his shippe called the good intencion, and the prooffe therevppon made (the partie being cited) did showe to be departed with the sayde shippe from the porte of Dieppe, laden with wheate, and rye, well staunche and provided of mariners, as for his voyage it was convenient and that coming following his voyage towards this cittie, on the Cape of Finis Terre a rover of Rochell followed him, during one whole daye. And that for to flee he hoisted vpp all his sayles wherewith his shippe fled, and gott a leake, wherewith became wett some parcel of the corne, and was endommaged and the fore mast died breake; All which happened through casualitie, and for the saving of the shippe, which seing I doe absolve the Suppliaunt of paying the dommage which is founde to be done to the sayde corne by the water, and that it be withowte coste, seing that there is no opponent, which my sentence was given, and published in my aforesayde cittie of Lisborne in the Iudgement courte of the custome howse in the audience; which I made vppon the contumacie of the defendant and in the presence of the plaintife on the sixt [*sic*] daye of the moneth of February, in the yeare of a thowsannde five honndreth fowre skore and nyne, and published as is aforesayd in iudgement courte, did appeare the plaintyfe and required me to commannde his sentence to

be copied owte of the processe, which I having seene, commanded the sentence to be gyven to the plaintife John Sorell, seing that att his request it was passed, I being present therefore I doe commande you that you doo so performe, and obsarve [*sic*] the same, and that you doo, cause it wholly to be performed and kepte evin as hereby was commanded, determined and iudged, and when this my sentence shalbe presented vnto you, being passed by my chancerye you shall cause the same to be performed and kepte which you shall bothe so performe. And doo nothinge against yt, yoven in this my cittie of Lisborne on the seaventh daye of the moneth of February, And the kynge our lord commanded it, by doctor Frannces Nugeira of his disembargement, and releaser in his courte, and howse of supplicacion, Auditor with authoritie, In the iudgement courte of the custome howse of this cittie of Lisborne, Andrewe de Soto, Mayor, made it, by Lazaro de Pardilga, Notary in the sayd iudgement courte, and of the sayde matter. In the yeare from the Nativitie of our Lord Jesus Crist a thowsannd five honndreth fowrescore and nyne. He hathe payed for the making of this Sentence twoo honndreth Reys, and for the Signe of the same one honndreth Reys. And I Lazaro de Padilga caused it to be written, and have subscribed, he hath payed that which is abovesayde,

Subscribed / Frannces Nagueira / vppon the boocke syde is written Frannces de Morais, hares and is sealed with a seale in readde waxe.

Ex Lusitanica lingua in Anglicana conversum, et substantialiter cum originali inventum concordare per me Notarium infrascriptum Londini Comorantem, Actum Vicesimo die Maij anno 1589.

Paulus Typoots Notarius publicus

79. *Cambio marittimo. Avendo preso a prestito da Filippo Corsini a Londra la somma di 200 scudi d'oro, Christopher Hubbard, comandante della nave «The Peter» di Londra, si obbliga di ripagarla a Francesco Rinuccini a Firenze (Londra, 3.03.1575)*

Io Christofaro Hubbard Padrone della nave nominata il Piter di Londra prometto di pagare allo arrivo della nave a Livorno a D. Francisco Rinuccini & co. di Firenze o chi per loro sarà, la somma di scudi dugento d'oro in oro, di pezzi otto per ducato, o loro giusta valuta, giorni otto, di poi l'arrivo di detta nave in esso luoco, o spiaggia di Livorno, per la valuta ricevuta di D. Filippo Corsini di Londra, obrigando essa nave con li apparecchi, noli,

me, mia heredi, e beni, così di qua come di là del mare, et per fede della verità la presente sarà sottoscritta di mia propria mano insieme con due altri simile l'una de quale compiuta l'altri restino di nullo valore, questi di, 3 di marzo 1574 in Londra.

per me Christoffer Hubbard

80. *Lettera di due corrispondenti di Filippo Corsini da Middelburg, nella quale informano Corsini di alcune lettere di cambio delle quali questi è trattario (Middelburg, 7.01.1586)*

Laus Deo in Middelbourgh the 7 January 1586

Sir after my verye hartie Comendacions, these may be to advise you that yours of the 17 decembre I have received by Poeter Lobelle and the same was delivered me the 2 dayes paste th'effecte wherof is that I and Phillip Pery shoulde pay vnto him suche moneys as by ower billes we are indetted vnto you which th'iuge we have alreddy begun to doo and had not the saide Delobelle [*sic*] gon owte of towne we had clerid the first bill and caused him also to have shertified [*sic*] the same vnto you by this poste to th'ende you might deliver ower bill to William Nessell at London we have had the money reddy this 14 daie lyeng by us and therefore make your full accounte that by the next poste we will send you his letter of the clering of the firste bill and I thinke parte of the second bill wherof we meane to write you at large as knoweth the Allmightie vnto whose devicion we comend you th'exchaing [*sic*] from hence to London at 32^s 4^d and 5^d vrance⁴⁶.

Your loving frindes [*sic*]
William Paynter and Phillip Perye

81. *Protesto per mancata accettazione di lettera di cambio. La lettera era stata emessa da Girolamo Gerini a Vincenzo Guadagni in Venezia, da pagarsi a Londra da Bartolomeo Corsini e soci a Nicolò di Gozzzi. Gozzzi assegna la lettera a Joseph Simonelli, ma Girolamo Gerini (socio di Bartolomeo Corsini),*

⁴⁶ Il tasso di cambio della lettera, qui predeterminato nell'avviso che il prenditore dava al trattario (Corsini), era di 32 scellini e 4 pence (la «d» sta per *danarii*), più ulteriori 5 *d* per «usance», cioè per il fatto che la lettera era pagabile dopo un mese («alla prima usance») dal versamento del denaro al prenditore.

avendo precedentemente accettato la lettera, ora ne rifiuta il pagamento (Londra, 16.05.1584). È da notarsi come il protesto sia fatto un mese prima della scadenza della lettera di cambio

The syxtenthe day of Maye 1584

That whereas I Nicholas de Gozzi have appointed Joseph Simonelli to present vnto you Gerom Gerini lawfull partener of Bartholomewe Corsini one letter of exchaunge bearinge date the XXVIth day of Aprill last paste before the date hereof subscribed by Frauncis Alexander and Vincent Guadagni and company in Venice & directed in London to the said Bartholomewe Corsini and company for the paiement of five hundredth ducattes to me the said Nicholas de Gozzi on the sixteenth day of June next comynge as by the said letter of exchaunge appeareth, And whereas you the said Gerom Gerini have promised to accepte the same accordingly for and in the name of the said Bartholomewe Corsini, and nowe contrary to the same promise made do refuse to accepte the said letter of exchaunge, Therefore I the said Nicholas de Gozzi do protest against the saide Bartholomewe Corsini and you the said Gerom Gerini and againste either of you, your heires executors administrators and goodes and every of you of and for all and singular costes chardges damages losses and hinderaunces whatsoever, which I the saide Nicholas de Gozzi or any other who hath delivered the valewe of the saide five hundredth ducatts in Venice vpon the saide letter of exchaunge shall or maie have or susteine in or for the not acceptacion or wane paiement of the said five hundrethe ducatts accordinge, to the tenor of the said letter of exchaunge pretending to recover the same of you the said Jerom Gerini and of the said Barthelmewe Corsini and of you & either of you your goodes executors or administrators in tyme and place convenient, reserving to adde and deminishe to this my protest as to me or my assignes shalbe thoughte good etc.

per me Joseph Simonelli for Mr Nicholas de Gozzi

Testibus Will.mo Marthewe et Thome Butler

82. *Lettera di cambio a Sir Wenge Vaugan o al portatore (Plymouth, 11.10.1599)*

Plymouth the XIth of October 1599

It maye please you to paye at three dayes after sight herof unto Mr Wengh Vaghan Esquier or the bringer of this bill the some of fiftye poundes I saye 50^{li} and is for the licke som received here of Mr John Cornishe of Oastocke I praye macke good payment and put it to accompte and so God kepe you.

Your assured friend
James Bagis

[*sul retro*]

Ultimo die Octobis Anno 1599

receyved then of Mr Phillip Corsini to th'use of Mr Hugh Vaughan Esq. to some of fiftie poundes of lawfull money of England in full payment of this bill.

per me John Smithe

83. *Lettera di cambio pagabile al beneficiario o al portatore (Colchester, 23.10.1599)*

Colchester the 23 of October 1599

At the syght herof I praye you to paye to Mr John Seytonn of Scotland Or to the bearer herof the some of One hunderith poundes, for so muche deseared by me of hym, seat it to rekoning and God kepe you

yours Hugue de Lobel li. 100

[*sul retro*]

Received by me Johne Seytonn the somme of one hunderth poundes on the XXVth of October 1599

John Seytonn

84. *Lettera di cambio di £. 100 da Hugh de Lobels a Walter Johns o Edward Jenynges, per l'uso di Thomas Buckscone (Colchester, 7.11.1599)*

Colchester the 7 of November 1599

At the syght herof I praye you to paye to Mr Waltier Jonnes of Grayes June Or to Mr Edward Jenynges Grocer and to no other, but to one of them the some of One hunderithe poundes, for the vse of Mr Thomas buckscone it to reckoning and God kepe you

yours Hugues de Lobels

85. *Protesto di lettera di cambio (emessa il 3.06.1594 a Londra da Bartolomeo Corsini). Non avendo ricevuto avviso del cambio il trattario, Edmund Fleete, si rifiuta di pagare, ed il beneficiario, García Augustin, protesta la lettera presso un notaio di Middelburg, dinanzi al trattario ed a testimoni. La lettera di cambio era emessa in favore di García Augustin o il legittimo portatore (Middelburg, 22.06.1594)*

Laus Deo in London the 3 of Junie 1594

At double usance I praye you to paye by this my first byll of exchange my seconde not beinge paide unto Garcia Augustine or the Lauwfull Bringer, the somme of three hundredth fyftie poundes and then shillings fleamishe corrant monneye for marchandize and is for the valleure theareof heare by mee received of Mr Bartholme Corsene and company, At the daye y praye to make good paimente and put yt to accomt as per advyso and soe God keepe you.

Erat subscriptum by Jourg Robart Sadlar, Superscripto erat talis “To his lovinge frende Edmonde Flette merchant Middeburung”.

In Dei Nomine Amen. Anno domini nostri Jesu Christi, millesimo quingentesimo, nonagesimo quarto, Die vero Vigesimo secundo, mensis Junij in mei Henrici Roosboom, Notarij publici, per consilium privatum, per totam Belgiam, admissi, et approbati, testiumque infrascriptorum praesentia, comparuit Magister Dominus Gartia Augustin, mercator Italus [*sic*] in hac civitate Middelburgensi existens qui requisivit, et tenore praesentium, requirit, Edmundum Fleete, ibidem presentem, quatenus acceptaret, sibi que comparenti, tempore debito, solvere promittere vellet,

certas cambij litteras, ibidem exhibitas, tenoris praeinserti Juxta earundem literarum, vim formam et tenorem, Sed quia dictus Edmundus Fleete, acceptationem huiusmodi recusabat, quia ad id non haberet advisum, Hinc est, quod dictus comparens, protestatus est, et protestabatur per presentes, tam contra datorem, et subscribentem earundem literarum, quam quoscunque alios, ad id obligatos, de huiusmodi defectu, et recusatione, solutionis et quibuscunque damnis, expensis et interesse, ea de causa habitis, et habendis. Ad ea omnia et singula, tempore et loco oportunitis, recuperandum sibi que provideri curandum, ab eis ad hoc quomodolibet obligatis, et eorum bonis, sic et uti conveniet, et de Jure pertinebit, sibi actionem et ius, in omnibus et per omnia reservando. Petens inde a me Notario, fieri Instrumenta et acta publica. Acta sunt haec, Middelburgi in Zelandia presentibus, Gaspare de Vosberg, et Adriano Dams, testibus ad haec requisitis.

Quod attestor,
H. Roosboom Notarius publicus

86. *Protesto di una lettera di cambio, ancora non pagata alla scadenza della proroga per il suo pagamento (Anversa, 6.08.1598; Londra?, s.d., traduzione in inglese)*

Translated owte of the Italian language

In the name of God Amen. In the yeare of owr Lorde Jesus Christe a thowsande fyve houndreth nynty eight On the sixte saye of the moneth of Auguste Before me John Nicolai Notary and Scryvener publicke by his Catholicke Maiestie on his counsel of Brabant admitted, and approved, and before the wittnesses vnder written died appeare Mr John Baptista Prene marchant of this Cittye, vnto me Notary well knowen, who at the instaunce of Mr John Vincentio Fosse did saye, declare and testifye in the handes of me the sayde Notary that att [*sic*] the tyme when the sayde Mr Fosse dide have the publicke acte of the proteste made by me the sayde Notary in the name of the same Fosse, in the fyveth daye of Marche a thowsande five houndreth nynty seaven, against him attestant John Steffano Scorza and James Rapallo, his partners, concerning the payment of two hundredth fowre skore and one poundes five shillings and eight pens [*sic*] sterling [281^{li} 5^s 8^d], conteyned in a bill of exchaunge, from London directed vnto them by John Francisco Soprani, and Phillipe Bernardi on the three

and twentieth daye of October a thowsande five houndreth nynty sixe, and his partners aforesayde did helpe themselves with the prolongacion graunted by the Courte, which declaracion hath ben required of me Notary, a publicke acte, which was made in accordance in the howse of me the sayde Notary by the bursse in the presence of Leonard van Halle and Cornelis Anden Wiele, wittnisses requyred vnder is written, In wittnes whereof I Notary aforesayde have signed these presente & Nicolai Notary admitted did signe it.

We the subscribed doe testifye that the sayde John Nicolai who hath subscribed these presente is a Notary and Scryvener publicke in this cittie of Andwarpe, and that to his writtinges is given full credit in Iudgment courte, and withowte. In witness of the trueth wee have here subscribed with our owne hands in Andwarpe this sixte daye of the monneth of Auguste 1598.

Subscreded Pide Barlayment Notary publicke
 J. Waerbeke Notary
 Ottavio Tibante
 John Pietro Annone

87. *Contratto di nolo (charter-party) della nave «Anne Gallant» di Yarmouth per la tratta Yarmouth-Bordeaux-Londra tra l'armatore John Parsey di Great Yarmouth e John Payne di Londra (Londra, 24.11.1572)*

This Charter partie Indented made the XXIIIIth day of november anno domini 1572 Betwene John Parsey of Greate Yermouthe in the county of Norfolk marchante owner of a Good shippe called the Anne Gallant of Yermouthe of the burthen of XLth ton or ther abowte whereof Fraunces Johnson vnder God is master on the one partie and John Payne of the Citie of london Goldesmythe on the other partie / Witnessithe that whereas the said John Payne shall ley in to the said shippe at the fore said towne of Greate Yermouthe his full ladinge of herringes. In consideracon wherof the said John Parsey for hym & his assignes covenuntethe & Grauntethe by theis presentes to & with the said John Payne that the said Shippe shalbe stronge staunche & thighte well Rigged & apparrelled, and that the same shippe, after she shall have Receyued his full ladinge at Greate Yermouthe afore said with Sufficiente apparell furniture & tacklinge to the same shippe

belonginge and the said Fraunces Johnson as master of the same shippe together with nyne able mareners sufficiente to sayle the said shippe, shalbe in a Redynes so sone as wynde & weather shall serue & give occasion to conducte transporte & Safely to carry by God's Grace, all thes the herringes of the said John Payne that shalbe laden & shipped in to the fore said shippe at the fore said towne of Greate Yermouthe vnto the towne of Burdys, and at the same towne of Burdys shall delyuer or cawse to be delyuered safely by god's grace, all the said herringes vnto the said John Payne his factors or assignes and that the said shippe shall tarry & abide at burdys afore said the space of twenty days nexte after his firste arryvall there, and shall Receyue there of the same John Payne his factors or assignes her full ladinge of wynes and the same wynes so there beinge laden in the same shippe with all conveyente spede shall safely bringe & transporte from the said towne of Burdys vnto the Citie of London and shall there delyuer all the same wynes at the bay in London or as nere there as she may well come unto the same John his factors or assignes with conveniente spede after his arryvall there safely by god's grace excepte ordenary leckage and mysfortune vppon the sea. And the said John Payne for hym his factors & assignes covenuntethe and grauntethe by theis presentes to & with the said John Parsey his factors & assignes to pay or cawse to be paid vnto the said John his factors or assignes for the frayte of the said wynes for euery ton therof to be delyvered at London as is afore said XXXV^{ti} shillinges of lawfull mony of England to be paid vppon the delyuere thereof, wherof twenty crownes of VI^r a pece to be paid at burdys afore said in parte of payment of the said Frayte mony, and that the said shippe shalbe vnladen at burdys of the fore said heringes & shalbe there laden agayne with wynes within twenty days nexte after his first arryvall at Burdys afore said and that the said John his factors or assignes shall discharge & pay all manner of premage average & pety lademan-shippe⁴⁷ belonginge to the marchante to pay accordinge to the vse &

⁴⁷ «Primage» e «petilodamage» (anche attestato come «petty average») erano ricompense dovute per consuetudine marittima rispettivamente a comandante e marinai per le operazioni di carico e scarico delle merci. Cfr. MOLLOY, *De Jure Maritimo et Navali*, cit., pt. 2, cap. 9, n. 5, p. 255; LEYBOURNE, *Panarithmologia*, cit., Appendice, p. 32. Mentre «primage» è di chiara origine francese (vernacolare di *praemium*), il termine «petilodamage» probabilmente combina influenze francesi con *Middle English*. Il termine «average» (anch'esso a volte attestato come «petty average») in questo contesto designa un'ulteriore ricompensa dovuta per via consuetudinaria al comandante per sovrintendere alle operazioni di carico: LEYBOURNE, *ibid.*

custome of the sea. In witness wherof vnto this present charter parties Indented the parties aboue named have enterchangeably set ther handes & seales the day, & yere aboue written.

It is agreid [*sic*] at the sealinge hereof that the said John Payne shall ley in to the said shippe XXXVIII ton of wyne within one ton vnder or over.

I John Payne

Witness of the sealing & delivery William Smythe the writer William Parsayre

88. *Contratto di nolo della nave «The Gift of God» per la tratta Londra-Livorno, tra gli armatori Bartholomew Matteison e Thomas Barnes ed il mercante Evangelista Constantini (Londra, 12.12.1587, traduzione autentica in italiano)*

Tradotto della lingua inglese

Questa indentura fatta addi Dodici di Dicembre anno mille Cinquecento ottanta sette, et nel trentesimo anno del Regno di nostra serenissima Signora Elizabeth per la gracia de Dio Regina d'Inghilterra Francia et Irlanda defensatrice della fede etc. Fra Bartholomeo Matteison et Thomas Barnes proprietarii della nave chiamata il don de Dio de Londra de grandezza di tonneli cento o incirca al presente estante nella Rivera de Thamisia nel porto di Londra, padrone Guiglielmo Hendricgson [*sic*] de l'una parte, et Evangelista Constantini merchant forestiero de l'altra. Testifica che come la detta nave con la gratia di Dio ha di far vela da qui fino a Ligorno in Italia, sta adesso convenuto et accordato fra le dette parti, et il detto Evangelista Constantini per se medesimo suoi executori et administrators s'obliga per la presente che lui il detto Evangelista o suoi comessi inanzi addi vinte del presente mese di Dicembre carica nella detta nave nella Rivera di Thamise quatro tonnelli di stagnio in pani et in verghi, et stanio lavorato et cinque tonneli de Madder. Et inoltra il detto Evangelista Constantini per se suo executori et administrators promette et concede a et con gli detti proprietarii li executori di loro et di chascun di loro per la presente che lui il detto Evangelista Constantini o suoi commessi inanzi o sopra gli XX di del presente mese di Dicembre cargarà o farà cargare nel porto di Yarmue [Yarmouth] nel contado di Norfolque abordo di qualche Barca o Barcque o altro vaso o vasi quaranta lasti di arenghi fumati in barigli contando dieci tonnelli per lasto et che detta Barca o barche o altro

vaso o vasi con il primo buon vento et tempo che Iddio darà doppo la carica di essi, farà vela del porto di Yarmua [*sic*] sopradetta a Tilbury Hope ove tutti i detti arenghi saranno consignati abordo della detta nave chiamata il don di Dio di Londra. Et gli detti proprietari promettano et concedano per la presente che la detta nave il don di Dio al tempo del arrivamento della detta Barca o Barchi o altro vaso o vasi al Tilbury Hope sopradetto sarà presta per ricevere et nella detta nave sarà ricevuta tutti gli detti quaranta lasti di arenghe, Et i detti proprietari prometteno et s'obbligano per la presente che la detta nave il don de Dio con il primo buon vento et tempo che Iddio concederà doppo haver la detta nave ricevuta gli detti arenghi farà vela de Tilbury Hope sopradetta con licencia et passaporte sufficiente del signor Admiraglio d'Inghilterra a Ligorno sopradetto, ove farà consignatione de tal quantità del carrico che piacerà al detto Evangelista overo suoi commessi. Et di là farà vela a Civita Vecchia in Italia ove discarricarà il resto de sua carrica. Et il detto Evangelista Constantini per se suoi executori et administrators promette et s'obliga a et con i detti proprietari lor executori et comessi per la presente, che lui il detto Evangelista suoi fattori o assignati pagaranno o faranno pagare fidelmente a Lorenzo Corsini fattore o comesso delli detti proprietari o a suoi commessi per nolo di chiascun barrile delle dette arenghi un scudo et mezo d'oro della valuta di soldi nove di sterlini, et per ciascun tonello de stagno et Mader (contando centi vinte peso d'Inghilterra per tonello) la soma di soldi cinquanta tre danari quatro di sterlini [53' 4^q] o la iusta valor in scudi d'oro fra giorni quaranta doppo la discarica della detta carrica o beni a Livorno et Civita Vecchia sopradetta. Salvo sempre ch'il sarà licite alli detti proprietari o lor comessi di detenere et guardare nella detta nave o custodia il sopradetto stagno et Mader fin a tanto che ordine sarà preso con il detto Lorenzo Corsini o suoi commessi per il pagamento del detto nolo en la maniera sopradetta. Et inoltra il detto Evangelista Constantini per se medesimo suoi essecutori et administrators promete et s'obliga per la presente che lui suoi fattori o commessi pagaranno o faranno pagare fedelemente alli detti proprietari o a lor commessi per i primaggi et averia di chiascun tonello del Mader et stagna tre giuli moneta da quel paese. Et per primaggi et averia de ciascuno otto barrili di arenghi tre pari o simili giuli, sopra la discarica delli detti beni a Livorno et civita Vecchia. Et i detti proprietari promettano et accordano per la presente di ricevere nella detta nave chiamata il don di Dio (in tal convenevol tempo che sarà possibile) a Civita Vecchia sopradetta overo di far ivi caricare abordo di qualche altra nave o navi per Londra ottanta Barigli d'Arigali gli quali essendo in tal modo carricati la detta nave o navi con il primo buon vento et tempo che Iddio mandarà o concederà (essendo utile a questo fine) farà vela

de Civita Vecchia sopradetta fin a Londra tanto vicino a la detta Città che la detta nave in salvamente potrà arrivare per far la sua dritta discarica. Et il detto Evangelista Constantini per se medesimo suoi Essecutori et administrators promete et s'obliga a et con i detti proprietari lor essecutori et administrators per la presente che lui il detto Evangelista Constantini suoi fattori o commessi non solamente faranno caricare come di sopra è detto ottanta barigli o infra d'Arrigali ma etiandio pagará o farà pagare fidelmente alli detti proprietari lor Executori o commessi per nolo di chiascun tonnello del detto Arrigal la soma di lire tre di legal moneta d'Inghilterra nella forma sequente: Ciò è la giusta metà sora [*sic*] la dritta discarica del detto Arrigal in Londra sopradita et l'altra metà fra un meso allora prossimo sequente et danari sei per primagie et avarie de chiascun tonnello del detto Arrigal contando Centi vinte peso d'Inghilterra per tonnello. Et per l'osservatione de tuti et qualsivogli [*sic*] li conventioni accordi et articoli sopra recitati che della parte delli detti proprietari et lor commessi sono da esser osservati accompiti et guardati ben et fidelmente i detti proprietari obliganno se medesimi i lori essecutori administrators et beni al detto Evangelista Constantini et suoi essecutori et administrators nella pena di lire trecenti di legale moneta d'Inghilterra ad essere fidelmente pagata per la presente. Et similmente per l'osservatione et tutti et qualsivoglia li conventioni accordi pagamenti et articoli et tutte le altre cose di sopra recitate che nella parte del detto Evangelista Constantini suoi essecutori et assignati sono ad essere ben et fidelmente osservati accompiti pagati et guardati, il detto Evangelista Constantini obliga se medesimo suoi essecutori administrators et beni alli detti proprietarij coniunctim et divisim et a suoi et loro executori et administrators in semefante [*sic*] pena de lire trecenti de moneta legale d'Inghilterra ad esser fidelmente pagata per la presente. Et fede del quale i sopradetti parti ad queste indenture hanno rispettivamente posti i lor mani et sigilli. Fatto il giorno et anno primeramente soprascritti.

Signatum per me Bartholomeo Matheison.

par me Thomas Barner

Et sigillatum duobus sigillis in cera Rubea subappensis ulterius scriptum.

Sigillato et deliberato nella presentia di me Georgio Gunby Notaro

Haec translatio concordat substantialiter cum originali Ita attestor Cornelius Sprink Notarius publicus

89. *Contratto di sub-nolo. Avendo Filippo Corsini noleggiato la «Barke of Lubeck» il 26.11.1591, per un viaggio da Londra a Genova e Viareggio o Livorno, da cominciare dopo il mese di novembre 1591, Corsini pattuisce con i mercanti di Ipswich John Knutt e Robert Limber di far caricare nella nave 773 quintali di mais per conto di questi, che si impegnano a farlo entro la fine del mese di novembre, e di scaricare ai porti di arrivo entro 15 giorni, dietro compenso di 16^s per quintale (Londra, 28.11.1591)*

In the name of God Amen. This bill indented made the eyght & twentieth daye of the moneth of November Anno domini 1591 And in the Fowre & thirith yeare of the Raigne of the Moste excellente Lady Elizabeth by the grace of God Quene of Englaunde Fraunce & Irelaundes defendresse of the faythe etc. Betweene Phillip Corsini of London merchaunte straunger on th'one party and John Knutt and Robert Limber of Ipswich in the county of Suffolke merchauntes on th'other party, Witnesseth that whereas Mathew Fulsch of Lubecke marinor parte owner and master vnder God of the good shippe called the Barke of Lubecke of the burthenn of Onehondreth lastes or thereabowte by his charterparty bearinge date the sixe & twentieth daye of this instante moneth of November made betweene the saide Mathew Fulsch on th'one party and the saide Phillip Corsini th'other party hath graunted and lett to Freyght to the saide Phillip Corsini the aforesaide shippe for a voyage with her to be made with God's grace with the fyrste and next good weather which god shall sende after the laste daye of this instante moneth of november with her full ladinge of marchandises to Genua in Italy and there for att Vioreggio [*sic*] or Ligorne at the marchauntes assignement to staye Fyftenne workinge dayes for to make her ryght discharge, do by the same charteparties thereof made amongst other thinges therein contayned more playnely appeareth, It is nowe convenaunted graunted and agreed betweene the saide parties to these presentes in manner and forme followinge that is to saye the saide Phillippe Corsini hath graunted and lett to freyght the saide John Knott and Robert Limber sufficiente roome in the aforesaide shippe for the ladinge of seavnehondreth seaventy & three quintals of corne, And the saide John Knott and Robert Limber for them their executors and administrators and for every of them convenaunteun and graunteun [*sic*] and eyther of them for him his executors and administrators and for every of them convenaunteth and graunteth to and with the saide Phillip Corsini his executors & administrators by these presentes That they the saide John Knott and Robert Limber their factors or assignes shall chardge & lade in the saide shippe before the saide laste daye of this instante moneth of November within the Ryver of thamise the foresaide Sevenhondreth

seaventy & three quintals of Corne, And allso within the saide tyme of Fyftenne workinge dayes which the saide shippe nexte staye at Genua Vioreggio or Ligorne for to vnlade shall receive or cause there to be received all the saide corne and within the same tyme Lycenyse paye or cause to be payde vnto the saide Phillippe Corsini his executors or assigne[s] at the place of the saide vnladinge for the Freyght of every quintal of the saide corne there delivered owte well condicioned Sixetenne shillings of good and lawfull monny of Englaunde or the valewe thereof in other coyne currante there accomptinge sixe shillings starlinge for every spanishe pistollett with primage and average accordinge to the vse & custome of the sea, In witnes whereof the parties aforesaide to theis bille indented interchaungeably have putt their handes and seales yovenn the daye & moneth and yeare fyrste abovewritten.

[*firme illeggibili*]

90. *Contratto di pilotaggio. Filippo Corsini ingaggia il pilota William Loggin di Plymouth per pilotare la nave «The Angel of Hamburg» dal Tamigi sino alla sua destinazione (non indicata) e ritorno in Inghilterra (Londra?, 20.09.1591)*

This indenture made the Twentieth daie of September 1591 And in the three & thirtieth yere of the Raigne of our sovereign lady Quene Eizabeth betwene Phillip Corsini merchant stranger on th'one partie and William Loggyn of Plymouth maryner on th'other partie, witnesseth that the said Phillip Corsini for the consideracion herunder mencioned hath highered [hired] the said William Loggyn to goe or saile from out the river of Themmes as Pilott in the good shipp called the Angell of Hamborowgg wherof is Mr Jesper Clawson unto Plymouth aforesaid as mighe thereunto as shee may safely come, and from thence to take charge of the said shipp as Pilott and in her to goe or saile unto any porte or portes and unto all & every such porte & portes as by the said merchante his factors or assignes shee shallbe appointed to saile unto, and so backe againe into this Realme of England and the said William Loggyn for his parte doth covenant promise and graunt by these presente to the uttermost of his knowledge power and skills to use his best indeavour to guide & conduct the said shippe outward to the places so to be appointed as aforesaid as an honest and expert pillot in such case ought to doe, and so back againe, for and in consideracion of which viage so to be done and performed by the said

William Loggyn as above said, the said Phillip Corsini doth commit promise & graunt not onely to finde or cause to be founde to the said William Loggyn during the tyme that he shall live and be on the said viage sufficient & decent meate & drinke at the Mr's table, and a convenient lodging within the said shipp: But also well & truly to content & paie or cause to be contented and paied unto the said William Loggyn his executors or assigns the some of thirty and six pounds of lawfull mony of England, for his whole and entire wages for the said viage in or upon the retorne of the said William Loggyn in the said shipp unto this Realme of England, and when it shall please God that the said shipp shall have performed her present pretended viage, and unto the servant of the said William Loggyn, for his wages for the said viage the some of three pounds thirteene shillings foure pence of like lawfull monye upon the accomplishment of the said viage. In witness wherof the parties aforesaid to these present Indentures have Interchaungably sett their hands and seales yoven the daye and yere first above written.

per me Filippo Corsini

Sealed subscribed & delivered in the presence of mee Zachary Jackson servant to Thomas Shorte Notary

91. *Polizza di carico, sulla nave «The Blessing of God» di Yarmouth, in partenza da Harwich (Londra, gennaio 1586, giorno del contratto e luogo della consegna lasciati in bianco)*

Laus Deo the ... of January 1585 stilo Anglie

Hath laden by the grace of God in good savetie & well condicionned at the porte of Harwich Roger Clarke and companie & upon the good shippe called the blessing of God of Yarmowth Mr under God James Barker the number & quantitie of fowreskore & ten hogsheds⁴⁸ great and small & one pype⁴⁹ all of caviar and three packes of Muscovy hyde contayninge every packe one hundredth hydres. All which saide fowre skore and ten

⁴⁸ Misura inglese medievale, equivalente a 63 galloni. Due *hogsheds* equivalevano a un *butt*.

⁴⁹ Misura inglese tardomedievale. Uno statuto del tardo Quattrocento (1 Richard III, c. 13) stabiliva che un *pipe* corrispondesse a 126 galloni.

hogsheads and one pype of caviar and three partes of muscovia hyde⁵⁰ are to be delivered in lyke manner well condicioned as they have ben received the casualities of the seas onely excepted at the porte of ...

His assignes he or they paying freight for everie part of hide XV ducketts of VIII livres & III ducketts for every hoge head amounting the saide caviar and hyde in all to the some of threehondrethe eightie sixe ducketts of eight livers piccolo the ducket the primadge and average⁵¹ heare already payed.

In witness hereof the Mr hath caused his purser to signe to three bills of lading all of this tenor th'one beinge accomplished th'other to be voyde and of none effect. And that God sende the good shippe to her porte of right discharge in good savetie.

Per pagare il nolo al Magnifico Lorenzo Corsini di Firenze, o chi per lui, francho d'Avarie e per ghindaggi essersi di qua paghati.

92. *Polizza di carico, sulla nave «San Peter» di Amburgo, per la tratta Londra-Amburgo (Londra, 31.03.1596)*

Anno caricho col nome di Dio e di buono salvamento Bartolomeo Corsini & co. di Londra in questa riviera di tamiga [sic] sopra la nave nominata il santo Piter di Anborgho padrone Baldassar Langhe 9 balette nove segnate del avanti segnato di n. 6 a 14 in quali dissono essere cioè in le balle n. 6 > 10 a 13 pezze quattordici di saie per ciaschuna balla e in le balle n. 8. 9 pezze quindici di saie per balla e in la balla n. 14 pezze ventuna di saie e dua carpette e pelle dodici di bazzane per ciaschuna balla per in voltura il detto padrone promette e si obrigha conducendolo Dio a buono salvamento di rendere e consegnare dette balle asciutte e bene condizionate come le ha ricevute in Anborgho alli magistri Giovan Batista e Carlo Verteman, o chi per loro, e di nolo pagheranno in tutto per panni diciotto e dua di quella moneta per ciaschuno panno secondo il solito e in fede della verità detto padrone o suo scrivano hanno sotto scritto la presente e altra simile poliza di caricho di uno medesimo tenore che l'una completa l'altra resta di nulla valore, questo di, 31 di marzo 1596 in Londra.

⁵⁰ Pellame.

⁵¹ *Supra*, Appendice, nota 47.

93. *Polizza di carico, sulla nave «good Hope» di Londra, per la tratta Plymouth-Livorno (Plymouth, 15.03.1598)*

Plymouth the 15th of march 1597

Laden in the name of God and in good sauftie by Bartholome Corsene of London in the porto of Plymouth in to the good shippe called the good Hope of London wherin is master under God Ambrose Salsburie One hundredth twentie and five peces of lead marcked as in the margent and waige eyghtenne foder seven hundredth, one quarter, and three poundes everie foder contening 19^c ½ of one Englishe waight at 112^{li} percento. And you shall paie for freight at the discharge herof in the porte of Leagorne in Italye, for everie tonne beinge twentie and hundredth waight, threescore ryalls of platt I saye 60 ryalls of platte.

Ther is also laden in the said shippe fourtie and one peces of tynne wainge four tonne at 112^{li} per cento for fraigh wherof you shall also paye at the discharge herof for every tonne of twentie one hundred waight fourescore ryalls of platte, I saye 80 ryall, the which tinne and lead, I the said Ambrose Salsburie vppon the salfe aryvall of the said shippe, which God preserve, doe promyse to delyver in good order and well condicioned at the porte of Legorne unto the Magnifico Lorenzo Corseine [*sic*], or to his assignes. And for witness of a truth I have assigned three bills of ladinge of one tennor, th'one to be accomplished and th'others to be voyde. And so God send the shippe in sauftie.

The marke AS of Ambrose Salsburie

94. *Polizza di carico, sulla nave «Josuè» di Lübeck, per la tratta Tamigi-Livorno (Londra, 15.02.1599)*

Anno carico col nome d'Iddio e di buon salvamento Bartolomeo Corsini e compagni di Londra in questa riviera di tamigia alla nave nominata il Josue di Lubech patrone Erneste Hechemberche Balle dodici coperte in doppi canovacci e ammagliate con corde segnate del avanti segno di n.º 1 a 12 in quale dissono essere in tutto pezze ottantauna di baiette bianche e per ciascuna balla pelle seij di bazzane messe attorno per involtura. Il detto patrone promette e si hobbriga conducendolo Iddio a buon salvamento, di rendere e consegniare dette balle asciutte e ben conditionate come l'ha ricevute, a Livorno al magnifico Lorenzo Corsini di Firenze o chi per lui

sarà, franco di nolo e avaria, ordine in fede della verità detto patrone o suo scrivano ha sottoscritto questa e altre dua simile polizze a carico d'un medesimo tenore, che l'una compita l'altre restono di nulla valore, Questo dì 15 di febraro 1598 in Londra.

Ernst Hechenberch

95. Prolungamento del nolo della nave «Mary Rose» di Londra, all'ancora a Portsmouth, nelle more della scelta della destinazione finale del suo carico da parte di Filippo Corsini (Londra, 25.06.1579)

Item that where as the good ship called the Mary Rose of London where is Mr William Dank is lately arryved at the Isle of Wight or Portesmouth wher she is bond to stay two days to have aunswer of Phillip Corsini or his factors whether she shall discharge at London, Newhaven or Zealande which two days are now expiered and for that the said Phillip Corsini as not yet fully determined wether to send the said ship for her discharge, It is therefore agreed betwene Gregory Younge parte owner of the said ship and the said Phillip Corsini that the said ship shall yet stay wher she is by the space of tenn days after the XXVth day of this present moneth of July to be accompted & so many other dayes more as they cann agre for which said staying the said Phillip Corsini doth promise to pay to the said Gregory Younge or his assignes viz. for the first tenn days XXX^s for every day and for every other day after which the said ship shall stay lay the default or at the request of the said Phillip Corsini XL^s and that in th'end she shall discharge at Hampton, Portesmouth Harwiche or London wherof the said Phillip promiseth to give advice abourd the said ship at his charges. Provided that this agreement shall not in eny wise be preiudiciall to the owners for the freight allreddy to them deu [*sic*]. And for the performance therof either of them byndeth him selfe & his executors to the other and to his executors by thes present And in witness of the truth have herunto sett ther hands & seals yoven the XXVth day of June 1579 in London.

by me Gregory Younge

Sigillatum et deliberatum in presentia mei Thome Hort notarii

96. *Contratto per la spedizione di allume da Civitavecchia (Londra, Febbraio 1585; bozza con numerose cancellature ed alcuni spazi lasciati intenzionalmente vuoti)*

The worshipfull Mr Thomas Smith Esquire is agreed with Phillippe Corsini to sende to Rome the artickelly [*sic*] followinge to the Worshipfull John Baptista Altovite & Company, Farmers of the allum at Civita vechia, Inprimis the saide Mr Thomas Smyth is contented to take & receive the quantitie of eyght or nyne thowsande quintally of allum to be delyvered in London of the first allum that shall come from Civita vechia or Newhaven ~~to be receaved at the arryvall at the Queenes beache it the very same waight that latly was reformed to the benefit of the merchandise,~~

Item the saide Mr Smith is contented to place for every hondred and twelve poundes of the aforesaid waight the some of twoo & twentie shillinges starlinge that is to saye one moneth after the aryvall of the saide allum in the Ryver of Themis the one haulf ready money and the other haulf at fowre and fowre monethes.

And in case that the saide allum at the deyverie be not founde well condicioned it is agreed ~~to call to persons vnderstandinge~~ that two persons havinge vnderstandinge thereof ~~and they to iudge the damage to make allowance thereof~~ shalbe chosen for to iudge the same and to make allowance,

~~And it is agreed that afore the delyverie of the saide Allum the saide impost~~ Always provided that if before the delyvery of the said allum the impost of three shillinges and fowre pens vppon every hondred ~~shalbe~~ be not revoked and put downe And in case that the Farmers ~~shall have~~ also shall not have a saulf [*sic*] conduct of her maiesite in the most ample and best forme that is possible accordinge to the order and vsuall custome of this Realme for all the allum that shalbe brought by the saide Farmers that then in suche case the saide Farmers shall dispose therewith accordinge to thes charture, And moreover is agreed that it shalbe lawfull for the saide Farmers for this yere to bringe and discharge into this Realme over and above the eyght or nyne thowsande quintalles of allum above mencioned suche somme and quantitie of allum as they shall think good paying the ordinary Custome, and to sell the same to their advantage,

~~And if in case that the saide impost be not putt downe before the arrivall of the said allum the saide Mr Thomas Smyth promysed the saide Phillippe Corsini to paic him self the same impost as well for the somme as he shall receave as for that which they shall bringe for their accompt;~~

~~And the saide Mr Thomas Smyth doeth promyse to leave and cut of all~~

~~other conuencions had or to have in the Spanishe allums aswell of Cartagena as Maseron or any other sorte of allum and that all meanes that have bene made or are in hand to be made to furnishe this Realme of the same sorttes of allum shalbe avoyded & for his part dismyssed, promysing by theis presente to geve all favor and helpe vnto him possible to And the said Mr Thomas Smith promiseth to geve all favour and helpe vnto him possible to put downe the impost and to procure the saulf conduct desyred by the saide John Baptiste Altevite & company Farmors of the allum of Civita Vechia and that to their marchandise shalbe restowred the very same libertie that have had all others that in the tymes past dide sell this kynde of allum,~~
~~And it is to be vnderstood that the artickelly abovesaide beinge not approved & ratified by the said Farmours within three monethes next cominge this present wrytinge to be of no force~~ And to the performance of all this artickelles the saide Mr Thomas Smith dide ~~subcrybe and seale~~ bynde him self to the saide Phillippe Corsini in the some of ...
 And in witnes hereof the saide Mr Thomas Smith hath subscribed and sealed theis presente and another lyke both of one tenor with his owne hande, the ... of February 1584 style of Englande and in wittnes hereof

97. *Contratto per la spedizione di allume da Civitavecchia (Londra, 27.02.1585, traduzione in italiano), e memorandum (forse per il Privy Council) contro le nuove tasse per l'importazione di allume da Civitavecchia, e soprattutto contro lo stabilimento di una staple per l'allume a Newhaven (Londra, s.d.).*

Tradotto dalla lingua inglese

Articoli accordati dalli magnifici signori Thomaso Smyth Esquier et Philippo Corsini merchante in londra per essere mandati a Roma al magnifico signor Gio. Battista Altoviti⁵² et compagni appaltatori delli Allumi da Civita Vechia alli quali li detti signori Thomaso Smyth et Philippo Corsini hanno messi et sottoscritti i lor nomi addi XXVII di febraro anno del signore MDLXXXIII stilo d'Inghilterra,
 In prima il detto signor Thomaso Smth è contento di vigilare et ricevere qui in questa città di londra al peso regio la quantità di otto o nove mila quintali d'Allumi per il medesimo peso che ultimamente fu reformato a benefitio delle merchansie delli primi allumi che verranno da civita vechia

⁵² Giovan Battista Altoviti (d. 1590), banchiere romano.

o avrà di gratia in francia a questa città di londra.

Item il detto signor Thomaso Smyth è contento di pagare per ogni Cento dodeci del sopradetto peso d'Allumi la soma di soldi vinti dua di sterlini nella forma siguiente – cioè drento un mese di poi l'arrivo delli detti Allumi nella Riviera di Tamigia la metà in danari contanti et l'altra metà drento a IIII et IIII mesi alhora seguenti.

Et in caso che li detti allumi alla consignatione non si trovano ben conditionati che due persone saranno eletti da chiascuna parte uno che saranno intendenti et habbino conoscenza di simili affair per giudicare sopra ciò, il giuditio delli quali sarà osservato.

Entendendose sempre che si davanti la consegna delli detti Allumi l'imposto de soldi tre danari quatro per chiascun cento non sarà rivotato et messo a basso et che li appaltatori similmente non habbino il salvocondotto da sua majestà nella più ampia et meglio forma possibile secondo l'ordine et consuetudine di questo Regno per tutti quelli allumi che per li detti signori appaltatori saranno portati o mandati in detto Regno allora et in tal caso detti signori Appaltatori saranno in libertà di dispurre [*sic*] de lor allumi secondo il loro piacere.

Et inoltra sarà lecito alli detti signori appaltatori di portare et scaricare in questo Regno oltra alli allumi sopradetti quella somma et quantità di allumi che tornerà a loro comodo et di venderli a loro più vantagio un anno ispirato doppo la consignatione della quantità di allumi sopra dichiarata.

Et il detto signor Thomaso Smith promete di procurare (per quanto potrà) tutti li ajuti et favori et assistencia per annullare et mettere a basso il recitato imposto et similmente per procurare il sopradetto salvo condotto alli detti signori Gio. Battista Altoviti et compagni appaltatori delli Allumi di Civita Vechia et che alla loro merchansia sarà reso la medesima libertà che tutti li alti [*sic*] hanno avuto avante che fusse messo detto imposto.

—

Allum is a necessary comoditie as withoute which a great parte of the drapery of the Realme and in effect all the dying of the Relme cannot be maintayned, the cause that any tyme this three years here is come lytle or none hathe bene the newe Imposicion of III^l IIII^d vppon every hondreth that of late hath bene taken besyde the great custome being rated in her Maiestie's boockes a great deal more then is worth and sould for.

The farmours of it for this consideracion are not able to bringe any to sell into Englande specially for that this Imposicion is onely taken vppon their

allume of Civita Vecchia and not vppon Spanishe and Turkishe Allume. They would be very glad to furnishe this Realme and to keape continually here redy a great quantitie to sell so that the saide Imposicion were rendred and putt downe and a fals productt [*sic*] graunted vnto them in the most ample and best forme that is possible that they maie freely bringe in and sell their Allume within this Realme without any manner of trouble or interruption aswell vnto them as vnto their dettors and goods growing and depending of the said Allume.

Yf the trade of Allume be established at Newe Haven it wilbe greatly hurtfull vnto the commonwealth and specially to the navigacion for the farmours will provide them selves of shipping at Newe Haven to ferme their turne yt is to be considered that this yere the farmours have frayghted nyne Englishe shipps onely with Allume whose frayght going and coming doeth amount to more then X^M li. starlinge [£ 10.000] whereof other nacions are lyke to have the benefit.

And also her Maiestie wilbe greatly damnifyed in her customes both inwardes and owtwardes being the Allume brought and soulede at Newehaven where dyvers and sundry menn will goe to buye the same by a small quantitie at ones and from thence transporte the same into dyvers and secret places of this Realme were it wilbe secretly landed and paie very little custome or none at all. And contrarie wyse yf itt be brought directly from Civita Vecchia to this Citie of London by the farmors they will bringe at the least X or XII^M [10.000 or 12.000] quintalles at ones and so the custome wilbe well and honnestley payed, And also according to her Maiestie's order reinyoye the money proceeding thereof in other commodities of this Realme and so transporte the same to the greatt benefitt of her maiestie's custome owtwardes.

Yt is to be considered that dyvers poore laboring men the allume beinge carried at Newhaven are by this meanes greatly damnifyed and specially the wayers of her Maiestie's beane the packers porters caremen warrengers and lightermenn [*sic*] beside the scavarge dewe to this cittie of London for the same that is II^d vppon every C⁵³.

The allume being brought into this realme by the saide Farmers paying the stronggers custome both inwardes and outwards shalbe to the greater benefit of her Maiestie then yf it be brought by others from Newheaven.

⁵³ Cioè di 2 pence per quintale.

98. *Contratto tra Thomas Smith e Filippo Corsini per un carico di allume da Civitavecchia (Londra?, s.d., bozza con diversi spazi lasciati intenzionalmente vuoti)*

The Worshipfull Mr Thomas Smith Esquear is agreed with Philippe Corsini to sende the ... following to the worshipfull John Baptista Altouite & company Farmers of the allume at Civita Vec[chia],

In primis the saide Mr Thomas Smith is contented to take the quantitie of eight or nyne ... quintally of allum to be delivered in London of the first allum that shall come from Civita Vecchia ... to be received at the arryvall at the Queenes beame at the very same waight that latly was reformed to the benefit of the marchandises.

Item the saide Mr Smith is contented to paie for every houndred of it [one] hundred and twelve poundes of the aforesaid waight the somme of tree [sic] and twentie shilling sterling, That is to saye one moneth after the arryvall of the saide alluym on the Ryver of Themis the one haulf in ready money and the other haulf at fowre and ... monethes.

And in case that at the delyvere of the saide allum it be not fonde well condicioned it is agreed to call to persons understanding thereof and they to judge the damage to make allowance thereof.

And yt is agreed that afore the delyverie of the saide Allum the saide Phillipe Corsini is to ... the revocacion and the impost of three shilling and fowre pences ... of her Maiestie in the most ample and best forme that be possible according to the order and usuall custome of this Realme for all allum that shalbe brought by the said farmers.

And moreover it is agreed that it shalbe lawfull for the saide Farmer for this ... to bringe and discharge into this Realme over and above the eyght or nine thowsande Quintally of allum above mentioned, suche some and quantitie of allum as they shall them[selves] good paying the ordinarie Custome, and to sell the same at their most advantage.

And the saide Mr Thomas Smyth doeth promise to leave and cut of all other convencions ... have in the Spanishe alums made or are in hand to be made to Furnishe this Realme of the same sorte of allum shalbe avoided and for his part dismysed, Promysing by theis present to gyve all favor and helpe unto him possible to put downe the impost and to procure the saulf conduct desired by the saide John Baptiste Altouite and Company fo[r] mo[st] of the allum of Civita Vehia and that their merchandise shalbe restowred the very same libertie that have had all theis that in the tymes

past dide sell this kinde of allum.

And to the performance of it is to be understood that the tinge above saide beinge not approved and ratified by the Farmers within three monethes next cominge in that case this present wrytinge to be of no force.

And to the performance of the said ...

In witness whereof Mr Thomas Smith ... Luis ...

99. *Sahacondotto di Elisabetta I per il commercio di allumi di Giovan Battista Altoviti e Filippo Corsini (Londra, s.d.)*

Elizabeth by the grace of God etc. to our high admiral of Englande, to all and singular our vice admiralles, warden or wardens of our portes, iustices of the peace, Manors, Sheriefs, Balieffs, conestables, customes, contrrollers, serchers, warters, captens and masters also our Navy, Captanes and Masters of Shippes lately gone forth with letters of Reprisall under the great seal of our Admiraltie and all other Captanes masters and men of warre under what lycence or pretence soever frequenting the seas, captanes and keepers of our castles and bullwerkes and all other our officers ministers and lovinge subiectes as well by sea as by lande and to every of them these our letters hering or seeing, greetinge.

Whereas John Baptista Altoviti and his company have taken to farme for many yeres yet to come, all the allume groweing and beinge within the dominions & territories of the bishop of Rome & specially in or about Civita Vecchia in the Contrey of Italy, knowe ye that we at the special requeste of our sayed good cousin the great Duke of Tuscane, and for other sondre good causes and consideracions us specially iudginge of our grace especiall certayne knowledge and mere motion, have given and graunted and by theis presente dot give and graunt for us our heire and successions full and free licence libertie power safe conducte, and authoritie to the sayde John Baptista Altovita and his company farmers of the sayed Allume their factors deputies and assignes to shippe or lade or cause to be shipped and laden in any shippe or shippes vessel or vessels whatsoever the sayde Allume, and the same so shipped or laden to transport cary and bringe into this Realme of Englande and other dominions of the same, or into any contrey or contreys in the partes of beyond the seas there to be soulede [*sic*] disposed or offered to his or their most profite comodity or advantage, and that without the lot stay impeachment grief trouble or arrest of us our heyres or successors or any our subiecte whatsoever to be donne

or made unto the sayed John Baptista Altoviti and his Company farmers of the saide allume their factors deputies or assignes or to the saide allume or shippes wherein the same shalbe laden or any dette [debts] or goodes proceedinge of the sale thereof, and of our further grace especially certayne knowledge and meere mocion, we doe by these presente graunte for us our heyres and successors free licence and sauf-conduct to all suche shippes and other vessels both Englishe and Straungers of what sorte or nacion soever they be or shalbe laden with the sayed allumes to arrive or touche upon the coaste of this our Realme of Englande or the dominions of the same and from thence againe freely and quietly without staye or hinderance to passe and saile to suche portes and places as they shalbe directed unto either by Charteparties or by order which shalbe given by Phillippo Corsini marchaunt florentin resident in our City of London or others in the name of the sayed farmers (any restraint proclamacion or order to the contrary notwithstanding). Wherefore we will requyre and straightly charge yow and every of yow our sayed high Admirall and viceadmiralles, warden and wardens of our Portes, and all and singular other our officers ministers and subiecttes before mencioned that ye and every of yow permitte & suffer the sayed John Baptista Altoviti and his Company their servants factors deputies and assignes to transporte and bringe the saide allume into this our Realme of Englande, and the dominions thereof to alienate sell and venture the same, or from thence the same to transporte into forayne partes according to the direccion aforesayed and not to staye impeache molest trouble or arrest the sayed allyme or shippes, or any debtes or goodes proceeding of the sale thereof or the sayed farmers their sayde servants factors deputies and assignes or any of them under any colour or pretence whatsoever as yow and every of yow tender our will and pleasure and will aunswere for the contrary at your perilles. Anye lettres of marke contramarke prisall or reprisalles restraint proclamacion or order made to the contrary notwithstanding. And further doe commande yow and every of yow to gyve as muche faithe & credite to every true these our originall letters patentes in witness etc.

100. *Salvacondotto rilasciato da Elisabetta I ai fiorentini Carlo Doni e Cesare degli Alberti (Windsor, 24.09.1582)*

By the Quene Elizabeth

Whereas the bearers hereof Charles Donny and Cesar de Albert gentlemen of Italye having bene here of late with us doe at this presente with our good favour and licence make their retorne into their native countrie, We will and command you not onelie to suffer them quietlie to passe by you with twoe geldings, their servauntes apparel stuf [sic] and all other their bagges, baggages and necessaries without any your staie, lot or trouble. But also to see them well used and interteyned by the waie and furnished for them reasonable money of hable post horses and such other things as theie shall need and likewise at the seaside of a convenient and savete vessel for their transportacion whereof we require you not to faile as you tender our pleasure and will aunswere for the contrarye. And these our letters or the duplicate of them shalbe your sufficient warraunt and discharge in this behalve. Geven under our Signet at our Castell of Windsor the XXIVth daie of September in the fower and twentieth yeare of our reign, 1582.

To all Mayors Sheriffs Bailiffes Constables Customers Comptrollers and Searchers and to all other our officers ministers and subiectes to whom in this case it shall apperteyne and to everye of them

101. *Richiesta al Lord Admiral Howard di passaporti per due flibotti*⁵⁴ *per Livorno e ritorno via Spagna (Londra, 1.11.1590)*

My humblie dutie done to your good Lordship, I am to praie your Lordship favour to graunte me two passeporte for two flieboates that are in this river of Thamis readie to departe laden with Leade Madder & divers others lawfull commodities which flieboates are named as your Lordship shall see by a note herein inclosed and manned with flemisc [sic] and an englishe pilot & are bounden for Ligorne & from thence into Spaine to take their lading in oiles and other commodities and so to come for London If it maie please your Lordship to graunte my Request I will not be vngratefull, And so I most humblie take my leave from London the first of November 1590.

[*sul retro*]

To the Right honorable & my verie goode Lord the Lorde Charles Howarde Lorde Highe Admirall of Englande

⁵⁴ Veloci imbarcazioni dallo scafo piatto.

102. *Il mercante Gregory Young scrive a Bernardo Gerini per chiedere notizie di un carico di cera, che dal Tamigi era stato spedito alla volta di Lisbona quasi tre anni prima (8.04.1590)*

I shiped the XVIth day of August 1587 in the good shipp cauled the Mowren of Leubbecke beinge hear in the River of Themis the master's name Urban Mette tow [two] Rowles of wax conteninge XX^{tie} caykes which went under the derection of Robart Cobb. And the shipp beinge dreven a shower [ashore] att Luxburne the said wax was recevid by Petter Ereere et Jeronimo Freere.

This may be theafor good master Barnard to desyer you in some one of your letters to dessyer your frend to do so much as to Inquier of Petter or Jeronimo what is become of it & whether thear wear any betwene maied, Because sethence that tyme I have heard nothing as conserninge what is becom of it.

This may be ones agayne thearfor good Mr Barnard to request your remembrance to your frend And you shall command me in the like matter fare ye well this present Wednesday being the 8th day of Aprill 1590.

Your frend Gregory Yonge

103. *Polizza di assicurazione su sete, caricate sulla nave «The Grace» di Rye, per la tratta Dieppe-Londra (Londra, 15.06.1582)⁵⁵*

Jhesus in London the XVth daye of June, 1582

In the name of God, Amen. Be it knowen vnto all men, by theis presentes, that Barthelmewe Corsini, merchant stranger, resident in London, doth make Assurance, & cawseth hym selfe to be assured, from Deepe, to London, vppon one case of silckes, n^o 10, marked with the marke, in thys margent, laden or to be laden, by John Chaven, or any other, in any shippe or shippes, Barcke, or Barkes, or any other vessell or vessells whatsoever, whosoever shall goe for master, in any of the sayde shippe, or shippes, Barcke, Barckes, or any other vessel, or vessels, or by whatsoever name, or names, the same shippe, or shippes, Barcke, or barckes, or any other vessel, or vessels, or the master therof, are, or shalbe named, or called. Begynninge the Adventure, from the daye & howre, of the ladinge, of the sayde silckes,

⁵⁵ Oltre alla copia preservata nell'Archivio Corsini di Firenze, una seconda copia di questa polizza si trova nel LMA, ms. 22282, pp. 114-115.

aboarde the sayde shippe, or shippes, barcke, or barckes, or any other vessell, or vessells, at deepe aforesayde, And so shall continewe, & endure, vntylle suche tyme, as the sayde shippe, or shippes, barcke, or barckes, or any other vessell, or vessells, with the sayde silckes, shalbe aryved, at London aforesayde, & the same silckes, ther discharged, & layde on lande, in good safetie. Towching the Adventures, & perilles, which the Assurers, hereafter named, are contented to beare, & doe faythfullye promise, by theis presentes, to take vppon them, in thys presente vyage, are of the seas, men of warre, fyer, enemyes, pyrates, rovers, theeves, Jettezons, lettres of marte, & counterarte, arestes, restrayntes, & deteinementes, of kinges & princes, & of all other persons, barratrye of the master & maryners, & of all other perilles, losses & misfortunes, whatsoever they be, or howsoever the same shall chaunce, happen, or come, to the hurte, detryment, or damadge, of the sayde silckes, or of any parte, or parcell therof. And that in case of any misfortunes, it shall, & maye be lawfull, to the Assured, hys factor, servante, or Assignee, to sue, labour, & travayle, for, in, or abowte the defence, safegarde, & recouerye, of the sayde silckes, or of any parte, or parcell therof, without any preiudice to thys Assurance. To the chardges wherof, the Assurers, shall contribute eche one, accordinge to the rate, & quantitie, of hys swmme herein assured. Yt is to be vnderstanded, that thys presente wrytinge, is, & shalbe, of asmuche force, strengthe, & effecte, as the beste, & moste sureste pollecie, or wrytinge of Assurance, which hath byn ever heretofore vsed to be made, in Lumbarde streate, or now within the Royall Exchange, in London. And so the Assurers, are contented, & doe promise, & bynde them selves, & euery of them, their heires, executors, & goodes, by theis presentes, to the Assured, hys Executors, administrators, & Assignes, for the trewe performaunce, of the premisses, accordinge to the vse, & custome, of the sayde streate, or Royall Exchange. Confessinge them selves, fullye satisfied, contented, & payde, of & for the consideracion, dewe to them, for thys Assurance, by theis presentes, at the handes of Pierse Salsberye, Broker, after the rate of three powndes sterling per cent. And in testymonie of the trewth the Assurers have herevnto seuerallye subscribed their names, & summes of money assured. God sende the sayde shippe, or shipes, etc. & goodes, in safetie. Amen.

Ri. Candelers⁵⁶.

⁵⁶ Su Richard Candler ed il *Register Office* cf. *supra*, § 3.5.

Memorandum that the silckes abovesayde, are laden or to be laden in the good shippe called the Grace of Rye, master John Cheston, In which shippe the Assurers are to beare their Adventure.

- 50^{li} We Robert Dow and John James are content to assure in manner abouesaid for Fifty poundes 16 June 1582 L^{li}
- 33 . 6 . 8 st. I Will Masham am contented to assurer in maner Above said for one hondrith nobels 16 June 82 xxxiii^{li} vi^s viii^d
- 50^{li} I Henrye Asham & companie ar contentyd with this Assewrans which god preserve for the Some of Fyvtie powndes this XVIth of June 1582 L^{li}
- 33 . 6 . 8 st. I Leonard Hulledrie merchanttailor am content with this assurans which god preserve for one hundrithe nobles this XVIth daie of June anno 1582 xxxiii^{li} vi^s viii^d
- 16 . 13 . 4 I William Nassam am contentid with this asurans for Syxtene ponds 13^s 4^d the XVIth June 1582 xxxiii^{li} vi^s viii^d
- 16 . 13 . 4 I Robertte Cobb ame contented with this asewrans which god preserve for sextene pondes thyrtene shelenges fore pense the 16 daye of June 1582 xvi^{li} xiii^s iiiii^d
- 16 . 13 . 4 I George Collymor am Content with this assurance which god preserve for the somme of Fyfty nobles this 16th day of June anno 1582 xvi^{li} xiii^s iiiii^d

Registered and Examined according to the Queenes Maiestie order and apoyntment the XVIIIth of June 1582
 Ri. Candler

[*sul retro*]

r. libr. 3. fol 11 st. 200 – IIII^s/XII^d⁵⁷

104. *I mercanti John Knape e Robert Lymber di Ipswitch hanno acquistato della segale danese e della cera, caricate a bordo della Barke of Lubeck ed assicurate per £. 625 e £. 250 rispettivamente per il tratto Londra-Genova o Livorno*⁵⁸, cedono ogni diritto sui beni assicurati a Filippo Corsini (Londra, 7.01.1592)

Be it known unto all men by this present that whereas John Knape and Robert Lymber of Ipswitch in the Country of Suffolk, merchant before the date hereof have caused unto them to be assured upon Daniske Rye laden in the good ship called the Barke of Lubek, of the burden 200 tonnes or thereabout, whereof is Mr in this present voyage Mathyas Fulste to the sum of sixhundredtwentyandfive [625] pounds of good and lawful money of England, from the port of London to Leghorn or Genoa to Italy and whereas also the said Robert Lymber before the date hereof have caused unto him to be assured upon wax laden in the said ship to be also transported to Leghorn or Genoa aforesaid to the sum of 250 pound of like money aforesaid.

As by to several policies of assurance thereupon made whereof the one made upon the Rye bereath date the VIIIth day of the moneth of November last passed, and the other made upon the Wax the 24th day of the same month more at large it may appear that the aforesaid Robert Lymber for divers good and lawful considerations one morning have made ordained and in my self have decreet and constituted and by this present do ordain and in my steed, And also in the steed and place of the aforesaid John Knapp decreed and constitute my well beloved Mr Philip Corsini merchant dwelling in London his executors, administrators, my lawful attorney and

⁵⁷ La cifra di 12 pence è la tariffa per la scrittura della polizza; essa è espressa in pence e non in scellini (la tariffa è infatti di 1 scellino, quindi proprio 12 pence) probabilmente per evitare confusione con il prezzo della registrazione della polizza, prezzo riportato subito prima, che ammonta a 4 scellini.

⁵⁸ Testo della polizza in ROSSI, *Insurance in Elizabethan England*, cit., Appendix IV, doc. 44.

attorneys irrevocable that is to say for me and in my name and for and in the name of the aforesaid John Knappe and yet nevertheless to the only use and behalf of the said Philip Corsini his executors and administrators (in case which God forbid) there already be or hereafter shall happen any misfortune loss or damage in or to the aforesaid rye and wax or any part thereof to ask leavy recover and receve of the several assurors which have subscribed unto the aforesaid policies of assurance or to either of the said policies the severall sommes of money by them respectively therein assured and by this present granting unto my said attorney his executors and administrators full power strength and lawful authority concerning the premises to do say pursue implead seaze sequester attach arrest imprison and to condemn And owte/enter of prison agreeme[nt] when ned shall be to delyver, Allso to recover and to receive compound and agree and of the recoveries and receates compositions or agreement acquittance or other sufficient dischargd for me and in my name and for and in the name of the sayd John Knape if ned be to take subscribe and for my dede [deed] to deliver, Lykewyse one or more attorny or attornies under him or them to make substitute and at his or them pleasure to revoke, And generally to doe saye conclude and determine all and every other thinge and thinge whatsoever which in and about the premises shall be needful necessary or convenient as fuly and wholly as I myself and the said John Lumber doe couwenante and grante, And by these presents doe bynde me my heyres executors and administrators to have and to holde and that the aforesaide John Knape shall have and holde for fyrme stable and irrevocable all and whatsoever the said Plillip Corsini his executors and administrators or any other by him or them or any of them to be substituted shall doe or procure to be done in and abowte the premises by these presents,

In witness whereof I the said Robert Lymber hereunto have putt my hande and seale herein the Seaventh daye of the moneth of January A. Domini 1591 And in the foure thirtieth yeare of the Regne of our Sovereigne Lady Elizabeth by the grace of God Queene of England Fraunce and Irelaunde defendesse of the Faithe etc.

I Mr Robert Lym[b]er

Sealed and delivered in the presence of me Cornelius Sprink Notary

[*sul retro*]

Robert Lymber

105. *I mercanti John Knape e Robert Lymber di Ipswitch vendono il carico di segale e cera (spedite da Londra verso Genova o Livorno nella «Barke of Lubeke»), insieme ad ogni interesse circa le relative polizze di assicurazione, a Filippo Corsini (Londra, 7.01.1592)*

Be it knowne unto all menne by these presente That whereas John Knape and Robert Lymber of Ipswiche in the Country of Suffolke merchants before the date hereof have chardged and laden in a certain shippe called the Barke of Lubeke of the burthenn or two hundredth tonnes of thereabowte whereof is Mr under God for this presente voyage Mathias Fulsche the number and quantity of Syxehundredth three and fyftewne quarters of Danske rye for to be transported from the porte of the City of London to Ligorne or Genoa in Italy and have caused on the same Rye to be assured the some of Sixehondreth and Fyve twenty [*sic*] poundes of good lawfull money of Englande.

And whereas also the saide Robert Lymber before the date hereof hath also laden in the saide shippe the quantity of thirty Foure hundredth three [3403] quarters and fowre twenty poundes Englishe waight of waxe to be transported to Ligorne or Genoa aforesaide and hath also caused on the saide waxe to be assured the same of Tvehondreth and Fyfty poundes of lyke money aforesaide as by the severall bills of ladinge an pollicies of assurance thereof beinge more at large it doeth and maye appeare nowe so it is that I the aforesaide Robert Lymber for and in consideracion of the some of Eyghthondredth and Fowre skore pounds sixtenne shillings and sixe pence [880ⁱⁱ 16^s 6^d] of good lawfull money of englande to me in haunde at and before th'ensealinge and delivery hereof by Phillip Corsini marchaunte dwelling in London well and truly payde whereof and wherewith I acknowledge my selfe satisfied and contented; and thereof and of every parte and parcel thereof doe clearly acqute and discharge the saide Philip Corsini his heyres executors administrators and goodes for ever by these presente have bargained and solde gyven and graunted, and by these presente clerly fully and absolutely doe bargayne sell gyve and graunte to the saide Phillip Corsini aswel as the aforesaid Sixehondreth Three skore and Fyftenne quarters of Danske rye and the aforesaide thirtyfowre hondreth three quarters and Fowre Twenty poundes Englishe waight of waxe and every parte and parcel thereof do also the twoe severall policies of assuraunce aforesaide theruppon made and all and singular the right and interesse which the saide Robert Lymber and the aforesaid John Knape eyther of us, in any wise have or unto us or eyther of us in anywise doeth or maye appertayne in and to the aforesaide Rye waxe and policies

of assuraunce or any parte or parcel thereof to have and to holde all the saide rye waxe and policies of Assurance and every parte and parcel thereof to the saide Phillippe Corsini his executors Administrators and assignes freely peaceably and quietly for ever by these presente Clearly acuyted [acquitted] discharged and exonerated by me the saide Robert Lymber of and from all and singular former bargaynes sales ad incombrances whatsoever had made committed or donne by me the side Robert Lymbe and the aforesaide John Knape or by eyther of us or by any other parson or parsons by our or eyther of our meanes assented consented or promitted and I the saide Robert Lymber doe convenaunte and graunt by the present for me my heires executors and administrators to and with the saide Phillipp Corsini his executors administrators and assignes that he the same Phillippe Corsini his executors administrators and assignes shall or maye peaceably and quyetly have holde occupye and injoye the saide Rye waxe and policies of Assurance and all singular the profitts benefittes and gaynes thereof cominge or in any wyse growing and every parte and parcel thereof withoute interruption or denyall of me the saide Robert Lymber my executors administrators or assignes or of the aforesaide John Knape his executors administrator or assignes or of any of them or of any other person or parsons whatsoever by our or eyther of our meanes assente consente or procure withoute fraude or guile, In witness whereof I the saide Robert Lymber hereunto have putt my hande and seale yeven the Seaventh daye of the moneth of January A dom. 1591 and in the Fowre Thirtieth yeare of the Reigne of our Sovereigne lady Elizabeth by the grace of God queene of Englande Fraunce and Irelande defndresse of the Faythe etc.

I Mr Robert Lymber

Sealed and delivered to the use of Mr Phelipp Corsini in the presence of Mr James Tillett and Thomas Sherwood

[*sul retro*]
Robert Limber

106. *Ripartizione delle spese tra gli assicuratori in seguito ad abbandono da parte dell'assicurato. Polizza del 25.02.1586. La nave che trasportava il carico assicurato, la «Florizant» di Dieppe, era stata catturata da una nave da guerra. A seguito della notifica dell'avaria, gli assicuratori nominano*

tre di loro quali rappresentanti per il recupero delle merci (concedendo loro di agire anche a maggioranza assoluta, e dunque in due), insieme a Corsini stesso⁵⁹. L'assicurato aveva infatti il precipuo dovere di adoperarsi al meglio delle sue abilità per il salvataggio delle merci assicurate, e non solo perché comunque il rischio gravava su di lui almeno per la quota non assicurabile (a Londra, il 10%). I costi del recupero delle merci sono stati altissimi: 699^{li} 16^s 1^d, e vanno adesso distribuiti tra le parti pro quota: gli assicuratori devono pagare 10^{li} e 0,1^d per ogni sterlina, circa la metà del valore assicurato. Il documento è firmato dai due assicuratori che hanno provveduto al recupero del carico, e successivamente (dieci giorni dopo) iscritto nel registro delle assicurazioni di Londra (Londra, 20.12.1586)

Wheras by one writinge bearinge date the XXVth of Februarie 1585 subscribed by sundrie marchantes which have assured divers goods and marchandiz which were laden in a certaine shipp called the Florizant of Deepe, whearof was Mr Robart Varin in the name of John Chavin marchant of Deepe and all & everye other persone and persones to whom the same did or might appertaine in parte or in full. Authoritie was geven to John Pelsant James Deane and Robart Fletton Assurers allsoe upon the saide goodes and to any two of them with Phillipp Corsyny marchant whoe caused the foresaid assurance to be made & for the spedie finding out of the forsaid shipp and goodes beinge taken at the seck [*sic*] by a shipp of warr whearof one Pedell was captaine and caryed awaye not certainly known whether of with assuraunce the said Mr Corsyny had caused Intimation and Renouciation to be made by her Maiestie's Register of Assuraunce to th'assurers as in the Office of the saide Register at lardge doeth appeare. And also by one other writinge bearinge date the XIIIth daie of march following subscribed also by the saide assurers, full power and authoritie was gaven to the saide John Pellsant Robart Fletton and James Deane or any two of them with the foresaid Mr Phillipp Corsyny for the full finishinge endinge and determeninge of all the said busyness and all maters and things thereupon depending in such manner and sorte as to them or any twoe of them shalbe thought good and convenient in as lardge & ample manner as thoughe all the saide assurers had bynn Personally presente and did the same. Nowe knowe ye that we the said Robert Fletton and James Deane by vertewe of the foresaid auctoritie and at the special instance and requeste of the saide assurers having taken upon us the said

⁵⁹ Dal tenore del documento sembrerebbe che l'assicurato (Filippo Corsini) avesse inizialmente fatto abbandono agli assicuratori, ma il documento termina ripartendo il danno alle merci che ciascun assicuratore dovrà pagare all'assicurato, dunque in effetti sembrerebbe non esservi stato abbandono.

chardge and busyness have as much as in us hathe lyen with the forenamed Phillipp Corsynye traveled & taken payne by all the best ways and meanes we possible could in sending aboute the finding out of the foresaid goodes and recovery of the same. By meanes whearof a great parte of the foresaid goodes by great charges sente and expences have bynn againe recovered and parte thereof delivered againe to the possession of the foresaid Mr Phillip Corsyny to the use of th'assured another parte is nowe to be presentlie delivered aswel unto him and a great parte therof hath bine imbraseled [embezzled?] stollen and convayed away and utterly loste soe as of the whole adventuer which did amounte to one thowsand thre hundred nyntyte & eight poundes twelve shillings and a peny [1398^{li} 12^s 1^d]. Ther was againe recovered of the saide goods and marchandize with the allowaunce of the chardges and expences which hath bynn laide out for the recovery of the same beinge two hundred thirtie eighte poundes six shillings and fower pence [238^{li} 6^s 4^d]. The some of six hundred fowerskore & eighteen poundes sixteen shillings [698^{li} 16^s] as by a particular note thereof lefte in the Office of the Regester of Assuraunces particulerlie due to appeare. Soe as the whole loss which is growne upon the said goods doth amount to the some of six hundred nyntyte nine poundes sixteen shillings and a peny [699^{li} 16^s 1^d] which is to be answered and borne by waye of Averedge and doeth amounte to ten shillinges and the tenth parte of a peny upon the ponde after which rate every of th'assurers is to answer and paie to the foresaid Mr Phillip Corsinii in full dischardge of the said damage. In wisse heareof we the foresaid Robart Fletton and James Deane have heareunto subscribed our names the XXth daie of December 1586.

by me Robert Fletton by me James Deane

Registered and Examined according to the Queenes Majestie's order and apoyntment 30 december 1586

Ri. Candeler

107. *Polizze di assicurazione, insieme alle relative polizze di carico, e dichiarazione di abbandono agli assicuratori del carico assicurato. Le due polizze, fatte su tessuti pregiati, coprivano il tragitto Livorno-Alicante-Cadice, ma la nave venne catturata dagli inglesi (all'epoca in guerra con la Spagna) e le merci portate in Inghilterra. Anziché cercare di ottenere il recupero delle merci e chiedere risarcimento agli assicuratori per il danno, gli assicurati preferirono abbandonare loro la proprietà stessa del carico, e riceverne il valore per l'intera cifra assicurata (Firenze, 2.01.1590, alcune parole illeggibili verso la fine)*

Adì 2 di Gennaio 1590 in Firenze

Noi a pie di questa scritta sottoscritti assicuriamo le somme da noi dichiarate al Mag. Diego della Torre sopra tre balle di rase di Firenze et sopra ogn'altra sorte di Mercantie salvo le prohibite da SS. Off. di sicurtà⁶⁰ attenente a detto Diego della Torre, et a Cristofaro de Aldana de Sivilla, et altri sua amici carichi, o da caricarsi nel Porto, o spiaggia di Livorno per le navi di Gio. Battista Pezzini d'ordine di Gio. Maria Rucellai per commissione del detto Diego della Torre alla nave nominate san Rocco Padrone Pietro di Gio. Vadoppia Raguseo le quali rasee assicuriamo da che saranno cariche con el nome de Dio in detto Porto, o spiaggia di Livorno, in detta nave sino a che saranno scariche in tera a buono salvamento in Cadiz contentandoci in virtù della presente scritta correre ogni sorte di Risico sopra le dette rasee come se la fussi Scritta publica di sicurtà fatta per mano et con intervento di pubblico mezzano et volendo habbia la medesima forza et vigore et con li medesimi patti et capitol[ati] et conventioni che si contengono in le scritte ordinarie di sicurtà dando la medesima forza et vigore et sottometendoci ad ogni risico et caso generale et particolare nella istessa forma et modo che si contengano in dette scritte di sicurtà fatte per mano di pubblico mezzano sottomettendoci ad essa in ogni loro parte in tutto e per tutto promettendo nel osservanza inviolabilmente di et anno in Firenze.

Noi Rede di Federigo de Ricci di banco assecuriamo scudi secento d'oro di p[ezzi] sette et mezzo per scudo et aviamo ricevuto il risico a nove percento Dio la salvi detto di 2 di gennaio 1590 ab Incarnatione Domini

Io Francesco Velluti assecurato per scudi centocinquanta et ho ricevuto il premio in questo di sopradetto
Idio la salvi

Io Tommaso di Antonio scarlattini assicurato per scudi centoventi come di sopra che ho ricevuto il premio questo di Iddio la salvi

Adì 2 gennaio 1590 In Firenze

⁶⁰ Gli Officiali alla Sicurtà, la magistratura fiorentina preposta alle assicurazioni.

Noi a piè di questa scritta, sottoscritti assecuriamo le somme da noi dichiarate al Mag. Diego della Torre sopra drappi di oro e di seta di ogni sorte attenenti a Lorenzo di Castro di Vallad [Valladolid?] et sopra due tavole di ciambellotti di levante attenente a Chiristofaro Pezzosa Di M[edin]a del Campo, et sopra ogni altra sorte di mercantile salvo le proibite da SS. Offi[tia]li di sicurtà attenente al detto Diego della Torre, et altri sua amici cariche, o da caricarsi nel porto o spiaggia di Livorno per le mani di Gio. Battista Pezzini di ordine di Gio. Maria Rucellai di Pisa per commissione del detto Diego della Torre alla nave nominata santo Rocco padrone Pietro di Giovadopia Raguseo; le quali mercantie assecuriamo da che saranno cariche col nome di Dio in detto porto o spiaggia di Livorno in detta nave sino a che saranno scariche in terra a buon salvamento in Alicante contentandoci in virtù della presente scritta correre ogni sorte di risico sopra li detti drappi e ciambellotti come se la fussi scritta publica di sicurtà fatta per mano, et con intervento di publico mezzano, et volendo habbia la medesima forza et vigore et con li medesimi patti, et capitoli, et conventione, che si contengano in le scritte ordinarie di sicurtà, dandoli la medesima forza et vigore et sottomettendoci ad ogni risico et caso generale et particolare nella stessa forma e modo che si contengono in dette scritte di sicurtà fatte per mano di publico mezzano sottomettendoci ad esse in ogni loro parte in tutto et per tutto promettendone l'osservanza inviolabilmente questo di et anno in Firenze

s. 700 – Noi Rede di Federigo de Ricci et di banco assicuriamo per scudi settecento di pezzi sette e aviamo ricevuto cinque per cento detto di gennaio 1590 Idio la salvi

s. 200 – Io Francesco Velluti assicuro per scudi dugento d'oro come di sopra, et ho ricevuto il premio questo di sopradetto Dio la salvi

s. 250 – Io Tommaso d'Antonio Scarlattini assicuro come di sopra per scudi dugentocinquanta come sopra, et che ho ricevuto il premio questo di Idio la salvi

s. 200 – Io Gio. Francesco Sini assicuro per scudi dugento d'oro come di sopra, et ho ricevuto il premio questo di sopradetto Idio la salvi

s. 270 – Io Francesco Sasseti assicuro come di là è deto per scudi dugento settanta di pezzi $7\frac{1}{2}$ per scudo et ho ricevuto il premio questo di 3 di gennaio 1590

et cum sit quod postea et sub die 8 et X eiusdem mensis Januarij prox. fuerint [onusti?] dicti drappi aurei, et ciambellotti super dicta nauj, et

propterea fuerint inactae infrascriptae Apodissae onerationis viz.
Adì 8 di Gennaio 1590

Ha carico col nome di Dio, et di buon salvamento in questo Porto di Liborno Gio. Batista Pezzini di commissione del Mag. Gio. Maria Rucellai di Pisa et lui disse d'ordine del Sig. Diego della Torre di Firenze sopra la nave nominate san Rocco capitano Pietro di Gio. Vadopia raguseo per consegnare in Cadiz a Christofano d'Aldana di Sivilla, o a chi per lui – 3 balle tre nelle quali dissono esser pezze dodici di rasee nere segnate di Avanti segno di 6. 7. 8 avolte in canovaccio e ben conditionate il qual capitano promette consegnare come sopra pagando di nolo reali cento quarantaquattro per tutti et in fede sarà firmato la presente poliza con tre altre simile, che consegnando per l'una l'altra restare di nullo valore Idio la salvi – Io Luca di Gio. Scrivano di detta nave affermo quanto di sopra disse esser –

Adì X di gennaio 1590

Ha carico con nome del Dio e di buon salvamento in questo Porto di Liborno Gio. Battista Pezzini di commissione del M. Gio. Maria Uccellai di Pisa, et lui disse di ordine del S. Diego della Torre di Fiorenza sopra la nave nominate san Rocco, Capitano Pietro di Gio. Vadopia raguseo per consegnare in Alicante a Gio. Auigliano come roba di conto di Christofaro Pennalosa 2 tavole dua nelle quali dissono esser pezze trenta di ciambellotti per tavola segnate di Avanti segno n. 14 . 15 . e ben conditionate il qual capitano promette consegnare come sopra pagando di nolo reali trenta per tavola cui fede sarà Firmato la presente poliza contre altre simile, che consignando per l'una l'altre restino di nulla valore idio la salvi – Io luca di Gio. Scrivano di detta nave affermo quanto di sopra disse essere

YHS Adì X di gennaio 1590

Ha caricato col nome di Dio e di buon salvamento in questo porto di Livorno Gio. Battista Pezzini di Commissione del Mag. Gio. Maria Rucellai di Pisa, et lui disse d'ordine del S. Diego della Torre di Fiorenza sopra la nave nominate san Rocco capitano Pietro di Giovanni Vadopia Raguseo per consegnare in Alicante a Gio. Avegliano di conto di Lorenzo di Castro

di Vallad[olid]

1. cassetta una nella quale dissono essere pezzi quattro di drappo d'oro segnate de avanti segno n. 27 e ben condizionate il qual Cap[itano] promette consegnare come sopra pagando di nolo reali ottanta castellani, e in fede sarà firmato la presente poliza con tre altre simili, che consegnando per l'una l'altra restino di nulla valore Idio la salvi – Io Luca di Giovanni scrivano di detta nave affirmo quanto di sopra disse essere –

Cum que sit quod de eodem mense Januarij sive alio veriori tempore ea nauis nuncupata sancto Rocco patronizzata per dictum Petro Joannis Vadoppia Rauseum fuerit capta, sive depredata ab Anglis in ea plaga maris, que est inter Barcinonem et Alicantem, et Merces in nauis conducta onuste fuerint ab Anglis transvectis in Insula Angliae, et propterea venerit casus solutionis summarum ut supra respective assicurarum et ipsi assicuratores velint prout par est illas solvere et in fattam cessionem iurium impetrare – Hinc est quod constitute ... et ceterorum dicti et testimonium dicti et Domini assicuratores, quorum nomina inferius describentur, actualiter et in prompta et numerata pecunia dederant, solverant, et numeraverunt dicto D. Didaco sive Diego della Torre presenti, et ad se realiter et actualiter trahendi infrattas summas et quantitates ab infrattis Assicuratoribus viz.

ab heredibus federici de riccijs et sociis banci pro prima securitate scutos seicentum viz. s. 600 –

a Francisco de Vellutis pro eadem prima securitate scutos centumquingenta viz. s. 150 –

a Thomasino Antonij de scarlattinis pro dicta prima securitate scutos centumviginti viz. s. 120 –

Et pro secunda securitate a dictis heredibus federici de Riccijs et sociis banci scutos septingentos viz. s. 700

et ab eodem Franc. de Vellutis pro dicta secunda securitate scutos duecentum viz. s. 200 –

et a dicto Thommasino Antonij de scarlattis pro dicta secunda securitate scutos duecentumquingenta viz. 250 –

et a Ioanni France. Sini per dicta secunda securitate scutos duecentum viz. scutos 200 –

et a Franc. de Sassetis pro dicta secunda securitate scutos duecentum septuaginta viz. scutos 270 –

De quibus respective summis ductis D. Diegus della Torre vocavit se bene solutum tacitum et contentum, et ad cautelam renunciavit exceptioni nonnumerate pecuniae. Et qui D. Diegus della Torre pro dictarum pecuniarum solutionem per se et suos haeredes omni ... que potuit et potest cessit transtulit et mandavit Omnia iura ipsi quomodolibet competentia, et competitura in, ad et super dictis vaseijs, ciambelloti ed drappis aureis ut supra dictum est assicuratis, et quae fuerunt onusta super dicta nauis, et postea ab Anglis fuerunt depraedata, cessit inquam dicta Iura dicti DD. assicuratoribus presentibus, et recipientibus et cuilibet eorum procurata ut supra per eos respectum soluita, constituens illos et quemlibet cora presentes Procuratores ut in re ipsorum propriam, et promittens dicta Iura esse penes eum salua integra et illaesa et nimini cessa, et talia manutenere, et per dicta omnia facta fuerant ad integram gabella dictorum DD. Assicuratorum a quae promiserunt conservare indemnem dictum Dominum Diegum presentem quae omniae promisit attinere pena dupli et quisquam pro quibus obligavit renunciavit etsi per garantigiam Rogantes Actum Lorentis in Ipotheca Actis M. heredum Federici de Riceijs iuxta proprie D. I. anno millesimoquinquagesimononagesimo primo Indictione secunda Die vero none mensis Maij Gregorii XIV P. M. et Ser.mo. Ferdinando Medici magno Duce dominante Presentibus Joanne Baptista Michaelis de Guardis, et Raphaelae Joannis Baptistae de Grandozzijs Civibus Florentinis Testibus

Ego Laurentius Mutius q. Cammilli filius imperiali auctoritate iudex ordinarius notariusque publicus florentinus de praedictis et alijs tribus promixe praesentibus paginis manu mei fidi scriptis rogatus fui, et in fidem subscripsi, ac mei notariatus signum aposui –
Collatu in Florentia per me Mattew Torrium 25 maij 1591
Octavianus Medici I Consul. vidit

Nos Jacobus de spezialibus civis florentini ... Civitati Florentiae Fidem facimus, et attestamus super Laurentium Mutium fuit rogatus hodie 15 maij 1591 ab incarnatione

Noi a pie di questa scritta, sottoscritti atestiamo il detto S. Lorenzo Muzi essere notaro di questa città publico legale e di fede denio et alle sua seretade per tutto così qui in suscripti come fuora darvi intera fede in iudiccio e fuori di esso in fede di che abbiamo sottoscritto la presente di nostra propria mano questo di 17 di Maggio 1591

In fede

Lorenzo Corsini

Aless. Rinuccini

...

[*sul retro*]

Cessione delle sue ragioni di Diego della Torre agli assicuratori sopra la S. Rocco di Vadoppia

108. *Notifica di abbandono agli assicuratori fatta tramite l'ufficio di registrazione delle polizze di Londra (il Register Office). La nave era stata arrestata a Gibilterra, ed il suo carico confiscato e venduto, il che ne avrebbe reso il recupero difficile ed estremamente costoso: l'assicurato (probabilmente i Corsini) pertanto preferisce cedere la proprietà delle merci assicurate agli assicuratori e riscuotere l'intero valore assicurato (Londra, 14.09.1587, bozza incompleta ed in parte illeggibile)*

In London the 14th daie of September 1587

Wheras hertofore by our order Intimacion and knowledge

Mr Candeller [*sic*] I praye you to notify unto the Assurers of the shippe called the Charitie of Carcadie Mr Barthezar Rysse which was arrested and stayed at Gibilterra that we have received letters from Sevella of the 17th of July last past by the which John Phillippo Bartoly Filip [*sic*] and Alexander del Nero doe wrytt that all our goodes laden in the same shippe hath bene confiscated and sould by the comandement of the Duke of Medina dwelling in St Lucar and that for the recovery thereof they doe thinke itt very harde matter being the goodes all distributed so that without very longe sewtt [suit] and great charges and expenses there wilbe no good donne, wherefore theis are to desire you to make thereof intymacion and renunciacion to all the Assurers of the said goods for the severall somes by them assured.

...

In the sixe and twentieth yere of the ...

Candeler after my hartie com[mendations].

109. *A seguito di avarie, il carico trasportato dalla nave «Mary Flower» ha subito dei danni, per i quali Filippo Corsini ha chiesto di essere risarcito dagli assicuratori (Londra?, s.d.)*

The Request of Corsiny

For the assurance we have put to th'acompte of our frendes 10 per 100 and they did chose rather to have us their debtours then 20 or 25 sondery persons which oftentimes make ill payment and make suche difficulties as those matters be hardly handed and that with greate losse of tyme and therefore they wold rather paye somewhat dearer to be assured of their money without troble.

The $\frac{1}{2}$ per 100 is not provicion but of the Consolato which is due to oure Duke of Florence and not to us⁶¹. And it is to be considered that we have borne th'adventure in the Mary Flower in her retorne and if she had myscaried Fishe and Browne had bin unahable to paie us and then all had bin lost and therefore we ought to be allowed for th'assuraunce thereof.

We have bought all the carsies for redy money and some tyme paide money beforehand so that they colde not chose to be good gayners tharin and there is no reason why they sholde have the gaine of our goodes and the money hathe bin out of our hands sithence September and wilbe till we receive the same.

They did offer Mr Maye for suertie whome we accepted and ytt will so they give us one other like with him for that the somme is greate viz. 3000^{li} and we offered them our consent to sell the goodes so that they wolde give the value to Mr Smyth which they refused.

110. *Lettera di John Ghisy a Filippo Corsini sull'equipaggio del galeone «Patty» di Venezia, circa il viaggio Londra-Venezia (s.d.)*

Rememberaunce of John Ghisy

It maie please your worship to understand that the Gallion Patty cannot follow his pretended voyage for Venis without he maie have all Englishe mariners or ells all Italians therefore it is required that the Italianis maie be displaced generally And being the ship in distres it maie please your worship

⁶¹ Imposta di $\frac{1}{2}$ per cento sulle assicurazioni fiorentine. In materia si rinvia all'eccellente lavoro di Ceccarelli, *Un mercato del rischio*, cit.

to command them and persentye to departe and goe aboarde to keepe the Ship vntill we provide other Englishe mariners in their place.

Item if anie of the Italians companie as well of them that are in London as of the rest that are aboarde the ship will folowe their voyage in her for Venis, It is desyred that order maie be taken to displace them as well as the rest and that they maie have their remedye for their charges at the hands of those that are the occasion of their departure.

Item that some straight charges and commandement maie be geuen to the mariners that are to goe aboarde to keepe the ship to vse them selves in good order and not to endamage the said ship anie manner of wise till the companie of the Englishe mariners shall come to take their place.

111. *Attestazione della Dogana da Mar di Venezia su un carico di piombo (Venezia, 5.04.1600; Londra, s.d., traduzione autentica in inglese)*

Translated owte of Italian

It is testified by our office of the Custome of the sea of the moste excellent Signory of Venice that there are browghte into this citty in the shippe whereof is Mr Roberte Rickman five hondreth fowrty and twoo peces of Leade which have bene entered in the name of the worshippfull Simon Fioravanti on the Thyrd daye of February, Ano One thowsande Fyve hondreth fowrescore and nynetenne [1599] as appeareth by our booke in witness whereof etc. Gyven in the office of the custome of the sea on the fyveth of Aprill One thowsande and Sixe hondreth Subscrybed thus. Antonio Maliguero Notary of the custome of the sea. And sealed with the seale in red waxe printed in the margente.

This presente transcricion doeth in substance agree with his originall ita attestor Cornelius Sprink Notarius publicus

112. *Attestazione della dogana di Livorno circa l'arrivo della nave «White Falcon» col suo carico di mais e biscotto (Livorno, 13.11.1591; Londra, 30.12.1591, traduzione autentica in inglese)*

Translated owte of the Italian language

Jesus the xiiith of November 1591

Testimonie by me Camillo Boni customer of the custome howse of Ligorne, for his most Excellent highness, That it is true, that in this porte of Ligorne was surging the eight daye of October last past 1591 the shippe called the Whyte Fawcon, whereof was Captayne Lambert Berndes of Haniborrowe [hamburgh?] laden in Corcke and he entered his lading in the name of the wourshipfull Lawrence Corsini, he entered the lading one hondreth laste of corne and fowrehondreth and seaventy kintalles of biscuyt which corne was vnladen in this porte and parte of the same biscuyt and was here received by the worshipfull Hector Buonacorsi of Ligorne even as all is seene by the booke of this custome howse 343. And in vertues of the truethe, it shalbe writte[n] and subscribed with our owne hande, and sealed with the accustomed seale of this custome howse, yeven in Ligorne, the daye and yeare abovesayde.

Subscribed I Camillo Boni customer did wrytte and subscribe yt with my owne hande

I Haniball Nassis doo testifie that the same which is above is of the hande of the customer of Ligorne aforesaid of his owne hande.

wee the heires of Bartholomewe Campana, of Ligorne, doo testifie the same, for to have full knowledge thereof, And is sealed with a seale in reade waxe printed in the Margent.

Ex Italica lingua in Anglicam conversum et substantialiter cum originali inventum concordare per me Notarium infrascriptum Londini comorantem. Actum tricesimo die Decembris anno Domini iuxta computationem Ecclesiae Anglicanae 1591

Paulus Typoots Notarius publicus

113. *Supplica a Filippo Corsini per il pagamento del riscatto di due marinai della Barke Farwell di Poole (Poole, 10.01.1589). Il documento è di particolare interesse essendo ancora nel tardo Cinquecento estremamente raro trovare testimonianze di riscatto in Inghilterra*

In Poole the Xth of Januarie 1588

Worsipp Merchante, your most poore and dayly oratrices being in greate miserie which we have sustayned a long tyme to our extreame greeffe [grief] and sorow by reason that my deare husband named Mathew Russell and my poore childe named Roberte Cury and my servant named Lawrence Gawdian and one John Manel my brother all such persones unlesse by God's greace mercie and your special care and consideracion for their spedie ransom and deliverance out of captivitie are lyke to remayne in contynuall bondage as your worshipp well knoweth beinge taken prisoners in your service in the Barke Farwell of Poole which we always hoped in god should have benne at home long agoe as your worshipp promised mistris Farwell, wherefore we both doe most humbly before you that you well doe any thing to obtayne mercie of the Lord, so at this our instance and most lamentable request you wilbe mindfull to have them released as we have often in lamentable manner entreated you for the same, and we shall according to our bonnde duties dayly pray unto the Almightye for your good successe in all your enterprises to god's glorie and your prosperitie, Amen.

Our povertie is so greate by reason of god's visitacion that we have not wherwith to travaile otherwise we had often come unto you in this behalf, wherefore we pray God that you may have good successe in this our dailie request.

Your most sorowfull supplyantes,
Marie Russell and Mischel Cury

114. *Promessa di matrimonio. Il mercante John Borth di Londra riceve dal mercante veneziano Girolamo Benalio la somma di 6^{li} 13^s 4^d per sposare Jane Turner, ed anche allevarne il figlio (se Benalio provvederà a coprirne i costi) (Londra, 17.09.1567)*

Be it knowen vnto all men by theis presente that John Borth of London Carman have received and had the day of the date hereof of Jerome Benalio marchant of Venice the some of Six Ponndes thirtien shillings and fowre Pens of lawfull money of Englonde which the same Jerome dothe gyve and

bestowe in preferment of mariadge of one Jane Turner which Jane I the same John Borth by goddes grace intende to marry and take to wife with asmuch spede as conveniently may be. And also I promys and bynde me my executors and admynistrators to bringe vp Peter the sonne of the foresaid Jane and fynde vnto the said childe meate and drinke and other things necessary so longe tyme as yt shall pleas the same Jerome to fynde vnto the said childe apparel, and paye vnto me yerely for the bringing vp and fyndinge [sic] of the said childe twenty shillinge every yere. In parte of payment of which yerely payment of twenty shillinge I the said John aknowledge me to have also received the some of twentie six shillinge and eight pence of lawfull money of englonde. In witness whereof herevnto I have set my seale yeoven the XVIIth daye of September 1567. And in the nynthe yere of the Reign of our Soverign lady Elizabethe by the grace of God Quene of Englonde France and Irelonde defendour of the Faythe etc.

Sigillatum subscriptum et deliberatum in presentia mei William Softlay Notarii

115. *Lista dei documenti redatti dal notaio Paul Typoots su richiesta di Filippo Corsini tra il 24.12.1596 ed il 20.10.1597, insieme alla tariffa per la redazione di ciascun tipo di documento (Londra, 8.12.1597)*

- | | | | |
|-------------|------------|---|-----------|
| 24.12.1596 | [protesto] | Il Magnifico Signor Felippo [sic] Corsini è debitore addi 24 di Dicembre per vn protesto contra il signor Gio. Battista Giustiniani di una lettera di Cambio del Signor Lorenzo Arnolfini di li. 108 . 4 . 1 sterlini pagata dal signore Corsini sopra protesto per honor de la lettera | s 2 - d 6 |
| 30.12.1596 | [protesto] | Item addi 30 di Dicembre per un protesto per falta di pagamento contra Guglielmo Becher di una lettera di Cambio di Gio. Waring de li. 200 | s 2 - d 6 |
| 30.12.1596 | [protesto] | Item addi detto per vn protesto contra Gio. Battista Giustiniani per falta di pagamento della lettera di Cambio del Signor Lorenzo Arnolfini de li. 100 pagata dal Sig. Corsini sopra protesto per honor de la lettera | s 2 - d 6 |
| 8.01.1596/7 | [protesto] | Item addi 8 di Gennaro per un protesto contra Fran. Rizzo per falta d'accettazione d'una lettera di Cambio del signor Garcia Augustin accettata dal detto signor Corsini sopra protesto per honor de la lettera | s 2 - d 6 |

- 9.01.1596/7 [protesto] Item addì 9 di Gennaro per vn protesto che il signor Pietro Troyen fece contra Gio. Battista Giustiniani per haver sicurtà per il pagamento d'una lettera di Cambio che dal detto Giustiniani era accettata s 2 - d 6
- 11.01.1596/7 [protesto] Item addì 11 detto per vn protesto che il detto Signor Trioen [sic] fece contra il detto Giustiniani per falta di pagamento per la detta lettera s 2 - d 6
- 12.01.1596/7 [protesto] Item addì 12 detto per vn protesto contra Gio. Baptista Giustiniani d'vna lettera di cambio del Signor Lorenzo Arnolfini de la somma de lire 96 . 7 . 8 sterlini et pagata del detto signore Corsini sopra protesto per honor de la lettera s 2 - d 6
- 12.01.1596/7 [protesto] Item addì 12 detto per vn protesto contra Gio. Baptista Giustiniani d'vna lettera di cambio del Signor Lorenzo Arnolfini de la somma de lire 96 . 7 . 8 sterlini et pagata del detto signore Corsini sopra protesto per honor de la lettera s 2 - d 6
- 12.01.1596/7 [protesto] Item addì detto per vn protesto contra il detto Giustiniani d'una lettera di Cambio di Garcia Augustin di lire 400 per falta di pagamento et pagata dal detto Signor Corsini sopra protesto per honor de la lettera s 2 - d 6
- 12.01.1596/7 [protesto] Item addì detto per vn protesto contra Franco Rizzo per falta di pagamento d'una lettera di Cambio di Lorenzo Arnolfini di li. 300 pagata dal detto Signor Corsini sopra protesto per honor de la lettera s 2 - d 6
- 12.01.1596/7 [protesto] Item addì detto per vn protesto contra il detto Signor Giustiniani per falta di pagamento d'una lettera di Cambio del Signor Lorenzo Arnolfini de la somma de li. 300 sterlini pagata dal detto signor Corsini sopra protesto per honor de la lettera s 2 - d 6
- 12.01.1596/7 per tre diversi estratti di diverse lettere sotto Item per tre diversi estratti di diverse lettere del signor Gasparo Van Esch et de Andrea Cavall [sic] con tre fede di s 4
- 12.01.1596/7 [procura in francese] Item addì detto per vna procura in francese sopra il signor Lorenzo Arnolfini s 3 - d 4
- 19.01.1596/7 [protesto] Item addì 19 di Genaro per vn protesto contra Francesco Rizzo per falta di pagamento d'vna lettera di Cambio del signor Garcia Augustin di lire 210 . 4 . 4 s 2 - d 6

| | | | |
|--------------|--------------------------|---|-----------|
| 22.01.1596/7 | [procura in francese] | procura in francese per Bernardo Gerini | s 3 - d 4 |
| 01.02.1596/7 | [protesto] | protesto contra Francesco Rizzo per lettera di cambio di Alessandro Rodha e Giovan Battista Gimici | s 2 - d 6 |
| 01.02.1596/7 | [protesto] | protesto contro Rizzo per mancata accettazione lettera di cambio di Giovanni Stefano Scorza Giacomo Rapallo Giovanni Battista Preve | s 2 - d 6 |
| 03.02.1596/7 | [protesto] | protesto contro Horatio Franciotti per mancata accettazione lettera di cambio di Giovanni Stefano Scorza Giacomo Rapallo et Giovanni Battista Preve | s 2 - d 6 |
| 09.02.1596/7 | [protesto] | protesto per mancata accettazione lettera di cambio di Giacomo ed Alessandro Giunta pagabile a Filippo Corsini | s 2 - d 6 |
| 11.02.1596/7 | [protesto] | protesto per mancata accettazione lettera di cambio di Giovanni Stefano Scorza, Giacomo Rapallo e Giovanni Battista Preve | s 2 - d 6 |
| 16.02.1596/7 | [protesto] | protesto contra Robert Burley per mancata accettazione lettera di cambio di Edmund Harris | s 2 - d 6 |
| 16.02.1596/7 | [protesto] | protesto per mancata accettazione lettera di cambio di Giacomo ed Alessandro di Giunta pagabile a Bartolomeo Corsini & compagni | s 2 - d 6 |
| 16.02.1596/7 | [protesto] | protesto contro Giovanni Francesco Soprani e Filippo Bernardi per mancata accettazione lettera di cambio | s 1 - d 4 |
| 25.02.1596/7 | [protesto] | protesto contro Giovanni Francesco Soprani e Filippo Bernardi per mancata accettazione lettera di cambio di Carlo Serli | s 2 - d 6 |
| 25.02.1596/7 | [protesto] | protesto per mancata accettazione lettera di cambio di Giovanni Quintino Orsucci pagabile a Filippo Corsini | s 2 - d 6 |
| 01.03.1596/7 | [protesto] | protesto contro Ricardo Tomson per mancata accettazione lettera di cambio di Raphael Sotherne pagabile a Bartolomeo Corsini | s 2 - d 6 |
| 01.03.1596/7 | [protesto] | protesto contro Richardo Tomson per mancata accettazione lettera di cambio di Raphael Sotherin [sic] pagabile a Bernardo Gerini | s 2 - d 6 |
| 04.03.1596/7 | [protesto] | protesto contro Pompilio Gattani [sic] per mancata accettazione lettera di cambio di Gio. Vincenzo Fossa | s 2 - d 6 |

| | | | |
|--------------|--|---|-----------|
| 18.03.1596/7 | [estratto da libro copie] | estratto da libro copie di Bartolomeo Corsini | s 2 |
| 18.03.1596/7 | [estratto da libro copie] | altro estratto da libro copie di Bartolomeo Corsini | s 2 |
| 21.03.1596/7 | [protesto] | protesto contro Giovanni Francesco Soprani e Filippo Bernardi per mancato pagamento lettera di Carlo Serli | s 2 - d 6 |
| 26.03.1597 | instrumento di fede in italiano grande | Instrumento di fede in Italiano grande di Evangelista Constantino toccante Marco Antonio Callisano | s 6 |
| 01.04.1597 | [protesto] | protesto contra Pompilio Gattani per mancato pagamento lettera di Gio. Vin. Fossa | s 2 - d 6 |
| 07.04.1597 | [traduzione da italiano e latino in inglese di protesto] | traduzione da italiano e latino in inglese protesto di Giovanni Vin. Fossa contra Gio. Stefano Scorza Giacomo Rapallo e Giovan battista Preve | s 2 - d 6 |
| 21.04.1597 | fede grande in francese | fede grande in francese di 4 testimoni tocante corti cento [sic] che Gio. de Lovell contra per li signori Bartolomeo Corsini e compagni | s 10 |
| 21.04.1597 | [protesto] | protesto contra Geronimo di Menze per mancato pagamento lettera di Giovanni Zanoli | s 2 - d 6 |
| 21.04.1597 | [addizione al protesto di cui sopra] | addizione alla lettera di cui sopra che Filippo Corsini accettava la lettera protesto et honor de la lettera | s 2 - d 6 |
| 01.06.1597 | [protesto] | protesto fatto di Guillelmo Hawes di lettera d'una lettera [sic] di Carlo Lanfranchi e pagata dal Sig. Corsini sopra protesto | s 2 - d 6 |
| 01.06.1597 | [protesto] | protesto lettera di Carlo Lanfranchi accettata a Corsini per honor di lettera | s 2 - d 6 |
| 11.06.1597 | [protesto] | protesto di Pietro Maurvis per pagamento lettera pagata da Corsini sopra protesto per honor di lettera | s 2 - d 6 |
| 25.06.1597 | [protesto] | protesto contra Tomaso Mannelli per mancata accettazione lettera di Francesco Bernardo Ricci accettata sopra protesto da Corsini | s 2 - d 6 |
| 08.07.1597 | [protesto] | protesto contro Erasmo de la Fontaine per non accett[azione] lettera di Gio. Barrat | s 2 - d 6 |
| 19.07.1597 | [protesto] | protesto per non acc[ettazione] lettera di Gio. Norton | s 2 - d 6 |
| 26.07.1597 | [protesto] | protesto contro Erasmo de la Fontaine per non accett[azione] lettera di Gio. Barrat | s 2 - d 6 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|---|-----------|
| 29.07.1597 | [protesto] | protesto contro Richardo Racquis | s 2 - d 6 |
| 04.08.1597 | instrumento di fede | fede di Richardo Herne Bendedetto Bartholomei e Ottaviano Gerini toccante una balla di seta con una copia autentica di una fattura | s 3 - d 4 |
| 09.08.1597 | [protesto] | copia autentica conto con una fede de diversi testimoni toccante la mano di Giacomo Bagg col registro | s 2 - d 6 |
| 09.08.1597 | [copia autentica conti con fede] | copia autentica lettera con fede di Guilelmo Waal col registro | s 2 - d 6 |
| 09.08.1597 | [copia autentica di fede] | fede toccante il sigillo di prima | s 1 - d 4 |
| 13.08.1597 | [fede] | protesto mancata accettazione lettera di cambio di Ferante Burlamachi contra Horatio Franciotti | s 2 - d 6 |
| 31.08.1597 | [protesto] | protesto contro Tomaso Mannelli per mancato pagamento lettera di Franc. Ri[zzo?] | s 2 - d 6 |
| 06.09.1597 | [protesto] | protesto contro Horatio Franciotti per non pagamento lettera di Ferrante Burlamachi e pagata per il sig. Corsini sopra protesto et per honor di lettera | s 3 - d 4 |
| 24.09.1597 | [protesto] | protesto contro Marino di Gozzi per non accettazione lettera di Gius. Ann. Bon. Pompeo Micheli | s 2 - d 6 |
| 06.10.1597 | [protesto] | protesto per non pagamento contro Marino de Gozzi de detta lettera di Giuseppe Arniboni Pompeo Micheli | s 2 - d 6 |
| 07.10.1597 | [quietanza] | quietanza et indennità in italiano a Abrahamo van Harnichs toccante una lettera di cambio | s 1 - d 4 |
| 07.10.1597 | [traduzione quietanza in inglese] | item per haver fatta la detta quietanza in inglese | s 1 - d 4 |
| 20.10.1597 | [traduzione di fede per cambio] | translatione di fede di Middelburgo tocante certa somma de danari che Gio. de Sobell haveva dato a cambio a Raphe Sotherne | s 2 |
| 20.10.1597 | [traduzione di fede per cambio] | altra translatione toccante la somma de 3500 fiorini che Gio. de Lobel prese a cambio per Francoforte | s 1 - d 6 |

this VIIIth of december 1597 received by me Daniell le Blancq for the use of my Master Paule Typoots of Mr Phillippe Corsini the some of seaven poundes and twoo shillinge sterling in full payment of this accompt – per me Daniell le Blancq

115.i. *Tabella con il prezziario degli atti redatti dal notaio Paul Typoots di cui sopra, insieme al numero di atti redatti per Filippo Corsini tra il 24.12.1596 ed il 20.10.1597*

| | | |
|---|----|--|
| protesti per lettere di cambio non onorate | 40 | costo: 2 ^s , 6 ^d |
| addizioni a protesto | 1 | costo: 2 ^s , 6 ^d |
| estratti lettere con fede | 3 | costo: 4 ^s (per scrittura con 3 estratti) |
| copia autentica di conti con testimonianze | 2 | costo: 2 ^s , 6 ^d |
| copia autentica di lettera | 1 | costo: 1 ^s , 4 ^d |
| fede | 1 | costo: 3 ^s , 4 ^d |
| «fede grande» in altre lingue | 2 | costo: 6 ^s / 10 ^s |
| procura in lingua straniera | 2 | costo: 3 ^s , 4 ^d |
| estratto da copia lettere | 2 | costo: 2 ^s |
| quietanze | 1 | costo: 1 ^s , 4 ^d |
| traduzione di protesto | 1 | costo: 2 ^s , 6 ^d |
| traduzione di fede | 1 | costo: 2 ^s |
| traduzione debito | 1 | costo: 1 ^s , 6 ^d |
| traduzione quietanze | 1 | costo: 1 ^s , 4 ^d |

116. *Memorandum (scritto probabilmente per Filippo Corsini) sulle concrete conseguenze che avrà la patente concessa ad un certo «Raiffe Lawe» per l'esecuzione degli statuti che proibivano l'esportazione di metalli preziosi all'estero (Londra?, s.d., alcuni spazi lasciati vuoti nel testo)*⁶²

The grauntes conteyned in her Majestie's lettres pattentes to Mr Lawe byn theis:

⁶² Non c'è traccia di questo monopolio tra quelli concessi da Elisabetta I nelle liste redatte da Fox e da Hulme: H.G. FOX, *Monopolies and Patents: A Study of the History and Future of the Patent Monopoly* (Toronto: University of Toronto Press, 1947), Appendix III, pp. 315-317; E.W. HULME, *The History of the Patent System under the Prerogative and at Common Law*, in «Law Quarterly Review», vol. 12, 1896, pp. 141-154; ID., *The History of the Patent System under the Prerogative and at Common Law: A Sequel*, in «The Law Quarterly Review», vol. 16, 1900, pp. 44-56.

1 graunt: First the forfeitures committed by straungers & forryners byn for carreing money bullyon treasure or Jewells out of this realme by them sleves theire servauntes factors or any other by theire meanes or to theire vses from the XVIIth of November Anno IX^o Reginae Elizabethhe [17.11.1566].

This forfeiture is appointed by 1 H. 8 ca. 13 [1509]⁶³ & 3 H. 8 ca. 10 [*sed* 1] [1511]⁶⁴ title money 47⁶⁵ that the double valewe shoulde be forfeited. The statute before was 2 H. 6 ca. 6 [1426] to forfeite the single valewe excepte certayne persones & in 17 [*sed* 7] E. 4 ca. 10 [1405]⁶⁶ it was made felonie for VII years which was continued by 4 H. 7 ca. [23] [1488]⁶⁷ for XXth years & then the fellonie ceased theis be excepted oute of the pardon anno 13 Eliz. Regine [1571].

2 graunte: The second graunte by the said lettres pattendes is made of customes or subsedies concealed or not aunsweared to her maiestie for souche thred of golde or silver etc. brought into this Realme by straungers borne & the benefytt of the forfeiture & penaltie due to her maiestie for any offence comyted by any straunger borne in the concealment of the custome or subsedie for the sayd wares brought into this Realme for suche straunger borne from anno IX^o Elizabethae Regine vntyll XXVI of Septembre Anno 17^o [17.09.1575].

Graunte forfeiture of the valewe: This graunte & the forfeiture growth onely for not customyng [*sic*] of suche wares wherby the wares are forfeited I thinke the statute is 12 E. 4 [*sed* 7 Hen. 4 c. 3].

It toucheth only forfeitures for offences by suche concealment done by straungers butt the goods are forfeited to be taken by seisure, in whose handes soever they come.

⁶³ 1 Hen. 8 c. 10 (1509), «against carrying out of this Realm any Coin, Plate or Jewels».

⁶⁴ 3 Hen. 8 c. 1 (1511), «against carrying out of this Realm Coin, Plate, etc.».

⁶⁵ Presumibilmente il riferimento è allo stesso *abridgment* al quale l'autore della nota fa riferimento poco dopo: *infra*, Appendice, testo e nota 69.

⁶⁶ 7 Hen. 4 c. 10 (1405), «Length and Breadth of Cloth».

⁶⁷ 4 Hen. 7 c. 23 (1488), «against carrying of Gold and Silver over the Sea».

So it semethe that by the statute it is not lawfull for any man to bring any suche wares into this Realme to sell vpon payne of forfeiture of the wares in whose hand soever they come by the statute of 3 E. 4 ca: 4 [*sed* 2 Hen. 4 c. 5]⁶⁸ title *merchauntes* in the abridgment 39⁶⁹.

But the forfeiture vppon this statute of 3 E. 4 [*sed* 2 Hen 4]⁷⁰ is not geven or passed to lawe for it canne nott be taken to growe by concealment of subsideie or custome.

The wares: The wartes wherof the concealment is supposed to be are this (this is also by expresse words excepted oute of the generall pardon Anno 13 Regine Elizabethhe [1571]):

| | | |
|------------------------------|---|--|
| for thred of golde or silver | } | Brought into this Realme by straungers wheareof the custome hath ben concealed |
| thred of golde & silver | | |
| golde & silver lace | | |
| fringe of golde or silver | | |
| wyar of golde or silver | | |
| wyar of golde & silver | | |
| golde lace | | |
| silver lace | | |
| fringe of golde & silver | | |

By the same lettres pattentes aucthoretie is geven to the said Raiffe Lawe to searche the books notes, accomptes & reconninge of Straungers suspected of suche concealment & the booke of their servauntes deputies & factors & of customers compotrollers and searches of any citie porte or haven etc.

This Inquirye touchethe no occupier neither are theye to be examined therevpon.

And by the same a warraunt for a commission out of the Chauncerye or exchequier to examen overye person touching their knowledge concerning any offence of any straunger for the concealment of the custome or subsideie for suche wares as by straungers brought in.

⁶⁸ 2 Hen. 4 c. 5 (1400), «Gold and Silver found in a course of Exportation shall be forfeit».

⁶⁹ Non è chiaro a quale *abridgment* l'autore della presente nota faccia riferimento.

⁷⁰ 2 Hen. 4 c. 5 (1400), «Gold and Silver found in a course of Exportation shall be forfeit».

The wardes are not to examen them upon theire othes & therefore except theire commission be to that intente I thinke they maye refuse to be sworne.

And excepte they knowe that any suche straunger hath concealed the Custome or subserie for suche wares brought in / oute of forrein Realmes they are not to depose. So they must knowe three poyntes: the partie to be a forrein borne, the goods or wares to be brought from beyonnde the Sea, and the Custome for them to be concealed.

Yf they demaunde of an occupier what quantetie of suche wares he hath boughte of any straunger I thinke he is not bounde to aunswere to yt because it toucheth him selfe for albeit this graunte gothe butt to the forfeiture for the concealment of the custome yet yf the examine should upon his othe confesse that he hath bought any suche wares of any suche forreiner he might be after wards gryven to yelde the valewe of the same wares to the quenes maiestie as forrein wares brought into the Realme contrarye to the statute of 3 E. 4 ca. ... & soe his owne evidence vpon his othe shoulde condempne him.

Besydes he can not take vpon him the knowledge certaynelye of the tyme of the bringing over of the said goodes or the concealment whiche of the same were before the said which yeare they are not to be enquired of by virtue of the pattente.

Neither can I see by what compulsarie process a man shall vpon suche a commission be brought in against his will to depose.

117. *Elenco di nomi di mercanti a Londra, insieme ad una breve lista (in calce al documento) di altri mercanti che hanno prestato garanzie presso la Corte dell'Exchequer (Londra, s.d.)*

A

William Andres
George Agelsen
Richard Alstree
Robert Armetradge
John Addyn
Alexander Avenon
Henry Alligton
William Adames
Fraunces Argall
Alex Avenon
William Aston

B

Richard Barnard
John Birde
John Bonner
William Barbor
Edmond Banistere
Alonso de Basorto
George Browne
Anthony Baterson
Christofer Boldry
Robert Bate
John Both
Phillip Basset
Rouland Bouker
john Bryent
Thomas Birford
William Braythwant
Richard Brooke
Walter Brooke
Raffe Brooke
William Baker
John Bround
Wiliam Benson

William Bryard
Gerard Bertham
William Braunch
Daniel Bar
Robert Barnaby
James Bell
Phillip Bond
Geofry Boucfould
William Barly
Walter Broune

C

John Crocke
Lawrence Coxson
Peter Coe
William Carter
Charles Chamberlayn
John Coy
Thomas Chaderton
Richard Carter
John Caltrope
Edmond Cotton
Robert Cotton
William Clarck
Henry Cotesmore
Nicolas Cripes
John Capron
Robert Ceswell
Gringer [*sic*] Corram
William Colleston

D

William Dawghtre
William Dowgell
Anthony Donego
William Davy

William Draught
 Alex Dyer
 Robert Deane
 John Dawson
 William Daborne

E
 Thomas Even
 Steven Ellis
 Evan Evans
 William Edward
 John Erithe

F
 John Foster
 Adam Folerton
 John Floyd
 George Flewet
 Roger Flower
 John Barnham
 Fraunces Fowler
 Thomas Flecher
 Peter Fisher
 Edward Farthlow
 John Fagot
 Henry Fewtoste
 Peter Frenam
 George Fowler
 Richard Field

G
 Thomas Gardener
 John Grocer
 Richard Gome
 Edward Green
 Thomas Gree
 William Gulwell
 David Gryce
 John Gefford

John Glover
 John Godner
 William Gostelyt
 Nicholas Gillert
 Thomas Garner

H
 James Hill
 Thomas Harson
 William Hether
 John Herwarde
 John Hull
 William Heygat
 William Herle
 John Hopton
 Anthony Huntley
 Thomas Hydson
 William Hogson
 Thomas Harward
 Edward Habard
 John Hilxe
 William Harman
 Richard Howles
 John Horison
 Thomas Hulbeck
 Raltisle [*sic*] Hossell
 Anthony Huntley
 Richard Herx
 William Harbent
 Charles Hobson
 John Hopkins
 Robert Humblige
 John Henry
 Thomas Hawkins
 William Herbert
 Wiliam Heaton
 John Hill

J

Captayn Jugnet
William Jacsson [*sic*]
Nicholas Jones
John Jenynge
Danewell Jerland
Gregory Jsam [Jason?]

K

Thomas Kinge
John Kean
Peter Kinge
Raffe Kinghton
Robert Kindall
Robert Kercham
John Kinge

L

John Longe
Fraunces Ley
William Lewode
Christofer Lambart
John Leyton
Michell Loke
John Leydes
John Lancaster
John Leverals
William Layne

M

Thomas Masey
John Martyn
Thomas Monday
Richard Morley
Robert More
Henry More
William Montgomery
George Masfield
William Morton

Peter Meshney
John Martyn
William Myghelet
John Morgayne
Cristofer Mathew
Gilbert Moxley
John Macret

N

Richard Naseme
Jeson Nicolas
John Not
Thomas Nicholas
William Nicholson
William Nyx
John Norrys

O

Nicholas Ortell
Michell Owen
Edward Orenshawe

P

Thomas Patrydge
John Prece
George Pytmore
Edward Prim
Anthony Panter
Robert Polley
Thomas Powlley
Robert Powe
George Pawlet
Mercury Paten
William Pottey
Quintany Pertres
Edmond Perce
William Pristman
Gregory Pilkington
John Payne

John Ponsonley
James Price
Edward Pryd

R

Sir Roco [*sic*]
Roger Rayson
John Rawlyns
John Rimyon
Richard Rayneate
Giles Rate
Robert Richarde
John Rutlinger
John Richander
Thomas Revington
Thomas Richander

S

Peter Salafrancke
Thomas Symson
John Stranger
John Stuer
John Sarill
George Savill
John Shipard
Rafe Sares
Edmond Sculs
Thomas Shipherd
William Sanderson
Robert Steel
Nicholas Skees
Nichell Stacy
Edmond Sheron
Henry Smith
John Shathwell
William Syndall
Edward Salles
Thomas Shefeild
John Sysmord

William Stalynger
John Spencer

T

Leonard Tady
Robert Toy
Richard Thomson
George Thorton
Vriam Tyball
Jasy [*sic*] Tymes
William Tomkyns

Lawrence Touck
Edward Throxtton
Robert Thomson
Thomas Trene
Edward Tey
Leonard Thewyte

[V]

Acerbo Velutelly

W

Alex Wilson
Thomas Warnot
Captayne Wilson
Robert Warley
Thomas Waringe
Steven Whyt
Nicholas Williams
Thomas Wylde
John Watter
Jacques Wincfold
Robert Wickham
Robert Wryte
Bernard Wyndevred
Herny Wickham
Robert Westwood
Joh Wodward

Richard Whyte
Anthony Whyte
Thomas Wilson
Robert Wheatly
Robert Weyght

Y
Richard Yuke

Suerties for the Exchequer

George Hoyd
Henry Racyon
John Hichcoke
Edward Knoley
Thomas Boscoke
John Heryh
George Shawe
Robert Bayle
John Chorme
Thomas Backley
John Rybelwhyte [*sic*]
Thomas Reed
John Wolfe
Edmond Owen
Thomas Corbet

Poco si conosce dello sviluppo del commercio inglese nella primissima età moderna: l'incendio del 1666, il *Great Fire of London*, ha infatti distrutto tutti gli archivi commerciali della capitale inglese, cancellando la memoria di una prassi, sino ad allora, saldamente radicata nelle tradizioni commerciali del resto d'Europa. Molti documenti sono tuttavia scampati alle fiamme, perché portati in Italia qualche anno prima e tuttora custoditi nell'Archivio Corsini di Firenze. Nel pubblicarne una selezione, questo volume offre anche un'introduzione alla prassi commerciale inglese dell'epoca.

Guido Rossi è Ricercatore in Storia del Diritto Medievale e Moderno presso l'Università di Palermo. Tra i suoi lavori si ricordano le monografie *Insurance in Elizabethan England: The London Code* (Cambridge University Press, 2016), *Representation and Ostensible Authority in Medieval Learned Law* (Klostermann, 2019, *Studien zur europäischen Rechtsgeschichte*, vol. 319; Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie), ed *Ordinatio ad Casum: Legal causation in Italy (14th-17th centuries)* (Klostermann, 2023, *Studien zur europäischen Rechtsgeschichte*, vol. 339; Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie)